PRIVILEGJ
E
CAPITOLI
CON ALTRE GRATIE
Concedute alla Fedelissima
CITTA', E REGNO DI NAPOLI
DALLI SERENISSIMI RE'
FILIPPO II. FILIPPO III. FILIPPO IV. E CARLO II.
Con altre nuove Grazie concedute, confirmate, e concesse

DALL'

AUGUSTISSIMO IMPERADORE
CARLO VI.
D. G.

Sino all' anno 1719.

Colla Tavola delle Cose Notabili.

TOMO II.

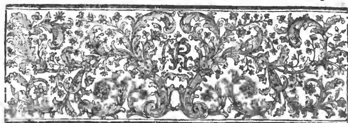




MILANO MDCCXIX.
Ad Istanza dell' Eccellentissima Deputazione per l'osservanza de' Capitoli, Grazie, e Privilegj della Fedelissima Città, e Regno di Napoli.

[illegible]

1



PRIVILEGJ,

CAPITOLI, E GRAZIE

CONCEDUTE DA' SERENISSIMI RE'

FILIPPO II. FILIPPO III. FILIPPO IV. CARLO II., E CARLO VI.

IMPERADORE REGNANTE

Alla Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli.

Parlamento Generale celebrato per l' Illuſtriſſimo, & Eccellentiſſimo Signor Conte di Miranda Vecerè, Luogotenente, e Capitan Generale della Maeſtà Cattolica Noſtro Signore in queſto Regno; e ſervizio fattole per queſta ſua Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno d' un milione, e ducento mila docati.



Artedì 9. di Decembre 1586. Per l' Eccell. Sig. Vecerè è ſtato celebrato detto Parlamento Generale nel luogo ſolito di San Lorenzo; nel quale ſono intervenute la Fedeliſſima Città di Napoli, e Terre Demaniali del preſente Regno, e comparve per Sindico l' Illuſtriſſimo Signor D. Ceſare d' Avalos d' Aragona Cavaliero del Seggio di Nido; al qual Seggio toccava per ordine di giro crearſi detto Sindico: precedendo queſta Fedeliſſima Città ſecondo il ſolito a tutti i Baroni, Città, e Terre Demaniali del Regno. Et gionta Sua Eccellenza nel detto apparato, & ſeduταſi nella ſua ſedia ivi preparatale, com' è il ſolito, furono da lei con infinita amorevolezza, & autorità propoſte l'urgenti cauſe, e diſpendj, che movano Sua Maeſtà a domandar detto ſervizio; e queſto per l' infinite ſpeſe per ſervizio della Criſtianità, e ſua difeſa; e che per mantener li ſudetti, domandava ſe le foſſe fatto ſervizio, e donativo, almeno d' un milione, e ducentomila docati; ſoggiungendo Sua Eccellenza con molte, e prudenti ragioni, che movano Sua Maeſtà; ſiccome più particolarmente ſi contiene nell' infraſcritta carta della detta Maeſtà diretta all' Eccellenza Sua per la convocazione del preſente Parlamento; la quale per ſuo ordine fù letta dal Signor Baſtida Segretario nel preſente Regno, & è del tenor ſeguente, v3.

El Rey.

Lettera di Sua Maestà per la convocazione del Parlamento.

Illustre Duque Primo nuestro, Visorey, Lugarteniente, y Capitan General: Siendo las neçesidades de la Corte del nuestro Reyno de Napoles tan grandes, y las de los otros Reynos, y Estados nuestros, las que se saben por las summas grandes de dineros, que se han proveydo para el substento de mi armada, y su gente de guerra, que para defensa desse, se han entretenido tanto tiempo, y cumpliendose ya el de los dos años por que se me concedio el ultimo serviçio, que la mi Fidelissima Ciudad de Napoles, Baronaje y Reyno me hizo no se vee como se pueda excusar el pedirles, el que es tan neçessario para poder llevar adelante el peso del dicho Reyno, pues sin el, no hay otra forma de donde supplir a ello, por lo qual convendra que luego en reçibiendo esta, convoqueis el Parlamiento, como se acostumbra, y significando ala dicha Fedelissima Ciudad, Baronase, y Reyno mis neçessitades y la fuerça que me hago para valerme de su ayuda que tan fuerçosa es para su conservaçion, y defensa junto con encarezerles el desseo que tengo de sublevarlos de las gravezas, que sostienen como lo procurare en sus occasiones, y siempre que mis neçessidades dieren lugar a ello, le pidereis el dicho serviçio hasta en la quantidad de un million, y duçientos mill ducados, con que otras vezes me han dado; que aunque mis neçessitades y los gastos, que sostengo por causa de la defensa del dicho Reyno, y deudas con que de lo passado he quedado, pedian relevada ayuda; Toda via considerando los pesos, que ellos sostienen y neçessidad con que se hallan; me ha pareçido no passar de la dicha summa, la qual presupongo que ellos podran llevar, en que no dudo que assi por la gran affection que han siempre mostrado en las occasiones passadas, como por la que yo le tengo, conforme aloque su fidelidad, y buenos serviçios merezen se me darà satisfaçion, que confio de tan buenos, y leales Vassallos, advertiendo que en el repartemiento de este Donativo se tenga la cuenta, que se deve para que a ninguno de los que hubieren de contribuir, se haga agravio, como es de creer que lo procurareis vos, y yo os lo encargo mucho. De Madrid y Julio 26. de 1586.

Yo el Rey.

V. Saladrinus Reg. *V. Leon Reg.* *V. Ponsonus Reg.*
Cayas Sec.

El Señor de Granuela.

E quella letta, & intesa la detta proposta di Sua Eccellenza, e quel che in detta Carta si contiene, per detto Signor Sindico le fù risposto con molte amorevoli parole, supplicando alla fine Sua Ecc. che gli avesse conceduto tempo per poter consultare con lo Baronaggio, e Procuratori delle Terre Demaniali detto servizio proposto, per farle di poi humili risposte, come si è fatto sempre.

Mercordì 11. detto, si congregarono nel sudetto apparato il sudetto Sig. Sindico, & i Signori Baroni, che furono in Napoli, con li Signori Procuratori degli assenti, e delle Terre, e Città Demaniali presenti; & ammesse le loro Procure, e con l' ordine solito chiamati per lo Magnifico Regio Usciere, secondo le loro precedenzie, si procedette ad adunarsi li voti sopra detta proposta di S. E.; e lo primo voto fù dell' Illustrissimo Signor Marchese di Quarata, Grande Admirante; per lo quale fù detto, & conchiuso, che stanti le grandi necessità, & infiniti dispendj di S. M. Cattolica, se le facesse dono, e servizio d' un milione, e ducento mila docati, da pagarsi nel medesimo modo, e forma del procedente Parlamento; e che si domandassero in questo Parlamento Grazie consaccuti solo al beneficio universale, e non particolare; e che tanto l' Offerta di detto Donativo, come la Lettera, e Grazie si dessero in mano dell' Eccellenza Sua, acciòche col favore, e mezzo suo abbiano ogni felice spedizione.

Al qual voto concorse anco l' Illustrissimo Signor Principe di Sulmona, e tutto lo Baronaggio, che ivi era presente, ed i Procuratori predetti degli assenti, e delle Terre Demaniali, *viva voce, & nemine discrepante*, come per li voti da essi dati chiaramente appare.

E dipoi per detto Magnifico Usciere si procedette a chiamar tutti gli altri Signori Baroni Titolati, e non Titolati per ordine: Furono di poi chiamate le Università, e Terre Demaniali: e la Città di Capua, rappresentata per lo Signor Fabio Marchese, peritissimo Dottor di Legge, precedette all' altre Università, com' è solito: Ed appresso fù chiamata la Città di Nola rappresentata per lo Signor Vincenzo Mastrillo Regio Consigliere, citra pregiudizio della precedenzia di detta Città di Nola: Ed appresso l' altre Città, e Terre, che ivi furono.

Dipoi finito di darsi detti voti, per detti Signori Baroni si procedette alla nomina delli Signori Diputati della Città in prima creati, i quali dovessero trattar tutte le Grazie da domandarsi per beneficio universale, come di sopra, tanto a S. M., come all' E. S., che meglio, e più necessarie fossero parute espedienti per beneficio universale di questa predetta Città, Baronaggio, e Regno. E fattosi lo scrutinio per detto Signor Sindico insieme con lo Magnifico Segretario della Città di tutti li sopradetti voti dati per detto Baronaggio, furono creati, e publicati gl' infrascritti v3.

Li

Li Signori Diputati Titulati.

Il Sigoor Principe di Solmona.
Il Signor Duca di Torre Maggiore.
Il Signor Duca d'Airola.
Il Signor Marchefe di Laino.
Il Signor Marchefe d'Anzi.
Il Signor Marchefe di Umbriatico.

Li Signori Diputati senza Titolo.

Il Signor Gio:Antonio Lanario.
Il Signor Diomede Carafa.
Il Signor Ettore Caracciolo.
Il Signor Carlo Loffredo.
Il Signor Scipione Loffredo.
Il Signor Camillo Severino.

E nel medefimo tempo che furono nominati i fudetti Signori Diputati del Baronaggio, furono anche publicati gl'infrafcritti Signori Diputati della Città già prima creati come di fopra, e fono v3.

Per Capuana.
Il Signor Rafaele della Marra.
Il Signor Michele Caracciolo.
Per Montagna.
Il Signor Giovanni Villano.
Il Signor Cefare Rocco.
Per Nido.
Il Signor Fabrizio Capece.
Il Signor Gio:Battifta Serfale.
Per Porto.
Il Signor Muzio Macedonio.
Il Signor Gio:Andea Serra.
Per Portanova.
Il Signor Simone Moccia.
Per lo Fedeliffimo Popolo.
Il Signor Andrea Coppola.
Il Signor Gio:Angelo Fafulo.

Il dì appreffo che fù il 12. del detto con alcuni altri di feguenti fi congregarono detti Signori Diputati della Città, e del Baronaggio infieme col detto Signor Sindico, e fi trattarono, e conchiufero tutte le Grazie da fupplicarfi tanto a Sua Maeftà, come a Sua Eccellenza per beneficio Univerfale; e dipoi furono lette per lo Magnifico Segretario della Città tutte le medefime Grazie già appuntate, delle quali hebbe il penfiero di formarle il Signor Orazio Teodorò Avvocato della Città; e così anche fi leffe l' offerta di detto fervizio, e lettera a Sua Maeftà per detto donativo, e furono quelle firmate da detti Signori Diputati; e dipoi detto Signor Sindico infieme con detti Signori Diputati e'l magnifico Segretario della Città andarono in Palazzo da Sua Eccell. per darle ragguaglio d'ogni cofa. E per detto Segretario,d'ordine del fudetto Signor Sindico, fù letta in prefenzia di Sua Eccellenza la Carta di Sua Maeftà per detto donativo; dove poi foggiunfe detto Signor Sindico,che Sua Eccellenza poteva venire a ricevere detto donativo fempre che le foffe piaciuto.

E la mattina fteffa che per detti Signori Diputati fi firmarono così le fudette Grazie, come l'offerta, e lettere, furono diputati a follecitar la fpedizione di dette Grazie all'E.S.gl' infrafcritti Signori v3.

Diputati per la Città.
Il Signor Muzio Macedonio.
Il Signor Gio:Villano.
Diputati per lo Baronaggio.
Il Signor Marchefe d'Anzi.
Il Signor Ettore Caracciolo.

Giovedì 18.di detto,Sua Eccellenza portoffi in S.Lorenzo accompagnato per detto Signor Sindico,Signori Eletti, Baronaggio, Signori Officiali Regj, & infiniti altri Signori, e fedutafi nella fua fedia apparecchiatale nel detto apparato, fù dal Signor Sindico letta l'offerta conclufa nel detto Parlamento, laquale fi dava in nome di quefta Fedeliffima Città, Baronaggio, e Regno all'Eccell. Sua.E così parimente fi diedero le Grazie,e Lettera: dove Sua Eccellenza lo ringraziò infinitamente in nome di Sua Maeftà per lo fudetto donativo, e per effere ftato fatto con molta prontezza d'animo, & affezzione da'fedeliffimi Vaffalli della Maeftà Sua; e che non aurebbe mancato di rapprefentarlo a Sua Maeftà con la fteffa volontà che s'era fatto,e con altre amorevoli parole;alle quali per lo detto Signor Sindico fù rifpofto altresì con infinite affettuofe efpreffiooi, fupplicandola, che ficcome il fudetto donativo con tanta preftezza,e prontezza d'animo era ftato fatto, così fi foffe compiaciuta di prefentarlo a Sua Maeftà.

Il tenore della fudetta offerta.

Illuftriffimo, ed Eccellentiffimo Signore.

AVendo S. M. per mezzo di fue lettere voluto far fapere a quefta fua Fedeliffima Città, Baronaggio, e Regno l'importanti cagioni che l'anno moffa a difiderar quefto fervigio, l'avemo ricevuto a grande onore, ficcome obedientiffimi Vaffalli, e tanto più fapendo che debba effere impiegato a gloriofe,e Criftiane imprefe, per la confervazione, & accrefcimento del Criftianefimo, e della Santa Fede Cattolica, e per particolar difefa di quefto fuo Regno.E perciò con quella prontezza, che fi conviene a Fedeliffimi Vaffalli, e coll'affezzio- Offerta.

 ne,

ne,e devozione già tante volte sperimentata, l'abbiamo fatto in questo Parlamento dono, e servigio d'un milione, e ducento milia docati da pagarsi in trè anni, in sei terzi, incominciando dal terzo di Natale primo venturo; nel qual servigio contribuiranno i Baroni un quarto; al quale siano obligati i Feudatarj contribuire secondo le loro rate con pagarsi per rata di adoho, siccome essi Baroni si trovano tassati in Camera, non già per via di pagamento d'adoho,mà di semplice donativo;ed il rimanente si pagherà da'Popoli del Regno,eccettuata questa Fedelissima Città, ed il Sagro Ospedal dell'Annunciata per le cose Feudali che tiene: Dichiarando che dal pagamento del detto donativo non sia libera persona alcuna, *etiam privilegiata in corpore Juris* ne niuno Officiale magiore,o minore, ne Città, Terra, o Castello che in guisa alcuna pretendesse esenzione; e che il presente servigio s'intenda fatto senza far pregiudizio a' Privilegj, e Capitoli di questa Città; per li quali si dispone che non si possa dimandar servizio, e donativo alcuno: con espressa condizione, che durante detto tempo,i Baroni,Feudatarii,Terre demaniali, e Popoli non siano molestati, ne richiesti sotto qualsivoglia colore d'altro servigio,sovvenzione, pagamento & adoho;ancorche sopravenisse altra cagione del tutto incognita,& insolita: e così se accadesse pendente la soddisfazione di detto donativo alcun rilevio da pagarsi, la rata d'essi adohi debbiasi didurre dal detto rilevio. E con condizione ancora che finito il tempo d'esiggere detto pagamento, non si debba prorogare per qualsivoglia cagione, quantunque fosse urgentissima.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, confidando nell'infinita clemenza della M.S.tante volte renduta grata a farci grazia, con quel riguardo che l'istessa nostra fedeltà può sperare d' ottenerle sempre dalla liberalissima mano sua,con ogni riverenza la supplicherà d'alcune Grazie, che dal Signor D. Cesare d'Avalos d' Aragona nostro Sindico saranno presantate, accioche fortifcano quel buon Dispaccio che si disidera;si supplica V.E. che come hà conosciuto dagli effetti la fede,divozione,& ubidienza della Città,Baronaggio,e Regno verso S. M. si degni per sua natural bontà pigliar a cuore la nostra protezione appresso la M.S. e procurare con la sua autorità l'effetto delle Grazie; e favori che umilissimamente le preghiamo;& anche quelle Grazie che dalla sua mano discendono,che con gran confidenza se le credono: e dell'E.V.in ogni occasione, & in ogni tempo ci promettemo.

Di V. E.

Affezionatissimi Servidori.
Li Diputati del Parlamento Generale.

Giovanni Villano per Montagna.
Rafaele della Marra per Capoana.
Gio:Battista Serfale per Nido.
Fabrizio Capece per Nido.
Michele Caracciolo per Capoana.
Marzio Macedonio per Porto.
Cesare Rocco per Montagna.
Gio:Andrea Serra per Porto.
Gio:Simone Moccia per Portanova.
Gio:Andrea Coppola per lo Popolo.
Gio:Angiolo Fasulo per lo Popolo.

Il Principe di Solmona.
Il Duca di Torre Maggiore.
Il Duca d'Airola.
Il Marchese di Laino.
Il Marchese d'Ausi.
Il Marchese d'Umbriatico.
Gio:Antonio Lanario.
Diomede Carafa.
Scipione Loffredo.
Carlo Loffredo.
Ettore Caracciolo.
Camillo Severino.

Marius Paganus Secretarius.

Lettera a S.M.per detto donativo.

S. C. R. M.

INfinito, e svisceraro è il desiderio che si tiene da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di servire non solo con la roba, ma col proprio sangue, e con la vita in ogni minima occasione, che se le propone per servigio di V.M., e per questo solo si desidera d'essere rilevati dalli molti travagli, e pesi accaduti per diverse cause, poiche saran venuti alle clementissime orecchie dellaM.V.mediantino le Grazie supplicatale nel presente parlamento; accioche s'abbia forza di servire in ogni occasione, conforme alla grandissimà volontà, che si tiene, come si è servita al presente di un milione,e ducentomila docati,secondo l'offerta data per D.Cesare d'Avalos d'Aragona nostro Sindico in mano dell'Illustre Conte di Miranda nostro Vicerè:il quale ha cominciato a governarci con tanta vigilanza, integrità, prudenza & amore,che si crescerà forza di poter servire,nō potendosele accrescera animo ne volontà,col rilevamēto di tanti pesi,e travagli:il che desideriamo solo per suo Real Servigio; e per questo rendiamo infinite grazie alla M.V. di questa Santa elezzione, pregando Nostro Signore che conceda a V.M.lunga, e felicissima vita con aumento de'Regni, come la Cristianità tiene bi-

bisogno, e questa nostra Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno le desidera: Dalla sua Fedelissima Città di Napoli il dì 17. di Settembre 1586.

Di V. S. C. R. M.

Humilissimi servi, e Fedelissimi Vassalli.

Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale

Gio: Simone Moccia per Portanova.	Il Principe di Sulmona.
Fabrizio Capece per Nido.	Il Duca di Torre Maggiore.
Marzio Macedonio per Porto.	Il Duca d'Airola.
Gio: Andrea Serra per Porto.	Il Marchese di Laino.
Cesare Rocco per Montagna.	Il Marchese d'Anzi.
Rafaele della Marra per Capoana.	Il Marchese d'Umbriatico.
Giovanni Villano per Montagna.	Gio: Antonio Lanario.
Gio: Battista Serfale per Nido.	Diomede Carafa.
Michele Caracciolo per Capoana.	Ettore Caracciolo.
Gio: Andrea Coppola per lo Popolo.	Carlo Loffredo.
Gio: Angiolo Falulo per lo Popolo.	Camillo Severino.
	Scipione Loffredo.

Marius Paganus Secretarius.

PHilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Gallitiæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giennis, Algarbis, Algaziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, necnon Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Habspurgi, Flandriæ, Tirolis, Barcinonæ, Rossilionis, Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Comes Goceani &c.

Grazie, delle quali la Fedelissimo Città di Napoli Baronaggio, e Regno supplicano la Cattolica Maestà del Rè Nostro Signore nel parlamento Generale congregato nell'anno 1586. per lo servizio fatto a S. M. d'un Milione, e ducentomila docati.

I.

IN prima si supplica V. M. resti servita spedir le Grazie supplicatele ne' Parlamenti dell'anno 1583. & 1584. le quali non si trovano altrimente spedite. *Jam Regia, & Catholica Majestas Capitula his proximis annis a dicto Regno postulata expediri jussit.* Che si spediscano le grazie supplicate ne' parlamenti passati.

II.

Item: perche questa Fedelissima Città à stata sempre in possessione di crear, ciascuna Piazza uno, o più Diputati per trattar li negozj ordinarj, che sono occorsi per beneficio della Città; li quali Diputati di ciascuna Piazza si sono poi uniti a trattare, e risolvere i negozj lor commessi dalle loro Piazze; e si è sempre osservato, che quello, che per la maggior parte de' Diputati, che si univano, si risolveva, s'intendesse fatto per tutti, non ostante, che nel trattar de' detti negozj non si fossero trovati uniti tutti i Diputati. Ultimamente a tempo dell'Illustre Duca d'Ossuna fù spedita provvisione Regia, per la quale si stabiliva che mancando un solo Diputato non si potesse conchiuder cosa niuna. E perche questa provvisione toglie affatto che si possa mai trattar negozio della Città; poiche non e possibile che frà tanti Diputati non vi sia alcuno, che o per volontà, o per impedimento lasci di venire: Pertanto essa Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. resti servita comandare, che rivocandosi il sopradetto mandato, sia essa Città manutenuta nella possessione di trattare, e risolvere i negozj per la maggior parte de' Diputati, che si raduneranno insieme; conforme a quello che si è osservato fino al dì che si fece detto mandato. *Placet Regiæ, & Catholicæ Majestati dicto Regno concedere, quod ab eo postulatur hac in re: dùm tamen omnes Deputati qui intervenerint, legitimè vocati sint, atque in congregatione interveniant saltem duæ partes ex tribus Deputatorum; & quod resolutio fiat cum votis majoris partis eorum qui intervenerint.* Che possano i publici affari conchiudersi dal maggior numero de' voti senza bisogno di tutti.

III.

Item perche gl' Illustri Vicerè, che *prò tempore* sono stati in questo Regno, e specialmente gl' Illustri Cardinal Granuela, Marchese di Mondejar Commendator Major, e Duca d' Ossuna hanno prestati i Regj Assenzi in nome di V. M. ne' contratti d'alienazioni, o ipoteche de' beni feudali, e per le necessità che sono accadute, per servigio di V. M., hanno fatte diverse alienazioni, altre a tutta passata, altre col patto *de retrovendendo*; hanno anche fatte concessioni, ed ampliazioni di diversi Officj, con promettere, o reservar in essi contratti, o concessioni la ratificazione di V. C. M. e perche a V. M. è notissimo l' avvertimento, e zelo, col quale hanno sempre detti Illustri Vicerè, e suoi Ministri mirato al servigio di V. M.: si supplica però per la Città, Baronaggio, e Regno, che si degni per la de- Alienazioni fatte da' Sign. Vicerè si confermano da S. M.

decretazione del presente Capitolo *per verbum Placet simpliciter*, confermare; e ratificare tutti gli assenzi prestiti alle alienazioni fatte a tutta passata, o con patto *de retrovendendo*; dove però ora non vi sia lite di Città, Terre, o Castelli, annue entrate sopra pagamenti Fiscali, Dohane, o Gabelle, o qualsivogliano altri beni del suo Real Patrimonio, cessioni di Jus Luendi, e tutte le concessioni, o ampliazioni d'Offiaj fino a questo dì fatte; supplendo ogni difetto *ex certa scientia*; Il tenor de' quali assenzi, alienazioni, concessioni, ed ampliazioni s' abbia per inserito, e spezialmente espresso: tal che detti Compratori, o Concessionarj non possano sopra detti assenzi, alienazioni, concessioni, o ampliazioni, aver difficoltà, ò travaglio alcuno: il che se bene è cosa molto convenevole al servigio di V.M., acciòche sieno osservate le promesse fatte da' Vecerè, in virtù delle procure, che hanno tenute di V. M.; nondimanco si riceverà per segnalato favore, siccome s' è ricevuto altre volte, che V. M. s' è degnata concedere il medesimo ne' Parlamenti passati. *Placet Regiæ, & Catholicæ Majestati confirmare omnes assensus per suos Viceregès concessos super alienationibus, vel contractatione Feudorum, & servata forma assensuum. Dum tamen in his concedendis, dicti Viceregès se continuerint intra limites Pragmaticæ, & præstitis eis super eo concessis: & quantum attinet ad eos assensus qui a Viceregibus, contra Pragmaticæ formam concessi sunt, per Regiam, & Catholicam Majestatem in eo providebitur, cum dicti assensus coram se præsentati fuerint: & quantum attinet ad confirmationem assensuum annullatorum ob non servatas conditiones in eis contentas, Placet Regiæ Majestati eos concedere: dum tamen hac de causa minimè transferatur dominium feudorum illius, qui in ipsis non habet successionem in eum, qui habuerit.*

IV.

Allora che la Città fà partito de' grani di Sicilia, S. M. concede, che si possa estrarre altrettanta somma de' grani del Regno franca di tratta.

Item, perche questa Fedelissima Città essendo oggi popolatissima, non bastandole li Grani di Terra di Lavoro, nè d'altre Provincie vicine, suole ordinariamente far provvisioni per Grassa d' essa Città di gran quantità de' grani di Puglia, e spesse volte ancora de' grani d' Apruzzo. E per la sperienza di tanti anni s' è osservato, che molte volte la detta provvisione non viene a tempo, non senza gran pericolo d' affamarsi la Città; sì perche la navigazione è lunga, e varia di modo, che le navi hanno bisogno di diversi venti per poter fare detto viaggio, nel quale sogliono molte volte naufragarsi, & alle volte pigliarsi da Corsari; sì anche perche molte volte i Veneziani avendo bisogno de' grani, sogliono pigliarsi li detti grani; anzi per essere quasi tutti i Padroni delle Navi, Ragusei, conducono bene spesso i grani in Ragusa, quando ivi ne tengono bisogno, con trovar poi scusa, che il vento, e fortuna di mare l' abbia ivi condotti; onde s' è osservata alcune volte la Città per mancamento de' grani in gran pericolo: Per questo essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per togliere tutte queste difficoltà, acciòche la provvisione del grano venga più presto, e più certa alla Città, supplicano V. M. resti servita far grazia, che sempre che parrà espediente ad essa Città di far partito de' grani di Sicilia, per quella quantità, che essa Città, o Mercatanti, co' quali si farà detto partito, estrarrà dal Regno di Sicilia, ed immetterà dentro la Città, per uso, e grassa di quella, possa per essa Città, o per detti Mercatanti estrarsi altretanta somma di grano dalle Provincie di questo Regno franca di tratta, e nuovo imposto: nel che il Real Patrimonio di V. M. non viene a patire interesse alcuno; poiche se la Città si provvede de' grani di questo Regno, V.M. non ha pagamento di tratta alcuna; ed all' incontro provvedendosi de' grani di Sicilia, viene V. M. a pagarsi in quel Regno il prezzo delle tratte; perloche può estrarsi altretanta quantità di grano da questo Regno, franca di tratta, & a quella Fedelissima Città sarà somma Grazia; poiche con far la provvisione in Sicilia, per la breve, e facile navigazione, che v' è, può esser sicura d' aver la sua provisione a tempo; dal che nasce la quiete di questa Città, e per conseguenza il servigio di V. M.; nè il Regno può patir danno, mentre immettendosi da fuori Regno per servigio della Città, la quale in ogni modo non avendo li grani da Sicilia, sarebbe necessario provvedersi de' grani del Regno, non si cagionerebbe penuria, con farne estrarre tanti, quanti se ne ne immettono: così che per ogni rispetto spera la Città, Baronaggio, e Regno ottener questa Grazia dalle benigne mani di V. M. *Placet Regiæ, & Catholicæ Majestati concedere ad triennium dicto Regno, quod per ipsum supplicatur: Dum tamen extractio frumenti a prædicto Regno Neapolitano eodem anno fiat, qua facta fuit extractio a Regno Siciliæ pro victu Fidelissimæ Civitatis Neapolitanæ: cumque extractio grani a prædicto Regno Neapolis fienda majoris prætii sit, quam quæ a Sicilia fit, vult Regia Majestas hujus differentiæ rationem haberi per Officiales suos, qui caveant ne aliquod damnum Juribus civilibus inferatur.*

V.

Che ne' Regj assensi che si danno sopra le ipoteche de' beni feudali pongasi la clausula pro se, & heredibus quibuscumque.

Item, perche ne' contratti di vendita di cose burgensatiche, o annue entrate sopra burgensatici, o di promesse di pagamenti, o in qualsivoglia altro contratto, suole il venditore obbligare nel caso d' evizzione, o per osservanza del contratto, i beni feudali mediante Regio assenzo: il quale assenzo si presta ordinariamente dagli Illustri Vicerè, e dal Regio Collateral Consiglio con la clausola *prò se, & heredibus ex corpore*; dal che nasce, che morendo il compratore de' detti beni, o annue entrate burgensatiche, o il creditore senza legitimi successori in feudo, ancorche l' entrata burgensatica, ò il credito passa a beneficio dell' erede

stra-

straniero; nondimeno, quando questo erede straniero volesse esercitar l' ipoteca sopra beni feudali, non potrebbe quella esercitare, non essendo erede *ex corpore* dell' acquisitore. Per lo che estinguendosi l'ipoteca del feudo à beneficio, o del possessor del feudo, o d' altri creditori posteriori, resta delusо del suo credito: Si supplica perciò V. M. si degni concedere, che gli assenzi Regj dati fin ora sopra l' ipoteche de' beni feudali, apposti ne' sudetti contratti, s' intendano dati a beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passa l' entrata burgensatica, o l'azzione personale: non ostante che negli assenzi vi sia la clausola sudetta. *Prò se, & haeredibus ex corpore*: e che negli assenzi prestandi d'ora in avanti, o da V. M., o dagl' Illustri Vecerè di questo Regno sopra la detta ipoteca de' beni feudali, si ponga la clausola *prò se, & haeredibus, & successoribus quibuscumque*. E perche questa Grazia non non può cagionare danno, o pregiudizio al Regio Patrimonio; si potrà stabilire per V. M. che detti eredi estranei non possano in virtù di questa Grazia aver ricorso sopra feudo posseduto, o dalla Regia Corte, o d'altri, a chi la Regia Corte l' avesse renduto con promessa d' evizzione: Dal che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, e niun pregiudizio alla Regia Corte.

Quantum ad hoc caput attinet, Regia, & Catholica Majestas nihil vult innovari in assensibus hactenus jàm expeditis: in illis tamen qui post hac concedentur, Placet Regiae, & Catholicae Majestati concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur: dum tamen in hoc minimè comprehendantur feuda devoluta, vel devolvenda in Regia Curia, vel possessa a feudatario non habente successorem in feudo; nec feuda, pro quibus Curia nostra de evictione teneatur; minimeque ea ex quorum hypotheca, & alienatione aliquod detrimentum hac de causa Regiae Curiae generari possit: his enim in casibus vult sua Regia Majestas interpetrari, & declarari assensum fuisse expeditum in antiqua forma reducente, & declarante prò haeredibus ex corpore: non obstante clausula in assensu apposita, vel apponenda, pro haeredibus, & successoribus quibuscumque.

VI.

Item, perche alcune volte s' è veduto, che negli 'ndulti fatti dagli Illustri Vecerè, o da' Regj Commissarj; dopo essersi dichiarato per detti Regj Commissarj, che 'l delinquente debba goder dell' indulto, si è posto poi in difficoltà, o per lo Tribunale della Vicaria, o per altri Tribunali il detto indulto; e perche non è cosa giusta, che quegli che assicurati della parola, e fede Regia abbiano, o per servizio fatto, o per altro termine goduto l' indulto, siano di nuovo travagliati, non senza gran loro dispendio, e pericolo anco delle lor vita; Per tanto si supplica V. M. resti servita comandare che gl' indulti una volta conceduti, non si possano un' altra volta mettere in quistione in modo niuno per qualsivoglia Tribunale; *etiàm* a rispetto di quegli, che fossero annullati, ò da Giudici ordinarj, o Delegati, o si pretendessero annullare, o pendesse lite sopra di essi. *Placet Regiae, & Catholicae Majestati concedere dicto Regno, quod per ipsum supplicatur, in his indultibus, qui legitimè hactenus sunt concessi, atque in aliis plena justitia partibus ministret.*

Che gl' indulti conceduti da S. M. non si possano in guisa alcuna annullare.

VII.

Item, perche per Prammatica spedita dalla fel. mem. di Carlo V. nell' anno 1531. tra gli altri capi, che venivano vietati a gl' Ill. Vecerè di prestare l' assenzo, v' è il primo sotto queste parole: *Primo ubi bona feudalia ad Ecclesiam, Monasteria, vel Universitates devenire possint*: per osservanza della quale Prammatica, in tutti gli assenzi prestiti per gl' Ill. Vecerè di questo Regno sopra l' ipoteca de' beni feudali a beneficio di Chiesa, Monasterio, o luogo pio, s' è prestato l'assenzo libero; con una clausola però, che se per esecuzione de' patti apposti nell' istromento, e nell' ipoteca s' avesse ad alienare la roba feudale, se ne debbia far vendita a persone abili: e questo s' è osservato per tutto il tempo passato fino a due anni addietro: dal qual tempo in quà non s' è conceduto assenzo all' ipoteca de beni feudali, se non per anni quindeci *tantùm*. E perche facilmente può avvenire, che per trascuraggine, o poca considerazione de' Governatori, o Ministri di detti luoghi pii si lasciasse di spedire la nuova prorogazione del Regio assenzo fra il termine di quindici anni: dal che potrebbe seguire, che detti luoghi pii perdessero il lor credito, oltre alla spesa, che correrebbe a detti luoghi per rinnovar ogni quindici anni i detti assenzi Regj. Per tanto essa Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. si degni *ex gratia speciali* ordinare, che tutti gli assenzi, che da quinci innanzi si spediranno a beneficio di qualsivoglia Chiesa, Monasterio, o luogo pio di questo Regno, si debbano spedire perpetui, con la clausola, che per tutto il tempo passato si è soluta osservare avanti la detta innovazione: e così anche i detti assenzi, *ut supra* spediti con lo termine di quindici anni, s' intendano con la spedizione di questo Capitolo *per verbum, Placet*, essere perpetuati colla stessa clausola; colla quale viene in tal guisa a provvedersi all' interesse della Regia Corte; poiche non può per detti assenzi pervenire il feudo in mano della Chiesa; ma solamente farsi vendita a persone abili; che altrimenti non è necessaria la detta restrizzione per li quindici anni. *Placet Regiae, & Catholicae Majestati dicto Regno concedere quod per ipsum supplicatur. Jubet in assensibus jàm concessis reduci ad formam antiquam clausulam quindecim annorum, & in concedendis minimè limitari tempus.*

Si supplica, che gli assenzi Regj, che si spediscono a favore de' luoghi pii, sian perpetui.

Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore praesentium, ex-

cer-

certa scientia, ac Sacri nostri Regii pœnes Nos assistentis Consilii matura accedente deliberatione, ac ex gratia speciali eidem Fidelissimæ Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Regni gratiosè concessimus, & per præsentes concedimus. Decernentes, & volentes ut deinceps ab omnibus perpetuo, & inviolabiliter observari debeant. Atque eo propter Illustribus, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi Locumtenenti, ac Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protbonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Tribunalibus, & subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, precipimus, & jubemus, ut forma præsentium, & præinsertorum petitionum, & decretationum, per eos, & eorum quemlibet diligenter attenta, & omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent, teneri que, & observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & formam, sitaut omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictę Fidelissimę Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & homines Regni prædicti, gratiis in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruantur, & gaudeant: & non contrafaciant, vel veniant; neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua sine causa; pro quanto dicti Officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habeant, ac pœnam ducatorum decem millium a quolibet contrafaciente, quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco nostro applicandam evitare cupiant. In cujus rei testimonium, præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas. Datum Vallidoleti die secunda mensis Februarii. Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo octagesimo septimo.

Yo el Rey.

V. Cardinalis Toletanus pro Protbonotario, & Magno Camerario.
V. Ponzonus Reg. *Vidit Comes generalis Thesaurarius.*
Vidit Leo Reg. *Vidit Soladrinus Reg.*

Dominus Rex mandavit mihi Cabrieli Sayas solvit in exequutoriis.
Dominus de Vargas pro Taxatore.
In Privilegiorum Neapolis XXXIX fol. CIXI.

Philippus Dei Gratia Rex, Castellæ, Aragonum, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ &c.

D. *Joannes de Zunica Comes Mirandę, Marchioque Labagnatæ, & in præsenti Regno prefatæ Regiæ, & Catbolicæ Majestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis &c. Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis tam præsentibus, quam futuris. Nuper Universitas, & homines hujus Magnificæ, Inclitæ, & Fidelissimæ Civitatis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones hujus Regni Neapolis in Parlamento Generali per Nos ultimo loco in dicta Civitate Neapolis celebrato, simul congregati, Regi fideles dilecti præsentari fecerunt petitiones, & Capitula infrascripta, & infrascriptas humiliter supplicaverunt, ut quæ in eis postulabant, ipsis gratiosè concedere dignaremur. Nos autem cupientes eorum meritis gratitudine, & gratia correspondere, eosdem petitiones, & Capitula libenter accepimus, easque, & ea decretari, & expediri jussimus; prout in fine cujuslibet petitionis, & Capituli continetur: quarum petitionum, Capitulorum, & decretationum tenor sequitur.*

Grazie le quali per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano all' Eccellenza del Signor Conte di Miranda Vecerè in questo Regno, nel Parlamento Generale dell'anno 1586.

I.

Si supplica accioche si prefigga il termine per dimandare il demanio.

In prima, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.E. che resti servita per lege particolare prefiggere un termine certo alle Università a domandar il Regio Demanio; affine di levar tante liti che si fanno sopra cio, in grandissimo danno delle Università, & incommodo ancora de' Baroni. *Placet quod de hinc in antea Universitates Regni admittantur ad petendum se admitti ad Regium Demanium infra annum tantum a die capturæ possessionis; & quod elapso dicto anno, non admittantur amplius; etiam per viam restitutionis in integrum.*

II.

Che i Vassalli de' Baroni non possano esimersi dalla loro giurisdizione coll'aggregarsi a' locati della Dohana di Foggia.

Item perche li Vassalli de' Baroni, da poco in quà, per esimersi dalla giurisdizione del Barone, e per goder l'immunità, che godono li locati della Dohana di Puglia; come hanno avute dieci Vacche, o Bovi, vanno ad indohanarli, non curandoli per goder la detta immunità, & esenzione, di pagar la fida; non ostante che non portano mai le dette Vacche, ò Bovi alla Dohana, ne che da quella abbiano dispensazione d'erba: il che porta grandissimo pregiu-

giudizio a detti Baroni; poiche non solo quelli che veramente hanno le Vacche, o Bovi si fanno esenti; má ancora uno che peravventura aurà trenta Vacche, le indohana sotto nome di trè, per far che tutti e trè godano come locati di Dohana: dal che viene affatto à perdersi la giurisdizione de' Baroni: Per tanto si supplica V.E. resti servita comandare, che non ostante le dette locazioni, ut supra, fraudolenti, restino i detti Vassalli soggetti in tutte le cause civili, o criminali alla giurisdizione del Barone, etiam a rispetto delli danni dati. *Occurrentibus casibus S. E. non permittet fieri fraudes in præsenti Capitulo contentas, & taliter quod non auferatur jurisdictio Baronibus.*

III.

Itẽ, perche per Prammatica del Rè Ferdinando Primo fù stabilito, che quando la Regia Corte per suo servigio comandava gente a piedi, se le pagasse un certo salario per miglio; con la qual regola hanno caminato ancora i Baroni con li loro Vassalli: e perche il vivere è fatto più caro, che non era in quel tempo della Pramm: Pertanto si supplica V.E. resti servita, per li servigj prestandi tanto alla Reg. Corte, quanto a' Baroni, aumentare un poco i detti salarj; non già a tanto, quanto s'avessero a pagare da un privato; accioche resti ancora luogo a' Baroni di gratificare per liberalità i Vassalli; mà a qualche cosa di più di quello che si stabilisce in detta Prammatica: e questo ancora ne' servigj che si prestano con gli animali. *Regia Camera Summariæ referat cum voto.*

Si supplica, e che s'accrescano i salarj, i quali secondo la Prammatica di Ferdinando I. si pagano tanto dalla Regia Corte, quanto dalli Baroni, per li servigj che lor si prestano.

IV.

Item, perche molte volte, o dalle Regie Udienze, o da altri Commissarj Regj si portano in alcuna Terra carcerati; facendoli mandato penale alli Sindici, & Università di dette Terre, che abbiano pensiero di far la guardia a detti Carcerati: il che porta grandissima spesa, e danno a dette Università, e suoi Cittadini: Pertanto si supplica V.E. resti servita comandare, che non siano le Terre di questo Regno obligate alla custodia de' carcerati Regj, dalle Regie Udienze, o da altri Regj Commissarj, *nisi mediante justo salario* da pagarsi loro da dette Regie Udienze, o Regj Commissarj, de' proventi che pervengono in nostro potere. *S.E. mandabit de hoc fieri provisiones necessarias.*

Si supplica che le Terre del Regno non siano obligate alla custodia gratuita de' carcerati Regj.

V.

Item, perchè molte volte succede, che i Regj Commissarj mandati da' Regj Tribunali, o dalle Regie Udienze, o dal Commissario Generale della Campagna, vogliono dalle Università, o gente che l'accompagnano, o bagaglio per lor servigio: i quali per istrapazzarli, li conducono seco per più giornate; e con questo non viene a ripartirsi il peso ugualmente, conforme al dovere: pertanto si supplica V.E. resti servita comandare, che quando detti Commissarj pigliano gente, o bagaglio per lo Regio servigio da alcuna Terra, quello non possano condur più oltre, che alla prima terra che si troverà per lo dritto viaggio che si fa; sotto gravissime pene a' Commissarj contravenienti; con tassare ancora il numero delle genti, o bagaglio, che ciascuno Commissario aurà da pigliare. S. E. *mandabit fieri provisiones necessarias super hoc Scribæ portionum, dummodo distantia non sit major duodecim milliarium.*

Si supplica che i Regj Commissarj non possano condurre la gente, di cui si servono nel viaggio, più oltre della prima Terra, che si troverà nel diritto cammino.

VI.

Item, perche l'estorsioni che fanno i Soldati, overo servienti de' Regj Commissarj, che vanno per lo Regno, sono infinite, & insopportabili; pigliandosi il doppio di quel che loro spetta, e spesse volte ancora vanno impuniti questi eccessi per non sapersi i nomi, e cognomi de' Soldati, e servienti che commettono queste estorsioni; pertanto si supplica V.E. resti servita, che di tutte le dette estorsioni, & indebite esazzioni siano obligati i Commissarj in capite, ovvero i loro luogotenenti sostituti, o i Caporali che guidano i detti Soldati. *Placet de hoc fieri provisiones necessarias.*

Che sieno tenuti i Commissarj alli danni, o estorsioni che faranno i loro Soldati per le Terre.

VII.

Item, perche gli eccessi che si commettono per li Commissarj che vanno contro i forasciti, sono infiniti, & insopportabili: si supplica V.E. resti servita, come prudentissimo Principe, pigliar quello spediente, che meglio parrà a V.E. per rimediare a tanti eccessi de' Commissarj contro de' poveri Cittadini delle Terre del Regno. *Jam est provisum per provisiones generales, quas S.E. mandat servari.*

Si supplica di dar rimedio agli eccessi de' Commissarj contro de' Cittadini delle Terre del Regno, quando que' vanno contro de' fuorusciti.

VIII.

Item, perchè per la sperienza di molti anni si è osservato, che i Commissarj, che per tutto il Regno si destinano dal Tribunale della Regia Zecca, e dalli Mastri Portolani per terra, non servono ad altro, se non che ad estorquere, in arrivando ad alcuna Terra, sotto titolo di composizione delle pene incorse, buona somma di danaro dalle povere Università, senza gastigar li delinquenti, & alcuna volta senza aggiustar li pesi, e misure, che sono in dette Terre, e senza fare accommodar le strade: dal che non solo nasce danno delle Università, che di borza propria pagano le pene, nelle quali i Cittadini delinquenti fossero incorsi; mà ancora disservigio di Dio, e del ben publico: Supplichiamo V.E. resti servita comandare, che i pesi, e misure, e Portolania delle Terre Baronali si vendano a' Baroni di dette Terre; e delle Terre Demaniali, alle stesse Università: dal che ne risulterà grandissimo beneficio del Reg. Fisco, il quale dal prezzo d'esse ne caverà molte migliaja di doc.; e si farà anche il beneficio Universale; poiche per detti Baroni, o Università, che le compreranno, si mirerà

Si supplica, che i pesi, misure, e Portolanie delle Terre Baronali si vendano a' Baroni, acciocchè s' evitino l' estorsioni de' Commissarj.

che non siano ingannati quegli, che comprano, e vendono con pesi , e misure false ; e che s' accommodino le strade Publiche. E mentre non si effettuerà la detta vendita; perche la cagione potissima di non iscoprire i detti recatti, ovvero composizioni, è , perche per la Prammatica Regia fatta questi anni addietro, proibendo dette composizioni , impone pena , non solo a' Commissarj ; ma a' Capitani delle Terre , ed a' Sindici , ed Eletti , che pagano per detta cagione il danaro delle Università; perche i detti Sindici, ed Eletti per evitare la lor pena, il danaro , che pagano per detta cagione , il pongono sotto altro titolo ; e così non si possono punire detti Commissarj: si supplica V. E. resti servita per Prammatica Regia aumentar la pena contro di detti Commissarj tanto di pesi, e misure, quanto della Portolania per terra; e togliere affatto la pena imposta alli Sindaci, ed Eletti: perche di questo modo senza dubbio alcuno si scopriranno le dette estorsioni, e si potrà procedere al castigo di detti Commissarj con quel rigore , che si conviene. *Placet quod fiat Pragmatica, augendo pœnam triremium per quinque annos; & quod à dicta pœna eximantur Capitaneus , Sindicus , & Electi, ut facilius veritas inveniri possit.*

IX.

Che si prenda espediēte di rimediare al soverchio danno, che apportano le Infanterie nell' alloggiare per le Terre del Regno.

Item, perche il danno, che patiscono le povere Università di questo Regno in universale, ed i Cittadini in particolare nell'alloggiare dell' Infanterie, è insoffribile: si supplica V. E. resti servita di prendere espediente, con cui si possano fare i detti alloggiamenti col minor danno, & interesse de' Popoli di questo Regno ; degnandosi V. E. d' intendere benignamente gli espedienti, che per li Signori Deputati a sollecitar la spedizione di queste Grazie, si proporranno a V. E. sopra questo particolare; e così ancora a rispetto de' bagagli, che si pigliano detti Soldati dalle Terre : *Jam est provisum per provisiones generales , quas S. E. mandat servari.*

X.

Si supplica di dar rimedio alle estorsioni, che cōmettono i Commissarj delle Regie Galee ne' partiti di legname, o d'altro, che fanno per lo Regno.

Item, perche i Partitarj delle Regie Galee, che hanno commissione di poter tagliare i legnami necessarj per dette Galee , e di comandar le Università a dare gli strascini , e carri per condur detti legnami, commettono molti eccessi, così nel tagliare più legname di quello che si contiene nella lor patente; come ancora in estorquere grandissima quantità di danaro dalle Università, sotto specie di accordo con li Carresi , che i Commissarj di detti Partitarj portano: le quali estorsioni si commettono ancora da tutti gli altri Commissarj , che hanno facoltà di comandare strascini, carri, o altri animali per condurre robba , o per fabbrica Regia, o per qualsivoglia altra occasione. Si supplica V. E. resti servita ne' partiti , che da oggi avanti si avranno a fare , si pigli qualche spediente, per lo quale si rimedj alle dette estorsioni, degnandosi sopra ciò intendere quegli spedienti , che si proporranno à V. E. per li Signori Deputati. *Providebitur taliter , quod Populi , & Universitates Regni non gravabuntur.*

XI.

Si supplica, che i Padroni degli erbaggi siano pagati in Foggia nel mese d'Aprile, prima che 'l danaro pervenga nella Reg. Tesoreria.

Item , perche per Capitolo conceduto a questa Fedelissima Città dalla fel. mem. di Carlo V. , fu stabilito , che a' Padroni degli erbaggi, de' quali si serve la Regia Dohana di Puglia, si paghi il prezzo d' essi in Foggia, prima che la Dohana si parte, e prima che i danari pervengano nella Regia Tesoreria: e perche alcune volte si è condotto il danaro nella Regia Tesoreria, e qui in Napoli; perloche sono stati necessitati i Padroni degli erbaggi di venire fino a Napoli per ricuperare il prezzo d' essi, non senza gran travaglio, e spesa: Per tanto si supplica V. E. resti servita ordinare, che per osservanza di detto Capitolo , e per ogni convenienza di ragione , si paghino i detti erbaggi in Foggia nel mese d' Aprile , senza altro ordine particolare di V. E. , o della Regia Camera della Summaria . *Placet , ut supplicatur.*

XII.

Si supplica di rimediare alle estorsioni de' Commissarj della Fabrica.

Item: si supplica V. E. che voglia favorire la Città , Baronaggio , e Regno nell' interporre le sue parti con la Santità di Papa Sisto V., che come Pontefice prudentissimo , e zelantissimo del servigio d' Iddio, e del beneficio Pubblico , voglia rimediare alle tante estorsioni, che si commettono per tanti Commissarj della Fabrica di S. Pietro , che vanno per lo Regno, e particolarmente in questa Città : che gli accordi , o composizioni fatte per un Commissario della Fabrica, non si possano di nuovo poi per altri Commissarj rivedere , inquietando quelli, che una volta hanno pagato: il che certo sarà grandissimo servigio di N. S., e beneficio universale de' Popoli ; i quali più presto soffrono qualsivoglia estorsione, che voler venire con tante loro spese a litigare in Napoli , o in Roma. *Providebitur ut convenit, & mandabitur deputari Judicem primarum causarum dictæ Fabricæ ad inquirendum Commissarios de eorum excessibus.*

XIII.

Che negl'istrumenti liquidi, polise Bancali, o altre scritture firmate dalla mano del debitore, e di trè testimonj, non

Item: si supplica V. E. resti servita comandare, che contro dell' istrumento liquido, ancorche non si proceda *via ritus*, e contro le polise di Banco, o albarani firmati di mano del debitore, riconosciuti, e firmati da trè testimonj , non si possa allegare per lo debitore eccezione alcuna, *nisi priùs facto deposito*, ovvero costituito il debitore in carcere ; conforme a quello, che s'osserva quando vi è obliganza *penès acta*, o si procede alla liquidazione dell' istru-

istrumento, *servata forma ritus*: perche di questo modo si toglieranno molte liti, che per dilazione de' debitori, oggi sono immortali. *Placet, quoad apochas directas Banco tantum.*

si possa addurre dal debitore eccezzione alcuna, se non fatto prima il deposito, o carcerato il medesimo.

XIV.

Item, perche ne' contratti, che oggi si fanno da' Notaj di queste Città, e Regno vi si pongono tante clausole, che giornalmente si sono andate aumentando, che rendono ogni contratto lunghissimo: il che cagiona danno a' contraenti, a' quali bisogna pagar grosse somme a detti Notaj; & anco ne nasce un inconveniente, che per esser così lunghi, tardano i Notaj a stendere in protocollo: e di più l' etcætera, che in detti contratti si pongono diversamente da diversi Notaj, stendendosi, alle volte si ritrova il contraente, ch' abbia con l'estenzione di dette etcætera rinunziato all' eccezzione, o al beneficio d' alcuna legge, della quale forse, esso mai ebbe intenzione; perloche nascono molte, e diverse liti. Per tanto si supplica V. E. resti servita comandare, che si facciano tanti formolarj quante sono le spezie de' contratti; con distendere a pieno tutte le etcetera in detti contratti: secondo la qual forma s' intenda doversi distendere ogni contratto; il quale potrà stipularsi con brevità di parole; rimettendosi a le clausole contenute in detto formolario; il quale s' avrà da conservare in qualche luogo publico, da destinarsi per V. E.: con che certo si leveranno in gran parte i dispendj de' contraenti, e le liti, che sopra ciò sogliono succedere. *Sua Excellentia mandabit Sacro Consilio quod faciat super hoc consultationem: qua habita, providebit pro ut convenit.*

Si supplica, che si riformino le tãte clausole, e formole, che si appõgono da Notaj negl'istrumenti.

XV.

Item, si supplica V. E. resti servita comandare, che tutte le donazioni, vincolazioni, o fedecommessi, che si faranno per qualsivoglia persona di questo Regno, si debbiano registrare ne' registri pubblici, che si destineranno per V. E. in Napoli, e per le Provincie del Regno, fra il termine di mesi sei; elassi li quali, e non fatta detta registrazione, s' intendano dette donazioni, vincolazioni, e fedecommessi per nulli, & invalidi: con ordinare ancora, che per detta registrazione non si possa pagare più che un carlino. *Providebitur.*

Si supplica, che le donazioni, vincolazioni, o fedecommessi si debbiano registrare frà sei mesi ne' registri pubblici.

XVI.

Item, perche quando muore un feudatario, e per difetto di successori ligittimi nel feudo, succede il Fisco, il quale di ragione è obbligato a pagar quelle annue entrate, o pesi, che sopra il feudo con assenzo Regio per lo feudatario fossero posti; senza che quello, che per lo Regio Fisco si paga per liberare il suo feudo, potrà poi per via di cessione ottenuta dal creditore ricuperarsi dagli eredi in Burgensatici, o sopra altre robbe burgensatiche, che siano state del feudatario: la qual disposizion di ragione è stata sempre osservata per tutti i tempi passati fino a certi anni addietro, che per la Regia Camera della Summaria fù determinato ad istanza del Regio Fisco, che egli come cessionario del compratore, o creditore del feudo, che esso avea pagato, potesse ricorrere sopra gli Burgensatici: essendo questo punto di mol. importanza, e dubitandosi, che la detta sentenza ultimamente fatta a beneficio del Fisco, non potrebbe portarsi in esempio per l' avvenire, e con questo si venisse a derogare alla chiara ragione, che si pretende sopra questo punto avere. Per tanto essa Città, Baronaggio, e Regno, supplicano V. E. resti servita comandare, che per la determinazione di questo punto, si giontino il Collateral Conseglio, e la Regia Camera della Summaria, accioche la determinazione, che sopra ciò si farà, possa servir per legge universale, e perpetua. *Placet, ut supplicatur.*

Che ne' feudi, che ricadono al Regio Fisco per mancanza di legitimi successori, ne' quali sia peso, o annua entrata cõ assenzo, qual peso essendosi pagato dal Regio Fisco nell'incorporazione del feudo, non possa il medesimo come cessionario del creditore ricuperarsi il pagato sopra li beni burgensatici.

XVII.

Item, perche per li Tribunali Regj di questa Città si ritrovano alcuni punti decisi diversamente in una Rota del Sacro Consiglio, e diversamente in altra, ed alcuni altri punti diversamente decisi in Summaria, e diversamente in Consiglio: dal che nasce, che le parti non potendosi assicurare qual determinazione sia vera, ogni giorno si vanno intricando in nuove liti: Per tanto si supplica V. E., che ne' capi diversamente decisi, che sopra ciò se le presenteranno per li Signori Deputati, si debbiano unire que' Tribunali, che parranno a V. E. per decidere i detti punti: con che le decisioni, che per essi si faranno, debbiano servir per legge universale, e perpetua. *Sua Excellentia mandat, quod proponantur capita particularia, in quibus est diverso modo judicatum: quibus propositis, providebitur, ut convenit.*

Si supplica, che tutte le varie, a contrarie decisioni del Sac. Consiglio sopra un medesimo punto, si decidano da alcũ Tribunale.

XVIII.

Item, perche nelle liti, nelle quali è necessario l'accesso de' Commissarj sopra la faccia del luogo, e particolarmente nelle liti de' confini, che sogliono essere tra le Università, si fanno grossissime spese in condur detti Commissarj; e quel ch' è peggio, dopo la veduta del luogo, si tardano tanto a spedir le cause, che o il Commissario non si ricorda più di quel che hà visto, o per morte, o mutazione di detto Commissario si commette la detta causa ad altri: Per tanto si supplica V. E. resti servita comandare, che quando si giudica necessario il detto accesso; o si dia facoltà al Giudice di determinarla esso solo sopra 'l luogo, o almeno comandare, che subito ritornato dal detto luogo, si debbia fra un mese determinar la differenza predetta. Ed accioche non si possa dopo la vista del luogo differir la spedizione per alcuna

Si supplica, che i Commissarj, che vanno negli accessi, debbiano determinar la causa sulla faccia del luogo, con la facoltà, che si darà loro; ovvero far determinare la causa al suo ritorno subitamente.

delle parti, che potesse domandare, o termine, o beneficij si stabilisca, che non si possa andar a vedere il luogo, se non quando senza altro termine possa decidersi quel giudicio di petitorio, o possessorio, che si ritrova incaminato: ordinando espressamente alli Capi de' Tribunali, ch' abbiano particolar pensiero di fare osservar l' ordine, che per V. E. si farà sopra ciò. *Placet, ut supplicatur.*

XIX.

Si supplica, che ne' fallimenti de' Banchi, sieno frà due mesi costretti i pleggi a far deposito in altro Banco di giusta summa.

Item, perche da pochi anni in quà sono falliti in questa Città diversi Banchi; e per le dilazioni, che si sono date alli pleggi del Banco, di non pagar la rata delle loro pleggerie, si è cagionato, non solo infinito danno alli poveri Creditori Bancarj; mà total rovina degli effetti di detto Banco; poiche con tardare ad esiggere i detti effetti, sono andati deteriorando di giorno in giorno: Per tanto si supplica V. E. resti servita stabilire per Prammatica Regia, che in tutti li Banchi, che da oggi avanti falliranno, il che Dio non voglia, siano fra 'l termine di due mesi, dal giorno del fallimento, costretti i detti pleggi a far deposito in un altro Banco di giusta summa della lor pleggeria: accioche si possano subito pagare i Creditori Bancarj: soddisfatti i quali, si possa poi a detti pleggi soddisfare in tutto, o in parte, di quello che eglino avranno sborzato, dagli effetti, & esigenze di detto Banco, e Casa. *Occurrentibus casibus providebitur.*

XX.

Che sion publicate tutte le grazie concedute ne' Parlamenti passati, così in Napoli come nelle Provincie.

Item, perche le grazie spedite dall'Eccellentissimo Signor Duca d'Ossuna, ne' due ultimi parlamenti degli anni 1583. e 1584., e le grazie spedite per V. E. si debbiano ad unguem osservare: Si supplica V.E. resti servita comandare per provisione Regia, che non solo quelle si pubblichino quì in Napoli; mà ancora ordinare alli Regj Governatori delle Provincie, che per via de' Banni Regj, le facciano pubblicare in tutte le Terre delle loro Provincie; ordinando loro, sotto gravi pene l'osservanza di quelle. *Placet ut supplicatur.*

XXI.

Si ringrazia S. E. della grassa che mantiene nella Città, e si supplica di seguitare a mantenerla.

Item detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, con tutto l'affetto che può magiore, rende infinite grazie all'Eccell. Sua, della volontà che mostra circa il mantener la Città in grassa; e si si supplica V.E. a continuare in questa buona volontà; e se le propone per espediente, che la Città di Napoli, non abbia da perder mai nella compra de' grani; perche non vada a magiore interesse della Città, ne a danno del Regno; rimettendo in tutto a V.E. che con la sua prudenza considerati questi, & altri spedienti, possa prender la risoluzione, che più le parra conveniente: sicuri che non può essere, se non conforme al beneficio publico. *S.E. providebit taliter, quod evitabit damnum Fidelissimæ Civitatis, quantum fieri potest.*

Di V.E. Affezzionatissimi Servidori.

Li Deputati della Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Simone Moccia per Portanova.	Il Principe di Sulmona.
Fabrizio Capece per Nido.	Il Duca di Torre Maggiore.
Muzio Macedonio per Porto.	Il Duca d'Airola.
Gio: Andrea Serra per Porto.	Il Marchese di Laino.
Cesare Rocco per Montagna.	Il Marchese d'Anzi.
Gio: Villano per Montagna.	Il Marchese d'Umbriatico.
Rafaele della Marra per Capoana.	Gio: Antonio Lanario.
Gio: Battista Sersale per Nido.	Diomede Carafa.
Michele Caracciolo per Capoana.	Ettore Cacciolo.
Gio: Andrea Coppola per lo Popolo.	Carlo Loffredo.
Gio: Angiolo Falulo per lo Popolo.	Camillo Severino.
	Scipione Loffredo.
	Marius Paganus Secretarius.

Vidit Moles Reg. *Vidit Berricanus Reg.*
Vidit Lanarius Reg. *Vidit Carafa General. Thes.*
Dominus Vicerex Locumt. & Capit. Generalis mandavit mihi. Dominicus De Torres Prosecret. *Solvat tarenos duodecim.*
Salsanus pro taxatore.
In Privilegiorum. XII. fol. XXVII.

Parlamento Generale celebrato per l'Illustr., ed Eccell. Signor Conte de Miranda Vecerè Luogotenente, e Capitan Generale della Maestà Cattolica Nostro Signore in questo Regno; e servizio fattogli per questa Fidelissima Città, Baronaggio, e Regno d'un Milione, e ducentomila ducati.

Venerdì 20. Gennaro 1589. per detto Illustre Signor Vecerè è stato celebrato detto Par-

Parlamento Generale,nel luogo solito in S.Lorenzo:nel quale sono intervenuti la Fedelissima Città di Napoli, e Terre Baroali del Presente Regno; ed ivi comparve per Sindico l'Illustre Signor Felice di Gennaro Dottore, ed Avvocato peritissimo, e Cavaliere del Seggio di Porto;al qual Seggio toccava per ordine di Rota crearsi detto Sindico : precedendo questa Fedelissima Citta,e Terre Demaniali del Regno.E gionta S.E.nel luogo solito dell'apparato,e sedutosi nella sua sedia ivi apprestatale conforme al solito, furon da lei con molta autorità, e prudenza esposte, e narrate l'infinite cagioni, e dispendio che movevano S.M.a dimandar detto servigio:e ciò tutto per conservazione del Cristianesimo, e difensione della Santa Fede.E che per sostentare,e mantenere le sudette cose, dimandava se le fosse fatto servigio,e donativo d'un Milione, e duecentomila ducati: siccome più particolarmente si contiene nella infrascritta Carta della Maestà Sua diretta a S.E., per la convocacion del presente Parlamento:la quale di suo ordine fù lette dal Signor Torres Pro Segretario nel presente Regno; ed e del tenor seguente v3.

EL REY.

Lettera di S. M. per la convocazione del Parlamento.

Illustre Conde Primo nuestro, Visorey, Lugartheniente y Capitan General; Siendo las neçessidades de laCorte del nuestroReyno deNapoles tan grandes de dineros,que se han proveydo para el sustento de miArmada y de la gẽte de guerra que para la defensa dessa dove se ha entrettenido tanto tiempo, y cumpliendose ya el de los dos anos por que se me conçedio el ultimo serviçio que la Fedelissima Cindad de Napoles, Baronaje, y Regno me hizo,como se hà cumplido,no se vee como se pueda excusar,el pedirles, el que es tan neçessario para poter llevar adelante el peso del dicho Reyno, pues sin el, no hay otra forma de donde supplir a ello por lo qual convendrà que luogo en relibiendo esta conuoqueis el Parlamiento como se accostumbra, y significando a la dicha Fidelissima Ciudad, Barnonaje y Reyno mis neçessidadas,y fueiça que me hago para valerme de sua ajuda que tan suer,çosa es para sù conservaçion y defensa junto cõ encarceçerles el desseo que tengo de sublevarlos de las gravezas, que sostienen como lo procurare en sus occasiones,y siẽpre que mis neçessidades dieren lugar a ello, les pedireis el serviçio hasta la quantidad d' un Million y duzientos mill ducados con que otras vezes,me han servido,que aunque mis neçessidades y los gastos que sostengo por causa de la defensa de dicho Reyno y deudas con que de lo passado he quedado, pedian relevada ayda;todavia, considerando los pesos que ellos sostienen, y neçessidad, con que se hallan, me ha pareçido no passar de la dicha summa, la qual presuppongo que ellos podran llevar, en qne no dudo que assi por la gran afection, que han siempre mostrado en las occasiones passadas como por la que yo le tiengo, conforme alo que sù fidelidad y buenos serviçios mereçen, se me darà la satisfaçion que confio de tan buenos y leales Vassallos, advertiendo, que en el repartimiento deste donativo se tenga la quenta, que se deve paraque a ninguno de los que hubieren de contribuir se haga agravio,como es de creer que lo procurareis Vos,y yo os lo engargo mucho;en Madrid a quinse de Settiembre 1588.

To El Rey.

Vidit Comes Generalis Thesaurarius.	*Vidit Leon Reg.*
Vidit Saladinus Reg.	*Vidit Ponzonus Reg.*
Vidit Cadena Reg.	*Vidit Dedacut Reg.*

Concordat cum Originali.

Dominicus de Torres Reg.Officium Regj Secretarj.

E quella letta,& intesa la detta proposta di S.E., e quanto in detta Carta si conteneva; per detto Signor Sindico le fù risposto, e narrato il grandissimo desiderio, che si tenea da questa Fedelissima Città,Baronaggio,e Regno di servir S.M.non solo con la roba,mà col sangue;siccome erano obligati per servigio di Sua Real Corona : e così ancora riferita la necessità,in cui si ritrova tutto il Regno, cagionata non solo dalli continui pagamenti, e gravezze, che di continuo soffrono i Popoli; mà ancora dalla mala stagione dell'anno passato; e con infinite altre parole piene d'ogni amorevolezza,e prudenza: supplicando alla fine S.E.l'havesse conceduto tempo per poter consultare con lo Baronaggio, e Procuratori delle Terre Demaniali,il sudetto servigio proposto,per farle quelle umili risposte,sicome s'è fatto sempre,come ubidientissimi,e Fedelissimi Vassalli della M.S.

Sabbato 21.detto si congregarono nel sudetto apparato il d.Signor Sindico;ed i Signori Baroni,che furono in Napoli con li Signori Procuratori degli assenti, e delle Terre,e Città Demaniali presenti; ed ammesse le loro Procure, e con l'ordine solito chiamati per lo magnifico Regio Usciero, secondo le loro precedenze; si procedette a dar li voti sopra di detta proposta di S.E., e lo primo voto fù dell'Illustrissimo Signor Marc'Antonio Colonna Gran Contestabile:il quale diede il suo voto *in scriptis* al magnifico Segretario della Città,e quello per esso letto *alta, & intelligibili voce*; il quale era del tenor seguente v3.

Son di parere che si serva Sua Maestà,& in suo nome Sua Eccell.con un milione, e ducentomila ducati,da pagarsi in due anni,cominciando da questo terzo di Natale inclusivè; e che si ripartisca tra' Baroni, e Popoli di quel medesimo modo, e maniera, che fù ripartito il Donativo precedente:: che le grazie che s'auranno da supplicare a S.M.,& a S.E.siano co: se

se che concernano al beneficio publico: che quelle che si supplicheranno alla M.S. si presentino a S.E., accioche col mezzo, e favor suo si possa ottener grata, e benigna spedizione dalla M.S.

Al qual voto concorse anche l'Illustr. Signor Marchese di Quarata Gran Ammirante, l'Illustr. Signor D. Cesare d'Avalos Gran Cancelliere, tutto il Baronaggio che ivi era presente, ed i Procuratori particolari delle Terre Demaniali, *viva voce*, *& nemine discrepante*.

E dipoi detto magnifico Usciero procedette a chiamare tutti gli altri Signori Baroni Titulati, e non Titulati per ordine: e furono poi chiamate le Università, e Terre Demaniali; e la Città di Capoa rappresentata per lo Signor Fabio Marchese peritissimo Dottor di Legge, precedette all'altre Università com' è il solito: & appresso fù chiamata la Città di Nola rappresentata per lo Signor Vincenzo Mastrillo Regio Consigliero, citra præjudicium della sua precedentia: & appresso furono chiamate l'altre Città, le quali pretendevano precedere; e così furono sopraffedute, & fecero per ordine del Signor Sindico le proteste delle loro precedentie.

Dipoi finiti di darsi detti voti per detti Signori Principi, e Signori Baroni; si procedetto alla nomina delli Signori Deputati del Parlamento; da' quali insieme colli Signori Deputati della Città, che prima erano stati creati, si dovessero trattare, discutere, e concludere tutte le Grazie da domandarsi tanto a S.M., come a S.E. che meglio, e più necessarie fossero parute espedienti per beneficio universale; così, come è stato il solito dette Grazie domandarsi, e conchiudersi per essi Signori Deputati della Città Baronaggio, e Regno: e fattosi scrutinio per detto Signor Sindico, insieme col magnifico Segretario della Città, con l'assistenza del Signor Horazio Teodoro U. J. D. Avvocato peritissimo di questa Fedelissima Città, di tutte le nomine de' Signori Deputati fatti per detti Signori; furono eletti, e publicati gl'infrascritti Signori v3.

Signori Deputati Titulati.	*Signori Deputati senza Titolo.*
Il Principe di Squillace.	Il Signor Carlo de Loffredo.
Il Duca d'Atri.	Il Signor Diomede Carafa.
Il Duca d'Andria.	Il Signor Fabrizio de Sangro.
Il Duca di Castel di Sangro.	Il Signor Giulio Cesare Minadois.
Il Marchese d'Anzi.	Il Signor Fabrizio Tomacello.
Il Marchese d'Umbriatico.	Il Signor Marzio Pignatelli.

E nel medesimo tempo che furono fatti i sopradetti Signori Diputati del Baronaggio, furono anco publicati gl' infrascritti Signori Diputati della Città già in prima creati come di sopra, e sono v3.

Per Capuana.	*Per Porto.*
Il Signor Marcello Capece Piscicello.	Il Signor Mercurio d'Alessandro.
Il Signor Annibale Seripanno.	Il Signor Oronzio di Gennaro di Cesare.
Per Montagna.	*Per Portanova.*
Il Signor Tiberio Coppola.	Il Signor Camillo Agnese.
Il Signor Carlo Villani.	Il Signor Orazio di Ligoro.
Per Nido.	*Per lo Popolo.*
Il Signor Michele Gesualdo.	Il Signor Gio: Andrea Auletta U. J.D.
Il Signor Lucio di Sangro.	Il Signor Gio: Geronimo Saggese.

Domenica 22. vennero nel Parlamento i Signori Deputati della Città, insieme col detto Signor Sindico: al quale dissero, che stavano moltomal loddisfatti, che nel dare i voti de'Signori Baroni il dì precedente si era votato, che si domandassero alcune Grazie da essi Signori proposte; essendo cose che spettano alli Signori Deputati del Parlamento; siccome s'è pratticato sempre. E perche il Signor Regente Moles, il quale portò la maggior parte delle procure, diede il suo voto nel Parlamento; detti Signori Deputati della Città, pregarono detto Signor Sindico fosse stato contento d'andare dal Signor Regente, e dirgli la mala sodisfazione, che di questo sentivano, & insieme pregarlo fosse stato servito, piacendogli, dichiarare il suo voto dato in detto parlamento: ove essendo detto Signor Sindico andato, e riferitogli il tutto; detto Signor Regente diede al detto Signor Sindico l'infrascritto voto: il quale poi fù pubblicato a'detti Signori Diputati della Città; ed è del tenor seguente v3.

Io Annibale Moles Regente &c. dichiaro che quando hò concorso nel Parlamento col voto dell'Illustr. Signor Principe di Squillace, e degli altri Illustr. Signori Baroni, che si supplichi S.M. per la conferma dell'Illustr., ed Eccellentissimo Signor Viccrè nostro, è stata mia intenzione e voto, ed è, che detta Grazia si dimandi, e si supplichi dalla Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno, e da essa Città prima, e con questo ordine; siccome si sogliono, e si debbono supplicare tutte le Grazie, che si conchiudono ne' Parlamenti. *Die 22. Januarj* 1589. Annibale Moles.

Lu-

Lunedì 23. con alcuni altri giorni seguenti, si congregarono detti Signori Deputati della Città, e del Baronaggio, insieme col detto Signor Sindico nell'apparato solito del parlamento: ove anche intervenne sempre il detto Signor Orazio Teodoro; e si trattarono, e conclusero tutte le Grazie da supplicarsi tanto a S.M., quanto a S. E., per beneficio Universale: delle quali n'ebbe pensiero formarle il detto Signor Orazio Teodoro. E dipoi si lessero per lo magnifico Segretario della Città tutte le dette Grazie concluse ut supra, e così anco l'offerta del detto servigio, e lettere a S.M. per detto donativo: e quelle poi furono firmate da' detti Signori Deputati sotto il dì 31. Gennaro 1589., e dipoi nel medesimo tempo detto Signor Sindico insieme con essi Signori Deputati, ed il magnifico Segretario della Città andarono in Palazzo da S.E., per darle ragguaglio d'ogni cosa: siccome con molta soddisfazione si fece per detto Sindico; e per detto Segretario d'ordine di detti Signori, e Sindico, si lesse in presenza di S.E. la Carta di S.M. di detto donativo; e quella letta, soggiunse detto Signor Sindico, che S.E. potea venire a ricevere detto donativo, quando fosse stata servita.

E la medesima sera, che per detti Signori Diputati si firmarono tanto le sudette Grazie, come l'offerta, e lettere, furono deputati a sollicitar l'espedizione delle sudette Grazie all'E.S. gl'infrascritti.

Deputati della Città.	Deputati per lo Baronaggio.
Il Signor Mercurio d'Alessandro.	Il Marchese d'Anzi.
Il Signor Marcello Capece Piscicello.	Il Signor Federigo Tomacello.

Mercordì primo di Febrajo 1589. S. E. portossi in S. Lorenzo accompagnata da detto Signor Sindico, Signori Eletti, Baronaggio, e Signori Officiali Regj, ed infiniti altri: e sedutasi sopra la sedia preparatale nel detto apparato; fù per detto Signor Sindico con molta soddisfazione ragguagliata S.E. della prontezza, e volontà con cui s'era fatto, e concluso il detto servizio proposto da S.E. in nome di S.M., con infinite parole piene d'ogni amorevolezza, e prudenza, senza altrimente legger l'offerta: e dipoi riferito, e ragionato quanto si conveniva, a S.E. in nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; le diede l'offerta del donativo, e così anco le grazie che si domandavano tanto a S.M. quanto all'E.S. concluse in detto parlamento; & anche la lettera. Dove S.E. ringraziò infinitamente in nome di S.M. il detto servizio, con molta autorità, e prudenza; come suole: e che non hauria mancato di presentarlo a S.M. con quella stessa affezione, e volontà, con la quale s'era fatto da così Fedelissimi Vassalli della Maestà Sua: e per detto Signor Sindico fù similmente replicato a S.E., e ringraziata del generoso animo, & affezione, che tiene verso questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno. Il tenor della offerta, e v3.

Illustrissimo, ed Eccellentissima Signore.

Essendosi S. M. per sue lettere degnata far sapere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l'han mossa à dimandar questo serviaio; l'avemo ricevuto a segnalato favore, come affezzionatissimi Vassalli; e tanto più sapendo che a gloriose, e cristiane imprese abbia da essere impiegato; servendosene per la conservazione, & accrescimento della Cristianità, e Santa Fede Cattolica; e per particolar difesa di questo suo Regno. E perciò con quella prontezza, che si conviene a fedelissimi Vassalli, e con l'affezzione, e divozione per tante sperienze note, l'avemo fatto in questo Parlamento dono, e servizio d'un milione, e ducento mila ducati da pagarsi in due anni, in sei terzi, incominciandi dal terzo di Natale primo passato: nel qual servizio contribuiranno i Baroni per un quarto; al quale siano obligati li Feudatarj contribuire per le loro rate; con pagarsi per rata d'Adoho, così come essi Baroni si ritrovano tassati in Camera: non però per via di pagamento di Adoho, mà di semplice donativo: & il rimanente da pagarsi per li Popoli del Regno; eccettuata questa Fedelissima Città, & il Sagro Ospedale della Annunciata per le cose feudali, che tiene: dichiarando, che dal pagamento di detto Donativo non sia esente persona alcuna, *etiam* privilegiata *in corpore juris*; ne nessuno Officiale Maggiore, o Minore; nè Città, Terra, o Castello, che in qualsivoglia modo pretendesse esenzione: e che 'l presente servizio s'intenda fatto senza pregiudizio fare alli Privilegj, e Capitoli di questa Fedelissima Città: per li quali si dispone, che non si possa dimandar servizio alcuno: con espressa condizione, che durante detto tempo, i Baroni, feudatarj, Terre Demaniali, e Popoli, non siano molestati, nè richiesti *sub quovis colore*, d'altro servizio, sovvenzione, pagamento, & adoho; ancorche accadesse qualsivoglia cagione di nuovo sopravegnente, e del tutto incognita, & insolita: e così se accadesse, pendente la soddisfazione di detto Donativo, il pagarsi rilevio; la rata d'essi adohi si debbia didur dal detto rilevio: e con condizione anche, che finito il tempo d'esiggere il detto pagamento; non si debbia prorogar per qualsivoglia cagione, ancorche fosse urgentissima. Offerta.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confidando nella infinita clemenza della Maestà Sua, tante volte renduta grata a farci grazia, con quel riguardo, che l'istessa nostra fedeltà può sperar d'ottenerle sempre dalla clementissima mano sua, con ogni riverenza la supplicherà d'alcune grazie, che dal Signor Felice di Gennaro nostro Sin-

dico

dico saran presentate, acciòche fortificano quel buono Dispaccio, che si renderà: si supplica V. E., che siccome ha conosciuto dagli effetti la fede, divozione, & obedienza della Città, Baronaggio, e Regno verso S. M., si degni per sua natural bontà pigliare a cuore la nostra protezione appresso la M. S., e procurarci con la sua autorità l'effetto delle Grazie, e favori, che umilissimamente la preghiamo; e si degni anche concedere quelle Graziè, che dalla sua mano dipendono: che con gran confidenza se le confidano. E dell' E. V. in ogni occasione, & in ogni tempo ci promettiamo.

Di V. E.

Affezzionatissimi Servidori.
Li Deputati del Parlamento Generale.

Tiberio Coppola per Montagna.
Marcello Capece Piscicello per Capuana
Camillo Agnese per Portanova.
Carlo Villano per Montagna.
Mercurio d' Alessandro per Porto.
Michele Gesualdo per Nido.
Luzio de Sangro per Nido.
Orazio de Ligoro per Portanova.
Anibale Seripanno per Capuana.
Orazio di Gennaro di Cesare per Porto.
Gio: Andrea Aulctta per lo Fed. Popolo.
Gio: Geronimo Saggese per lo F. Popolo.

Il Principe di Squillace.
Il Duca d'Atri.
Il Duca d' Andria.
Il Duca di Castel di Sangro.
Il Marchese d' Anzi.
Il Marchese d' Umbriatico.
Carlo de Loffredo.
Diomede Carafa.
Fabrizio de Sangro.
Federigo Tomacello.
Giulio Cesare Minadoi.
Marzio Pignatelli.

Marius Paganus Secretarius.

Philippus Dei gratia Rex Castellæ, Aragonum, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Gallitiæ, &c.

D*v Joannes Alphonsus Pimentel, & Herrera, Comes Benaventi, Dominus Domus Herreræ, & in præsenti Regno Præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Nuper prò parte hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis, & Illustrium spectabilium Magnificorum, & Nobilium Baronum tàm Titulatorum, quam non Titulatorum, ac Civitatum, Terrarum, locorum hujus Fidelissimi Regni Neapolis, fuit Nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium per præfatam Regiam, & Catholicam Majestatem expeditum, omni qua decet solemnitate vallatum, & roboratum, ac cum pendenti sigillo munitum tenoris sequentis v3.*

PHilippus Dei gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Gallitiæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murciæ, Giennis, Algarbj, Algezire, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ Maris Oceani; Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Goceani, &c. Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tàm præsentibus, quàm futuris. Quum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibique devincit, post rectam justitiæ administrationem erga universos, sit munificentiam exercere: longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt: cum igitùr Universitas, & homines Fidelissimæ Civitatis Nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, & Terrarum nostri florentissimi Citerioris Siciliæ Regni in conventibus, seu parlamentis, superioribus annis millesimo qüingentisimo octuagesimo nono, & millesimo quingentesimo nonagesimo primo, & millesimo quingentesimo nonagesimo tertio per Illustrem D. Joannem de Zunica Comitem Mirandæ consanguineum Nostrum, ac tunc in præfato Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem in dictis conventibus, seu parlamentis in prædicta nostra Civitate Neapolis celebratis, simul congregati, petitiones, & supplicationes infrascriptas præsentari fecerint, similiterque petierint, ut quod in eis postulatur, libenter illis concedere dignaremur; nos recolentes animo constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione; utque eorundem meritorum, & obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstremus, prout in dies in præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur; easdem petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, &

expe-

expediri jussimus prout, in calce cujuslibet earum continetur; quarum tenor sequitur in hæc verba.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano alla Cattolica Maestà del Rè nostro Signore nel presente Parlamento Generale congregato nell' anno 1589.

I.

ITem, si supplica V.M. resti servita spedire, conforme alla dimanda, le Grazie supplicate a V. M. ne' Parlamenti dell'anno 1584., e nell' anno 1586. come Grazie non meno desiderate, che necessarie a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; e particolarmente la grazia supplicata a V. M. nell'ultimo Capitolo delle Grazie del Parlamento dell'anno 1584. intorno alle fabriche: v3. che permetta il potere edificare, & ampliare con moderazione i Monisteri, e Chiese comprese ne' luoghi proibiti, e finire le fabriche cominciate ne' Borghi, e murare i Giardini. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, quoad ædificia Ecclesiarum, ac Monasteriorum; quodque liceat prout supplicatur pomaria muris circumdare: quò verò ad alia, habita ab Illustre suo in dicto Regno Vicerege informatione, Sua Majestas mandabit id quod magis convenire visum fuerit.*

Che S. M. si degni spedire le grazie supplicate ne' parlamenti passati, e spezialmente quella toccante le Fabbriche.

II.

Item, perche fra l' altre Grazie supplicate alla Maestà Sua nel Parlamento Generale nell' anno 1580., v' è l' infrascritta del tenor seguente v3. Item detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno riduce a memoria alla M.V. ch' è rimasa servita far loro Grazia, che ne' feudi nuovi, che si compreranno da particolari persone, succedano i fratelli, e sorelle con la clausola, *dummodo tempore emptionis non habeant filios, nec descendentes*: la quale comandò la M. V. che si levasse da' contratti, che si fanno con la Regia Corte; la supplica si degni ordinare, e far grazia a detta sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dichiarare, che detta clausola s' intenda tolta da' contratti, che si faranno con particolari persone; così come la M. V. è rimasa servita toglierla da' contratti, che si faranno con la Regia Corte: e che restino abilitati alla successione de' detti feudi i fratelli, e sorelle carnali, e loro figli *utriusque sexus* legitimi, e naturali nipoti dell' acquirente; *semper servato inter eos sexus, & ætatis prærogativa*. Sopra la qual supplica V. M. si degnò fare l' infrascritta decretazione: *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati*: della quale rendiamo infinite Grazie alla M.V.: E perchè se bene detta decretazione si è avuta nel Privilegio delle Grazie spedite dalla M. V. a 9. di Decembre 1586., tuttavia si crede, che sosse stato state concedute le dette Grazie da V. M., molto tempo prima: e che per non esservi stato U. mo, ch' avesse sollecitata la spedizione del Privilegio, non si ritrova essere stato spedito più presto. Si supplica V. M., che si degni dichiarare, che la spedizione del detto Capitolo sortisca il suo effetto dal dì, che fù dimandata la Grazia: E di più si faccia l'istessa Grazia, tanto per li feudi comprati, o comprandi dopo la detta supplica, quanto di quelli comprati prima di detta supplica, acquistati, o da acquistarsi non solo per titolo di compra, mà di cessione, o di qualsivoglia altro contratto: *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, quod gratia concessa intelligatur de Feudis quocumque titulo acquisitis: verum suum sortiatur effectum à die expeditionis privilegii.*

Si supplica Sua Maestà di ordinare, che la grazia conceduta nel Parlamento dell' anno 1580., per cui vien tolta da qualsivoglia contratto di feudo la clausola: *dummodò tempore emptionis non habeant filios*, li fratelli, e sorelle, s' intenda conceduta dal dì, che fù richiesta: e per quegli contratti ancora fatti avanti la detta supplica.

III.

Item, perche nella precedente Grazia è stato per V. M. conceduto, che ne' feudi nuovi, ancorche l' investitura dica *prò se, & hæredibus ex corpore*, possano, e debbano succedere i fratelli, e sorelle, ed i loro figliuoli *utriusque sexus*: e se bene, secondo la più vera, e commune opinione de' Dottori, nella detta Grazia si comprendono anche i fratelli, e sorelle consanguinei *tantùm*, ed i loro figliuoli *utriusque sexus*; siccome anche per la costituzione del Regno stà particolarmente disposto, e secondo l'interpetrazione della disposizione di quella; nondimeno, perche per l'Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio di V.M., in alcune cause s' è difficoltato, che la detta Grazia, non comprenda i fratelli, e sorelle uterine; si supplica V. M., che si degni, per far grazia speciale a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, dichiarare, che la mente di V.M. sia stata di comprendere nella detta grazia i fratelli, e sorelle consanguinei *tantùm*, & uterini *tantùm* co' loro figliuoli *utriusque sexus* legitimi, e naturali, *sexus, & ætatis prærogativa servata*; non ostante la detta pretenzione dell'Avvocato Fiscale. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Si supplica Sua Maestà, accioche dichiari, che ne' feudi possano succedere anche i fratelli consanguinei, ed uterini co' loro figliuoli *utriusq; sexus.*

IV.

Item, perche le liti, che sono nel Sagro Regio Consiglio sono aumentate, per modo che per la gran moltitudine d'esse non possono le cause ricevere quella breve spedizione, che si ricerca: si supplica V. M. si degni comandare, che si faccia la quarta Rota nel Sagro Consiglio, conforme all' ordine dato da V.M. gli anni passati; accioche essendovi una Rota di più, si possa spedire maggior numero di cause. *Sua Majestas prò faciliori justitiæ administratione, ac subditorum suis Fidelissimi Regni commoditate jam hoc mandavit.*

Si supplica Sua M. per la quarta Rota nel S. Consiglio.

Si supplica S. M. concedere, che si faccian de' registri, ne' quali si pongano a guisa di sommario le donazioni, vincolazioni, e fedecommessi, fra 'l termine di due mesi dal dì de' detti contratti.

V.

Item, perche in questa Città, e Regno si sogliono far diverse donazioni, vincolationi, e fedecommessi per iscritture pubbliche, o private; dalle quali bene spesso vengono esclusi i creditori, che *bona fide* hanno contratto, o contratteranno con quelle persone, le quali se non havessero donate, o vincolate le loro robe, si riputerebbono ricche, e facoltose: pertanto si supplica V.M., che per togliere queste fraudi, & inganni, si degni comandare che si faccia per Uomini diputandi da essa Città uno, o più registri, ne' quali si debbiano registrare per via di summario tutte le donazioni, o fedecommessi infra 'l termine di due mesi, dal giorno, che si faranno i detti contratti, o dal giorno, che morirà il testatore facendo il Testamento aperto; o essendo chiuso, dal giorno che s'aprirà, nel quale vi sia fedecommesso: con ordinare ancora, che nō registrandosi frà detto tempo, siano nulle, & invalide le dette donazioni, vincolazioni, e fedecommessi: con dichiararsi ancora che le dette donazioni, e vincolazioni non debbiano nuocere a que' creditori, che contrattassero col donante, o vero vincolante frà 'l detto tempo, nel quale s'havranno da registrare, come di sopra, le dette donazioni, o vincolazioni: per lo qual registro, non si possa dagli Uomini diputandi per la Città esiggere più che un carlino per qualsivoglia atto che si registra: nel qual registro si debbiano ancora registrare per via di summario le donazioni, vincoli, e fedecommessi fatti dal principio dell'anno 1560. in quà. *Placet suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati quod in futurum omnes donationes, ac vincula inter vivos sub pœna nullitatis ac invaliditatis actus insinuentur ac registrentur penes personam à Sua Majestate deputandam: quò verò ad testamenta, similiter registrentur sub pœna hæredibus infligenda, ac per Illustr. Proregem, & ejus Collaterale Consilium declaranda.*

Si supplica S. M. per li Cavalieri dell'abito di San Giacomo, acciochè godano tutti que' Privilegj, che godono que' di Spagna.

VI.

Item si supplica V.M. che i Cavalieri di questo Regno, a' quali V.M. hà conceduto, e concederà l'Abito di S. Giacumo d' Alcantara, e Calatrava, debbiano godere tutte l'esenzioni, franchigie, immunità, e Privilegj, che godono tutti i Cavalieri di detti ordini ne' Regni di Spagna, siccome le godono in Sicilia, e Milano. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Di V. S. C. & R. M.

Umilissimi Servi, e Fedelissimi Vassalli
I Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Tiberio Coppola per Montagna.	Il Principe de Squillace.
Marcello Capece Piscicelli per Capuana.	Il Duca d'Atri.
Camillo Agnese per Portanova.	Il Duca d'Andria.
Mercurio d'Alessandro per Porto.	Il Duca di Castel di Sangro.
Carlo Villano per Montagna.	Il Marchese d'Anzi.
Michele Gesualdo per Nido.	Il Marchese d' Umbriatico.
Luzio de Sangro per Nido.	Carlo di Loffredo.
Oronzio de L'goro per Portanova.	Diomede Carafa.
Annibale Seripanno per Capuana.	Fabrizio de Sangro.
Orazio di Gennaro di Cesare per Porto.	Federigo Tomacello.
Gio: Andrea Auletta per lo Fedeliss. Pop.	Giulio Cesare Minadois.
Gio: Geronimo Saggese per lo Fedel. Pop.	Marzio Pignatelli.

Marius Poganus Secretarius.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano all' Eccellenza del Signor Conte di Miranda Vecerè in questo Regno, nel Parlamento Generale nell' Anno 1589.

Si supplica S. E. a rimediare alle grandi estorsioni, e maltrattamenti che soffriscono le Università da' Soldati, ed ogni sorte di Ministri Commissarj; & ad udire certi espedienti sopra di ciò da' Deputati.

I.

In primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno riducendo a memoria a V.E. gl'infiniti dispendj aggravj, & estorsioni, che ricevono i poveri Popoli di questo Regno dagli continui alloggiamenti de' Soldati di Gente d'Armi; particolarmente quando portano patente aperta, senza distinguere i luoghi dove habbiano d'alloggiare; e dagli Commissarj contro forasciti, Barricelli delle Regie Udienze, Commissarj della Zecca, Mastri Portolani, Commissarj de' stralcini, ed altri infiniti; con li quali tutti sono forzate le povere Università spendere ogni anno molta maggior somma di quel che pagano alla Regia Corte, oltre al danno de' Cittadini particolari: si supplica V. E. con ogni affetto possibile, che sopra tutto si degni mirare, e rimediare sopra quest' inconvenienti; degnandosi perciò sentire alcuni spedienti, che se le proporranno da' Deputati a sollecitar queste Grazie: assicurando V.E., che se non si rimedia alle dette estorsioni, frà poco tempo molte Università si renderanno inabili al Regio servigio, per l'estrema povertà in cui si ritrovano. *Magnifici Deputati proponant capita, & espedientes quot offerant.*

Item

II.

Item ſi ſupplica V.E., reſti ſervita comandare, che nel Tribunale della Regia Camera della Summaria, il Mercordì, e'l Sabbato ſi debbiano trattare la mattina cauſe di parte contr' al Fiſco, ed il giorno dopo pranzo ſtare in caſa a dare udienza; ſiccome ſi facea prima della Prammatica, fatta in tempo dell'Eccell. Sign. Duca d'Oſſuna: giacche per iſperienza s'è viſto, che nõ ſi poſſono in una giornata ioformare tutti i negozj, che corrono in Camera; e molte volte ſi fanno le cauſe Fiſcali ſenza haver tempo d'informare: e quando di queſto foſſe neceſſario darne parte a S. M. ſi ſupplica V.E. ſi degni per lettere private ſupplicarne S. M. in nome di queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno; diſſoccupando i Signori Preſidenti della Summaria, quanto più ſi potrà d'altri negozj non ſpettaotino a detto Tribunale. *Supplicabitur Sua Regia, & Catbolica Majeſtas.*

> Si ſupplica S. E. che nel Tribunale della R. Cam. il Mercordì e'l Sabato ſi trattino cauſe di parte cõtra'l Fiſco; e'l giorno dopo deſinare, ſi dea udienza in caſa.

III.

Item, perche non ſi può liquidare l'Iſtrumento *ſervata forma Ritus*, ſe il creditore non và perſonalmente a comparire nel Tribunale della Vicaria; e perciò gli eſiliati, & relegati (che per lo più ne ſogliono havere magior biſogno) non poſſono procedere per queſta via eſecutiva del Rito: ſi ſupplica V.E., reſti ſervita ordinare che i detti eſiliati, e relegati, poſſano *per Procuratorem cum ſpeciali mandato* liquidare l'iſtrumento *ſervata forma Ritus*; & il medeſimo poſſano fare tutte le donne di qualſivoglia condizione ſiano: alle quali per oneſtà non conviene che vadano nè al Tribunale della Vicaria, nè alla Chieſa di S. Tomaſo; come con alcuoe Donoe s'oſſerva. *Mandat S.E. quod prò nunc nihil innovetur.*

> Che i Relegati, o eſiliati poſſano per Procuratorem liquidare l'Iſtrumento ſervata forma ritus: ſicome ancora le donne di qualſivoglia condizione.

IV.

Item ſi ſupplica V.E. reſti ſervita comandare alla Gran Corte della Vicaria, che nelle ſentenze, nelle quali ſi condannano gl'inquiſiti di più delitti, ſi eſprima per quai delitti ſi condanna, e per quai ſi aſſolve: dovendoſi così fare per termine di ragione; e non farſi come d'alcuni anni in quà ſi è cominciato a fare, che nella ſentenza ſi dice *prò omnibus*: dal che ne ſieguono molti inconvenienti; sì perche alcuna volta v'è delitto, il cui titolo porta infamia, ed importa all'inquiſito di moſtrare quando veramente è aſſoluto; sì perche ſapendoſi i delitti, da' quali naſce la condanna, più facilmente ſi può difendere in Conſiglio; sì anche perche naſcendo la condanna per li delitti, ne' quali non vi ſono parti, & eſſendo aſſoluto da quelli dove ſono parti, potrebbe trattar grazia, o compoſizione. *Sua Eccellentia mandabit S.R.C. & M.C.Vic. quod præcise ita fiat.*

> Si ſupplica S.E. che nelle condannagioni de' rei ſi eſprima il delitto per cui ſi condanna.

V.

Item ſi ſupplica V. E. ſia ſervita comandare a' Giudici Criminali della Vicaria, che vedano molto minutamente l'informazioni prima che ſi ſpediſcano le citazioni *ad informandum*; affinche non ſi ponga nelle dette citazioni titolo di delitto, nel quale non vi ſia indicio ſofficiente a procedere: non eſſendo conveniente, che uno ſia intinto di titolo, nel quale poi non s'abbia a procedere; maſſimamente quando ſono titoli che portano infamia. *Sua E. ita mandabit.*

> Che i Giudici criminali oſſervino bene le informazioni anzi di ſpedire le citazioni.

VI.

Item ſi ſupplica V.E. reſti ſervita ordinare, che quando per la Vicaria ſi fà parola nel S. C. ad inſtanza de' Napoletani, *appellando a comminata tortura ex proceſſu informativo*; ſi debbia per lo S.C. votare non ſolo ſopra quel punto, *ſi extant indicia*; ma ancora ſi attenta *qualitate perſonæ, & delicti* ſi debbia procedere contra i Napoletani *ex proceſſu informativo*; acciò che non ſiano i Napoletani di peggior condizione de' foreſtieri: e quando il S. C. havrà confirmato il decreto della Vicaria; ſi degni V.E., non diſpenſare indiſtintamente; ma ſolo in caſi ardui, e delitti gravi. *S.E. providebit quod dicta Privilegia obſerventur.*

> Si ſupplica S.E. che nelle appellazioni al S. C. ſi debbia procedere contra i Napoletani ex proceſſu informativo, & votare ſopra quel punto attenta qualitate perſonæ.

VII.

Item ſi ſupplica V.E. reſti ſervita eſtinguere l'offizio di Commiſſario delle Lave: come quello che non è neceſſario, & importa molte centinaja di docati di ſpeſa l'anno alla Città: giacche quelle coſe a che egli attende ora, ſi potranno con maggior diligenza, & integrità eſeguire da' Deputati della Fedeliſſima Città di Napoli della Fortificazione, e mattonata. *S. E. providebit, prout convenit.*

> Si ſupplica S.E. ad eſtinguere il Commiſſario delle Lave.

VIII.

Item ſi ſupplica V.E. che ſi degni far fare la viſita Generale nelle Carceri della Vicaria, ſicome un' altra volta fù fatta per V. E. per diminuire in parte l' infinito numero de' Carcerati, che hoggi vi ſono. *Jam fuit exequutum.*

> Che ſi degni S. E. far la viſita generale delle Carceri della Vicaria.

IX.

Item ſi ſupplica V. E. che ſi degni provvedere l' offizio di Regio Viſitatore ſopra gli Scrivani, e Maſtri d'atti, vacato già per l'aſſenza del Signor Regente Lunatio, con quella iſteſſa commiſſione che d. Signore, & altri predeceſſori l'han tenuto. *Suo tempore providebitur,*

> Che ſi degni S. E. provvedere l' offizio di Regio Viſitatore ſopra i Scrivani, e Maſtri d'atti.

X.

Item ſi ſupplica V. E. reſti ſervita comandare che ſi pigli alcuno eſpediente circa il pigliar delle informazioni de' delitti; acciocche ſi ſtenda interamente il detto de' Teſtimonj con-

> Si ſupplica S. E. che nelle infor-

mazioni de' delitti con lo Scrivano intervenga anche uno de' Giudici, l'Avvocato Fiscale, o almeno il Mastro d'atti; e che la causa non resti in quella Banca, dove lo Scrivano, e Mastro d'atti havran presa l'informazione.

conforme la Regia Prammatica, con ordinare, che con lo Scrivano intervenga uno de' Signori Giudici, l'Avvocato, e Procurator fiscale, o almeno il Mastrod'atti in capite; nō essendo giusto che si ponga la vita, e l'onore in potere d'uno Scrivano, che per negligenza, o trascuragine, per nō dir malizia, lasci di scrivere l'intera deposizione de' Testimonj; siccome all'incontro si vede per Prammatica Regia essere ordinato che nelle desensioni intervenga il Giudice, e Avvocato Fiscale; con ordinare anche che la causa non resti in quella Banca dove lo Scrivano, o Mastro d'atti havrà pigliata l'informazione. *S. E. providebit quod observetur Regia Pragmatica.*

XI.

Che i Commissarj delle contumacie non possano esiggere le pene de' contumaci e fare estorsioni; allorache non sono recenti le contumacie.

Item, perche per lo Regno vi sono infinite persone, che per la loro povertà non han potuto pagare alla Regia Corte le pene dell' accuse dell' obbliganze, istrumenti, e contumacie per l'anni addietro; e da tempo in tempo escono i Commissarj delle contumacie con queste liste vecchie; i quali senza esigger cos' alcuna in beneficio della Corte, vanno componendo i detti poveri impotenti, applicando il tutto a beneficio loro. Si supplica V. E. che si degni far grazia di dette pene per quel tempo addietro, che a V. E. parrà, udendo in ciò i Deputati a sollecitar le grazie di questo Parlamento; a quali s' è data cura particolare di trattarne con V. E., e proporle anche alcuno altro espediente per rimediare all' estorsioni, che fanno i detti Commissarj. *Proponant ea, quae expediri videbunt, ut obvietur fraudibus Commissariorum.*

XII.

Si supplica, che nel caso di fallimento di Banco, debbiano i pleggi sborzare subitamente l' intera summa, per cui han pleggiato; e che si elegga una Rota, in cui si trattino le cause de' falliti.

Item, perche per esperienza s' è veduto, che quando un Banco fallisce non possono i Creditori Bancarj arrivare ad esser pagati; perche alli pleggi de' Banchi si danno diverse dilazioni sotto colore, o che vi siano effetti de' Banchieri, o che essi pleggi siano Creditori de' Banchi; Per tanto si supplica V. E. resti servita ordinare, che debbano tutti i pleggi sborzare subito l' intera quantità per la quale hanno pleggiato, acciòche si possano soddisfare i Creditori Bancarj; & ad essi pleggi resterà salva l' azzione di ricuperare la quantità, che per essi si sborzerà, sopra gli effetti, che vi resteranno, soddisfatti i Creditori Bancarj; e perche il tutto si possa eseguir con prestezza, e con soddisfazione delle parti interessate; si supplica V. E. si degni eleggere una Rota del Sagro Consiglio, nella quale si debbiano trattar le cause de' Banchi falliti; conforme a quello che ultimamente V. E. si è degnata di far nelle cause del Banco de Lussoli. *Sua Excellentia mandabit, quod observentur leges, & Pragmatica, absque nova introductione in contrarium dictante.*

XIII.

Si supplica, che tutti gli atti fatti, e faciendi da' Vassalli de' Baroni ne' Tribunali Regj in contemtum delle Provvisioni Regie, siano nulli, & invalidi.

Item, perche per esperienza si vede, che non ostanti le provvisioni Regie, per le quali si ordina, che non debbiano i Vassalli de' Baroni adire i Tribunali Regj, omisso medio de' Tribunali de' Baroni, vanno tuttavia i detti Vassalli a' detti Regj Tribunali, senza andar prima a' Tribunali de' Baroni; Per tanto si supplica V. E. resti servita comandare, che tutti gli atti fatti, e faciendi in detti Tribunali Regj *in contemtum* di dette Regie Provisioni, siano nulli, & invalidi; e questo oltre alle pene contenute nelle sudette Provvisioni Regie. *Sua Excellentia mandabit, quod observetur prout semper observari fecit.*

XIV.

Si supplica, che la corda con le funicelle non si dea a cittadini onorati, e di qualità; e che i Processi informativi, de' quali si farà relazione nel Consiglio, si debbiano leggere da uno de' Consiglieri; e che il medesimo Sagro Cōsiglio debbia dar norma alla Vicaria se le funicelle convengono, o nò.

Item, perche da alcuni anni in quà, il Tribunale della Vicaria Criminale ha cominciato a dar la corda con le funicelle indistintamente per ogni delitto a persone, e cittadini onorati; si supplica V. E. resti servita comandare, che dette funicelle non si diano a persone di qualche qualità; e che il S. C., mentre vota, se l'inquisito dee esser tormentato, o nò, debbia anche dar norma alla Vicaria, se si dee dar la tortura con le funicelle all' inquisito, o nò; e che i Processi informativi, de' quali si fa Relazione in Consiglio, si debbiano leggere per uno de' SS. Consiglieri a' compagni della Ruota. *Sua Excellentia omnia predicta mandabit.*

XV.

Si supplica, che i Mastr d'atti debbiano fra quattro mesi fare in modo, che siano soddisfatti i Creditori de beni de' pleggi; altrimente siano tenuti soddisfargli di propria borsa; e che essi debbiano ancora dar pleggeria de benè administrando, & solvendo fidejussiones.

Item, si supplica V. E. resti servita far Prammatica, per la quale si stabilisca, che i Mastri d' atti del Sagro Consiglio, della Regia Camera della Summaria, o della G. C. della Vicaria, o di qualsivoglia altro Tribunale, i quali pigliano le pleggierie, a loro rischio debbiano fra 'l termine di quattro mesi, dal dì che sarà accusata la detta pleggieria, procurare la discussione de' beni de' pleggi; di modo che siano effettivamente i Creditori soddisfatti di dette pleggierie; altrimente passato il detto termine, siano obbligati pagare di loro proprio danaro le dette pleggierie, & essi poi ricuperargli da' pleggi; con ordinare ancora, che nissuno Mastro d'atti possa pigliar pleggieria, se prima essi Mastri d' atti non avranno data pleggeria *de benè administrando, & desolvendo omnes fidejussiones per eos capiendas. Sua Excellentia providebit omni meliori modo, quod fiat summaria justitia contra Magistros actorum; & jam fuit mandatum, quod transmittantur listę causarum pendentium.*

XVI.

Si supplica, che

Item, perche i decreti Regj, che per V. E. s' interpongono sopra le obbligazioni de' be-

ti

ni delle Università, non si sogliono registrare, e molte volte si son perduti gli originali con grandissimo danno delle parti; Per tanto si supplica V. E. resti servita comandare, che si faccia nella Regia Cancelleria un registro; nel quale si debbiano registrare tutti i sopradetti decreti Regj, tanto fatti, come faciendi; con mandato penale agli Scrivani, che non debbiano di quelli dar copia alle parti, se prima non saranno registrati: *Placet, ut supplicatur.*

Si faccia nella Cancellaria un Registro di tutti i Regj decreti, che s' interpongono sopra le obligazioni de' beni delle Università.

XVII.

Item, perche dal non ritrovarsi le cautele poste in Protocollo, vi sono infinite liti, e vi possono nascere molti inconvenienti: si supplica V. E. resti servita, rinnovando le Prammatiche antiche, che vi sono, comandare, che tutti i Notaj di quello Regno debbiano infra un mese dal dì del contratto porre le cautele in Protocollo, con l' estensioni di tutte le cetere: & a rispetto de' contratti fatti, fra un mese, dal dì che per V. E. si farà detta Prammatica: sotto pena di privazione d' officio, ed altra pena corporale riserbata ad arbitrio di V. E. *Mandat Sua Excellentia, quod fiant provisiones petitæ.*

Che debbiano tutti i Notaj del Regno, infra un mese dal dì del contratto stendere le cautele in Protocollo: & a riguardo de' contratti fatti, infra un mese dal dì, che uscirà la Prammatica.

XVIII.

Item, si supplica V. E. resti servita far Prammatica, che i Protocolli de' Notaj di questa Città morti, non si possano estrarre fuori della Città: mà che subito dopo morto il Notajo, siano obbligati gli eredi venire a notificarlo al Tribunale degli Eletti in S. Lorenzo; affinche si possa fare inventario di detti Protocolli, e Scritture ritrovate nella sede del Notajo morto: il quale inventario si conserverà in S. Lorenzo per cautela de' contraenti. *Mandat Sua Excellentia, quod fiant provisiones petitæ, quod protocolla Notariorum mortuorum non asportentur extrà hanc Fidelissimam Civitatem.*

Si supplica, che i Protocolli de' Notaj morti non si possano estrarre fuori della Città; e che gli eredi de' Notaj morti, siano obligati notificar subito la morte al Tribunale degli Eletti in S. Lorenzo; acciocche si possa fare l' inventario.

XIX.

Item, perche si è inteso, che la Santità di Papa Gregorio XIII. di felice memoria, per estinguere le liti, stabilì in Bologna una Deputazione nominata della concordia; nella quale vi fossero tante persone nobili, le quali avessero pensiero di procurare, che per via d' accordo si contentassero le parti di finire le loro differenze senza liti giudiziarie: e perche a' Deputati a sollecitar le grazie di questo Parlamento s' è data carica, che abbiano pensiero d' avere il modo, con cui si governa la detta Deputazione in Bologna, e di proporre a V. E. qualch' espediente che fosse a proposito per introdurre questa Deputazione in questa Città, la quale abonda di tante liti: si supplica V. E. resti servita sentire i detti Deputati, e pigliare quel migliore espediente, che le parrà. *Proponant formam.*

Si supplica per introdurre la Deputazione della concordia, secondo il costume di Bologna; affine di pacificamente, e senza piato finir le liti.

XX.

Item, perche da molti anni in quà è accaduto bene spesso, che i Veneziani, e Ragusei hanno intercettato le navi cariche di grano, che si son partite dalle Provincie d' Apruzzo, o di Puglia; ed alle volte i Padroni di navi, che sono Ragusei, sono andati volontariamente a capitare in que' paesi, fingendo esservi andati per fortuna di mare: il che non solo fa danno alla Grassa di questa Città, mancando i grani destinati a quella; ma quel ch' è peggio, difficilmente se ne può ricuperare il prezzo: si supplica V. E. resti servita pigliare in ciò quel migliore espediente, che le parrà, non solo per lo passato; mà faccendo provvisione tale per l' avvenire, che non ardiscano i Veneziani, e Ragusei d' intercettare detti grani. *Sua Excellentia habuit hanc curam, & curabit quod integrè sint satisfacti interesse prætendentes.*

Si supplica di rimediare alle fraudi de' Padroni de' navi Ragusei; i quali col portare i grani ne' loro Paesi cagionano inopia nella Città, e frandano i nostri Mercatanti del prezzo de' grani.

XXI.

Item, per evitare in parte le dilazioni, che si danno nelle liti: si supplica V. E. resti servita comandare a' Regj Tribunali, che debbiano conforme alla disposizion di ragione, e della Regia Prammatica, ch' è in questo Regno, condannare rigorosamente il vinto a pagare le spese della lite al vincente in tutte quelle liti, nelle quali non si sia discusso alcun punto di legge, in cui vi sia controversia de' Dottori. *S. E. mandabit, quod observentur in hoc leges, & jus commune.*

Si supplica, che nelle liti, acciocche si schifino tutte le dilazioni, e lunghezze, allorache non si controverte punto legale, il vinto debba rigorosamente rifare tutte le spese della lite.

XXII.

Item, si supplica V. E. resta servita comandare, che si osservi nel S. R. C. precisamente la Prammatica di spedir prima le cause prima concluse. *S. E. mandabit, quod observentur Pragmaticæ quantum possibile sit.*

Si supplica, che nel S. Consiglio si spediscano in prima le cause concluse prima.

XXIII.

Item, perche per le costituzioni di quello Regno è stabilito, che 'l feudatario essendo di quattordici anni s' intenda maggiore in guisa, che non abbia bisogno nè di Balio, nè di Curatore; per lo che s' è veduto molte volte, che i detti feudatarj essendo stima si dopo i quattordici anni in libera facoltà di disponere, sono andati in rovina; si supplica V. E. restar servita ordinare, che a' detti feudatarj dopo l' anno decimoquarto si dea il Curatore per infino all' anno decimo ottavo, siccome si dà a tutti gli altri minori, che non sono feudatarj; & il medesimo s' intenda delle donne feudatarie, se pure non si maritassero prima dell' anno decimo ottavo. *Placet Suæ Excellentiæ, quod consulatur Sua Majestas.*

Si supplica, che si dea il Curatore a Feudatarj fino all' anno decimo ottavo; siccome a Feudatarie, se pure non si maritasséro avanti detto termine.

XXIV. Item,

XXIV.

Si supplica che non si possa ne' libri de' Banchi scrivere polisa alcuna, nella quale non sia la firma, o carattere di colui, a cui si fa la polisa, o di suo Procuratore.

Item, perche nelle polise di Banco si sogliono fare alcune assertive pregiudiziali a coloro a cui si fa la polisa; & il debitore manda fraudolentemente a scrivere la detta polisa nel Banco in faccia di colui, a chi si fa la polisa, senza che il creditore il sappia, per servirsene poi in giudizio contro al creditore. Si supplica V.E. restar servita per Prammatica stabilire, che non si possa ne' libri de' Banchi scrivere polisa alcuna, nella quale non sia la firma, e carattere di colui, a cui si fà la detta polisa, o di suo legitimo Procuratore: e ciò per evitare le fraudi. *Placet ut expediantur debitæ provisiones.*

XXV.

Si supplica che si faccia la tassa a tutti i Notaj di questa Città.

Item, perche ultimamente la Regia Camera della Summaria ha tassato il salario che si dee al Notajo della Corte, per qualsivoglia contratto; Si supplica V.E. sia servita comandare che si faccia anche la tassa a tutti i Notaj di questa Città. *S.E. mandat, quod ita fiat.*

XXVI.

Si supplica che la Regia Camera dia ordine a' percettori delle Provincie di fare osservare le istruzioni che tengono in benefizio de' Popoli del Regno.

Item si supplica V.E. resti servita ordinare alla Regia Camera della Summaria, che faccia osservare in beneficio de' poveri Popoli di questo Regno tutte le istruzioni, che tengono i Regj Percettori delle Provincie; e particolarmente che i Percettori siano obligati a fare le polise di recetto delle quantità che si pagano per dette Università, e delle cause perche si pagano, ed à complimento di quella causa per la quale le Università vorranno pagare; e non si facciano ricordi, per evitare le infinite estorsioni che patiscono dette povere Università. *S.E. mandabit, quod observentur punctualiter instructiones quas habent.*

XXVII.

Che si degni ordinare alla R. Camera che s'osservino le istruzioni fatte dalla Dohana delle pecore a tempo del Cardinal Granuela.

Item si supplica V. E. degnarsi ordinare alla Regia Camera della Summaria, che faccia osservare l'ultime istruzioni fatte dalla Regia Dohana delle pecore a tempo dell'Illustr. Cardinal Granuela; e particolarmente la riforma del quarto capitolo delle d. istruzioni. *S.E. mandabit eas inviolabiliter observari.*

XXVIII.

Si supplica, che le donazioni infinte fatte a fine di tirare il reo in altri Tribunali, allorache vengano scoverte, la cosa donata si perda dal donatario a 'l donante.

Item, perche molte volte si fanno donazioni simolate a persone privilegiate, affine di tirare i rei a litigare in questi Tribunali; il che porta molta spesa, & incommodo a' detti rei: si supplica V. E. ordinare con Prammatica, che quante volte apparirà simulata la donazione fatta a fine di tirare, la cosa donata sia perduta per lo donatario, e 'l donante applicandoli in beneficio del convento. *S.E. maturè providebit.*

XXIX

Si supplica che i simulati creditori d'un fallito, affine di obbligare a cōcorrere i veri, allorche siano scoverti, vengan puniti con la pena di falso, sicome anche i debitori.

Item perche molte volte s'è veduto, che i debitori falliti per poter godere la dilazione quinquennale, si sono fittiziamente obligati per debitori ad alcuni loro amici, e parenti; i quali poi cōcorrenno potessero astringere la minor parte, che sono i veri creditori a concorrere: E perche questa è una mera falsità pregiudiziale a' veri, e poveri creditori; si supplica V. E. ordinare con Prammatica Regia, e stabilire, che quante volte si scoprirà che i detti crediti siano simulati, debba tanto il creditore quanto il debitore htiiz o esser punito con la pena del falso. *S.E. mandabit, quod contra prædictos procedatur servata forma legum.*

XXX.

Si supplica S. E. ad interporsi con Papa Sisto per la collazione de' benefizj di questo Regno in persona de' Regnicoli naturali.

Item si supplica V.E. sia servita interponere le sue parti con la Santità di Papa Sisto V. perche si degni i Benefizj, e dignità Ecclesiastiche, che sono in questo Regno, conferirle in persona di Regnicoli naturali; faccendo sopra ciò una costituzione perpetua; o almeno che i Benefizj di quello Regno non si conferiscano in persone native di quel Regno, Provincia, o Diocese, nelle quale gli huomini di questo Regno non possano godere de' Beneficj, e dignità Ecclesiastiche che sono in quel Regno, Provincia, o Diocese. *Placet S.E. quod consulatur Sua Regia, & Catholica Majestas.*

Di V.E. Affezzionatissimi Servidori.

Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel parlamento Generale.

Tiberio Coppola per Montagna.	Il Principe di Squillace.
Marcello Capece Piscicelli per Capuana.	Il Duca d'Atri.
Camillo Agnese per Portanova.	Il Duca d'Andria.
Carlo Villano per Montagna	Il Duca di Castel di Sangro.
Mercurio d'Alessandro per Porto.	Il Marchese d'Arzi.
Michele Gesualdo per Nido.	Il Marchese d'Umbriatico.
Luzio di Sangro per Nido.	Carlo Loffredo.
O..zio di Ligoro per Portanova.	Diomede Carafa.
Annibale Serpanno per Capuana.	Federigo Tommacello.
O..azio di Gennaro di Cesare per Porto.	Fabrizio di Sangro.
Gio: Andrea Auletta per lo Fedeliss. Pop.	Giulio Cesare Minadois.

Gio:

Gio:Geronimo Saggese per lo Fedelis.Pop. Marzio Pignatello.

Marius Paganus Secretarius.

Moles Reg. Ribera Reg. Goristiola Reg.

Provisum per S.E.Neap.ult ima Novembris 1590.Barionuovo Secretarius.

S. C, R. M.

E' così grande il desiderio,& così infinita la volontà,che questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tiene di spargere il sangue ; non che di spendere la roba in servigio di Sua Real Corona , che siccome con molta prontezza d'animo l'habbiamo servita del milione e ducento mila ducati , che con Carta di V.M.ci si domanda, così ancora a tutti universalmente e dispiaciuto, che in questa occasione per la necessità , e povertà, in cui si ritrova questo suo Fedelissimo Regno, non l'habbiamo potuta servire di maggior summa, conforme a quello che l'infinità nostra affezione, e fedeltà ci dettava. Si degni dunque non considerando la quantità,con la quale la serviamo,mà la prontezza dell'animo nostro,ricevere, & ingrandire col suo Reale animo il detto servigio offerto per Felice di Gennaro , uno de'nostri Cavalieri,Dottor di legge, come Sindico in questo Parlamento,all'Illustre Conte di Miranda nostro Vecerè;il quale siccome col suo giusto, accertato, & abbondante governo tiene tutto questo Suo Regno, Vassalli, e questa Fedelissima Città di Napoli in particolare , con infinita quiete,contento,& abondanza;così siam sicuri,che non mancherà di presentare a V. M.alcune poche grazie conchiuse in detto parlamento ; della cui buona , e presta spedizione con ogni affetto la supplichiamo; con ferma speranza,che per la sua infinita magnanimità , e grandezza , e coll'intercessione di detto Illustre Vecerè , riceveremo da V. M. decretazione a voto, e contento di questa Sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno : e perc ò hà paruto obbligo in questa occasione baciar particolarmente le sue Reali mani,e piedi di detta elezzione , e supplicarla per un Capitolo particolare posto frà dette grazie, resti servita per benefizio Universale di questo Regno confermare il detto Illustr.Conte in detto Governo: e per fine preghiamo nostro Signore concedere alla M. V. lunga e felicissima vita , & inalzare Sua Real Corona a quel grado di Monarchia del Mondo tutto,che per ogni ragione da noi suoi fedelissimi Vassalli se le desidera.Dalla sua Fedelissima Città di Napoli il dì 31. Gennajo 1589.

Di V.S.C., e R.M.

Affezzionatissimi Servidori.

Li Deputati della Fedelissima Città,Baronaggio, e Regno nel parlamento Generale.

Tiberio Coppola per Montagna .	Il Principe di Squillace .
Marcello Capece Piscicelli per Capuana.	Il Duca d'Atri.
Camillo Agnese per Portanova .	Il Duca d'Andria .
Carlo Villano per Montagna	Il Duca di Castel di Sangro.
Mercurio d'Alessandro per Porto .	Il Marchese d'Anzi .
Michele Gesualdo per Nido .	Il Marchese d'Umbriatico.
Luzio di Sangro per Nido .	Carlo Loffredo .
Orazio di Ligoro per Portanova .	Diomede Carafa .
Annibale Scripanno per Capuana .	Federigo Tommacello .
Orazio di Gennaro di Cesare per Porto.	Fabrizio di Sangro .
Gio:Andrea Auletta per lo Fedelis.Pop.	Giulio Cesare Miradois .
Gio:Geronimo Saggese per lo Fedelis.Pop.	Marzio Pignatello.
	Federigo Tomacello .

Marius Paganus Secretarius.

Parlamento Generale celebrato per l'Illustr.& Eccellentissimo Signore Conte di Miranda Vecerè, Luogotenente , e Capitan Generale della Maestà Cattolica Nostro Signore in questo Regno; e servigio fattole per questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno d'un Milione, e ducentomila docati.

DOmenica 27.di Gennajo 1591. per detto Eccellentissimo Signore Vecerè è stato celebrato detto Parlamento Generale nel luogo solito di San Lorenzo ; nel quale sono intervenute la Fedelissima Città di Napoli,e Terre Demaniali del presente Regno , e comparve per Sindico l'Illustr.Signor Fulvio di Costanzo del Consèglio di Capuana di S.M., e Cavaliere del Seggio di Portanova ; al qual Seggio toccava per ordine di giro crearsi detto Sindico : precedendo questa Fedelissima Città , siccome il solito , a tutti i Baroni , Città,e Terre Demaniali del Regno e conferitasi S.E.nel luogo solito dell'apparato, e seduta-

tasi

taſi nella ſua ſedia ivi preparatale ſecondo il ſolito, furono da quella con molta prudenza, valore, e ſoddisfazione univerſale propoſte le molte cagioni, ed urgenti neceſſità, che moveano S.M. a domandar detto ſervigio; e tutto per la conſervazion dalla Criſtianità, e difeſa della Santa Fede: e che per mantenere, e conſervare le coſe predette, domandava ſe le foſſe fatto ſervigio, e dono fino alla ſumma d'un Milione, e ducentomila ducati; ſicome più particolarmente ſi contiene nell'infraſcritta Carta di S. Maeſtà diretta all'E.S. per la convocazione del preſente Parlamento; la quale di ſuo ordine fù letta dal Signor Barionuovo Segretario del preſente Regno, & è del tenur ſeguente v3.

El Rey,

Lettera di S. M. per la convocatione del Parlamento.

Illuſtre Conde de Miranda Primo; ſiendo las neçeſſitades de la Corte del nueſtro Reyno de Napoles tan grandes, y las de los otros Reynos y Eſtados nueſtros, laſque ſe ſaben por las ſummas grandes de dineros, que le han proveydo para el ſuſtento de nueſtras Armadas, y de la gẽte de guerra que para la defenſa deſſe ſe han entretenido tãto tiempo, y particularmẽte las muchas, y muy grandes ſummas que ſe han conſumado, y conſumen aſſi en la defenſa de los otros mis Reynos, como en la conſervaçion de la Fee Catholica en ellos, y cumpliendoſe ya el delos dos años por que ſe nos concedio el ultimo ſerviçio que la nueſtra Fidelisſima Ciudad de Napoles Baronaje, y Reyno nos hizo, ſe vee come ſe pueda eſcuſar, el pedirles, el que es tan neçeſſario para poter llevar adelante al peſo del dicho Reyno, pues ſin el, no hay otra forma de donde ſupplir a ellos por lo qual coovendra que luego en reçibiendo eſta, convoqueis el Perlamiento, como ſe acceſtumbra, y ſignificando a la dicha mi Fidelisſima Ciudad, Baronaje, e Reyno mis neçeſsidades y la fuerça que me hago para valerme de ſua ayuda que tan fuer, çoſa es para ſu conſervaçion y defenſa, junto con encareçerles el deſſeo que tengo de ſublevarlos de ſas gravezas, que ſoſtienen como lo procurare ſus occaſiones; y ſiempre pre que mis neçeſsidades dieren lugar a ello, les pidreis el dicho ſerviçio haſta en la quantidad de un Millon y duzientos mill ducados con que otras vezes me han ſervido, que aunque mis neçeſsidades y los gaſtos que ſoſtengo por cauſa de la defençion del dicho Reyno, y deudas con que de lo paſsado he quedado pedian relevada ayda; todavia, conſiderando los peſos que ellos ſuſtienen y neçeſsidad, con que ſe hallan, me ha pareçedo no paſſar de la dicha ſumma, la qual preſoppongo que ellos podran llevar, en que no dudo que aſſi por la gran afection que han ſiempre moſtrado en las occaſiones paſſadas, como pur la que yo le engo, conforme alo que ſu fidelidad y buenos ſerviçios mereçen, ſe me darà las ſatisfaçion que confio de tan buenos y leales Vaſſallos; advertiendo que en el repartimiento deſte donativo ſe tenga la quenta, que ſe deve para que a ningrino de los que hubieren de contribuir ſe hagz agravio, como es de creer que lo procurareis Vos, y yo os lo engargo mucho; en Madrid a 22. de Noviembre 1590.

To El Rey.

Vidit Comes Generalis Theſaurarius. *Vidit Leon Reg.*
Vidit Saladinus Reg. *Vidit Porzonus Reg.*
Vidit Salazar Reg. *Cayas Secretarius.*
Concordat cum Originali meliori callatione ſemper ſalva
D.Berordina de Barionovo.

E quella letta, ed inteſa la detta propoſta di S.E. e quanto in detta Carta ſi conteneva; per detto Signor Sindico le fù riſpoſto con molt'amorevolezza, ed ingegno; dicendole l'infinito deſiderio, che ſempre ha tenuto, e tiene queſta Fedeliſsima Citta, Baronaggio, e Regno di ſervire S.M. non ſolo con la roba, ma col ſangue: dipendendo la difeſa, e conſervazione di tutta la Criſtianità dalla ſua Real Corona; e dipoi ſoggiungendo, che ſe bene la neceſsità del Regno era infinita, tuttavolta l'animo di ſervir S. M. era maggiore; e che non ſi ſarebbe mai mancato, come fedeliſsimi Vaſſalli della M.S. di ſervirla ſempre: e con infinite altre parole piene di molta prudenza ſupplicò alla fine S. E. foſſe rimaſa ſervita di concedergli tempo per poter conſultare con lo Baronaggio, e Procuratori delle Terre Demaniali il ſudetto ſervigio, accioche ſe le foſſe fatta quella umile riſpoſta, come obedientisſimi, e Fedeliſsimi Vaſsalli della M.S., ſecondo ſi è fatto ſempre.

Lunedì 28. detto ſi congregarono nel ſudetto apparato il Signor Sindico, i Signori Baroni, che furono in Napoli, con li Signori Procuratori degli aſſenti, e delle Terre, e Città Demaniali preſenti: & ammeſſe le loro procure, e con l'ordine ſolito chiamati per lo Regio Uſciere ſecondo le loro procedenze, ſi procedette a dar li voti ſopra la detta propoſta di S. E. e lo primo voto fù dell' Illuſtr. Signor Marcheſe di Quarate Grande Ammirante del Mare: per lo quale ſi conchiuſe, che ſtanti l'infiniti diſpendii di S.M. molto ben noti, ſe le faceſſe donativo, e ſervigio d'un Milione, e ducento mila docati, da pagarſi nel medeſimo modo, e forma del precedente Parlamento: con che ſi domandaſſero grazie aſſolutamente per beneficio univerſale, e non particolare; e che tanto l'offerta di detto donativo, come la lettera, e Grazie ſi deſſero in mano dell'E.S., accioche con la ſua potente mano, e favore, abbiano ogni buona ſpedizione.

Et

Et appresso fù chiamato l'Illustre Signor Principe di Sulmona, il qual concorse col voto del sudetto Signor Marchese.

E dipoi si chiamò tutto 'l Baronaggio che ivi era presente, ed i procuratori predetti delle Terre Demaniali, conchiudendo, che si facesse servigio a S. M. della detta somma d'un milione, e ducentomila ducati, conforme al voto del detto Signor Marchese di Quarata.

Dopo furono chiamate le Università, e Terre Demaniali; e la Città di Capoa, rappresentata per lo Signor Fabio Marchese, Dottore peritissimo, precedette all'altre Università, com'è il solito; & appresso fù chiamata la Città di Nola rappresentata per lo Signor Gio: Vincenzo Mastrillo Regio Consigliero, citra pregiudizio della sua precedenza; e dipoi la Città di Sorrento rappresentata per lo Signor Orazio Teodoro Avvocato di questa Fedelissima Città, citra pregiudizio della sua precedenza: & appresso furono chiamate l'altre Città, e fù detto, che si chiamassero citra pregiudizio delle loro precedenze.

Dipoi finito di dar detti voti per detti Illustri Prencipi, e Baroni; si procedette alla nomina de'Signori Deputati del Parlamento, da' quali unitamente colli Signori Deputati della Città già prima eletti, si trattassero, discutessero, e cõchiudessero tutte quelle Grazie da domandarsi così a S.M., come a S.E. le quali parute foss[e]ro migliori, e necessarie per lo beneficio Universale; così come è stato il solito, dette gratiè domandarsi, e conchiudersi per essi Signori Diputati della Città, Baronaggio, e Regno; e fattosi lo scrutinio per detto Sig. Sindico, insieme con lo Magnifico Segretario della Città, e coll'assistenza del Signor Orazio Teodoro U. J. D., & Avvocato peritissimo di questa Fedelissima Città, di tutte le nomine de'Signori Deputati fatti per detti Signori, furono eletti, e pubblicati gl'infrascritti v3.

Signori Deputati Titolati.	*Signori Deputati Senza Titolo.*
Il Principe di Solmona.	Il Signor Carlo Loffredo.
Il Duca di S. Agata.	Il Signor Diomede Carafa.
Il Duca di Castel di Sangro.	Il Signor Giulio Cesare Minadois.
Il Marchese di Fuscaldo.	Il Signor Gio: Battista Campitello.
Il Marchese di S. Eramo.	Il Signor Michele Caracciolo.
Il Conte di Piacentro.	Il Sig. Gio: Battista Caracciolo di Anto.

E nel medesimo tempo che furono fatti i sopradetti Signori Deputati del Baronaggio, furono ancora pubblicati gl' infrascritti Signori Deputati della Città, già prima creati come di sopra v3.

Per Capuana.	*Per Porto.*
Il Signor Scipione Caracciolo.	Il Signor Felice di Gennaro.
Il Signor Alfonzo Piscicello.	Il Signor Piet'Antonio Mele.
Per Montagna.	*Per Portanova.*
Il Signor Decio Rocco.	Il Signor Gio: Camillo Mormile.
Il Signor Marcello Muscettola.	Il Signor Gio: Simone Moccia.
Per Nido.	*Per lo Fedelissimo Popolo.*
Il Signor Gio Tomase Carafa.	Il Signor Gio: Battista Crispo.
Il Signor Claudio Milano.	Il Signor Gio: Andrea Auletta.

Il dì appresso che furono i 29. del detto mese con alcuni altri dì seguenti, si congregarono detti Signori Deputati della Città, e del Baronaggio, insieme col detto Signor Sindico, e si trattarono, e conchiusero tutte le Grazie da supplicarsi così a S.M., come all'E.S. per beneficio Universale; e dipoi furono lette per lo magnifico Segretario della Città tutte le sudette grazie già conchiuse, & appuntate; delle quali n'era stato dato il pensiero di formarle al Signor Orazio Teodoro Avvocato della Città; e così ancora furono lette l'offerta di d. servigio, e lettere a S. M. per detto donativo, e furono quelle firmate da detti Signori Deputati.

E dipoi detto Signor Sindico insieme con detti Signori Deputati, ed il magnifico Segretario della Città andarono in Palazzo da S.E. per darle ragguaglio d'ogni cosa. E confetitosi in presenza di S.E., per detto Segretario, per ordine di detto Signor Sindico, fù letta a S.E. la Carta di S.M. per detto Donativo: e quella letta, si soggiunse per detto Signor Sindico, che S.E. poteva venire a ricevere detto donativo, quando paruto le fosse.

Ed il medesimo dì, che per detti Signori Deputati si firmarono tanto le grazie, come l'offerta, e lettere, furono deputati a sollecitar la spedizione di dette grazie all'E.S. gl'infrascritti Signori v3.

Deputat. per la Città.	*Deputati per lo Baronaggio.*
Il Signor Giò: Camillo Mormile.	Il Signor Marchese di S. Eramo.
Il Signor Scipione Caracciolo.	Il Signor Diomede Carafa.

Domenica 3. di Febrajo 1591. si conferì S.E. in S. Lorenzo accompagnata da detto Signor

gnor Sindico,Signori Eletti,Baronaggio,e Signori Officiali Regij,con molti altri Signori; e fedutasi nella sua sedia preparatale in detto parlamento, fù per detto Signor Sindico con molta prudenza,e soddisfazione ragguagliata l'E.S.della molta prontezza,e prestezza,con cui s'era fatto,e conchiuso il detto servigio proposto da S.E.in nome di S.M., e con molte parole piene d'affetto,e d'amore detto tanto la volontà di questa Fedelissima Città,Baronaggio, e Regno di servire la M. S., come ancora la necessità in cui si trovava il Regno tutto, con infinita soddisfazione, senza altrimente legger l'offerta ; la quale poi fù data in mano dell' E.S.,e così ancora le grazie,che si domandavano tanto a S.E. , quanto a S.M.già conchiuse in detto parlamento , & ancora la lettera diretta à S.M.: dove S. E. ringraziò molto questa Fedelissima Città,Baronaggio,e Regno in nome di S.M.con parole piene d'autorità , e prudenza , come suole; e che non haverebbe mancato rappresentar questo servigio a S.M. con quella stessa affezione, e volontà, con la quale s'era fatto da così Fedelissimi , & amorevolissimi Vassalli della M. S. e per detto Signor Sindico fù replicato, ringraziandola infinitamente di questa volontà, & affezione che tiene verso questa Fedelissima Città, Baronaggio,e Regno.

Illustr., ed Eccellentissimo Signore.

ESsendosi S.M. per sue lettere degnata far sapere a questa sua Fedelissima Città , Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni , che l'han mossa a domandare questo servigio, l'abbiamo ricevuto a singolar favore , come affezionatissimi Vassalli; e tanto più, sapendo che a gloriose, e Cristiane imprese abbia da essere impiegato, servendolene per la conservazione, & accrescimento della Cristianità , e Santa Fede Cattolica, e per particolar difesa di questo suo Regno: E perciò con quella prontezza che si conviene a Fedelissimi Vassalli, e con l'affezione , e divozione per tante sperienze note, l'habbiamo fatto in questo parlamento donativo,e servigio d' un milione , e ducentomila docati,da pagarsi in due anni,in sei terzi, cominciando dal terzo di Natale prossimo passato;nel qual servigio contribuiranno i Baroni per un quarto, a' quali siano obligati i feudatarj contribuire per le loro rate , con pagarsi per rata d'Adoho, così come essi Baroni si trovano tassati in Camera: non però per via di pagamento d'Adoho, mà di semplice donativo; & il rimanente da pagarsi per li Popoli del Regno , eccettuata questa Fedelissima Città , & il Sagro Ospedal dell'Annunziata per le cose feudali che tiene: dichiarando che dal pagamento del detto donativo non sia esente persona alcuna *etiam privilegiata in corpore juris*,nè alcuno Officiale maggiore , o minore, nè Città, Terra,o Castello, che in qualsivoglia modo pretendesse esenzione ; e che il presente servigio s'intenda fatto, senza far pregiudizio a' Privilegj , e Capitoli di questa Città , per li quali si dispone,che non si possa domandar servigio alcuno:cō espressa condizione,che durante detto tempo,i Baroni feudatarii,Terre Demaniali,e Popoli non siano molestati,nè ricercati *sub quovis colore* d'altro servigio , sovvenzione,pagamento, & Adoho;ancorche succedesse qualsivoglia cagione anco di nuovo sopravegnente,e del tutto incognita,& insolita: e così le accadesse,pendente la soddisfazione di detto donativo, il pagarsi rilevio; la rata d'essi Adohi si debbia didurre dal detto rilevio : e con condizione ancora , che finito il tempo d'esiggere il detto pagamento , non si debbia prorogare per qualsivoglia cagione , ancorche fosse urgentissima.E perche questa Fedelis. Città, Baronaggio , e Regno confidandonell'infinita clemenza della M. S.tante volte renduta grata a farci grazia, con quel riguardo che l' istessa nostra fedeltà può sperar d' ottenerle sempre dalla liberalissima mano sua,con ogni reverenza la supplicherà d'alcune grazie che dal Sign. Fulvio di Costanzo nostro Sindico le saranno presentate,accioche sortiscano quel buon dispaccio che si desidera.Si supplica V.E. che come hà considerato dagli effetti la fede, divozione, & obedienza della Città, Baronaggio , e Regno verso S. M. così si degni per sua natural bontà pigliar a cuore la nostra protezione appresso la M.S., e procurare con la sua autorità l'effetto delle grazie e favori de'quali umilissimamente la preghiamo;e si degni anche concedere quelle grazie, che dalla sua mano dipendono,le quali con gran confidenza le si chiedono:e dell'Eccellenza Vostra in ogni occasione, & in ogni tempo ci promettiamo. Napoli il dì primo di Febrajo 1591.

Affezionatissimi Servidori.
Li Deputati del Parlamento Generale.

Gio:Camillo Mormile per Portanova.
Decio Rocco per Montagna.
Alfonzo Piscicello per Capuana.
Gio:Tomase Carafa per Nido.
Claudio Milano per Nido.
Felice di Gennaro per Porto.
Pietr'Antonio Mele per Porto.
Scipione Caracciolo per Capuana.
Marcello Musettola per Montagna.
Gio:Simone Moccia per Portanova.

Il Principe di Solmona.
Il Duca di Santa Agata.
Il Duca di Castel di Sangro.
Il Marchese di Fuscaldo.
Il Marchese di S.Eramo.
Il Conte di Piacentro.
Carlo Loffredo.
Diomede Carafa.
Giulio Cesare Minadois.
Il Signor Gio:Battista Campitello.

Gio:

Gio:Battista Crispo per lo Fedeliss. Pop.	Michele Caracciolo.
Gio:Andrea Auletta per lo Fedeliss.Pop.	Gio:Battista Caracciolo.

Marius Paganus Secretarius.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città di Napoli,Baronaggio, e Regno si supplicano alla Cattolica Maestà del Re nostro Signore nel presente Parlamento Generale congregato nell' anno 1591.

I.

ITem si supplica V.M. resti servita ordinare che siano osservati tutti i Privilegj, Immunità,Franchigie,e Capitoli conceduti da'Serenissimi Rè antecessori,e da V.M confermati a questa Fedelissima Città per tutto il tempo passato fino a questo dì.*Placet suæ Regiæ,& Catholicæ Majestati,quatenus sunt in possessione.*

Che siano confermati tutti i Privilegj de' Rè precedenti.

II.

Item, si supplica V.M. si degni per grazia speciale confermare tutti gli assensi prestiti per l'Illustr.Vecerè per tutto il tempo passato insino al giorno d'oggi; ancorche fossero prestiti contra la forma della Regia Prammatica de'nove Capi: e così anche ratificare tutte l'alienazioni, e concessioni fatte da detti Vecerè in virtù del mandato dato loro da V. M. di qualsivoglia Terra,o ofizio; supplendo *ex certa scientia* ogni difetto, ed avendo il tenor di quegli per ispecificato espressamante. *Placet suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Che siano confermati tutti gli assensi conceduti da'passati Vecerè, anche contra la Regia Prammatica.

III.

Item, perche fra l' altre grazie supplicate à V. M. nel parlamento dell' anno 1586, fù l'infrascritta del tenor seguente: Item perche questa Fedelissima Città, essendo oggi popolatissima, e perciò non bastandole i grani di Terra di Lavoro, ne d' altre Provincie vicine, suole ordinariamente provvedersi di gran quantità de' grani di Puglia, ed alcuna volta ancora del grano d'Apruzzo; e perche per esperienza di tanti anni s' è veduto, che molte volte la detta provvisione non viene a tempo, non senza gran pericolo d' affamarsi la Città; sì perche la navigazione è lunga e varia, di modo che le navi han bisogno di diversi venti per poter far detto viaggio, nel quale sogliono spesse volte anche naufragarsi, ed altresì prendersi da Corsari; sì perche molte volte i Veneziani avendo bisogno de' Grani, sogliono prendersi i detti; anzi per essere quasi tutti i Padroni delle navi Ragusei, conducono ben spesso i Grani in Ragusi, quando ivi ne han bisogno, con trovar [illegible], che 'l vento, e la fortuna del mare gli abbia colà condotti. Laonde s' è veduta alcuna volta la Città per mancanza di grano in gran pericolo. Perciò essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno per torre tutte queste difficoltà, acciòche la provvisione del grano venga più tosto, e più sicuramente nella Città; supplicano V.M. resti servita far grazia, che sempre che parrà espediente ad essa Città di far partito de' grani di Sicilia; per quella quantità, che essa Città, o Mercatanti, co'quali si farà d. partito,estrarranno dal Regno di Sicilia,& immetteranno dentro la Città per uso e grassa di quella, possa per essa Città, o per detti Mercatanti astrarsi altrettanto di grano dalle Provincie di questo Regno, franco di tratta, e nuovo imposto; per la qual cosa il Real Patrimonio di V. M. non viene a patire interesse alcuno; poiche se la Città si provvede de' grani di questo Regno, V. M. non hà pagamento di tratta alcuna; ed all' incontro,provvedendosi de' grani della Sicilia, viene V. M. a pagarsi in quel Regno del prezzo delle tratte: per la qual cosa può estrarre altrettanta quantità de' grani di questo Regno franca di tratta, e sarà a questa Fedelissima Città somma grazia; perche col fare la provvisione in Sicilia, per la brieve, e facile navigazione che vi è, può esser sicura d' aver la sua provvisione a tempo: dal che nasce la quiete di questa Città, e per conseguente il servizio di V. M.: nè il Regno ne può soffrir danno; poiche immettendosi da fuori Regno per servizio della Città, cui in ogni modo, non avendo i grani di Sicilia, le sarebbe necessario provvederli de' grani del Regno, non si cagiona penuria con farne estrarre tanti, quanti se ne immettono. Di che per ogni rispetto spera la Città, Baronaggio, e Regno ottener questa grazia dalle benigne mani di V. M. In dorso della quale è venuta ultimamente la decretazione,che V.M. si è degnata di farci del tenor seguente. *Placet Regiæ, & Catholicæ Majestati concedere ad triennium dicto Regno, quod per ipsum supplicatur: dùm tamen extractio frumenti à præfato Regno Neapolitano eodem anno fiat, quo facta fuit extractio à Regno Siciliæ pro victu Fidelissimæ Civitatis Neapolis: cumque extractio grani à præfato Regno Neapolitano fienda majoris pretii fit, quam, quæ à Sicilia fit; vult Regia Majestas horum differentiæ rationem haberi per Officiales suos, qui caveant ne aliquod damnum juribus Curiæ inferatur.* E perche veramente in questa grazia non vi è danno del Real Patrimonio di V. M. poiche si rimborza il costo della tratta in Sicilia; ed a questa Città è d' infinito sollevamento per le ragioni sopradette: Per tanto di nuovo si supplica V. M., che si degni ampliando detta grazia concederla *in perpetuum*, conforme a la predetta dimanda. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati prorogare gratiam concessam in dicto anno* 1586. *per alios annos tres*

Si supplica Sua Maestà, che confermi la grazia toccante i partiti de' grani di Sicilia, e tratte di quelli del Regno supplicata nel parlamento dell' anno 1586.

ita quod electio annorum trium, in quibus erit facienda extractio à Regno Neapolis, sit Illustris Proregis; quodque in ipsius Fidelissimæ Civitatis suæ commodum nihil amplius cedat, quum, quod ipsa ulterioris Siciliæ Fisco ratione tractarum præfatarum exsolverit.

IV.

Si supplica, che s'aggiunga un' altra Rota nella Vic. Civile, nella quale debbiano sedere un Consigliero, e due Giudici temporanei.

Item, perche i negozj della Vicaria Civile sono moltiplicati, di modo che quasi sono infiniti; di maniera che non si può supplire alla spedizione d'essi per trè persone, che sono in una Rota sola, ancorche con singolar valor travagliano, e con quella matura discussione, che si ricerca. Per tanto si supplica V.M. resti servita far grazia, che si faccia un' altra Rota Civile; nella quale debbiano resedere un Consigliero, e due Giudici temporanei. E perche con esservi due Rote, & intervenirvi un Consigliero in ogni una d'esse, le cause si potranno più maturamente discutere, con intendere pienamente le parti; in tal caso si supplica V. M., che siccome per le Prammatiche del Regno stà stabilito, che si dia esecuzione parata alle sentenze della Vicaria insino alla summa di docati 150., resti servita comandare, che si dia l'esecuzione insino alla summa di docati 500., e che perciò si degni V. M. crear due Consiglieri di nuovo. *Jam Sua Regia, & Catholica Majestas annuit supplicantium precibus.*

V.

Si supplica Sua Maestà, che si degni prender rimedio alli grandissimi debiti, che tiene questa Fedelissima Città.

Item, perche il debito, che tiene questa Fedelissima Città per diverse occasioni è aumentato, di modo che quasi eccede le forze, e sostanze di essa Città; il che ridonda in grandissima rovina de' poveri, per le gabelle che vi sono per occasion di detti pesi; si supplica V. M. resti servita ordinare agli Illustri Vecerè, che *prò tempore* saranno, che vogliano con ogni diligenza attendere a dar rimedio, affinche in futuro, non solo non abbia ad aumentarsi, mà diminuirsi. La qual grazia non si cerca a V. M., perche sia necessaria nel tempo del governo dell' Illustre Conte di Miranda; poiche con tanta prudenza, e diligenza hà sempre mirato a questo particolare, di maniera che è mancato il debito da quel, che era, in buona summa; Per lo che ad essa Fedelissima Città resta più tosto obbligo di ringraziarne detto Illustre Conte, che di aggiungergli nuovo sprone; mà perche ordinandolo espressamente V. M. dà occasione, che 'l presente Illustre Vecerè dia forma certa, per la quale continuando gli altri suoi successori, possa questa Città disgravarsi dal sudetto peso con grandissimo beneficio de' poveri, e servizio di V. M. *Sua Regia, & Catholica Majestas mandavit suo in dicto Regno Illustri Proregi, ut omnem curam, ac diligentiam super supplicatis adhibeat, ac pro sua in illam Fidelissimam Civitatem benevolentia, idem iterate mandabit.*

VI.

Si supplica Sua Maestà per lo stabilimento d'una novella religione, ed ordine di Cavalieri sotto 'l titolo di S.Gennaro.

Item, perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, son molti anni, che hà desiderato eriggere una religione, & ordine di Cavalieri sotto il nome di S.Gennaro Protettor di questa Città, e sotto l'istessa regola de' Cavalieri di San Giacomo; i quali avessero da ricevere da V.M. l'Abito, che sarà destinato per detta Religione; il qual Abito s'abbia da concedere solamente à queste persone, e suoi descendenti, che contribuiranno all' infrascritto aborzo, purche abbiano i quarti nobili verificandi conforme all' ordine di detta Religione di San Giacomo; e perche abbiano detti Cavalieri alcune Commende, si contenta la nobiltà del Regno di sborzar docati centomila, i quali s'abbiano da applicare in compra di tante annue entrate sopra pagamenti Fiscali; con che V.M. si degni applicare a questa religione erigenda tutti i Beneficj semplici, a senza cura, che V.M. tiene nel Regno; accioche da dette entrate, *ut supra* comprande, unite con li Beneficj predetti, si possano formare tante Commende, quante pareranno a V.M. E la metà di dette Commende si possa distribuire ad arbitrio di V.M. trà que' Cavalieri, che meglio le pareranno; e l'altra metà si dia per regola d'anzianità; rimanendo per sempre V.M., e suoi felicissimi successori Maestri di detta Religione: Per tanto si supplica V.M. si degni commettere all'Illustre Vecerè del Regno, che conceda licenza per potersi congregare per far detto sborzo di detti docati centomila, o maggior summa, e per appuntar tutte le cose, che potranno occorrere nella erezzione di detto ordine. *Sua Majestas, re maturè pensata, curabit supplicationi justissimæ petitionis satisfacere.*

Di V. S. C., e R. M.

Umilissimi, e Fedelissimi Vassalli
Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Camillo Mormile per Portanova.	Il Principe di Solmona.
Decio Rocco per Montagna.	Il Duca di Santa Agata.
Alfonzo Piscicello per Capuana.	Il Duca di Castel di Sangro.
Gio: Tomase Carafa per Nido.	Il Marchese di Fuscaldo.
Claudio Milano per Nido.	Il Marchese di S.Eramo.
Felice di Gennaro per Porto.	Il Conte di Piacentro.

Sci-

Scipione Caracciolo per Capuana.	Carlo de Loffredo.
Pietr'Antonio Mele per Porto.	Diomede Carafa.
Marcello Mufcettola per Montagna.	Giulio Cefare Minadoi.
Gio: Simone Moccia per Portanova.	Gio: Battifta Campitello.
Gio: Battifta Crifpo per lo Fedelifs.Pop.	Michele Caracciolo.
Gio:Andrea Auletta per lo Fedelifs.Pop.	Gio: Battifta Caracciolo.

Marius Paganus Secretarius.

Grazie, le quali per la Fedeliffima Città, Baronaggio, e Regno fi fupplicano all' Eccellenza del Signor Conte di Miranda Vecerè di quefto Regno nel Parlamento Generale nell'anno 1591.

I.

IN primis la Fedeliffima Città, Baronaggio, e Regno fupplicano V. E. con ogni caldezza poffibile, che fi degni procurar con ogni affetto da S. M. la fpedizione delle grazie fupplicate a S. M. in quefto prefente Parlamento, e nel precedente; afficurandofi, che fe alla benigna mente della M.S. s'aggiungerà il prefente favor di V. E. fe ne otterrà la defiderata, e prefta fpedizione. *Sua Excellentia fupplicavit, & fupplicabit Regiam, & Catholicam Majeftatem, ut quam citius dignetur gratias fupplicatas expedire.*

Si fupplica S.E. per la fpedizione delle grazie così di quefto, come del paffato Parlamento.

II.

Item, perche tra l'altre Grazie fupplicate alla M. S. è che fi degni dar ordine agl' Illuftri Vecerè, che *pro tempore* faranno, che debbiano con ogni diligenza attendere a dar rimedio accioche la Città fi vada disgravando del groffo debito, che per diverfe occafioni oggi tiene; e come che V.E. col fuo prudente governo ha già cominciato a farlo in gran parte, e come informatiffimo del tutto potrà proporre a S. M. il modo, & efpediente, che vi farebbe per porlo in total efecuzione. Si fupplica V.E., che fi degni dar particolar relazione del tutto alla M.S., acciòche poffa dalla fua Reale, e benigna mano ottenerfi più facilmente quefta Grazia già tanto da tutti defiderata, neceffaria al foftegno di quefta Fedeliffima Città, al follevamento de' poveri, ed al fervizio di S.M. *Sua Excellentia maturè, & cum omni cura negotium confiderabit, prout fecit ob immenfam dilectionem, qua Fideliffimam Civitatem, & Regnum profequitur, fic eorum fidelitate, & fervitiis exigentibus.*

Si fupplica S.E. che proponga a S. M. alcuno efpediente per rimediare alli debiti della Città.

III.

Item, perche nel Parlamento precedente fù fupplicata V. E. dell' infrafcritta grazia del tenor feguente v3. In primis, effa Fedeliffima Città, Baronaggio, e Regno riducono a memoria di V.E. gl' infiniti difpendj, aggravj, & eftorfioni, che ricevono i poveri Popoli di quefto Regno da' continui alloggiamenti de' Soldati, e genti d' arme, maffime quando portano patenti aperte, fenza diftinguere i luoghi, dove abbiano da alloggiare; e da' Commiffarj contra forafciti, Barrigelli delle Regie Audienze, Commiffarj della Zecca, Maftri Portolani, Commiffarj degli ftrafcini, & altri infiniti; con li quali tutti fon forzate le povere Univerfità fpendere ogni anno molto maggior fomma di quel che pagano alla Regia Corte, oltre al danno de' Cittadini particolari; fi fupplica V. E. con ogni affetto poffibile, fi degni mirare, e rimediare fopra quefto inconvenente, degnandofi in ciò fentire alcuni efpedienti, che fe le proporranno da'Deputati a follecitar quefte grazie; afficurando V. E., che fe non fi rimedia alle dette eftorfioni, fra poco tempo molte Univerfità fi renderanno inabili al fervizio Regio, per l'eftrema povertà, in cui fi ritrovano: In piede della quale V. E. è reftata fervita far l'infrafcritta decretazione: *Magnifici Deputati proponant capita, & expedientes quos offerunt*; E perche fi è dato penfiero agl' infrafcritti Deputati del prefente parlamento, che propongano a V.E. alcuni efpedienti per follevamento de' Popoli; Per tanto fi fupplica V.E. fi degni udire i Deputati eletti; e dalle propofizioni, che effi faranno, fi degni dar quel rimedio le parerà, per togliere l'eftorfioni, & oppreffioni, che patifcono i Popoli di quefto Regno; che veramente fono infinite, ed infopportabili. *Sua Excellentia continuo curam adhibuit fuper negotio neceffariam; ut ex multis opportunis provifionibus defuper factis, & bonis effectibus deinde fubfequutis apparet.*

Si fupplica S.E. a dare udienza alli Deputati, i quali proporranno a lei alcuno efpediente per rimediare alle eftorfioni, ed aggravj, che per lo Regno fi foffrifcono dagli alloggiamenti di Soldati, e diverfe forti di Cōmiffarj.

IV.

Item, perche nel parlamento precedente fù fupplicata V. E. dell' infrafcritta grazia del tenor feguente v3. Item fi fupplica V. E. refti fervita eftinguere l'officio del Commiffario delle Lave, come quello che non è neceffario, ed importa molte centinaja di docati di fpefa l'anno alla Città; giacche quelle cofe, a che egli attende, ora fi potranno con maggior diligenza, & integrita, effeguire da' Deputati della Fedeliffima Città di Napoli della fortificazione, e mattonata: In piede della quale V. E. è ftata fervita far la feguente decretazione. *Sua Excellentia providebit prò ut convenit*: E perche quefta Grazia è non meno utile, che neceffaria, e defiderata; fi fupplica V.E. che fi degni concederla conforme alla domanda quanto

Si fupplica S.E. di concedere conforme alla dimāda, la grazia richiefta nel paffato Parlamēto intorno all' eftinguere l'officio di Commiffario delle Lave.

to prima; giacche queſto officio è ſtato nuovamente eretto, che prima non v' era. *Jam eſt aſſignata dies pro expeditione negotii prædicti.*

V.

Si ſupplica S.E. che ordini a' Regj Tribunali, che non impediſcano a' Baroni l'eſazzione delle pene de' Vaſſalli, quãdo queſti vanno a dirittura ne' Regj Tribunali, omiſſo medio; ſiccome fù ſupplicato nel paſſato Parlamẽto.

Item, perche nel parlamento precedente fù ſupplicata V. E. dell'infraſcritta grazia del tenor ſeguente v3. Item, perche per eſperienza ſi vede, che non oſtanti le provviſioni Regie, per le quali s' ordina, che non debbiano i Vaſſalli de' Baroni adire i Tribunali Regj, *omiſſo medio* de' Tribunali de' Baroni, vanno tuttavia i detti Vaſſalli a' detti Regj Tribunali, ſenza andar prima a' Tribunali de' Baroni; Per tanto ſi ſupplica V. E. reſti ſervita comandare, che tutti gli atti fatti, e faciendi in detti Regj Tribunali *in contemtum* di dette Regie provviſioni, ſiano nulli, & invalidi; e queſto oltre alle pene contenute nelle ſudette provviſioni Regie: In piede della quale V. E. è ſtata ſervita far la ſeguente decretazione. *Sua Excellentia mandobit quod obſervetur, pro ut ſemper obſervari fecit:* E perche ſi vede che i Vaſſalli vanno di continuo a' Tribunali Regj, *omiſſo medio*; e mentre vogliono i Baroni eligger la pena contenuta nelle provviſioni Regie per la conſervazion di quelle, per li Regj Tribunali s' ordina, che non ſiano moleſtati i Vaſſalli per detta pena; Per tanto di nuovo ſi ſupplica V. E., che reſti ſervita comandare ſotto pena, che meglio le parerà, che non poſſano i Vaſsalli andare a' Tribunali Regj *omiſſo medio*; e che andando, poſsano i Baroni eſigger la pena contenuta in dette provviſioni faciende per V.E., da' Vaſſalli contravenienti; ordinando a' Regj Tribunali *ſub pœno*, ché non impediſcano la detta eſazzione; perche di queſto modo i Vaſsalli non laſceranno d' accudire ne' Tribunali, conforme a' loro Privilegj; ed i Baroni laſceranno di ſentir l' incommodo, e la ſpeſa, che patiſcono ogni dì per ottener la remiſſione de' loro Vaſsalli. *Sua Excellentia mandovit, & mandabit debitas, & neceſſarias proviſiones expediri, ut juriſdictiones Boronum nullo modo directè, vel indirectè præjudicentur.*

VI.

Si ſupplica S.E. dichiarare, che nelle moratorie concedute a' debitori non vengã compreſi i debitori dell' entrate Baronali.

Item, perche l' intenzione di V.E. è ſtata, che nelle moratorie concedute a' debitori, non s' intendan compreſi i debitori per cagion d'entrate Baronali; per ovviare all' impedimento, & alla ſpeſa, che vi occorre per ottenerſi le ſolite provviſioni Regie; ſi ſupplica V. E. reſti ſervita per provviſione generale dichiarare, che in dette moratorie concedute, e concedende, non s' includano i debitori per occaſion d' entrate Baronali. *Sua Excellentia ità declarat, & mandobit ſervari.*

VII.

Si ſupplica S.E. intorno alle cauſe de' Banchi falliti.

Item, ſi ſupplica V. E. reſti ſervita comandare, che quelle Rote, nelle quali ſi trattano cauſe di Banchi falliti, debbiano tornare in Conſiglio un dì della ſettimana dopo pranſo; acciòche ſi dea fine a queſte liti, che ſono ineſtricabili. *Fiat.*

VIII.

Si ſopplica S.E. che comandi ſotto gravi pene agli Scrivani criminali, che non poſſano interrogare teſtimonj, prima di dar loro il giuramento; e che ſcrivano interamente la depoſizione.

Item, perche gli Scrivani della Vicaria Criminale vedendo che per la Prammatica, la quale V.E. hà ordinato che ſi oſſervi, eſſi ſono obbligati, nel pigliar dell'informazione, di ſcrivere l'intera depoſizion del Teſtimonio, ancorche deponga alcuna coſa contra 'l Fiſco, hanno di nuovo inventata una aſtuzia; che quando vogliono eſſaminare un teſtimonio, prima che gli diano il giuramento, l'interrogano; e quando trovano, che 'l Teſtimonio ha da dir qualche coſa contra 'l Fiſco, non l'eſſaminano; ma vanno cercando altri Teſtimonj: e perche Signore Eccellentiſſimo conviene per la retta amminiſtrazion della giuſtizia, che ſi toglian queſti abuſi, & aſtuzie degli Scrivani; Pertanto ſi ſupplica V.E. reſti ſervita comandare ſotto gravi pene, che nel pigliar dell'informazione, non ſi poſſano interrogare i Teſtimonj, ſe prima non ſia ſtato lor dato il giuramento; e dato quello, ſi debbia interamente ſcrivere quello che 'l Teſtimonio depone. *S. E. mandabit ſuper hoc negotium debitor, & neceſſarias proviſiones expediri; itaut in futurum omnino ceſſent abuſus.*

IX.

Si ſupplica S. E. comandare, che nella Vicaria così civile, come criminale s'oſſervi la diviſione delle cauſe frà i Maſtri d'atti, e ſubattuarj, ſiccome s'oſſerva nel S.C.

Item, perche per eſperienza s'è veduto, che dal non dividerſi egualmente le cauſe criminali trà i Maſtri d'atti criminali della Vicaria, e le cauſe civili tra i Maſtri d'atti, e ſubattuarj della Vicaria civile, ne naſcono infiniti inconvenienti; poiche ſtà in mano dell'attore eleggerſi la Banca, e lo Scrivano; il che è di grandiſſimo pregiudizio al reo; Pertanto ſi ſupplica V.E. reſti ſervita comandare, che nella Vicaria tanto civile, quanto criminale s'oſſervi la diviſione delle cauſe trà gli Maſtri d'atti, e Subattuarj, come s'oſſerva nel S.C.; cioè che quando ſi commette la cauſa al Giudice, allora ſi faccia la diviſione uguale frà tutti: con che non ſolo s'oſſerva l'egualità trà l'attore, e'l reo; mà anco l'egualità tra gl'iſteſſi Maſtri d'atti: poiche oggi ſi vede che alcuni d'eſſi, o per favore, o per diligenze eſtraordinarie hanno molto più cauſe, che non hanno gli altri. *S.E. mondat, quod hoc fiat, & ſervetur in cauſis civilibus, & quoad liter ordinarias, & in earũ proceſſibus: quo vero ad cauſas criminales, S.E. mandabit magnifico Regenti Mag. Curiæ Vicariæ, quod curet æqualitotem ſervori quantum fieri poterit.*

X. Item

X.

Item, perche nell'interposizion del rito della G. C. della Vicaria, per lo quale si stabilisce *quod de delictis Officialium cognoscat M.Curia*, sonò nel Sagro Consiglio nate diverse, e contrarie decisioni, tanto nel giudicar se il detto rito concede alla G.C. della Vicaria la cognizione di detti delitti *privativè* de'Baroni, o *cumulativè*; quanto anco nella declarazione, quali Officiali s' includano nelle parole del rito; pertanto si supplica V.E. resti servita comandare che si giontino tutte le trè Rote dell' S. C. per determinazion di detto rito. *S. E. mandat, quod magnif., & circumspectus Præsidens, & Sacrum Consilium junctis tribus aulis procedant ad declarationem, & determinationem puncti.*

Si supplica S.E. ordinare, che si giontino tutte e tre le Rote del S.C. per la determinazion di tutti i dubj, che occorrono intorno alla interpretazione d' un certo rito, quod de delictis officialium cognoscat M.Curia.

XI.

Item, perche nel precedente parlamento fù supplicata V. E. dell'infrascritta grazia del tenor seguente. Item si supplica V.E., che si degni provvedere l'officio di Regio Visitatore sopra gli Scrivani, e Mastri d'atti vacato già per l'assenza del Signor Regente Lanario, con quell'istessa commissione, che detto Signore, & altri predecessori l'han tenuto: in piede della quale è stata servita V. E. far l'infrascritta decretazione, *suo tempore providebitur*: e perche veramente è questa grazia molto utile al beneficio pubblico; si supplica V.E. si degni provvedere quanto prima detto officio di Visitatore sopra i Mastri d'atti, e Scrivani del S.C. della G.C. della Vicaria civile e crimionale, della Regia Zecca, & anco sopra gli Attuarj, e Scrivani della Regia Cam. della Sum. *Jam est provisum, & mandatum hoc per S. E. quoad Magnam Curiam Vicariæ; quo vero ad alia Tribunalia, magnif. & circumspecti Præsidens S.C., & Locumtenens magn. Cam. debitè provideant prout debent, & ad eorum officium spectat.*

Si supplica S.E. di quanto prima provvedere l'officio del R. Visitatore sopra gli Scrivani, e Mastri d'Atti vacato per l' assenza del Signor Regente Lanario, siccome fù supplicato nel precedente Parlamento.

XII.

Item si supplica V.E. resti servita per prammatica particolare stabilire, che di tutte quelle persone, che amministrano, o maneggiano robe delle Università, le quali per disposizion di ragione sono obbligate in azzione personale a darne conto, s' intendano anco tacitamente ipotecati i beni loro per la reddizione di detti conti; la quale tacita ipoteca s' intenda contrattata dal dì che comincerà la detta amministrazione: e quando poi V.E. non resta servita di conceder questa grazia à rispetto di tutte le Università del Regno; almeno si degni concederla a rispetto della Fedelissima Città di Napoli. *Serventur jura, & obligationes.*

Si supplica, che gli amministratori delle robe delle Università s'intendano tacitamente con de lor persone haver obbligati anche i lor beni.

XIII.

Item, perche per la discordanza ch'è trà le parti nell'aggiustare il fatto nelle cause, e trà gli Avvocati in aggiustare gli articoli di legge, si differisce infinitamente la spedizione delle cause; pertanto si supplica V.E., che resti servita comandare, che si debbiano dare i notamenti, e l'allegazioni dell'una parte all'altra; che di questo modo, niuno ardirà d'allegare una cosa in *fatto*, o in *jure* non vera; & il Giudice con maggior facilità, e sicurtà accerterà di giudicar le dette cause, e si toglieranno anco molt'altri inconvenienti. *Placet S.E. omni modo providere justæ petitioni.*

Si supplica, che nelle cause civili si diano i notamenti, ed allegazioni dell'una parte all' altra; acciochè quelle prestamente si finiscano.

XIV.

Item si supplica V.E., resti servita di nuovo comandare, che si osservi precisamente la Regia Prammatica, per la quale si stabilisce, che le cause per le quali è andato il Commissario sopra la faccia del luogo, si ispediscano frà un mese. *Placet S.E. Pragmaticas, & Regias ordinationes omnino servari desuper expeditas; & ita denuo mandabit omnibus Tribunalibus.*

Si supplica, che le cause, per le quali è andato il Commissario sopra la faccia del luogo, si spediscano frà un mese.

XV.

Item; perche s' è veduto che alcuna volta si son proposte sospezioni giuste, e militanti, e pòi sono state escluse in virtù della Regia Prammatica, per essere state allegate *post conclusum in causa*: Si supplica V.E. resti servita comandare, che non ostante la detta Prammatica, si possano allegare le sospezioni, *etiam post conclusum in causa*: e per evitar le calunnie delle parti, si potrà stabilire, che quando s'allegherà *post conclusum quandocumque* la suspezione ingiusta, o non militante, in tal caso si raddoppj la pena contenuta in detta Prammatica. *Providebit, ut magis convenit.*

Si supplica, che si possano nelle cause allegare le sospezioni, anche post conclusum; e che se in tal caso si trovino false, sia doppia la pena della Prammatica.

XVI.

Item si supplica V.E., che le sospezioni de'Giudici si debbiano giudicare per un' altra Rota, e non per quella, nella quale risiede il Giudice sospetto. *Providebitur, quod magis conveniet.*

Si supplica, che le sospezioni de' Giudici si debban giudicare per altra Rota.

XVII.

Item si supplica V.E. resti servita stabilire che gli Officiali Regj, che sono del Collegio de'Dottori, o siano ordinarj, o siano sopranumerarj, non possano nelle giornate de'negozj andare al Dottore; ma che stiano a dare udienza alle lor case, e si dia a detti Officiali la rata degli emolumēti che lor competerebbe, se presenzialmente assistessero nel dottorato: con che V.E. farà infinito beneficio a'poveri negozianti, giovamento agli Officiali, i quali senza incommodarsi dalle lor case, havranno la parte loro, e si conformerà V.E. con quello che in casi simili ha comandato S.M. *S.E. appartune providebit justæ petitioni.*

Si supplica S.E. che i Regj Officiali, i quali son del Collegio de' Dottori, nelle giornate di negozj non debbano lasciare le lor case; e si dia loro la rata di ciò che loro spetterebbe per lo Dottore.

XVIII. Item

XVIII.

Si supplica S.E. a provvedere alle miserie del Regno, che nascono dall' oppressioni delle Fanterie, e Commissarj che alloggiano per lo Regno.

Item perche a V.E. e molto nota l'infinita miseria, e povertà, in che si ritrovano i popoli di questo Regno; sì per le continue oppressioni che patiscono dagli alloggiamenti ordinarj, & estraordinarj delle Fanterie, e di varj Commissarj; si anco per la pessima aunata presente; dimodo che se a questo tempo s'aggiũgesse il travaglio della numerazione, anderiano in estrema rovina; Si supplica V.E. che come Prencipe giustissimo, e prudentissimo vada considerando di pigliare quello espediente, che meglio parerà a V.E. rappresentando a V.E. che l' espediente preso nell'anno 1575. diede molta soddisfazione al Regno. *Jam cum effectu est concessum id quod in prima parte in præsenti capitulo supplicatur; & quo ad ultimam, S.E. maturo consilio omnia pensabit, & pro publico beneficio providebit.*

XIX.

Si supplica, che le R. Udienze non possano mandarsi a prendere i carcerati dalle carceri de' Baroni, se prima non sarà giudicato, che la causa non ispetta ad essi.

Item, perche molte volte le Regie Udienze provinciali, e li Commissarj contra forasciti mandano *de facto* a pigliarsi i Carcerati, che sono nelle Carceri de' Baroni; la remissione de' quali dipoi si procura per li Baroni cõn molta spesa, & incommodo; Pertanto si supplica V.E. resti servita comandare, che non si possano mandare a pigliare detti carcerati, se prima non sarà giudicato, *audito Barone*, che la causa non spetti al Barone. *S.E. mandabit debitas provisiones expediri pro conservatione jurisdictionis Baronum; & quod in causis ad ipsos spectantibus nullo modo extrahantur eorum Vassalli.*

XX.

Si supplica, che si possa per li Governatori delle Terre prendere informazione contro de' Commissarj, siccome fù conceduto l'anno 1589. e di più che si possano anche carcerare detti Commissarj, e rimettersi poi a que' Tribunali donde son venuti.

Item, perche trà l'altre grazie concedute dall'Illustre Duca d'Ossuna nell'anno 1584. ad istanza di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, fù che degli eccessi che si commettono per li Commissarj Regj, si potesse pigliare informazione per li Governatori delle Terre, e quelle trasmettere in Napoli; E perche per esperienza s'è veduto, che i detti Commissarj Regj vedendo che contra essi non si può procedere ad atto d' informazione, la qual se si manda in Napoli, non se ne ragiona mai più, nõ si astengono di far eccessi ogni dì maggiori; Pertanto si supplica V.E. resti servita ampliando detta grazia, concedere che si possano detti Regj Commissarj carcerare in caso che commettono eccessi, o delitti degni di carceri; e poi mandare i carcerati, e l'informazione a quei Tribunali donde escono detti Commissarj. E quando si troverrà essere stata la carcerazione indebita, all'ora si potranno gravemente punire i Governatori, che l'haveranno indebitamente carcerati; siccome altrevolte a tempo del Rè Cattolico di felice memoria e stato conceduto a rispetto de' Soldati. *Serventur Pragmatica, & mandabit S.E. commissarios.*

XXI.

Si supplica che i Percettori nelle esazzioni del danaro delle Università, facciano le polise in guisa, che si conosca ciò che s'è pagato, e ciò che resta da pagarsi.

Item, perche i Regj Percettori de' Tribunali Provinciali del Regno quando ricevono dalle Università danari per l'esazzione de' Regj pagamenti Fiscali, ed altre imposizioni, non fanno mai le polise a complimento; dal che ne nasce, che le povere Università alle volte son costrette di pagar più di quel che deono, e sono anco trapazzate da' Commissarj di detti Percettori: Pertanto si supplica V.E. resti servita comandare, che i Percettori siano obbligati a far le polise per quella quãtità, che ricevono, a complimento di quella mesata, o di quel terzo, secondo la qualità de' pagamenti che si fanno: dichiarando quel che resta a darsi, acciocchè mostrandosi le dette polise, si veda quel che veramente si dee, e non possano essere indebitamente travagliate da detti Commissarj, o pagare due volte l'istesso debito. *S. E. mandabit expediri debitas, & necessorias provisiones directas Regiæ Cameræ, ut id precisè servetur prout supplicatur.*

XXII.

Si supplica, che la gente d'arme, che si prende da' Commissarj per sicurezza del viaggio, non possa portarsi oltre alla prima Terra che s'incontrerrà nel camin dritto.

Item, perche i commessionati contra forasciti, ed altri Regj Commissarj, ed i carruggi sogliono sotto zelo del Regio Servizio, comandare gente, ed huomini armati che vadano con esso loro, li quali si soglion portare molti dì appresso solamente, acciochè si riducano a dar loro un tanto per esser licenziati: Pertanto si supplica V. E. resti servita sotto gravi pene comandare, che le genti armate che si pigliano da una Terra, non si possano portare più che fino all'altra prima terra, che si trova per lo camin dritto, per lo quale vanno i detti commessionati *Mandabit S.E. id servari ut petitur, nisi ex justissimis causis, occurrente casu, oporteat aliud fieri.*

XXIII.

Si supplica, che tutte le liti che nasceranno intorno a' Cavalli debbano giudicarsi dal Cavallerizo magiore di S. M. e che le sentenze, che si daranno, si debbano eseguire pendente l'appellazione al Consiglio.

Item, perche s'è veduto per molte sperienze, che 'l trattar le liti de' Cavalli ne' Tribunali ordinarj della Vicaria, e del S.C. apporta lunghissimo, e dispendioso esito, atteso, che non essendo professione de' Dottori saper li vizj, e difetti, per li quali hà luogo l'uso, e costumanza di Napoli, e dipoi per le pruove con l'ordinarie dilazioni essendo i Giudici necessitati starne a fede de' Maniscalchi, i quali per esser persone basse, molte volte subornate d'alcuna delle parti, conformi alla lor domanda fanno le dette fedi; i detti Giudici, per poter giudicare rettamente, per lo più se ne rimettono al giudizio de' Cavalieri, e massime al Cavallerizzo maggiore di S.M. in questo Regno, come persone intendenti; onde prima che si giudichi, passano i mesi, e gli anni; ed in quel tempo che 'l Cavallo si litiga, non e ben gover-

vernato;ed a chi viene a rimanere,gli resta deterioratissimo;senza che,toglie il luogo e'l tēpo a molte altre liti di maggiore importanza. Per lo che si supplica l'E. S. resti servita ordinare che da oggi avanti,tutte le liti che nasceranno di Cavalli in questa Città di Napoli,si conoscano,e decidano dal d. Cavallerizzo maggiore di S.M.; giacche in detto offizio ci sono sempre Cavalieri di giudizio, e della professione de'Cavalli; con consulta dell'Auditore del suo Tribunale in quelle cose che vi bisognerà;con ordinare ancora,che le sentenze che sopra ciò si daranno per detto Cavallerizzo,come di sopra, si debbiano eseguire pendente l'appellazione al Conseglio ; perche con questo il Cavallo non viene a deteriorarsi per lo mal governo, come s'è detto, ed i litiganti vengono ad aver presto il fine delle loro liti, e buono;decidendosi da persona principale,& idonea per conoscere,e decidere dette differenze : e di più V.E. resti servita per Prammatica particolare dichiarare quali siano i mali , e difetti compresi in detto uso,e costumanza di Napoli.*Providebit ut magis convenies.*

XXIV.

Item, perche si vede farsi di continuo grande eccesso nel vestire, e ne'paramenti di Casa; si supplica V.E.resti servita far nuova Prammatica , con la quale si prohibisca,che da oggi innanzi nelle vesti, e paramenti di casa, e cocchi non si possa metter ne oro ne argento, ne ricamo di seta in modo alcuno;eccettuandone però le vesti delle donne, gipponi,e Jottanelli;e degli uomini, le cinture,e tocche de'cappelli: ed a rispetto de'fatti finora,i paramenti di casa si possan tenere perpetuamente finche durano : ed a rispetto delle vesti, stabilirsi tempo congruo per consumarle.E per evitar le fraudi, si potrà stabilire, che ciascuon frà un certo tempo sia obbligato dar nota di tutte le vesti, e paramenti che si tengono contro alla Prammatica; e che gli Staffieri non possano portar niuna sorte di seta,fuorche alla berretta. *Fiet Pragmatica.*

Si supplica per riformare il soverchio lusso delle vesti, carozze, ed altro.

XXV.

Item si supplica V.E. resti servita per Prammatica Regia stabilire, che nissuno possa giucare, ne a dadi , ne a carte con figli famiglia di qualsivoglia somma di danaro , ancorche picciola;ne ad altri giochi più che dieci docati per un dì, & in contanti; ne che possa niuno dare a detti figli famiglia danari , o robe , sotto promesse,che'l figlio famiglia gli dia un tanto, quando morirà il padre , o quando si caserà ; ne che si possa pigliare cos'alcuna in pegno da detti figli famiglia:la qual proibizione V.E.si degnerà fare, non solo sotto pena di perdere il danaro che havranno guadagnato a' detti figli famiglia,o che loro havran dato sotto dette promesse, o detti pegni , e di restituire i pegni ; ma anco sotto pena corporale a detti contravenienti.*Providebitur justæ petitioni ut magis conveniet.*

Si supplica, che non si possa giucare ne a dadi, ne a carte, con figli di famiglia, ne prestar loro danari, o prender da essi pegni sotto gravi pene.

XXVI.

Item , perche la Regia Camera della Summaria d'alcuni anni a questa parte , hà introdotto di spedir le patente , e Privilegj di Napoletani con una limitazione , purche negoziano per se medesimi , e non per Procuratori , e fattori: e perche Signore Eccellentissimo per questa via indirettamente si tolgono le franchigie , & immunità concedute a' Napoletani per qualsivoglia mercatanzia che e' comprassero per se medesimi , de'loro Agenti , e Procuratori;poiche non può una stessa persona del Napoletano essere in diverse parti del Regno nelle quali l'occorrerà far dette mercatāzie;Per tanto si supplica V.E.resti servita comandare, che da oggi innanzi si spediscano le dette patenti libere,e senza detta limitazione,come si spedivano prima , e come si deono spedire per osservanza de' Privilegj conceduti a questa Fedelissima Città .*S.E. mandabit indiminutè servari Privilegia huic Fidelissimæ Civitati , & Neapolitanis concessa, & eis justitiam fieri, & servari; hoc ita exigentibus eorum meritis,& servitiis.*

Si supplica chè le patenti, che si spediscono a Mercanti Napoletani per mercatare, si spediscan libere, e senza quella limitazione introdotta, che non possano mercatare per mezzo d' Agenti, e Procuratori.

XXVII.

Item si supplica V.E. , che siccome gli Scrivani ordinarj della G.C. della Vicaria per li quali s'attitano le cause criminali, s' eleggono per lo Tribunale della Vicaria , così anco si debbiano per lo istesso Tribunale della Vicaria eleggere tanti Scrivani estraordinarj, quanti saranno necessarj , di sufficienza , ed integrità ; i quali soli possano andar fuori Napoli a pigliar le informazioni che occorrono: per di questo modo si rimedierà che le informazioni non si piglino per ogni sorte di persone : e così ancora s'abbiano da eleggere tanti Aguzini , che sappiano scrivere, e leggere ; i quali soli, e non altri possano intimar le citazioni *super tenore instrumenti* , per evitar le frandi che sono fatte fin ora . *Providebitur* .

Si supplica che così gli Scrivani ordinarj come straordinarj debbano crearsi dalla G.C. della Vicar.; e che questi ultimi soli possano andare prendendo informazione per lo Regno : E così anche dalla medesima G. C. si debbano elegger tanti Aguzzini per intimar le citazioni essi soli.

XXVIII.

Item, perche nelle carceri della Vicaria destinate per li Nobili, si sogliono ammettere huomini di molto bassa qualità , e condizione; si supplica V.E. resti servita ordinare al magnifico , e circospetto Regente della Vicaria , e Carceriero maggiore presente , & agli altri che *pro tempore* saranno , che mirino con diligenza che in dette carceri non entrino altri che persone qualificate:e perche si sono carcerati Cittadini onorati,ed altre persone,che ancorche non siano nobili , son però di onesta condizione , e par che sia inconveniente che steano nelle carceri istesse,dove stanno tutte l'altre persone vili, & infime; si supplica ancora V.E. sia

Si supplica che nelle Carceri de' Nobili non si ammettano persone di bassa condizione.

sia servita ordinare, che a queste persone di mezzana condizione si assegni un luogo di carcere separato. *Mandabit S.E. magnifico Regenti Magnæ Curiæ Vicariæ, quod super hoc solertem adhibeat curam, ita ut omnes carcerati convenienti loco commorentur, juxta personarum qualitatem.*

XXIX.

Si supplica, che nelle carceri dell' Ammiragliato, arte della lana, e seta non si possano senza licenza ammetter altri carcerati, che quelli della lor giurisdizione.

Item si supplica V.E. resti servita ordinare a tutti i Carcerieri del Almiraglio, Arte della lana, e della seta sotto gravi pene corporali, che non ricevano altri carcerati, che quelli della loro giurisdizione, senza licenza in iscritto del Giudice, per ordine del quale li carcera, e senza volontà similmente *in scriptis* apparente del creditore; poichè per esperienza si vede, che andando i carcerati, massime per debito, in dette carceri, gli lasciano andar liberi, per modo che giammai il creditore non può esser pagato. *Mandabit S.E. quod in primis carceribus nullo modo accipiantur ii qui carcerantur nomine Magnæ Curiæ Vicariæ, nisi fiat de ordine ejusdem M.Cur.*

Di V.E.

Affezzionatissimi Servidori.
Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Camillo Mormile per Portanova.	Il Principe di Solmona.
Decio Rocco per Montagna.	Il Duca di S. Agata.
Alfonzo Piscicello per Capuana.	Il Duca di Castel di Sangro.
Gio: Tomaso Carafa per Nido.	Il Marchese di Fuscaldo.
Claudio Milano per Nido.	Il Marchese di S. Eramo.
Felice di Gennaro per Porto.	Il Conte di Piacentro.
Scipione Caracciolo per Capuana.	Carlo Loffredo.
Marcello Muscettola per Montagna.	Diomede Carafa.
Gio: Simone Moccia per Portanova.	Giulio Cesare Minadois.
Gio: Battista Crispo per lo Fedelis. Pop.	Gio: Battista Campitello.
Gio: Andrea Auletta per lo Fedelis. Pop.	Michele Caracciolo.
	Gio: Battista Caracciolo.

Marius Paganus Secretarius.

Moles Reg. Ribera Reg. Gorostiola Reg.

Provisum per S.E. Neap. 22 Januarii 1593.
Torres Segretario.

Sagra Cattolica Real Maestà.

Lettera a S. M.

I Continovi servigj, che questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno hà fatti per lo passato con tanta prontezza alla Maestà Vostra, possono far certa fede, che se al nostro ardentissimo, ed universal desiderio di servir la sua Real Corona con le facoltà, e col sangue, corrispondessero almeno mediocremente le forze, non aspettando d'esserne richiesti, preverremmo largamente col servizio alle necessità, nelle quali V.M. si ritruova per l'eccessive spese che fa per conservazion della pace, e difesa della Religion Cristiana; ma poiche le nostre debili forze non danno luogo che si ponga in effetto così pronta volontà; resti la Maestà Vostra servita, supplendo con la sua magnanimità il difetto della nostra impotenza, accettar gratamente il servizio d'un Milione, e ducentomila docati fattole per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, conforme all'offerta presentata all'Illustre Conte de Miranda nostro Vecerè per Fulvio di Costanzo del Consiglio di Capoana di V.M. nostro Sindico: servizio ben picciolo, se si mira alla grandezza di quello a chi si dona, ed all'immensa volontà di chi dona, ed agli obblighi infiniti, che habbiamo alla sua Real M.; poiche sotto il suo giustissimo, e benignissimo Imperio godiamo una traquillità di pace tale, che da molti secoli a questa parte non si legge nelle storie essere stata non solo in questo Regno, ma ne ancora nel rimanente d'Italia; però all'incontro servizio assai grande, se si guarda all'evidenti necessità, nelle quali si ritrova il Regno tutto, non solo per li pesi grandi che tiene già noti alla M.V., ma per l'eccessiva, ed universal penuria di quest'anno; nella quale non ha ritrovato altro rimedio, che la molta prudenza, & infinita diligenza dell'Illustre Conte di Miranda: il quale oltre al governare tanto giustamente, e santamente in questa malignità de' tempi, superando quasi la natura con l'industria, e valor suo, con istupore, ed invidia di tutte l'altre Città d'Italia, ci mantiene in abondanza grandissima. E perche da detto Illustre Conte saranno presentate alcune Grazie supplicate in questo Parlamento, preghiamo umilmente la M.S. si degni dare buona, e presta spedizione, con farci conoscere, che ci tiene per questi Fedelissimi, ed amorevolissimi Vassalli, che con effetto siamo. Nostro Signore la sua Real Persona, e potentissima Corona guardi, conservi, ed esalti, conforme al nostro amorevole desiderio,

rio, ed al bisogno della Cristianità tutta. Dalla sua Fedelissima Città di Napoli il dì primo di Febrajo 1591.

Di V. S. R. C. M.

Umilissimi Servi, e Fedelissimi Vassalli

Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Camillo Mormile per Portanova.
Decio Rocco per Montagna.
Alfonzo Piscicello per Capoana.
Gio: Tomaso Carafa per Nido.
Felice di Gennaro per Porto.
Pietr'Antonio Mele per Porto.
Scipione Caracciolo per Capoana.
Marcello Muscettola per Montagna.
Gio: Simone Moccia per Portanova.
Gio: Battista Crispo per lo Fedelis. Pop.
Gio: Andrea Auletta per lo Fedelis. Pop.

Il Principe di Sulmona.
Il Duca di S. Agata.
Il Duca di Castel di Sangro.
Il Marchese di Fuscaldo.
Il Marchese di S. Eramo.
Il Co: di Piacentro.
Carlo Loffredo.
Diomede Carafa.
Giulio Cesare Minadois.
Gio: Battista Campitelli.
Michele Caracciolo.
Gio: Battista Caracciolo.

Marius Paganus Secretarius.

Parlamento Generale celebrato per l'Eccellenza del Signor Conte de Miranda Vecerè Luogotenente, e Capitan Generale della Maestà Cattolica del Rè nostro Signore in questo Regno, e servigio fattogli per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno d'un milione, e ducentomila docati.

MArtedì 26. Gennajo 1593. per detto Eccellentissimo Signor Vecerè è stato celebrato detto Parlamento Generale nel luogo solito di S. Lorenzo; nel quale sono intervenute la Fedelissima Città di Napoli, e Terre Demaniali del presente Regno; e comparve per Sindico l'Illustre Signor Federigo Tomacello Cavalier del Seggio di Capoana, al qual seggio toccava per ordine di giro crearsi detto Sindico; precedendo questa Fedelissima Città secondo il solito a tutti i Baroni, Città, e Terre Demaniali del Regno: e conferitosi S. E. nella sua sedia ivi preparatale secondo il solito, furono da quella con infinito valore, ed universal soddisfazione proposte le necessità urgenti, dalle quali si spingea S. M. a domandar detto servigio; giacche tutto era per la conservazion della Cristianità, e difesa della Santa Fede: e perciò la Maestà Sua non voleva si fosse ecceduto detto donativo d'un milione, e ducentomila docati: così come si contenea nell'infrascritta Carta della M. S. diretta all'Eccellentissimo Signore per la convocazion del presente Parlamento; la quale di suo ordine fù letta dal Signor Domenico Torres Segretario, ed è del tenor seguente v3.

EL RET.

Lettera di S. M. per la convocazione del Parlamento.

El Conde de Miranda, Primo nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General. Siendo las neçessitades del mi Reyno de Napoles tan grandes, y las de los otros Reynos, y Estados mios, las que le saben por las sumas grandes de dineros, que se han proveydo assi para el sustento de mis armadas, y de la gente de guerra, que para defensa desse, se ha entretenido tanto tiempo, como para otras partes, y particolarmente para el sustento de la gente de guerra, que se entrettiene en Françia, y del Exercito, que assi mismo se ha sustentado, y sustenta en Aragon para quietud de essos mis Reynos; y cumpliendose ya los dos años, por que se me conçedio el ultimo serviçio, que la mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno me hizo como se ha cumplido, no se vee como se pueda escusar el pedirles, el que es tan neçessario para poder llevar adelante el peso del dicho Reyno, pues en el no hay otra forma de donde supplir a ello por lo qual convendra, que luego en reçibiendo esta, convoqueis el Parlamiento como se acostumbra, y significando a la dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno mis neçessitades, y la fuerça, que me hago para valerme de essa ayuda, que tan fuerçosa es para su conservaçion, y defensa, junto con encarezerles el desseo, que tengo de sublevarles de las gravezas, que substienen, como lo procurare lugar a ello, les pidereis el dicho serviçio hasta en la quantidad de un million y duçientos mil ducados, con que otras vezes me han servido, que aunque mis neçessidades, y los muchos gastos, que sostengo por causa de la defensa de esse Reyno, y deudas con que de lo passado he quedado, y los que como dicho tengo le han acreçentado con la gente, que se entretiene en Françia por beneficio general de la Christianidad, y particular d'esse dicho Reyno, y de los de mas Reynos, y Estados mios, a quien tanta parte ha de toccar de la pacificaçion, y sossiego de aquel Reyno, pediair relevada ayuda; Todavia considerados los pesos, que ellos sostienen, y la neçessidad con que se hallan, me ha pareçido no passar de la dicha summa la qual presupongo que ellos podran llevar en que no dudo, que assi por la grande affeçion, que han siem-

ſempre moſtrado en las occaſiones paſſadas,como por la que yo les tẽgo cõforme a lo que ſu fidelidad, y buenos ſervicios mereçen, le me darà la ſatisfaçion, que confio de tan buenos, y leales Vaſſallos:Advertiendo que en el repartimiento deſte Donativo,ſe tenga la quenta,que ſe deve para que a ninguno de los que hubieren de contribuir ſe haga agravio como es de creer que lo proveereis Vos, y yo os lo encargo mucho. Datum en Valladolid a 9. de Agoſto 1592.

YO EL REY.

Vidit Comes Generalis Theſaurarius. Vidit Saladrinus Reg.
Vidit Cadena Reg. Vidit Salazar Reg. Vidit Fornarius Reg. Vidit Brugnolus Reg.

Cayas Secretarius.

E quella letta, & inteſa la detta propoſta di S. E., e quanto in eſſa carta ſi conteneva per detto Signor Sindico con molta amorevolezza, e prudenza le fù riſpoſto, dicendole, che non ſi ſarebbe mancato da queſta predetta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno di ubbidire, ed eſeguire quanto dalla M.S. ſi domandava; e che perciò ſupplicava l' E. S. foſſe rimaſa ſervita di concedergli tempo per poter conſultare col Baronaggio, e Procuratori il ſudetto ſervigio, accioche ſe le foſſe fatta quella umile riſpoſta, ſiccome da ubbedientiſſimi, e fedeliſſimi Vaſſalli s' è fatto ſempre.

Mercordì 27. del medeſimo, ſi congregarono nel ſudetto apparato eſſo Signor Sindico, i Signori Baroni che furono in Napoli, con li Signori Procuratori degli aſſenti, e delle Terre, e Città Demaniali preſenti; ed ammeſſe le loro procure, e con l' ordine ſolito chiamati per lo Regio Uſciere ſecondo le loro precedenzie, ſi procedette a dar li voti ſopra la detta propoſta di S.E.; ed il primo voto fù dell' Illuſtriſſimo Signor Duca di Bovino Gran Siniſcalco del Regno; dal quale ſi conchiuſe, che ſtantino i molti diſpendj di S. M. molto ben noti, ſe le faceſſe dono, e ſervigio d' un milione, e ducento mila docati da pagarſi nello ſteſſo modo, e forma de' precedenti Parlamenti; e che tanto le Grazie concernenti il beneficio univerſale ſolamente, come l' offerta di detto Donativo, e lettera ſi portaſſero in mano dell' E. S., acciocche col ſuo potente ajuto, e protezione ſortiſcano, ed abbiano ogni felice ſpedizione.

Dipoi fù chiamato l' Illuſtriſſimo Signor Prencipe di Conca, e circa il Donativo, e modo concorſe col detto Signor Duca.

Fù chiamato poi tutto il Baronaggio, che vi era preſente, ed i Procuratori preſenti delle Terre Demaniali; e tutti *viva voce* conchiuſero il ſervigio di S. M. della ſomma, e modo predetto.

E dipoi ſi procedette a chiamar le Univerſità, e Terre Demaniali; e la Città di Capoa rappreſentata per lo Signor Fabio Marcheſe Dottore peritiſſimo, precedette all' altre Città, com' è il ſolito; e perche concorrevano tanto la Città di Nola, come l' altre Città, fù ordinato da' Signori Regenti, che non ſi chiamaſſe altra Città, mà ſolo la Città di Capoa; e che circa le loro precedenze ſi doveſſe determinar dall' E. S., e ſuo Collateral Conſiglio; & *interim* non s' intendeſſe fatto pregiudizio alle ragioni di ciaſcuna d' eſſe Città.

Finito poi di darſi detti voti per detti Signori Prencipi, e Signori Baroni, ſi procedette alla nomina delli Signori Deputati del Parlamento; da' quali unitamente con li Signori Deputati della Città prima eletti ſi doveſſero trattare, diſcutere, e conchiudere tutte le Grazie da domandarſi tanto alla M.S., come all' E. S. le più neceſſarie, che concerneſſero il beneficio univerſale; così come è ſtato ſempre il ſolito dette Grazie trattarſi, e conchiuderſi per eſſi Signori Deputati della Città, Baronaggio, e Regno. E fattoſi ſcrutinio per eſſo Signor Sindico unitamente col Magnifico Segretario della Città di tutte le nomine de' Signori Deputati per detti Signori fatti, furono eletti, e publicati gl'infraſcritti Signori, v3.

Signori Deputati Titulati.	*Signori Deputati non Titulati.*
Il Sig. Prencipe di Caſerta.	Il Sig. Teſoriere Generale Carafa.
Il Sig. Duca di Nardò.	Il Sig. Fabrizio di Sangro.
Il Sig. Duca di Feroleto.	Il Sig. Scipione Loffredo.
Il Sig. Marcheſe di S. Eramo.	Il Sig. Gio: Battiſta Caracciolo Pignatelli.
Il Sig. Marcheſe di Grottole.	Il Sig. Gio: Simone Moccia.
Il Sig. Conte della Rocca.	Il Sig. Alfonzo di Gennaro.

E nel medeſimo tempo, che furono fatti i ſopradetti Signori Deputati del Baronaggio, furono ancora pubblicati gli infraſcritti Signori Deputati della Città prima creati come di ſopra v3.

Per Capoana.	*Per Porto.*
Il Sig. Gio: Serio di Somma.	Il Sig. Gio: Geronimo di Gennaro.
Il Sig. Franceſco Caracciolo di Paſcale.	Il Sig. D. Filippo Macedonio.

Per

Per Montagna.
Il Sig. Marc'Antonio Sorgente.
Il Sig. Gio: Alfonzo Carmignano.

Per Portanova.
Il Sig. Fulvio di Costanzo Regio Conf.
Il Sig. Orazio de Liguoro.

Per Nido.
Il Sig. Aniballe Spina.
Il Sig. D. Francesco de Guevara.

Per lo Popolo.
Il Sig. Gio: Tommaso Vespolo U. J. D.
Il Sig. Marcello Vicedomini.

Il giorno appresso, che furono li 28. del medesimo con alcuni altri giorni seguenti si congregarono detti Signori Deputati della Città, e del Baronaggio unitamente col detto Signor Sindico, e furono trattate, e conchiuse tutte le Grazie da supplicarsi tanto alla M.S., come a S.E. concernenti al beneficio universale; e così ancora si conchiuse la lettere di detto Donativo con l' offerta; e dipoi furono quelle firmate da detti Signori Deputati; e la sera stessa detto Signor Sindico unitamente con detti Signori Deputati, e col Magnifico Segretario della Città si conferirono in Palazzo da S.E. per darle ragguaglio del tutto: e stando detto Signor Sindico co' detti Signori Deputati nella presenza dell' E. S., da detto Segretario per ordine di detto Signor Sindico fù letta a S. E. la carta di S.M. per detto Donativo: e quella letta, con alcune parole amorevoli, tanto dell' E.S., come del detto Signor Sindico, fù per lo medesimo Signor Sindico alla fine poi supplicata l' E.S., che potea venire a ricever detto Donativo, quando fosse stata servita; dove S. E. rispose, che gli averebbe fatta intender la sua venuta.

Et il medesimo giorno, che per detti Signori Deputati furono firmate tanto le Grazie predette, Offerta, e Lettere; furono deputati, e creati a sollecitar la spedizione di dette Grazie gl' infrascritti Signori, v3.

Deputati per la Città.
Il Sig. Gio: Geronimo di Gennaro.
Il Sig. Francesco Caracciolo di Pascale.

Deputati per lo Baronaggio.
Il Sig. Marchese di S. Eramo.
Il Sig. Febrizio di Sangro.

Martedì 16. di Febrajo 1593. l' E. S. si conferì in S. Lorenzo accompagnata da detto Signor Sindico, Signori Eletti, Baronaggio, e Signori Officiali Regj con molti altri Signori; e sedutasi nella sua Sedia Reale preparatale in detto luogo del Parlamento, fù per detto Signor Sindico con infinita prudenza e soddisfazione ragguagliata l' E. S. della molta prontezza, con cui s'era fatto, e conchiuso detto servigio dall' E.S. proposto in nome della M. S., e con molte parole amorevoli riferita all' E. S. la prontezza, e volontà, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tiene in servir sempre la M.S., come Fedelissimi Vassalli; e che la somma di detto Donativo era d'un milione, e ducento mile docati, da pagarsi col modo, e forma, come nell' offerta si conteneva; la quale per non fastidire l' E. S. non le lesse altamente, e la diede in mano dell' E. S. con le Grazie, che si domandavano tanto alla M. S., come all' E.S. conchiuse in detto Parlamento, ed ancora l'altra diretta alla M. S. Dove S. E., con la sua solita benignità, autorità, & amorevolezza ringraziò questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno con molte parole piene di prudenza, e valore; soggiungendo alla fine, che non averebbe mancato di rappresentare a S. M. questo servigio con quelle stessa affezione, e volontà, che s' era eseguito, offerendosi in ogni occasione di favorire, ed ajutar questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, così come la sua amorevolezza, e fedeltà meritava. E per detto Signor Sindico le fù replicato, che non se ne potea sperare altro da un così giustissimo, ed amorevolissimo Prencipe, e principal Ministro della M.S., così come per sua bontà hà fatto sempre. E dipoi questo finito, l' E.S. col detto Signor Sindico con la sudetta Cavalcata se ne ritornò in Palazzo.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.

Essendosi S.M. per sua lettera degnata far sapere a questa sue Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l' urgentissime cagioni, che l' han mossa a domandar questo servigio, l' abbiamo ricevuto a segnalato favore, come affezionatissimi Vassalli, e tanto più, sapendo a quali gloriose, e Cristiane imprese abbia da essere impiegato; servendosene per la conservazione, ed accrescimento della Cristianità, e Santa Fede Cattolica, e per particolar difesa di questo suo Regno: e perciò con quella prontezza, che si conviene a Fedelissimi Vassalli, e con l' affezione, e divozione per tante sperienze note, l' abbiamo fatto in questo Parlamento dono, e servigio d' un milione, e ducento mila docati da pagarsi in due anni in sei terzi, cominciando dal terzo di Natale prossimo passato: nel qual servigio contribuiranno i Baroni per un quarto, al quale siano obbligati i Feudatarj contribuire per le loro rate, con pagarsi per rata d'Adoho, così come essi Baroni si troveno tassati in Camera; non però per via di pagamento d' Adoho, ma di semplice Donativo; ed il rimanente da pagarsi per li Popoli del Regno, eccettuata questa Fedelissima Città, ed il Sagro Ospedal dell' Annunziata, per le cose feudali, che tiene: dichiarando, che dal pagamento del detto Donativo non sia esente persona alcuna, ancorche privilegiata *in corpore juris*, ne nessuno Official Maggiore, o Mi- Offerta.

o Minore, nè Città, Terra, o Castello, che in qualsivoglia modo pretendesse esenzione; e che il presente servigio s' intenda fatto senza far pregiudizio a' Privilegj, e Capitoli di questa Città, per li quali si dispone, che non si possa domandar servigio, o Donativo alcuno: con espressa condizione, che durante detto tempo, i Baroni, Feudatarj, Terre Demaniali, e Popoli non siano molestati, nè richiesti *sub quovis colore* d' altro servigio, sovvenzione, pagamento, & Adoho, ancorche succedesse qualsivoglia cagione *etiam* di nuovo sopravvegnente, ed in tutto incognita, ed insolita: e così se accadesse, pendente la soddisfazion di detto Donativo, doversi pagar rilevio, la rata d' essi adohi si debbia dedurre dal detto rilevio: e con condizione ancora, che finito il tempo d' esiggere il detto pagamento, non si debbia prorogare per qualsivoglia cagione, ancorche fosse urgentissima.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confidando nell' infinita clemenza della M.S. tante volte renduta grata a far grazie, con quel riguardo, che la stessa nostra fedeltà può sperar d' ottenerle sempre dalla liberalissima sua mano, con ogni reverenza la supplicherà d'alcune grazie, che dal Signor Federigo Tommacello Sindico le saranno presentate, acciochè fortifichino quel buon Dispaccio, che si desidera: Si supplica V. E. che come hà conosciuta dagli effetti la fede, divozione, ed obbedienza della Città, Baronaggio, e Regno verso S.M., si degni per sua natural bontà pigliare a cuore la nostra protezione appresso la M.S., e procurarci con la sua autorità l' effetto delle Grazie, e favori, che umilissimamente la preghiamo; e si degni ancora conceder quelle Grazie, che dalla sua mano dipendono, che con gran confidenza le si chiedono: e dell' E.V. in ogni occasione, & in ogni tempo ci promettiamo. Napoli il dì 8. di Febrajo 1593.

Di V.E.

Affezzionatissimi Servidori.
Li Deputati del Parlamento Generale.

Gio: Geronimo di Gennaro per Porto.	Il Prencipe di Caserta.
Francesco Caracciolo di Pascale per Capoana.	Il Duca di Nardò.
Fulvio di Costanzo per Portanova.	Il Duca di Feroleto.
Gio: Alfonzo Carmignano per Montagna.	Il Marchese di S. Eramo.
D. Francesco de Guevara per Nido.	Il Marchese di Giottola.
Gio: Serio di Somma per Capoana.	Il Conte della Rocca.
Marc'Antonio Sorgente per Montagna.	Diomede Carafa.
Annibale Spina per Nido.	Fabrizio di Sangro.
Orazio di Liguoro per Portanova.	Scipione Lofredo.
Gio: Tommaso Vespolo per lo Popolo.	Gio: Battista Caracciolo Pignatello.
Marcello Vicedomini per lo Popolo.	Alfonzo di Gennaro.
	Gio: Simone Moccia.

Marius Poganus Secretarius.

Grazie, che per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano alla Maestà Cattolica del Rè Nostro Signore nel presente Parlamento celebrato in quest'anno 1593.

I.

Che si spediscano le grazie supplicate ne' passati Parlamenti 1586. 1590. 1591.

IN primis, si supplica V. M. si degni spedir le Grazie, che sono state supplicate ne' Parlamenti passati degli anni 1586., 1590., & 1591. poiche dalla liberalissima, e clementissima mano della M. V. si sperano quelle maggiori. *Sua Regia, & Catholica Majestas omnibus tam fidelium Vasallorum petitionibus, pro sua benignitate satisfaciendum curavit.*

II.

Si supplica S.M. ratificar tutti gli assensi Regj prestiti da' passati Vecerè sopra le alienazioni de' beni feudali, ed Ipoteche; sia con patto de retrovendendo o nò; siccome ancora le concessioni, ed ampliazioni d' offizj.

Item, perche gl' Illustri Vecerè, che *pro tempore* sono stati in questo Regno, hanno prestato i Regj assensi in nome di V. M. alli contratti d'alienazioni, o Ipoteche de' beni feudali, e per le necessità, che sono occorse in servigio di V.M., hanno fatte diverse alienazioni, altre a tutta passata, altre col patto *de retrovendendo*; ed hanno fatte ancora concessioni, ed ampliazioni di diversi offizj, con promettere, o riservare in detti contratti, o concessioni, la ratificazion di V.M: E perche a V.M., e notissimo l'avvertimento, o zelo, con cui hanno sempre detti Illustri Vecerè, e suoi Ministri mirato al servigio di V.M., la supplicano perciò detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che si degni per le decretazion del presente Capitolo, *per verbum placet simpliciter*, confermare, e ratificar tutti gli assensi prestati all' alienazioni fatte a tutta passata, o con patto *de retrovendendo*; dove però ora non vi sia lite di Città, Terre, o Castelli, ed annue entrate sopra pagamenti Fiscali, Dohane, o Gabelle, o qualsivogliano altri beni del suo Real Patrimonio, cessioni di *jus luendi*, concessioni, o ampliazioni d'offizj, fino a questo dì fatte; supplendo ogni difetto *ex certa scientia*. Il tenor

nor de'quali assenzi s'abbia per inserito, e specialmente espresso; in guisa che detti compratori, e cessionari non possano sopra detti assenai, alienazioni, concessioni, ed ampliazioni aver difficoltà, ne travaglio alcuno. Il che se bene è cosa conveniente al servigio di V.M., accioche siano osservate le promesse fatte da' Vecerè in virtù delle procure, che hanno tenute da V.M., nondimeno si riceverà per segnalato favore: rappresentando ancora a V.M., che molte volte negli anni passati si è degnata conceder la simigliante grazia. *Placet suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

III.

Item, perche ne'contratti di vendita di cose Burgensatiche, o annue entrate sopra Burgensatici, o di promesse di pagamenti, o qualsivoglia altro contratto, suole il venditore, o debitore obbligare in caso d'evizzione, o per osservanza del contratto, i beni feudali, mediante Regio assenzo; il qual si presta ordinariamente dagl'Illustri Vecerè, e Collateral Consiglio, con la clausola *pro se, & heredibus ex corpore*: dal che nasce, che morendo il comprator di detti beni, o creditore, senza successor legitimo in feudo, ancorche l'entrata burgensatica, o 'l credito passa a beneficio dell'erede estraneo; nondimeno quando questo erede estraneo volesse essercitar l'ipoteca sopra beni feudali, non potrebbe quella essercitare, non essendo erede *ex corpore*, e l'ipoteca si viene ad estinguere in beneficio del possessor del feudo, o d'altri creditori, ed il contraente resta deluso del suo credito: si supplica perciò V.M. si degni concedere, che gli assenzi Regj, almeno da oggi avanti, sopra l'ipoteca de' beni feudali apposta ne' sopraseritti contratti, s'intendano dati a beneficio di tutti quegli eredi estranei, a' quali passa l'entrata burgensatica, o l'azzione personale *soltem ad finem vendendi*; non ostante, che negli assenzi vi sia la Clausola *pro se, & heredibus ex corpore*. Ed acciocchè questa grazia non possa cagionar pregiudizio al suo Real Patrimonio, potrà V.M. comandare, che questa grazia non si stenda alle robe, o ragioni possedute dalla Regia Corte, o da chi tiene per cagion d'essa: dal che ne nascerà molto beneficio a tutto il Regno, e nessun pregiudizio alla Regia Corte. *Placet suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Si supplica Sua Maestà che ne' contratti, ne' quali s'obbligano, ed ipotecano i beni Feudali con Regio assenzo, come che vi sia la clausola pro se, & hæredibus ex corpore; nondimeno s'intenda per qualsivoglia erede estraneo, in beneficio di cui passa l'ipoteca.

IV.

Item essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M. si degni comandare, che si osservino due Capitoli, l'uno conceduto per l'Illustre Gran Capitano nell'anno 1503., e l'altro per la Gloriosa mem. di Carlo V. nell'anno 1540. per li quali s'ordina, che a tutti que'Ministri pecuniarj, o altri che avranno declaratorie della Regia Camera delle loro amministrazioni, non si torni loro a vedere il conto in tutto, o in parte, se non in caso d'errore di calcolo, o di manifesta frode; comandando a chi terrà pensiero di render detti conti, che inviolabilmente osservino detti Capitoli, e Grazie, *omni dubio, & difficultate cessante. Placet suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Si supplica Sua Maestà di fare osservar due Capitoli, uno di Carlo V. l'anno 1540. e l'altro del G. Capitano l'anno 1503. per cui non si possono rivedere i conti di quei Ministri, o altri, che per le loro amministrazioni, hanno già havuta la declaratoria dalla Reg. Camera; se non nel caso d'errore, o di manifesta frode.

Di V.S.C., e R.M.

Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio:Geronimo di Gennaro per Porto.	Il Principe di Caserta.
Francesco Caracciolo di Pascale per Capoana.	Il Duca di Nardò.
Fulvio di Costanzo per Portanova.	Il Duca di Feroleto.
Gio:Alfonzo Carmignano per montagna.	Il Marchese di S.Eramo.
D.Francesco Guevara per Nido.	Il Marchese di Grottola.
Gio: Serio di Somma per Capoana.	Il Conte della Rocca.
Marc'Antonio Sorgente per Montagna.	Diomede Carafa.
Annibale Spina per Nido.	Fabrizio di Sangro.
Orazio di Ligorio per Portanova.	Scipione Loffredo.
Gio:Tomaso Vespolo per lo Popolo.	Gio:Battista Caracciolo Pignatello.
Marcello Vicedomini per lo Popolo.	Alfonzo di Gennaro.
	Gio:Simone Moccia.

Marius Paganus Secretarius.

S. C. R. M.

Lettera a S. M.

La prontezza con cui questa Fedeliss. Citta, Baronaggio, e Regno si è risoluta subitamente di servir V.M. nel particolare di questo donativo, è picciola parte della divozione, e della volontà, con la quale desidera di spargere anche il sangue, e la vita nel suo Real servigio: e nõ solo stima il poter dar qualche segno degli obblighi, che per tanti rispetti gli dee; ma giudica sua gran fortuna l'aver alcuna parte nell'esecuzion de' santissimi pensieri di V.M., con li quali è, non pur difensore di questo suo Regno, ma protettor della Cristianità tutta. Ben si duole, che le calamità di molti anni gl' impediscono di poter fare maggior dimostrazione, che d'uo milione e ducentomila docati, come al presente le fa, conforme all'offerta fatta all' Illu-

Illustre Conte di Miranda, per mano di Federigo Tommacello Cavaliere della Piazza di Capoana, e nostro Sindico in quest'occasione. Piaccia alla M. V. con la clemenza, e magnanimità solita, dal canto suo misurarla più con la grandezza dell'affezione, che del dono; e dal nostro, più con la volontà, che col debito, a che siamo tutti obbligati; e poiche cō la sua benignità ci apre sempre così larga porta di supplicarla, voglia concedere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno alcune poche grazie, delle quali è nostro intercessore il detto Illustre Co: di Miranda; acciocche V. M. favorendoci al solito, mostriamo aver forza di poterla servire: e frà le prime che desidera in estremo, è, che poiche il Governo santissimo di questo Illustre Conte, che restò servita mandarci per Vecerè, ha così ben congiunto insieme il servigio di Dio, di V. M., e la soddisfazion di tutti; che con la prudenza sua ha superata la miseria di questi tempi; e che nella Carestia Universale di tutta Italia, ha così largamente provveduto a questo Regno, si degni confermarlo; acciocche nella tranquillità di tanta pace, ed abbondanza, possiamo lungo tempo godere un così santo, e buon governo: e Nostro Signore guardi, e conservi per molti anni felicissima V. M., & essalti sua Real Corona nella Monarchia del mondo per beneficio di tutta la Cristianità, come da Noi suoi Fedelissimi Vassalli se le desidera. Dalla sua Fedelissima Città di Napoli il dì 8. Febrajo 1593.

Di V. S. C. R. M.

Umilissimi servi, e Fedelissimi Vassalli.
Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Geronimo di Gennaro per Porto.
Francesco Caracciolo di Pascale per Capoana.
Fulvio di Costanzo per Portanova.
Gio: Alfonzo Carmignano per Montagna.
D. Francesco de Guevara per Nido.
Gio: Serio di Somma per Capoana.
Marc'Antonio Sorgente per Montagna.
Annibale Spina per Nido.
Orazio di Liguoro per Portanova.
Gio: Tomaso Vespolo per lo Popolo.
Marcello Vicedomini per lo Popolo.

Il Principe di Caserta.
Il Duca di Nardò.
Il Duca di Feroleto.
Il Marchese di S. Eramo.
Il Marchese di Grottola.
Il Conte della Rocca.
Diomede Carafa.
Fabrizio di Sangro.
Scipione Loffredo.
Gio: Battista Caracciolo Pignatello.
Alfonzo di Gennaro.
Gio: Simone Moccia.

Marius Paganus Secretarius.

Quas quidem decretationes, & omnia & singula in eis contenta, tenore præsentium ex certa scientia, & Sacri nostri Regii penès nos assistentis Consilii matura accedente deliberatione, ac ex gratia speciali, eidem Fidelissimæ Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Regni gratiosè concessimus, & per præsentes concedimus. Decernentes, & volentes ut deinceps ab omnibus perpetuo, & inviolabiliter observari debeant. Atque ea propter Illustribus, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, & Locumtenenti, Capitaneo Generali, nostro Magno Camerario Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, Rationalibusque Cameræ nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ Portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus cæterisque demum universis, & singulis officialibus, & Tribunalibus, & subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, authoritate, & potestate fungentibus tam præsentibus, quam futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, præcipimus, & jubemus, ut forma præsentium, & præinsertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenta; & omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat, respectivè teneant firmiter, & observent, tenerique, & observari faciant per quos deceat, juxta earum seriem, continentiam, & formam; itaut omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & homines Regni prædicti gratiis in dictis decretationibus per nos concessis liberè fruantur, & gaudeant: & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua sive causa, pro quanto dicti officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habeant, ac pœnam ducatorum decem millium a quolibet contrafaciente, quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco nostro applicandam cupiant evitare. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas. Datum Vallidoleti die secunda mensis Septembris, Anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo primo, Regnorum autem nostrorum Anno quarto.

Yo el Rey.

Vi-

Vidit Comestabilis pro Prot. & Magno Camerario.

Vidit Ribera Reg. *Vidit Lanz Reg.*
Vidit Moinoldus Reg. *Vidit Celestris Reg.*
Vidit D. Berardinus à Barionovo Reg. *Vidit Constantius Reg.*

Dominus Rex mandavit mihi
Jo: Lopez de Zarata.

Solvat in exequutoriis si solvere tenetur.

Coyos pro taxatore.

In Privilegiorum Neap. quinto fol. CCLIIII.

Los Capitulos, que V.M. mando concedes al Reyno de Napoles en los Parlamientos de los años de 1589., 1591., y 1593.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno si supplicano all' Eccellenza del Signor Conte di Miranda Viceré in questo Regno nel Parlamento Generale dell' anno 1593.

I.

IN primis si supplica V.E., che si degni interporre le sue potentissime parti con S. M. per la spedizion delle Grazie domandate tanto ne' Parlamenti precedenti, quanto nel presente; poiche il tutto sperano conseguire col favore, e protezione di V. E. *Sua Excellentia supplicabit Suam Majestatem, ut petitur.* Si dimanda la spedizione delle grazie, così del presente, come de' passati Parlamenti.

II.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. si degni ordinare, che con effetto sieno per la Regia Corte soddisfatte tutte quelle Università del Regno per lo prezzo de' sali, che lor si dee; o con pagarsi loro il giusto prezzo, conforme a quello, che gli Arrendatori ad altri li vendono communemente; o con escomputarsi loro ne' pagamenti, che per dette Università si fanno alla Regia Corte, allo stesso prezzo: e si reputera per singolar grazia, oltre d'esser cosa dovuta, e convenevole. *Sua Excellentia mandabit Regiæ Cameræ Summariæ, quod ita fiat.* Si supplica, che dalla Regia Corte sieno soddisfatte le Università del Regno per li sali.

III.

Item, perche sono noti a V. E. i gravi, & infiniti eccessi, che hanno fatto, e fanno i Commissarj, che sono andati, e vanno per lo Regno, tanto per conto de' grani, e de' forasciti, quanto per qualsivoglia altro effetto. Per tanto si supplica V. E. che per rimediare in parte a tante rovine, si degni quanto prima deputare uno, o più Giudici da' Tribunali più Supremi; alli quali dia piena, ed ampissima potestà, così di diffinire, e giudicare i processi fatti fin' a quest' ora contro di detti Commissarj, come ancora di processarli, ed inquirergli di nuovo, e procedere fino alla sentenza, ed alla esecuzion d' essa inclusive; i quali Giudici debbiano personalmente visitare le Provincie del Regno, inquirere, e formare detti processi; dando loro la potestà predetta contro tutti i Commissarj, e loro sostituti, o commessionati, i quali da trè anni in quà sono stati destinati da qualsivoglia Tribunale, & ancora da V. E., e suo Collateral Consiglio: e per rimediare ancora in avvenire, si supplica resti servita ogni due anni far la stessa provvisione; acciocche siano castigati quelli, che per lo passato hanno delinquito; ed i Commissarj, che in avvenire usciranno, abbiano alcun freno, sapendo che hanno da render conto delle loro azzioni: mà che per la supplicata elezion de' Giudici non s' intenda farsi alcun pregiudizio alli Capitoli, che tiene questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per li quali sono proibite le Delegazioni. *S. E. mandabit debitas provisiones expediri, & curam præcipuam habebit, ut debitè super supplicatis provideatur.* Si supplica S.E. che deputi uno, o due Giudici da' Tribunali, i quali di persona vadano ad inquirere per lo Regno contro di qualsivoglia sorte di Commissarj, che da trè anni in quà sieno stati mandati da Tribunale quantunque Supremo: con dare a detti Giudici ampla potestà per poter quegli castigare delle loro estorsioni. E si supplica, che ogni due anni si faccia la medesima provvisione.

IV.

Item si supplica V.E., che essendo già finita la strada di Puglia, del che se ne rendono grazie infinite a V.E., si degni ordinare, che s'attenda a finir l' altre strade del Regno, conducenti a' luoghi, e Mercati più principali dell' altre Provincie, con applicar la contribuzion di dette Provincie nella costruzzione delle strade d' ogni una di esse, e con dare ordine, che prima d'ogni altra cosa s'attenda alla fabbrica de' Ponti, per lo pericolo, che vi è per le povera gente. *Sua Excellentia super supplicatis curam debitam adhiberi mandabit, ita quod fiat, ut supplicatur; quia condecens est, & justum, quod petitur.* Si supplica S.E. a perfezzionar le altre strade del Regno; siccome quelle di Puglia, servendosi del denaro delle Provincie si supplica spezialmente per li Ponti.

V.

Si supplica S.E. che non potendosi a' Napoletani dar la tortura ex processu informativo, secondo i lor privilegj, se non ne' gravi casi, con dispensa del Vecere, quegli si osservino, e la dispensa non si dea prima che il S.C. confermi la sentenza della Vicaria de torquendo.

Item, essendo per tanti Capitoli conceduti a questa Fedelissima Città, ordinato, che a' Napoletani non si possa dar la corda *ex processu informativo*, eccetto, che in casi gravissimi con dispenza degl' Illustri Vecerè, che sono *pro tempore, & re communicata cum Regentibus*; suole alle volte accadere, che la Gran Corte della Vicaria è in voto di tormentare un Napoletano *ex processu informativo*, & inviando il suo parere a V. E., e suo Collateral Conseglio, non si tratta d'altro, che, se gl' indizj sono sufficienti a tortura, e non del titolo, e qualità del delitto; poiche trattandosi di quello, parrebbe, che per lo S.C. si venisse di nuovo a trattar; quello, che si era trattato per lo Collaterale; per modo che non può nascere provvisione per detto S.C., che agl' inquisiti si diano le difese; e per questo viene ad essere di peggior condizione il Napoletano di tutti gli esteri; e quello, che gli è stato conceduto per grazia, gli viene a nuocere contro la mente, e di chi concedette tal grazia, e de' supplicanti: si supplica V.E. che per togliere quest' inconvenienti sia servita comandare, che s' osservino i predetti Capitoli circa il dar la corda *ex processu informativo*; e quando in alcun caso per detti Capitoli permesso, s' avesse da tormentare alcun Napoletono, allora si degni ordinare, che da qui avanti non si conceda la dispensa prima, che il S.C. confermi il decreto della Vicaria *de torquendo*; perche così sarà libero al S.C. di potere, quando li parrà giusto, dar la difesa al Napoletano inquisito; e quando sarà confermato il decreto *de torquendo*, verrà a concedersi la dispenza con maggior cognizione di causa, e discussione degl' indizj e qualità del delitto, come si fa a' forestieri. *S.E. desuper providebit prout magis convenit.*

VI.

Si supplica S.E. che faccia ordinanza, che nelle lettere missive nõ si debba apporre titolo veruno a cui si scrive; ma solamente il nome con l' espressione d' alcune dignità che forse potrebbe tenere.

Item si supplica V.E. che per evitar molti inconvenienti, che sogliono nascere nel dar i titoli nelle lettere che si scrivono, si degni ordinare per la prammatica, o parendole necessario, interporre le sue parti con S.M. perche ordini, che nelle lettere, missive, tanto nella soprascritta, quanto nel principio, e fine della lettera non si debbia dar titolo alcuno; ma solo ponersi il nome di quello a chi si scrive con la dignità che forse tiene e nella sottoscrizzione il nome solo di quello che scrive. *S.E. desuper providebit, prout magis videbitur convenire.*

VII.

Si supplica S.E. che si vieti a tutti senza riserva l' uso delle daghe, e pugnali.

Item si supplica V.E. che per beneficio, e quiete publica, e per difesa dell' onore, e vita di ciascuno, si degni ordinare, che nessuna persona di qualsivoglia stato, nazione, grado, e condizione possa portare ne daga, ne pugnale, ne bacchetta; non eccettuando Soldato, ne Ministro di giustizia, ne altro qualsivoglia privilegiato, sotto quella pena, che parerà a V.E. supplicandola, che quando V.E. vorrebbe eccettuar persona alcuna, resti servita non ordinare altrimente questa prammatica; poiche il beneficio, che da quella si spera, e perche tutti sieno sottoposti a quella legge: e parendo a V.E. ordinar tal prammatica, si degnerà ordinare, che dette daghe, e pugnali, tampoco si possano tenere in casa; ma che da ciascuno si debbiano levare frà quel termine, che parerà a V.E. *S.E. ita mandabit servari.*

VIII.

Si supplica S.E. per l' osservanza d'un capitolo conceduto dal quond. Cardinal Granuela alla Dohana delle pecore.

Item, perche frà gli altri Capitoli conceduti dall' Illustre quondam Cardinal Granuela predecessore di V.E. alla Regia Dohana delle pecore, è stato conceduto il Capitolo del tenor seguente v3. In quanto al 28.& ultimo capitolo della Giurisdizione del magnifico Dohaniero, dichiariamo, che nel tempo della State, che detta Dohana già è ritornata da Puglia in Apruzzo, il detto magnifico Dohaniero possa conoscere i negozj, e cause civili, criminali, e miste, che saranno attinenti alla Dohana, o dipendenti da essa, o qualsivoglia altra lite civile, o criminale, già cominciata, e presa l'informazione, o già pendente in Dohana: Per questo essendosi contravenuto in questo capitolo dal Regio Dohaniero, e per la Regia Camera spedita provvisione per osservanza di detto capitolo, e di poi rivocata detta provvisione, per quanto s'intende. Si supplica V.E., che detto capitolo sia osservato, conforme quello dice, & è stato interpetrato per la Regia Camera la prima volta; ordinando alla Camera, che non vi dia altra interpretazione nell' avvenire, *S.E. providebit quod capitulum servetur prout decet.*

Moles Reg. *Ribera Reg.*

Provisum per S.E. Neap. die 16. Novembris 1593.

Barionuovo Segretario.

Di V. E.

Affezzionatissimi Servidori.

Li Deputati della Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Geronimo di Gennaro per Porto.	Il Principe di Caserta.
Francesco Caracciolo di Pascale per Capoana.	Il Duca di Nardò.

Ful-

Fulvio di Costanzo per Portanova.
Gio:Alfonzo Carmignano per Montagna.
D.Francesco de Guevara per Nido.
Gio:Serio di Somma per Capoana.
Marc'Antonio Surgente per Montagna.
Aonibale Spina per Nido.
Orazio de Liguoro per Portanova.
Gio:Tomaso Velpolo per lo Fedelifs.Popolo.
Marcello Vicedomini per lo Fedelifs.Pop.

Il Duca di Feroleto.
Il Marchefe di S.Eramo.
Il Marchefe di Grottola.
Il Conte della Rocca.
Diomede Carafa.
Fabrizio di Sangro.
Scipione Loffredo.
Gio:Battifta Caracciolo Pignatello.
Alfonzo di Gennaro.
Gio:Simone Moccia.

Marius Paganus Secretarius.

El Rey.

Illuftre Conde Primo,nueftro Viforey, Lugarteniente, y Capitan General. En el Parlamiento que fe congregò el año paffado de mil quinientos y noventa y uno pidio effe Reyno al Conde de Miranda que a la fazon fe hallava eo el governo del, fe proveyefse por pragmatica que todas las perlonas que adminiftrafsen, o maneyafsen hazienda de Univerfidades, las quales por difpoficion de dercoho fon obligadas in accion perfonal a dar quenta, fe entiendan tambien tacitamiente ypotecados fus bienes por el alcançe de dichas quentas, la qual tacida ypoteca fe entienda contractada des del dia que començera la dicha adminiftracion, y que quãdo efto no fe hiziefse por todas las Univerfitades del Reyno, alo menos fe concediefse por la Ciudad de Napoles, y porque efta demanda le tuuò por muy jufta, y hafta a ora entiendo que no fe ha hecho ninguna provifion fobre ella: os encargo y mando proveais, y deis orden que fe haga la dicha pragmatica, o à las provifiones que fobre ello pareçieren neçefsarias, no folamente por lo que tocca ala Ciudad de Napoles, fino tambien para todas las Univerfidades del Reyno que tal es mi volontad. De Valladolid a feys de Septiembre 1601.

Che tutti quei che maneggiano, o amministrano azienda d'Università non solo fiono obligati di persona; ma s'intendano obligati i loro beni ancora.

Yo El Rey.

Vidit Lanz Reg.
Vidit Celeftis Reg.
Vidit Conftantius Reg.

Vidit Ribera Reg.
Vidit Mainoldus Reg.
Vidit D.Berardinus a Barionovo Reg.

Lopez Secretarius.

Solvat in executoriis fi folvere tenetur.

Coyas pro taxatore.

El Rey.

Illuftre Conde Primo,nueftro Viforey,Lugarteniente y Capitan General.En el Parlamiento General que fe congregò el año pafsado de mill quinientos y ochenta y nuove pedio effe Royno al Conde de Miranda que a la fazon fe hallava en el governo del que por que por las conftituçiones del mifmo Reyno efta eftableçido que en fiendo el Feudatario de catorze años fe entienda fer mayor, y aun no haver Miniftro Balio ni curadòr de que muchas vezes ha refultado que viendofe en efta edad con libertad de poter gaftar, han arruinado fus haziendas, fe proveyefse que hafta edad de diez y ocho años fe les huviefse de dar curador como a los demas menores que no fon Feudatarios, y que lo mifmo fe entendiefse con las mugeres feudatarias, fi no fe cafafsen antes de los diez y ocho años; y porque efta demanda pareçio muy juftificada y puefta a razon, y entiendo que hafta haora no fe ha hecho provifion fobre ella, os encargo y mando que luego en reçibiendo efta hagais Pragmatica fobre ello conforme a la demanda del Reyno, que por fer tan jufta, y en beneficio de los mifmos proçede affi de mi voluntad. De Valladolid a feys de Septiembre 1601.

Che il Feudatario non poffa dichiararfi maggiore fino all' età d' anni 18., e frà tanto che fe gli debbia dare Curatore, ovvero un Miniftro Balio.

Yo El Rey.

Vidit Lanz Reg.
Vidit Celeftis Reg.
Vidit Conftantius Reg.

Vidit Ribera Reg.
Vidit Mainoldus Reg.
Vidit D.Berardinus a Barionovo Reg.

Lopez Secretarius.

Solvat in executoriis fi folvere tenetur.

Coyas pro Taxatore.

Grazie, le quali per la Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno ſi ſupplicano all'Eccellentiſſimo Signor Conte di Miranda Vicerè di queſto Regno nel Parlamento Generale nell'anno 1595.

I.

Si ſupplica S. E. di riformar le Pramatiche intorno al dare per ſoſpetti i Giudici; e che 'l Giudice legitimamente ſoſpetto, quantunque non ſia allegato, lo ſia per ſe ſteſſo; e perciò la ſua ſentenza ſia nulla.

IN primis queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno ſupplicano V. E. reſti ſervita far grazia di riformar le Prammatiche circa l'allegare per ſoſpetti gli Officiali; giacchè ſi vede con eſperienza, che rimanendo nella forma che ſtanno, ſi toglie affatto il potere allegar per ſoſpetti i Giudici, che giuſtamente ſi poſsono rimuovere, e giudicheranſi notoriamente ſoſpetti; giacchè volendo che ſi faccia depoſito di cento docati, eſsendo molti impotenti, a foreſtieri, ed altri aſsenti; i principali per non avere il danaro pronto per fare il depoſito, non potranno allegargli; altri per non aver Avvocati che difendono, poiche queſti avrebbero da pagar la pena, reſteranno indiſeſi, ovvero ſaranno ricattati dagli Avvocati, che vorranno eſsere ſtraordinariamente pagati per ſalvar la pena, e per conſultar forſe onoratamẽte, & aver parte de' voti de' Giudici per la loro opinione; ancorche, ſe bene per la maggior parte de' Giudici pareſse il contrario, come coſa dubia, dovrebbero eſsere ſculati dalla pena, come finora ſi è oſservato: perciò eſsendo il zelo di V. E. ſantiſſimo, per toglier le calunnie, non permetta che per indiretto giudichino i Giudici ſoſpetti; giacchè per diſpoſizion di leggi Civili, e Canoniche, e Coſtituzioni del Regno, e per Prammatica non debbono i ſoſpetti in niun conto giudicare; e perciò non ſolo ſi degni far grazia di rivocar detta Prammatica; mà ordinare, che 'l Giudice, che per parentado di litiganti, o degli Avvocati, o per altre legitime cagioni ſia ſoſpetto da ſe, come ordinano le prammatiche, s'abbia da eſentare, e non intervenire ſenza che ſia allegato per ſoſpetto: & intervenendo, reſti la ſentenza nulla, com'è di ragione, e ſia gaſtigato ad arbitrio di V. E. *S. E. mandabit deſuper provideri, prout magis convenire videbitur.*

II.

Si ſupplica S. E. che le cauſe di reclamazione oltrepaſſanti la ſomma di duemila ducati ſi debban votare da due Rote, ſiccome ſtà conceduto per privilegio di S. M. ſenza che ſi domandi infra 'l termine di quindici dì, ſiccome ordinava la Prammatica.

Item atteſo per Capitolo di queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno S. M. è rimaſa ſervita ordinare, che le cauſe di reclamazione ſi debbian votare in due Ruote, quando eccedono la ſomma di duemila docati; e per Prammatica ſtà ordinato, che ſe non ſi domanda frà quindici giorni dopo citato *ad decidendum*, non ſi debbia decidere in due Ruote; il che è togliere affatto la grazia di S. M. Per tanto la ſupplicano far grazia, che non ſi tolga loro detta grazia acquiſtata con tanto ſpargimento di roba, e ſangue; mà reſti riſoluto, che ſenz'altra domanda, s'abbiano dette cauſe di reclamazione da votarſi in due Ruote; quando eccedono per duemila docati; non convenendo che per negligenza de' Procuratori, che non lo dicono in tempo, o altro, ſi perda detta grazia da' principali litiganti, maſſimè da' pupilli, vedove, e miſerabili perſone, che ne meno per reſtituzione in integro poſsono in virtù di detta Prammatica eſsere reſtituite, e domandarlo. *S. E. providebit prout magis convenit.*

III.

Si ſupplica S. E. di ordinare alla Reg. Camera, che faccia i ripartimenti degli Adohi de' Baroni per li beni feudali devoluti, e non eſatti, con far la compenſazione ſecondo la diminuzione o accreſcimento di quegli.

Item ſupplicano V. E. atteſo nella Camera della Summaria ſi tratta di far ripartimento contro de' Baroni per gli Adohi che dovrebbe eſiggere la Regia Corte per li beni feudali devoluti, e non eſatti: e all'incontro li ſono molti beni burgenſatici dichiarati feudali, e condannati i poſseſsori a pagar gli Adohi paſsati; de' quali ſe ſi foſse tenuto conto ne' ripartimenti delli donativi paſsati, tanto meno avrebbe toccato per ciaſcun Barone per le loro robe; per tanto così come la diminuzione và a danno de' Baroni, così l'aumento dee andare ancora a lor beneficio; ſupplicano Voſtra Eccell. far grazia ordinare alla Regia Camera, che conforme è di giuſto, faccia i ripartimenti tanto per lo paſsato, quanto per l'avvenire della diminuzione, & aumento, e compenſar l'uno con l'altro, com'è di giuſtizia; non permettendo ſieno gravati detti Baroni. *S. E. mandabit Regiæ Cameræ Summariæ quod ſuper ſupplicatis de juſtitia provideat.*

IV.

Si ſupplica S. E. che le Terre del Regno, o non ſian coſtrette a preſtar denaro per ſoddisfare i ſoldati, o ſe ſi deon coſtrignere, per contrario ſubitamente ſiè ſoddisfatte col preſentare la liberanza, da' Percettori delle Provincie.

Item, perche ſi ſoglion coſtringere le Terre del Regno a fare improntí per ſoddisfare i Soldati: il quale impronto per detti poveri Popoli non ſi ricupera in lor beneficio; eſſendo coſtretti di mandar perſone in Napoli; e per ottener le ſpedizioni, corre tempo, & intareſſe tale, che quando ſi ricupera, non entra in beneficio de' Popoli, e la Regia Corte lo paga: per tanto ſupplicano V. E. comandare, che detti improntí non ſi facciano, o facendoſi, quello che pagaſſero, preſentando le liberanze alli Percettori delle Provincie, debbano detti Percettori pagargli di contanti ſubito, ſenz'altra dilazione, ne ſpeſa alcuna di detti Popoli: il che ſarà utile grandiſſimo alli Popoli per togliere l'angarie, e non ne ſentirà danno niuno la Regia Corte. *Jam fuit proviſum.*

V.

Si ſupplica S. E. che nõ ſi coſtrin-

Item, ſi ſupplica V. E. che per lo danno eccesſivo, che patiſcono i poveri Popoli per la vettura forzata de' grani per ſervizio di queſta Città, l'E. S. provveda, o con introdurre i partiti de' grani come prima, o con altri ſpedienti; di modo che la detta vettura forzata s'abbia

bia da togliere; giacche con esperienza s'è veduto, che si sono consumati, e morti infiniti animali, che hanno rovinati li poveri Padroni; e sono state forzate le povere Università pagare a detti Padroni d'animali, oltre al prezzo de' morti, per la vettura di detti grani, assai più di quello, che la Città hà pagato: E frattanto si faccia ordine espresso, che dovendosi caricare grani per servizio di questa Città, si debbian prendere i Vaticali volontariamente per lo prezzo, che potranno convenire, e non forzar l'Università; di modo tale che non n' abbian da patir più detti Popoli. *S. E. ita exequi mandabit.*

gano le Università alla forzosa vettura del grano in questa Città; e che si debbian prendere i Vaticali volontariamente per lo prezzo, che potran convenire.

VI.

Item, perche dall'eficcar le paludi intorno di questa Fedelissima Città, nascerebbe non solo il migliorarsi dell'aere, (cosa necessaria per la salute degli abitanti) mà ancora l'abbondanza di tutta la Terra di lavoro, con particolare, & evidentissimo beneficio di questa Città: il che si farebbe con facilità, togliendo il Molino degl'Incurabili, il quale per fare alzar l'acqua, cagiona l'inondazione; e pagando detto Molino, & altre spese alli Padroni, che ne ritrarrebbero l'utile conforme è giustizia; e deputando un Giudice per l'esercizio dell'eficcazion predetta: per tanto supplicano V. E. far grazia comandare che in ogni modo s'attenda alla ludetta eficcazione. *S. E. mandabit, quod ita fiat.*

Si supplica Sua M. per l'esiccazion delle paludi, che stanno intorno di questa Città.

VII.

Item, perche i memoriali degli assenzi *per verbum fiat*, si conservano per diverse persone, e facilmente vengono a perdersi con grandissimo danno, & interesse delle parti; si supplica V. E. che per evitar detti inconvenienti, si degni comandare, che in un Registro in Cancellaria da farsi dal Segretario, si registrino tutti i detti memoriali d'assenzi spediendi; e così ancora li decreti sopra la validità de' contratti delle Università, con imporvi una pannetta, che parrà a V. E.; la quale si supplica, che non ecceda un carlino. *Sua Excellentia mandabit, quod fiat, ut supplicatur.*

Si supplica S. E. che nella Cancelleria si faccia un Registro di tutti i memoriali d'assensi spediendi, siccome d'altri decreti, con pannetta non eccedente un carlino.

VIII.

Item, perche nel Parlamento passato dell'anno 1591. è stata supplicata V. E. dell'infrascritta grazia: Item, perche si vede farsi di continuo grand'eccesso nel vestire, e ne' paramenti di casa; si supplica V. E. resti servita far nuova Prammatica, per la quale si proibisca, che da oggi avanti ne' vestiti, e paramenti di casa, e cocchi non si possa mettere oro, nè argento, ne ricami di seta in modo alcuno; eccettuandone però per li vestiti delle donne, gipponi, sottanelli, e pianelli; e degli vuomini, le tocche de' cappelli: & a rispetto delli fatti finora, i paramenti di casa si possano tener perpetuamente fin che durano: & a rispetto de' vestiti, stabilirsi tempo congruo per consumarli: e per evitar le fraudi, si potrà stabilire, che ciascuno fra un certo tempo sia obbligato dar nota di tutte le vesti, o paramenti, che tiene contro alla Prammatica; e che gli staffieri non possano portare niuna sorte di seta, fuor che la barretta. *Fiat Pragmatica*; per questo di nuovo con ogni istanza supplicano V. E. restar servita così farla. *Jam fuit provisum per Regias Pragmaticas.*

Si supplica S. E. conforme fù supplicata nel Parlamento dell'anno 1591. di farla Prammatica contro allo smisurato lusso delle vesti.

IX.

Item, perche nel Parlamento prossimo passato è stata supplicata V. E. dell'infrascritto Capitolo: Item si supplica V. E. che per beneficio, e quiete publica, e per difesa dell'onore, e vita di ciascuno, si degni ordinare, che niuna persona di qualsivoglia stato, grado, nazione, e condizione possa portare, ne daga, ne pugnale, ne bacchetta; non eccettuandone Soldato, nè Ministro di Giustizia, nè altro qualsivoglia privilegiato, sotto quella pena, che parrà a V. E. supplicandola, che quando V. E. non vorrà eccettuare persona alcuna, che resti servita non ordinare altrimente questa Prammatica; poiche il beneficio, che da quella si spera, è, perche tutti lieno sottoposti a questa legge: e parendo a V. E. ordinare tal Prammatica, si degnerà ordinare che dette daghe, e pugnali tampoco si possano tenere in casa, ma che da ciascuno si debbianu levare fra quel termine, che parrà a V. E. *S. E. ita mandabit servari*. Per tanto di nuovo supplicano V. E. a restar servita, che così s'offervi tanto per li Soldati Spagnuoli, Italiani, & ogni altra nazione di Terra, quanto di Mare, quando smonteranno in terra. *Jam fuit provisum.*

Si supplica S. E. conforme fù supplicata nel Parlamento passato, di proibire a qualsivoglia persona l'uso di dagha, e pugnale; anche a' Ministri di Giustizia.

X.

Item si supplica V. E. si degni ordinare espressamente agli Officiali, che non si spedisca mai patente aperta, nè a' Commissarj, ne ad altri Officiali, che vanno per Governatori di Provincie, Auditori, & altri qualsivogliano officj in niuna forma lor si diano patenti: e questo per cagion delle molte estorsioni, che fanno a' poveri Popoli. *Sua Excellentia curam adhibebit, ut debitè super supplicatis provideatur pro beneficio, & satisfactione hujus Fidelissimæ Civitatis, & Regni.*

Che non si dia patente aperta a Commissarj, ed altri Officiali, che vanno per lo Regno.

XI.

Item, si supplica V. E., poiche le camere reservate a' Baroni hanno da esser franche d' allog-

Si supplica S.E. che i Baroni non sien costretti a fare improntı alle Terre convicine per gli alloggiamenti de' Soldati.

alloggiamenti attuali, non permetta che sieno costrette a contribuire alle Terre convicine, che alloggiano, & a far impronti per pagamenti di detti Soldati; poiche indirettamente pagando, overo contribuendo, loro si toglie la grazia dell' immunità: perciò la supplicano resti servita comandare, che non si spediscano detti ordini di contribuzione, ò improntito, ordinando a tutti, e qualsisiano Officiali, che così l' osservino, tanto per li Governatori di Provincie, come per alloggiamenti de' Commissarj di Campagna, come d' ogni altro Officiale, e Ministro: il che oltre lo esser cosa di giustizia, lo riceveranno a grazia da V. E. *Habita relatione à Regia Camera Summariæ de provisionibus super hoc factis, Sua Excellentia providebit prout convenict.*

Si supplica, che i Baroni, che hanno le prime cause, le seconde, ovvero le terze, non possano essere impediti nella loro giurisdizione dalle inibitorie de' Tribunali Regj; con dar pena a' Vassalli, che le chiederanno.

XII.

Item, si supplica V.E. che non siano travagliati i Baroni, che hanno le prime cause solamente, overo le prime, e le seconde, ed ancora le terze, d' avere a domandare ogni dì la remissione per dette prime, e seconde cause, o terze con grãdissima spesa, e dilazione delle spedizioni delle cause, da diversi Tribunali: ordinãdo sotto gravissime pene tãto al Giodice, come Scrivano, che non si debbiano spedire inibitorie, o altre provvisioni, per le quali si dia impedimentò al procedere ne' Tribunali di detti Baroni, nelle dette prime, e seconde cause, e terze: e similmente s' imponga gravissima pena alli Vassalli, che le domanderanno; accioche per timore delle sudette pene si rimedj, che detti Baroni non vengano ad esser travagliati. *Sua Excellentia mandabit debitas provisiones expediri.*

Si supplica S.E. che abolisca la corda con le funicelle.

XIII.

Item, si supplica V.E. resti servita far grazia comandare alla Gran Corte della Vicaria, che non voglia in conto niuno usar di dare la corda con le funicelle; giacchè si vede essere tormento insoffribile, e nuovamente introdotto; dal che ne può nascere, che molti innocenti per l' insoffribil dolore, confessino quello, che non hanno fatto; eccetto in caso di ribellione Divina, & Umana, assassinio, furto, e falsa moneta. *Sua Excellentia mandabit super hoc expediri provisiones, ut justificè procedatur.*

Si supplica, che la Città allorche và a Palazzo, debba trattenersi nella Camera de' Titolati.

XIV.

Item, si supplica V. E. far grazia a questa Fedelissima Città, che quando gli Eletti di quella vengono in Palazzo per publici negozj, e sono in numero che rappresentano la Città, per aver più facile adito a V. E., possano, e debbiano stare in quella camera, dove stanno i Titolati, in quella forma, che sogliono entrare ogni volta, che portano a rappresentar Sindico a V.E. *Sua Excellentia providebit prout convenict.*

Si supplica, che nelle provvisioni, che si spediscono agli Officiali, nominandosi gli Eletti, si dia solamente loro il titolo d'Illustre.

XV.

Item supplicano V. E. a restar servita ordinare, che quando si spediscono le provvisioni degli Officiali, nominando gli Eletti della Città, essendo quella madre di tanti Signori, che hanno il titolo d' Illustre, si dia solamente a detti Eletti detto titolo d' Illustre. *Jam fuit provisum per Regias Pragmaticas.*

Si supplica S.E. che gli Officiali diano nelle provvisioni, che fanno in casa, titoli convenevoli così a se medesimi, come a gli altri.

XVI.

Item, si supplica V. E. atteso, che gli Officiali, ne' decreti, e provvisioni, che fanno in casa, danno a se stessi titoli d' Illustri, e di molto Illustre; e nominando poi molti Titolati, ed altri Cavalieri, danno titolo assai minore: per tanto la supplicano a restar servita rimediare a detti inconvenienti, e comandare, che debbian mettere titolo tanto a loro, quanto a Titolati, e Cavalieri conforme a quelli, che dà S. M; nè introdurre il titolo di Nobile a quelle persone, che non meritano il Magnifico. *Jam fuit provisum.*

Si supplica di rimediare alle fraudolenti donazioni, e cessioni di ragioni che fanno i Regnicoli a' Napoletani.

XVII.

Item si supplica V.E. resti servita rimediare alle molte fraudolenti donazioni, e cessioni di ragioni, che si fanno da' Regnicoli a' Napoletani, affinche possano tirare i forastieri in Napoli: delle quali, come fatte in fraude, non se ne dee tener conto; e perciò per evitar che non si facciano, potrà V.E. imporvi pena corporale, e di perdere il credito; e quando s'avrà da caminare innanzi, la prima citazione che si fà *personaliter, a domi*, s'abbia da fare con saputa del Capitano, o Sindico della Terra, i quali ne faccian fede. *S.E. mandabit, quod servetur Ritus Magnæ Curiæ.*

Si supplica S.E. che nelle citazioni di cose civili, alle quali non si risponde da' citati, non si spediscano esecutorj pro multa; ma si proceda in contumacia.

XVIII.

Item, atteso in Vicaria si spediscono molte citazioni di cose civili, alle quali non rispondendo i citati, nõ solo si lascia di procedere in cõtumacia, mà si spediscono esecutorj *pro multa*, e si spediscono Commissarj, che per esperienza si vede che fanno danno irreparabile per tutto il Regno senza utile della Regia Corte, ne dell' attore litigante: perciò supplicano V.E. restar servita di far loro grazia comandare, che non comparendo i citati, si cammini nella causa *in contumacia*, non permettendo si debbiano spedire detti esecutorj *pro multa*; mà *penitus* toglierli. *S.E. providebit prout convenit.*

XIX. Item,

XIX.

Item si supplica restar servita ordinare, che le compagnie tanto d'Infanteria, come di Cavalleria, debbiano osservare tanto per transito, come per alloggiamento ordinario, quello che si ordina per le Prammatiche, o patenti, che portano; tanto intorno alli bagagli, quanto intorno a qualsivoglia altra cosa, sotto gravissime pene da eseguirsi irremissibilmente; dandone autorità alli Capitani delle Terre, che possano far costringere detti Soldati ad osservar le Prammatiche, & ordini dati per V.E., e possano pigliare informazioni, anche se si controversia, e quelle poi mādare a V.E., affinche si commettano a chi le parerà, e di fargli gastigare. *S.E. providebit quod omninò observentur Regiæ Pragmaticæ.*

Si supplica che tutti i soldati così fanti, come Cavalli debbano osservare ciò che impongono le Prammatiche e le patenti che portano intorno agli allogiamenti, e transiti che fanno per le Terre del Regno.

XX.

Item supplicano V.E. atteso nella Gran Corte della Vicaria vi è rito, che de' delitti degli Officiali ne conosca solo detta G.C.; il che per lo Sagro Consiglio è stato interpetrato s'intenda tanto *attivè*, quando essi Officiali delinquono, quanto *passivè*, quando essi Officiali sono offesi; e quel chē importa più, hanno disteso questo nome d'Officiale a tutti i Sindici, & Eletti, Baglivi, & altri che siano in qualsivoglia modo di giurisdizione: dal che ne nasce, che molti inquisiti per cose minime, ancorche innocenti, sieno costretti venire dall'ultime parti del Regno a comparire in Napoli; che molte volte sarà più la spesa, & interesse del viaggio, che non sarebbe la pena che importerebbe il delitto: perloche molti si sono dati in campagna, per non haver modo di potersene venire fino quì a difendersi, non ostante che siano stati innocenti; oltre che, con tanta ampliazione si toglie gran parte della giurisdizione de' Baroni: Supplicano per tanto V.E. resti servita comandare, che detto Rito s'osservi propriamente ne' delitti delle Campagne, come si osservava prima delle dichiarazioni: le quali, per la buona amministrazion della giustizia, e per évitar nuove cagioni di moltiplicar fuorasciti, e perche li Baroni gastighino detti delinquenti; che ora molte volte non se ne curano, resti servita far soprasseder d'osservare, e con ciò far notabilissima grazia a detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, lasciando procedere in detta Corte gli ordinarii de' luoghi. *S.E. mandabit quod omninò servetur Ritus Magnæ Curiæ Vicariæ, & Regiæ Pragmaticæ.*

Si supplica S.E. che faccia soprasseder d'osservare le dichiarazioni per le quali la G.C. della Vicaria stendeva la sua giurisdiz one anche sopra i Sindici, Eletti, Baglivi, del Regno &c.

Ribera Reg. *Gorostiola Reg.*
Costantius Reg.

Provisum per S.E. Neap. die 31. Octobris 1596.

Barionuovo Secretarius.

Di V. E.

Affezzionatissimi Servidori.
Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio: Geronimo di Gennaro per Porto.	Il Principe di Sulmona.
Ascanio Coppola di Coluccio per Montagna.	Il Duca di Seminara.
Cesare Piscicello per Capoana.	Il Principe di Conca.
Gio: Paulo Sanfelice per Montagna	Il Marchese di Spinazzola.
Gio: Luiggi Mormile per Portanova.	Il Marchese di Bitetto.
Vespasiano Macedonio per Porto.	Carlo Loffredo Marchese di S.Agata.
D. Berardino de Cardenas per Nido.	Diomede Carafa.
Scipione Filomarino per Capoana.	Fabrizio di Sangro.
Ascanio Pignatello per Nido.	Gio: Simone Moccia.
Orazio de Liguoro per Portanova.	Giulio Cesare Minadois.
Gio: Battista Crispo per lo Fedeliss. Popolo.	Orazio Gallucio.
Gio: Geronimo Salinas per lo Fedeliss. Pop.	Scipione Loffredo.

Marius Paganus Secretarius.

Lettera della Cattolica Maestà di Filippo III. diretta agli Eletti della Fedelissima Città di Napoli per la ritorno del Signor Ottavio Tuttavilla Ambasciatore inviato a S.M. con alcune grazie attenute dalla medesima, che sono del tenor seguente v3. Intus.

Magnificis, spectabilibus, fidelibus, nobit dilectis Electis Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis. Foris.

El Rey.

M*Agnifici Spectabiles viri fideles nobit dilecti.* Haviendo visto lo que me escrivisteis los dias passados con Ottavio Tuttavilla, y entendido lo que de vuestra parte me ha representado, he mandado responder a ello lo que entendereys del Illustre Conde de Lemos mi Primo, Virorey, Lugartenįente, y Capitan General desse Reyno, y por que el dicho Otta-

vio

vie se buelve con mi buona gracia, y licenzia, aviendo procedido en todo lo que ha tratado con tan buen termino, que quedo muy satisfecho dello, y de su cordura, os lo he querido advertir eo esta, y que en todas occasiones he tenido sieprc con essa mi Fidelissima Ciudad la quent a que es razon, y merece su fidelidad, y el amor con que accude a todo lo que se offrece de mi servicio, como los entendereys mas en particular dal dicho mi Visorey a quieo me remitto; De Madrid a 20.de Abril 1600.

Yo El Rey.

Vidit Comes Miranda.	*Vidit Lanz Reg.*
Vidit Comes Generalis Thesaurarius.	*Vidit Celestinus Reg.*
Vidit Ribera Reg.	*Vidit Constantius Reg.*
Vidit Moinoldus Reg.	*Vidit D.Berardinus a Barionovo R.*

Lopez Secretarius.

El Rey.

Ambasceria del Sign. Ottavio Tuttavilla.

Illustre Conde Primo, nuestro Visorey, Lugartenieme y Capitan General. Ottavio Tuttavilla, que como sabeys, vioo los dias passados a esta Corte embiado dessa Fidelissima Ciudad, me dio en su nombre algunos memoriales sobre diversas pretensiooes, que tiene, y haviendole visto, discurrido, y tratado dellas la consideració, y convidado que lo pide la materia, me e resuelto en cada uma dellas en la forma que a qui se os declarará.

I.

Che per li mandati, che si son fatti alle Piazze di non giontarsi, ed alli Deputati che non trattassero negozj lor commessi, si desse dagl' Illustri Vicerè la dovuta provvidenza, affinche non habbia luogo la Città di ricorrere a S. M. con giusti lamenti.

Primeramente dize que se han hecho muchos mandados a las Plazas para que no se juntassen, y a los Depudados que no tratassen de los negoçios que se les cometen, negandoles el darles copias de los dichos mandados, por que no pudiessen tener recurso a mi Real Persona, supplicandome fuesse servido de mandar que quando se les hiziessen semejantes mandados, se les haya de dar copia dellos, en lo qual non me ha pereçido hazer otra provision mas de remitirlos a vos, y a los Virreyes, que os suçedieren en esse cargo para que suçediendo el caso se provea çerca desto lo que fuere justo, y pareçiere mas conveoir, de manera que la Ciudad no tenga lugar de justa quexa.

II.

Che le quattro Piazze conchiudendo alcuna cosa, resti resoluto, e s' intenda conchiuso; e l' altre due sieno obligate a concorrervi; e che non s' impedisca loro il congregarsi.

Tambien me ha representado, que essa mi Fidelissima Ciudad tiene privilegio y esta en possessioo de que lo que concluyeren las quatro Plazas della, haga resoluçion, y sea concluso, y que las otras dos sean obligadas a concurrir en lo mismo, y que el año passado de 1579. con ocasioo de la lite que tratava sobre esto la Plaza del Poeblo, el Rey mi Señor que haya gloria, por una su Real Carta ordenó, que se despachasse la dicha lite conforme a justiçia, y que entretanto la dicha Ciudad fuesse restituita en su antiqoa possession, y ha succedido que queriendo de juntar las Plazas con ocasion de la dicha lite a instançia de alguoos particulares se ha hecho orden, que pendente lite non se innove nada; suplicandome fuesse servido de mandar que no se impida a las dichas Plazas el congregarse sobre este presupuesto de la lite ni por otra ninguna causa, y considerado uno, y lo otro, me è resuelto en que las partes sigan su justiçia çerca deste punto, y que entre tanto se observe, y guarde preçisamente lo que se ordenó el año de 1579. en la Carta que se escrivio entonçes con el Marques de Padulo, sino que se innove cosa alguna cootra esto.

III.

Che ne' Parlamenti Generali sia preferita la Città nelle Grazie che supplica; altrimête sia nullo quanto si trattera.

En los Parlamentos Generales que se hazen en esse Reyno dize que essa mi Fidelissima Ciudad su voto, y la preçedençia eo las graçias que supplica, y que al presente se ha alterado esto, y assi me ha supplicado fuesse servido de ordenar, que en lo venidero no se pueda tratar de pedir graçias sino interveniendo sus Deputados, y de otra manera que sea nullo quanto se tratará; lo qual me ha pareçido justo, y tengo por bien que esto se haga assi, y que suçediendo el caso, vos y los Virreyes que por tiempo fueren en esse Reyno lo proveays conforme a ello.

IV.

Che ne' Parlamenti Generali si debbiano trattar solamente quelle grazie che riguardano il publico beneficio.

Tambien dizen que deveindose suplicar en las graçias que se piden en los Parlamentos Generales solamente cosas conçernientes al benefiçio publico, se ha alterado esto, y se piden graçias particulares, suplicandome lo mandasse remediar por lo adelante; sobre lo qual tan poco ha parçido hazer otra provision mas de remitirlos, para que vos, y los Virreyes que por tiempo fueren en esse Reyno suçediendo el caso proveays sobre ello lo que pareçiere mas convenir.

V.

Che dagl' Illustri Vecerè non s' impedisca alla

Agraveanse del termino que el Conde de Olivares vuestro predeçessor en esse cargo usò con essa mi Fidelissima Ciudad prohibiendo el embiar persona a esta mi Real Corte a representarme los inconvenientes y daños que resultarian de introduzir en esse Reyno una De-

Depositaria general, y en haver tomado la carta, que las Plazas delos Nobles me escrivian sobre ello poniendoles pena, que no embiassen, ni escriviessen, y en aver mandado prender al Principe de Caserta, y a otros dos Deputados; suplicandome que por quanto contra el tenor de sus Privilegios, Capitulos, y Graçias, que le han sido conçedidas, se le negò por el dicho Conde de Olivares no solo el embiar persona, però el escrivirme, su color dela preten-ç'on del Electo dela Plaza del Pueblo, que por el Rey mi Señor està determinado por la Carta, que se despachò en el año de 1579. con el Marques de Padulo, en que dize, que sobre esto se guarde lo acostumbrado, sea servido de mandar, que de aqui adelante puedan libremente escrivirme lo que seles offreçiere, sinque los Virreyes ni otro Ministro mio se lo puedan impedir, y haviendolo bien visto, y considerado, he tenido por bien, que essa Ciudad, pueda, y le sea liçito escrivirme de aqui adelante por negoçios publicos, siempre que seles offreçiere ocasion, dandolos a vos primiero parte delo que assi escrivieren, y mostrando oslo y lo mismo a los Virreyes que os suçediere en esse cargo en su tiempo respectivamente, y en caso que quisieren escrivirme quexas, assi de vos, como delos dichos Virreyes vuestros suçessores; si bien no puedo creer, que se les haya de dar ocasion para ello tanto mas en vuestro tiempo por lo que tan justamente devo prometterme de vuestra mucha prudençia, y por el buen termino con que proçedeis en todo lo que es de mi serviçio, y dela satisfaçion, que de vuestro Govierno muestra tener essa Ciudad, y Reyno, Toda via quiero, y es mi voluntad, que dicha Ciudad pueda libremente escrivirme sus neçessitades, y occurrençias, haviendo primero acudido a vos, o alos Virreyes, que os succedieren en esse cargo por el remedio dellas, y pedido liçençia con memorial para escrivir con el respecto, y miramiento que se deve, y que con este presupuesto vos, y los demas Virreyes que os suçedieren en esse cargo agays de conçederlelas, y no se la conçediendo, que la Ciudad lo pueda hazer libremente por ser esto lo que mas conviene a mi serviçio.

Città di potere scrivere a S. M., chiedendo prima la licenza all' Illustre Vecerè, il quale se non glie la concederà, lo possa liberamente fare.

VI.

Demas delo qual me ha significado, que haviendo el Rey mi Señor, que haya gloria, mediante su Real Carta despachada el año de 1579. mandado que todas vezes, que essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno quisiessen embiar a quexarse del Virrey, lo pudiessen hazer, pidiendole para ello liçençia, y que haviendola pedida al Conde de Olivares vuestro predeçessor, no solo le la negò, però le puso grandes penas, y guardias por mar, y tierra para impedirselo, y hizo prender en Barçellona al dicho Ottavio Tuttavilla, suplicandome fuesse servido de mandar, que daqui adelante los Virreyes desse mi Fidelissimo Reyno no prohiban, ni pongan impedimento alguno alas personas, que essa Ciudad embiarè a quexarse dellos, sino que pueda ella embiarlas libremente, declarando la dicha Carta del año de 1579. que baste solo pedir la dicha liçençia sin que los Virreyes se la puedan negar, y que offreçiendose ocasion de embiarme persona por otros negoçios, lo puedan hazer libremente; sobre lo qual tengo por bien, que se guarde preçisamente lo ordenado por la dicha Carta del año de 1579., y que quando essa Ciudad quisiere embiar persona en los casos que por la dicha Carta le es permitido, pida primero liçençia con memorial, y el devido respecto, y miramiento, como se dize en el premisserto Capitulo, que trata de la liçençia de poder escrivir, y preçediendo esto, es mi voluntad, que en ninguna manera se les niegue, antes se les permita el poder embiar persona en el caso, y para el efecto que està dicho.

Che dagl' Illustri Vecerè, non si proibisca, ne si dia impedimento alcuno alla Città, e Regno d'inviar persona in Corte a lamentarsi de' medesimi, chiedendole prima la dovuta licenza.

VII.

Representa assi mismo, que contro la forma de los Capitulos conçedidos a la Plaza del Pueblo, algunas vezes el Electo de a quella Plaza ha sido confirmado por mas tiempo de lo que se pudia, en perjuiçio dessa mi Fidelissima Ciudad, y de sus Ciudadanos, suplicandome mandasse, que en la election, y confirmaçion del dicho Electo se guarden los Capitulos de la dicha Plaza del Pueblo, y por que Vos y los Virreyes que os suçedieren en esse cargo veays lo que en este caso convendra, y serà justo proveer; me ha pareçido remitirlos en la misma forma que lo contenido en el Capitulo que va puesto arriba, y trata de las graçias, que se deven pedir en los Parlamientos Generales, que se tienen en esse Reyno.

Che nell' elezione, e conferma dell' Eletto del Fedelissimo Popolo s'osservino li Capitoli della medesima Piazza.

VIII.

Dize tambien, que con ocasion delo que ha passado entre el Conde de Olivares vestro predeçessor en esse cargo, y essa mi Fidelissima Ciudad, se delegaron causas, tanto tocantes a ella, quanto a particulares Juezes dependientes suyos con notable prejuiçio, y daño de la misma Ciudad, y assi me ha suplicado tuviesse por bien de ordenar que de aqui adelante se hayan de despachar estas causas por los Tribunales ordinarios, y no por Juezes delegados, y aunque, creo que el Conde havia proceydo en esto con la justificaçion que en todo lo demas: Todavia presupuesto que sobre esto hay dadas muchas ordenes, os encargo, y mando las hagays observar, y guardar de manera, que no se innoven, ni alteren en agravio, y perjuiçio de la dicha Ciudad, y particulares.

Che le cause toccanti alla Città, ed a particolari Giudici d'essa nõ si possan delegare, ma si debbiano spedire per li Tribunali ordinarj.

IX.

Che la provista de' grani, che la Città dee fare, si faccia per partiti conforme all' antico costume.

Assi mismo me ha suplicado que por que essa mi Fidelissima Ciudad acostumbrava antiquamente hazer las provisiones de trigo, y de otros mantenimientos, haziendo partidos con Mercadores, y respecto de haver dexado de algunos años a esta parte, usar deste medio, y hecho hazer ella la provision, se han alterado los preçios de todas las cosas, tuviesse por bien de ordenar que las provisiones, que de aqui adelante hubiere de hazer, sea por via de partidos como solia antiguamente y no de otra manera, y aunque esto pareze justo, y puesto en razon, todavia os lo quedo remitir para que no hallando enconveniente en ello, lo hagays, y lo proveays assi de manera, que se hagan las dichas provisiones con el mayor benefiçio, y ventaja, que fuere posible, pues esto ha de resultar en tanto serviçio mio.

X.

Che la Città nō possa panizzare a minor prezzo di quello, che compra il grano: il qual prezzo debbia costare per bilancio, acciocche non si dia occasion di lamenti.

Ha representado assi mismo que essa mi Fidelissima Ciudad tiene por Capitulo, que se haya de hazer bilanzo delo que le cuesta el trigo, y que conforme a ello se haya de hazer el pan, y que ultimamente fue ordinado por el Rey mi Señor, que haya gloria, que se observasse esto fin en bargo dello. Dura todavia el abuso, que de algunos años haya se ha introduçido con grao daño dessa Ciudad, suplicandome fuesse servido de ordenar su graves penas, que el pan no se pueda con er a n es.os preçio de lo que le cuesta a ella preçediendo el bilanço que està dicho, y siendo esto tan justo, y puesto a razon, y sobre que hay dadas antes de aora diversas ordenes, por las quales està bastantemente proveido a todo lo que conviene; os encargo, y mando, que conforme a ellas deys Vos las que convenga para que se cumplan de manera que no quede ocasion de justa quexa, o agravio pues por todos respectos es esto lo que conviene.

XI.

Che le due parti de' Ministri del Sagro Consiglio debbano essere Naturali della Città, e Regno, siccome se ne stà in possesso.

Assi mismo me ha suplicado, que atento que essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno en virtud de sus privilegios estan en possession que las dos terçias partes delos Juezes del Sacro Consejo hayan de ser naturales del mismo Reyno, fuesse servido que en la elecçion delos que se hubieren de nombrar se le guarden los dichos privilegios, sobre lo qual no se ofreçe otra cosa que dizir, sino que por la resoluçion, que è mandado tomar en la provision de las plazas, que ultimamente se han accresçentado, y proveydo en el dicho Consejo se havia visto la voluntad con que è venido en esto, dando a essa Ciudad, y Reyno la satisfaçion que mereçen tan fieles, y buenos Vassallos.

XII.

Si supplica, che sia lecito alla Città di tener persona ordinaria in Corte per la spedizione de' negozj.

Presuponiēdo que padescan detrimiēto los negoçios que son en esta mi Real Corte por no tener persona ordinaria en ella, que los trate, y soliçiten, como lo tienē las demas Ciudades principales delos otros Reynos, y Estados mios, me ha suplicado le mandasse dar liçençia, para que tenga en esta Corte uno de sus Ciudadanos para este efecto, y aunque assi en esto, como en todo desseo darle la satisfaçion, que mereze su fidelidad, y el zelo, y amor con que me sirve; Todavia no me ha pareçido thomar resoluçiō en ello por aora, si bien quedo advertido de lo que a este toca para ir mirando, lo que mas conveniere a mi serviçio, y benefiçio dessa Ciudad.

XIII.

Che non s' innovi cos' alcuna nell' istituzione della Depositeria Generale in questo Regno.

Ha me suplicado tambien fuesse servido de mandar que no se passe adelante en la Instituçion dela Depositaria General en esse Reyno por los grandes daños, que presuponen que causeria universalmente en el, en lo qual mandare mirar lo que convendrà proveer teniendo la cuenta, que es razon con lo que mereçen Vasallos tan fieles, y benemeritos.

A' otros diversos cabos, que me ha representado, no hay que responder por estar ya proveydo sobre algunos lo que conviene, y acabado lo que toca a otros de manera, que no requieren, ni es necessaria nueva provision; De todo lo qual os he querido avisar para que entienda la resoluzion que he thomado en lo que el dicho Ottavio Tuttavilla me ha supplicado de su parte en los memoriales, que me ha dado, y la voluntad, que me queda para mirar por todo lo que le tocare como lo mereze por su gran fidelidad, y affeccion, que tiene a mi serviçio: De Toledo a primero de Abril 1600.

Yo el Rey.

Vidit Comes Miranda. *Vidit Lanz Reg.* *Vidit Celestinus Reg.*
Vidit Ribera Reg. *Vidit Constantius Reg.* *Vidit Marmoldus Regens.*

Idiaquez Secretarius.

Concuerda con el Original, en Napoles a 6. de Agosto 1600.

Andres de Tovalina.

PHI-

PHILIPPUS III. DEI GRATIA REX.

Don Petrus Fernandez de Castro Comes de Lemos, & Andrada, Miles Ordinis Sancti Jacobi de Spada, Commendatarius de Palomis, & in præsenti Regno præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.

Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Nuper Universitas,& homines hujus Magnificæ Inclitæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis,ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones hujus Regni Neapolis in Parlamento Generali, per Illustrem Comitem de Lemos Nostrum Clarissimum Patrem tunc Viceregem in præsenti Regno, celebrato in dicta Civitate Neapolis in anno millesimo sexcentesimo,simul congregati,Regii,Fideles,dilecti presentari fecerunt petitiones,& Capitula infrascripta;similiterque supplicaverunt ut quæ in eis postulabant,ipsis gratiosè concedere dignaremur. Nos autem cupientes eorum meritis gratitudine, & gratia corrispondere,eas petitiones,& Capitula libenter accepimus, easque,& ea decretari, & expediri jussimus prout in fine cujuslibet petitionis,& Capituli continetur: Quarum petitionum, Capitulorum, & decretationum tenor sequitur v3.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno si supplicano all' Eccellenza del Signor Conte de Lemos Vicerè di questo Regno nel Parlamento Generale celebrato nel presente anno 1600.

I.

In primis questa Fedelissima Città, Baronaggio,e Regno supplicano V.E., atteso per antichissimi Privilegj stanno in possessione i Baroni del Regno eleggersi, e riservarsi per sua camera una delle loro Terre; le quali s'intendono riservate d'ogni peso d'alloggiamento; ed i Titulati due più; il che gli anni passati fù giudicato si dovesse intendere degli alloggiamenti attuali, così come sono stati sempre in possessione; ora trattandosi di dar Terre, che contribuissero alla spesa degli alloggiamenti attuali, che tenevano Cotrone, e Taranto, ed altre Terre, si sono date per contribuenti alcune camere riservate; il che porta pregiudizio,anzi destruzione de' detti antichissimi Privilegj; giache contribuendo agli alloggiamenti attuali, sarebbe togliere il Privilegio, che tengono di non alloggiare. Supplicano per tanto V.E. non permetta che di questo negozio se ne tratti; ma si trattino franche tanto dell'attuale alloggiamento, come di contribuzione ad altre Terre, che alloggiano. *Sua Excellentia habita informatione negotii, partes suas interponet cum Sua Majestate, ut quantum poterit, satisfiat supplicationi Fidelissimæ Civitatis, Baronum, & Regni; & interim mandat nihil innovari.*

Si supplica S.E. che non permetta, che le camere riserbate da'Baroni sian soggette nè ad alloggiamenti attuali, nè alla contribuzione di detti alloggiamenti.

II.

Item supplicano V.E.,atteso nella scrivania di Razione si è innovato,che ogni volta che si sia Camera riservata, dicono che per un anno non può godere detto privileggio; anzi che come una volta è notata per Camera,non può il Barone mutarla: cosa contra tutte le determinazioni sopra ciò fatte, essendo determinato in Conseglio Collaterale, che sia lecito alli Baroni mutarle a loro arbitrio;e perche nominate che sono state,subito hanno voluto godere le immunità,supplicano pertanto V.E.resti servita comandare che così s'osservi, & imponere pena agli Officiali della Regia Scrivania di razione,quando spediscono patente d'alloggiamenti in dette Camere riservate;giache si vede con esperienza,che quando sono spedite, core infinito interesse a procurare lo disloggiamento, e per indiretto alloggiano; Il che non si può rimediare per altro modo che con dar castigo a quello controverrà la forma [di tanti osservati privileggj; e spedendosi provisioni, resti in libertà al Barone di poterla rivocare a suo piacere.*Liceat Baronibus permutare cameras reservatas, dummodo id non concesserint ex causa onerosa, & a die qua fuit facta camera, gaudeat.*

Si supplica, che i Baroni possano mutar le camere loro assegnate, e che possano godere dal dì,che sono state assegnate.

III.

Item supplicano V.E.,atteso l'eccessivo abuso che si è introdotto nel vestire tanto di uomini,quanto di donne,e paramenti di casa,livree,cocchi,hanno ridotte a mal segno molte case, e sono per ridurne infinite a rovina,supplicano pertanto V.E.voglia comandare, e rinovare le Prammatiche che sopra quésto altre volte sono state fatte,e quelle ampliarle,secondo parerà più espediente a V.E., togliendo affatto l'uso dell'oro,argento,vernili,ricami, cannolichi, cartiglie,& altri eccessi,riducendo ancora in osservanza la Prammatica del numero de' staffieri, e paggi,con ordinare ancora V.E.che si tolgano le posime delli collari degli uomini.*Fiat ordo præcisus absque alia dilatione quod serventur Pragmaticæ, & Banna super hac edita, atque illa insuper renoventur.*

Si supplica S. E. per rinnovare le prammatiche fatte toccantino il lusso delle vesti.

IV.

Si supplica S.E. di proibire ne'cocchi l'uso delle mule, e muli.

Item, perche dal tanto numero delle mule, che sono poste nelli cocchi, e dal grosso prezzo in cui sono ridotte, si è causato, che li padroni delle razze hanno date le loro giumente a mule; dalche è venuta la carestia delli Cavalli nel Regno, e così ancora carestia della vatica, non potendosi comprar muli per detta vatica; supplicano pertanto V.E. resti servita proibire, che nelli cocchi non si possano tener muli, ne mule; ma frà un cōpetente tempo da stabilirsi da V.E., debbiano i Padroni di d. muli, e mule vendere, e levarle, e servirsi delli Cavalli, e Giumēti; imponendo pena tanto alli padroni, che le terranno, quanto alli cocchieri, che si troveranno a menar detti cocchi. *Fiat ut petitur, verum concedatur dilatio sex mensium.*

V.

Si supplica S.E. che dia licenza agli Eletti acciochè mettano l'assisa ad ogni sorte di cosa, che si possa comprare da un cittadino nella Città.

Item, perche per disposizion di ragione si può mettere assisa a tutte le cose che servono per uso delle persone, e si vede con l'esperienza, che li prezzi delli drappi, scarpe, cere, ed altre sorti di cose sono cresciuti senza nulla occasione a prezzi eccessivi; e come una volta ricevono con qualche occasione aumento di prezzo, quello mai, ancorche si muti d. occasione, nō si riduce a quello che era prima; supplicano pertāto V.E. resti servita dar potestà agli Eletti della Città con l'intervento dell'uomo della R. Corte deputādo da V.E., che possano ponere assisa a detti drappi, panni, scarpe, cere, ed altre cose necessarie, alzando, e bassando il prezzo secondo la mutazione de' tempi, abondanzia, e carestia delle cose, che si venderanno. *S.E. perpenso ritè negotio, consultoque Collaterali Consilio, deliberabit circa provisionem faciendam.*

VI.

Si supplica S.E. che faccia osservar le Prammatiche intorno a' materiali delle fabriche.

Item, perche nelle fabriche, che si fanno dalla Città, stà per diverse prammatiche stabilita la grossezza, che dee essere la pietra, piperni, e tutti altri materiali, che in dette fabriche entrano; il che da cērti tempi in quà è venuto in abuso; supplicano pertanto V.E. resti servita, che quelle ad unguem si osservino. *Fiat renovatio Pragmatica.*

VII.

Si supplica S.E. torre tutte le moratorie così fatte, come da farsi, così contro de' Napoletani, come de' forestieri.

Item, perche per molti capitoli conceduti a questa Fedelissima Città stà prohibito non potersi far moratorie contro de' Napoletani; e perche se ne sono fatte alcune, & altre ancora, che non dicono contro de' Napoletani, per indiretto si osservano ancora cōtro di essi, intanto che li creditori non possono essere pagati, e conseguentemēte nō possono corrispondere alle loro necessità; supplicano pertanto V.E. resti servita far loro grazia togliere tutte le moratorie fatte, *& in futurum* non concederne, ne contro de' Napoletani, ne cōtro de' forestieri; giache cōn questo il debitore piglierà più presto risoluzione a fatti suoi, e chi dee cōseguire non sarà straziato di ricuperar la robba sua. *S.E. mandat servari inviolabiliter capitula concessa huic Fidelissimæ Civitati; & quo ad exteros non fiat nisi infra ducatos centum.*

VIII.

Si supplica S.E. di togliere le delegazioni; e che i Delegati che parranno necessarj, non possano giudicar cause frà parti.

Item, perche questa Fedelissima Città tiene grazia di S.M. che non si possano far delegazioni, eccetto per alcuni casi, che paressero a V.E., e perche Signore Eccell. li Giudici delegati sono fatti, quasi parte nelle delegazioni che tengono, e così ancora gli Officiali a chi V.E. dà protezione di alcuna Terra, impediscono, come delegati da V.E. la giustizia de' particolari creditori, impedendo liquidazioni d'Istromenti, deputando Commissarj, e spedendo quelle cause che ad essi piace con gran sospezione de' negozianti, nella speranza, che detti Giudici tengono, anzi certezza delli salarj che hanno da conseguire da dette Delegazioni: Pertanto supplica V.E. resti servita farle grazia togliere affatto tutte dette protezioni, e delegazioni, *& in futurum* farle grazia non concederne, eccetto per eseczione solo de' Banchi falliti, o altre ragioni, e compagnie de morti, & estinti; con istabilire certo tempo, frà quale debbiano finire di restringerle; e che finito detto tempo, non si possa più prolongare; e quando per alcuni capi urgenti, e necessarj parerà a V.E. che restino alcuni protettori, o farne alcuni nuovi: Si supplica V.E. che in tal caso li protettori non possano giudicar cause frà parti, e trattarsi nel Tribunale di dove fosse lo stesso protettore, e che quello nō si possa mutare, ne intervenire; e così parimente non possa, nè debbia alcun protettore, o delegato impedire l'accuse d'Istromenti servata la forma delli Riti della Vic., ne l'obliganze; parendo con buona grazia di V.E., che l'officio di Protettori, e Delegati debbia consistere solamente in procurare di restringere gli effetti, e trovare spediente di pagare li debiti, e pesi in cui si ritrovano l'Università con li debitori, per li quali si sono fatte le delegazioni, e le protezioni, e non in giudicare dette cause. *S.E. super hac supplicatione providet, ut conveniebat, tollendo delegationes, atque protectiones.*

IX.

Si supplica S.E. che s'osservi la Prammatica la qual punisce con la pena della vita i Banchieri falliti.

Item, perche per Prammatica stà provisto che li banchieri falliti siano gastigati di pena di vita, e con esperienza si è visto non solo, che non son castigati, ma sono guidati, e passeggiano senza far nessuno profitto ne' loro effetti, e li poveri creditori restano delusi del loro credito; supplicano pertanto V.E. far grazia rinovare detta Prammatica, che da oggi avantì

inno:

inviolabilmẽte ſi oſſervi,& alli guidati ſi ſtabiliſcano ſei meſi di tempo; che d.mercanti falliti debbiano ſaldare le coſe loro; quali elaſſi, non poſſano godere più detti guidatici. *Renovetur Progmatica,verum reſpectu guidatorum concedatur dilatio temporis limitati juxta petitionem.*

X.

Item, perche ſi citano molti dalla G. Corte della Vicaria, dal Baglivo di San Paolo, & altri Tribunali civilmente,li quali non comparono, e ſi ſpediſcono perciò Commiſſarj ad eſigger le pene delle dette contumacie; li quali Commiſſarj rovinano affatto, e ſacchegiano queſto Regno; e ſe bene ſi ſono fatte alcune iſtruzzioni, & ordini, ad ogni modo ſi vede il danno che fanno,e poco,e niuno utile alla Regia Corte: Pertanto ſupplicano V.E.poiche per leggi communi, e conſtituzioni del Regno ſi può procedere in contumacia contro di quelli che non compajono: ſupplicano V. E. a reſtar ſervita comandare, che non comparendo i citati, ſi debbia procedere contro di eſſi, ſenza mandar più commiſſarj di contumacie,li quali per ſpecial grazia V.E.reſti ſervita toglierli affatto. *Placet S.E.*

Si ſupplica S.E. che aboliſca l'uſo de' Commiſſarj, i quali vanno per le contumacie, e ſtrapazzano i poveri Popoli del Regno.

XI.

Item, perche li Baroni ſogliono molte volte procedere a carcerazione de' Vaſſalli pretendendo la cognizione delle lor cauſe ſpettare ad eſſi Baroni; & all'incontro li Regj Tribunali del S.C.della Regia Camera della Summaria,della Gran Corte della Vicaria, Dohana delle pecore,Regie Udienze, Commiſſarj di Campagna, & altri Officiali pretendono la giuriſdizione di eſſo carcerato ſpettare ad eſſi; e perciò mandano commiſſarj de fatto a pigliarſi detti carcerati: ſupplicano V.E.non permetta farſi de fatto, ma debbiano procedere *juris ordine ſervato*; ordinando al Barone,che non lo conſegni; & inteſo il Barone alle ragioni che opponerà,e pretenderà poterlo ritenere,quando poi ſi giudicherà ſpettare al Tribunale,e non al Barone la cognizione,allora poi potranno mandare a pigliarſelo. *Fiat ut ſupplicatur,verum hoc intelligendum ubi negotium fuerit dubium;ſed in caſu notoria, aut cum Baro pretendit longo atque perplexo judicio moleſtare vaſſallum abſque cauſa, tunc Tribunalia provideant prout caſus expoſtulat.*

Si ſupplica S.E. che allora che alcun Tribunale ſupremo manda a prenderſi alcun carcerato dalle carceri de'Baroni, ſia inteſo il Barone per le ragioni ſue; le quali ſe vagliono, debba reſtituirgliſi il carcerato.

XII.

Item perche ſono alcuni che per eſimerſi dalla giuriſdizione de'Baroni,ſogliono farſi ſcrivere in Dohana delle pecore con poca quantita di pecore, capre, o altri beſtiami groſſi,e con queſto,come uomini di Dohana non eſſer conoſciuti da' Baroni; e perche queſto, Signore Eccell.è una fraude notoria,ſupplicano V.E.pertanto,che tolto qualſivoglia abuſo, mirando ſolo la cauſa,perche detti di Dohana ſono eſentj da'Baroni, che è per la protezione, che lor promette la Regia Corte, calando con le loro pecore in Puglia: il che non milita a chi non ha tante pecore,che ſia obligato calare con le pecore in Puglia; dalche ne naſce che molti delitti,non havendo poteſtà il Barone di conoſcerli,reſtano impuniti; & i poveri offeſi,quando non hanno commodità di andare di propria perſona in Dohana, non poſſono conſeguire emenda delli danni, & offeſe ricevute, voglia togliere affatto detta fraude, e comandare che li Baroni poſſano procedere contro delli Dohanati in fraude. *S.E. mandabit debitas proviſiones expediri:quod ſi quis in fraudem ſe aſcripſerit Regiæ Dohanæ, exemptione aliqua non gaudeat;& Baronibus adeuntibus Regia Tribunalia, ad quę hujuſmodi cognitio ſpectat ſuper expoſitis,adminiſtretur juſtitiæ complementum, ita ut in futurum non defraudentur juriſdictione ad eos ſpectante.*

Si ſupplica S.E. che tutti que' che in fraudem de' loro Baroni, vanno con poche pecore, a ſcriverſi alla Dohana delle pecore,non poſſano godere eſenzione e ſottrarſi alla giuriſdizione del Barone.

XIII.

Item,perche le Regie Udienze,& altri Officiali di campagna ſogliono deſtinare alcuni nelle Terre ſotto nome di Caporali, li quali in caſo di neceſſità habbiano da convocare li Maſtrigiurati, & altri per perſecuzion de'fuoraſciti; il che ſe bene ha avuto boniſſimo principio,adognimodo l'effetto ha moſtrato danno infinito, che apportano alle Terre; perche detti Caporali comandano ſenza neceſſità molte perſone, le quali, per non andarvi, ſi compongono, e così detti Caporali, e Commiſſarj diventano tiranni delle proprie patrie: ſupplicano pertanto V.E.reſti ſervita comandare ne che le Regie Udienze, ne i Commiſſarj di Campagna poſsano deputare detti Caporali, ne altri ſoſtituti nelle proprie patrie, ne detti Commiſſarj poſſano comandare gente extra territorio. *Fiat ut ſupplicatur.*

Si ſupplica S.E. che non poſſano i Commiſſarj di Campagna, nè le Regie Udienze deputare Caporali nelle proprie Terre; ne che queſti poſſano comandar gente fuori il Territorio loro.

XIV.

Item, perche V. E. con la ſanta intenzione, & ottimo governo è rimaſa ſervita far Prammatica,che non ſi poſſa alloggiare,& in particolare i Capitani di Compagnia, & altri Commiſſarj contro de' foraſciti: e perche la ſperienza ha moſtrato che per eſtorquere danaro dalle Terre, che tengono ſalvaguardia, ſi è andato domandando quantità di gente ſotto colore di perſeguitar banniti, o altri; & alle volte hanno domandati molti corrieri, & altre ſorti di gente ſotto colorati ſervigj; e così *per indirectum* quel che non aveſſero per via d'alloggiamento, lo verranno a conſeguire per altri capi più gravi, e la grazia fatta da V.E.verrebbe ad eſſer eluſoria: Per tanto ſupplicano l'E.V.reſti ſervita comãdare,che ſi faccia

or;

Si ſupplica S.E. che allora che i Commiſſarj ‹tra›chieggono gente ed altro alle Terre franche d'alloggi, ſieno così detti Commiſſarj come i Capitani di dette Terre tenuti a darne parte a V.E.

ordine sotto formidabile pena, che non si debbiano fare simili comandamenti; e quando la necessità lo portasse, che tanto il Commissario, che ricercasse tal gente, quanto l'Università, e Capitano del luogo donde si ricercasse, tengano obbligo di avisarsi a V. E., o a chi V. E. destinerà per l'osservanza della Prammatica fatta, delli predetti ordini, e della cagione, perche quegli sieno stati fatti; affinche V. E. resti servita poi di provvedere, conforme ricercherà la qualità del caso. *Fiat, & pro exequutione ejus expediantur provisiones ad singula Tribunalia.*

XV.

Si supplica S.E. che interponga le sue parti con S. M. intorno alla grazia dell'aumento de' salarj supplicata ne' parlamenti passati e che detti salarj si paghino del solo danaro di S.M.

Item, perche gli anni passati conoscendo questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno quanto erano accresciute le spese, che necessariamente si fanno per lo vitto, dimodoche per impossibile potevano gli Officiali del Regno con le poche provvisioni, che tengono, vivere; supplicarono la M.S. restasse servita aumentar loro le provvisioni, come molti anni sono per la medesima ragione si fece, e restò servita S. M. ordinare all' Ill. Vecerè predecessore di V.E., che l'avvisasse di detta necessità, e di quel che pareva, si aumentasse, e se il Regno in questo dovrebbe contribuire; E perche Eccellentissimo Signore si desidera per ogni modo ottener detta Grazia con li favori di V.E. per togliere ogni scrupolo, che nella mente de' negozianti può passare: supplicano V.E. resti servita interponere le parti sue con S.M., rappresentandole il gran prezzo delle case, la spesa esorbitante in tenere per necessità cocchi, il vivere carissimo; che così come nell' anno 1540. da quattrocento docati di salario, che si dee, se gli aggiunse la metà fino a seicento, così ora se gli aggiungesse la metà di quello, che si tiene: E perche è stato sempre solito detti salarj pagarsi di borza del Rè, a cui spettano di proventi, e giurisdizioni, voglia per tanto farci grazia, che questo aumento si paghi similmente di borza di S. M., come si pagò l'anno 1540., non comandando che in questo contribuisca cos'alcuna il Regno, non avendo mai contribuito; e tanto più sperano, che V. E. resterà servita favorire detto negozio, sperando, che l'abbia da far la grazia di togliere la protezione, dalla quale detti Officiali aveano alcuni salarj, che gli vetranno a perdere. *Sua Excellentia interponet suas partes cum Sua Catholica Majestate, ut dignetur hoc concedere juxta petita.*

XVI.

Si supplica Sua M. che si faccino nella R. Camera della Summaria le Rote, come nel S.C. dove siedano i Presidenti della medesima, ciascuno nella sua.

Item, perche le cause, & altri negozj, che si trattano nella Regia Camera della Summaria erano immortali, di modo che si son veduti molti per non potere arrivare ad ottaner giustizia perdere affatto le loro protezioni, restò servita S. M. di Glor. Mem. comandare, che li Presidenti di Camera si dividessero in due Ruote, affinche a ciascuna di esse si attendesse a quel che occorreva per servigio di S.M., e beneficio publico: fù così comandato si ponesse in esecuzione, con farci sopra di ciò consulte, e provvisioni; le quali cō esperienza hanno mostrato, che non hanno avuta niuna esecuzione, & il suo stimatissimo zelo di S. M. non ha avuto effetto: supplicano per tanto V.E. resti servita comandare, che con effetto detta divisione si esegua, destinando, e dividendo quelli Presidenti, che hanno da assistere nell'una, e nell'altra Ruota; dando loro potestà, che possano trattare, come nel S.C. tutti que' negozj, che per ordine del Signor Luogotenente saranno commessi. *Recognitis ordinibus Suæ Majestatis circa hoc editis, providebitur.*

XVII.

Si supplica S.E. ad interporre la sua protezzione con S. M. acciocche si lasci lo libertà de' contraenti di fare i depositi dove loro piacerà

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. far loro grazia interporre le parti sue con S. M. che resti servita nō innovare cos' alcuna circa l'imponere la Depositeria, ma lasciare lo libertà di potersi fare li depositi dove alli contraenti piacerà nelli publici Banchi; tenendo per fermo, che detta Depositeria apporterebbe grandissimo danno tanto alla M.S., come al Pubblico; il che se bene si è supplicato per Capitolo a parte alla M. S., ad ogni modo si spera con la potente protezione di V. E. di ottener questa grazia. *Sua Excellentia interponet suas partes cum Sua Catholica Majestate, quò minus erigatur Bancum depositorum.*

XVIII.

Si supplica S.E. che differisca la spedizion della lite, che è frà la Camera, e la Città intorno al privilegio del non porre l'Archivio, che la Città pretende che s'osservi, fino che venga la risoluzion di S.M.

Item, perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno discusso il negozio circa l'Archivio publico, che gli anni passati fù supplicata la M.S. che in certo modo, e con alcune condizioni si avesse avuto a mettere, è paruto che sia per apportare danno al Publico, e togliere il commercio. Perciò hanno supplicato di nuovo S. M. a confirmar la Grazia di D. Pietro di Toledo Vecerè allora nel Regno, che gli fè in nome della M.C. di Glor. Mem., che per l'avvenire, mai nō si sarebbe posto d. Archivio: perloche la Città diede danari all'Archivario allora eletto per aver lasciato detto officio: supplicano per tanto V.E. resti servita favorir loro cō S.M. per la confirmazione di detto Privilegio fatto in tempo di D. Pietro di Toledo. E perche nella Regia Camera verte lite tra il Regio Fisco, e detta Città fondata sopra dette suppliche, e che D. Pietro non avesse avuto potestà di farlo; le quali suppliche hanno rivocate, e di nuovo rivocano ancora *per viam restitutionis in integrum*; supplicano V. E., che

fine

fino a tanto che per S.M. non si piglierà risoluzione intorno detta grazia supplicatale, si degni ordinare a detta Regia Camera, che soprasseda la spedizion di detta causa. *In gratiis petitis Suæ Majestati jam S.E. consuluit id quod sibi expediens videbatur.*

XIX.

Item, perche occorre di mandarsi carcerate molte volte donne onorate per ordine della Vicaria, quali si sogliono ponere in potere di alcuni Ministri, Capitani di Guardia, Caporali, Scrivani, & altre simili persone di detta Gran Corte con gran pericolo dell' onore di dette carcerate: Si supplica per tanto V.E. ordinare, che dette donne onorate si debbiano rilasciare con grossa pleggeria nelle proprie case, o di alcuni loro parenti onorati, o in alcuni delli Conservatorj delle donne, che ve ne sono molti in questa Città, o almeno in casa de' Signori Giudici di essa Gran Corte della Vicaria, che tengono moglie: e questo, fra tanto, che V.E. resterà servita di farci grazia, come più volte è stata supplicata, e che di nuovo la supplichiamo a comandare, che si facciano stanze distinte, e separate dove possono stare dette donne onorate, tanto carcerate, come condannate; il che si avrà per segnalata grazia di V.E. *Succedente casu fiat orda Magnæ Curiæ Vicariæ, quæ procedat juxta qualitatem personarum, & casuum occurrentium, ita quod plenè satisfiat Fidelissimæ Civitati.*

Si supplica S.E. che le donne onorate, le quali saranno carcerate, non si diano in potere a gli Scrivani, o Caporali a custodire; ma si rilascino nelle proprie case con grosse pleggerie, overo nelle case de' Giudici, che tengono donne in casa.

XX.

Item, supplicano V. E. che li Deputati di questa Fedelissima Città di Napoli, quando vanno in Palazzo, purche sieno almeno quattro Piazze, rappresentando la Città nelli negozj, che loro sono commessi, così come gli Eletti possano entrare nel luogo, dove sogliono entrare detti Eletti, acciò possano avere maggior facilità di ottenere udienza da V.E., il che avranno per particolar grazia da V.E. *Placet Suæ Excellentiæ.*

Si supplica S.E. che i Deputati facendo quattro Piazze, possano entrare, quando vengono in Palazzo, nella stanza, dove siedono gli Eletti.

XXI.

Item, perche questa Fedelissima Città tiene il Rito della Gran Corte della Vicaria circa la liquidazione degl'istromenti; il quale così come prima col rigore di esso, fra otto giorni il creditore conseguiva l'esecutorio contro del suo debitore, ora si stà mesi, & anni: supplicano per tanto V.E. resti servita ordinare, che in quelli casi, che la Vicaria non le pare di liquidare gl'istromenti, stando prò Tribunali, ma dice che s' intenda extra banca, si debbia la mattina seguente finire, posposto ogni altro negozio, come si osservava gli anni passati; e quando vi fosse supplica, *quod verbum faciat*, debbiano li Giudici andare a far parola in Consiglio il primo giovedì seguente, e sia obligato il Presidente del S. C., e Consiglieri intenderle posposta ogni altra causa; ma essendo alcune cause importanti, voglia il Presidente ordinare, che ritorni una Ruota il dì per dette liquidazioni d' istromenti: li quali liquidati che saranno per lo S.C., non s'abbia da fare, che *iterum vocetur, & interrogetur*, ma subito si debbia consignare l'esecutorio; il che sarà una delle maggiori grazie, che li sperano dalla mano di V.E. *Fiat ut supplicatur.*

Si supplica S.E. intorno al Rito della G. C. della Vicaria per la liquidazion degl' istrumenti.

XXII.

Item, perche gli Arcivescovi, e Vescovi nel presente Regno si vogliono impadronire di molte giurisdizioni, & entrate spettanti alli Baroni, Università, e particolari, difendendosi con le scommuniche, facendoli da attori, Rei; e se bene V. E. con diverse ortatorie va rimediando a dette violenze; nulladimeno restano molti in dubio, & in gran pericolo di essere scommunicati, e per timore di ciò impediti di potersi servire di quel che per disposizione di legge loro spetta; supplicano per tanto V. E. a far grazia prendere spediente di far provvisione generale, supplicandone così a Sua Santità, o per altro modo, come meglio parerà a V.E. che d. Arcivescovi, e Vescovi non possano, ne debbiano de facto procedere per via di scommuniche; ma domandando per via judiciaria quel che pretendono, si giudichi da chi li dee, la lor pretenzione; la quale giudicata poi in lor favore, se la possano difendere con le loro armi Ecclesiastiche della scommunica; il che come cosa toccante all'anima, se ne supplica V.E. con la maggior caldezza possibile. *Sua Excellentia curabit, prò ut in præteritum, adhibere congrua remedia expositis.*

Si supplica S.E. ad interporre le sue parti con Sua Santità, o d'altra maniera, acciocche i Vescovi nelle liti, o pretensioni, che avranno co' Baroni, o Terre del Regno, non vengano subito alle scommuniche, prima, che per via giudiziaria non sarà decisa la lite.

XXIII.

Item, perche per Prammatica stà provisto, che tutte le significatorie abbiano l'esecutione patata, ne li possa dire di nullità di esse, *nisi facto deposito, vel existente carcerato sub clave* il significato: qual Prammatica sta *in viridi observantia* nella Regia Camera in tutte le significatorie de' conti di amministratori di Università, ancorche fatti per Razionali eletti da essa Università; e perche Signore Eccell. la Gran Corte della Vicaria ad istanza di ogni erario di Baroni che dice sentirsi gravato dal Razionale del Barone, impedisce l'esecuzione, e fanno le liti immortali; supplicano pertanto V. E. resti servita far grazia ordinare che ogni volta, che li conti degli Erarj saranno osservati da' Razionali non sospetti, debbia la Gran Corte della Vic., & altri Tribunali tanto Regj, come de' Baroni, a chi spetta, e farà

Si supplica S.E. che allorache saranno da' Razionali della Camera osservati i conti degli Erarj, si debbia osservare la Prammatica ad unguem, come s' osserva nella Reg. Camera.

pre-

presentata, osservare la Prammatica *ad unguem*, come si osserva nella Regia Camera della Summaria. *Jam dabitur ordo quod justitia reseratis impedimentis celerrime administretur.*

Si supplica S.E. per l'accommodazione delle strade, e vie del Regno.

XXIV.

Itẽ, perche sta fatta imposizione per tutto il Regno molti anni sono per l'accommodazione delle strade Reali di Puglia, Calabria, & Apruzzo; le quali hanno molti rami, che accõmodandosi apporterebbero molto beneficio alla grassa di questa Fedelissima Città, come di Benevento, Campobasso, Isernia, Eboli, Melfi, & altri: supplicano V.E. di comandare, poiche tutto il Regno ha contribuito a detto pagamento, & ora contribuiscono, sentano alcun giovamento nell'accommodazion di dette strade Reali, & ancora traverse. *Placet S.E.*

Si supplica S.E. che in tutte le pleggerie che si prenderanno da' Mastri d'atti di qualsivoglia Tribunale, si debba l'obbligando sotto scrivere di propria mano, in presenza di due testimonj che l'asseriscono di conoscerlo; e non sapendo scrivere, sottoscriva un Notajo per lui, ch'l conosca.

XXV.

Item, perche li Mastridatti tanto della Regia Camera della Summaria, Consiglio, Vicaria, & altri Tribunali pigliano diverse obliganze, e pleggierie di persone, li nomi delli quali, par che siano di persone abili, e sufficienti, & in verità poi sono altre persone fallite, & inabili del medesimo nome; e molte volte si ritrovano obligate persone, che negano espressamente che mai si sono obligate: per evitar tutte le fraudi supplicano V. E. resti servita comandare, che in tutte l'obliganze, e pleggerie, che si piglieranno da qualsivoglia Mastrod'atti di qualsivoglia Tribunale, si debbia l'obligando sottoscrivere di sua propria mano in presenza di due testimonj, che asseriscono di conoscerlo, e dichiarano la qualità dell'obligato; e non sapendo scrivere, si debbia sottoscrivere il notajo per esso, che asserisca conoscere detto obligato. *Fiat practicus ordo cum inserto tenore Capituli.*

Si supplica S.E. che determini il tempo a Mastri d'atti per la discussione degli obbligati; elasso il quale, siano tenuti del proprio, e si possano esequire senza aspettare che finisca la discussione.

XXVI.

Item, perche i Mastrid'atti sono tenuti in sussidio dopo fatta la discussione degli obligati; le quali discussioni sono immortali: supplicano pertanto V. E. resti servita far grazia stabilire il tempo di sei mesi, overo un'anno, fra il quale detti Mastri d'atti possono far dette discussioni: qual tempo poi elasso, restino obligati i Mastri d'atti del proprio, e si possa contro di essi esequire, senza aspettare che si finisca la discussione. *Fiat etiam cum inserto tenore Capituli.*

Si supplica S.E. che ne' fallimenti de' Banchi, o de' mercatanti, sieno costretti i pleggi a far deposito della summa pleggiata; restando perciò loro libera l'azzione sopra i beni del Banco, e de' mercatanti.

XXVII.

Item, perche con esperienza si è veduto, che li creditori de' Banchi falliti non possono giungere a cõseguire il lor credito per la dilazione, che li pleggi del Banco lor danno; e perche per disposizion di ragione, li pleggi sono obligati a tutti i danni, & interessi della quantità per loro pleggiata: Pertanto supplicano V. E. resti servita, che tanto ne' fallimenti fin' ora occorsi, quãto degli altri, che *in futurum* occorreranno, si debbiano subito costringere li pleggi a far deposito dell'intera pleggeria, e restino à beneficio di essi pleggi gli effetti di esso Banco, o d'altri mercatãti falliti; e con questo si toglieranno le dilazioni, e li pleggi attẽderanno con maggior diligenza a restringere gli effetti di detti Banchi falliti a lor beneficio. *Placet Suæ Excellentiæ.*

Si supplica S.E. ordinare che le polise non si ricevano da' Banchieri, se non sia sottoscritta dal creditore, o dal Notajo, nel caso che non sappia scrivere.

XXVIII.

Item si supplica V.E., perche si sono trovate molte polise di Banco a complimento di maggior summa, che realmente non è stata sodisfatta, e così faltandosi molti negozj, li quali restavano in piedi, per evitar le fraudi, che si possono commettere, supplicano V.E. resti servita ordinare alli Banchieri, che non ricevano, e notino polisa, se non sta sottoscritta dal creditore a beneficio di chi va la polisa; e non sapendo scrivere, si faccia per mano di Notajo. *Fiat ut supplicatur.*

Si supplica S. E. per l'interpretazion della parola (soma) contenuta nella Prammatica che aumenta il salario a Vassalli che conducono vettovaglie per servizio de' Baroni.

XXIX.

Item, perche V. E. è rimasa servita far Prammatica, aumentando il salario, che si ha da pagare alli Vassalli, per le some che hanno da portare le robbe per servizio de' loro Baroni; del che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ne rendono infinite grazie a V. E., ma perche Signore Eccell. in detta Prammatica dicendo, some, si può intendere di quattro tomola di grano, che sono di peso rotola cento ottanta; e si potrebbe difficoltare, che detta soma s'intenda ancora di quelli muli, che non possono portare più che trè tomola; e così ancora si potrebbe difficultare la soma degli animaletti, che non possono portare più che due tomola: Resti perciò servita V.E. far grazia dichiarare, che detta parola soma, s'intenda degli animali, che possono portare trè tomola di grano, e quattro di farina, che sia di peso rotola cento cinquanta; perciò per gli altri animali, che possono portare meno della soma giusta, si paghi tanto meno; cioè alli muletti un quarto meno di quello, che si paga la soma grossa; & agli animaletti la metà. *Expediantur provisiones juxta supplicata.*

XXX.

Item, perche s'intendono lamenti grandissimi d'infiniti Procuratori di Università, che dicono le loro Terre essere rovinate per le grosse spese, che sono necessitate di fare per lo disgravio de' loro fuochi; e perche li Razionali della Regia Camera demandano conto di nome di persone, che cavano da spogli di scritture, che sono ritrovate in diverse Terre, preten-

tendendo, che ogni uno di essi nomi debbia restar per fuoco; il che sarebbe rovinare affatto molte Università; e se bene sperano che dalla Regia Camera abbiano da essere relevati; ad ogni modo, come corre tanto grossa spesa in agiustare chi sono queste persone, e in presentarsele come sono sotto fuochi in altre Terre, come molti d'essi son morti, & altri incogniti, che la spesa apportera l'ultima consumazion di dette Terre; E perche Signore Eccellentissimo dalla capacità di dette Terre si vede, dette persone nominate, per impossibile poter fare fuochi separati in dette Terre: Supplicano V.E. per la quiete di questo Regno, e servigio di S.M. per non impoverire dette Terre più di quel che sono, ordinare, che si chiuda detta numerazione: che sarà non meno servigio del Rè, non rovinar dette Terre, che di detti poveri, non essere più angariati da' nostri Ministri. *Jam sunt expeditæ provisiones opportunæ juxta petita, & optata per Fedelissimam Civitatem.*

> Si supplica S.E. di far chiudere la numeration de' fuochi per le Terra del Regno; acciocche i poveri sposi non impoveriscano più di quel sono.

XXXI.

Item, perche questa Fedelissima Città, per mezzo di Ottavio Tuttavilla ha supplicata S.M., che ne' Parlamenti Generali non si possa trattare di domandar grazie particolari; il che è stato rimesso da S.M. a V.E., la quale è restata servita in questo Parlamento dichiarare, che non si supplichino grazie particolari: E perche Signore Eccellentissimo detta grazia supplicata dalla Città, non è stata supplicata dal Baronaggio, il quale è stato libero sempre di domandar grazie particolari, quando così gli è piaciuto, come altre volte gli è piaciuto conchiudere, che non si domandino grazie particolari, come in questo ultimo Parlamento; e perche potrebbe *in futurum* difficoltarsi, che la dichiarazione di V.E. potesse apportar pregiudizio, quando il Parlamento conchiudesse, che si domandassero grazie particolari; per tanto supplicano V.E. resti servita dichiarare, che la mente sua è stata di dichiarare quel che si avea da fare in questo presente Parlamento; lasciando per li Parlamenti seguenti quella libertà, che sempre hanno avuta, d'osservare quello che secondo la varietà de' tempi, e delle persone è paruto loro conseguire. *Non fuit intentio Suæ Excellentiæ tollere facultatem spectantem Fidelissimæ Civitati, Baronibus, & Regno; & proinde liceat petere gratias eisdem melius visas.*

> Si supplica S.E. che la grazia domandata, che non si possano domandar grazie particolari, s'intenda per questo solo Parlamento, lasciando in libertà la Città, Baronaggio, e Regno negli seguenti.

XXXII.

Item, perche in questa Fedelissima Città vi sono infiniti Oratorj, e Cappelle, non solo d'artisti, ma ancora d'altre persone di qualsivoglia stato, e condizione; le quali opere ancorche da se sieno perfettissime, ad ogni modo si è osservato con la sperienza, che da esse si causano molti inconvenienti; poiche congregandosi detti artisti in dette Cappelle, & Oratorj, o Congregazioni, sotto detto colore fanno monopolj, aumentando fra di loro di commun consenso ogni dì il prezzo delle cose vendibili; il quale si vede essere aumentato in infinito, & ogni giorno vanno aumentando: e perche, se non avessero tanti Oratorj, e Cappelle, non potriano così congregarsi, ne detto prezzo aumentarebbe così communemente; e per l'altre Congregazioni ancora si è veduto, e si vede l'abbandonarsi gli altri luoghi, & opere pie antiche, e di tanto nome, come sono gli Ospedali della Santissima Annunziata, degl'Incurabili, di S. Eligio, & altri; a' quali mancano le solite limosine, e carità; intanto che son ridotti ormai alcuni d'essi ad esser loro quasi necessario a chiudersi, per non potersi sostentare; oltre all'altre cagioni urgentissime, che per modestia si tacciono: Per tanto si supplica V.E. resti servita comandare, che si tolgano tutte le dette Cappelle, e Congregazioni; poiche con tal provisione si vengono a togliere tanti inconvenienti. *Sua Excellentia perpenso bene negotio, & ec communicato, ut decet, curavit fieri provisiones, quas expediens, & convenient fuerit pro observatione, & veneratione Divini Cultus, ac pro publica Civitatis, & Regni utilitate.*

> Si supplica S.E. che si tolgano tutte le Cappelle, ed Oratorj d'artisti per alcune urgentissime cagioni.

XXXIII.

Item, perche si è inteso, che alcuni Cavalieri, & Officiali vadano trattando il modo di ponere Banco in nome di questa Fedelissima Città, trattando con diversi, contro la volontà della Città, Baronaggio, e Regno; conoscendo per fermo, che da detto Banco ne nascerebbero maggiori rovine, che Depositeria: Perciò supplicano V.E. con la maggior umiltà, e caldezza possibile, non permetta che da particolari si tratti cosa concernente al publico, contra quello che per le Piazze, & in questo ultimo Parlamento dalla Città, Baronaggio, e Regno si è conchiuso di supplicare V.E., come ora con lo presente Capitolo si supplica, voglia far grazia non permettere, che si tratti d'imponere Banco publico in nome, e governo della Città; ma s'imponga perpetuo silenzio a detta proposta de' particolari. *Sua Excellentia, quando casus acciderit, providebit, ut convenire videbitur publicæ Civitatis utilitati.*

> Si supplica S.E. che impedisca ad alcuni particolari di trattare d'imporre nuovo Banco.

XXXIV.

Item, perche i Deputati, e Capitoli di questa Città supplicarono V.E. d'alcune grazie concernenti al publico beneficio: Supplicano V.E. far grazia spediste con quella

> Si supplica S.E. per la spedizion d'alcune grazie.

clemenza, che si spera dal prudentissimo governo di V. E. *Præsentatis gratiis assertis, Sua Excellentia mandabit illarum expeditionem absque dilatione.*

XXXV.

Si supplica S. E. ad interporre le sue parti con S. S. circa lo spoglio de' Vescovi, sicome si degnò S. S. per lo spoglio de' Preti semplici.

Item, perche gli anni passati conoscendosi il grandissimo danno, che apportavano al Regno i Commissarj del Nunzio Apostolico per le spoglie de' Preti, si supplicò l'Eccellenza del Signor Vecerè, ch' era allora, che restasse servita d' interporre le parti sue con Sua Santità, per rimediare a detti disordini; e per Sua Santità fù fatta una composizione, che pagando certa quantità, non facessero spoglio; reservandosi però lo spoglio de' Vescovi, ed altri Prelati; E perche Signore Eccellentissimo, così come da detto accordo s' è veduta quiete della povera gente, così sono rimasti i medesimi disordini negli Eredi de' Vescovi, & altri Prelati; per tanto supplicano V. E. voglia loro far grazia interporre le parti sue con Sua Santità, acciocche resti servita fare un' accordo, & imposizione a detti Prelati, così come con detti Preti semplici à rimala servita fare; i quali pagando quello, che Sua Santità comanderà, in vita, non abbiano poi a fare spogli, ne essere travagliati i laici loro Eredi: il che apporta utile alla Sede Apostolica, avendo entrata certa ogni anno; e li Vassalli del Rè non resteranno in pericolo di Scommuniche, oltre gl'infiniti strapazzi, che ricevono. *Sua Excellentia re bene perspecta, interponet suas partes ad S. M. ut id à Sua Beatitudine obtineatur.*

XXXVI.

Si supplica S. E. che si paghino le Università, e si soddisfacciano per li sali, che lor si deono, non ostante fallimento d' Arrendatori, o altra cagione.

Item, perche molte Terre del Regno deono conseguire grossissimo numero di sale dalla Regia Corte; e se bene per molte provvisioni si è detto, che si consegni, o paghi loro il prezzo d' esso, finora non hanno potuto conseguire il lor credito, sotto colore, che molti Arrendatori sono falliti, e che esse Università sieno state negligenti ad esiggere; E perche Signore Eccellentissimo i fallimenti d' Arrendatori, e negligenze de' Ministri non deono apportar danno alle povere Università, le quali per un tumolo di sale per fuoco, hanno gia pagato un cianfrone alla Regia Corte per fuoco, senza aver ricevuto detto sale; supplicano per tanto V. E. resti servita comandare, che in ogni conto necessariamente si paghino da chi per termine di ragione si dee; ordinando, che così come l'aumento de' fuochi corre a beneficio della Regia Corte dall'anno 1595. a questa parte, così ancora la consegna de' sali debbia aumentare a beneficio delle Terre dall'anno 95. a questa parte: il che essendo così di giustizia, sperano che l' E. S. comanderà, che si esegua senz' altra condizione. *Sua Excellentia mandabit Regiæ Cameræ Summariæ, ut super expositis celerem justitiam faciat.*

XXXVII.

Si supplica S. E. che non si possa esiggere dagli Officiali per li lor deritti, più ne' Borghi, che dentro la Città.

Item, perche il Percettore della Vicaria, Portieri, ed altri Officiali esiggono differentemente loro deritti dentro la Città, che ne' Borghi; pretendendo che detti Borghi si debbiano intendere fuori Napoli; E perche Eccellentissimo Signore, li Borghi si hanno da giudicare come la Città; supplicano per tanto far grazia comandare, che non possano esiggere più ne' Borghi, che dentro la Città. *Placet Suæ Excellentiæ.*

XXXVIII.

Si supplica S. E. ad interporre le sue parti con S. M. per la quarta Piazza di Regente.

Item, perche fra l'altre grazie supplicate alla M. S., è stata la grazia, che si degni comandare la quarta Piazza di Regente Regnicolo, come cosa molto importante a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; Si supplica V. E. ad interporre le parti sue con la M. S. che questa grazia abbia il suo debito effetto; poiche in altri tempi sono stati in Collaterale quattro Regenti. *Jam Sua Excellentia juxta petita per Civitatem, transmisit consultationem ad Suam Majestatem; à qua bilari animo pro satisfactione Fidelissimæ Civitatis, & Regni, fuit provisum pro ut supplicatur.*

Gorostiola Reg. *De Castellet Reg.* *De Ponte Reg.*

Provisum per S.E. Neapoli die 16. Mensis Novembris 1602.

Salazar Secr.

Di V. E.

Servidori Affezzionatissimi
Li Deputati della Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Gio:Battista Capece Scondito per Capoana.	Il Principe Grand'Ammiraglio.
Dezio Frezza per Nido.	Il Principe d' Avellino.
Fabrizio Filomarino per Cap[illegible]	Il Duca di Cerza Maggiore.
Gio:Geronimo Rocco per Montagna.	Il Marchese di Chiulano.
Ascanio Carafa per Nido.	Il Marchese di Morcone.
Alfonzo de Liguoro per Portanova.	Il Conte de la Saponara.

Tro-

Trojano di Gennaro per Porto.
Gio:Luiggi Mormile per Portanova.
Aniello de Martino per lo Fedeliss. Popolo.
Gio:Francesco Vitale per lo Fedeliss. Popolo.

Andrea de Salazar.
Giulio Cesare Minadois.
Scipione Loffredo.
D.Giovanni della Marra.
Carlo Pignatello.
D.Alfonzo de Medici.

Marius Paganus Secretarius.

Et cum diebus præteritis sub dato Neapolis subscripto die 16. Mensis Novembris proximo præterito, dictæ petitiones, & capitula fuerunt per nos expedita, Volentes dicta præinserta capitula cum dictis suis decretationibus in calce uniuscujusque ipsorum continuatis, & descriptis eidem Fidelissimæ Civitati Neapolis, ac subscriptis Baronibus titulatis, & non titulatis, & aliis hominibus, & personis hujus præsentis Regni observentur juxta ipsorum seriem, & tenorem, dicimus, præcipimus, & mandamus hujus Regni Protonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumq; locũtenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ, Regentibus, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, ac cæteris omnibus, & singulis Officialibus, Commissariis, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quacumque authoritate, dignitate, & potestate, & nomine fungentibus, tàm præsentibus, quàm futuris, ad quos spectabit, ut forma præsentium, & præinsertarum petitionum, & decretationum per nos, & quemlibet ipsorum diligenter attenta, & omnia, & singula prout ad unumquemquem ipsorum spectat, respectivè teneant firmiter, & observent, tenerique, & observari faciant per quos decet, juxta earum seriem, formam, & tenorem; ita ut omni dubio, contradictione, & sinistra interpetratione cessantibus, Universitas, & homines præfatæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, Barones, & homines prædicti Regni præsentibus gratiis in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruantur, & gaudeant, & non contrafaciant ratione aliqua sive causa, pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habeant, ac pœnam ducatorum mille à quolibet contrafaciente quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco Regio applicandam, cupiunt evitare. In cujus rei testimonium hoc præsens Privilegium fieri jussimus Magno Præfatæ Majestatis Sigillo impendenti munitum, Datum in Regio Palatio prope Castrum Novum. Die 19. Mensis Februarii 1603.

Don Francesco de Castro.

Vidit Gerostiola Regens. *Vidit de Ponte Regens.*
Vidit Constantius Regens. *Vidit de Castellet Regens.*

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandat mihi.

Andreas de Salazar.

Solvat tarenos XII.

Dominus Basilis prò Taxatore.

In Privilegiorum XV. fol.68.

Solvit ducatum unum cum dimidio.

Privilegio di Grazie domandate per questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno al quondam Illustre Conte di Lemos Padre di V. E. nel Parlamento Generale celebrato in questa Città nell'anno 1600., per V. E. concedute à detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in forma.

Lettera della Maestà di Filippo III. per le Delegazioni.

EL REY.

Illustre D. Françisco de Castro del mi Consejo Collateral, Lugarteniente, y Capitan General. Holgado de entender por lo que haviades dado orden para que se quitassen las protecçiones, redenziones, y delegaziones de Universidades desse Reyno, conforme a lo que nel ultimo Parlamiento se pedio al Conde vuestro Padre, y a lo que el entendio en su vida que convenia, y assi os lo agradisco, y tiengo en accetto servizio. Però por que en lo venidero se podria volver al abuso passado contraveniendo a los Capitulos, y Privilegios del Reyno, que dando abierta la puerta, como diçis, para que quando alguna Universidad tuviere necessidad de protector, o redemidor, o algunos litigantes de Delegados, accudan al Consejo Collateral; y vistas en el las razones en prò, y en contra, se provea lo que mas convenga; me ha pareçido que en esto, es bien que se escuse por justas consideraçiones, que para ello se presentan, y assi quiero, y es mi voluntad que de aqui adelante no se puedan conçeder las dichas protecçiones, redemptiones, y Delegaçiones por ningunos de mis Visoreys desse Reyno sin orden expresso mio, anullando, como anullo, y do por ningunos los actos,

Che dagl' Illustri Vecerè non si possano concedere protezioni, redenzioni, e Delegazioni d' Università; ne meno di cause senza espresso ordine di S. M.

H 2 que

que dieren en contrario desto, eccetto en las causas criminales en que pareçiere, que forçosamente convenga las dichas Delegaçiones, y assi mismo en caso que suçedesse faltar alguno Banco, que entonçes las podran conçeder mis Visoreys por un termine muy breve que no passan de quattro meses, y siendo neçessario, y forçoso prolongarla, se potrà hacer como mucho poçotros dos meses mas, afin que desta manera se abreven las causas sin largas, ni dilaçiones, ni molestias delas partes, y en esta conformidad os ordeno, y mando los hagays declarar luego en reçiviendo la presente: Avisandome de como se hubiere hecho por que olgare de saberlo. De Valladolid a 29. di Deçiembre 1602.

YO EL REY.

Vidit Comes Generalis Thesaurarius. *Vidit Lans Regens.*
Vidit Ribera Regens. *Vidit Rainoldus Regens.*
Vidit Gambacorta Regens. *Vidit Valcorcel Regens.*

Lopez Secretarius.

Concorda con el Original en Nap. a 12, de Marzo 1603.

Andres de Tovalina.

Parlamento Generale convocato dall'Eccellenza del Signor Conte di Benavente per lo Donativo ordinario del presente anno 1604. alla Maestà di Filippo III. Nostro Signore a 18. di Decembre 1604.

DOvendosi celebrare il Parlamento dall'Eccellenza del Signor Conte di Benavente nel mese di Novembre prossimo passato, ordinò alla Piazza di Capoana, alla quale toccava eleggere il Sindico, che dovesse far l'elezzione di quello; e fù eletto il Signor Marchese di Chiusano Federigo Tomacello; il quale con una nobilissima cavalcata andò à ricevere S.E. in Palazzo; Cavalcò il Signor Sindico in mezzo al Signor Carlo Filomarino Eletto per Capoana a mano destra, & il Signor D. Berardino de Cardenas Eletto per Nido a mano sinistra, precedente il Signor Cesare Rocco Eletto per Montagna, & il Signor Orazio de Liguoro Eletto per Portanova, & il Signor Cesare Carmignano Eletto per Montagna col Signor Gio: Andrea Auletta Eletto del Fedelissimo Popolo.

Giunti a Palazzo, il Signor Carlo Filomarino presentò detto Sindico a S.E., dicendole, che la Piazza di Capoana l'avea eletto in quell'azzione, acciocche nel Parlamento Generale convocato dall'E.S. dovesse eseguire in nome della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, quanto da esso fosse stato comandato.

Ritornarono in S.Lorenzo, e nel solito palco, il Signor Vecerè propose il bisogno di S.M. spiegato nella Regia Carta, la quale fù letta dal Segretario del Regno del tenor seguente, v3.

EL REY.

Lettera di S.M. Illustre Conde, Primo, Nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General, las neçessidades de mi Patrimonio Real desse, y de los otros Reynos, y Estados que Dios me ha encomendado de manera a causa de las summas grandes de dineros, que se han proveydo, y provean de ordinario para el sustento de mis Exerçitos, y armadas, y los demas gastos, que ordinariamente se hazen para la defenza, y conservaçion dela Paz Publica que cumpliendose ya los dos años por que se me conçedio el ultimo serviçio, que essa mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno, y no aviendo otra forma de poder acudir a las obligaçiones del mismo Reyno, es fuerza valerme del, para poderlas supplir, y assi convendrà, que luego en reçiviendo esta convoqueis el Parlamento, como se acostumbra, y significando a la dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno las dichas neçessidades; y lo mucho que siento, ni poderlos alliviar de las gravezas que pagan como lo desseo, y procurar siempre, que haya occasion para ello les pidays el dicho serviçio hasta en la quantidad de un millon, y duçiento mil ducados, con que otras vezes me han servido, que aunque los muchos gastos a que obliga la defenza, y conservaçion desse Reyno, y las deudas con que de lo passado se halla mi Patrimonio Real del, pedian mayor soccorro: Toda via consiiderada la neçessidad en que se hallan, y los pesos que substienen, me ha pareçido no passar delaskeuda summa, en la qual tengo por çierto se conformaran de tan buena gana, y con la prontitud, y affecçion que lo han hecho en las occasiones passadas, como se lo mereçe, la que yo les tengo por su gran fidelidad, y buenos serviçios, y nel repartimiento deste Donativo advertays, que se tenga la quenta que se deve para que ninguno delos que hubieren de contribuir se haga aggravio, como espero que vos lo procurareys, y yo os lo encargo mucho. De Valladolid a 5. de Julio 1604.

YO EL REY.

Vidit Comes Generalis Thesaurarius. *Vidit Lans Regens.*
Vidit Ribera Regens. *Vidit Moynoldus Regens.*
Vidit D. Berardinus à Barionuovo Regens.

Lopez Secretarius.

Alla

Alla qual proposta, e carta il Signor Sindico rispose, che già si era inteso il bisogno di S.M., e che restava solo di aver licenza dell' E.S. di poter congregare la Città, Baronaggio, e Regno per dar' esseguzione a quel che S.M., e l' E.S. comandava; e con la medesima cavalcata se ne ritornò in Palazzo.

A' 19. di Decembre, essendo congregati nel luogo solito la Città, i Signori Titolati, Baroni, e Procuratori, e dopo lette tutte le Procure, si cominciò a considerare qual cosa si dovesse fare per la brieve spedizione del Parlamento, acciocche restasse servita con ogni brevità la M.S.; e di comun consenso della Città, e Baronaggio fù detto, che non si potea determinar cos'alcuna, se prima non fossero lette le Grazie domandate nel Parlamento precedente; le quali essendo lette dal Segretario, furono notate quelle, che di nuovo si doveano domandare; le quali sono notate qui appresso; ed alcune, ch' era bisogno di consultare, se si doveano domandare a S.M., o a S. E., fù determinato che si consultassero nella giornata seguente con li Signori Avvocati: avendo di più il Signor Prencipe della Roccella proposto, che si domandasse a S.M. che li Soldati della nuova Milizia fossero pagati de' danari del Rè, conforme al solito. E propostosi dal Signor Lodovico Capece Galeota, che non si dovessero domandare Grazie particolari, acciocche con più facilità avessero la spedizione le Grazie Publiche; e che si stabilisse persona in Corte, la quale dovesse attendere alla spedizione; e che si trattasse di poter conseguire da S.M., che detta persona si potesse tener di continuo in Corte; a ciò concorse il Signor Francesco Mormile; mà in quanto alle Grazie solamente; perche quanto alla persona, disse ch'era negozio, che si sarebbe posto in difficoltà; col quale concorse il Signor Anibale Macedonio, replicando, che non si domandassero Grazie ouove; e così ancora il Signor D.Carlo di Gennaro, Signor Francesco Rosso, Signor Claudio Milano, Signor Mario Bologna, Signor Geronimo de Majo, Signor Gio: Battista de Liguoro, Signor Gio:Andrea Auletta, e Signor Ottavio de Martino.

Il Signor Prencipe di Conca votò per lo Baronaggio, a soggiunse, che non si poteano domandar Grazie particolari, per esservi la lettera Regia; e col medesimo concorsero tutti i Signori Compagni.

Et in questa maniera furono notate tutte le Grazie, che si doveano domandare, & in qual modo.

A' 23. detto poi fù conchiuso, che si domandassero l' infrascritte Grazie a S. M. con la seguente Offerta.

Illustrissimo, & Eccellentissimo Signore. Offerta.

ESsendosi la Maestà del Rè Filippo III. per sua lettera degnata far sapere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l' han mossa a domandar questo servigio, l'abbiamo ricevuto a segnalato favore, come affezionatissimi Vassalli; e tanto più, sapendo à quali gloriose, e Cristiane imprese abbia da impiegarsi; servendosene per la conservazione, & accrescimento della Cristianità, e Santa Fede Cattolica, e particolar difesa di questo suo Regno: perciò con quella prontezza, ch' a fedelissimi Vassalli si conviene, e con l'affezione, e divozione per tante sperienze note, l' abbiamo fatto in questo Parlamento donativo, e servigio d' un milione, e ducentomila ducati, da pagarsi in due anni, in sei terzi, cominciando la prima terza dalla metà d' Agosto passato 1604., e finienda ad Agosto 1606.; E di questo milione, e ducentomila docati pagheranno novecento mila i Popoli, e trecento mila i Baroni per ragion d' Adoho; a' quali contribuiranno i loro feudatarj per le loro rate, con pagarsi per rata d' Adoho; eccettuata questa Fedelissima Città, ed il Sagro Ospedale della Santissima Annunziata per le cose feudali, che tiene: dichiarando, che dal pagamento del detto donativo non sia esente persona alcuna, ancorche privilegiata *in corpore juris*, ne ninno Officiale magiore, o minore, nè Città, Terre, e Castelli; e che il presente servigio s'intenda fatto senza pregiudizio alli privilegj di questa Fedelissima Città, per li quali si dispone, che non si possa domandar servigio, o donativo alcuno: con espressa condizione, che durante detto tempo, i Baroni feudatarj, Terre Demaniali, e Popoli non siano molestati, nè ricercati *sub quovis colore* d' altro servigio, sovvenzione, pagamento, & Adoho; ancorche succedesse qualsivoglia cagione di nuovo sopravveniente, & iotutto incognita, & insolita: e così se accadesse, pendente la soddisfazione del detto donativo, a pagarsi rilevio, la rata d' essi Adohi, si debbia dedurre da detto rilevio: e con condizione ancora, che finito il tempo d' esiggere detto pagamento, non si debbia prorogare per qualsivoglia cagione, ancorche fosse urgentissima.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confidando nell' infinita clemenza della M.S. a far grazia, con qual riguardo che la stessa nostra fedeltà può sperare d' ottener sempre dalla liberalissima mano sua, con ogni riverenza la supplicano delle presenti grazie, che da Federigo Tomacello Marchese di Chiusano nostro Sindico saranno presentate, acciocche sortiscano quel buon dispaccio, che si desidera; Si supplica V. E. che come ha conosciuto dagli effetti la fede, divozione, & obedienzia della Città, Baronaggio, e Regno verso S.M. si degni per sua natural bontà pigliare a cuore la nostra protezione appresso la M.S., e procurarci con la sua autorità l'effetto delle grazie, e favori, di che umilissimamente la preghiamo; e si degni anche concedere quelle grazie, che dalla sua mano dipendono; che con

gran

gran confidenza se le chiedono; e dall'E.V. in ogni occasione, & in ogni tempo ci promettiamo. In Napoli a dì 9. di Marzo.

Di V. E.

Umilissimi, & Affezzionatissimi Servidori.
Li Deputati del Parlamento Generale.

Geronimo de Majo per Montagna.
Francesco Mormile per Portanova.
Gio:Battista de Liguoro per Portanova.
D.Carlo di Gennaro per Porto.
Annibale Macedonio per Porto.
Francesco Rosso per Montagna.
Ludovico Capece Galeota per Capoana.
Claudio Milano per Nido.
Agnello de Martino per lo Fedeliss. Popolo.
Ottavio de Martino per lo Fedeliss. Popolo.

Il Prencipe Grand'Admirante.
Il Prencipe della Roccella.
Il Prencipe di Rocca Romana.
Il Marchese di Corleto.
Il Marchese di Cervinara.
Andrea de Salazar.
Scipione de Curtis.
Fabio d'Anna.
Giacomo de Franco.
D.Antonio Loffredo.
Gio. Simone Moccia.

Julius Cesar Capacius Secretarius.

A' 11. di Gennaro 1606. convocato il Parlamento Generale, si lessero tutte le Grazie, e si firmarono, insieme con la lettera a S.M., e l'Offerta; e fattisi i Deputati a sollecitar le grazie a S.E., che furono gl' infrascritti, v3.

Per la Città.
Ludovico Capece Galeota,
D. Carlo di Gennaro.

Per li Titolati, e Baronaggio.
Il Prencipe di Conca.
Scipione de Curtis.

S'andò a Palazzo a leggere la letttera a S. E. com' è solito; doue radunati tutti i Deputati, il Sindico propose ciò, che s'era fatto; e chiamato il Segretario della Città, ordinò, che leggesse la lettera, che fù l' infrascritta, v3.

S. C. R. M.

Lettera a S.M. SE all'infinito obbligo, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tiene alla Real Corona della M.V., corrispondessero le forze, picciola senza dubio sarebbe questa dimostrazione, che col presente Donativo facciamo per mano di Federigo Tommacello Marchese di Chiusano, Cavaliero di Capoana, nostro Sindico, d'un milione, e ducentomila docati; mà perche siam sicuri che V.M. sia già consapevole delle nostre estreme necessità, dobbiamo sperare, che conforme alla sua Real grandezza, si compiacerà gradire l'affetto, col quale siamo, e saremo sempre pronti ad esponere le proprie vite, non che le facoltà in ogni occasione di suo servigio. Onde dovendosi questa prontezza d' animo rappresentare dall' Illustre Conte di Benavente, al quale avendo il Baronaggio solo, senza gravar Popoli, donato venticinque mila scudi, ancorche vi fosse suo ordine in contrario, per soddisfare in parte al most' obbligo, che gli si dee, in segno d' universal soddisfazione, che questo Regno tiene del suo giusto, pio, e prudentissimo Governo: Supplichiamo la M. V. resti servita non solo comandare che gli riceva, acciòcche non restiamo defraudati della nostra affezione; mà anche a lasciarcelo per molti anni; che sarà la magiore, e più principal grazia di quante per suo mezzo chiediamo alla M.V.; alla quale, baciando umilmente i piedi, preghiamo dal Signor Iddio ogni compita felicità, per conservazione, & aumento della sua Santa Fede. In Napoli a dì 11. di Gennaro 1605.

Di V.S.C.R.M.

Umilissimi Servi, e Fedelissimi Vassalli.
Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Geronimo de Majo per Montagna.
Francesco Mormile per Portanova.
Gio:Battista de Liguoro per Portanova.
D. Carlo di Gennaro per Porto.
Annibale Macedonio per Porto.
Ludovico Capece Galeota per Capoana.
Francesco Rosso per Montagna.
Mario Bologna per Nido.

Il Prencipe Grand'Admiraglio.
Il Prencipe della Roccella.
Il Prencipe di Rocca Romana.
Il Marchese di Corleto.
Il Marchese di Cervinara.
Andrea di Salazar.
Scipione de Curtis.
Fabio d'Anna.

Clau-

Claudio Milano per Nido.	Giacomo de Franchis.
Aguello de Martino per lo Fedeliss. Popolo.	D.Antonio Loffredo.
Ottavio de Martino per lo Fedelis. Popolo.	Gio: Simone Moccia.

Julius Cesar Capacius Secretarius.

PHilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Purtugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galleciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Habspurgii, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Goceani; Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibique devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longè tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt. Cum igitur Universitas, & homines Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, & Terrarum nostri Fidelissimi, ac Florentissimi Citerioris Siciliæ Regni in Conventibus, seu Parlamento anni præteriti millesimo sexcentesimo quinto, per Illustrem D. Joannem Alfonsum Pimentel de Herrera Comitem de Benavente Consanguineum nostrum, ac in prædicto Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem inito, & in prædicta nostra Civitate Neapolis celebrato, simul congregati, petitiones, & supplicationes infrascriptas nobis præsentari fecerint, humiliterque petierint, ut quæ in eis postulabant, benignè illis concedere dignaremur, Nos perpendentes constantissimam dict. Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, utque eorundem meritorum, & obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstremus, prout in dies in præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur; prædictas petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hæc verba, v3.

Grazie, le quali la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, supplicano alla Maestà del Rè Filippo III. nostro Signore nel presente Parlamento celebrato nel presente anno 1605.

I.

IN primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M. perche nel precedente Parlamento fù supplicata d'alcune Grazie concernenti non meno l' utile, e beneficio di questi suoi Fedelissimi Vassalli, che 'l servigio di V. M., e la quiete universale: e se bene sperano che a quest' ora sia stata servita di provederle, ad ogni modo se altrimente fosse, che per maggior occupazione della M.V. non avesse quelle provvedute, ritorniamo con ogni umiltà a supplicarla, resti servita degnarsi di concederle, come grazie tutte desiderate da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; fra le quali, la prima è più desiderata, è di comandare l'osservanza di tutte le Grazie, Capitoli, e Privilegj, che ci sono stati conceduti dagli antecedenti Rè di questo Regno, e confirmati, & ampliati dalla Maestà Cesarea, e dalla felice memoria di Filippo II. suo Padre: delle quali se per alcuna parte vi fosse alterazione d' alcuna d' esse, voglia comandare, che tutte s' osservino Inviolabilmente *juxta sui seriem, & tenorem*; non alterandosi, ne restringendosi in cos'alcuna, come si dee sperare dalla clementissima mente di V.M. verso questo suo affezzionatissimo Regno, il quale non ha mai mancato, ne manca di spargere il sangue, la robba, e quanto tiene, in servigio della M.V. senza ponersi clausola *prout in possessione existit*, ma concederle semplicemente *per verbum placet*; poiche quando furono concedute, parvero grazie giuste da concedersi a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; che di poi per le d. grazie ha servita V.M. in maniera che sperano aumento, e non diminuizione di grazie. *Sua Regia Majestas Catholica omnibus tam Fidelium Vassallorum petitionibus pro sua benignitate satisfaciendum curabit.*

Si supplica S.M. per le grazie supplicate ne' parlamenti passati.

II.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricorda alla M.S. come gli anni passati essendosi inteso, che fù proposto alla felice memoria di Filippo II. suo Padre di far eriggere la Depositeria in questa Città, e Regno, nella quale solamente si dovessero fare tutti i depositi, parve cosa tanto perniciosa, & in danno di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che loro parve ancora espediente, che fra l' altre cose, che principalmente dovesse trattare Ottavio Tuttavilla Ambasciadore di questa Fedelissi-

Si supplica S.M. a non permettere che si ponga la Depositeria generale.

ma Città appresso la Maestà predetta, fosse, di far conoscere gl' inconvenienti infiniti, & i danni irreparabili, che potea cagionare a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno detta Depositeria; così avendo trattato, & avendo il tutto fatto conoscere, si degnò la felice mem. della Maestà predetta di far provvisione tale, che se bene con parole espresse non ordinò, che non si ponesse; ad ogni modo, e dalle dette parole, e da ciò, che fù trattato, e dall' effetto seguito, ancora restò servita di far tal grazia; poiche non solo non fù posta, ma non se ne trattò più; con ferma certezza, che non avesse a passare innanzi tal negozio: & ancorche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno fossero stati sicuri, che tal Depositeria non avesse a porsi in questo Regno con la grazia predetta; nulla di manco per esser negozio il più importante, che a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in particolare, ed in generale potesse essere; pur di nuovo nel Parlamento dell' anno 1600. han supplicata la M.V. a voler loro far grazia, che così come la felice mem. della M. di suo Padre restò servita, che con effetto il detto negozio della Depositeria non passasse più avanti, restasse la M.V. servita d'ordinare espressamente, che non si dovesse imporre tal Depositeria, acciocche fosse stata sicura, che in avvenire di tal negozio non si dovesse più trattare: E se bene spera essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che sia così rimasa servita, di far grazia; ad ogni modo perche di nuovo si va sentendo, che per alcuni sia stata fatta offerta un' altra volta per detta Depositeria; per questo, con tutto che siam certi, che la M. S. non darà più orecchio a tal negozio; pure essendo cosa di tanto zelo, poiche da essa si cagionerebbe il disservizio del S. gior lodio, di V. M., e di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; mentre con essa vengono affatto a mancare tutti gli altri Banchi, e luoghi Pii di questa Città, e Regno, e l' utile del Banco consiste solo ne' depositi; ed oggidì in questa Città, quasi non ci sono altri Banchi, che li luoghi Pii; e mentre in essi non si potessero far depositi, cessarebbero i detti Banchi, e s' impedirebbe ancora il commercio; bisognando i depositi esser veri, e reali: cosa impossibile: dal che ne seguirebbe, che non si farebbero nè vendite, nè compre, e particolarmente di stabili, o feudi, per non potersi fare tanti depositi Reali, quali oggi si fanno la maggior parte senza tutti i danari di contanti; di che si cagionerebbe danno, alla M. S. per gli assenzi, per li giuramenti de' Vassalli, per le liberazioni de' Depositi; i quali tutti verrebbero a cessare, e mancare a danno della Città, Baronaggio, e Regno; non solo per non poter contrattare; ma perche le robe non si troverebbero a vendere, e particolarmente quelle, le quali è necessario vendere per decreto del Giudice; le quali per la penuria del danaro, li venderebbono tanto meno: danno ancora irreparabile; poiche le liberazioni de' depositi sarebbero più difficili, per oppugnarsi ancora esso depositario, acciocche tanto più di tempo il deposito stesse in mano sua; & anche per lo dubbio, che il depositario potrebbe mancare; mentre tra dieci anni, almeno vi sarebbero di depositi due milioni, e non potrebbe ripararsi con le pleggerie; le quali non sarebbero bastanti a darsi per detta somma: Onde con tanti inconvenienti, e maggiori, si spera, che la M.V. non abbia a permettere, che si ponga tal Depositeria, e si degnerà non toglierci la grazia fatta conforme la mente della felice mem. della Maestà di suo Padre, sperando non solo conferma, ma aumento di grazie dalla potente mano della M. V.: Ed essendo questa delle maggiori, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno possa ricevere; Per questo di nuovo si supplica V.M., che non permetta, che in questo modo li cagioni l' ultima rovina d' essi, con ordinare, che tal Depositeria in alcuna guisa si debbia ponere. *Placuit Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati jam pridem suo Fidelissimo Regno dictam gratiam concedere; & de ea Privilegium in forma expediri mandabit.*

III.

Si supplica S.M. a confermare la grazia di Carlo V. per cui le cause criminali de' Regnicoli non si possono delegare, ma debbono passare per i Tribunali ordinarj; eccetto i delitti di lesa Maestà.

Item, si riduce a memoria di V.M., come la felice memoria dell' Imperador Carlo V. Avo della M.S. fece grazia ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di comandare, che le Cause Criminali de' Regnicoli non si potessero delegare, e che dovessero passare per li Tribunali ordinarj; cioè nelle prime istanze per la Gran Corte della Vicaria, e nelle seconde, per lo Sacro Consiglio, e che no si potessero togliere agl' inquisiti l'appellazioni, eccetto che nel delitto della Maestà lesa; ed essendosi in possessione di dette grazia dall'anno 1554. convocatosi il Parlamento Generale, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, supplicarono il Signor D.Francesco de Castro Luogotenente di V.M. in questo Regno, fosse stato servito ordinare, che si dovessero [illegible] le protezioni di V.M., che erano specie di delegazioni, & ancora altre delegazioni fatte di cause civili, come [illegible] ad altre grazie concedute ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e R[illegible] de' S[illegible] Rè di questo Regno; e per detto Signore fù conceduto quel che gl' [illegible] dò: Ed [illegible] stesso Signor D.Francesco dato parte a V.M. di quello era [illegible], restò V. [illegible] approvarlo per le Reali lettere sotto la data de' 29. [illegible] Decembre dell' anno 16[illegible] quali V.M. per voler moltiplicare le grazie a questo suo F[illegible] Regno, or[illegible] così si dovesse osservare, proibendo espressamente agl' Illustri V[illegible], che [illegible], che in guisa alcuna possano concedere dette protezioni, e de[illegible] cause criminali, dove solamente lor paresse convenire: qual grazia ha par[illegible] effetto, contro la mente di V.M.; atteso con l' occasione di tal [illegible] delegate, e si

e si delegano infinite cause criminali a' Giudici annali, & ad altri Ministri; e con questo si toglie l'appellaziune a' poveri inquisiti contro la forma della predetta grazia fatta dall' Imperadore di glor. mem. E se bene nel presente governo dell' Illustre Signor Conte di Benavente Ministro prudentissimo, e giustissimo, non si può dubitare d'aggravio; ad ogni modo potrebbe succedere il contrario sotto altro governo; Perciò ricorrono da V.M., e con quella maggior' efficacia, ch' è possibile, la supplicano sia servita dichiarare, che non è stata sua intenzione, con quella carta, dove sono quelle parole, *excepto en las causas criminales, en que paresciere, que forçosamente convengan las dichas delegaciones*, derogare alla grazia già prima conceduta ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dalla Maestà Ces., ed alla possessione, che se n'è tenuta; mà che detto caso forzoso s'intenda solamente di quello, che fù eccettuato in detta grazia conceduta dalla predetta Maestà Ces., cioè nel delitto della Maestà lesa: (nel qual' enorme delitto deono cessare tutti i favori, e tutte le grazie; ed ogni rigorosità, ed eccesso di gastigo si dee ricevere da suoi Fedelissimi Sudditi per singolarissimo favore;) con domandare espressamente, che le cause, & in particolare le criminali non si possano delegare; mà debbiano caminare per li Tribunali ordinarj; e che per pensiero sotto qualsivoglia titolo di delegazione, non si toglia l'appellasione agl' inquisiti al Sagro Conseglio di Capuana. Che se altrimente seguisse, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sentirebbero danno dalli favori di V.M., che spontaneamente si è degnata lor fare: cosa tutto contraria alla magnanimità della M. S., e la grazia predetta apporterebbe pregiudizio infinito. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati gratiam suo Fidelissimo Regno concessam per Sereniss. Imperatorem Carolum V. Avum suum Augustæ memoriæ confirmare, & pro ejus observatione Pragmaticam in forma expediri mandabit.*

IV.

Si Supplica S.M. a mantenere, a confermare i Privilegj conceduti da lei, e gli altri passati Rè intorno alle Camere riserbate de' Baroni.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno essendo stati sempre in possesso, che le camere reservate a' Baroni di questo Regno, così come sono state franche d' alloggiamento attuale, così ancora sono state franche di contribuzione all'altre Terre, ch' hanno alloggiato, anche per vigor di Grazie, e Capitoli conceduti da' Serenissimi Rè passati; ed essendosi gli anni passati voluto far' innovazione ad istanza d' alcune Terre, le quali non erano camere riservate, si supplicò l'Illustre Conte di Lemos Vecerè di questo Regno, che non avesse permessa tal'innovazione; il quale fece l'infrascritta decretazione. *Sua Excellentia habita informatione negotii partes suas interponet cum Sua Majestate, ut quantum possit, satisfiat super petitione Fidelissimæ Civitatis, Baronum, & Regni; & interim mandat nihil innovari*: per la qual decretazione nel Parlamento precedente, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicò la M.S. dell'infrascritto modo v3. Item, perche questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tiene privilegio dell' anno 1507., che nelle Case, Massarie, è Terre de' Napoletani, non si possa alloggiare nè da Cavalleria, nè da Fanteria, nè da qualsivoglia gente di guerra; potendosi perciò i Baroni del Regno riservare una, o più Terre per loro camere riservate; alla quale si spedisce patente di qualsivoglia esenzione d'alloggiamenti: gli anni passati fù imposta l' esazione per la gente d' armi, e cavallo leggiero, di docati trè il mese; ed essendosi dopo certo tempo difficoltato, se in detto pagamento dovessero contribuire le camere reservate, fù provveduto, che essendo imposizione in danari universarj, dovessero ancor contribuire le camere reseavate, così come pagano le quattro grana a fuoco imposte per l'Infanterie Spagnuole; ora avendo alcune Terre alloggiate attualmente Fanterie, ed altre genti di guerra, han supplicato l'Illustre Vecerè volesse comandare, che le Terre convicine contribuissero a detti alloggiamenti; il che fù rimesso alla Regia Camera della Summaria, che così li eseguisse; ed essendosi fatto il mandato per dette contribuzioni, furono poste per contribuenti le Terre convicine di camere riservate; del che avendone avuta notizia i Baroni nel precedente Parlamento, ne diedero supplica; la quale è del tenor seguente. In primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E., atteso per antichissimi privilegj stanno in possessione i Baroni del Regno eleggere, e riserbarsi per sua camera una delle sue Terre; le quali s' intendano riserbate d' ogni peso d' alloggiamento, ed i Titolati due più: il che gli anni passati fù giudicato si dovesse intendere degli alloggiamenti attuali, così come sono stati sempre in possessione; ora trattandosi di dar Terre, che contribuissero alla spesa degli alloggiamenti attuali, che teneano Cotrone, e Taranto, ed altre Terre, si son date per contribuenti alcune camere serbate; il che porta pregiudizio, anzi destruzione di detti antichissimi privilegj; giacchè contribuendo agli alloggiamenti attuali, sarebbe togliere il privilegio, che tengono di non alloggiare: Supplicano per tanto V. E. non permetta, che di questo negozio se ne tratti; mà si trattino franche dell' attuale alloggiamento, come di contribuziune ad altre Terre, che alloggiano: e perche sperano, ch' il Vecerè ne darà avviso, ed informazione a V.M., la supplicano con ogni umiltà si degni far grazia comandare, che sieno mantenute in quell'esenzione di non contribuire agli alloggiamenti attuali delle Terre convicine, come sono state sempre in possessione, in virtù d' infiniti Capitoli, & in specie dell' anno 1538.; nel quale essendosi supplicata la M. Ces. restasse servita far grazia ancora, che dette camere, così come non alloggiavano, nè anco contribuissero; e che i Baroni, che te-

ncano Terre col patto *de retrovendendo*, godessero similmente detta grazia; fù per S. M. provveduto. *Placet Cæs. M.; quod si venditor non habeat aliam Terram, emptor gaudeat*: Da allora a questa parte, in virtù di detto Capitolo, mai le camere non hanno contribuito; e perciò avendo la possessione così antica di quel privilegio acquistato con tanti spargimenti di sangue, e sovvenzioni fatte alla M. S., resti servita comandare, che così come l'Illustre Vecerè hà ordinato, che fino ad altro ordine di V.M. non s'innovi cos' alcuna; così resti servita comandare, che perpetuamente si trattino franche non solo dell' attuale alloggiamento, mà ancora della contribuzione attuale; giusta la possessione, nella quale sono stati tanti anni; che altrimente sarebbe togliere loro detti privilegj acquistati, e confermati; e fra tanto le dette camere riserbate, così come sono state franche d' attuali alloggiamenti, così ancora sieno franche ancora delle contribuzioni, conforme al solito; E perche Sagra Maestà al presente questa possessione si pretende turbarsi sotto pretesto, che la M. S. abbia ordinato all' Illustre Vecerè di questo Regno, che faccia osservare il solito; ancorche il solito sia stato sempre d'essere state trattate franche non solo d'alloggiamenti attuali, mà ancora da contribuzione; Ed essendo sicuri, che la mente della M.S. non sia di togliere le grazie fatte, mà più tosto aumentarle, e farne di nuovo; Per questo la supplicano, che voglia far grazia ordinare, che questo solito s'abbia da giudicare, conforme è di giustizia in questo Regno; accioche non sieno di fatto privati delle grazie già ricevute con tanto sangue sparso, nella possessione delle quali già si ritrovano. *Sua Regia, & Catholica Majestas id pro justitia expediri mandabit; dummodò non alterentur ordines dati circa contributionem.*

V.

Si supplica S.M. a confermare tutti gli assensi dati dagli Illustri Vecere a contratti d' alienazioni di cose feudali, ò altri corpi della R.Corte:

Item, perche l' Illustre Vecerè, che al presente è in questo Regno, ed ancora gli altri, che *pro tempore* sono stati, hanno in nome di V. M. dato l' assenzo a' contratti d'alienazioni, & obbligazioni de'beni feudali de' particolari, & anche hanno fatte vendite, & alienazioni diverse, tanto col patto *de retrovendendo*, come a tutta passata, di diverse Città, Terre, ed altri beni, & entrate di pagamenti fiscali, arrendamenti, ed altri corpi di sua Regia Corte, e ridotto in burgensatico diverse annue entrate, che da particolari si possedevano in feudo; hanno ancora fatte concessioni a vita, & ampliazioni ad uno erede di diversi officj; &. in tutto han promessa la ratificazione di V. M., ed han fatte ancora molte altre grazie, concessioni, disposizioni, ed assenzi prestati; e se bene essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno siano sicurissimi, che tutti detti atti sieno validissimi per la potestà amplissima, che V.M. hà data a simili Ministri; li quali han proceduto con ogni circospezione, e maturo consiglio; nondimanco per soddisfazione supplicano V.M. resti servita confermare tutti, e qualsivogliano assẽzi spediti; ancorche sieno cõtro alla forma della R. Prammatica de' nove capi; come fù servita la Maestà del Rè suo Padre di glor. mem., confermargli nell' anno 1591., e confermare ancora tutte le vendite, & alienazioni fatte tanto col patto *de retrovendendo*, come a tutta passata di Città, Terre, ed altri beni, ed entrate di pagamenti fiscali, arrendamenti, ed altri corpi di sua Regia Corte; e le riduzioni dell'entrate feudali in burgensatico, ed anche le concessioni a vita, ed ampliazioni ad uno erede di qualsivogliano officj, e tutti, e qualsivogliano altri atti fatti da essi in qualsivoglia modo, in nome della M.V.: che di ciò resteranno autorizzati i suoi Ministri, ed essa Città, Baronaggio, e Regno lo riceveranno a grazia d'universal soddisfazione; come altre volte ha conceduto la M.S. in occasioni simili; e si accenderà più l'animo de' negozianti, e forestieri a negoziare in servigio di V.M. nell' occorrenze, che succedessero *in futurum. Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati confirmare assensus præstitos per Illustrem suum Proregem pro alienationibus, & venditionibus bonorum feudalium, habentes clausulam ordinariam vz. dummodo venditor habeat successorem in feudo. Verum quo ad reliqua, quæ petuntur, casibus specificè expressis, ac declaratis, Sua Majestas rit satisfaciendam curabit.*

VI.

Si supplica S. M. di concedere, che la sorella consobrina possa succedere al fratello, o sorella consobrina, non ostante, che fossero congionti per linea feminina; purche discendano dal medesimo stipite: il che non si ottiene,

Item, perche la Maestà di Carlo V. di glor. mem. si degnò gli anni passati di dichiarare, che la successione de' feudi antichi si stendesse a' fratelli consobrini; quando però vi concorre la qualità mascolina alla persona, che vuol succedere, e nella persona a chi si succede, e nello stipite, donde l'uno, e l'altro discende; E perche per le leggi di questo Regno non si fà differenza nella successione de' feudi trà linea mascolina, e feminina; si supplica di nuovo V.M. stante che altre volte per questa Città, Baronaggio, e Regno si sia supplicato dello stesso, si degni per grazia particolare concedere, che la sorella consobrina possa succedere al fratello, o sorella consobrina, non ostante che fossero congionti per linea feminina; purche ambedue discendano dallo stesso stipita del primo aquirente *sexus, & ætatis prærogativa servata. Sua Majestas pro sua solita benignitate erga suum fidelissimum Regnum, ejus petitioni hac in re, prout in aliis, libenter annuendum decerneret, nisi justis de causis in ea supersedendum videretur.*

VII.

Item, perche alcuna volta la M. V. ha fatto concessioni a persone benemerite d'alcun feu-

feudo, e per aumentar loro la grazia, l'hà conceduto franco di fervigio, e d'Adoho; ed alcun'altra volta gl'Illustri Viccrè, che *pro tempore* sono stati nel governo di questo Regno, a suppliche delle parti, hanno motata la natura delle annue entrate agli altri beni conceduti a diversi particolari *in feudum*; i quali riducendosi in burgensatico, in tempo che detti beni feudali erano tassati nel cedolario della Camera di V.M. o'è nato molto pregiudizio agli altri Baroni, e feudatarii nel Regno, cōtro alla santa mente di V.M., atteso nel ripartimento de'donativi che si fanno a V.M. per rata d' adoho, il peso di d. feudi antichi, e ridotti in burgensatico, si aggrega agli altri Baroni, e feudatarj; E perche per disposizion di ragione, quando si fà grazia ad uno, che sia esente di qualche imposizione, quello non si può caricare agli altri; mà deesi estinguere detta rata a danno del concedente; perciò essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, con ogni humiltà supplicano V.M. sia servita ordinare, che da oggi avanti quando si riducessero i beni in burgēsatico, ed anche quando da V.M. si cōcedesse alcun feudo franco di fervigio, che per prima fusse stato tassato, o si dovesse tassare; si degni dichiarare, che per tal cagione il peso, che per ragion d'Adoho spettava a detti feudi conceduti franchi, o ridotti in burgensatico, nel ripartimento de'donativi, e altro fervigio, che imponesse a'feudatarj di questo Regno, nō l'aggreghi agli altri Baroni, e feudatarj; mà quello si deduca, come cosa conceduta dalla liberal mano di V.M. il che oltre sarà di giustizia, si conformerà con la sua magnanimità, che non vuole, che altri abbiano parte in quel che concede a suoi benemeriti Vassalli. *Sua Majestas re maturè considerata, mandabit id quod magis convenire videbitur.*

Si supplica Sua M., che i feudi conceduti franchi di fervigio, & adoho, o che per grazia avessero mutata la natura in burgensatico, non accrescano il detto peso agl'altri Baroni; ma s'estingua detta rata a danno del concedente.

VIII.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, conoscendo con quanta facilità i stati, e feudi tanto titolati, quanto non titolati, quaternati, e non quaternati, in molto tempo, con molte fatiche, e fervigj acquistati, in un punto si perdono delle proprie famiglie degli acquirenti, succedendo in essi le donne, le quali si casano in famiglia aliena; supplicano la M.V. si degni abilitare i presenti feudatarj, e futuri titolati, e non titolati, ancorche que' non havessero feudi quaternati, che di loro feudi, e stati possano, *tam in actu inter vivos, quam in actu ultimæ voluntatis* disponere in beneficio di quel mascolo delle loro famiglie, il quale nel tempo della disposizione succederà, non essendoci femina *in proximiori gradu*; e non ostante che vi fossero donne similmente *in gradu successibili, & proximiori*: alle quali donne possa detto feudatario sopra detti suoi stati, e feudi stabilire quel tanto gli parerà per sua dote, essendo maritata, per amorevolezza di donarle, e lasciarle: sopra le quali disposizioni, per lo presente capitolo *ex nunc prout ex tunc* s'intenda dato il Regio assenso, e beneplacito della M.V. con dichiarata, che per tal disposizione, i feudi, e stati predetti restino come feudi, e stati antichi, ed ereditarj; a rispetto de'quali feudatarj si supplica la M.V., che per questo non si proroghi la successione più di quella che si contiene nelle Constituzioni, Capitoli del Regno, e grazie fatta da V.M. E farà questa grazia a questa Fedelissima sua Città Baronaggio, e Regno d'infinita soddisfazione; ed al suo Real patrimonio non apporterà danno alcuno; atteso che, come succederebbe la femina, succederebbe il maschio; nè meno si causarebbe molto danno alle dette femine; potendo oggi il feudatario gravarle sopra il feudo *usque ad valorem feudi*; e si eviteranno molte cautele inventate per simili disposizioni; le quali han partorito a' suoi Fedelissimi sudditi infinite liti, dispendj, aggravj, ed intrighi alli Regj Tribunali. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati quoad feuda hereditaria.*

Si supplica Sua M., che possano i feudatarj disponere di loro feudi in persona di quel mascolo delle loro famiglie, che loro parerà; non ostante, che vi siano femine in proximiori gradu.

IX.

Item, perche per la felice mem. del Rè Cattolico fù conceduto a questa Fedelissima Città di Napoli, che niuno Napoletano potesse esser tormentato *ex processu informativo*; e perche Sagra Maestà, con la medesima prontezza, che hà servito la M.S. questa Fedelissima Città, ancora han servito li Baroni del Regno, i quali sono Regnicoli: Per questo la supplicano voglia lor conceder grazia, che il medesimo privilegio, che gode essa Citta per li suoi Cittadini, i quali non possono essere tormentati *ex processu informativo*, godano ancora i Baroni del Regno, che sono Regnicoli; e le dispenze per tormentare, non possano farsi, se non in casi gravissimi, com'è d'assassinio, falza moneta, sagrilegio, sodomia; mà non in delitti semplici: il che s'abbia da osservare tanto co'Napoletani, quanto con li Baroni Regnicoli. *Placet suæ Reg. & Catho. Majest. & quod hæc gratia extendatur ad Barones exteros; dummodo habeant vassallos & jurisdictionem in dicto Regno a Sua Majestate.*

Si supplica Sua M., che come i Napoletani hanno il privilegio di non poter esser tormentati ex processu informativo; così l'habbiano i Baroni Regnicoli.

X.

Item, perche in questa Fedelissima Città ei sono infinite Cappelle, ed Oratorj non solo d'artisti, ma ancora d'altre persone di qualsivoglia stato, e condizione: le quali opere ancorche da se sieno perfettissime, ad ogni modo si è veduto con la sperienza, che da esse si causano molti inconvenienti; poiche congregandosi d. artisti in det. Cappelle, ed Oratorj, o Congregazioni, sotto detto colore fanno monopolj: aumentando frà di loro di commun consenso ogni dì il prezzo delle cose vendibili, il quale si vede essere aumentato all'infinito, ed ogni

giorno vanno aumentãdo;che se oñ s'avessero tanti Oratorj,e Cappelle,non potrebbero così congregarsi;i quali se bene sono a somigliãza de'Padri del Giesù,Gerolmini,della Trinità del Monte dell'opere della Misericordia,ad ogni modo per esser di persone, che possono nuocere al Pubblico,come esperienza si vede;supplicano V.M.,che voglia cõ que'santi,e giusti mezzi, che le pareranno,comãdare,che eccettuati detti Oratorj di S.Paolo,Giesù,Gerolmini,Trinità,e Monte della Misericordia,tutti gli altri si levino,e non si possano congregare,ne trattar cosa veruna; ma debbiano fare le loro divozioni nelle Chiese pubbliche ; e lo riceveranno a grazia singolarissima . *Sua Majestas re maturè considerata, prædictæ petitioni satisfaciendum curabit.*

Di V. S. R. C. M.

Umilissimi, e Divotissimi Vassalli.
Li Deputati del presente Parlamento Generale.

Geronimo de Majo per Montagna.
Francesco Mormile per Portanova.
Gio:Battista de Liguoro per Portanova.
D.Carlo di Gennaro per Porto.
Annibale Macedonio per Porto.
Francesco Rosso per Montagna.
Ludovico Capece Galeota per Capoana.
Claudio Milano per Nido.
Agnello de Martino per lo Fedeliss.Popolo.
Ottavio de Martino per lo Fedeliss. Popolo.

Il Prencipe di Conca Grand' Ammiragl.
Il Prencipe della Roccella.
Il Prencipe di Rocca Romana.
Il Marchese di Corleto.
Il Marchese di Cervinara.
Andrea Salazar.
Scipione de Curtis.
Fabio d' Anna.
Giacomo de Franchis.
D.Antonio Loffredo.
Gio: Simone Moccia.

Julius Cæsar Capecius Secretarius.

QUas quidem decretationes,& omnia,& singula in eis contenta, tenore præsentium, ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra, deliberatè , & consulto , ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione , eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus , & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus,& per præsentes concedimus: Decernentes , & volentes , ut deinceps ab omnibus perpetuò , & inviolabiliter observari debeant; Serenissimo propterea Philippo Principi Austriarum, & Gerundæ, Ducique Calabriæ filio primogenito nostro carissimo, ac post felices, & longævos dies nostros in omnibus Regnis,& Dominiis nostris,(Deo propitio) immediatè Hæredi, & legitimo successori,intentum aperientes nostrum , sub paternæ benedictionis obtentu, dicimus, eumque rogamus; Illustribus verò, spectabilibus , Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi , Locumtenenti , & Capitaneo Generali, nostro Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro Nostro Consilio Castri Capuanæ , Præsidentibus , & Rationalibus Cameræ Summariæ, Regenti,& Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ , Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti; Advocatis quoque , & Procuratoribus Fiscalibus,cæterisque demum universis, & singulis Officialibus , & subditis nostris majoribus,& minoribus,quocumque nomine nuncupatis titulo , officio auctoritate, & potestate fungentibus,tàm præsentibus,quàm futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium , & præinsertarum petitionum,& decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenta, ea omnia, & singula prout ad unumquemque ipsorum spectat, respectivè teneant firmiter , & observent, tenerique,& inviolabiliter observari faciant per quos decet , juxta earum seriem, continentiam,& tenorem: ita ut omni dubio contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites , Barones, & aliæ Universitates,& homines prædicti Regni, gratiis in dictis decretationibus per Nos concessis, liberè fruantur, & gaudeant, & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua , sive causa , si dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere, cæteri autem Officiales , & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent , ac pœnam ducatorum decem millium à quolibet contrafaciente, quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco nostro applicandam; cupiunt evitare . In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati Citerioris Siciliæ Regni, sigillo impendenti munitas. Datum in Villâ nostra de Aranquez die octavo men-

mensis Maii; Anno à Nativitate Domini 1608. Regnorum autem nostrorum anno undecimo.

YO EL REY.

Vidit Comestabilis, & pro Protonotario, & Magno Camerario. *Vidit Comes Generalis Thesaurarius.*
Vidit Quintana Duegna Regens. *Vidit Lans Regens.*
Vidit Caimus Regens. *Vidit Aragon Regens.*
Vidit de Carte Regens.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Lopez de Zarate.

Solvat in Executoriis Cayas pro Taxatore.

In Privilegiorum Neapolis XIIII. fol. 173.

Parlamento Generale convocato dall' Eccellenza del Signor Conte di Benavente per lo Donativo ordinario dell' anno presente 1606. trasferito, ut infra, dalla Maestà di Filippo III. nostro Signore.

DOvendosi celebrare il Parlamento Generale nell'anno 1606. nel Mese di Novembre, secondo il solito, fù trasferito nel Mese di Marzo dell'anno seguente 1607. Ed avendo ordinato S.E., che si creasse il Sindico, e toccando alla Piazza di Nido, fù eletto il Signor D.Carlo de Cardenas Marchese di Laino, il quale a 26. di Marzo del detto anno 1607. con una Nobilissima Cavalcata andò a ricevere S. E. in Palazzo. Cavalcò il Signor Sindico in mezzo al Signor Gio: Vincenzo Milano Eletto per Nido a man destra, & il Signor Ottavio Capece Eletto per Capoana a man sinistra, precedente il Signor Francesco Rosso Eletto per Montagna, il Signor Gio: Vincenzo Macedonio per Porto, ed innanzi a questi il Signor Decio Rocco Eletto per Montagna, in compagnia del Signor Agnello de Martino Eletto per lo Fedelissimo Popolo; il Signor Marc'Antonio Mormile pretendendo non sò che per lo luogo, non volle cavalcare.

Si giunse a Palazzo, dove il Signor Vincenzo Milano presentò il Signor Sindico a S. E., dicendole: La Piazza mia di Nido, Signore Eccellentissimo, in questo Parlamento Generale ha eletto per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno per Sindico il Marchese di Laino, Cavaliere di molta qualità, divotissimo Vassallo del Rè Nostro Signore, e Servo di V.E., con certezza, che dimostrerà con effetto, quanto quella Piazza tiene scolpito nel cuore il servigio della M.S., e quanto è desiderosa servire V.E.: La supplico resti servita riceverlo, avendo a fargli quelle grazie, che da un Principe pari di V.E., Ministro d' un tanto gran Rè in tal'occasione aspettiamo.

Vennero in S.Lorenzo, & il Signor Vicerè salito nel solito Palco, propose che si fosse letta la Real Carta di S.M. del tenor seguente, v3.

EL REY.

ILlustre Conde, Primo nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. Las neçesidades de mi Patrimonio Real desse, y de los otros Reynos, y Estado que Dios me ha encomendado han creçido de manera a causa delas summas grandes de dinero que se han proveido, y provee de ordinario para el sustento de mis exercitos, y armadas, y los de mas gastos que ordinariamente se hazen para la defensa, y conservaçion dela paz publica, que cumpliendose ya los dos años por que se me conçedio el ultimo serviçio, que essa mi Fedelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno me hizo; y no aviendo otra forma de poder acudir alas obligaçiones del mismo Reyno, es fuerza valerme del, para poderlas supplir, y assi convendrà que luego en reçibiendo esta, convoqueis el Parlamiento, como se acostumbra, y significando ala dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno las dichas neçessidades, y lo mucho que siento no poderlos alleviar delas gravezas, que pagan como lo desseo, y procurare siempre, que haya occasion para ello; les pidais no solo el dicho serviçio de un millon, y duçientos mil ducados, con que otras vezes me han servido, sino que se busquen, y propongan los medios, y expedientes, que pareçieren a proposito, y de menor graveza del mismo Reyno, para que se pueda acudir a su defensa, y conservaçion, y ala obligaçion delas deudas, con quedelo passado se halla mi Patrimonio Real del asseguramdoles en mi nombre, que demas de que se tendrà la mano muy devida en no cargar sobre el de aqui adelante consignaçiones extraordinarias, y deudas de otras partes, se irà convertiendo en su alivio, y desempegno por benefiçio del mismo Reyno, assi que fuere vacando delas consignaçiones hechas por lo passado, como el benefiçio que siguiere delos medios, y expedientes, que de nuevo le applicaren para este effecto, sin permitir, que se converta en otros usos, que aunque yo siento quanto es razon la neçesidad en que se hallen, y los pesos que sustienen, el estado delas cosas, y lo que importa assecurar su conservaçion, obliga por su proprio bien a hechar mano de modos extraordinarios, y pedirles, que acuden a esto con la promptitud,

y buen

y buen animo que lo han hecho siempre en todas occasiones, como yo lo confio de su gran fidelidad, y del amor con que me sirven, y con la exequcion delo que desta resultare advertireys, que se tengan quenta, que se deve para que a ninguno se haga agravio, como espero que vos lo procurareys; y yo os lo encargo mucho como cosa que estimare, y me tendre por muy servido por lo que como desseo en bien de tan buenos, y fieles Vassallos. De Madrid a 13. de Febrero 1607.

YO EL REY.

Vidit Loms Regens. *Vidit Quintanta Duegna Regens.*
Vidit De Aragona Regens. *Vidit Salamanca Regens.*
Vidit De Curte Regens. *Vidit Caimas Regens.*

Lopez Secretarius.

Finito di leggersi, il Signor Vecerè disse alcune parole, che conteneano il bisogno di S. M., la richiesta amorevole, che facea alla Città, Baronaggio, e Regno, la prontezza, che hanno sempre avuta così Fedelissimi Vassalli, & il pensiero particolare, che la M.S. avea tenuto di favorire questa Città, e Regno in tutte l'occasioni.

Alla di cui proposta, e Carta di S.M. rispose il Signor Sindico, offerendo di dover fare tutto ciò, che si potesse, in servigio della M.S., e chiese licenza all' E. S. di poter convocare il Parlamento per dar'esecuzione a quel che S.M., e l' E. S. comandava; e con la medesima cavalcata se ne ritornò in Palazzo.

A' 27. detto essendosi congregati nel luogo solito la Città, i Signori Titolati, Baroni, e Procuratori, e dopo lette tutte le Procure, furono chiamati dall' Usciere per ordine; precedendo il Signor Grand'Admirante Prencipe di Conca, il quale disse l'infrascritto voto, e poi lo fece leggere *in scriptis* dal Segretario, che è del tenor seguente, v3.

Le necessità del Rè nostro Signore sono tanto grandi, che io per me non posso lasciare di non ammirare, che in questi tempi così turbolenti di guerre, la M. S. voglia avere più tosto riguardo alle miserie nostre, che a' bisogni suoi così grandi, non domandandoci più d' un milione, e ducento mila docati; de'quali son di parere, che si serva S. M. conforme al solito, da pagarsi secondo il ripartimento dell' ultimo donativo. E quantunque la M. S. non ci voglia ponere nuovi pesi per sua clemenza, non è perciò, che non domanda, che si debbia trovare qualche spediente, accioche nel Regno si possano sostenere quelle spese, che sono necessarie: li quali spedienti essendo stati ben considerati, ci è paruto, che il meno grave a' Popoli sarebbe, che que' sali, che i Serenissimi Rè passati di questo Regno davano alle Università in ricompenza del servigio, che esse faceano di carlini cinque per fuoco, lasciando i sopradetti carlini cinque a beneficio della Regia Corte, come ora si stà, i Popoli debbiano cedere a S.M. quel sale, che finora, ne han ricevuto; acciocche la M. S. possa farlo vendere in suo beneficio, & avvalersene in queste necessità del Regno: tanto più, che a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dee essere molto ben noto il poco utile, che di questo sale i Popoli ricevono. Con questa condizione nondimeno, e special clausola concorro, che si debbiano cedere i detti sali a S.M., che in ogni futuro tempo non debbiano passare il prezzo d' otto carlini il tomolo: tanto maggiormente, che per lettera di S. M., che S.E. comandò, che si leggesse a noi altri in questo luogo, il Rè nostro Signore ci assicura, che il beneficio, che si caverà da questo sale, non s'impiegherà in altr' uso, che in spenderlo per sussidio, e defenzione del Regno stesso. Di più son di parere, che l' uno, e l' altro servigio, dico tanto quello de' sali, quanto quello d' un milione, e ducento mila docati lo rappresenti a S. M. il Signor Vecerè da parte di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno. Il Prencipe Grand' Admirante.

Al qual votò s'uniformarono la Città, i Signori Titolati, Baroni, e Procuratori: E considerateli con sessioni con l'intervento de'Magnifici Avvocati, le Grazie, che domandar si doveano a S.M., & all'E.S., si conchiuse, che si domandassero l' infrascritte Grazie a S. M. con la seguente offerta, che fù consignata dal Signor Sindico all' Eccellentissimo Signor Vecerè insieme con le Grazie in S. Lorenzo a dì 6. Aprile, v3.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.

Offerta. DOpo letta la lettera della Maestà del Rè nostro Signore de' 13. di Febrajo passato, rappresentò V.E. il zelo, col quale la stessa M. ci difende, e governa, & a qual segno è gionta la necessità del suo Real Patrimonio speso con larga mano per sostener tanti eserciti, & armate, in difesa, e conservazion della pubblica pace; che se bene il desiderio del Rè nostro Signore sarebbe di non gravare questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, anzi alleviarla da'pesi; nulladimanco il bisogno forzava nel domandare non solo il servigio del milione, e ducento mila docati, come altre volte l'abbiamo servito; mà che si ritrovi, e proponga alcun mezzo più a proposito, e di meno gravezza, per poter sovvenire alla difesa, mantenimento, e conservazione di questo Fedelissimo Regno, e parimente all' estinzion del debito, col quale stà oppresso detto Real Patrimonio; giacchè nella Sua Real

Car-

Carta ci dà certezza, ch'a quello che di ciò si ritrarrà, servirà per tal' effetto, e se bene della volontà di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sicura potea star la M.S.; che se non fosse per far torto alla nostra fedeltà, in testimonio di ciò chiamaremmo l' E. V., ad ogni modo qualsivoglia gran dimostrazione rispetto alla stessa fedeltà, con la quale sempre abbiamo servito, sarebbe segno assai picciolo d' essa; mà la necessità, e calamità de' tempi ci scuserà. Così giontati insieme in questo General Parlamento, si è conchiuso di servire la M. S. d' un milione, e ducentomila docati da pagarsi in due anni in sei Terzi, cominciando dal Terzo di Natale prossimò passato: nel qual servigio contribuiranno i Baroni per un quarto; al quale sieno obbligati i Feudatarj contribuire per le loro rate, con pagarsi per rata d'Adoho, così come essi Baroni si trovano tassati in Camera; non però per via di pagamento d' Adoho, mà di semplice donazione; & il rimanente da pagarli per li Popoli del Regno, eccettuata questa Fedelissima Città, & il Sagro Ospedal dell' Annunziata per le cose feudali, che tiene: dichiarando, che dal pagamẽto del detto Donativo non sia esente persona alcuna, *etiam privilegiata in corpore juris*, ne alcuno Officiale magiore, o minore, ne Città, Terra, o Castello, il quale di qualsivoglia modo pretendesse esensione: e che il presente servigio s'intenda fatto senza far pregiudizio a' Privilegj, e Capitoli di questa Città; per li quali si dispone, che non si possa domandar servigio, ò donativo alcuno: con espressa condizione, che durante detto tempo, i Baroni feudatarj, Terre Demaniali, e Popoli non siano molestati, ne ricercati *sub quovis colore* d'altro servigio, sovvenzione, pagamento, & Adoho; ancorche succedesse qualsivoglia cagione *etiam* di nuovo sopravegnente, & in tutto incognita, & insolita: e così le accadesse, pendente la soddisfazione di detto donativo, a pagarsi relevio, la rata d'essi adohi si debbia dedurre dal detto relevio: e con condizione ancora, che finito il tempo d' esiggere il detto pagamento, non si debbia prorogare per qualsivoglia cagione, ancorche fosse urgentissima.

E benche la stessa Maestà non ci voglia in questi turbolenti tempi di guerre ponerci nuovi pesi per la sua clemenza, pure domandandoci, che si debbia trovare alcuno spedienta, acciòche nel Regno si possano sostener quelle spese, che sono necessarie, conforme alla proposta, per poter anco disimpegnare il suo Real Patrimonio, si è risoluto, che que' sali, i quali li Serenissimi Rè passati di questo Regno, donarono a' Popoli in ricompenza del servigio, che facevano questi ogni anno di cinque carlini a fuoco, restando fermi detti carlini cinque a commodo della Corte, come ora stanno, che gli stessi popoli retrocedano alla M.S. quel sale, che per tal'effetto finora lor si consegnava; acciocchè quello possa a suo beneficio venderlo, & avvalersene in questa urgente necessità del Regno. Servigio tale, e di tanta importanza, che non vi è memoria, che in questo Regno, e molti altri s' è fatto il simile: e tanto più in questa strettezza di tempi; con condizione nondimeno, e special clausola si fà detta relassazione di detti sali repetita nel principio, mezzo, e fine, e non altrimente, ne in altro modo, che in nessun tempo possano, e debbiano eccedere il prezzo d' otto carlini il tomolo, da venderli tanto ne' fundaci che ora si trovano, quanto negli altri che S. M. destinerà più di que', che vi sono per commodità de' popoli. E perche la Maestà del Rè nostro Signore per sua clemenza si è renduta tante volte grata in farci grazia, con quel riguardo, che la stessa nostra fedeltà può sperare d'ottener sempre dalla liberalissima sua mano, e con ogni reverenza, presentandole questo servigio, la supplicheremo d'alcune grazie, che dal Sig. Marchese di Laino Sindico le saranno presentate. Prenda perciò insieme la nostra protezione appresso la M.S., perche sortiscano l'effetto, E per quelle che da V.E. dipẽdono, si compiaccia esser largo dispensatore a beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; acciòcche nel far grazie non ricevano minor soddisfazione, e contento da V.E., che lor vien dato, mentre dallo stesso s'amministra giustizia. In Napoli a dì 6. Aprile 1607.

Di. V. E.

Umilissimi, & Affezionatissimi Servidori,
Li Deputati del Parlamento Generale.

Marcello Muscettola per Montagna.
D. Antonio Carmignano per Montagna.
Cesare Serfale per Nido.
Fabio Macedonio per Porto.
Scipione Pappacoda per Porto.
Marc'Antonio Mormile per Portanova.
Alfonzo da Liguoro per Portanova.
Gio: Battista Minutolo per Capoana.
Ferrante Dentice per Capoana.
Aniello de Martino per lo Fedeliss. Popolo.
Francesco Imparato per lo Fedeliss. Popol.

Il Principe di Conca.
Il Principe di Scilla.
Il Principe di Rocca Romana.
Il Marchese di Corleto.
Il Conte di Montemiletto.
Andrea di Salazar.
D. Giovanni Sanchez.
Scipione de Curte.
Gio: Luigi Mormile.
Gio: Simone Moccia.
Gio: Battista Manzo.

Julius Cesar Capacius Secretarius.

Se

Sagta, Regia, e Cattolica Maestà.

Signore.

Lettera à S. M.

Havendo questa Fedeliss. Città, Baronaggio, e Regno dalla Real Carta della M.V. inteso il bisogno, che tiene, per li continovi dispendj, che si fanno nel mantenimento de' suoi Regni; con la solita prontezza, con cui in ogni tempo havemo servito a V. M. non solo per mezo di Carlo de Cardenas Marchese di Laino, e Cavaliere della Piazza di Nido Sindico nel presente Parlamento, le facciamo un prezioso dono d'un milione, e duceoto mila docati, ma di un sopra più, ch'importano i sali, che da' Serenissimi Rè antecessori furono donati alle Università in ricompensa del loro servigio di cinque carlini per fuoco; lasciando detti cinque carlini a beneficio del Real Patrimonio; ed i Popoli cedono a V.M. quel sale, che finora hanno ricevuto; purche non ecceda il prezzo d' otto carlini il tumolo franco d'ogni cosa: che ciò è paruto il men grave espediente; ancorche di tanta importanza, che non vi è memoria ch'in questo Regno, ed in molti altri si sia fatto il simile; e da cui V. M. haverà sittatto tale, che se non uguaglia al merito, ed alla necessità della sua Corona, (sperando che per gradire à tanta volontà, si degnerà di non alienare quest'entrata in ogni futuro tempo mai), almeno mostrerà in parte il gran desiderio, che habbiamo d' haver voluto servire a V. M. di molti milioni. Del che sarà vivo testimonio l'Illustre Conte di Benavente; il quale presentando in nome di tutti l'uno, e l'altro dono, e supplicandola per la spedizion delle grazie, che si domandano, potrà anche rappresentare alla M.V. le calamità, ed i travagli di questo Regno, ch' in quest' anno particolarmente, se non fosse stato il prudente, e vigilantissimo suo governo, col quale in una stagione molto penuriosa ha con istraordinarie provvisioni da tutte le parti del mondo fatto condurre grani, havrebbe sicuramente pericolato della fame; che per ciò con la maggior efficacia, che si può, supplicano la M.V., che si degni per servigio di Dio, della sua Corona, e del Regno, mantenere detto Illustre Conte in questo Governo molti anni: e per tal cagione ancora, in ricompenza della sua felicissima amministrazione, s'era conchiuso da' Baroni di chieder licenza a V.M., che senza gravar Popoli, se gli potesse donare un picciolo presente di venticinque mila docati d'oro; i quali essendo con molta istanza ricusati dal detto Illustre Conte, per ubbidire a' suoi ordini, si lascia di supplicare V.M. per la detta licenza: con che a V. M. baciamo i Reali piedi, pregandole lunghezza di vita, e complimento di felicità. Da Napoli il dì 6. Aprile 1607.

Di V.S.C., e R.M.

Umilissimi Servi, e Fedelissimi Vassalli.

Li Deputati della Sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Carlo Carafa per Nido.
Cesare Sersale per Nido.
Marcello Muscettola per Montagna.
D. Antonio Carmignano per Montagna.
Marc'Antonio Mormile per Portanova.
Fabio Macedonio per Porto.
Gio: Battista Minutolo per Capoana.
Scipione Pappacoda per Porto.
Alfonzo di Liguoro per Portanova.
Ferrante Dentice per Capoana.
Aniello de Martino per lo Fedelissimo Pop.
Francesco Imparato per lo Fedeliss. Popolo.

Il Principe di Conca.
Il Principe di Scilla.
Il Principe di Rocca Romana.
Il Marchese di Gorleto.
Il Marchese di Cusano.
Il Conte di Montemiletto.
Andrea Salazar.
D. Giovanni Sanchez.
Scipione de Curte.
D. Luigi Mormile.
Gio: Simone Moccia.
Gio: Battista Manzo.

Julius Cesar Capacius Secretarius.

PHilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentię, Gallecię Majoricarum, Hispalis, Sardinię, Cordubę, Corsicę, Murtię, Giennis, Algarbii, Agarię, Gibraltaris, Insularum Canarię, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terrę firmę Maris Oceani. Archidux Austrię, Dux Burgundię, Brabantię, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Habspurgi, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonę, Rossilionis, & Ceritanię, Marchio Oristanni, & Goceani. Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibique devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longè tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subdito conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribusq; & animo numquam Regibus suis operam suam navare desisterunt. Cum igitur Universitas, & homines Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæq; Universitates Civitatum, & Terrarum nostri Fidelissimi, & Florentissimi citerioris Siciliæ

Re.

Regni in Conventibus, seu parlamento annis præteritis Millesimo Sexcentesimo septimo, per Illustrem D. Joannem Alfonsum Pimentel de Herrera Comitem de Benavente Consanguineum nostrum, ac in prædicto Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem innito, & in prædicto nostro Civitate Neapolis celebrato, simul congregati, petitiones, & supplicationes infrascriptos nobis præsentari fecerint, humiliterque petierint, ut quæ in eis postulant, benignè illis concedere dignaremur: Nos perpendentes constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione; atque eorundem meritorum, & obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum ergo ipsum Regnum demonstremus, prout in dies in præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, prædictas petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quorum tenor sequitur in hæc verba. &c.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno si supplicano alla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore nel presente Parlamento Generale celebrato nel anni 1607.

I.

Inprima essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno inviano a V.M. l'incluso bilancio dell'immenso debito, e poco introito, che tiene questa sua Fedelissima Città; acciocche la M.S. possa comandare, quali siano gli espedienti, che si debbiano usare per estinguere così gran peso; essendo più che sicuri, che quegli espedienti si piglieranno dalla M. S. & anche qui dall'Illustre Vecerè (il quale sta vigilantissimo nell'investigazion d'essi) i quali saranno opportuni per tal necessità. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majest. & mandabit suo Illustri Proregi ut provideat, prout hactenus, de expedientibus, & arbitriis opportunis ad effectum prædictum sublevandi dictam suam Fidelissimam Civitatem, & ejus debita solvendi; præsertim ut juxta provisiones factas, panis edatur eodem pretio, quo eidem Civitati constat; & eius votis hac in re, & aliis, quæ se se offerent, satisfaciendum curabit, prout ejus singularis fides, & magna obsequia erga suam Majestatem postulant.*

Si supplica S.M. per trovare gli espedienti di sollevar la Città del gran debito.

II.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno hanno supplicato altre volte à V.M. si fosse degnata adoprarsi, che i Cavalieri della Religione di S. Giovanni naturali di questo Regno, incommendassero i Priorati, Basiaggi, e Commende, siccome incommendano ne' Regni di Spagna i naturali di detti Regni; e per altre occupazioni di V. M. non si è ricevuto il favore; ed acciocche la M.S. possa far questa grazia, che giustamente si domanda da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; resterà servita d'intendere, che nel principio, che fù fondata la detta Religione, tutte le nazioni godevano confusamente, ed incomendavano i beneficj; ma vedendosi poi, che ne risultava disservigio a Nostro Signore Iddio, ed anche a' Signori de' Territorj, dove le commende erano situate, si ripartì la Religione in otto lingue, ovvero nazioni, e si stabilì, che niuno potesse godere de' Priorati, Baliaggi, e Commende, eccetto solo que' della stessa lingua loro; come Spagnuoli in Ispagna, Francesi in Francia, Alemani in Alemagna, Italiani in Italia, e così ogni altro nel Regno, o Provincia sua. E perche la sperienza delle cose succedute insegnò, che questo ripartimento non rimediava agl'inconvenienti; fù stabilito, che le lingue predette si dividessero anche frà loro: in esecuzion del quale stabilimento, fù detto, che un Cavaliero Castigliano non potesse godere Commenda in Portogallo, e gli Aragonesi in Navarra, in altro Regno, o Provincia di Spagna; ancorche tutto il Regno di Spagna fosse riputato per una lingua nel primo ripartimento; ma che ogni uno godesse nella propria Provincia: ed il medesimo si fece nel Regno di Francia, che fù diviso in più Provincie; e così si è osservato, ed osserva al presente, per esser molto bene accettata la detta divisione per servigio di Nostro Signore Iddio, e governo de' Priorati, Baliaggi, e commende. E' rimasa solamente la lingua d'Italia a ripartirsi; ed è molto strano, ed è confusione, ch'abbia a venire un Cavaliere Veneziano, Fiorentino, Romagnuolo, Piemontese, o d'altre parti d'Italia, di nazione estera, ad haver commenda in questo Regno, e godersi quell'entrate, che furono donate alla Religione da' Baroni, e Naturali di quello; e che i Regnicoli non abbiano ad haver commende nello stato de' Veneziani, e di Fiorenza, perche si conferiscono, e dispensano a' Naturali di dette Provincie, e Vassalli confederati de' loro Prencipi: E quando dal Gran Mastro di detta Religione fossero conferite ad altri, non si permetterebbe loro il possesso da' Prencipi del Territorio, e si negherebbe l'*exequatur*: e quello che più importa, è, che que' forestieri, che vengono ad incommendare in questo Regno, accumulano danari d'entrate dalle commende, e gli portano nelle loro Patrie; e l'hanno spesi alcuna volta in disservigio di V.M. nelle Guerre, che sono state, e sono: come si è veduto per esperienza, che Frà Filippo Strozzi Fiorentino, Priore di Capoa in questo Regno, perche con l'entrate del detto Priorato serviva la Corona di Francia contra la felice memor. dell'Imperador Carlo V., gli fù tolto esso Priorato, e dato a godere a' Vassalli della

Si supplica Sua Maestà, che tutte le commende, Baliaggi, e Priorati del Regno, non si possan conferire se non a Nazionali del luogo, escludendo i forestieri.

V.M. Ed il medesimo è accaduto a diversi altri Cavalieri forestieri, ch' hanno servito coll'entrate delle commende del Regno contra la corona di V.M. : ed i Naturali di questo Regno ne vengono a sentire incommodo, e danno. Ma quando i Vassalli di V. M. naturali del Regno si godessero le commende, e Priorati fondati in esso; ne risulterebbe maggior servigio di Nostro Signor Iddio, e di V.M.; atteso essendovi più affezione, l'entrate si converterebbero in aumento delle Chiese, e luoghi delle commende, e non si spenderebbero in disservigio di V.M.: e facendosi il detto ripartimento, vi sarebbero sei Croci Regnicoli, che confarrebbero al decoro di questo suo Fedelissimo Regno, e nelle occasioni potrebbero attendere al servigio di V. Maestà. Pertanto la supplicano si degni usare ogni giusto rimedio, ed interporre tutta la sua immensa autorità, acciocche i Priorati, Baliaggi, e commende di questo Regno non si possano godere, se nõ da' Regnicoli, conforme s'osserva ne' Regni di Spagna, e nelle Provincie di Francia. E se in questo fosse necessaria l'autorità di Sua Santità, si supplica la M.V. resti servita ordinare all'Ambasciadore residente in Roma, che in nome della M.V. faccia tutto quello, che gli parrà convenire; acciocchè questa giusta domanda s'ottenga : poiche non solo riguarda il servigio di Nostro Signore Iddio, ed il decoro del Regno; ma ancora il servigio della M.V. *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, & id per media opportuna curabit.*

III.

Si supplica S.M. per accrescere di suo proprio danaro il salario a Ministri.

Item, si supplica V.M., ch'avendo questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno altre volte supplicata la M. S., che dovesse aumentare il salario a' Ministri Regj, ed essendosi risposto, che s'aumentasse, se detta Città, Baronaggio, e Regno volesse pagar l'aumento; ora rappresentandosi di nuovo, come sono accresciute in tanto eccessivo prezzo tutte le spese nella Città per calamità de' tempi, che se bene agli altri, che non sono Ministri, l'è permesso il ritirarsi fuora della Città, dove si vive con meno spesa, e gran vantaggio, tanto di vitto, quanto d'ogni altra cosa necessaria, viene in ogni tempo proibito a' Ministri, per ragion del loro officio, dovendo assistere nella Città; E perche per decoro della dignità, che tengono, sono astretti a spendere; perciò si degni accrescer detto salario, più di quello, ch' ora tengono detti Ministri; E quanto al pagamento, vedendo il bisogno, nel quale si ritrova questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, altre volte rappresentato alla M. S., resti servita farlo de' danari del suo Real Patrimonio : essendo cosa assai picciola a così gran Rè : e tolta a detti Ministri la necessità, tanto più saran sicuri i Popoli della loro giustizia. *Ex aliquibus causis moventibus mentem Suæ Majestatis pro nunc annuendum votis Fidelissimæ Civitatis minimè duxit.*

Di V.S.R.C.M.

Umilissimi, e Divotissimi Vassalli.

Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Alfonzo de Liguoro per Portanova.	Il Prencipe di Conca Grand' Admiraglio.
Scipione Pappacoda per Porto.	Il Prencipe di Scilla.
Fabio Macedonio per Porto.	Il Prencipe di Rocca Romana.
Marc'Antonio Mormile per Portanova.	Il Marchese di Corleto.
Carlo Carafa per Nido.	Il Marchese di Cusano.
D. Antonio Carmignano per Montagna.	Il Conte di Montemiletto.
Gio: Battista Capece Minutolo per Capoana.	Andrea di Salazar.
Ferrante Dentice per Capoana.	D. Giovanni Sanchez de Luna.
Cesare Sersale per Nido.	Scipione de Curte.
Marcello Muscettola per Montagna.	Gio: Luigi Mormile.
Agnello de Martino per lo Fedelis. Popolo.	Gio: Battista Manzo.
Francesco Imparato per lo Fedelis. Popolo.	Gio: Simone Moccia.

Julius Cæsar Capacius Secretarius.

QUas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore præsentium ex certa scientia, Regiaque autoritate nostra deliberatè, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per præsentes concedimus: Decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuò, & inviolabiliter observari debeant: Serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum, & Gerundæ, Ducique Calabriæ, Filio Primogenito nostro charissimo., ac post fœlices, & longævos dies nostros, in omnibus Regnis, & Dominiis nostris (Deo propitio)

tio) immediato hæredi, & legitimo successori, intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu dicimus, cumque rogamus; Illustribus verò Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & Fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitanco Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumteocntibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum uoiversis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, autoritate, & potestate fungentibus, tàm præsentibus, quàm futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis, dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium, & præinsertarum petitionum, & decretatiooum per eos, & eorum quemlibet diligentèr attenta, ea omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat, respectivè teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant, per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; ita ut omni dubio, contradictione, & sinistra interpetratione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & homines prædicti Regni, gratiis in dictis decretationibus per nos concessis liberè fruantur, & gaudeant, & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant, ratione aliqua, sive causa; si dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere; cæteri autem Officiales, & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac pœnam ducatorum decem millium a quolibet contrafaciente, quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco nostro applicandam, cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præseotes fieri jussimus oostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Villa hostisa de Aranquez, die octava mensis Maii. Anno à Nativitate Domini 1608. Regnorum autem nostrorum anno undecimo.

YO EL REY.

Vidit Comestabilis, & pro Protonotario, & Magno Camerario.
Vidit Quintana Dutgno Regens.
Vidit Camus Regens.
Vidit Comes Gen. Thesaur.
Vidit Lanz Regens.
Vidit Aragona Regens.
Vidit de Curte Regens.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Lopez de Zarate.

Solvat in Executoriis Cayas pro Taxatore.

In Privilegiorum Neapolis XIIII. fol. 173.

Cum quo præinserto Regali Privilegio fuit Nobis præsentatum infrascriptum memoriale tenoris sequentis, v3.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.

LA Fedelissima Città di Napoli gli fà intendere, come S.M. hà concedute molte grazie ad essa supplicante, Baronaggio, e Regno, supplicate ne' Parlamenti Generali degli anni 1605., e 1607., e di ciò si ritrova spedito Regio Privilegio in forma degli 8. di Maggio 1608: ed essendosi presentato in tempo, per alcuni impedimenti non si è potuto esecutoriare. Perciò supplica V.E. comandare, che non ostante sia elasso detto tempo, si debbia esecutoriare, e spedirsene privilegio in forma; acciocche se ne possa avvalere a' tempi debiti: e si riceverà a grazia, ut Deus. *Exequatur, lapsu temporis non obstante, si aliud non obstat. Constantius Regens. Provisum per Suam Excellentiam. Neap. die 23. Decembris* 1610. *Gisclmus. Supplicatum propterea nobis extitit pro parte hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis, quatenus Regias executoriales literas pro præmissorum exequutione sibi expediri dignaremur. Nos itaque viso tenore dicti præinserti Regii Privilegii, volentes (ut tenemur) Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis Tribunalibus, Officialibus, & Subditis Regiis, & eorum cuilibet insolidum, quatenus attenta per eos, & unumquemque ipsorum forma. & tenore dicti præinserti Regii Privilegii, illum, & illam prædictæ Fidelissimæ Civitati Neap. ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciãt, per quos decet, juxta præinserti Regii Privilegii seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, & difficultate cessantibus; & contrarium non faciant, pro quanto gratiam præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis charam habent, ac pœnam in præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum fidem has præsentes fieri*

fecimus magno præfatæ Maiestatis sigillo pendenti munitas. Datum Neap. in Regio Palatio die ultima mensis Januarii 1611.

El Conde de Lemos.

Vidit Constantius Regens. *Vidit De Castellet Regens.*
Vidit D. Berardinus à Barionnovo Regens. *Vidit Montoia pro Regente.*

Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandat mihi.

Andreę de Salazar.

Solvat tar. XII. de Cunto pro Taxatore.

Registrato in Privil. V. fol. 101.

PHilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galleciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algezitæ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Habspurgii, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Goceani; Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibique devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longè tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt. Cum igitur Universitas, & homines Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, & Terrarum nostri Fidelissimi, ac Florentissimi citerioris Siciliæ Regni in Conventibus, seu Parlamento anni præteriti millesimo sexcentesimo quinto, per Illustrem D. Joannem Alfonsum Pimentel de Herrera Comitem de Benavente Consanguineum nostrum, ac in prædicto Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem inito, & in prædicta nostra Civitate Neapolis celebrato, simul congregati, petitiones, & supplicationes infrascriptas nobis præsentari fecerint, humiliterque petierint, ut quæ in eis postulabant, benignè illis concedere dignaremur; Nos perpendentes constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, utque eorundem meritorum, & obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstremus, prout in dies in præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur; prædictas petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce ejusdem continetur: quarū tenor sequitur in hæc verba, v3. Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricorda alla M. Sua, come gli anni passati essendosi inteso, che fù proposto alla felice memoria di Filippo II. suo Padre di far ereggere la Depositeria in questa Citta, e Regno, nella quale solamente s' avessero a fare tutti i Depositi; parve cosa tanto perniciosa, & in danno di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che parve anche espediente, che fra l' altre cose, che principalmente avesse a trattare Ottavio Tuttavilla Ambasciadore di questa Fedelissima Città, appresso la Maestà predetta, fosse principalmente di far conoscere gl' inconvenienti infiniti, & i danni irreparabili, che poteano cagionarsi a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dall' imporre detta Depositeria: così avendo trattato, ed avendo il tutto fatto conoscere, si degnò la felice memoria della Maestà predetta di far provvisione tale, che se bene con parole espresse non ordinò, che non si ponesse, tuttavolta, e dalle dette parole, e da ciò, che fù trattato, e dall' effetto seguito ancora, restò servita di far tal grazia; perche non solo non fù posta, mà non se ne trattò più; con ferma certezza, che non avesse a passar' innanzi tal negozio. Ed ancorche questa Fedelissima Citta, Baronaggio, e Regno fossero stati sicuri, che tal Depositeria non avesse a porsi in questo Regno con la grazia sudetta; ad ogni modo per esser negozio il più importante, che a questa Fedelissima Citta, Baronaggio, e Regno in particolare, & in generale potesse essere, pure di nuovo nel Parlamento dell'anno 1600. han tornato a supplicare la M. V. a voler loro far grazia, che così, come la felice memoria della Maestà passata di suo Padre restò servita, che con effetto il detto negozio della Depositeria non passasse più avanti, restasse servita la M. V. d' ordinare espressamente, che non s' avesse da imporre tal Depositeria; acciocche fosse stata sicura, che *in futurum* di tal negozio non s' avessa più a trattare. E se bene spera essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che sia così rimasa servita di far loro grazia; nulladimanco, perche di nuovo si và intendendo, che per alcuni sia stata fatta offerta un'altra volta per detta Depositeria; per questo, con tutto, che siam certi, che la M.S. non darà più orecchio a tal negozio; pure essendo cosa di tanto zelo; poiche da essa si cagionerebbe il disservigio del Signore Iddio, di V. M., e di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; atteso con essa verrebbero affatto a mancare tutti

Si supplica S.M. per la conferma della grazia del non doversi porre la general deposteria nella Città.

gli

gli altri Banchi de' luoghi pii di questa Città, e Regno, con li quali si mantengono essi luoghi pii; giacche l' utile del Banco consiste solo ne' Depositi, ed oggidì in questa Città, quasi non ci sono altri Banchi, che i luoghi pii; ne' quali se non si potessero far depositi, cesserebbero i Banchi, e s'impedirebbe ancora il commercio; bisognando i Depositi esser veri, e reali. Dal che ne seguirebbe, che non si farebbero nè vendite, nè compre, e massimamente di stabili, o feudi, per non potersi fare tanti depositi reali, i quali oggi si fanno la maggior parte senza tutti i danari contanti. La qual cosa cagionerebbe danno alla M. S. per gli assenzi, per li giuramenti de' Vassalli, e per liberazion de' depositi: i quali tutti verrebbero a cessare, e mancare a danno della Città, Baronaggio, e Regno; non solo per non poter contrattare; mà perche le robe non si troverebbero a vendere, e massimamente quelle, che è necessario vendere per decreto del Giudice: le quali per penuria di danaro, si venderebbero tanto meno. Danno ancora irreparabile, perche le liberazioni de' Depositi sarebbero più difficili, per oppugnarsi ancora esso Depositario, acciocche tanto più tempo il deposito stesse in mano sua; ed anche per lo dubbio, che il Depositario potrebbe mancare; mentre tra dieci anni almeno vi sarebber de' depositi due conti, e non potrebbe ripararsi con le pleggerie, le quali non sarebbero bastanti a darsi per detta summa. Con tanti inconvenienti, e maggiori, si spera, chè la M.V. non abbia a permettere, che si ponga tal Depositeria, e che si degnerà non toglier la grazia fatta già conforme alla mente della felice mem. della Maestà di suo Padre: sperando non solo la conferma, mà aumento di grazie dalla potente mano della M.V.. Ed essendo questa delle maggiori, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno possano ricevere; perciò di nuovo vengono a supplicare la M.V., che non comporti, che in questo modo si cagioni l'ultima rovina d'essi con ordinare, che tal Depositeria s' abbia da porre. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ M. sui Fidelissimi Regni votis hac in re libenter annuere, prout id ejus singularis fides, & magna obsequia erga Suam Majestatem postulant: & proinde erectioni, seu institutioni dictæ Depositariæ perpetuum silentium imponi decernit. Quam quidem decretationem, & omnia, & singula in ea contenta, tenore præsentium, ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra deliberatè, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per præsentes concedimus: decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuo, & inviolabiliter observari debeant; Serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum, & Gerundæ, Ducique Calabriæ filio primogenito nostro charissimo, ac post fœlices, & longævos dies nostros in omnibus Regnis, & Dominiis nostris (Deo propitio) immediato heredi, & legitimo successori intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu dicimus, eumque rogamus; Illustribus verò, spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis; titulo, officio, authoritate, & potestate fungentibus, tàm præsentibus, quàm futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium, & præinsertæ petitionis, & decretationis per eos, & eorum quemlibet diligenter attenta, omnia, & singula præmissa, prout ad unumquemque ipsorum spectat, respectivè teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat, juxtà eorum seriem, continentiam, & tenorem; ita ut omni dubio, & contradictione, sinistraque interpetratione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & homines prædicti Regni, gratia in dicta decretatione per Nos concessa liberè fruantur, & gaudeant; & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa; si dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere, cæteri autem Officiales, & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac pœnam ducatorum decem millium à quolibet contrafaciente, quoties contrafactum fuerit, exigendam, & Fisco nostro applicandam cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido Madritii die 23. mensis Octobris anno à Nativitate Domini 1608. Regnorum autem nostrorum anno XI.*

YO EL REY.

Vidit Comestabilis pro Protonotario, & Magno Camerario.
Vidit Lanz Regens.

Vidit Aragon Regens.
Vidit Quintana Duegna Regens.
Vidit Caimus Regens.

Dominus Rex mandavit mihi.
Solvat in Exequtoriis.

Joanni Lopez de Zarate Secretarius.
Cayas pro Taxatore.
In Privilegiorum Neapolis XIII. fol. 168.

Die

Die 22. Mensis Junii 1610.

Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod exequatur præsens Regale Privilegium juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, & registretur.

El Conde de Benavente,

Vidit Constantius Regens. *Vidit De Castellet Regens.*
Vidit Montoya pro Regens.

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandat mihi.

Andreas de Salazar.

Locus Signi.

Parlamento Generale convocato dall'Eccellentissimo Signor Conte di Benavente per lo donativo ordinario del passato anno 1608. alla Maestà di Filippo III. nostro Signore, e trasferito nel presente anno 1609. ut infra.

DOvendosi convocare il Parlamento, che fù trasferito fin alli 24. di Febrajo 1609. fù mandato da S.E. l'Usciero al Tribunale de'Signori Eletti ad assignar la giurnata, e dire, che si creasse il Sindico; il quale toccando alla Piazza di Portanova, fù eletto il Presidente Giovan Luigi Mormile. Nella giornata destinata, secondo il solito, con Cavalcata, e con livrea sontuosa venne in San Lorenzo, e di là si portarono in Palazzo; cavalcando detto Signor Sindico in mezzo al Signor Scipione Moccia Eletto per la Piazza di Portanova, ed al Signor Giulio del Doce Eletto per la Piazza di Nido, precedendo avanti i Signori Pompeo Muscettola, & Andrea di Gennajo; ed innanzi a questi il Signor Cesare Carmignano, ed il Signore Scipione Brandolino Eletto per lo Fedelissimo Popolo. Giunti à Palazzo, fù presentato il Signor Sindico al Signor Vecerè dal Signor Scipione Moccia; il quale con brevi parole significò all'E.S. quanto dovea eseguire detto Sindico in nome della Fedelissima Città Baronaggio, e Regno. Ritornò la Cavalcata col Signor Vecerè in San Lorenzo; dove secondo il costume, essendo salito su'l Palco, lasciato a basso il Sindico, S.E. fece leggere la lettera di S.M. del tenor seguente v3.

El REY.

ILlustre Conde, Primo nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General. las neçessitades de mi Real Patrimonio desse, y de los otros Reynos, y estados, que Dios me ha encomendado, han creçido de manera a causa de las summas grandes de dinero, que se han proveydo, y proveen de ordenario para el sustento de mis exerçitos, y armadas y de los demas gastos que ordenariamente se hazen para la defensa, y conservaçion de la paz publica, que cumpliendose ya los dos años por que se me conçedio el ultimo serviçio que essa mi Fidelissima Ciudad, Baronaje y Reyno me hizo, y no haviendose otra forma de poder acudir alas obligaçiones del mismo Reyno, es suerça valerme del, para poderlas suplir, y assi convendrà, que luego en reçiviendo esta, convoqueys el Parlamento como se accostumbra, y significando a la dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje y Reyno las dichas neçessidades, y lo mucho que siento, no poderlos aliviar de las gravezas que pagan, como lo desseo, y procurare siempre que haya ocasion para ello, les pideys el dicho serviçio hasta en la quantidad de un million, y duçientos mil ducados, con que otras vezes me han servido que aunque los muchos gastos a que obliga la defensa, y conservaçion desse Reyno, y las deudas con que delo passado se halla mi Real Patrimonio del, pedian mayor soccorro; Todavia considerada la neçessidad en que se hallã por el donativo extraordinario del sal que me conçedieren en el ultimo Parlamiento, y pesos que sostienen, me ha pareçido no passar dela dicha summa, en la qual tiengo por çierto se conformaran de tan buena gana, y con la promptitud, y affecçion que lo han hecho en las occasiones passadas, como se lo mereçe, la que yo les tiengo por su gran fidelidad, y buenos serviçios, y en el repartimiento deste Donativo advertireys, que se tenga la quenta que se deve, para que a ninguno delos que hubieren de contribuir, se haga agravio como espero que vos lo procurareys, y yo os lo encargo mucho. Dato en Madrid a 22. de Diçiembre 1608.

Y O E L R E Y.

Vidit Comestabilis, & pro Protonotario, & Magno Camerario. *Vidit Comes Generalis Thesaurarius.*
Vidit Quintana Duegna Regens. *Vidit Lam Regens.*
Vidit Caimus Regens. *Vidit Aragon Regens.*

Martinienzo Secretarius.

Sog-

Soggiunse con alcune parole amorevoli il Sign. Vecerè, e poi replicò il Signor Sindico, con quanta prontezza havrebbero procurato di servire la M.S. domandando licenza, secondo il solito, di poter convocare il Parlamento; e così ritornò a Palazzo con la stessa Cavalcata.

A' 26. detto radunatisi i Signori Titolati del Baronaggio, ed i Procuratori; dopo aver fatti li Signori Deputati così de' Titolati, come del Baronaggio, per sollecitar le Grazie, che si doveano domandare a S. M. uniformemente si conchiusero le seguenti Grazie, v3.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

DOn Antonius Alvarez de Toleto, & Beaumont, Dux Alvæ, & Nuescha, Comes de Lerin, & Salvatierræ, Marchio Coriæ, Miles ordinis Velleris aurei, & in præsenti Regno præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis Viceerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis. Illustribus Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris hujus Regni, Protonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque Locatenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ, Regentis, & Judicibus M.C.Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario Generali, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio authoritate, & potestate fungentibus, præsentibus, & futuris, ad quos seu quē præsentes pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet præsentatæ, Regiis fidelibus, dilectis, gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, Baronaggii, & Regni fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Sacræ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, omni quo decet, solemnitate vallatũ, & roboratum tenoris sequentis v3.

Philippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croaciæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibaltaris. Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ; Comes Habspurgi, Flandriæ, Tirolis, Barcinonę, Rossilionis, & Ceritanię, Marchio Oristanni, & Goccani, Universis, & singulis pręsentium seriem inspecturis, tam pręsentibus, quam futuris. Cum una ex pręcipuis virtutibus, quę Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat sibique devincit, post rectam justitię administrationem, sit erga universos munificentiam exercere, longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur; cùm ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt. Cum igitur Universitas, & homines magnificę, & Fidelissimę Civitatis nostrę Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, ac Terrarum nostri Fidelissimi, & florentissimi citerioris Sicilię Regni, in conventibus seu Parlamentis, annis pręteritis millesimo sexcentesimo nono, & millesimo sexcentesimo undecimo per Illustres D. Joannem Alphonsum Pimentel de Herrera Comitem de Benavente, & D. Petrum Fernandez de Castro Comitem de Lemos consanguineos nostros, ac in pręditto Regno Proreges, Locumtenentes, & Capitaneos Generales, respectivè in dictis, & in prędicta nostra Civitate Neapolis celebratis, simul congregati, petitiones, ac supplicationes infrascriptas nobis pręsentari fecerint, humiliterque petierint, ut quæ in eis postulant, benignè illis concedere dignaremur: Nos perpendentes constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, atque eorundem meritorum, & obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum ergo ipsum Regnum demonstremus, prout in dies id præstandis beneficiis gratiis, & muneribus facere conabimur, prædictas petitiones libenter accepimus, eosdemque decretari; & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hæc verba.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano alla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore ne' Parlamenti Generali celebrati negli anni 1609., e 1611. v3.

I.

IN prima questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno rendono a V.M. quelle grazie, che possono maggiori, per haver dato loro un Vecerè di tanto valore, e prudenza, qual'è l'Illustre Conte di Lemos; il quale non solo s'adopra con mezzi piacevoli, che la giustizia egualmente si distribuisca a tutti senza eccezion di persona; ma con ammirazion d'ogni uno ha ridotto in segno tale il Patrimonio di V.M. tanto gravato, e lo stato di questa Città tanto confuso, che si da certa speranza, ch' in breve tempo quelli ch'hanno contrattato, habbiano con molta quiete a conseguire il loro, senza detrimento del Publico: onde non potendo essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno mostrare a detto Illustre Conte altro segno di gratitudine, ch'l confessare dovergli molto, per avvanzare di gran lunga il suo merito le forze loro, supplicano V. M. si degni per beneficio, e consolazione de' suoi fedelissimi

Si supplica Sua Maestà per fare un donativo al Signor Vecerè.

Vas-

Vaſſalli, per lungo tempo mantenerlo in queſto governo: dal che non ſolo ne reſulterà il ſervigio di V.M., ma anche lo ſtabilimento, e quiete di tutto il Regno: E perche eſſa Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno per moſtrare un picciol ſegno di gratitudine a detto Illuſtre Conte, ha conchiuſo donargli venticinque mila ſcudi d'oro da pagarſi una ſol volta da' Baroni, ed ha ricuſato, e ricuſa riceverglis ſupplicano V.M. ſi degni comandargli, che gli riceva: aſſicurandola, che queſta da eſſi ſarà tenuta per una delle più ſegnalate grazie, che ſi domandano alla M.V. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majeſtati, ut liceat dicto Comiti de Lemos dictum donativum vigintiquinque millium ſcutorum, ſibi, ut profertur, gratiosè oblatum, accipere pro una vice tantùm.*

II.

Si ſupplica S.M. per la ſpedizion delle grazie paſſate.

Item, perche nell'altro Parlamento eſſa Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno ſupplicarono ſi foſſe degnata conceder loro l'infraſcritte Grazie, le quali per le molte occupazioni della M.S. non ſono fin ora ſpedite, e concedute; ora di nuovo la ſupplicano col maggior affetto, che poſſono, voglia quelle concedere; giacchè ſono coſe che apportano molto poco incommodo al ſuo Real Patrimonio, ed infinita ſoddisfazione a' ſuoi fedeliſſimi Vaſſalli; i quali in ogni tempo, ſenza mirare alle loro neceſſità, ſervono la M.V. con la roba, e con le perſone. *Sua Regia, & Catholica Majeſtas omnibus tam fidelium Vaſſallorum petitionibus, pro ſua benignitate ſatisfaciendum curabit.*

III.

Si ſupplica Sua M. per la ſpedizion della grazia toccante la ſucceſſione delle ſorelle cugine ne' feudi.

Item queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno ne' Parlamenti paſſati ſupplicarono V.M. foſſe reſtata ſervita conceder loro, che ne' feudi poteſſero ſuccedere le ſorelle, e fratelli cugini; ancorche non foſſero congionti per linea maſculina: E perche tal grazia fù domandata con matura conſiderazione, per eſſer coſa ch'apporta molto poco danno alla M. S., ed infinita ſoddisfazione a' ſuoi Fedeliſſimi Vaſſalli, e fin ora nõ è ſpedita; perciò di nuovo ſupplicano la M.V. ſi degni concederla, con ordinare, che nè i fratelli, e ſorelle cugine, ancorche diſcendano da maſcoli, e ſiano cõgionte per linea maſcolina, a quello, è quella che muore, poſſano da oggi avanti ſuccedere ne' feudi, tanto que', ch' al preſente ſi poſſedono, quanto in quelli ch'*in futurum* ſi poſſederanno. *Sua Regia, & Catholica Majeſtas pro ſua ſolita benignitate erga ſuum Fideliſſimum Regnum, ejus petitioni hac in re, prout in aliis, libenter annuendum decerneret, niſi juſtis de cauſis in eo ſuperſedendum videretur.*

IV.

Si ſupplica a confermare tutte l' alienazioni di coſe feudali fatte da Vecerè paſſati.

Item, ſupplicano V.M. ſi degni confermare tutte l'alienazioni, conceſſioni, & officii, & ampliazioni d' eſſi, aſſenzi, diſpenze, licenze, e qualſivoglia altra ſpecie di contratti, e di Privilegj fatti, conceduti, e ſpediti dagl' Illuſtri Vecerè, che *pro tempore* ſono ſtati, *etiam* come procuratori di V.M., e de' ſuoi Sereniſſimi Anteceſſori; ancorche foſſero contro alla forma di qualſivoglia Prammatica, e particolarmente di quella de' nove capi, o iſtruzzioni ſegrete, o altri ordini della M.S., e di detti ſuoi Sereniſſimi Anteceſſori, con la clauſola *ex certa ſcientia, etiam quod de eis expreſſa mentio facta non ſit*; derogando a qualſivoglia legge, che dettaſſe, ciò che ſi debbia fare eſpreſſamente di quelli: poiche s'ha da tenere per ſicuro, che tutto quello, ch' è ſtato da detti Illuſtri Vecerè trattato, conchiuſo, e conceduto, ſia riſoluto in utile, e beneficio della M.V., e del ſuo Real Patrimonio. E ſe ora ſi difficultaſſe quel che in nome di V.M. da' detti Illuſtri Vecerè è ſtato promeſſo, conceduto, e diſpenſato; i ſuoi Fedeliſſimi Sudditi reſterebbero deluſi ſotto la parola Regia. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majeſtati confirmare aſſenſus præſtitos per Illuſtrem ſuum Proregem pro alienationibus, & venditionibus bonorum feudalium, habentes clauſulam ordinariam vz. dum venditor habeat ſucceſſorem in feudo: verum, quo ad ea quæ petuntur, talibus ſpecificè expreſſis, & declaratis, Sua Majeſtas eis ſatisfaciendum curabit.*

V.

Si ſupplica S.M. per la dichiarazione della Coſtituzion del Regno toccante la ſucceſſion de' fratelli, e ſorelle uterine nel feudo.

Item queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno ricordano a V. M. come in virtù della coſtituzion del Regno; i fratelli, e ſorelle uterine ſono chiamate alla ſucceſſion de feudi: Ed eſſendoſi dopo dagli Avvocati Fiſcali difficultata tal ſucceſſione, per le clauſole *pro ſe, & heredibus ex corpore*, che ſi ſoglion porre nelle conceſſioni, inveſtiture, ed aſſenzi; eſſa Fedeliſs. Città, Baronaggio, e Regno, per togliere ogni ombra di difficultà; ne ſupplicarono la Maeſtà del Rè Filippo II. Padre della Maeſtà Sua; come fù conceduto, e dichiarato. E perche tanto la diſpoſizion della coſtituzione, quanto la dichiarazione di V.M., s' intendono *ad excluſionem Fiſci*, e non di quelli, che diſcendono dall'acquirente, ancorche congionti in grado più remoto; ſiccome fù determinato nel Regno di Sicilia *ultra farum*, & approvato nel Supremo Conſiglio d' Italia l'anno 1555.; dove fù impoſto perpetuo ſilenzio alle parti, che pretendevano il contrario: e dopo nell'anno 1557. per togliere *in futurum* l'occaſion delle liti, a petizione di quel Regno, ſe ne ſpedì Capitolo particolare dalla M. Sua. Perciò eſſa Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno ſupplicano la M. V., voglia anche per rimuovere ogni occaſione di controverſia, che poteſſe naſcere in queſto Regno fra ſuoi Fe-

de-

delissimi Sudditi, dichiarare, che le sorelle, e fratelli uterini, allora siano chiamati alla succession de'beni feudali, quando non vi sia in grado successibile persona descendente dal primo acquirente; conforme fù conceduto, e dichiarato dalla predetta Maestà, a petizion del Regno di Sicilia *ultra farum. Placet Suę Regię, & Catholicę Majestati; dummodo virtute concessionis, & gratię hujusmodi, non intelligatur novum jus alium acquisitum per fratres uterinos; sed penès eosdem maneat ius, quod vigore Capitulorum, Gratiarum, ac legum, dicti Regni habuerint.*

VI.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a V.M., che gl' Illustri Vecerè, che sono stati in questo Regno, per sovvenire alle necessità occorrenti, in nome della M.S., e de' suoi Serenissimi Antecessori, hanno fatta vendita d'entrate Regie, tanto de' Fiscali, quanto d'Arrendamenti, e d'altre esazioni; con trasferire il dominio d' esse ne' compratori: E perchè sino ad un certo tempo si corrispondea prontamente il pagamento, ed ogni volta che la Reg. Corte tenea necessità di danari, con molta prontezza se le offerivano, e donavano; ora, che gli Arrendamenti, e le Provincie son gravate di più peso, che l'esazioni, supplisconó con molta fatica ne' bisogni, ch'occorrono in servigio di V.M., e ne risulta danno al suo Real Patrimonio: attéso, quando i pagamenti si faceano con prontezza, si trovava il danaro a sette per cento; ed ora non si truova, o trovandosi, l' interesse è maggiore. E tutto questo nasce per essersi assegnate, e situate infinite pensioni, e gratuite concessioni fatte da V. M. sopra l'entrate predette, a tempo, ch' erano trasferite a' compratori: perche quelli, che tengono causa onerosa, restano esclusi dall'esazione, e li pensionarj soddisfatti: Per tanto supplicano V.M. si degni comandare, che gli estagli degli Arrendamenti, e l'esazioni de' Fiscali, ed altre imposizioni si debbiano pagare a que' che l' hanno comprate, e non ad altro pensionario, e trattenidi; alli quali si potrebbe dar soddisfazione per Tesoreria di quello, ch' avanzerà; conforme si suol esprimere molte volte da V.M. nelle concessioni, che fa. Il che non solo sarà giusto; ma ridonderà in servigio della M. S.; poiche ne' bisogni occorrenti, con molta facilta, e vantaggio troverà tutta quella quantità di danaro, che sarà di bisogno. E se bene l' Illustre Conte di Lemos ha cominciato a provvedere a questo con universal soddisfazione; con tutto ciò si supplica V.M., ch'espressamente gliele voglia comandare. *Jam pridem hac in re opportunè provisum extat, mediante adequatione Regii Patrimonii, & assignatione facta ex ordine Suę Regię, & Catholicę Maiestatis.*

Si supplica S.M. che l'estagli d'Arrendamēti, e l'esazioni de' Fiscali si debbiano pagare a que' che l' han comprate, e non ad altri Pensionarj

VII.

Item, riducono a memoria della Maestà Vostra, che nell'altro Parlamento, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la supplicarono, fosse restata servita adoprarsi con Sua Santità, acciocche avesse ordinato, che le Commende, Priorati, e Baliaggi della Religione di S.Gio: Herosolimitano, volgarmente detta di Malta, che sono situate in questo Regno, non si potessero dare, ne conferirsi ad altri, che da' Regnicoli, ed a Regnicoli: E perche l' intenzion d'essi fù di non escludere gli altri Vassalli di V. M. d' Italia dal capimento delle Commende, Priorati, e Baliaggi predetti; giacche il Regno di Sicilia *ultra farum*, e lo Stato di Milano si contentano ammettere i Regnicoli nelle loro dignità, e Commende; Per tanto di nuovo supplicano V.M. sia servita adoprar ogni mezzo, acciocche le Commende, Priorati, e Baliaggi predetti, e qualsivoglia altra dignità di detti due Regni, e Stato di Milano, con effetto si debbiano ottenere, e conferire a' Naturali de' luoghi predetti, secondo la loro anzianità, e non ad altre persone, ancorche sieno Italiane. Dalla qual grazia ne risulterà infinito beneficio alla M.S.; atteso ne' Regni, e Stato predetto non entrerà persona straniera, e talora odiosa alla Sua Real Corona. *Placet Suę Regię, & Catholicę Maiestati; & id per media opportuna curabit.*

Si supplica S.M. che le Commende, Priorati, e Baliaggi della Religion di Malta non si conferiscano a stranieri.

VIII.

Item, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, riducono a memoria a V.M., che nel predetto Parlamento dell'anno 1600. supplicarono la M.V. si fosse degnata conceder loro anche l'infrascritta grazia fondata in giustizia; qual' è del tenor seguente. Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a V.M. come nell' anno 1566. si publicò banno, nel quale si proibiva, che non si facessero nuove fabbriche ne' borghi di questa Fedelissima Città, nè nella Montagna di S.Martino, sotto pena di docati mille, & altra ad arbitrio degl' Illustri Vecerè: e non essendosi detto banno posto in esecuzione nell' anno 1581. la Maestà del Rè Filippo II. di glor. mem. con sue lettere ordinò all'Illustre Commendator Maggiore, che di nuovo facesse rinovare i banni predetti; e che dall' ora avanti gli facesse osservare; togliendo così a lui, come agli altri suoi Successori la facoltà di poter sopra ciò dispensare; e nelle stesse lettere disse, che se in alcun tempo apparisse essere necessaria la diroccazion degli Edificj fatti contro alla forma della proibizione predetta, ch' in tal caso si possano diroccare, senza pagarsi il prezzo delle fabbriche a' Padroni delle case. In virtù delle

Si supplica S.M. a non permettere la diroccazion delle fabbriche fatte ne' Borghi, o presso le mura.

quali lettere nell'anno 1583. fù pubblicato un' altro banno coll' intera forma delle lettere predette; nel quale si rinovò la proibizione, e si dichiarò, che non si potesse edificare, ne finir le fabbriche cominciate, tanto ne'borghi, e montagna di S.Martino, quanto trenta canne infra le muraglie della Città, e ducento fuora, sotto pena di docati mille, & altra ad arbitrio del detto Illustre Vecerè. Ed essendosi con la sperienza conosciuto, che 'l togliere la potestà all'Illustre Vecerè di poter sopra tal proibizione dispensare, apportava molto danno al Pubblico, atteso alcuni edificj restavano imperfetti, e conveniva, che si finissero, ed altri, perche non erano nocivi alla fortificazione, e per infinite altre cagioni; s' ottenne grazia dalla M.S. col mezzo del qu. Illustre Duca d' Ossuna, ch' allora governava questo Regno, che detta potestà di dispensare alla proibizione predetta, si communicasse all' Illustre Vecerè, com' appare per biglietto di detto quond. Duca diretto agli Eletti di questa Fedelissima Città; in virtù del quale si sono ottenute infinite licenze da que', che desideravano edificare. Dopo di questo, l'anno 1596. il qu. Illustre Conte d' Olivares fè publicare un' altro banno; nel quale non solo ordinò l'osservanza delle predette proibizioni; ma anco proibì, che non si potesse fabbricare di là a ducento canne comprese nel banno dell' Illustre Duca d'Ossuna, sotto pena di docati mille, e della diroccazion della fabbrica, che dallora in poi si facesse; riserbandosi la potestà di poter dare licenza a chi avesse voluto fare alcuna fabbrica ne' luoghi predetti. Ora si è inteso, che V.M. abbia ordinato, che tutte le fabbriche, che si son fatte, ancorche con licenza dell' Illustre Vecerè, dopo la publicazion de' banni predetti, si debbiano diroccare; con espressa dichiarazione, che gl' indulti conceduti dalla M. V. in questo suo Fedelissimo Regno, non comprendano la pena predetta. E se bene tal dichiarazione, per esser fatta *parte inaudita*, si ha da ridurre *ad jus, & justitiam*, risolvendosi *in viam simplicis petitionis*; ad ogni modo, acciocche V. M. abbia maggior' occasione di far grazia, e giustizia a questa sua Fedelissima Città, essi esponenti le pongono in considerazione, che i banni dell'anno 1566., le lettere dell'anno 1581., e l'altro banno dell' anno 1583. non altrimente impongono pena di diroccazion degli edificj a' controvenienti; ma solamente pecuniaria: e quel che s'esprime di diroccazione nelle lettere di S.M., non fù a proposito; mentre in quelle si dice, che quando per occasion di necessità s' avessero a diroccare gli edificj fatti ne' vacui delle muraglie, non sia tenuta la Regia Corte pagare il prezzo a' Padroni. Ne tampoco l'ordine predetto si può giustificare dal banno del detto Conte d' Olivares; atteso il banno predetto, se bene con questa pena, ad ogni modo riserbandosi detto Conte la potestà del dispensare, ed avendo dopo dispensato, com' anche hanno fatto appresso gli altri Illustri Vecerè, cessa detta pena di diroccazione; oltre che, il banno predetto non può comprendere, se non quelli, ch'avessero edificato senza licenza dopo l' anno 1596., com' espressamente in quello si dichiara. E quando le cose predette non militassero, ogni pena tanto di diroccazione, quanto di pagamento di danari, viene rimessa dagl' indulti; li quali per disposizion di ragione comprendono questo caso; non lasciando di porre in considerazione ancora di V.M., che i suoi Vassalli mentre fossero molestati, e si difficultasse loro la potestà dell' Illustre Vecerè, resterebbono delusi sotto la parola della M. V. significata da detto Illustre Duca d'Ossuna, e da quello, che nel banno del detto Illustre Conte d' Olivares chiaramente stà espresso. Per tanto supplicano V.M. col magior affetto, che possono, e che tal negozio ricerca; poiche dall'osservanza dell'ordine può risultar l' ultima rovina di questa Città, si degni rivocar l' ordine predetto, con comandare, che contro di colui, che finora ha fabbricato ne' luoghi compresi ne' banni, tanto con licenza, quanto senza licenza, o con licenze sorrettizie, o forse difettuose, non si proceda ad atto alcuno. E percioche dalla Regia Camera, per quel che s'intende, per esecuzion dell' ordine di V. M. sono stati fatti mandati a' Padroni delle case situate ne'borghi di questa Fedelissima Città, che frà certo termine dovessero diroccare gli edificj, senza mirare, che le fabbriche per lo più sono fatte con licenza degl' Illustri Vecerè, che sono stati; dalla potestà de' quali non s' aurà da dubitare che non ha stabilita tal pena di diroccazione, ma solamente pecuniaria; la quale è stata già tolta via dagl'indulti conceduti da V.M. senza tal' eccettuazione: oltre che, dalla diroccazion predetta perderebbe la Città il suo decoro celebrato da tutto il Mondo; ed i suoi Cittadini, sotto la parola Reg. data loro da Ministri di V.M. (che s'hà da osservare anche a' nemici) perderebbono la propria facoltà: E quel ch' è peggio, le povere donne, ch'han permesso, che i danari dotali si convertano nelle fabbriche, resterebbono indotate. Per tanto con quella maggior' efficacia, che possono, supplicano V.M. sia servita comandare, che non si passi avanti nell' esecuzion di detto ordine; e que' ch' in alcun modo avessero contravenuto, tanto nel fabbricare senza licenza, quanto nell' eccedere quello, ch' è stato conceduto, e dispensato, non siano molestati. Il che sarà atto degno della giustizia, e magnanimità della M. S. atteso le liti, che sopra ciò si preparano, occuperebbono il Tribunale della Camera, che per molti anni non si potrebbe attendere ad altro; ed il servigio di V.M. resterebbe indietro. *Sua Regia, & Catholica Majestas rematurè considerata, mandabit id quod magis convenire videbitur.*

IX.

Item espongono a V.M., che nella Città di Napoli sono tanto cresciuti gli edificj de

Mo.

Monisterj,Chiese,e luoghi pii, che l'habitazion de' Cittadini è molto ristretta: e perciò supplicano V.M.si degni conceder licenza,ch'i Cittadini Napoletani *tantum* possano fabbricare ne'borghi,ed altri luoghi prohibiti:poiche per la quiete,ch'hà goduta sotto il dominio di V.M., sono moltiplicati, e sarebbono necessitati lasciar la propria patria, e cercare abitazione altrove,se loro tal grazia non si concedesse; riducendo a memoria di V.M., che la prohibizione fù fatta,acciòcche i forestieri non lasciasero le loro Terre,dove pagavano i pagamenti Fiscali, per venire a vivere in detta Città, dove sono trattati franchi d'ogni imposizione; e non per privare i Cittadini della loro naturale abitazione. *Sua Regia, & Catholica Majestas præfatæ petitioni,re maturè considerata,satisfaciendum curabit.*

Si supplica Sua Maestà, che conceda a' Napoletani nativi tantum il poter fabbricar ne'Borghi.

X.

Item essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricordano a V.M.,che nel Parlamento celebrato nell'anno 1605. supplicarono V.M., ch' avesse tolte tutte le delegazioni, fuorche ne'casi eccettuati nella Grazia fatta dall'Imperador Carlo V.di glor.mem.ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: La qual grazia da V.M.fù lor conceduta con queste parole.*Placet Suæ Regiæ,& Catholicæ Majestati gratiam suo Fidelissimo Regno concessam per Serenissimum Imperatorem Carolum V.Avum suum Augustæ mem.confirmare, & pro ejus observatione Pragmaticam in forma expediri mandabit.* E non solo conceduta, ma anche stabilita per Prammatica inviata all' Illustre Conte di Benavente; dal quale non fù pubblicata, conforme era stata conceduta; ma con molte limitazioni, le quali affatto toglievano quel che dalla Maestà Ces., e Vostra,con tanta volontà loro era stato conceduto. Pertanto ricorrono a V.M.,e la supplicano sia servita comandare, che si debbia pubblicare la prima Prammatica ordinata da V.M.in esecuzion della grazia della M.Ces., e confirmata dalla M.V.in detto anno 1605.senz'altra limitazione.*Jam pridem hac in re de ordine, ac mandato Suæ Regiæ,& Catholicæ Majestatis,opportunè,ac convenienter provisum extat.*

Si supplica Sua Maestà a confermare la grazia conceduta da Carlo V. intorno all' abolire le Delegazioni senza limitazione alcuna.

XI.

Item s'espone a V.M., che questa Fedelissima Città per decoro del Publico, e commodità de' Cittadini, hà preteso ampliare una Piazza avanti la Chiesa della Casa Professa del Giesù;ed à tal'effetto servirsi d'alcune botteghe del Regio Monistero di Santa Chiara, con fargli pagare il prezzo di quelle, che ne ricevono commodo: Ed aspettando la risoluzion di questa pretendenza, le Monache di detto Monistero hanno ottenuto lettere di V.M., con le quali s'ordina, che in detto negozio non si passi avanti: E perche le lettere predette sono state spedite,senza che essa Città n'avesse notizia;e l'ampliazione predetta è molto necessaria; e le botteghe predette inutili al Monistero; Pertanto supplicano V. M. voglia rivocar l'ordine predetto,e comandare all'Illustre Vicerè,che faccia far giustizia ad essa Città in quel ch'ha domandato,per ottener l'ampliazione di detta Piazza.*Sua Regia,& Catholica Majestas, id pro justitia expediri mandabit: non convenit autem super eo gratiosè agere quidquam in præjudicium juris partium.*

Si supplica Sua Maestà ordinare, che le Monache di S. Chiara concedano alla Città alcune Botteghe per commodo della Piazza da farsi avanti la Casa Professa del Giesù.

XII.

Item supplicano V.M. si degni contentarsi,che siccome ne'Feudi antichi l'ascendente succede al descendente, possa anche succedere ne'Feudi nuovi; ne'quali in virtù di grazie fatte ad essa Fedelissima Città,Baronaggio,e Regno dalla felice mem.del Rè Filippo I I.Padre di V.M.sono chiamati anco i fratelli, sorelle,e nipoti. Il che nõ può apportare danno considerabile a V.M.; poiche questo caso non può succedere facilmente;atteso rare volte que'che hanno Padre,o Avo,acquistano feudi in testa loro; ma gli fan mettere in testa di loro Padre, o altri ascendenti, per fargli padroni, o antichi per questo, la grazia,che gli si domanda non è pregiudiziale alle ragioni dirette di V.M.;ed a'suoi Fedelissimi Vassalli apporterà solamente commodità di non haver necessità di moltiplicar contratti. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Si supplica Sua Maestà, che ne' feudi nuovi l'ascẽdente possa succedere al descendente.

Di V.S.R.,e Catt.Majestà.

Umilis.,e Divotiss.Vassalli.

Li Deputati di questa Fedeliss. Città, Baronagio, e Regno nel Parlamento Generale.

Vincenzo Capece d'Orazio per Nido.
Carlo Spinello per Nido.
Marc'Antonio Mormile per Portanova.
Alfonzo de Liguoro per Portanova.
Antonio Caracciolo per Capoana.
Gio:Tomaso Maricoona per Capoana.
D.Cesare Pappacoda per Porto.
D.Michele Sanfelice per Montagna.

Il Principe di Sanseverò.
Il Duca di Gravina.
Il Duca d'Andria.
Il Marchese di Spinazzola.
Il Marchese di Corleto.
D.Luigi de Castellet.
Andrea de Sallazar.
Scipione de Curte.

Marcello Mufcettola per Montagna.
Scipione Brandolino per lo Fedelifs. Popolo.
Ottavio Spina per lo Fedeliffimo Popolo.
D.Luigi Mormile.
Gio;Battifta Capece Galeota.
Miguel Vafquez.
D.Artufo Pappacoda.

Julius Cæfar Capacius Secr.

Quas quidem decretationes, & omnia, & fingula in eis contenta, tenore præfentium ex certa fcientia, Regiaq; auctoritate noftra deliberatè, & confulto, ac ex gratia fpeciali, maturaque Sacri noftri Supremi Confilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Univerfitatibus, & particularibus perfonis dicti noftri Fideliffimi Regni gratiosè conceffimus, & per prefentes concedimus: Decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuò, & inviolabiliter obfervari debeant. Serenisfimo propterea Philippo Principi Afturiarum, & Gerundæ, Ducique Calabriæ, Filio primogenito noftro charisfimo, ac poft fœlices, & longævos dies noftros in omnibus Regnis, & Dominiis noftris (Deo propitio) immediato hæredi, & legitimo fucceffori, intentum aperientes noftrum, fub paternæ benedictionis obtentu dicimus, eorumque rogamus. Illuftribus verò, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Confiliariis, & fidelibus noftris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali noftro, Magno Camerario, Protonotario, Magiftro Juftitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro noftro Confilio Caftri Capuanæ, Præfidentibus, & Rationalibus Cameræ noftræ Summariæ, Regenti, & Judicibus M.C.V. Scribæ portionum, Thefaurario noftro Generali, fed id officium Regenti; Advocatis quoq; & Procuratoribus Fifcalibus, cæterifque demum univerfis, & fingulis Officialibus, & Subditis noftris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctositate, & poteftate fungentibus, tam præfentibus, quam futuris in eodem Regno conftitutis, & conftituendis, dicimus, præcipimus, & jubemus; quatenus forma præfentium, & infertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenta, ea omnia, & fingula, prout ad unumquemque ipforum fpectat refpectivè, teneant firmiter, & obfervent; tenerique, & inviolabiliter obfervari faciant per quos deceat, juxta eorum feriem, continentiam, & tenorem; itaut omni dubio, contradictione, & finiftra interpretatione ceffantibus, Univerfitas dictæ Fidelifsimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Univerfitates, & homines prædicti Regni, gratiis in dictis decretationibus per nos concesfis, liberè fruantur, & gaudeant; & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, five caufa; fi dictus Serenisfimus Princeps filius nofter charisfimus nobis morem gerere, cæteri autem Officiales, & fubditi noftri prædicti gratiam noftram charam habent, ac præterire indignationis noftræ incurfum, & pœnam ducatorum mille noftris inferendorum Ærariis cupiunt evitare. In cujus rei teftimonium præfentes fieri jusfimus noftro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido noftro Madritii die X V I I I. menfis Martii; Anno a Nativitate Domini 1616. Regnorum autem noftrorum Anno decimo nono.

Yo El Rey.

Vidit D.Balt. Commend. Major, & prò Prothon. & M.C.
Vidit Marchio Florcſte Reg.
Vidit Carolus de Tappia Reg.
Vidit Comes Generalis Thefaur.
Vidit Caimus Reg.
Vidit D.Petrus Corfettus. Reg.

Dominus Rex mandavit mihi Francifco Covo de Caftrillo.

Solvit in exequutoriis etiam pro duplicato.

Catarrero prò Taxatore.

In Privilegiorum Neap. x x I I I. *fol.* 231.

Confirmaçion de los Capitulos del Reyno de Napoles delos años mil feys çientos y nueve; y mil feys çientos y onze.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictorum Illuftrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Fideliffimæ Civitatis, Baronagii, & Regni Neapolis, quatenus de præinferto Regio Privilegio, Regias exequutoriales literas expediri facere benignius dignaremur: Nos itaque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore præfentium præcipimus, & mandamus omnibus fupradictis, quatenus attenta per eos, & eorum quemlibet diligenter forma, & tenore Gratiarum, & decretationum in dicto præinferto Regio Privilegio contentarum, ea omnia, & fingula, prout ad unumquemque ipforum fpectat re-

respectivè, Universitati, & Particularibus hujus prædictæ, magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus, aliisque Universitatibus, & hominibus hujus Regni observent, & exequantur; ac exequi, & observari faciant inviolabiliter per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; omni dubio, contradictione, & sinistra interpetratione cessantibus: & contrarium non faciant, aut fieri permittant ratione aliqua sive causa; pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habent, pœnamque in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum testimonium præsentes fieri jussimus magno præfatæ Majestatis Sigillo pendenti munitas. Datum Neapoli die 30. mensis Maii 1623.

El Duca d'Alva.

Vidit Constantinus Reg. *Vidit de Ponte Reg.*
Vidit Enriquez Reg. *Vidit Lopez Reg.*

Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Ferdinando Rovito Secr.

In Privilegiorum 13. fol. 19. Giselmus.

Solvit Tar. XII. Raouncius prò Taxatore.

Esecutorio de' Capitoli, e Grazie confirmate da Sua Maestà Cattolica a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli ne' Parlamenti degli anni 1609., e 1611.

Grazie, e Capitoli conceduti dalla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore per mezzo del Signor Commendatore Frà D. Geronimo de Guevara Ambasciadore della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c.

D. Gaspar S.R.E. Tituli Sanctæ Crucis in Hierusalem Presbyter Cardinalis de Borgia, & Valasco, in præsenti Regno præfatæ Majestatis, Locumtenens, & Capitaneus Generalis. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, & Nobilibus viris hujus Regni. Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario eorumque Locumtenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario Generali, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, Tribunalibus, & subditis Regiis majoribus, & minoribus, præsentibus, & futuris, ad quos, seu quem præsentes pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet præsentatæ, Regiis, Fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte hujus Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Sacræ Regiæ, & Catholicæ Majestatis omni qua decet solemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis v3.

Philippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galleciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltatis, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Habspurgii, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Goccaoi; Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Cum nomine Universitatis, & hominum Magnificæ, & fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, per fidelem nobis dilectum D. Hieronymum de Guevara petitiones, & supplicationes infrascriptæ præsentatæ sint nobis, humiliter supplicando, ut quæ in eis postulant, benignè illis concedere dignaremur; Nos supplicantium votis, modo, quo infra, benignè annuendum duximus; prout id a Nobis eorum constantissima fides, & promptitudo in assiduis obsequiis nobis præstandis exigit. Itaque prædictas petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hæc verba.

I.

Supplica por la observancia de gracia ya concedida que por deudas viezas no se execute a istanzia del fisco de hecho, y antes de citar el deudor que conforme ala disposicion del derecho Comun, y del Reyno: siendo los daños que desto se siguen alos Vassallos de Vuestra Mageslad por differentes respectos grandes, y muchos. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati quo ad debita ultra decennium contracta.* Si supplica Sua Maestà, che per debiti antichi non si eseguisca dal Regio Fisco se prima non è citato, il debitore.

II Que

II.

Che nessuno possa esser carcerato de fatto per delitti, senza che prima non costa per informazione.

Que no se consienta ala derogaçion de otra graçia hecha por el Invictissimo Imperador Carlos Quinto, enel año 1554. para que no constando primero por informaçiones, que assi lo justifiquen, no se prenda ninguno de hecho por imputaçiones de delictos que es lo proprio que dispone el derecho comun, con que se evitaran particulares perjuiçios que se han visto, y veen en la opinion, y en la hazienda de personas mayormente de qualidad, conoçidas sus inocençias luego. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, quod observetur dicta gratia Cæsarea juxta ipsius seriem, & tenorem, cum limitationibus a jure dispositis.*

III.

Che non siano molestati li Cittadini, che hanno fabricato intorno alle mura di Napoli.

Que no sean molestados los Ciudadanos que han fabricado en los arrabales, y çerca de la Muralla de Napoles en que acuerda que, haziendose, serà propriamente quitar el pan a tan gran numero de gente por la mayor parte extremamente pobre, que incluyrà tambien una infinidad de peccados, y heçhandose por tierra mas de veynte mil casas serà disfigurar a Naples; por cuyo respecto, y con el presupuesto de haverlo hecho los mas en buena fee en virtud de las liçençias de Virreyes y Consejo Colateral, y que en la numerosa multitud se suele disimular, se entienda que haviendo pretendido el Fiscal, lo proprio havrà algunos años, que usando de clemençia se resolvio fuesse la pena, que en caso de neçesidad pudiesse la Regia Corte hazer derribar los edifiçios que le pareçieren sin pagar el preçio dellos; temperamento que por graçia de una vez se podria estableçer. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati approbate fabricas, seu edificia facta cum licentia Illustris sui Proregis cum conditionibus, ac limitationibus in eisdem licentiis declaratis, & non aliter, nec alio modo.*

IV.

Che le cause criminali non si possano dagl' Illustri Vecerè delegare, se non in que' casi, che a S.M., ed al Supremo Consiglio parerà, e che perciò si debbiano nominare Ministri perpetui, e non biennali.

Que los Virreyes no puedan delegar las causas criminales sino en los casos, que à Vuestra Magestad, y al Supremo Consejo ha pareçido proveerlo, y demas que para ello se nombren Ministros de assiento, y no Iuezes biennales, y que los delegados sean mas de uno por causa, que los temporales con el affecto de ganar fama, y alcanzar por esta via cargos perpetuos, haçen crueldades inauditas, procuran con medios illiçitos averiguar los delictos; son en tomar los descargos alos inquiridos muy fiscales, y terribles, y en las condenaçiones, no mirando que dellas como de Iuezes delegados no haya apelaçion son muy rigorosos, y crueles. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, quod circa delegationes faciendas observentur ordines aliàs dati per Suam Catholicam Majestatem; & quoties per Illustrem Proregem Suum fuerint delegatæ causæ Neapolitanorum, nequaquam possit ad prolationem sententiæ diffinitivæ deveniri, nisi cum vota ad minus quatuor Judicum, qui actualiter serviant, & in administratione officii existant, comprehenso causæ Commissario; & quod idem teneatur observari in actis irretractabilibus: in casibus verò camponeæ nihil innovandum ordinat, & jubet.*

Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore præsentium, ex certa scientia, Regioque auctoritate nostra deliberatè, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per præsentes concedimus: decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuò, & inviolabiliter observari debeant; Serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum, & Gerundæ, Ducique Calabriæ, filio primogenito nostro charissimo, ac post fælices, & longævos dies nostros, in omnibus Regnis, & Dominiis nostris (Deo propitio) immediato hæredi, & legitimo successori, intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu dicimus, eumque rogamus; Illustribus verò, spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ; Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurorio nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis; titulo, officio, authoritate, & potestate fungentibus, tàm præsentibus, quàm futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium, & præinsertorũ petitionũ, & decretationum per eos; & eorum quemlibet diligenter attenta, omnia, & singula præmissa, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent; tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat; ita ut omni dubio, & contradictione, sinistraque interpetratione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ nostræ Civitatis Neapolis, gratiis in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruantur, & gaudeant; & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant, ratione aliqua, sive causa; si dictus Serenissimus Princeps noster filius charissimus nobis morem gerere, cæteri autem Officiales, & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterire indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris infe-

ren-

vendorum Ærariis, cupiunt evitare. In cuius rei testimonium præsentes fieri iussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido Madritii die 23. mensis Februarii: anno à Nativitate Domini 1617. Regnorum autem nostrorum anno XX.

YO EL REY.

Vidit Comes de Lemos pro Protonotario, & Alagno Camerario.
Vidit Quintana Duegna Regens.
Vidit Carolus de Tappia Regens.
Vidit Marcus Canizar Regens.
Vidit Comes Generalis Thesaur.
Vidit Caimus Regens.
Vidit Montoya de Cardona Regens.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Lopez de Zarate.

Solvat in Exequutoriis: Cantarrero pro Taxatore.

In Privilegiorum Neapolis XXV. fol. 97.

Cumque inter alias gratias nobis supplicatas pro parte dictæ Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, Baronagii, & Regni, in occasione Donativi facti Suæ Majestati Catholicæ, diebus non longè decursis, in Parlamento celebrato sub die 26. Mensis Novembris proximi præteriti, præsentis anni, adsit capitulum tenoris sequentis, v3.

IN primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. sia servita comandare, che si dia l' *exequatur*, e si registri il Privilegio delle grazie, le quali portò D. Geronimo de Guevara Ambasciadore di questa Fedelissima Città, non ostante sia classo il termine di registrarsi, secondo le Regie Prammatiche. *Super quo fuit provisum, quod exequatur, & registretur, lapsu temporis non obstante, citra præjudicium jurium Fisci, & partium. Nos itaque viso tenore dicti preinserti Regii Privilegii, volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis Tribunalibus, Officialibus, & Subditis Regiis, & eorum cuilibet in solidum, quatenus attenta per eos, & unumquemque ipsorum, forma, & tenore dicti preinserti Regii Privilegii, illum supradictę Magnificę, & Fidelissimę Civitati Neapolis ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, & exequi, & observari faciant per quos decet, juxta preinserti Regii Privilegii seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, & difficultate cessantibus: & contrarium non faciant, pro quanto gratiam præfatę Majestatis charam habent, ac pœnam in preinserto Regio Privilegio preappositam cupiunt evitare. In quorum fidem, has præsentes fieri fecimus Magno præfatæ Majestatis sigillo impendenti munitas. Datum Neap. die 10. Mensis Decembris 1620.*

El Cardenal de Borja, y Velasco.

Vidit Constantius Regens.
Vidit Ursinus Regens.
Vidit Valenzuola Regens.

Dominus Viceerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi.

Andreę de Salazar.

Solvat tar. XII. de Cunto pro Taxatore.

In Privil. V. fol. 75.

At quoniam hæc duo prædicta Diplomata non ex tempore erant præstita, licet a nostris Antecessoribus Proregibus hoc fuerit concessum, & fuerint postea hæ exequutoriales literæ expeditæ; tamen ad hujus Fidelissimæ Civitatis Regniq; majorem cautionem, & tricas in futurum orituras adimendi causa, ac prædicta acta, ut valeant, ad Suam Majestatem rursus confugit, & supplicavit ut hæc corroborare ne gravaretur. Quapropter misit præfata Majestas Regias literas hoc exemplo contentas,

Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, de Leon, delas dos Sicilias, de Jerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, y delas Indias, &c.

MUy Reverendo in Christo Padre Cardenal Zapata nuestro muy caro, y muy amado amigo del nuestro Consejo de Estado, nuestro Lugartenienste General en el nuestro Reyno de Napoles. Por parte de los Deputados de essa nuestra Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno, se nos ha presentado un memorial del tenor siguiente, Signore: i Deputati per la Fedelis-

Die 22. Mensis Junii 1610.

Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod exequatur præsens Regale Privilegium juxta sui seriem, continentiam, & tenorem, & registretur.

El Conde de Benavente,

Vidit Constantius Regens. *Vidit De Castellet Regens.*
Vidit Montoya pro Regens.

Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandat mihi.

Andreas de Salazar.

Locus Signi.

Parlamento Generale convocato dall'Eccellentissimo Signor Conte di Benovente per lo donativo ordinario del passato anno 1608. alla Maestà di Filippo III. nostro Signore, e trasferito nel presente anno 1609. ut infra.

DOvendosi convocare il Parlamento, che fù trasferito fin alli 24. di Febrajo 1609. fù mandato da S.E. l'Usciero al Tribunale de'Signori Eletti ad assignar la giornata, e dire, che si creasse il Sinoico; il quale toccando alla Piazza di Portanova, fù eletto il Presidente Giovan Luigi Mormile. Nella giornata destinata, secondo il solito, con Cavalcata, e con livrea sontuosa venne in San Lorenzo, e di là si portarono in Palazzo; cavalcando detto Signor Sindico in mezzo al Signor Scipione Moccia Eletto per la Piazza di Portanova, ed al Signor Giulio del Doce Eletto per la Piazza di Nido, precedendo avanti i Signori Pompeo Mufcettola, & Andrea di Gennajo; ed innanzi a questi il Signor Cesare Carmignano, ed il Signore Scipione Brandolino Eletto per lo Fedelissimo Popolo. Giunti à Palazzo, fù presentato il Signor Sindico al Signor Vecerè dal Signor Scipione Moccia; il quale con brevi parole significò all'E.S. quanto dovea eseguire detto Sindico in nome della Fedelissima Città Baronaggio, e Regno. Ritornò la Cavalcata col Signor Vecerè in San Lorenzo; dove secondo il costume, essendo salito su'l Palco, lasciato a basso il Sindico, S.E. fece leggere la lettera di S.M. del tenor seguente v3.

EL REY.

ILlustre Conde, Primo nuestro Visorey, Lugarteniente, y Capitan General. las neçessitades de mi Real Patrimonio deste, y de los otros Reynos, y estados, que Dios me ha encomendado, han creçido de manera a causa de las summas grandes de dinero, que se han proveydo, y proveen de ordenario para el sustento de mis exerçitos, y armadas y de los demas gastos que ordenariamente se hacen para la defensa, y conservaçion de la paz publica, que cumpliendose ya los dos años por que se me conçedio el ultimo serviçio que essa mi Fidelissima Ciudad, Baronaje y Reyno me hizo, y no haviendose otra forma de poder acudir alas obligaçiones del mismo Reyno, es fuerça valerme del, para poderlas suplir, y assi convendrà, que luego en reçiviendo esta, convoqueys el Parlamiento como se accostumbra, y significando a la dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno las dichas neçessidades, y lo mucho que siento, no poderlos aliviar de las graveças que pagan, como lo desseo, y procurare siempre que haya ocasion para ello, les pideys el dicho serviçio hasta en la quantidad de un million, y duçientos mil ducados, con que otras vezes me han servido que aunque los muchos gastos a que obliga la defensa, y conservaçion desse Reyno, y las deudas con que delo passado se halla mi Real Patrimonio del, pedian mayor soccorro; Todavia considerada la neçessidad en que se hallā por el donativo extraordinario del sal que me conçedieren en el ultimo Parlamiento, y pesos que sostienen, me ha pareçido no passar dela dicha summa, en la qual tiengo por çierto se conformaran de tan buena gana, y con la promptitud, y affecçion que lo han hecho en las occasiones passadas, como se lo mereçe, la que yo les tiengo por su gran fidelidad, y buenos serviçios, y en el repartimiento deste Donativo advertireys, que se tenga la quenta que se deve, para que a ninguno delos que hubieren de contribuir, se haga agravio como espero que vos lo procurareys, y yo os lo encargo mucho. Dato en Madrid a 22. de Diçiembre 1608.

YO EL REY.

Vidit Comestabilis, & pro Protonotario, & Magno Camerario. *Vidit Comes Generalis Thesaurarius.*
Vidit Quintana Duegna Regens. *Vidit Lans Regens.*
Vidit Caimus Regens. *Vidit Aragon Regens.*

Martinienzo Secretarius.

Sog-

Soggiunse con alcune parole amorevoli il Sign. Vecerè, e poi replicò il Signor Sindico, con quanta prontezza haverebbero procurato di servire la M.S. domandando licenza, secondo il solito, di poter convocare il Parlamento; e così ritornò a Palazzo con la stessa Cavalcata.

A' 26. detto radunatisi i Signori Titolati del Baronaggio, ed i Procuratori; dopo aver fatti li Signori Deputati così de' Titolati, come del Baronaggio, per sollecitar le Grazie, che si doveano domandare a S.M. uniformemente si conchiusero le seguenti Grazie v3.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

D. Antonius Alvarez de Toleto, & Beomont, Dux Alvae, & Nuescha, Comes de Lerin, & Salvatierrae, Marchio Coriae, Miles ordinis Velleris aurei, & in praesenti Regno praefatae Regiae, & Catholicae Majestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis. Illustribus Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris hujus Regni, Protonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque Locatenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Praesidentibus, & rationalibus Regiae Camerae Summariae, Regenti, & Judicibus M.C.Vicariae, Scribae portionum, Thesaurario Generali, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, caeterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio authoritate, & potestate fungentibus, praesentibus, & futuris, ad quos seu quae praesentes pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet praesentatae, Regiis fidelibus, dilectis, gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Magnificae, & Fidelissimae Civitatis Neapolis, Baronaggii, & Regni fuit nobis praesentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Sacrae Regiae, & Catholicae Majestatis, omni qua decet, solemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis v3.

Philippus Dei Gratia Rex Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croaciae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibaltaris, Insularum Canariae, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terrae Firmae, Maris Oceani, Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, & Neopatriae; Comes Habspurgi, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossillonis, & Ceritaniae, Marchio Oristanni, & Goceani, Universis, & singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Cum uno ex praecipuis virtutibus, quae Principum animas illustrat, ac subditos illis conciliat sibique devincit, post rectam justitiae administrationem sit erga universos munificentiam exercere; longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otia, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt. Cum igitur Universitas, & homines magnificae, & Fidelissimae Civitatis nostrae Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliaeque Universitates Civitatum, ac Terrarum nostri Fidelissimi, & florentissimi citerioris Siciliae Regni, in conventibus seu Parlamentis, annis praeteritis millesimo sexcentesimo nono, & millesimo sexcentesimo undecimo per Illustres D. Joannem Alphonsum Pimentel de Herrera Comitem de Benavente, & D. Petrum Fernandez de Castro Comitem de Lemos consanguineos nostros, ac in praedicto Regno Proreges, Locumtenentes, & Capitaneos Generales, respective in dictis, & in praedicta nostra Civitate Neapolis celebratis, simul congregati, petitiones, ac supplicationes infrascriptas nobis praesentari fecerint, humiliterque petierint, ut quae in eis postulant, benigne illis concedere dignaremur: Nos perpendentes constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, utque eorundem meritorum, & obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstremus, prout in dies id praestandis beneficiis gratiis, & muneribus facere conabimur, praedictas petitiones libenter accepimus, easdemque decretari; & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in haec verba.

Grazie, le quali per la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno si supplicano alla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore ne' Parlamenti Generali celebrati negli anni 1609., e 1611. v3.

I.

IN prima questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno rendono a V.M. quelle grazie, che possono maggiori, per haver dato loro un Vecerè di tanto valore, e prudenza, qual'è l'Illustre Conte di Lemos; il quale non solo s'adopra con mezzi piacevoli, che la giustizia egualmente si distribuisca a tutti senza eccezion di persona; ma con ammirazion d'ogni uno ha ridotto a segno tale il Patrimonio di V.M. tanto gravato, e lo stato di questa Città tanto confuso, che ci da certa speranza, ch' in breve tempo quelli ch'hanno contrattato, habbiano con molta quiete a conseguire il loro, senza detrimento del Publico: onde non potendo essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno mostrare a detto Illustre Conte altro segno di gratitudine, ch'l confessare dovergli molto, per avvanzare di gran lunga il suo merito le forze loro, supplicano V. M. si degni per beneficio, e consolazione de' suoi fedelissimi Si supplica Sua Maestà per fare un donativo al Signor Vecere.

Val-

Vassalli, per lungo tempo mantenerlo in questo governo: dal che non solo ne resulterà il servigio di V.M., ma anche lo stabilimento, e quiete di tutto il Regno: E perche essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno per mostrare un picciol segno di gratitudine a detto Illustre Conte, ha conchiuso donargli venticinque mila scudi d'oro da pagarsi una sol volta da' Baroni, ed ha ricusato, e ricusa riceverglis supplicano V.M. si degni comandargli, che gli riceva: assicurandola, che questa da essi sarà tenuta per una delle più segnalate grazie, che si domandano alla M.V. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, ut liceat dicto Comiti de Lemos dictum donativum vigintiquinque millium scutorum, sibi, ut profertur, gratiosè oblatum, accipere pro una vice tantùm.*

II.

Si supplica S.M. per la spedizion delle grazie passate.

Item, perche nell'altro Parlamento essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicarono si fosse degnata conceder loro l'infrascritte Grazie, le quali per le molte occupazioni della M.S. non sono fin ora spedite, e concedute; ora di nuovo la supplicano col maggior affetto, che possono, voglia quelle concedere; giacchè sono cose che apportano molto poco incommodo al suo Real Patrimonio, ed infinita soddisfazione a' suoi fedelissimi Vassalli; i quali in ogni tempo, senza mirare alle loro necessità, servono la M.V. con la roba, e con le persone. *Sua Regia, & Catholica Majestas omnibus tam fidelium Vassallorum petitionibus, pro sua benignitate satisfaciendum curabit.*

III.

Si supplica Sua M. per la spedizion della grazia toccante la successione delle sorelle cugine ne' feudi.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ne' Parlamenti passati supplicarono V.M. fosse restata servita conceder loro, che ne' feudi potessero succedere le sorelle, e fratelli cugini; ancorche non fossero congionti per linea masculina: E perche tal grazia fù domandata con matura considerazione, per esser cosa ch'apporta molto poco danno alla M.S., ed infinita soddisfazione a' suoi Fedelissimi Vassalli, e fin ora nō è spedita; perciò di nuovo supplicano la M.V. si degni concederla; con ordinare, che nè i fratelli, e sorelle cugine, ancorche discendano da mascoli, e siano cōgionte per linea mascolina, a quello, è quella che muore, possano da oggi avanti succedere ne' feudi, tanto que', ch' al presente si possedono, quanto in quelli ch'*in futurum* si possederanno. *Sua Regia, & Catholica Majestas pro sua solita benignitate erga suum Fidelissimum Regnum, ejus petitioni hac in re, prout in aliis, libenter annuendum decerneret, nisi justis de causis in ea supersedendum videretur.*

IV.

Si supplica a confermare tutte l' alienazioni di cose feudali fatte da Vecerè passati.

Item, supplicano V.M. si degni confermare tutte l'alienazioni, concessioni, & officii, & ampliazioni d' essi, assenzi, dispenze, licenze, e qualsivoglia altra specie di contratti, e di Privilegj fatti, conceduti, e spediti dagl' Illustri Vecerè, chi *pro tempore* sono stati, *etiam* come procuratori di V.M., e de' suoi Serenissimi Antecessori; ancorche fossero contro alla forma di qualsivoglia Prammatica, e particolarmente di quella de' nove capi, o istruzzioni segrete, o altri ordini della M.S., e di detti suoi Serenissimi Antecessori, con la clausola *ex certa scientia, etiam quod de eis expressa mentio facta non sit*; derogando a qualsivoglia legge, che dettasse, ciò che si debbia fare espressamente di quelli; poiche s'ha da tenere per sicuro, che tutto quello, ch' è stato da detti Illustri Vecerè trattato, conchiuso, e conceduto, sia risoluto in utile, e beneficio della M.V., e del suo Real Patrimonio. E se ora si difficultasse quel che in nome di V.M. da' detti Illustri Vecerè è stato promesso, conceduto, e dispensato; i suoi Fedelissimi Sudditi resterebbero delusi sotto la parola Regia. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati confirmare assensus præstitos per Illustrem suum Proregem pro alienationibus, & venditionibus bonorum feudalium, habentes clausulam ordinariam vz. dum venditor habeat successorem in feudo: verum, quo ad ea quæ petuntur, talibus specificè expressis, & declaratis, Sua Majestas iis satisfaciendum curabit.*

V.

Si supplica S.M. per la dichiarazione della Costituzion del Regno toccante la successione de' fratelli, e sorelle uterine nel feudo.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricordano a V. M. come in virtù della costituzion del Regno; i fratelli, e sorelle uterine sono chiamate alla successione de feudi: Ed'essendosi dopo dagli Avvocati Fiscali difficultata tal successione, per le clausole *pro se, & heredibus ex corpore*, che si soglion porre nelle concessioni, investiture, ed assenzi; essa Fedelis. Città, Baronaggio, e Regno, per togliere ogni ombra di difficultà, ne supplicarono la Maestà del Rè Filippo II. Padre della Maestà Sua; come fù conceduto, e dichiarato. E perche tanto la disposizion della costituzione, quanto la dichiarazione di V.M., s' intendono *ad exclusionem Fisci*, e non di quelli, che discendono dall'acquirente, ancorche congionti in grado più remoto; siccome fù determinato nel Regno di Sicilia *ultra farum*, & approvato nel Supremo Consiglio d' Italia l'anno 1555.; dove fù imposto perpetuo silenzio alle parti, che pretendevano il contrario: e dopo nell'anno 1557. per togliere *in futurum* l'occasion delle liti, a petizione di quel Regno, se ne spedì Capitolo particolare dalla M. Sua; Perciò essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano la M. V., voglia anche per rimuovere ogni occasione di controversia, che potesse nascere in questo Regno fra suoi Fe-

de-

delissimi Sudditi, dichiarare, che le sorelle, e fratelli uterini, allora siano chiamati alla successsion de' beni feudali, quando non vi sia in grado successibile persona descendente dal primo acquirente; conforme fù conceduto, e dichiarato dalla predetta Maestà, a petizion del Regno di Sicilia *ultra farum. Placet Suę Regię, & Catholicę Majestati; dummodo virtute concessionis, & gratię hujusmodi, non intelligatur novum jus aliquod acquisitum per fratres uterinos; sed penès eosdem maneat jus, quod vigore Capitulorum, Gratiarum, ac legum, dicti Regni habuerint.*

VI.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a V.M., che gl' Illustri Vecerè, che sono stati in questo Regno, per sovvenire alle necessità occorrenti, in nome della M.S., e de' suoi Serenissimi Antecessori, hanno fatta vendita d'entrate Regie, tanto de' Fiscali, quanto d'Arrendamenti, e d'altre esazioni; con trasferire il dominio d' esse ne' compratori: E perchè fino ad un certo tempo si corrispondea prontamente il pagamento, ed ogni volta che la Reg. Corte tenea necessità di danari, con molta prontezza se le offerivano, e donavano; ora, che gli Arrendamenti, e le Provincie son gravate di più peso, che l'esazioni, supplicono con molta fatica ne' bisogni, ch'occorrono in servigio di V.M., e ne risulta danno al suo Real Patrimonio: attesoquando i pagamenti si faceano con prontezza, si trovava il danaro a sette per cento; ed ora non si trova, o trovandosi, l' interesse è maggiore. E tutto questo nasce per essersi assegnate, e situate infinite pensioni, e gratuite concessioni fatte da V. M. sopra l'entrate predette, a tempo, ch' erano trasferite a' compratori; perchè quelli, che tengono causa onerosa, restano esclusi dall'esazione, e li pensionarj soddisfatti. Per tanto supplicano V.M. si degni comandare, che gli estagli degli Arrendamenti, e l'esazioni de' Fiscali, ed altre imposizioni si debbiano pagare a que' che l' hanno comprate, e non ad altro pensionario, e trattenidi; alli quali si potrebbe dar soddisfazione per Tesoreria di quello, ch' avanzerà; conforme si suol esprimere molte volte da V.M. nelle concessioni, che fà. Il che non solo farà giusto; ma ridonderà in servigio della M. S.; poichè ne' bisogni occorrenti, con molta facilità, e vantaggio troverà tutta quella quantità di danaro, che farà di bisogno. E se bene l' Illustre Conte di Lemos ha cominciato a provvedere a questo con universal soddisfazione; con tutto ciò si supplica V.M., ch'espressamente gliele voglia comandare. *Jam pridem hac in re opportunè provisum extat, mediante adequatione Regii Patrimonii, & assignatione facta ex ordine Suę Regię, & Catholicę Majestatis.*

Si supplica S.M. che l'estagli d'Arrendamenti, e l'esazioni de' Fiscali si debbiano pagare a que' che l' han comprate, e non ad altri Pensionarj

VII.

Item, riducono a memoria della Maestà Vostra, che nell'altro Parlamento, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la supplicarono, fosse restata servita adoprarsi con Sua Santità, acciocchè avesse ordinato, che le Commende, Priorati, e Baliaggi della Religione di S.Gio: Hierosolimitano, volgarmente detta di Malta, che sono situate in questo Regno, non si potessero dare, nè conferirsi ad altri, che da' Regnicoli, ed a Regnicoli: E perchè l' intenzion d'essi fù di non escludere gli altri Vassalli di V. M. d' Italia dal capimento delle Commende, Priorati, e Baliaggi predetti; giacchè il Regno di Sicilia *ultra farum*, e lo stato di Milano si contentano ammettere i Regnicoli nelle loro dignità, e Commende; Per tanto di nuovo supplicano V.M. sia servita adoprar ogni mezzo, acciocchè le Commende, Priorati, e Baliaggi predetti, e qualsivoglia altra dignità di detti due Regni, e Stato di Milano, con effetto si debbiano ottenere, e conferire a' Naturali de' luoghi predetti, secondo la loro anzianità, e non ad altre persone, ancorchè sieno Italiane. Dalla qual grazia ne risulterà infinito beneficio alla M.S.; atteso ne' Regni, e Stato predetto, non entrerà persona straniera, e talora odiosa alla Sua Real Corona. *Placet Suę Regię, & Catholicę Majestati; & id per media opportuna curabit.*

Si supplica S.M. che le Commende, Priorati, e Baliaggi della Religion di Malta non si conferiscano a stranieri.

VIII.

Item, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, riducono a memoria a V.M., che nel predetto Parlamento dell'anno 1600. supplicarono la M.V. si fosse degnata concedere loro anche l'infrascritta grazia fondata in giustizia; qual' è del tenor seguente. Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a V.M. come nell' anno 1566. si publicò banno, nel quale si proibiva, che non si facessero nuove fabbriche ne' borghi di questa Fedelissima Città, nè nella Montagna di S.Martino, sotto pena di docati mille, & altra ad arbitrio degl' Illustri Vecerè: e non essendosi detto banno posto in esecuzione nell' anno 1581. la Maestà del Rè Filippo II. di glor. mem. con sue lettere ordinò all' Illustre Commendator Maggiore, che di nuovo facesse rinovare i banni predetti; e che dall' ora avanti gli facesse osservare; togliendo così a lui, come agli altri suoi Successori la facoltà di poter sopra ciò dispensare; e nelle stesse lettere disse, che se in alcun tempo apparisse essere necessaria la diroccazion degli Edificj fatti contro alla forma della proibizione predetta, ch' in tal caso si possano diroccare, senza pagarsi il prezzo delle fabbriche a' Padroni delle case. In virtù delle

Si supplica S.M. a non permettere la diroccazion delle fabbriche fatte ne' Borghi, o presso le mura.

quali lettere nell'anno 1583. fù pubblicato un' altro banno coll' intesta forma delle lettere predette; nel quale si rinovò la proibizione, e si dichiarò, che non si potesse edificare, ne finir le fabbriche cominciate, tanto ne' borghi, e montagna di S. Martino, quanto trenta canne infra le muraglie della Città, e ducento fuora, sotto pena di docati mille, & altra ad arbitrio del detto Illustre Vecerè. Ed essendosi con la sperienza conosciuto, che 'l togliere la potestà all' Illustre Vecerè di poter sopra tal proibizione dispensare, apportava molto danno al Pubblico, atteso alcuni edificj restavano imperfetti, e conveniva, che si finissero, ed altri, perche non erano nocivi alla fortificazione, e per infinite altre cagioni; s' ottenne grazia dalla M. S. col mezzo del qu. Illustre Duca d' Ossuna, ch' allora governava questo Regno, che detta potestà di dispensare alla proibizione predetta, si communicasse all' Illustre Vecerè, com' appare per biglietto di detto quond. Duca diretto agli Eletti di questa Fedelissima Città: in virtù del quale si sono ottenute infinite licenze da que', che desideravano edificare. Dopo di questo, l'anno 1596. il qu. Illustre Conte d' Olivares fe publicare un' altro banno; nel quale non solo ordinò l'osservanza delle predette proibizioni; ma ancò proibì, che non si potesse fabbricare di là a ducento canne comprese nel banno dell' Illustre Duca d'Ossuna, sotto pena di docati mille, e della diroccazion della fabbrica, che d'allora in poi si facesse; riserbandosi la potestà di poter dare licenza a chi avesse voluto fare alcuna fabbrica ne' luoghi predetti. Ora si è inteso, che V. M. abbia ordinato, che tutte le fabbriche, che si son fatte, ancorche con licenza dell' Illustre Vecerè, dopo la publicazion de' banni predetti, si debbiano diroccare; con espressa dichiarazione, che gl' indulti conceduti dalla M. V. in questo suo Fedelissimo Regno, non comprendano la pena predetta. E se bene tal dichiarazione, per esser fatta *parte inaudita*, si hà da ridurre *ad jus, & justitiam*, risolvendosi *in vim simplicis petitionis*; ad ogni modo, acciocche V. M. abbia maggior' occasione di far grazia, e giustizia a questa sua Fedelissima Città, essi esponenti le pongono in considerazione, che i banni dell'anno 1566., le lettere dell'anno 1581., e l' altro banno dell' anno 1583. non altrimente impongono pena di diroccazion degli edificj a' contravenienti; ma solamente pecuniaria: e quel che s'esprime di diroccazione nelle lettere di S. M., non fù a proposito; mentre in quelle si dice, che quando per occasion di necessità s' avessero a diroccare gli edificj fatti ne' vacui delle muraglie, non sia tenuta la Regia Corte pagare il prezzo a' Padroni. Ne tampoco l'ordine predetto si può giustificare dal banno del detto Conte d' Olivares; atteso il banno predetto, se bene con questa pena, ad ogni modo riserbandosi detto Conte la potestà del dispensare, ed avendo dopo dispensato, com' anche hanno fatto appresso gli altri Illustri Vecerè, cessa detta pena di diroccazione: oltre che, il banno predetto non può comprendere, se non quelli, ch' avessero edificato senza licenza dopo l' anno 1596., com' espressamente in quello si dichiara. E quando le cose predette non militassero, ogni pena tanto di diroccazione, quanto di pagamento di danari, viene rimessa dagl' indulti; li quali per disposizion di ragione comprendono questo caso: non lasciando di porre in considerazione ancora di V. M., che i suoi Vassalli mentre fossero molestati, e si difficultasse loro la potestà dell' Illustre Vecerè, resterebbono delusi sotto la parola della M. V. significata da detto Illustre Duca d'Ossuna, e da quello, che nel banno del detto Illustre Conte d' Olivares chiaramente stà espresso. Per tanto supplicano V. M. col magior affetto, che possono, e che tal negozio ricerca; poiche dall' osservanza dell' ordine può risultar l' ultima rovina di questa Città, si degni rivocar l' ordine predetto, con comandare, che contro di colui, che finora ha fabbricato ne' luoghi compresi ne' banni, tanto con licenza, quanto senza licenza, o con licenze sorrettizie, o forse difettuose, non si proceda ad atto alcuno. E percioche dalla Regia Camera, per quel che s' intende; per esecuzion dell' ordine di V. M. sono stati fatti mandati a' Padroni delle case situate ne' borghi di questa Fedelissima Città, che frà certo termine dovessero diroccare gli edificj, senza mirare, che le fabbriche per lo più sono fatte con licenza degl' Illustri Vecerè, che sono stati; dalla potestà de' quali non s' aurà da dubitare che non ha stabilita tal pena di diroccazione; ma solamente pecuniaria; la quale è stata già tolta via dagl' indulti conceduti da V. M. senza tal' eccettuazione: oltre che, dalla diroccazion predetta perderebbe la Città il suo decoro celebrato da tutto il Mondo; ed i suoi Cittadini, sotto la parola Reg. data loro da Ministri di V. M. (che s'hà da osservare anche a' nemici) perderebbono la propria facoltà: E quel ch' è peggio, le povere donne, ch' han permesso, che i danari dotali si convertano nelle fabbriche, resterebbono indotate. Per tanto con quella maggior' efficacia, che possono, supplicano V. M. sia servita comandare, che non si passi avanti nell' esecuzion di detto ordine; e que' ch' in alcun modo avessero contravenuto, tanto nel fabbricare senza licenza, quanto nell' eccedere quello, ch' è stato conceduto, e dispensato, non siano molestati. Il che sarà atto degno della giustizia, e magnanimità della M. S. atteso le liti, che sopra ciò si preparano, occuperebbono il Tribunale della Camera, che per molti anni non si potrebbe attendere ad altro; ed il servigio di V. M. resterebbe in dietro. *Sua Regia, & Catholica Majestas remature considerato, mandabit id quod magis convenire videbitur.*

IX.

Item espongono a V. M., che nella Città di Napoli sono tanto cresciuti gli edificj de-

Mo-

Monisterj, Chiese, e luoghi pii, che l'habitazion de' Cittadini è molto ristretta: e perciò supplicano V.M. si degni conceder licenza, ch'i Cittadini Napoletani *tantùm* possano fabbricare ne'borghi, ed altri luoghi prohibiti: poiche per la quiete, ch'hà goduta sotto il dominio di V. M., sono moltiplicati, e sarebbono necessitati lasciar la propria patria, e cercare abitazione altrove, se loro tal grazia non si concedesse: riducendo a memoria di V.M., che la prohibizinne fù fatta, acciòcche i forestieri non lasciassero le loro Terre, dove pagavano i pagamenti Fiscali, per venire a vivere in detta Città, dove sono trattati franchi d'ogni impostzione; e non per privare i Cittadini della loro naturale abitazione. *Sua Regia, & Catholica Majestas præfatæ petitioni, re maturè considerato, satisfaciendum curabit.*

Si supplica Sua Maestà, che conceda a' Napoletani nativi tantum il poter fabbricar ne'Borghi.

X.

Item essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricordano a V.M., che nel Parlamento celebrato nell'anno 1605. supplicarono V.M., ch' avesse tolte tutte le delegazioni, fuorche ne'casi eccettuati nella Grazia fatta dall'Imperador Carlo V. di glor. mem. ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: La qual grazia da V.M. fù lor conceduta con queste parole. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati gratiam suo Fidelissimo Regno concessam per Serenissimum Imperatorem Carolum V. Avum suum Augustæ mem. confirmare, & pro ejus observatione Pragmaticam in forma expediri mandabit.* E non solo conceduta, ma anche stabilita per Prammatica inviata all' Illustre Conte di Benavente; dal quale nnn fù pubblicata, conforme era stata conceduta; ma con molte limitazioni, le quali affatto toglievano quel che dalla Maestà Ces., e Vostra, con tanta volontà loro era stato conceduto. Pertanto ricorrono a V.M., e la supplicano sia servita comandare, che si debbia pubblicare la prima Prammatica ordinata da V.M. in esecuzion della grazia della M. Ces., e confirmata dalla M.V. in detto anno 1605. senz'altra limitazione. *Jam pridem hac in re de ordine, ac mandato Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, opportunè, ac convenienter provisum extat.*

Si supplica Sua Maestà a confermare la grazia conceduta da Carlo V. intorno all' abolire le Delegazioni senza limitazione alcuna.

XI.

Item s'espone a V.M., che questa Fedelissima Città per decorn del Publico, e commodità de' Cittadini, hà preteso ampliare una Piazza avanti la Chiesa della Casa Professa del Giesù; ed a tal effetto servirsi d'alcune botteghe del Regio Monistero di Santa Chiara, con fargli pagare il prezzo di quelle, che ne ricevono commodo: Ed aspettando la risoluzion di questa pretendenza, le Monache di detto Monistero hanno ottenuto lettere di V.M., con le quali s'ordina, che in detto negozio non si passi avanti: E perche le lettere predette sono state spedite, senza che essa Città n'avesse notizia; e l'ampliazione predetta è moltn necessaria; e le botteghe predette inutili al Monistero; Pertanto supplicano V. M. voglia rivocar l'ordine predetto, e comandare all'Illustre Vicerè, che faccia far giustizia ad essa Città in quel ch'ha domandato, per ottener l'ampliazione di detta Piazza. *Sua Regia, & Catholica Majestas, id pro justitia expediri mandabit: non convenit autem super eo gratiosè agere quidquam in præjudicium juris partium.*

Si supplica Sua Maestà ordinare, che le Monache di S. Chiara concedano alla Città alcune Botteghe per commodo della Piazza da farsi avanti la Casa Professa del Giesù.

XII.

Item supplicano V.M. si degni contentarsi, che siccome ne'Feudi antichi l'ascendente succede al descendente, possa anche succedere ne' Feudi nuovi: ne'quali in virtù di grazie fatte ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dalla felice mem. del Rè Filippo II. Padre di V.M. sono chiamati anco i fratelli, sorelle, e nipoti. Il che nō può apportare danno considerabile a V.M.; poiche questo caso non può succedere facilmente; atteso rare volte que'che hanno Padre, o Avo, acquistano feudi in testa loro; ma gli fan mettere in testa di loro Padre, o altri ascendenti, per fargli padroni, o antichizzarli per questo, la grazia, che gli si domanda non è pregiudiziale alle ragioni dirette di V.M.; ed a'suoi Fedelissimi Vassalli apporterà solamente commodità di non haver necessità di moltiplicar contratti. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Si supplica Sua Maestà, che ne' feudi nuovi l'ascendente possa succedere al descendente.

Di V.S.R., e Catt. Majestà.

Umiliss., e Divotiss. Vassalli.

Li Deputati di questa Fedeliss. Città, Baronagio, e Regno nel Parlamento Generale.

Vincenzo Capece d'Orazio per Nido.	Il Principe di Sanseverò.
Carlo Spinello per Nido.	Il Duca di Gravina.
Marc'Antonio Mormile per Portanova.	Il Duca d'Andria.
Alfonzo de Liguoro per Portanova.	Il Marchese di Spinazzola.
Antonio Caracciolo per Capoana.	Il Marchese di Corleto.
Gio: Tomaso Mariconna per Capoana.	D. Luigi de Castellet.
D. Cesare Pappacoda per Porto.	Andrea de Sallazar.
D. Michele Sanfelice per Montagna.	Scipione de Curte.

Marcello Muscettola per Montagna.
Scipione Brandolino per lo Fedelis. Popolo.
Ottavio Spina per lo Fedelissimo Popolo.
D.Luigi Mormile.
Gio:Battista Capece Galeota.
Miguel Vasquez.
D.Artuso Pappacoda.

Julius Cæsar Capacius Secr.

Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore præsentium ex certa scientia, Regiaq; auctoritate nostra deliberatè, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per presentes concedimus: Decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuò, & inviolabiliter observari debeant. Serenissimo propterea Philippo Principi Asturiarum, & Gerundæ, DuciqueCalabriæ, Filio primogenito nostro charissimo, ac post fœlices, & longævos dies nostros in omnibus Regnis, & Dominiis nostris (Deo propitio) immediato hæredi, & legitimo successori, intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu dicimus, eorumque rogamus. Illustribus verò, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus M.C.V. Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, sed id officium Regenti, Advocatis quoq; & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis, dicimus, præcipimus, & jubemus; quatenus forma præsentium, & insertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenta, ea omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent; tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; itaut omni dubio, contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & homines prædicti Regni, gratiis in dictis decretationibus per nos concessis, liberè fruantur, & gaudeant: & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa; si dictus Serenissimus Princeps filius noster charissimus nobis morem gerere, cæteri autem Officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterire indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Ærariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madritii die XVIII. mensis Martii: Anno a Nativitate Domini 1616. Regnorum autem nostrorum Anno decimo nono.

Yo El Rey.

Vidit D.Balt. Commend. Major, & prò Prothon. & M.C.
Vidit Marchio Florestè Reg.
Vidit Carolus de Toppia Reg.
Vidit Comes Generalis Thesaur.
Vidit Caimus Reg.
Vidit D.Petrus Corsettus. Reg.

Dominus Rex mandavit mihi Francisco Covo de Castrillo.

Solvit in exequutoriis etiam pro duplicato.

Catarrero prò Taxatore.

In Privilegiorum Neap. XXIII. *fol.* 231.

Confirmaçion de los Capitulos del Reyno de Napoles delos años mil seys çientos y nuove; y mil seys çientos y onze.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictorum Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Fidelissimæ Civitatis, Baronagii, & Regni Neapolis, quatenus de præinserto Regio Privilegio, Regias exequutoriales literas expediri facere benignius dignaremur: Nos itaque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis, quatenus attenta per eos, & eorum quemlibet diligenter forma, & tenore Gratiarum, & decretationum in dicto præinserto Regio Privilegio contentarum, ea omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat re-

respectivè, Universitati, & Particularibus hujus prædictæ, magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus, aliisque Universitatibus, & hominibus hujus Regni observent, & exequantur; ac exequi, & observari faciant inviolabiliter per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; omni dubio, contradictione, & sinistra interpetratione cessantibus: & contrarium non faciant, aut fieri permittant ratione aliqua sive causa; pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habent, pœnamque in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum testimonium præsentes fieri jussimus magno præfatæ Majestatis Sigillo pendenti munitas. Datum Neapoli die 30. mensis Maii 1623.

El Duca d'Alva.

Vidit Constantinus Reg. *Vidit de Ponte Reg.*
Vidit Enriquez Reg. *Vidit Lopez Reg.*

Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Ferdinando Rovito Secr.

In Privilegiorum 13. fol. 19. Giselmus.

Solvit Tar. X I I. Ranuncius prò Taxatore.

Esecutorio de' Capitoli, e Grazie confirmate da Sua Maestà Cattolica a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli ne' Parlamenti degli anni 1609., e 1611.

Grazie, e Capitoli concedati dalla Maestà del Rè Filippo I I I. Nostro Signore per mezzo del Signor Commendatore Frà D. Geronimo de Guevara Ambasciadore della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX, &c.

D. Gaspar S.R.E. Tituli Sanctæ Crucis in Hierusalem Presbyter Cardinalis de Borgia, & Valasco, & in præsenti Regno præfatæ Majestatis, Locumtenens, & Capitaneus Generalis. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, & Nobilibus viris hujus Regni. Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario eorumque Locumtenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario Generali, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, Tribunalibus, & subditis Regiis majoribus, & minoribus, præsentibus, & futuris, ad quos, seu quem præsentes pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet præsentatæ, Regiis, Fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte hujus Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Sacræ Regiæ, & Catholicæ Majestatis omni qua decet solemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis v3.

PHilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galleciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Habspurgii, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Goceani; Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Cum nomine Universitatis, & hominum Magnificæ, & fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, per fidelem nobis dilectum D. Hieronymum de Guevara petitiones, & supplicationes infrascriptæ præsentatæ sint nobis, humiliter supplicando, ut quæ in eis postulant, benignè illis concedere dignaremur; Nos supplicantium votis, modo, quo infra, benignè annuendum duximus; prout id a Nobis eorum constantissima fides, & promptitudo in assiduis obsequiis nobis præstandis exigit. Itaque prædictas petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur; quarum tenor sequitur in hæc verba.

I.

Supplica por la observerçia de graçia ya concedida que por deudas viezas no se executte a istançia del fisco de hecho, y antes de çitar el deudor que conforme ala dispoſiçion del derecho Comun, y del Reyno: siendo los daños que desto se sieguen alos Vassallos de Vuestra Magestad por differentes respectos grandes, y muchos. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati quo ad debita ultra decennium contracta.*

Si supplica Sua Maestà, che per debiti antichi non si esseguisca dal Regio Fisco se prima non è citato, il debitore.

II Que

vendorum Ærariis, cupiunt evitare. In cuius rei testimonium præsentes fieri iustimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni sigillo impendente munitas. Datum in Oppido Madritii die 23. mensis Februarii: anno à Nativitate Domini 1617. Regnorum autem nostrorum anno XX.

YO EL REY.

Vidit Comes de Lemos pro Protonotario, & Magno Camerario.
Vidit Quintana Duegna Regens.
Vidit Carolus de Tappio Regens.
Vidit Marcus Canizar Regens.
Vidit Comes Generalis Thesaur.
Vidit Caimus Regens.
Vidit Montoya de Cardona Regens.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Lopez de Zarate.

Solvat in Exequutoriis: Cantarero pro Taxatore.

In Privilegiorum Neapolis XXV. fol. 97.

Cumque inter alias gratias nobis supplicatas pro parte dictæ Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, Baronagii, & Regni, in occasione Donativi facti Suæ Majestati Catholicæ, diebus non longè decursis, in Parlamento celebrato sub die 26. Mensis Novembris proximi præteriti, præsentis anni, adsit capitulum tenoris sequentis, vz.

IN primis questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. E. sia servita comendare, che si dia l'*exequatur*, e si registri il Privilegio delle grazie, le quali portò D. Geronimo de Guevara Ambasciadore di questa Fedelissima Città, non ostante sia elasso il termine di registrarsi, secondo le Regie Prammatiche. *Super quo fuit provisum, quod exequatur, & registretur, lapsu temporis non obstante, citra præjudicium jurium Fisci, & partium. Nos itaque viso tenore dicti preinserti Regii Privilegii, volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis Tribunalibus, Officialibus, & Subditis Regiis, & eorum cuilibet in solidum, quatenus attenta per eos, & unumquemque ipsorum, forma, & tenore dicti preinserti Regii Privilegii, illum supradictæ Magnificæ, & Fidelissimæ Civitati Neapolis ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, & exequi, & observari faciant per quos decet, juxta preinserti Regii Privilegii seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, & difficultate cessantibus: & contrarium non faciant, pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habent, ac pœnam in preinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum fidem, has præsentes fieri fecimus Magno præfatæ Majestatis sigillo impendenti munitas. Datum Neap. die 10. Mensis Decembris 1620.*

El Cardenal de Borja, y Velasco.

Vidit Constantius Regens.
Vidit Ursinus Regens.
Vidit Valenzuola Regens.

Dominus Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi.

Andreæ de Salazar.

Solvat tar. XII. de Cunto pro Taxatore.

In Privil. V. fol. 75.

At quoniam hæc duo prædicta Diplomata non ex tempore erant præstita, licet a nostris Antecessoribus Proregibus hoc fuerit concessum; & fuerint postea hæ exequutoriales literæ expeditæ, tamen ad hujus Fidelissimæ Civitatis Regniq; majorem cautionem, & tricas in futurum orituras adimendi causa, ac prædicta acta, ut valeant, ad Suam Majestatem rursus confugit, & supplicavit ut hæc corroborare ne gravaretur. Quapropter misit præfata Majestas Regias literas hoc exemplo contentas.

Don Phelippe por la gracia de Dios Rey de Castilla, de Aragon, de Leon, delas dos Sicilias, de Hyerusalem, de Portugal, de Navarra, de Granada, y delas Indias, &c.

MUy Reverendo in Christo Padre Cardenal Zapata nuestro muy caro, y muy amado amigo del nuestro Consejo de Estado, nuestro Lugartenientte General en el nuestro Reyno de Napoles: Por parte de los Deputados desta mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno, se me ha presentado un memorial del tenor siguiente, Signori i Deputati per la Fedelis-

delissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli, umilmente espongono a V.M. com'essendosi degnata concedere spedizione alle grazie supplicatele per parte di questa Città dal Commendator D. Geronimo de Guevara Pubblico Ambasciadore, & ad altre del Parlamento dell'anno 1605., e dovendosi quelle esecutoriare nella Cancellaria di questo Regno fra 'l termine stabilito, non si sono esecutoriate, e per esser passato il tempo, non si è dispensato per le sopradette dal Commendator di Guevara Cardinal de Borgia Luogotenente Generale, e per quelle dell'anno 1605. da' Veccrè di que' tempi; ed in virtù di dette dispense si son fatte l' esecutorie predette: e perche alla giornata si potrebbe difficultar la validità di detti atti; Perciò supplicano V.M. a restar servita di convalidarle con suo particolar ordine; e l' auranno a singolar grazia da V. M. quam Deus. Il Prencipe di Montemiletto, Andrea Macedonio, Muzio Serra; Fabrizio di Somma; Matteo Ranieri Segretario. Y visto lo que los supplicantes pretenden, he tenido por bien, y assi os encargo, y mando proveays, y deys orden para que los Despacchos delas gracias, que se refieren en el preinserto memorial se executen, y cumplan no obstante, que no se hayan executoriado dentro del tiempo, que havia obligacion, que yo tengo por bien de suplir a este defecto; la presente resse al presentante. Y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal, Nuestro Señor en vuestra continua guarda. Datum en Aranguez a 8. de Abril. 1622.

YO EL REY.

Con señal del Presidente de Italia.
Vidit Marchio Floreste Regent.
Vidit Carolus de Tappia Regens.
Vidit Comes Gene. Thesaur.
Vidit Caimus Regens.
Vidit D.Petrus Corsettus Regens.

Castrillo Secretarius.

Solvat in executoriis: Moreno pro Taxatore.

In Par. primo fol. 159.

Et viso tenore dictarum Regiarum literarum, fuit provisum in hunc modum v3. 1622. 4. Julii, Exequantur literæ Catholicæ Majestatis, juxta ipsarum seriem, continentiam, & tenorem. Rovitus. Proinde Nos volentes (ut tenemur) Regiis obedire mandatis, præcipimus, & mandamus omnibus supradictis Tribunalibus, Officialibus, & Subditis Regiis, & eorum cuilibet in solidum, quod dictæ Magnificæ, & Fidelissimæ Civitati Neapolis ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciant omnia cõtenta in præinsertis Regiis Privilegiis, & Regiis literis, juxta ipsorum formam, continentiam, & tenorem, omni dubio, difficultate, & impedimento cessantibus: & contrarium non faciant, pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habent, ac pœnam in præinsertis Regiis Privilegiis præappositam cupiunt evitare. In quorum fidem, has præsentes fieri fecimus magno præfatæ Majestatis sigillo impendenti munitas. Datum Neap. die 24. Mensis Martii 1623.

El Duque d'Alva.

Vidit Constantius Regent.
Vidit Enriquenz Regens
Vidit De Ponte pro Regent.
Vidit Lopez pro Regens.

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Ferdinando Rovito.

Solvat tt. duos de Cunto pro Taxatore.

In Privilegiorum 4. fol. 74.

Parlamento Generale convocato a 18. di Febraio dell'anno 1617. dall' Eccellenza del Signor D. Pietro Girone Duca d'Ossuna, Vecerè, e Capitan Generale in questo Regno, per l' ordinario Donativo da farsi alla Maestà del Rè Filippo III. nostro Signore.

QUesto Parlamento fù notificato per parte di S. E. a 22. di Decembre 1616. che venne il suo Usciero in S. Lorenzo a far intendere a' Signori Eletti, che l' E. S. intendea di far Parlamento Generale per l'ordinario donativo da farsi a S. M., & avea destinato il giorno de' 15. di Gennajo 1617. per farsi la radunanza nel luogo solito; e che perciò si facesse il Sindico da quella Piazza, alla quale toccava; e si facesse l' apparecchio necessario. Si differì poi per lo giorno de' 18. di Febbrajo, e si fè tra questo tempo, Sindico il Signor D. Luigi Gattola, Cavaliere del Seggio di Portanova; a cui toccava secondo l'ordine del giro.

Il Sabbato 18. di Febrajo, giorno a ciò destinato, preparata ogni cosa; il Signor Sindico

dico venne di sua casa a San Lorenzo, accompagnato da numerosissima, e bellissima cavalcata de' Signori Cavalieri. Quivi disceso da cavallo, fù ricevuto giù nelle scale dal Segretario della Città, ed accompagnato dentro il Tribunale; dove erano i Signori Eletti, cioè il Signor Gio: Francesco Sanfelice per lo Seggio di Montagna; il Signor Ferrante Dentice per lo Seggio di Capoana; il Signor Francesco Serra, per quello di Porto; il Signor Ottavio Brancaccio, per quello di Nido; il Signor Astorge Agnese, per lo Seggio di Portanova; ed il Signor Baldassarre Golino, per la Piazza del Fedelissimo Popolo. E postosi a sedere in capo di Ruota, e trattenutosi con essi Signori Eletti un poco di tempo in cortese ragionamento, fù poi accompagnato da' medesimi, e montò a cavallo. Quindi avviatasi tutta la cavalcata, egli in mezzo di due d'essi Signori Eletti, cioè del Signor Astorge Agnese dalla destra, e del Signor Gio: Francesco Sanfelice dalla sinistra, con gli altri immediatamente avanti, & appresso di se il Segretario, prese il cammino per lo Seggio di Montagna, per lo Seggio di Nido, e per la strada di Toleto, alla volta di Palazzo: Quivi salito sù, fù dal Signore Astorge Agnese, Eletto della sua Piazza, presentato a Sua Eccellenza.

Partì poi da Palazzo S.E. con la medesima cavalcata assai bella, e più numerosa di molti Prencipi, Duchi, Marchesi, Conti, & altri Cavalieri. Giunta S.E. in S. Lorenzo, ed entrata per la Chiesa riccamente ornata, se ne passò nel luogo del Parlamento. L' E. S. comandò all' Usciere, Pro Regente Santiago, che serviva in vece del Segratario del Regno: ed inginocchiato questo innanzi a S.E. gli fù data una lettera Reale, che la leggesse: la quale egli prese, & alzatosi in piedi, essendovi venuti quattro torchi accesi, con voce alta, in maniera, che fù chiaramente da tutti intesa, la lesse: e la lettera fù questa, come siegue, v3.

EL REY.

ILlustre Duque d'Ossuna, Primo, nuestro Visorey, Lugartenieante, y Capitan General. Siendo las neçessidades dela Corte del nuestro Reyno de Napoles tan grandes, y las delos otros Reynos, y Estados nuestros, las que se saven por las sumas grandes de dineros, que se han proveido para el substento de nuestras Armadas, y dela gente de guerra, que para defença desse se han entretenido tanto tiempo, y particolarmente las muchas, y muy grandes sumas, que se han consumado, y consuman alli en la defensa de los otros nuestros Reynos, como en la conservaçion de la Fe Cattolica en ellos; y cumpliendose ya el tiempo de los dos años por que se nos conçedio el ultimo serviçio, que la nuestra Fidelissima Ciudad de Napoles, Baronaje, y Reyno nos hizo, no se ve como se pueda escusar el pedirles, el qual es tan neçessario para poder llevar adelante el peso del dicho Reyno, pues sin el, no hay otra forma de donde suplir a ello, por el qual convendra, que luego en reçiviendo esta, convoqueis el Parlamiento, como se accostumbra, y significando ala dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje y Reyno mis neçessidades, y la fuerza que me hago para valerme de su ayuda, que tan forçosa es para su conservaçion. y defenza; junto con encargarles el desseo, que tengo de sublevarlos de las gravezas, que substienen, como lo procurare en sus occasiones, y siempre que mis neçessidades dieren lugar a ello les pidireys el dicho serviçio hasta en la quantidad di un millon, y duçientos mil ducados, con que otras vezes me han servido; que aunque mis neçessidades, y los gastos, que substengo por las causas dela defenza del dicho Reyno, y dudas con que delo passado he quedado, pedia releveda ayuda, todavia considerando los pesos, que ellos substienen, y neçessidad con que se hallan, me ha pareçido no passar de la dicha summa, la qual presupongo, que ellos podran llevar en que no dudo que assi por la grande affeçion, que han siempre mostrado en las occasiones passadas, como por la que yo les tengo conforme ala que su fidelidad, y buenos serviçios merezen; se me darà la satisfaçion, que confio de tan buenos, y leales Vassallos, advertiendo que en el repartimiento deste Donativo se tenga la quenta, que se deve para que a ninguno delos, que hubieren de contribuir se le haga agravio, como es de creer, que lo procurareys vos, y yo os lo encargo mucho. Dato en Madrid a ultimo de Diziembre 1616.

YO EL REY.

Vidit Comes Gene. Thesaur.	*Vidit Quintana Duegna Regens.*
Vidit Caimus Regens.	*Vidit Carolus de Tappia Regens.*
Vidit Montoya de Cardona Regens.	*Vidit D.Felipe de Haro Regens.*
Vidit Marius Camaràn Regens.	

Lopez Secretarius.

Ciò fatto, cominciò S.E. a ragionare con parlar facondo, e grave; dimostrando le necessità, nelle quali di presente si ritrovava S.M. per lo peso di reggere, e difendere questo Regno per molte guerre, che mantiene in diverse parti del mondo, e per lo peso di stabilir la pace d'Italia, e la pubblica quiete. E come l'entrate del Real Patrimonio sono disseguali, e minori del debito; non essendo riuscito l'aggiustamento, che si presupponea fatto; poiche de' corpi delle situazioni, alcuni non erano sussistenti, alcuni sono estinti, ed altri mancati; onde il

M Gran

Gran Duca di Toscana, quello di Parma, e d'Urbino, ed altri Signori assignatarj son tornati per ordine di S.M. ne' loro primi luoghi dell'assignazione; E perciò con tutto, che avesse la M.S. conosciuta la necessità di questo Regno, nõ potea non di manco escusarlo di nõ domandare il solito dono d'un milione, e ducẽto mila docati; ma questo lo desiderava cõ la minor gravezza de' Vassalli, che fosse possibile. Soggiunse di poi, che per tanto tutti i Signori della Città, Baronaggio, e Regno, vi avessero fatto pensiere, e procurato dimostrarsi, com'è solito, amorevoli verso la M.S. ammonendo particolarmente a coloro, ch'avean procure, che volessero disporre conforme a la potestà data da' principali, e conforme all'intenzione di loro. E posto fine al parlare, comandò all'Ulciere, che chiamasse il Signor Sindico; il quale salito col Segretario appresso per una scalina a man destra dal Palco, e riverito trè volte a S.E. in atto di riverenza disse; Signore Eccellentissimo, inteso quello, che la Maestà del Rè nostro Signore, e V.E. da sua parte s'è degnata di comandare a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; Io in nome d'essi dico, che noi, come suoi Vassalli, conforme all'obligo, ed affezione nostra già nota per lunga esperienza, siccome siamo sempre pronti a spendere il sangue, e la vita in suo Real servigio; così ora serviremo alla M.S. di quanto ci comanda, e per quanto comporteranno le nostre forze, Perciò supplicano V.E. che sia servita di concedermi competente spazio di tempo, ch'io possa convocare i Signori Titolati, e Baroni, ed altre persone ligittime delle Terre Demaniali del Regno; affinche possa con ogni brevità possibile prendere sopra di ciò quella risoluzione, e spediente, che si conviene. E detto questo, l'Usciere per ordine di S.E. comandò, che dovessero tornare a radunarsi tutti quivi il dì seguente. Calata S.E. & uscita insieme con tutti gli altri fuori del luogo, e del Convento, entrò in Carozza, e vi menò seco il Signor Sindico, il Signor Prencipe di Conca, il Signor Prencipe d'Avellino, ed il Signor Duca di Bovino; ed andò via alla volta di Palazzo.

La Domenica dopo pranzo a' 19. del sudetto mese, ragunati nel luogo solito del Parlamento, il Signor Sindico co' Signori Titolati, Baroni, e Procuratori delle Terre Demaniali, cominciò l'Ulciere ordinatamente a domãdare a ciascuno il suo voto; e prima il domandò al Signor Prencipe di Conca Grande Ammiraglio del Regno, e poi a tutti gli altri. Il Grande Ammiraglio rispose, e diede il suo voto in iscritto; il quale fù letto dal Segretario, in modo che fù da tutti udito.

Io Giulio Cesare di Capua Prencipe di Conca, Grande Ammiraglio del Regno, son di voto, e parere, che si serva la Maestà del Rè nostro Signore d'un milione, e ducento mila docati, in due anni, che si debbiano contare dal primo di Settembre prossimo passato 1616., i quali si debbiano ripartire frà i Popoli, e Baroni, della medesima forma, come furono ripartiti nel prossimo precedente Donativo: con condizione che sia esente d'ogni pagamento questa Fedelissima Città, e suoi Casali; e tutti que' che sono stati trattati franchi nel passato donativo; e con condizione ancora, che durante il presente donativo, non si possa domandar da Sua Maestà altro servigio, o suvvenzione, per qualsivoglia cagione quantunque urgentissima; e con tutte l'altre clausole, patti, e condizioni poste ne' precedenti donativi; e che il presente si debbia dare in mano dell'Eccell. del Signor Duca d'Ossuna, perche resti servita d'inviarlo per la persona del Signor D. Francesco de Cheveda all'Eccell. del Signor Duca d'Uzeda, il quale favorisca in nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno presentarlo alla Maestà del Rè nostro Signore; intercedendo appresso la M.S. perche s'ottengano le Grazie, che si domanderanno; e frà l'altre, l'una sarà, che comandi al Signor Vecerè, che le faccia particolar relazione dello Stato, nel quale hà ritrovato questa Fedelissima Città, Regio Patrimonio, e Regno; sicuri, che giuntandosi queste due Eccellenze, e proteggendo le nostre domande, si potranno ottener facilmente le desiderate spedizioni. E così si conchiuse il donativo, da farsi secondo il sopradetto voto del Signor Prencipe Grande Ammiraglio, per concorrervi la maggior parte.

Sabbato 4. di Marzo, dopo essersi tenute molte sessioni con l'intervento de' Magnifici Avvocati, si conchiusero le Grazie, che domandar si doveano a S.M.; ed agli 8. di detto mese il Signor Sindico, e Signori Deputati della Città, e del Baronaggio andarono in Palazzo; ed il Signor Sindico diede conto di quel tanto, che s'era conchiuso nel presente Parlamento, e presentò di sua mano le grazie a S.E.; e dal Segretario della Città si dessero le lettere per Sua Maestà, e l'offerta v3.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.

Offerta a S.E. ESsendosi degnata la Maestà del Rè Filippo nostro Signore, per la Sua Real Carta scritta a V.E. di far sapere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l'han mossa a domãdar l'ordinario servigio: Noi, come devotissimi suoi Vassalli, l'abbiamo ricevuto a singolar grazia; sapendo a quali degne, e gloriose imprese l'abbia da impiegare; servendosene non solamente per la particolar difesa di questo suo Regno; ma ancora per istabilir la pace in Italia, e la quiete commune: e perciò con la solita prontezza, e divozione, abbiamo determinato in questo Parlamento servire a Sua Maestà con un milione, e ducento mila docati da pagarsi in sei terzi; incominciando il primo terzo dal primo di Settembre prossimo passato 1616., e da finirsi l'ultimo al primo di Settembre venturo

turo dell'anno 1618. : e di 1200000. docati, ne pagheranno 900000. i Popoli, e 300000. i Baroni per ragion d'Adoho; a'quali contribuiranno i loro suffeudatarj per le loro rate, similmente per rata d'Adoho: rimanendo eccettuata da tal pagamento questa Fedelissima Città, ed il Sagro Ospedal della Santissima Annunziata per le cose feudali, che possiede. Dichiarando, che dal pagamento del detto Donativo non rimanga esente persona veruna, ancorche privilegiata *in corpore juris*, ne alcuno Official maggiore, o minore, ne Città, Terre, o Castello, che in qualsivoglia modo pretendessero esenzione: e che il presente servigio s' intenda fatto, senza far pregiudizio a' Privilegj di questa Fedelissima Città; per li quali si dispone, che non si possa domandar servigio, o donativo alcuno; e con espressa condizione, che durante detto tempo di due anni, i Baroni Feudatarj, le Terre Demaniali, e i Popoli, sotto qualsivoglia colore, o pretesto, non siano molestati, ne ricercati d'altro servigio, sovvenzion, pagamento, & Adoho; ancorche succedesse qualunque cagione di nuovo sopravegnente, e del tutto incognita, insolita, & inopinata: e così ancora se accadesse, pendente la soddisfazion di detto donativo, il pagarsi rilevio: e con condizione ancora, che finito il tempo del esiggere detto pagamento, non si debbia prorogare per qualunque cagione eziandio urgentissima.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, confida, che S.M. con la sua infinita clemenza, del bia avere quel riguardo, che la nostra fedeltà, e divozione può sperare dalla sua liberalissima mano; Noi con ogni reverenza le supplichiamo quelle Grazie, che da D.Luigi Gattola nostro Sindico saranno presentate a V. E.: ed acciocchè sortiscano quella buona spedizione, e fine che si desidera; supplichiamo V.E., che siccome ha conosciuto dagli effetti, la fede, la divozione, e l'ubidienza di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno verso S.M., così si degni per sua benignità, pigliarne a cuore la protezione, e con la sua autorità congiunta con quella dell'Eccell. del Signor Duca d'Uzeda, si degni procurarci le grazie, che si sperano da S.M., e concederci quelle, che possono uscire dalla sua liberalissima mano; dalla quale n'aspettiamo sempre maggiori. E Dio guardi V.E. per molti anni felicissimamente, come noi suoi servidori affettuolamente desideriamo. Di S.Lorenzo à di 8. di Marzo 1617.

Di V. E.

Umilissimi, e Devotissimi Servidori.
Li Deputati del Parlamento Generale.

Antonio Filomarino per Capoana.
Fabio Capece Galeota per Capoana.
Gio: Vincenzo Macedonio per Porto.
Gio: Angelo di Gennaro per Porto.
Marc'Antonio Mormile per Portanova.
Alfonzo de Ligoro per Portanova.
Orazio Sanfelice per Montagna.
D. Alessandro Carmignano per Montagna.
Ascanio di Bologna d'Ettore per Nido.
Carlo Carafa di Ferrante per Nido.
Baldassarre Golino per lo Fedelissimo Pop.
Alfonzo Navarretta per lo Fedelis. Popol.

Il Principe d'Avellino Gran Cancelliere.
Il Duca di Bovino Gran Siniscalco.
Il Principe della Riccia Conte d' Altavilla.
Il Duca di Termoli.
Il Duca di Maddaloni.
Il Marchese di Camarota.
Cesare Aldorisio.
Pascale Caracciolo.
D. Fabio Carafa di Matalone.
Ferrante della Marra.
Hettore Caracciolo.
Gio: Simone Moccia.

Gio: Matteo Rainieri Segretario.

Sigoore.

HAvendo noi inteso dall'Illustre Duca d'Ossuna Vecerè in questo Regno, quello, che la M. V. con la sua Real Carta s'è degnata di comandare; si è convocato subito il Parlamento per lo nostro Sindico D.Luigi Gattola Cavaliere del Seggio di Portanova; e questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno con la solita prontezza hanno determinato servire a V.M. con un milione, e ducento mila docati, da pagarsi nella maniera contenuta nell'offerta; la quale presenterà in nostro nome l'Illustre Duca d'Uzeda. Il servigio è senza alcun dubbio per la picciolezza sua sproporzionato alla grandezza di V.M., massimamente per la condizion de' presenti tempi, ne'quali con spese grandi cerca la M. V. stabilir la pace in Italia, e la quiete Universale: è sproporzionato ancora all'affetto, ed alla obligazion nostra, che sarebbe di spargere il sangue, e la vita in suo servigio: Ma la V.M. con la grandezza del suo Reale animo, si degnerà di gradire il poco in cui si serve, per lo molto in che vorremmo servirla, se lo permettesse la debbolezza delle forze nostre; le quali perche V.M. sappia quanto sieno indebolite, le supplichiamo, che si degni di comandare a questo Illustre Vecerè, che glie ne faccia particolar relazione; rappresentandole il vero stato, non solo del suo Real Patrimonio, ma ancora di questa Fedelissima Città, e Regno: perche quando poi ci sollevasse dell'oppressioni presenti la sua benigna mano, con le grazie, che ne speriamo; non ci è dubbio, che dalla divozione nostra potrebbono comparire affetti maggiori di quelli, che possono ora mostrarsi. Riconosciamo intanto dalla M. V., per principalissimo beneficio l'averci Lettera à S.M.

costituiti sotto'l governo dell'Illust. Duca d'Ossuna, di cui, alla memoria nostra, non habbiamo mai goduto ne il più giusto, ne il più disappassionato, ne che più ci rappresẽti con effetti la benignità, la giustizia, & ogni altra Regia virtù della M.V.; ne che più ci tenga finalmente per ogni parte contenti, e per conseguenza obbligati al suo Real servigio. Si degni pertanto V.M. (così umilmente le supplichiamo) permettere che per molti anni godiamo la felicità di questo governo; in ricognizioo del quale, e della soddisfazione Universale d'ogni stato, e genere di persone, il nostro Baronaggio, senza che se ne gravino in modo alcuno i Popoli, hà determinato donare al detto Illustre Vecerè quarantamila docati, benche da lui espressamente già rifiutati; ed all' Illustre Duca d'Uzeda altri cinquanta mila. E perciò supplichiamo V.M. che si degni di confermar questa picciola dimostrazione di grato animo col suo Real beneplacito, e con espresso ordine, che s'accettino; deputando nostro particolar protettore l'Illustre Duca d'Uzeda; affine di concederci a sua intercessione le grazie, delle quali abbiamo umilmente supplicata V.M. Dio guardi la M.V. lunghissimi anni felicissimi, come noi suoi Fedelissimi Vassalli desideriamo, e come ricerca il bisogno di tutta la Cristianità. Di Napoli a dì 8. di Marzo 1617.

Di V.R., e Catt. Maestà.

Umilissimi, e Devotissimi Vassalli.

Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli.

Marc'Antonio Mormile per Portanova.	Il Principe d'Avellino Gran Cancelliere.
Alfonzo di Liguoro per Portanova.	Il Duca di Bovino Gran Siniscalco.
Gio: Vincenzo Macedonio per Porto.	Il Prencipe della Riccia Cor d' Altavilla
Gio: Angelo di Gennaro per Porto.	Il Duca di Termoli.
Orazio Sanfelice per Montagna.	Il Duca di Maddaloni.
D. Alessandro Carmignano per Montagna.	Il Marchese di Camarota.
Antonio Filomarino per Capoana.	Cesare Aldorisio.
Fabio Capece Galeota per Capoana.	Pascale Caraceiolo.
Ascanio di Bologna d'Ettore per Nido.	D. Fabio Carafa di Maddaloni.
Carlo Carafa di Ferrante per Nido.	Ettore Caracciolo.
Baldassarre Golino Eletto per lo Fedel. Pop.	Ferrante della Marra.
Alfonzo Navarretta per lo Fedelis. Pop.	Gio: Simone Moccia.

Gio: Matteo Rainieri Segretario.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX.

D. *Antonius Alvarez de Toleto, & Beamont, Dux Alvæ, & Nuescbæ, Comes de Lerin, & Salvatierræ, Marchio Coriæ, Miles ordinis Velleris aurei, & in præsenti Regno præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis. Illustribus Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris hujus Regni, Protanotario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque Locatenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ, Regenti, & Judicibus M.C. Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario Generali, Advocatis, quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quocumq; nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus; præsentibus, & futuris, ad quos seu quẽ præsentes pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet præsentatæ, Regiis fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, Baronaggii, & Regni, fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium, Sacræ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, omni, qua decet, solemnitate vallatũ, & roboratum, tenoris sequentis. v3.*

Philippus, Dei Gratia, Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croaciæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algezire, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ; Comes Habspurgi, Flandriæ, Tirolis, Barcinonę, Rossilionis, & Ceritanię, Marchio Oristanni, & Goceani; Universis, & singulis pręsentium seriem inspecturis, tam pręsentibus, quam futuris. Cum una ex pręcipuis virtutibus, quę Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat sibique devincit, post rectam justitię administrationem sit erga universos munificentiam exercere; longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt. Cum igitur Universitas, & homines magnificę, & Fidelissimę Civitatis nostrę Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, alięque Universitates Civitatum, ac Terrarum, in conventu, seu Parlamento, anno pręterito millesimo sexcentesimo decimo septimo per Illustrem D. Petrum. Giron Ducem Ossunæ consanguineum nostrum, ac in præfato Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem nostrum,

strum,

strum, in dicto conventu, seu Parlamento in prędicta nostra Civitate Neapolis celebrata, simul congregati, petitiones, ac supplicationes infrascriptas nobis presentari fecerint, & petierint, ut quę in eis postulant, libenter illis concedere dignaremur; Nos recolentes animo constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, atque eorundem obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstremur, prout in dies id prestandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hec verba.

Grazie, delle quali si supplica la Maestà del Rè Nostro Signore nel presente Parlamento dell' anno 1617., dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli.

I.

IN prima questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno supplicano V.M. si degni ordinare, che s'osservino tutti i Capitoli, Privilegj, e Grazie concedute ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, tanto da V.M., quanto da tutti i retropassati Rè di questo Regno. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, si, & in quantum in possessione fuerint, vel sunt.*

Si supplica per l'osservazion delle grazie ottenute così da lei, come dagli altri passati Rè.

II.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. si degni confermar tutte l'alienazioni, concessioni d'officj, ed ampliazioni d'essi; assenzi, dispenze, licenze, e qualsivoglia altra specie di contratti, e di Privilegj fatti, conceduti, e spediti dagl' Illustri Vicerè, che *pro tempore* sono stati come Procuratori di V. M., e de' suoi Serenissimi Antecessori; ancorche fussero contro alla forma di qualsivoglia Prammatica, e particolarmente di quelle de' nove capi, & istruzioni secrete, o altri ordini della M.S., e di detti suoi Serenissimi Antecessori, con la clausola *ex certa scientia, etiam quod de eis expressa mentio facta non sit*; derogando a qualsivoglia legge, che dettasse, che si debbia fare espressa menzion di quelle; poiche s'hà da tener sicuro, che tutto ciò che è stato da' detti Illustri Vicerè trattato, conchiuso, e conceduto; sia risultato in utile, e beneficio della M. V., e del suo Patrimonio. E se ora si difficultasse ciò, che in nome di V.M. da' detti Illustri Vicerè è stato promesso, conceduto, e dispensato; i suoi Fedelissimi Sudditi resterebbono delusi sotto la Regia parola. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati confirmare assensus præstitos per Illustrem Suum Proregem pro alienationibus, & venditionibus bonorum feudalium, habentes clausulam ordinariam, vz. dum venditor habeat successorem in feudo averam quo ad alia, quæ petuntur, casibus specificè expressis, & declaratis, Sua Majestas eis satisfaciendum curabit.*

Si supplica S.M. confermare tutte l'alienazioni di cose appartenenti al Real patrimonio, fatte da passati Vecerè.

III.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricordano a V. M., che si degni ordinare, che le cause di coloro, i quali pretendono entrare nelle Piazze Nobili d'essa Fedelissima Città, si trattino avanti cinque Giudici Spagnuoli con l'intervento dell'Avvocato Fiscale. E perche sono cause tanto importanti al servigio di V. M., & alla conservazion del decoro della Nobiltà di dette Piazze; perciò la supplicano si degni far loro grazia ordinare, che nelle sentenze diffinitive delle cause, tanto pendenti, quanto da muoversi *in futurum*, intervenghino con detti cinque Giudici, due Ruote del Conseglio di Santa Chiara; nelle quali vi sieno almeno otto Consiglieri, col Conseglio Collaterale, avanti degl' Illustri Vecerè di questo Regno. *Mandat Sua Majestas, quod servetur solitum.*

Si supplica S.M. che nelle cause d'aggregazione, o reintegrazione alle Piazze nobili, intervengano cinque Giudici Spagnuoli con due Rote del S. Conseglio, e 'l Collaterale, avanti S.E.

IV.

Item, supplicano V. M. resti servita, stante che la moltitudine de' negozj, che ne' Tribunali di V.M. in questo Regno occorrono, (*per* la qual cosa la M. V. è rimasa servita aumentar lo numero degl'Officiali tanto nel S.C., quanto nella R. C. della Summaria, e G. C. della Vicaria così Civile, come Criminale), che similmente in conformità della Grazia, che detto Regno tiene, (*& quatenus opus est*, di nuovo supplicano V. M. di continuar detta Grazia) faccia il quarto Regente appresso l'Illustre Vecerè; il quale sia Regnicolo naturale; conforme altre volte è stata supplicata la M.S. *Sua Majestas, pro sua solita benignitate erga suum Fidelissimum Regnum, eius petitioni, hac in re, prout in aliis, libenter annuendum decerneret, nisi justis de causis in ea supersedendum videretur.*

Si supplica S.M. per creare il quarto Regente nel Collaterale.

V.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, avendo considerazione, che tutti que', ch'hanno fabbricato fuori, e dentro della Città, ne' luoghi, che si possono pretendere essere proibiti, o hanno avuta licenza, o pure almeno hanno, ragionevolmente

Si supplica S.M. a far grazia di nô molestar coloro, che avessero fabbricato ne' luoghi proibiti.

cre-

creduto, non essere della mente di V.M., che s'osservassero le proibizioni, secondo alcune lettere scritte da V.M. agl' Illustri Vecerè di questo Regno, e col vedersi ancora pubblicamente fabbricare; per lo che in ogni modo sono stati in buona fede; senza che' possono pretendere esser compresi ne' Regj indulti, per li quali V.M. s' è degnata rimetter le pene pecuniarie non esatte: Per tanto a maggior cautela, & ad evitar maggior molestia, che si potesse dare dal Regio Fisco, supplicano V. M. si degni far loro grazia d' ogni pena, nella quale forse fossero incorsi per cagion di dette fabbriche, o con licenza, o senza. E così ancora sia servita conceder grazia, che le fabbriche incominciate si possano perfezzionare; tutto per maggior abbellimento, e splendor di questa Fedelissima Città. *Sua Maiestas visa informatione Illustris Proregis dicti Regni, quantitatis, qualitatisque ædificiorum inceptorum, status, ac loci, in quo reperiuntur; quod magis utile videbitur, expediri mandabit.*

VI.

Si supplica S.M. di confirmare, ed ampliar la grazia conceduta nel 1596. che negli assenzi, che si prestano sopra l' ipoteca, ed obligation di cose feudali si ponga la clausula: pro se, & heredibus quibuscumq.

* Item, perche ne' contratti di vendita di cose burgensatiche, o annue entrate sopra burgensatici, di promessa di pagamenti, e qualsivoglia altro contratto, suole il venditore, o debitore obbligare in caso d'evizzione, ò per osservanza del contratto, i beni feudali, mediante Regio assenzo; il quale assenzo si presta ordinariamente da V. M., e dall' Illustre Vecerè, e dal Regio Collateral Conseglio, con la clausola *pro se, & heredibus ex corpore*; dal che ne nasce, che morendo il comprator di detti beni, o annue entrate burgensatiche, o il creditore senza liggittimi successori in feudo; ancorche l' entrate burgensatiche, o il credito passano a beneficio dell' Erede estraneo; nondimeno quando quest' erede estraneo volesse esercitare l' Ipoteca sopra detti beni feudali, non può quella essercitare, non essendo erede *ex corpore* dell'acquistatore; per lo che estinguendosi l' ipoteca del feudo a beneficio, o del possessor del feudo, o d' altri posteriori creditori, resta il vero creditore deluso del suo credito; o pure quando il creditore, o comprator di detta annua entrata instituisse erede un' estraneo, essendovi ligittimo successore in feudo; bisogna che l' erede estraneo costringa il successore in feudo ad essercitar dett' azione ipotecaria; dal che nascono infinite liti, a dispendj. Si supplica perciò V. M. si degni concedere, che l' ipoteca, & azzione ipotecaria sopra detti feudi, tanto per l'obligazioni, e vendite fatte, e constituite per tutto il tempo passato fin' a quest' ora, con assenzi di V. M., e degl' Illustri Vecerè, quanto per le vendite, & obligazioni *in futurum* faciende con assenzi interponendi, possano passare a beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passa l'entrata burgensatica, o az one personale; ancorche noo siano per qualsivoglia cagione, o difetto, capaci della successION del feudo: e perciò negli assenzi prestandi da oggi avanti da V. M., o dall' Illostre Vecerè del Regno sopra detta ipoteca, ed obbligazioo de' beni feudali, si ponga la clausola *pro se, & heredibus, & successoribus quibuscumque*; e che negli assenzi prestiti per lo passato sopra i contratti fatti per l'addietro, similmente s' intenda posta dello stesso modo detta clausola: di modo che non vi sia differenza fra gli assenzi prestiti, e spediti, e prestandi *in futurum*: ampliando, e dichiarando in questo, il Capitolo, e Grazia conceduta sopra di ciò nell' anno 1596. E che detta Grazia operi l'effetto suo ancora a rispetto delle liti pendenti. Et acciocche questa grazia non possa cagionar danno, e pregiudizio al Real Patrimonio, potrà ordinare V. M., che detti eredi estranei, o che per altro non sono capaci della successIon feudale, non possano in virtù di questa grazia aver ricorso sopra feudo posseduto, o dalla Regia Corte, o da altri, a cui la detta Regia Corte l' avesse venduto con promessa d' evizzione: Di che ne seguirà gran beneficio a tutto il Regno, e nessun pregiudizio alla Regia Corte. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati gratiam suo Fidelissimo Regno respectu contractuum futurorum in Parlamento anni 1593. concessam, confirmare: quo verò ad id, quod de novo supplicatur, mandat Sua Majestas, quod respectu contractuum antè dictam gratiam initorum, amplictur in iis tantum contractibus, quorum hipoteca extincta non est, & vivunt adhuc ii, in quorum personis radicata invenitur; & quod non extendatur ad casus, in quibus hipoteca, seu persona fuerit extincta, neque ad eos, in quibus pendat lis inter partes.*

VII.

Si supplica, che l'officio di Protomedico non si proveda in persona di straniera persona.

Item, si supplica V.M., ch' occorrendo provvedersi l'officio di Protomedico, nõ si proveda ad altri, che a' Regnicoli nati, e naturali del Regno. *Placet Suæ Regiæ Maiestati confirmare capitulum aliàs Regno concessum; etiam si officium prædictum esset providendum pro interim.*

VIII.

Si supplica S.M. ordinare, che i Tribunali non interpongano decreti per disfare fedecommessi.

Item, si supplica V.M. si degni ordinare, che 'l Sagro Conseglio di Capoana, ed altri Tribunali non debbiano interporre decreti, con disfare i fedecommessi fatti, è faciendi, nè far' altra sorte di provvisioni, benche fosse espediente, e vi concorresse la volontà delle parti. *Sua Regia, & Catholica Maiestas decernit, & mandat, quod sacrum Casiris Capuanæ Consilium prudenter ad conservationem fideicommissorum attendat; & quando aliter decernendum, servet iura, & constitutiones Regni.*

IX. Item,

IX.

Si supplica Sua Maestà di nuovo dichiarare, che ne' feudi possano succedere sorelle fratelli, o nipoti; ancorche non discendano ex corpore.

Item, si supplica V. M. resti servita per levar' ogni sottilità de' Fiscali, e non far, che i suoi Vassalli siano travagliati dalle liti, dichiarare, *& quatenus opus est*, di nuovo concedere, che i fratelli, sorelle, e nepoti succedano, e possano succedere ne' feudi, o nuovi, o antichi, anche titolati, che fossero; non ostante che nell'investitura si dicesse *pro heredibus ex corpore*, e che i detti feudi non fossero stati comprati, ne dalla Regia Corte, ne da particolari; ma, o rifiutati, o ceduti *quomodocumque* da persona, che non avesse successore, *tàm inter vivos, quàm in ultima voluntate*, con assenzo, e grazia però di V. M.; ancorche li fossero donati, rifiutati, o ceduti a persone non in grado successibili, ed affatto estranee, con assenzo; accioche con questa grazia, in ogni sorte de' feudi, possano sempre i fratelli, e sorelle, e nepoti succedere, e non per qualsivoglia interpetrazione si possano intendere esclusi. *Sua Majestas prædictæ petitioni, re maturè considerata, satisfaciendum curabit.*

X.

Si supplica S. M. confermar la grazia conceduta nel passato Parlamento intorno alla successsion de' maschi nel feudo, ancorche vi sia femmina in grado più vicino.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno avendo gli anni passati supplicata V. M. si fosse degnata conceder loro la grazia del poter disponere de' loro beni feudali a beneficio de' mascoli della loro famiglia, ancorche vi fosse femmina più prossima al disponente; restò servita concederla, come dall'acchiuso capitolo, e decretazione di V. M. appare. Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno conoscendo con quanta facilità gli Stati, e feudi tanto titolati, quanto non titolati, quaternati, e non quaternati, e in molto tempo, con molte fatiche, e servigj acquistati, in un punto si perdono dalle proprie famiglie dell'acquirenti, succedendo in essi le donne, le quali si casano in famiglia aliena; supplicano la M. V. si degni abilitare i presenti feudatarj, e futuri, titolati, e non titolati; ancorche quei non avessero feudi quaternati; che di loro feudi, e stati possano, *tàm in actu inter vivos, quàm in actu ultimæ voluntatis*, disponere in beneficio di quel mascolo delle loro famiglie, il qual nel tempo delle disposizioni succederebbe, non essendovi femmina *in proximiori gradu*; non ostante, che vi fossero donne similmente *in gradu successibili, & proximiori*; alle quali donne possa detto feudatario sopra detti suoi stati, e feudi stabilire quel tanto gli parerà per sua dote, o essendo maritata, per amorevolezza disponerle, e lasciarle: sopra le quali disposizioni, per lo presente capitolo *ex nunc pro ut ex tunc*, s' intenda dato il Regio assenzo, e beneplacito della M. V., con dichiarare, che per tal disposizione, i feudi, e stati predetti restino come feudi, e stati antichi, ed ereditarj: a rispetto de' quali feudatarj, si supplica la M. V., che per questo non si proroghi la successione più di quello, che si contiene nelle costituzioni, capitoli del Regno, e grazie fatte da V. M. e sarà questa grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno d' infinita soddisfazione; ed al suo Real Patrimonio non apporterà danno alcuno; atteso che, come succederebbe la femmina, succede il mascolo; ne meno si cagionerebbe molto danno alle dette femmine, potendo oggi il feudatario gravar il feudo, *usque ad valorem feudi*: e s' eviteranno molte cause le inventate per simile disposizione; le quali hanno partorito a' suoi Fedelissimi Sudditi infinite liti, dispendj, aggravj, ed intrighi alli Regj Tribunali. *Placet Suæ Regiæ & Catholicæ Majestati, quo ad feuda hereditaria*. La qual grazia, se bene non fù registrata infra l'anno, conforme alla Prammatica di questo Regno, per dispensa del Vecerè fù poi registrata; Supplicano perciò V. M. si degni confermare, e di nuovo concedere la detta grazia; con dichiarare ancora, e di nuovo concedere, che quella s' intenda in tutti i feudi predetti, tanto nuovi, quanto antichi; tanto acquistati, come acquistandi; e che la predetta disposizione, tra vivi, o per ultima volontà, possa farsi beneficio di persona della famiglia; ancorche non fosse in grado successibile, & essendovi la femmina in grado, tanto in linea descendente, o ascendente, quanto anche in linea transversale; ancorche il detto mascolo nominando fosse preceduto da altri in grado, o pure per ragion di primogenitura: e questo s' intenda non solo quando i feudatarj avessero femmine per loro successori; ma mascoli descendenti da femmine, che non fossero della famiglia d' essi feudatarj: poiche in questo non si fà pregiudizio alcuno alle ragioni del Regio Fisco; mentre solamente si muta la persona del successore, acciocche i beni feudali si conservino nelle famiglie: E che detta grazia s' intenda non solo a rispetto delle persone esistenti a tempo della disposizione; ma anche di quelle, ch' auranno da succedere dopo la disposizione *in infinitum*; purche nel tempo, che si deferisce la successione a' futuri successori, vi sia il mascolo, o femmina in grado successibile all' ultimo descendente. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati dictam gratiam, prout in aliis Parlamentis concessa fuit, confirmare.*

XI.

Si supplica S. M. per un'altra grazia spettante a' feudi.

Item, essendosi per lunga sperienza veduto, che per essere in libertà del possessore de' feudali, tanto titolati, quanto senza titoli, l'alienazione, ed obbligazione di quelli, intervenendovi però il Regio assenzo, il quale ordinariamente si concede, n' è nata la rovina, ed anni-

annihilazion di molte case; il che non solo ridonda in grandissimo danno, e poca riputazion delle famiglie; poiche i successori vengono ad esser privati di quegli onori, e commodità, che dagli antepassati loro sono state il più delle volte con molte fatiche, e spargimento di sangue acquistate; ma ne resulta anche grandissimo danno della M. V.; poiche in caso di devoluzion de' beni feudali alla Regia Corte; il che spesso avviene, per essere in questo Regno ristretta la succesion de' feudi cōtro alla legge comune feudale, vengono affetti di tanti pesi, che si rende quasi inutile alla M. V. la devoluzion di quelli; La supplicano perciò, si degni concedere per grazia speciale al Baronaggio di questo Regno, che possa il possessore de' beni feudali, tanto titolati, quanto senza titoli; tanto quaternati, quanto non quaternati; tanto nuovi, quanto antichi, far sostituzione, o fedecommessi ne' loro beni feudali uno, o più, a loro arbitrio, in beneficio però delle persone comprese nella succesion de' feudi, *etiam* conforme alle grazie di V.M. ottenute, e che si otterranno; e proibir l' alienazioni, o obbligazion di qualsivoglia maniera; in modo che, quello che succederà ne' feudi predetti, non sia obbligato a peso alcuno del feudatario; ma solo a' pesi del feudo; conforme nelle leggi di questo Regno stà stabilito, restando però i frutti a disposizion del feudatario; acciocche con quelli possa anco servire a V. M., siccome è l' obbligo, che tiene: dichiarando, che le persone nominande, siano in grado succesibile al moriente; conforme alle leggi, constituzioni, e grazie di questo Regno, ottenute, e da ottenersi; acciocche non si faccia pregiudizio alle ragioni di V.M.: E che detti feudi per la convalidazion delle cose predette, abbiano natura di feudo *ex pacto, & providentia*, senza la qualità ereditaria: *Verum* sia lecito alli fideicommittenti dar facoltà al possessore di quelli di potergli alienare con assenzo dell' immediato suo successore: con condizione, ch' il prezzo pervenendo resti soggetto al fedecommesso da lui disponendo, e resti senza la qualità feudale; e le compre in tal caso s' abbiano sempre da fare col consenzo del futuro successore. *Sua Majestas, rè maturè pensata, suo Fidelissimo Regno satisfaciendum curabit.*

XII.

Si supplica S.M. a dare ordine a' Vecerè, che non trattino diversamente i Grandi, sette Officj, e titoli del Regno.

Item, si supplica V.M. a dar' ordine, che i Vecerè in questo Regno non trattino diversamente tanto in pubblico, come in privato, in tutte l'azzioni, i Grandi, e Sudditi del medesimo Regno, sette Officj, e Titoli; e farci grazia dar ordine preciso a' Vecerè di questo Regno, e non rimetterlo a lor' arbitrio. *Sacra, & Catbolica Majestas super hoc providet prout melius visum fuit.*

XIII.

Si supplica S.M. che i Beneficj Ecclesiastici non si conferiscano a forestieri.

Item, supplicano V.M. si degni interporre le sue parti con Sua Beatitudine, perche faccia grazia di conferire a persone Ecclesiastiche naturali del Regno, e non a' forestiere, tutti i Beneficj, Vescovadi, Commende, anche di Malta, e qualsivoglia altra dignità Ecclesiastica, che vacherà in questo Regno. *Sua Majestas id per media opportuna curabit.*

XIV.

Si supplica S.M. ad abolire il battaglione, e mantenere, in suo luogo, alle marine del Regno qualche fanteria.

Item, si supplica V.M., che per ischifar le spese, e danni, che succedono a' Popoli, e Massari, quando cala il battaglione alle marine la state per soccorrergli dall' invasione dell' armata del Turco, o altre Galee nemiche; si degni tener sempre nel Regno quella fanteria, ch' è solito pagare il Regno alla Regia Corte: perchè potendo con quella soccorrere alle marine, galee, ed altri vascelli, sarebbe sicuro il mare; e gli abitanti, e lavori non si perderebbono per lo calare del Battaglione; ed occorrendo per servizio di S. M. levar la vecchia, si mandi la nuova: Ma che per questo, il Regno non paghi altra imposizion di quella, che paga al presente, ne si possa gravar d' altro peso. *Sua Majestas super hoc, quod magis expedit, providebit.*

XV.

Si supplica S.M. che essendosi ottenuta la grazia del non potersi estrarre fuori del Regno le cause de' Regnicoli; s' intenda la medesima così per le cause civili, come criminali.

Item ricordano a V.M., come fra l'altre grazie, che hà ottenute detta Fedelissima Città, è stato; che le cause de' Cittadini, Regnicoli non si dovessero estrarre fuora de' Tribunali ordinarj di questo Regno. Per tanto supplica la M. V. sia servita ordinare, che detta grazia s' intenda tanto per le cause civili, quanto criminali; e che anche i Cittadini Napoletani, ed altri Regnicoli inquisiti, o carcerati, non si possano estrarre dal predetto Regno, per qualsivoglia causa, o delitto; ma che ne' stessi Tribunali siano speditidi giustizia. *Jam in preteritis Parlamentis, quod convenit, provisum est, & ita Sua Majestas observari jussit.*

XVI.

Si supplica S.M. che la Nazione Italiana negl' Eserciti sia trattata così, come la Spagnuola.

Item, si supplica V.M. resti servita ordinare, che in Fiandra, o dove saranno gli Eserciti suoi, sia trattata la nazione Italiana della stessa maniera, che la Spagnuola: giacche così furono eletti i Terzi in questo Regno, ed è stato osservato puntualmente in Fiandra dal Serenissimo Duca di Parma. E perche da alcun tempo in quà, s' intende, che ne' detti Stati non solo non si osservano le stesse prerogative nelle vanguardie, quando tocca alla Nazione

ne Italiana; (avendo dichiarato, che debbia esser sempre la Nazione Spagnuola); ma anche ne' soldi, avendo riformati tutti i trattenimenti agl' Italiani; & avendo lasciati tutti que' de' Spagnuoli in piede; sicche gl'Italiani, ch'ora si ritrovano in Fiandra, hanno solo l'attasso, senza correr loro il trattenimento; dal che ne nasce grandissimo disservigio di S. M., che molte persone di qualità lasciano d'andare a servire per la sopradetta cagione, (ed ora se ne vede la sperienza da'Capitani, ch' escono, non conforme al solito, di questa Città, e Regno): Com' ancora l' emulazione tra le nazioni apporta molto servigio a S.M.; atteso non solo i Nobili; mà ancora gl' ignobili combattono con maggior' animo, spinti da questo stimolo: Ed ancora a questa Città, e Regno apporta granditlimo disservigio l' esser loro serrata la strada di poterli vantaggiare con lo spargere il sangue, a spender' il suo in servigio di V.M. nelle guerre; ch' è strada propria, per la quale s' incaminano le persone nobili. *Sua Majestas huic tam fidelium Vaßallorum petitioni satisfaciendum curabit, mandando suis Generalibus, ut Italicæ nationis milites honoribus prosequantur, & debitis præmiis, pro illorum servitiis afficiant.*

XVII.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ne' Parlamenti passati supplicarono V.M. fosse restata servita, che ne' feudi potessero succedere i fratelli, e sorelle cugine, ancorche non fossero congionte per linea mascolina: e perche tal grazia con matura considerazione fù domandata, per esser cosa, ch' apporta molto poco danno alla M. S., ed infinita soddisfazione a' fedelissimi suoi Vassalli, e fin' ora non è spedita; Perciò di nuovo supplicano la M.V. si degni concederla; con ordinare, che i fratelli, e sorelle cugine, ancorche non discendano da mascoli, e non siano congionte con linea mascolina a quello, o quella che muore, che possano da oggi avanti succedere ne'feudi, tanto in quelli, ch' al presente si posseđono, quanto in que', che *in futurum* si possederanno; non pregiudicando a qualche grazia conceduta per lò passato da V.M. ad alcuni particolari. *Super hoc, quod convenit, provisum est in gratiis Parlamentorum, annorum præteritorum millesimi sexcentesimi noni, & millesimi sexcentesimi undecimi.*

Si supplica S.M. á spedir la grazia supplicata ne' Parlamēti passati circa la successione a' feudi delle sorelle, o fratelli cugini, quantunque non fossero congionti per linee mascoline.

XVIII.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricordano a V. M. come in virtù della constituzion del Regno, i fratelli, e sorelle uterine son chiamate alla successione de' feudi; ed essendoli dipoi dagli Avvocati fiscali difficultata tal successione, per le cautele *pro se, & hæredibus ex corpore*, che si soglion porre nelle concessioni, investiture, ed assenzi; essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per togliere ogni ombra di difficultà, nell' anno . . . ne supplicarono la Maestà del Rè Filippo II. Padre della M.V., e così fù conceduto, e dichiarato: E perche tanto per la disposizione, quanto per la dichiarazion di S. M. di fel. mem. si può difficultare, se s' intende *ad exclusionem Fisci*, o pure di que', che discendono dal primo acquirente, ancorche congiunti in grado più remoto; siccome fù determinato nel Regno di Sicilia *ultra Farum*, ed approvato nel Supremo Consiglio d' Italia nell' anno 1555., dove fù imposto perpetuo silenzio alle parti, che pretendevano il contrario; e dipoi nell' anno 1557. per togliere *in futurum* l'occasioni delle liti, a petizion di quel Regno se ne spedì capitolo particolare dalla M.S.; Perciò essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano la M V. voglia anche per rimuovere ogni occasion di controversia, che potesse nascere in questo Regno fra suoi Fedelissimi Vassalli, dichiarare, che i fratelli, e sorelle uterine allora siano chiamate alla successione de'beni feudali, quando non vi sia in grado successibile persona descendente dal primo acquirente; conforme fù conceduto, e dichiarato dalla prefata Maestà, a petizion del Regno di Sicilia *ultra Farum. Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Si supplica S.M. dichiarare, che i fratelli, e sorelle uterine allora siano chiamate alla successione del feudo, quando non vi sia in grado successibile persona descendente del primo acquirente.

XIX.

Item, supplicano V.M. resti servita far grazia, ch' ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sia osservata l'alternativa nel conferir le Prelature, Vescovadi, ed altri Beneficj, tanto in caso di morte, quanto in caso di promozione *ad majora*, e di qualsivoglia altra sorte di vacanza; togliendo ogni contraria interpetrazione, che per lo passato forse fosse stata osservata. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati.*

Si supplica S.M. che nel Regno s' osservi l'alternativa nel conferir le Prelature.

Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore præsentium ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra, deliberatè, & consultò; ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per præsentes concedimus; decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuò, & inviolabiliter observari debeant: Illustribus propterea, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ; Regen-

ti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, authoritate, & potestate fungentibus, tàm præsentibus, quàm futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium, & preinsertarum petitionum, & decretationum per eos. ; & eorum quemlibet diligenter attenta, omnia, & singula præmissa, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent; tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam; & tenorem ; ita ut omni dubio, contradictione, sinistraque interpetratione cessantibus, Universitas dictæ Fedelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & Homines prædicti Regni, gratiis in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruantur, & gaudeant; & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, quatenus Officiales, & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterire indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Ærariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium, præsentes fieri jussimus nostro Magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madritii, die decima tertia mensis Augusti; Anno à Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo secundo. Regnorum autem nostrorum anno secundo.

YO EL REY.

Vidit D. Balt. Commend. Major, & prò Protho. & M. C.
Vidit Marchio Floresta Reg.
Vidit Carolus de Tappia Reg.
Vidit Comes Generalis Thesaur.
Vidit Caimus Reg.
Vidit D. Petrus Corsettus. Reg.

Dominus Rex mandavit mihi Francisco Lovo de Castrillo.

Solvit in exequtoriis. Cattarero prò Taxatore.

In Privileg. Neap. II. fol. 240.

Capitulos, y Gracias concedidas alo Ciudad, y Reyno de Napoles en el Parlamiento del año de mil seyscientos, y diez y siete.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictorum Illustrium, & magnificorum Deputatorum hujus Fidelissimæ Civitatis, Baronaggj, & Regni Neapolis, quatenus de præinserto Regio Privilegio Regias exequutoriales literas expediri facere benignius dignaremur; Nos itaque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis, quatenus attenta per eos, & eorum quemlibet diligenter forma, & tenore Gratiarum, & decretationum in dicto præinserto Regio Privilegio contentarum, ea omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, Universitati, & particularibus hujus prædictæ magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus, aliisque Universitatibus, & hominibus hujus Regni observent, & exequantur; ac exequi, & observari faciant inviolabiliter per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; omni dubio, contradictione, & sinistra interpetratione cessantibus; & contrarium non faciant, aut fieri permittant ratione aliqua, sive causa, pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habent, pœnamque in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum testimonium, præsentes fieri jussimus Magno Præfatæ Majestatis Sigillo pendenti munitas. Datum Neap. die 30. mensis Maii millesimo sexcentesimo vigesimo tertio.

El Duque d'Alva.

Vidit Constantius Regens.
Vidit Enriquenz Regens
Vidit De Ponte pro Regens.
Vidit Lopez pro Regens.

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi Ferdinando Rovito.

Solvat tt. duodecim. Ranarius pro Taxatore.

In Privilegiorum XXIII. fol. 32. Giselmus
Solvit tt. 4.

Ese-

Esecutoria de' Capitoli, e Grazie concedute da Sua Maestà Cattolica à questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli nel Parlamento dell'anno 1617.

Grazie concedute a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli dall'Illust., ed Eccellentissimo Signor Duca d'Ossuna Vicerè in questo Regno per Sua Cattolica Maestà, nel presente Parlamento dell'anno 1617.

I.

IN prima questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno conoscendo essere di molto servigio alla Maestà del Rè nostro Signore, e beneficio universale, che i Vassalli abbiano posto nelle marine di Levante, dove si tiene maggior bisogno di guardia per evitar le continue invasioni de' Turchi, ed altri nemici; Supplicano V. E., e così anche bisognando, rappresentarlo à S. M. sia servita comandare, che si netti il Porto di Brindisi, o altro che migliore parrà a V.E. farlo scala franca; tanto per lo trafico di Levante, quanto d'ogni altra parte del mondo; giachè si potrebbe havere da d. scala gran beneficio al Regno, sì per lo smaltimento delle cose, che ci nascono, com'ancora per la commodità d'havere a basso prezzo quel che detto Regno non produce; per venir le robbe à dirittura, senza passar per mano d'altri. Con che però non si venghino à diminuire i debiti, e soliti diritti della Regia Dohana. *Sua Excellentia curabit, atque mandabit quamprimum Portum hunc Brundusinum expurgari, atque in pristinam formam, & amplitudinem, quantum fieri poterit, restitui, ac reduci: quo vero ad alia in dicto capite contenta, mandat, ut Regia Camera consultationem faciat cum voto, ut ea visa, possit consuli Sua Cathol. Majest. super executione.*

Si supplica S.E. à nettar il Porto di Brindisi, ò altro nelle marine di Levante, per commodo del Regno.

II.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ponendo in considerazione a V.E., come S.M. s'è degnata di concedere alle Camere riserbate de' Baroni, e Titolati del Regno, che siano esenti d'alloggiamenti, havendo mira al peso, che sostengono per l'habitazion d'essi Baroni; i quali stanno sempre pronti a spender la roba, e la vita in servigio della M.S., e di V.E.; e come che molte volte per cagioni, & occasioni straordinarie non si osservano loro i Privilegj sopra di ciò conceduti, e gli fanno non solo alloggiare per transito, ma anche contribuire; Perciò supplicano V.E. si degni ordinare, che lor si osservino detti Privilegj, e Grazie, e che siano franchi non solo d'attuale alloggiamento, e transiti, ancorche per cagioni urgenti, & estraordinarie; ma anche siano trattati franchi di contribuzione. *Juxta Sua Excellentia justissimis hujus Regni postulatis annuit, jussitque opportunas expediri provisiones.*

Si supplica S.E. à mantenere i Privilegj delle Camere de' Baroni per cui sono franche non solo d'alloggiamento, e transito, mà di contribuzione.

III.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno fanno intendere à V.E., che'l Sagro Conseglio di Capoana ha introdotto, che alcune cause vertenti in detto Sagro Cons. si compromettono nello stesso S.C., come arbitro, arbitratore, ed amicabile compositore, con potestà *de jure, & de facto* tanto *in procedendo*, quanto *in sententiando*, e con potestà di dare ad uno, e levare ad un'altro: Ed il medesimo Conseglio pretende, che gl'istessi Giudici, che giudicano dette cause, possano esser Giudici dell'appellazioni delle loro laudi, ed arbitramenti; Perciò si supplica V.E. ordinare, che quando al S.C. parerà, che di giustizia possa costringer le parti à compromettere le loro differenze; sia in libertà di dette parti d'eleggere quegli arbitri, che à loro pareranno, e non si possano astringere a compromettere nello stesso S.C. nè a Giudici certi, e particolari. *Mandabitur, pro ut præsenti decreto mandat Sacro Consilio, ut hac facultate non utatur, nisi in gravissimis, & difficilibus causis, & consulto prius Excellentissimo Domino Prorege, ejusque Collaterali Consilio.*

Si supplica S.E. ordinare, che quando al S.C. parerà, che si possano costringer le parti à compromettere le loi differenze; sia in libertà delle parti l'eleggersi gli arbitri; ne possano costringersi à compromettere nel S.C., ò a Giudici certi, e particolari.

IV.

Item, perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno per la moltiplicità de' negozj, hanno supplicata, & ottenuta la grazia del quarto Regente Regnicolo naturale appresso dell'Illustre Vicerè di questo Regno; ed havendo di nuovo supplicata S.M. si degni continuar loro detta grazia; la supplicano sia servita di favorir la provisione da farsi di detto quarto Regente in persona di Regnicolo naturale, conforme altre volte si è supplicato alla Maestà Sua. *Sua Excellentia libenter hoc fecit, & faciet.*

Si supplica per la quarta Piazza di Regente in persona di Regnicoli.

V.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.E. si degni moderar lo bando fatto contra i stipendiarj, ed altri che contra essi ponessero mano alla spada, con degnarsi ordinare resti in piede solamente frà quelli, che attualmente servono nella milizia, e si rivochi à rispetto di tutti gli altri. *Jam fuit opportunè provisum, ut petitur.*

Si supplica S.E. rivocar l'ordine, e Bando fatto contrà i stipendiarj.

N 2 VI. Item

VI.

Si supplica per l' osservanza del capitolo, per cui i Napoletani non possono essere incarcerati sẽza preceder la debita informazione.

Item si supplica V.E. per l'osservanza del Capitolo, per lo quale stà disposto, che i Cittadini Napoletani non possano essere carcerati *de facto*, senza che precedano le debite informazioni, e citazioni. *Serventur leges, Capitula, & Constitutiones Regni.*

VII.

Si supplica S.E. che le cause prima conchiuse, sieno le prime a spedirsi.

Item, si ricorda a V.E., che per le Prammatiche stà ordinato, che le cause prima conchiuse siano ancora le prime a spedirsi, con l'ordine della loro anteriorità; E come che questo non stà in osservanza: dal che ne siegue, che per le spedizioni, gli Officiali sono travagliati di molte cause, che non possono spedire; e tutti i litiganti sono obbligati sempre insistere, e trovare ogni mezzo per le spedizioni; e molti forestieri vengono, e si mantengono in Napoli con grandissimi incommodi, senza sapere, quando possono essere spediti; come per contrario, spedendosi le cause, conforme l'anzianità d'esse, non si travagliano gli Officiali, ne gli Avvocati, ne tampoco i litiganti, se non quando veramente le cause si possono, e debbono spedire; Perciò supplicano V.E. che nelle spedizioni delle sentenze diffinitive si osservino inviolabilmente le dette Prammatiche, di spedirsi le cause prima conchiuse. *Sua Excellentia mandabit causas antiquas quantò citiùs expediri.*

VIII.

Si supplica S. E. di eleggere gli espedienti per sollevar la Città de' suoi eccessivi debiti.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno pone in considerazione a V.E. come ritrovandosi questa Fedelissima Città gravata d' eccessivo debito; e nascendo il beneficiò di tutti i Cittadini dal mantenimento, ed aumento del patrimonio d' essa Città, hanno proposti a V.E. diversi espedienti per lo sollievo d' essa: Per tanto supplicano V. E. trattandosi di negozio tanto necessario al Pubblico, sia servita de' detti espedienti elegere, e comandare, che si mettano in esecuzione que' migliori, che più pareranno a proposito al sommo giudizio di V.E., ancorche in essi non concorressero tutte le Piazze: e che per lo stesso effetto si degni comandare, che si esigga con ogni diligenza, e rigore dalli debitori d' essa Città, ciò, che deono, e si costringano a dar conto tutti que', ch' hanno esatti danari, o han fatto partito di grani, o altro d' essa Città; in modo che resti saldata con tutti i suoi debitori, o partitarj in qualsivoglia modo. *Sua Excellentia in hoc ita opportunè providet, ut reditus hujus Fidelissimæ Civitatis non solum sufficiant satisfaciendis tertiis debitis per hanc Fidelissimam Civitatem; verum ut aliis expensis necessariis abundè suppetant.*

IX.

Si supplica, che l' officio del Protomedico si provveda pro interim, anche in persona di Regnicolo naturale.

Item, si supplica V. E., ch' occorrendo provvedere l'officio di Protomedico *pro interim*, resti servita V.E. quello provvedere in persona Regnicola naturale; e non aggregata; giacche per la provista *in capite* si supplica Sua Maestà. *Fuit hoc libenter concessum.*

X.

Si supplica S. E. di rimediare alle estorsioni de' carcerieri per lo Jus portelli.

Item, perche i Carcerieri delle carceri di questa Fedelissima Città hanno introdotto d' esiggere somma eccessiva per li *Jus portelli*; Si supplica perciò V. E. resti servita ordinare, che tutti i predetti Carcerieri non possano esiggere per detto *Jus portelli*, maggior somma di quella, che s'esigge dal Carceriero della G. C. della Vicaria; intendendosi per li carcerati, che saranno in dette carceri costretti, e non per quelli, che per loro elezzione, e commodo, volontariamente vanno in dette carceri: con imporre quella pena a detti Carcerieri, che parerà a V.E. *Placet ut ab omnibus servetur Pandecta Magnæ Curiæ Vicariæ.*

XI.

Si supplica S. E. ad interporre le sue parti con Sua Santità, acciocche ordini a' Vescovi del Regno, che non ammettano alla Sagra Ordinazione que', che verisimilmente nõ possono ascendere agli Ordini Maggiori.

Item, supplicano V.E. sia servita di scrivere all'Ambasciadore in Roma, ch' interponga le sue parti, per ottener da Sua Santità, che sia servita d'ordinare a' Vescovi di questo Regno, che tengano particolar mira, e pensiero di non ordinar que', che verisimilmente non saranno per promoversi all' Ordine Sagro: e con effetto le donazioni da farsi in lor beneficio, debbano farsi innanzi al Vescovo, con esser' intesi i Sindici, ed Eletti di que' luoghi, dove s'ordineranno; per lo grand' interesse, che tengono l' Università in restar più gravate ne' pagamenti fiscali, ed altri lor pesi: Il che però non s' intenda per la Città di Napoli, nella quale cessa la sudetta ragione. *Sua Excellentia instantissimè petet hoc a Sua Sanctitate.*

XII.

Si supplica S. E. ad interporre le

Item, si supplica V.E. per evitare i molti delitti, che si fanno per lo Regno sotto la speran-

ranza, che i delioquenti tengono di salvarsi nella molte Chiese, e Luoghi Pii, che sono nelle Terre d' esso Regno; sia servita interporre le sue parti con Sua Santità, perche l' immuoità s' offervi solamente nella Parrocchie; a che gli altri luoghi sagri di ciascuoa Città, a Terra del Regno, fuorcha Napoli, a Borghi, non siano compresi nell'immunità. *Sua Excellentia ad hoc personam idoneam ad Summum Pontificem misit.*

sue parti con Sua Santità, acciochè tolga l' immunità dalle Chiese del Regno, eccetto solamente le Parrocchie.

XIII.

Item, avendo V.E. comandato, che per ogni cento fuochi, ogni Università del Regno dia uo soldato a cavallo con l'arma necessaria; ad essendosi di poi inteso, che V. E. col suo solito zelo ha conosciuto in quest'ordina alcuno inconveniente, che perciò è restata servita rivocarlo, o che almeno abbia data iotanzione di rivocare; Supplicano perciò V. E. si degni comandare, che con effatto s' osservi il solito, non ostante dett'ordine di V.E. *Placet.*

Si suppl ca S. E. che intorno al cavallo montato, che per ogni cento fuochi si contribuisce dalle Università, s' osservi il solito.

XIV.

Item, supplicano V. E., atteso i Commissarj, che vanno ad esseguire contro alle Università, a particolari del Regno, per loro giornate s'han fatto pagare carlini dodici il giorno: il che ha ridondato, a ridonda in molto danno, e disservigio di dette Università, a particolari, per essere il pagamento di dette giornate esorbitanta; dovendo il Commissario restar conteoto con carlini sei il giorno, paga coovaniente; perciò si degni V. E. moderar detto pagamento, con ordine, che detti Commissarj non ricevano per pagamento, e salario di dette loro giornate, più che datti carlini sei il giorno. *Opportunè providebitur.*

Si supplica S. E. che a' Commissarj, i quali vanno ad esseguir per lo Regno non si dia più che sei carlini il giorno.

XV.

Item, si supplica V. E. di rappresentare a Sua Santità gl' inconvenienti, ahe nascono dalla quantità grande de' stabili, che son passati, a passano tuttavia in mano de' Religiosi, e particolarmenta per l'esenzione, e franchigia de' loro beni; a così ancha, che essandoci Monisterj molto ricchi con meno numero di Monache, di quello, cha possano sostentare, si fanno tuttavia pagare da chi v' entra docati 1500. fino a docati 3000., e di più docati 60., fino al numero di docati 300. l'anno: e perciò si son pagati docati 8000. in circa ogni anno a' Religiosi; i quali in molto tempo, ch' è scorso, ascendono a milioni, che sono usciti dalla proprietà de' Cittadini. Perciò l' E.S. si degni procurare alcun rimedio da Sua Santità, e voglia stabilira una quantità certa per la doti, spese di monacaggio, a professione, ch' in tutte queste trè cose non possa eccedere la somma di docati 800.; e similmente l'entrata a vita, che si donano a Monache *extra dotem*, non possano eccedere docati . . . . conforme alla conclusione de' Deputati delle Piazze. *Sua Excellentia suas partes cum Summo Pontifice interposuit, & interponet pro opport uno remedio impetrando.*

Si supplica S. E. che procuri con Sua Santità la moderazione delle esorbitanti spese, che son costretti i Cittadini di fare nel monacar le loro figliuole.

XVI.

Item, che quando marcia Cavalleria, ò Fanteria Spagnuola, o Italiana, vada con patante serrata, sai za dar peso di transito alle Università, facendo osservar gli ordini, e stabilimenti fatti sopra detti transiti, allora quando si fecero gli alloggiamenti fissi dell' Infanteria Spagnuola; non permettendo, cha niuna Terra alloggi Fanteria Spagnuola, fuor che i presidj fissi; giache per questo s' è imposto al Regno il pagamento di 36. grana a fuoco; e quando a V.E. non parelse ordinar questo; si degni comandare, che si sgravino i Popoli della sopradetta imposizione di grana 36. a fuoco; la quale fù ordinata per l' effetto predetto. *Quam primum providebitur.*

Si supplica S. E. che quando marcia l' Infanteria, e Cavalleria Spagnuola, non dia alcun peso alle Università; poiche per questo da quelle si paga l' imposizione delle 36. grana a fuoco.

XVII.

Item, che si facciano gli alloggiamenti fissi della Cavalleria, lavando i transiti; a s' ordini, che debbano contribuire agli alloggiamenti *pro rata* tutte le Terre del Regno, fuorche le camere riserbate; le quali non abbiano da contribuire cos' alcuna; con dichiarazione, cha sempre, che alloggiano fuori degli alloggiamenti fissi, non si possa asigger niante; per cagion dell' imposiziona, che s' imponerà per detto effetto; la quale debbia essere per que' pochi mesi della state, ch' è solita aodara la Cavalleria alle marine; esigendosi mese per mese, a ragion di carlini dua per cavallo leggiero, e trè per uomo d' arme. Supplicano V. E. farla uscire al più tardi, e ritirarla quaoto prima sia possibile. *Providebitur.*

Si supplica S.E che stabilisca gli alloggiamenti fissi per la Cavallaria; e che si contribuisca perciò da tutto il Regno, eccetto le camere riserbate.

XVIII.

Itam, che succedendo levare nuova Infanteria, o Cavalleria, non si faccia alloggiar per lo Regno; mà si dia quattiero, ove da tutte le Tarre del Regno si debbia contribuira, fuor che dalle camere riserbate: ponando in considerazione ciò, che s' è osservato in tempo del

Si supplica, che facendosi leva di nuova Infanteria, e Cavallaria, non si faccia alloggiar per lo Regno.

del Signor Prencipe d'Avellino, con bonissimo ordine, e quiete. *Illustr., & Excel. Prorex jam mandavit hoc observari.*

XIX.

Si supplica, che il Commissario di Campagna non possa entrare in altre Provincie.

Item, perche il Commissario di campagna si suol dare solo in Terra di Lavoro, giacche nell'altre Provincie procedono l'Udienze; si supplica V. E. ordinare, che non entri in altre Provincie, ne tampoco mandi Commissario fuori di Terra di Lavoro, senza espresso ordine di V.E.; benche si chiami Commissario di campagna generale: e quando occorresse per alcuna cosa urgente mandare a far qualche diligenza, si mandi un Giudice della Vicaria. *Opportunè Sua Excellentia providet super hoc.*

XX.

Si supplica, che i Governatori, & Udienze non possano crear commissarj, e caporali contra i sbanditi.

Di più si supplica V.E., giacche i Commessionati di campagna, e delle Udienze sono la distruzion de' poveri Popoli, e què', che fanno tutti gli eccessi; solendosi abusare in farne gran numero, per l'utile, che portano a' Governatori; si degni ordinare, giacche S. M. hà stabilite le compagnie di campagna per la persecuzion de' banditi, e delinquenti di questo Regno, & hà assegnato loro soldo particolare con imposizion particolare al Regno, che detti Governatori, succedendo occasione, debbano mandare detti soldati di campagna in persecuzione, senza ricevere cos'alcuna da dette Università, eccetto quello, che viene comandato dalle Regie Prammatiche; proibendo loro espressamente di far caporali, ed altri soldati di campagna, ed ordinando al Regno di non alloggiargli. *Placet.*

XXI.

Ed allor che stanno impediti detti soldati all'accompagnamento del carruggio, o altro; debbano in luogo di questi venire i soldati del Battaglione per detto accompagnamento.

E perche alcuna volta stanno impediti, quando deono andare in persecuzion de' banditi, o hanno ordine di V.E. detti soldati di campagna d' accompagnare il carruggio; si supplica V.E. in tal caso ordinare a non formar nuovi caporali di campagna; ma che siano accompagnati dal Battaglione da luogo in luogo. *Placet.*

XXII.

Si supplica, che le commissioni nõ si possano fare sẽza inserito ordine di S.E.

E perche s'abusa in far guidatici, o commissioni, assolutamente, porche quelle persone abbiano d'andare armate, e non per servigio. Si supplica V. E., che i guidatici non si debbiano fare, se non con inserito ordine di V.E.: levando in tutto la potestà di far commissioni; anzi ordinando a' Governatori così de' Baroni, come Demaniali, che se in detto caso gli facessero, non l'obbediscano, anzi carcerino que', che portassero detta licenza. *Fuit super hoc opportunè provisum.*

XXIII.

Si supplica, che per le sospezioni, che si danno, s'osservi la Prammatica del Signor Conte di Miranda, e non quella del Signor Conte di Lemos.

Item, si fà intendere a V.E., che gli anni addietro fù fatta Prammatica del Sign. Conte di Lemos per le sospezioni, che s'allegano dagli Officiali di questi Regj Tribunali, riformando la Prammatica del Signor Conte di Miranda: e cóme che per quello, che tocca alle pene alterate, e duplicate, ed al tempo ristretto fra quaranta giorni del proponere dette sospezioni, ed alle firme, che per detta ultima Prammatica stà ordinato, che si facciano dagli Avvocati, i litiganti con molta difficoltà possano proporre dette sospezioni; Perciò la supplicano resti servita ordinare, che a rispetto di detti trè capi s'osservi la Prammatica del Signor Conte di Miranda; restando ferma l' ultima Prammatica del Signor Conte di Lemos solamente per gli altri capi in essa contenuti. *Providebitur.*

XXIV.

Si supplica S. E. a fare osservar la grazia di Carlo V. per torre le delegazioni.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ricordano a V. E., come s'ottenne grazia dalla Maestà dell'Imperador Carlo V. di felice memoria, che si togliessero le delegazioni nelle cause de' Cittadini d'essa Fedelissima Città: e perche molte volte dagl'Illustri Veccrè è stato dispensato contra la forma di detta grazia; per tanto di nuovo ricorrono da V. E., e la supplicano si degni comandare, che s'osservi detta grazia: con ordinare, che si tolgano tutte le delegazioni in tutte le cause così civili, come criminali, senza limitazione alcuna, eccettuandone Banchi falliti, Mercantanti, e ragioni mercantili, ancorche mancassero: e questo, ancorche s'ordinasse a detti Delegati, che procedessero come ordinarj, e riferissero le cause ne' loro Tribunali: e tanto più, che da queste Delegazioni si dà luogo alle malizie d'alcuni litiganti, che per levar le cause dagli Commissarj ordinarj, a chi toccano, procurano dette Delegazioni. *Sua Excellentia mandavit cessare omnes Delegationes in cau-*

sis

fis civilibus, exceptis expressis in præsenti capitulo: quo vero ad criminales, cum casus occurret, providebit, servata forma ordinum Suæ Catholicæ Majestatis.

XXV.

Item, supplicano V.E. voglia far grazia di ricevere sotto la sua protezione il Monte eretto nuovamente da Gio: Battista Manso per beneficio della Nobiltà; e concedere a detto Monte la Cappella di S. Angelo, di collazione Regia, posta sotto alle case di detto Monte; acciocche i Governatori di quello vi possano celebrare i Divini Officj ad onor di Dio, beneficio del Pubblico, e de' vicini; giacche detta Cappella al presente sta chiusa. *Placet.*

Si supplica S. E. a concedere al Mõte de' Mansi la Cappella di S. Angelo.

XXVI.

Item, si supplica V.E. a concedere il Regio assenzo sopra l'infrascritta riforma de' Donativi, & antefati stabiliti per li Deputati di tutte le Piazze di questa Città, con farci grazia d'ottenervi anco confermazione da S.M., cioè che alle doti di docati 4000. a basso, l'antefato sia per terzo, ed il donativo a ragione dell'otto per cento: alle doti di docati 4000. fino a 10000. l'antefato sia a ragione di docati 25. per cento; ed il donativo a ragione di sei per cento: nelle doti di docati 10000. in 20000. l'antefato a ragione de' 20. per cento, ed il donativo sia a ragione di 5. per cento; alle doti di 20000. in 30000. l'antefato sia a ragione di 15. per cento, ed il donativo a ragione di 4. per cento: da 30000. in sù, l'antefato, e donativo siano conforme potrà convenirsi; purche l'antefato, o restino, o non restino figli a morte della donna, torni agl'eredi del marito, dove è uscita; e che alle donne vedove, quando si ricasano, si dia loro l'antefato per la metà di quello, che lor spetterebbe secondo le tande, come sopra, che lor si dovrebbe, se fossero donzelle; e che i lazzi, e spingole, che si prometrono, non si possano cercare dalla donna, se non per l'ultim' annata, che il marito morirà, non mostrando però gli eredi del marito pagamento di detta ultima annata: e che quando la donna non avesse figliuoli, non possa testar più che la terza parte della dote, purchè non ecceda la legitima. *Placet supplicare Suæ Majestati, ut justissimis hujus Regni fidelissimi desideriis benignum præbeat assensum.*

Si supplica S. E. a prestar l'assenso sopra la riforma degli antefati, e donativi fatta dalle Piazze.

XXVII.

Item, considerandosi, che le Terre, e Giurisdizioni, sono state concedute da S.M., e suoi Serenissimi Antecessori a' Baroni di questo Regno per li loro onorati servigj, o per altre degne cagioni; e che perciò non deono ricevere detrimento senza lor colpa: e dall'altra parte vedendosi, che alcune volte i Regj Tribunali dispensano, che le cause ad essi spettanti, non si rimettano a loro; dispensando *pro hac vice tantùm*, contro alla forma de' loro privilegj; Supplicano V.E. sia servita comandare, che infallibilmente si rimettano tutte le cause spettanti ad essi Baroni, secondo i loro privilegj; giacche quando i loro Ufficiali mancassero nel fare la giustizia, che si conviene, restano sottoposti al giusto gastigo, che riceveranno da V. E.: nel qual caso si degnerà fare ogni condegna dimostrazione, acciocche gli errori degli Ufficiali non possano apportar pregiudizio a' privilegj d'essi Baroni. *Placet ut Privilegia Baronibus concessa serventur, omni abusu cessante.*

Si supplica, che tutte le cause spettanti alla Giurisdizion de' Baroni, si rimettan loro secondo i lor privilegj.

XXVIII.

Item, si supplica V.E. resti servita ordinare tanto alle Regie Udienze, ed alla G.C. della Vicaria, quanto a tutti gli altri Tribunali magiori, e minori, che non ispediscano citazioni, ne qualsivoglia sorte di provvisione, ad istanza di persona alcuna, contro a' Vassalli de' Baroni; tanto per cause civili, quanto criminali, se non sono persone privilegiate; quando però i predetti Baroni non avessero ne' loro privilegj la clausola, *etiam contra personas privilegiatas*, e vengono per aggravio delle prime cause, non avendo i Baroni, seconde, e terze cause; ne si ricevano le loro istanze, e comparse, se non del modo predetto; e facendosi altrimente, gli Ufficiali di detti Baroni, non siano obbligati osservare le dette provvisioni, ancorche si spedissero osservatorie, o inculcatorie, ne incorrere in pena alcuna. *Fuit hoc alias provisum, & iterum provvedebitur.*

Si supplica S. E. che per cause civili, e criminali non si possano spedire citazioni, ne qualsivoglia sorte di provisione contro a' Vassalli de' Baroni da Tribunali maggiori, e minori, che fossero.

XXIX.

Item, si supplica V. E. a favorire con Sua Santità, e patendola interporre le sue parti con S.M. perche similmente faccia grazia d'ottenere da Sua Beatitudine, ch'attento per li Sagri Canoni, e per lo Sagro Concilio Tridentino, per evitar gl' inconvenienti de' matrimonj clandestini, sia stabilito, che i matrimonj non siano validi, quando non si contrahono in presenza, con l'autorità del Parroco, precedenti le debite monizioni, e con l'altre sollennità in esso Sacro Concilio stabilite; al che per indiretto si può contravenire, come per esperienza s'è veduto essersi più volte contravenuto, con farsi procure segrete per contraere matri-

Si supplica S. E. ad interporsi con Sua Santità per ischifare i matrimonj clandestini.

trimonj, e che il procuratore, come persona non conosciuta, se bene può osservar le dovute sollennità, ad ogni modo non ne segue l'effetto, al quale il Sagro Concilio Tridentino hà tenuta mira, sicome quando gli stessi principali osservano le dette sollennità; Per tanto ad evitare un'inconveniente così notabile, si degni Sua Beatitudine comandare, che le dette procure per contraere matrimonj, si facciano per atto publico, con procedervi le stesse sollennità delle monizioni, e con l'intervento del Paroco: il che s'inserisca in dette procure; altrimente detti matrimonj contratti, e che si contraessero in virtù di dette procure, siano nulli, *Sua Excellentia considerabit quid à Summo Pontifice sit postulandum.*

XXX.

Si supplica S. E. ad alleggiare del soverchio pesi alcune Terre assai povere.

Item ricordano a V.E., che i Popoli di questo Regno, come che abbiano grandissima volontà di servire S.M. con tutte le lor forze, ad ogni modo molte Terre per la lor povertà non possono corrispondere al desiderio; e tanto più quelle Terre, che si trovano gravate di numero di fuochi molto maggior di quello, ch'è veramente; si supplica perciò V. E., che per disgravargli conforme è giusto, sia servita pigliarci quel temperamento, che più parerà a proposito alla sua prudenza; giacche il fallimento delle Terre, oltre alla rovina de' Popoli, apporta insieme disservigio di S.M.. *Providebitur, habita consultatione à Regia Camera Summariæ.*

XXXI.

Si supplica S. E. ad interporsi con Sua Santità per una transazione in vece delle franchigie de' Preti del Regno.

Item, avendosi considerazione, che le franchigie de' Preti, ed altre persone, e luoghi Ecclesiastici apportano grandissimo danno a questa Fedelissima Città, non solo per quello, che importano le dette franchigie; mà anche per le fraudi, che sotto questo colore si commettono; Si supplica V.E. a favorire con Sua Beatitudine a far qualche onesta transazione, per la quale si paghi a Sua Santità alcuna somma annua in luogo di detta franchigia, per le gabelle imposte, ed imponende. *Providebitur, ut convenit.*

XXXII.

Si supplica S. E. a fare accommodar le strade del Regno, Bagni di Pozzuoli, e fumarole d'Agnano.

Item, si supplica V. E., che de' danari, che paga questo Regno per l'acconcio delle strade, si degni comandare, che s'accommodino con effetto le strade d'esso Regno, e di più le fumaruole d'Agnano, ed i sudatoj, e Bagni di Pozzuoli, con farvi le camere, ed altre cose necessarie; ordinando ancora, che si debbiano accomodar le strade, per le quali si và a detti luoghi da questa Fedelissima Città: giacche molte persone ne ricevono molto beneficio, e ristoro della lor salute. *Placet.*

XXXIII.

Si supplica S.E. che non si possa mandare in galea loco depositi.

Item, perche molti, che si ritrovano inquisiti d'alcuno, o più delitti, prima d'essere condennati, sono inviati dalla Regia Visita in galea *loco depositi*; ed altri, benche siano stati condennati per sentenza, la quale non si può eseguire, similmente s'inviano alle stesse galee; dal che nasce danno notabile a molti, i quali dopo fatte le difese, sogliono venire assoluti da detta pena, la quale vengono a patire prima d'esser condennati; Per tanto supplicano V. E. si degni ordinare, che non si debbiano altrimente mandare in galea *loco depositi*, ma s'aspetti, e s'esegua quello, che s'ordinerà per ultime sentenze diffinitive. *Sua Excellentia mandat maximam in hoc adhiberi diligentiam à Regentibus in visitatione, ut non remaneat locus justæ querelæ.*

XXXIV.

Si supplica S. E. che la Dohana delle Pecore non s'intrometta nelle cause de' Cittadini Napoletani.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno riducono a memoria di V.E. la pretenzione, che tiene la Regia Dohana delle pecore di Puglia, di voler riconoscere le cause civili, e criminali, *etiam inter vivos Neapolitanos*; il che ridonderà in grave pregiudizio di detti Cittadini; i quali in virtù di privilegj amplissimi, tra le molte prerogative, tengono, che *trahunt, & non trahuntur*. Per questo acciocche detti loro privilegj abbiano l'osservanza, e non vengano da detta Regia Dohana riconosciuti, contro alla forma de' detti loro privilegj; supplicano V.E. sia servita far grazia comandare a detta Regia Dohana, che tanto nelle cause civili, come criminali di detti Cittadini Napoletani, *penitùs* s'intromettà; ma quelle si conoscano da' Tribunali ordinarj, a' quali spetta la cognizion di dette cause. *Sua Excellentia mandat, ut Regia Camera super hoc de iustitia provideat.*

XXXV.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a V. E. come i Vassalli

ſalli de' Baroni hanno ſempre cercato d' eſimerſi dalle giuriſdizioni de' detti loro Signori, ed a tal' effetto gli anni addietro inventarono di profeſſare alla Regia Dohana delle pecore alcuna quantità di pecore, buoi, e giumente, ſenza che altrimente l' aveſſero, o avendole, che l'inviaſſero in Puglia, e che ſi ſerviſſero d' erbe di detta Regia Dohana; e col mezzo di tal profeſſione così fraudolentemente fatta ſi faceano ſpedire le patenti dal Regio Dohaniero, e con quelle non ſolamente pretendeano eſſere eſenti dalla giuriſdizion de' Baroni; ma che foſſe lor lecito portare ſcoppetta a focile carica per tutto il Regno, ed altre arme offenſive, e defenſive: e quel ch' è peggio, che i loro animali non foſſero ſogetti alle baglive tanto Regie, quanto Baronal': per lo che eſſa Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno nell' anno 1596. ſupplicarono l' Illuſtre Conte di Miranda allora Vecerè di queſto Regno, che foſſe ſervito comandare, che queſti tali, non oſtante dette patenti, reſtaſſero ſogetti a' loro Baroni, e Baglivi, tanto nelle cauſe civili, quanto criminali: e per detto Illuſtre Conte fu conceduta la grazia con queſte parola. *Occurrentibus caſibus S. E. non permittet fieri fraudes in præſenti capitulo contentas, & taliter, quod non auferatur juriſdictio Baronibus*: E ſe bene per alcuni anni le ſudette fraudi ceſſarono; ad ogni modo in progreſſo di tempo ſi ſono di nuovo introdotte, ed anco moltiplicate; atteſo ſono alcuni, che per l'effetto predetto, affittano alcune poche verſiere di terre ſalde dalla Regia Corte, e dopo ne ſubaffittano parte ad altri; e con queſto non ſolo eſſi godono i privilegj ſudetti; ma quegli communicano a' loro parenti, ed amici; e molte volte ſuccede, che un carro di terra per mezzo de' fittizj ſubaffitti, toglie diece Vaſſalli ad un Barone. E perche, ſe tal caſo non ſi rimedia, i Baroni verranno a perdere affatto le loro giuriſdizioni; poiche con trè, o quattro doc. ciaſcuno ſi può far ſuddito alla Dohana; Per tanto ſi ſupplica V. E. ſia ſervita ordinare, che quegli, che non tengono animali, o tenendone ſufficiente quantità, non pigliano l'erbe della Dohana, non ſiano eſenti della giuriſdizion de' Baroni, e Baglivi. E così anche, che i ſubaffittatori di terre ſalde non poſſano godere l'eſenzione; ma ſolamente gli affittatori, che contrattano con la Corte. Della qual grazia S. M. ſentirà molto utile; sì perche i feudi, e Baglive feudali non diminuiranno de' prezzi; com'ancora per non dare occaſione a' padronali di pecore di diſmettere le loro maſſarie; poiche ogni uno d' eſſi, ſenza far maſſarie effettive, col pagamento di pochi carlini goderebbono tutti i privilegj della Dohana. *Regia Camera ſe informet, & conſultationem faciat cum voto.*

Si ſupplica S. E. a rimediare alle fraudi di coloro, i quali per eſimerſi dalla giuriſdizion de' Baroni, vanno a ſcriverſi alla Dohana delle pecore.

XXXVI.

Item, la Regia Dohana di Puglia dovendo oſſervare il capitolo del Cardinal Granuela, che i dohanati per gli animali, ſiano conoſciuti dalla Regia Dohana, dall' uno Sant' Angelo all'altro; ſi uſurpa di riconoſcergli per tutto l'anno, in grave danno, e pregiudizio de' Baroni; Perciò ſi ſupplica ſi degni dichiarare, ed ordinare, che s' oſſervi il capitolo ſudetto; come parla, ſolamente dall'uno Sant'Angelo all'altro: con dichiarazione di più, che s' intenda nel caſo; quando gli animali indohanati calano in Dohana, e vi dimorano, e tornano: e che delinquendo detti dohanati nel tempo di detto Sant' Angelo all' altro, ne' territorj, e giuriſdizioni Baronali, per tal cauſa ſiano ſoggetti a' loro Baroni a chi ſpetta, e non ad eſſa Dohana: *Servetur capitulum Illuſtris Cardinalis Granuela.*

Si ſupplica S. E. che la Dohana delle pecore oſſervi circa i dohanati il capitolo del Cardinal Granuela.

XXXVII.

Item, ſupplicano V. E. ſia ſervita far loro grazia, ed inſieme conceder licenza, che ſi poſſa ſtampare la riſpoſta fatta al Panegirico, che i meſi addietro fù poſta in luce ſotto nome del Marcheſe di Cuſano: giacche detta riſpoſta non contiene altro, che la difeſa dell' azione de' ſuoi Cittadini, e d'altre perſone di molto merito: *Providebitur.*

Si ſupplica S. E. a dar licenza per iſtampare la riſpoſta al Panegirico del Signor Marcheſe di Cuſano.

XXXVIII.

Item, perche dalla continua ſperienza s' è veduto, e ſi vede, che nelle Poſte, e Procacci di queſto Regno, ſi è totalmente alterato il pagamento del porto delle lettere, e robe, che ſi conducono per dette Poſte, e Procacci, che viene molto gravato il commercio; convenendo che s'oſſervi la Tariffa ſopra di ciò ſtabilita. Supplicano V. E. ſia ſervita comandare, che con effetto s'oſſervi detta Tariffa ſenza alterazione. *Sua Excellentia mandat, ut Judices nominati ſuper hoc, quam primum debitè provideant.*

Si ſupplica, che dalla Poſta s'oſſervi circa il porto delle lettere, e robe, la tariffa di già ſtabilita.

Conſtantius Regens. *Valenzuola Regens.*
Urſinus Regens. *De Marra ProRegens.*

Proviſum per Suam Excellentiam. Neap. die 19. Februarii 1619.

Salazar.

EL REY.

Che la Città possa scrivere a S. M. toccante a' publici affari, dandone prima conto all' Illustre Vecerè: ma nel caso di lamenti, o aggravj d' essi Vecerè, lo possa liberamente fare senza chiedergli licenza, ne darne conto; e che volendo inviar persona a S. M. per le cose predette, le debbia chieder licenza.

ILlustre Duque Primo nuestro. Haviendo visto lo que me escrivisteis sobre la pretençion que essa mi Fidelissima Ciudad de Napoles tiene de poderme escrivir, o embiar persona a quexarse de mis Virreyes, quando reçiviere dellos algunos agravios, sinque sea obligada a pedirles antes liçençia para ellos; y considerando el amor, y fidelidad con que me ha servido, y sirvé en todas ocasiones, y la raçon que hay de dar satisfaçion a tan buenos, y fieles Vassallos; ha accordado que siempre que la Ciudad tuviere neçessidad de escrivirme sobre cosas tocantes a su buen govierno lo pueda hazer, dando primero quenta a mis Virreyes, conforme a las ordenes, que açerca desto estan dados, pero que en caso que quisiere escrivirme sobre quexas, o agravios de mis Virreyes, lo pueda hazer libremente sin tener obligaçion de pedirle liçençia ni darle quenta dellas, y que quiriendo embiar persona sobre lo mismo, me haya de pedir a mi la dicha liçençia, afin que sabidas las causas, pareçiendo justas, se les conceda, y no lo siendo, se escuse el gasto, que hauria de hazer en esto, y assi se lo podreys declarar en mi nombre paraque sepa dela manera, que se haurà da governar en las ocasiones, que se offreçieren. De Madrid a 10. di Septiembre 1617.

YO EL REY.

A libro septimo intitulato Praecedentiarum, & Parlamentorum huius Fidelissimae Civitatis Neapolis fol. 158. àter. meliori tamen collatione semper salva.

Michael Ventura Secretarius.

Locus Sigilli.

Parlamento Generale convocato a 20. di Febrajo 1619. dall' Eccellentissimo del Signor Duca d' Ossuna Vecerè, e Capitan Generale in questo Regno per l' ordinario donativo alla Maestà del Rè Filippo III. nostro Signore d' un milione, e ducento mila docati, e per un' altro d' altrettanta somma per la prorogazion dell' annoverazion del Regno.

L' Eccellentissimo Signor Vecerè a 7. del mese di Gennajo 1619. mandò il suo Usciere nel Tribunale di S. Lorenzo a far sentire a' Signori Eletti, che per gli 20. del medesimo di Gennajo intendea di convocare il General Parlamento per servigio di S.M.; e che perciò procurassero l'elezzion del Sindico, e facessero fare i soliti apparecchi. Il che rappresentato per essi Signori Eletti alle Piazze; quella di Capoana, cui toccava per ordine di giro, secondo si costuma in questa elezzione, elesse per Sindico il Signor Scipione Minutolo Cavaliere di quel Seggio. E ciò fatto, S.E. sì perche si ritrovava indisposta, com' ancora per dar tempo al Signor Sindico, che s' apparecchiasse di quello gli necessitava, differì la giornata de 20. di Gennajo destinata prima al Parlamento, per li 20. del prossimo Febrajo.

In questo giorno de' 20. del detto mese, che fù il Mercoledì dopo pranzo, il Signor Sindico, accompagnato da una numerosa Cavalcata, venne da sua casa in S. Lorenzo; dove ricevuto, secondo il solito, dal Segretario della Città, e salito sù nel Tribunale, si pose a sedere in capo della tavola: indi passate alcune parole di cortesia con detti Signori, cavalcarono alla volta di Palazzo; avendo il Signor Sindico seco da man destra il Signor Alessandro Capano Eletto per Nido, chiamato in luogo del Signor Giacomo Capecelatro Eletto di Capoana assente; e dalla sinistra il Signor Francesco Mormile Eletto per Portanova, e gli altri secondo il solito avanti immediatamente; e dopo il rimanente della Cavalcata.

Giunti in Palazzo, trovarono a piè delle scale l' Usciere, il quale disse per parte di S.E. al Signor Sindico, ed agli altri Signori, che non occorrea salir sù, mà che aspettassero quivi, perche S.E. sarebbe, come non ben disposta di salute, calata in sedia per cavalcar poi con esso loro. Presentatosi alla detta Eccellenza dal Signor Eletto di Capoana il Signor Sindico, secondo il costume ordinario, si pose a cavallo accompagnata dalla medesima cavalcata fatta più numerosa, e riguardevole per lo gran numero de' Signori Titolati, ed altri Cavalieri.

Giunta Sua Eccellenza in S. Lorenzo, ed entrata per la Chiesa riccamente ornata, se ne passò nel luogo del Parlamento. L'Eccellenza Sua comandò all' Usciere, che chiamasse il Segretario del Regno; il quale fattosi avanti in atto di reverenza, gli diede una lettera Reale, con ordine, che la leggesse. Da costui, trovatisi subito apparecchiati quattro torchi accesi, fù letta, e fù del tenor seguente v3.

EL REY.

Lettera di S. M.

ILlustre Duque, Primo nuestro, Visorey, Lugarteniente, y Capitan General; son tan grandes, y forçosos, que ordinariamente se hazen para el sustento de mis Exerçitos, y Ar-

Armadas, defensa, y conservaçion dela Paz publica, y en particular, las que de presente se offreziere, que cumpliendose ya los dos años por que se me conçedio el ultimo serviçio, que essa mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno me hizo, y tambien la prorogaçion del serviçio delos treçientos mil ducados al año por la transacçion dela numeraçion delos fuegos, y no haviendo otra forma de poder accudir alas dichas obligaçiones, es fuerça valerme del, para poderlas suplir, y assi me tendre por servido, que en reçibiendo esta, convoqueis el Parlamento, como se acostumbra, y significando ala dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno las dichas neçessidades lo mucho que siento no poderlos aliviar delas gravezas, que pagan, como desseo, y lo procurare siempre, que el estado delas cosas diere lugar a ello; les pidays el serviçio ordinario de un milion, y duçientos mil ducados, con que otras vezes me ha servido, y la prorogaçion del serviçio delos treçientos mil ducados al año dela transacçion dela numeraçion, y aunque las neçessidades presentes pidan mayor soccorro, considerando las delos mismos subditos, y las cargas que substienen, me ha pareçido no passar dela dicha somma, y serviçio, en lo qual tengo por çierto se conformeran de tan buena buena gana, y con la promptitud, y volontad que le han hecho en las occasiones passades, como se lo merecçe, la que yo les tengor su gran fidelidad, y buenos serviçios y en el repartimento delo uno, y delo otro holgarè, y sarè servido, que se tenga particular cuydado, y consideraçion de no hazer agravio a ninguno delos, que hubieren de contribuir, como espero que vos lo procurareys, y yo os lo ruego, y encargo mucho. De Madrid a 21. de Octubre 1618.

YO EL REY.

Vidit Comes Gener. Thesaur.
Vidit Caymus Regent.
Vidit Montoya de Cardona Regent.
Vidit D. Petrus de Aragon Regent.
Vidit Quintana Regent.
Vidit Carolus Tappia Regent.
Vidit D. Filippo de Haro Regent.

Lopez Secretarius.

Concuerda con el Original, que se conserva en Cançellaria.

De Salazar.

Finita di leggere questa lettera, cominciò S.E. a ragionare in questa guisa.

Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; Ancorche bastasse la lettera di S. M., perche le SS.VV. intendessero le necessità, che sostiene, e la sua volontà; Io nondimeno ho voluto pure con alcune poche parole dichiararlo più a vivo. Tiene S. M. in questo Regno un'Essercito di 18. m. soldati di nazioni varie; Italiani, Spagnuoli, Francesi, e Valloni: e quantunque finora io l'abbia sostentato, e trattenuto senza danno del Real Patrimonio, solamente con quegli avvanzi, che si son fatti dopo la mia venuta; tuttavia da quinci avanti ci bisognerà grossissima spesa per mantenerlo. Nella Fiandra è finita la triegua, e si tratta strettamente lega con gl' Inglesi, ed Olandesi: Nell' Alemagna sono nate molte guerre, le quali per la morte dell'Imperadore possono essere di grandissima importanza: Nell' Italia, i Veneziani, e Savojardi già stanno armati, e rinforzano tutta via i loro Esserciti: Ne lascia ancora il Turco per istigazion di costoro d'apparecchiar le sue armate per infestar d' ogni parte questi Regni. Cose certamente, che ciascuna per se non potrebbe fare alcun danno à Rè tanto potente; mà giunte tutte insieme, sono di grandissima considerazione, e momento, e chiederebbono forze maggiori con ajuto ancora de'confederari; mà non dimeno S. M. non teme punto d'esse, avendo seco l'amorevolezza de' suoi valorosi, e fedelissimi Vassalli; i quali, è sicuro, ch' avendole servito con spargere sempre prontamente il sangue nell' altre cose di minor' importanza, ora non l' abbandoneranno nelle presenti occasioni. Per soccorrere addunque opportunamente a tanti bisogni; la M.S. viene forzata di domandare il solito dono d'un milione, e 200. m. docati, ed insieme la continuazione ancora per quattro altri anni di trecentomila docati l'anno per la prorogazion dell' annoverazion del Regno. Ed io debbo quì ricordare alle SS.VV. trè cose; la prima, che questi doni si debbian fare col minor danno de' Popoli, che sia possibile, senz'aggravio di persona veruna: appresso, che nel presente Parlamento s'abbiano a domandar grazie di cose utili, e rilevanti; e per quelle, che toccheranno a me, lo farò prontissimo; e per l'altre, mi adoprerò pure quanto potrò, appresso S.M., perche vengano tosto con buona espedizione: E l'ultima, è, supplicare alla M.S., che tanta spesa, tant'apparecchio, e tante forze, che si cavano di questo Regno s'abbiano da impiegare in alcuna gloriosa impresa, la quale accresca insieme col servigio di S.M. la gloria ancora, siccome è giusto, di questo suo Fedelissimo Regno. E detto questo, l' Usciere per ordine di S.E. comandò, che dovessero tornare a radunarsi tutti quivi il dì seguente. Calata S.E. ed uscita insieme con tutti gli altri fuori del luogo del Convento, entrò in carrozza, e vi menò seco il Signor Sindico, il Signor Duca d' Atri, il Signor Duca di Nocera, il Signor

gnor Duca d'Andria, il Signor Duca della Nocara, ed il Signor Marchese di Spennazzola, ed andò via alla volta di Palazzo.

La sera del Giovedì 21. di Febrajo ad ore 20. ragunati nel luogo solito del Parlamento il Signor Sindico co' Signori Titolati, Baroni, e Procuratori delle Terre Demaniali, cominciò l'Usciere ordinatamente a domandare a ciascuno il suo voto; e prima il domandò al Signor Prencipe di Conca Grande Ammiraglio del Regno, ed appresso a tutti gli altri. Il detto Grande Ammiraglio rispose; Io desidererei che questo Regno avesse più forza per poter servire alla Maestà del Rè Nostro Signore, conforme al nostro obbligo; perciò son di parere, che si serva alla M.S. d'un milione, e ducento mila docati, e di più, che si proroghi il servigio de' 300. m. altri docati l'anno a S.M. per altri anni quattro, per la prorogazion della numerazione; e che il presente donativo si mandi a S. M. per lo Signor Gio: Tommaso Spina; ed il tutto si stenda conforme il mio voto; il quale presentò *in scriptis*, e si lesse in maniera, che fù inteso da tutti, e fù del tenor seguente, v3.

Io Giulio Cesare di Capoa Grande Ammiraglio del Regno son di voto, e parere, che si serva la Maestà del Rè N.S. d'un milione, e ducentomila docati, da pagarsi in due anni, numerandi dal primo di Settembre prossimo passato 1618. ogni quattro mesi la rata da ripartirsi frà i Popoli, ed il Baronaggio, nella forma, e modo, che si sono ripartiti ne' donativi passati; con le stesse clausole, patti, e condizioni in essi contenuti; le quali s' intendano repetite di parola à parola.

Ed avendo di più considerazione alla necessità, e strettezza, nella quale si ritrova il Real Patrimonio per l'eccessive spese, che la M.S. è obbligata di fare per difesa della Fede Cattolica, e custodia de' suoi Regni, e particolarmente di questo; se bene i Popoli si trovano tanto esausti, ch'appena possono corrispondere a' pesi ordinarj; ad ogni modo per non mancare alla solita amorevolezza, ch'abbiamo sempre usata in ispargere la robba, ed il sangue in ogni occasione per servigio della sua Real Corona, son di parere ancora, che si proroghi per altri quattro anni numerandi dal primo di Maggio prossimo venturo, il servigio di trecento mila docati l'anno, da pagarsi per li Popoli nella stessa forma, e con le stesse condizioni, che s' è pagato per lo passato; e *signantèr* con patto espresso, che finiti detti quattro anni, *ipso jure* s' intenda detto servigio estinto, e finito.

E perche il Signor Vecerè conoscendo le poche forze del Regno, per allegiare, quanto si può, questo peso, con la sua benignità ci ha prevenuti, con farci, senz' aspettare d' esserne supplicata, tante grazie così rilevanti, ed importanti per beneficio publico; son di parere, che si rendano all'E.S. le dovute grazie, con accettar quelle, che ci ha concedute; e si prieghi, che con la sua larga mano ce ne faccia dell' altre, secondo le sarà supplicato da' Signori Deputati di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; interponendo il suo potentissimo favore per farci ottener quelle, che si domanderanno al Rè Nostro Signore; al quale son di parere, ch'instantissimamente si supplichi per li Deputati in nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per la confermazion di S.E. in questa carica, per lo maggior tempo, che sia possibile; poiche semo certi, che col suo ottimo Governo ci manterrà in abondanza, e quiete, come per lo passato; essendosi veduto per esperienza, ch' in tutto il tempo, che ci ha governati, non s' è inteso ne disturbo de' forestieri, ne inquiete di corsari, e de' nemici; avendo mantenuto in Italia, e fuori, la riputazione dell'armi di S.M., e quel ch' importa, senza vender del Patrimonio Reale un quadrino, e senza valersi delle tratte per far' abondare il Regno, mà solamente valendosi dell' aumento fatto da lui delle rendite fiscali, ch' ha importato circa ottanta mila docati annui, e di capitale più d' un milione, e cento mila docati, ed altri cinquecento mila docati, che con la sua vigilanza, e diligenza si son ricuperati da diverse persone, che gli aveano usurpati al Fisco con varie fraudi.

Ultimamente son di parere, che si supplichi il Signor Vecerè, che tenga per bene, e sia servito, che ambedue questi Donativi l'uno, e l'altro si presentino alla M. del Rè N.S. per un Barone Naturale di questo Regno, che mi pare debbia essere il Signor Gio: Tommaso Spina Cavaliere del Seggio di Nido, e Barone di Salceto, del Conseglio Collaterale.

Io Giulio Cesare di Capoa Prencipe di Conca, e Grand' Ammiraglio del Regno di Napoli, son di voto, e parere come di sopra.

E così fù conchiuso, che si serva S.M. per li due Donativi l'uno ordinario d' un milione, e 200. m. docati, e l' altro di 300. m. docati l' anno per quattr' anni per la prorogazion dell'annovero del Regno, conforme al voto del Grand'Ammiraglio, col rimanente contenuto nel detto voto. E per lo mandare della persona a presentargli, con l' aggiunta del Signor Marchese di Spennazzola, concorse la maggior parte de' voti in voce, ed in procura; e l'aggiunta fù, ch' i Signori Deputati lo riconoscessero d'alcuna cosa.

Martedì 5. di Marzo dopo essersi tenute molte sessioni con l' intervento de' Magnifici Avvocati, si conchiusero le Grazie, che domandar si doveano a S. M., ed a 6. del detto mese, il Signor Sindico, e Signori Deputati della Città, e del Baronaggio andarono in Palazzo; ed il detto Signor Sindico diede conto a S. E., come gia s' era conchiuso il Parlamento, e portato quello, ch'era di bisogno d'innanzi all' E.S., e che per tanto fosse servita comandare, che si chiamasse il Segretario della Città; il quale conforme al solito leggesse l' offerta, e le lettere. Ciò ordinato, fattosi presente il Segretario, lesse prima l'offerta, e poi le lettere di

S.M;

S.M.; e finito questo, il Signor Sindico diede di sua mano a S. E. le grazie, che se le domandavano in questo Parlamento.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore.

Essendosi degnata la Maestà del Rè Filippo nostro Signore, per la Sua Real Carta scritta a V. E. di far sapere a questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l'han mossa a domàdar l'ordinario servigio: Noi, come devotissimi suoi Vassalli, l'abbiamo ricevuto a singolar grazia; sapendo a quali degne, e gloriose imprese l'abbia da impiegare; servendolene non solamente per particolar difesa di questo suo Regno; ma ancora per stabilir la pace in Italia, e la quiete commune: è perciò con la solita prontezza, e divozione, abbiamo determinato in questo Parlamento servire a Sua Maestà con un milione, e ducento mila docati da pagarsi in sei terzi; incominciando il primo terzo dal primo di Settembre prossimo passato 1618., e da finirsi con l'ultimo Terzo nel primo di Settembre venturo dell'anno 1620.; E di questo milione, e 200. m. docati ne pagheranno novecento mila docati i Popoli, e trecentomila i Baroni per ragion d'Adoho; a' quali contribuiranno i loro suffeudatarj per le loro rate similmente per ragion d'Adoho; rimanendo eccettuate da tal pagamento questa Fedelissima Città, ed il Sagro Ospedale della Santissima Annunziata per le cose feudali, che possiede; dichiarando, che dal detto donativo non rimanga esente persona alcuna, ancorche privilegiata *in corpore juris*, ne alcuno Official maggiore, o minore, ne Città, Terra, o Castello, ch'in qualsivoglia modo pretendesse esenzione. E che il presente servigio s'intenda fatto senza far pregiudizio a' privilegj di questa Fedelissima Città; per li quali si dispone, che non si possa domandare servigio, o donativo alcuno; e con espressa condizione, che durante il detto tempo di due anni, i Baroni, e suffeudatarj, le Terre Demaniali, ed i Popoli di questo Regno, sotto qualsivoglia colore, o pretesto non siano molestati, o ricercati d'altro servigio, sovvenzione, pagamento, ed adoho; ancorche succedesse qualunque cagione di nuovo sopravveniente, e del tutto incognita, ed inopinata; e così se accadesse, pendente la soddisfazion del detto donativo, il pagarsi rilevio: E con condizione ancora, che finito il tempo del esiggere il detto pagamento, non si debbia prorogare per qualunque cagione, ancorche urgentissima. Offerta.

E considerata di più la necessità, e strettezza, nella quale si ritrova il Real Patrimonio per le cagioni dette di sopra, e le grazie ancora, che V. E. a nome della M. S. s'è degnata di concederci nel presente Parlamento, e particolarmente il rilasciamento di tutta quella quantità de' residui, che le Università del Regno debbono alla Regia Corte dal primo di Gennajo 1612. per tutto Decembre 1617. importante da docati ducentomila, che resteranno totalmente estinti a beneficio delle dette Università: Nui, ancorche i Popoli si ritrovano tanto esausti, ch'appena possono corrispondere a' pesi ordinarj, ad ogni modo per non mancare alla solita prontezza, e volontà, con la quale abbiamo sempre speso, e la roba, ed il sangue in servigio della sua Real Corona, abbiamo conchiuso nello stesso Parlamento, che si proroghi il servigio alla M. S. di docati 300. m. l'anno per quattro altri anni numerandi dal primo di Maggio prossimo venturo, da pagarsi da' Popoli. E questo per la medesima cagione della numerazione ultimamente prorogata; nella medesima forma, e con le medesime condizioni, che si sono pagati per lo passato; ma con patto espresso, che finiti detti quattro anni, subito s'intenda il detto servigio estinto, e finito.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confida, che S. M. con la sua infinita clemenza abbia ad avere qualche riguardo, che la nostra fedeltà, e devozione può sperare dalla sua liberalissima mano; Noi con ogni debita riverenza le supplichiamo le grazie, che da Scipione Mantuolo nostro Sindico saranno presentate a V. E.. Ed accioche fortificano quella buona spedizione, e fine, che si desidera, supplichiamo ancora V. E., che siccome ha conosciuta dagli effetti la fede, divozione, ed ubbidienza di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno verso S. M., così si degni per benignità sua pigliare a cuore la nostra protezione, e che con la sua autorità si degni di procurar la concessione, e spedizione delle grazie supplicate a S. M., e di concederci quelle, che possono uscire dalla sua liberalissima mano, dalla quale n'aspettiamo sempre maggiori: e Dio guardi V. E. per molti anni felicissimi, come Noi suoi servidori affettuosamente desideriamo. Di S. Lorenzo a 2. di Marzo 1619.

Di V. E.

Umilissimi, ed Affezionatissimi Servidori
Li Deputati del Parlamento Generale.

Ettore Capecelatro per Capoana.
Gio: Francesco Sanfelice per Montagna.
Francesco Antonio Muscettola per Montag.
Scipione Moccia per Portanova.
Gio: Francesco Spinelli per Nido.

Il Duca d'Atri.
Francesco Maria Duca di Nocera.
Il Duca d'Andria.
Il Duca della Nocara.
Il Marchese di Spenazzola.

Fran-

Francesco Serra per Porto.
Fabio Caracciolo per Capoana.
Gio:Battista de Ligoro per Portanova.
Francesco Carrafa per Nido.
Gio:Lorenzo d' Alessandro per Porto.
Carlo Grimaldo Eletto, e Deput. per lo Fedelissimo Popolo.
Gio: Battista di Medici Deput. per lo Fedelissimo Popolo.
Il Marchese di Corleto.
D.Gio: d'Avalos d'Aragona.
Andrea de Salazar.
D.Francesco Carrafa di Geronimo.
Gio:Tommaso Cosso.
D.Pietro Carrafa.
Ferrante Caracciolo.

Gio:Matteo Rainieri Segretario.

Signore,

Lettera a S. M. DAlla Real Carta di V.M., e dal Duca d' Offuna nostro Vecerè è stato espresso ciò, che occorre per servigio, ed accrescimento della Santa Fede, e sicurezza de' suoi Regni, ed insieme lo stato del suo Real Patrimonio: Onde per corrispondere alle nostre infinite obbligazioni, s' è convocato il Parlamento Generale dal Sindico Scipione Minutolo Cavaliere della Piazza Capoana. E benche ci si scuopre la necessità de' Popoli ora molto straordinaria, per lo tempo, che hanno sostenuto, come sostengono un' esercito di 18. mila fanti; pur cedendo ogni altro rispetto all'amore, e fedeltà grande di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, s' è usato tutto lo sforzo possibile in servire la M. V. d' un milione, e ducentomila docati da pagarsi secondo il solito; e di più che si serva di docati treecento mila l' anno per altri quattr' anni: come in nome di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno rappresenterà a V.M. il Mastro di Campo Gio: Tommaso Spina Cavaliere della Piazza di Nido di questo Conseglio Collaterale, ed uno de' Baroni di questo Regno, e supplicherà a V. M. alcune grazie per pubblico beneficio, e l'informerà della conclusione fatta in Parlamento, che la nostra Deputazione dovesse procurar la conferma del Duca D'Ossuna in questo Regno; se bene quando stavamo per esseguirlo, fummo impediti da un biglietto del Duca, ordinandoci sotto pena di dieci mila docati per ciascheduno, perche non dovessimo supplicarla. Quanto ci rincresce il non poter formalmente proponere il nostro desiderio congiunto alla necessità, che si tiene d'un tal Ministro. E' cosa, che V. M. può immaginarsi dalla soddisfazione di tutti nel suo Governo, come se le rappresentò nell' ultimo Parlamento passato sotto gli 8. di Marzo 1617., e con la lettera di questa Fedelissima Città de' 2. di Decembre dello stesso anno, non solo nella pace, ma in occorrenza di guerra; avendo alloggiato un' esercito di tante varie nazioni in modo, che il Regno ha sentita molta quiete, ed il minor travaglio, che s'è potuto: ed il successo de' preparamenti, in particolare nel mare Adriatico, ha dimostrata la gloria, che s'è aggiunta all'armi di V. M., la quale aurà anco da riconoscere dal suo valore l'avanzo di questa Fedelissima Città di presso a cento quarantamila docati l'anno: con che può compire a quello, dal che prima restava esclusa; come più largamente esporrà alla M.V. lo stesso Mastro di Campo Gio:Tommaso Spina, a cui nel di più ci rimettiamo. Ragioni così importanti, che ne faranno sperare la grazia della M.V., a cui perciò bastava ricordare il nome del Duca, e la difficile condizione di questi tempi; quando ci occorre ancora di supplicarla, che le forze apparecchiate si vogliono a quel fine, ch' insieme con la gloria della sua Real Corona accresca l' onor di questo Regno nel servigio di V.M., alla quale conceda Nostro Signore Iddio lunga, e felicissima vita, con accrescimento di nuova gloria, e Regni. Della sua Fedelissima Città di Napoli. il dì 2. di Marzo 1619.

Di V. S. C., e R. M.

Umilissimi, e Fedelissimi Vassalli, che le baciano i piedi
Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli.

Ettorre Capecelatro per Capoana.
Gio:Francesco Sanfelice per Montagna.
Francesco Antonio Muscettola per Montag.
Scipione Moccia per Portanova.
Gio:Battista de Ligoro per Portanova.
Carlo Grimaldo Eletto, e Deputato per lo Fedelissimo Popolo.
Gio: Battista di Medici Deputato per lo Fedelissimo Popolo.
Il Duca d'Atri.
Francesco Maria Duca di Nocera.
Il Duca d'Andria.
Il Duca della Noeara.
Il Marchese di Spenazzola.
Il Marchese di Corleto.
D.Gio: d'Avolos de Aragona.
Andrea de Salazar.
D.Francesco Carrafa di D.Geronimo.
Gio: Tommaso Cosso.
D.Pietro Carrafa.
Ferrante Caracciolo.

Gio:Matteo Rainieri Segretario.

Gra-

Grazie, che si domandano alla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel presente Parlamento Generale dell'anno 1619.

PHilippus Dei Gratia Rex, Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Majoricarum Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ; nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ; Comes Habspurgi, Flandriæ, Tirolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ: Marchio Oristanni, & Goceani. Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis tàm præsentibus, quàm futuris. Cùm una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibique devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, ac belli eventu omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt. Cum igitur Universitas, & Homines Magnificæ, ac Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates, Civitatum, & Terrarum, in Conventu, seu Parlamento anno præterito millesimo sexcentesimo decimo nono, per Illustrem D. Petrum Giron Ducem Offunæ, consanguineum nostrum, ac tunc in præfato Regno Proregem, Locumtenentem, & Capitaneum Generalem nostrum in dicto Conventu, seu Parlamento in præd. sta nostra Civitate Neapolis celebrato, simul congregati, petitiones, & supplicationes infrascriptas præsentari fecerint, similiter, & petierint, ut quæ in eis postulant, libenter illis concedere dignaremur; Nos recolentes animo constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad Nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, utque eorumdem obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstremus, prout in dies id præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur; quarum tenor sequitur in hæc verba.

I.

IN prima, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. si degni ordinare, che s'osservino tutti i Capitoli, Privilegj, e Grazie concedute ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tanto da V.M., quanto da tutti i retropassati Rè di questo Regno, senza ponere clausola, *prout in possessione existit*; ma conceda le semplicemente *per verbum placet*; sperando dalla M.S. sempre l'accrescimento di quelle. *Placet Regiæ, & Catholicæ Majestati, si, & quatenus in possessione fuerunt, vel sunt.* — Si supplica Sua Maestà a confermare le grazie concedute così da lei come da passati Rè.

II.

Item, supplicano V.M. si degni *ex speciali gratia*, confermare tutti gli assenzi prestiti dagl' Illustr. Veceré: e questo dal tempo dell'ultima grazia fatta nel Parlamento dell' anno 1617. sin'ad oggi; ancorche fossero prestiti contro alla forma della Regia Prammatica de' nove capi: e così ancora ratificare tutte l'alienazioni, translazioni, e concessioni fatte da detti Veceré di qualsivoglia terra, officio, ed ampliazioni di quella: supplendo *ex certa scientia* ogni difetto, ed avendo il tenor di quella per ispecificato espressamente. *Sua Majestas super hoc, adhibita consideratione providebit.* — Si supplica Sua Maestà a confermare tutti gli assensi prestiti da' Vecere.

III.

Item, essendo il Beato Andrea d'Avellino de' Clerici Regolari in tanta stima, e venerazione in questa Fedelissima Città, con le molte grazie, e miracoli, ch' ogni giorno si scorgono; Supplicano perciò V.M. con tutto l'affetto possibile, si degni interponere le parti sue appresso Sua Beatitudine, acciochè detto Beato Andrea sia canonizzato, e posto fra 'l numero degli altri Santi. *Jam quod in hac gratia petitur, à Sua Majestate concessum est.* — Si supplica Sua Maestà per canonizare il B. Andrea d' Avellino.

IV.

Item, perche nelle cause di Nobiltà de' cinque Seggi di questa Fedelissima Città è stato per V.M. ordinato, che debbiano intervenire cinque Giudici con un'Avvocato Fiscale; ed essendosi difficoltato di non poter' intervenire detto Fiscale, come parte formale; mà che debbia solo assistere nelle predette cause, n' è nato decreto, *quod consulatur Sua Majestas, & interim liceat assistere*; E trattandosi di negozio tanto importante per l' interesse, e servigio di — Si supplica Sua Maestà, che nelle cause di Nobiltà de' cinque Seggi, debbia il Fiscale intervenire come parte formale.

di Sua Real Corona; Supplicano V.M. resti servita ordinare, che in tutte le cause, così mosse, come in quelle, ch' *in futurum* si moveranno, detto Fiscale debbia intervenire, come parte formale. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, quod in causis prædictis interveniat Regius Fiscus.*

V.

Si supplica, che le fabbriche cominciate ne' luoghi proibiti, ò finite, non siano a' padroni occasion di pagarne la pena.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno havendo considerazione, che tutti que' che hanno fabricato fuora, e dentro della Città, ne' luoghi, che si possono pretendere esser proibiti, o hanno avuta licenza, o pure almeno hanno ragionevolmente creduato non esser mente di V.M., che s'osservassero le proibizioni, secondo alcune lettere scritte da V.M. agl' Illustri Vecerè di questo Regno, e col vedersi ancora publicamente fabricare; per lo che in ogni modo sono stati in buona fede, senza che possono pretendere esser compresi ne' Regii Indulti; per li quali V.M. s'è degnata rimettere le pene pecuniarie non esatte; Per tanto à maggior cautela, & ad evitare maggior molestia, che li potesse lor dare dal Regio Fisco; Supplicano V.M. si degni fare loro grazia d'ogni pena, nelle quale forse fossero incorsi per cagione di dette fabriche, o con licenza, o senza; e così ancora sia servita concedere la grazia, che le fabriche incominciate si possano perfezzionare, tutto per maggior abellimento, e splendore di questa Fedelissima Città. *Visa informatione Proregis super hoc petita, habitaque ratione quantitatis, & qualitatis edificiorum inceptorum, locorumque in quibus reperiuntur, Sua Majestas, quod magis expediat, providebit.*

VI.

Si supplica di nuovo che passando il feudo in poter d'erede estraneo, possa il creditore essercitar l'ipoteca.

Item, perche ne' contratti di vendita di cose burgensatiche, o annue entrate sopra burgensatici, ò di promessa de' pagamenti, o qualsivoglia altro contratto, suole il venditore, o debitore obligare in caso d'evizzione, o per osservanza del contratto, li beni feudali mediante Regio assenso, il quale assenzo si presta ordinariamente da V.M., e dall'Illustre Vecerè, e dal Regio Collateral Consiglio, con la clausola *pro se suisque hæredibus ex corpore*: dal che ne nasce, che morendo il compratore di detti beni, o annue entrate burgensatiche; ò il creditore senza legittimi successori in Feudo; ancorche l'entrata burgensatica, o il credito passi à beneficio dell' Erede estraneo; non di meno, quando questo erede estraneo volesse esercitar l'ipoteca sopra detti beni feudali, non può quella esercitare, non essendo erede *ex corpore* dell' acquirente; per lo che estinguendosi l' ipoteca del feudo a beneficio del possessor del feudo ò d'altri posteriori creditori, resta il vero creditore deluso del suo credito; o pure quando il creditore, ò compratore di dett'annua entrata instituisce erede estraneo, costringe il successore in feudo ad esercitare azione ipotecaria: dal che nascono infinite liti, e dispendj; si supplica V.M. si degni concedere che l'ipoteca, ed azione ipotecaria sopra li feudi, tanto per l'obligazioni, e vendite fatte, e constituite per tutto il tempo passato fin'ora con assenzi di V.M., e degl'Illustri Vecerè, quanto per le vendite, ed obbligazioni *in futurum* faciende con assensi impetrãdi, possa passare à beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passa l'entrata borgensatica, ò azione personale; ancorche non siano per qualsivoglia cagione, ò difetto capaci della successione del feudo: e perciò negli assensi prestandi da oggi avanti da V.M., ò dagl'Illustri Vecerè del Regno sopra detta ipoteca, ed obligazion de' beni feudali, si ponga la clausola *pro se, & hæredibus, & successoribus quibuscumque*; e che negli assensi prestiti per lo passato sopra i contratti fatti per l'addietro, similmente s' intenda posta dello stesso modo detta clausola; di modo che non vi sia differenza frà gli assenzi prestiti, e spediti, e prestandi *in futurum*; ampliando, e dichiarando in questo il capitolo, e grazia conceduta sopra di ciò nell'anno 1596., e che detta grazia operi l'effetto suo anche à rispetto delle liti pendenti. Ed acciocche questa grazia non possa cagionar danno, ò pregiudizio al Regio Patrimonio, potrà ordinare V.M., che detti eredi estranei, ò che per altro non sono capaci della successione feudale, non possano in virtù di questa grazia haver ricorso sopra il feudo posseduto, ò dalla Regia Corte, ò da altri à chi detta Regia Corte l'havesse venduto con promessa d'evizzione. Dal che ne seguirà gran beneficio à tutto il Regno, e minimo pregiudizio alla Regia Corte. *Placet Suæ Regiæ, & Cathol. Majest. cum conditionibus, ac modificationibus expressis in capitulo octavo Parlamenti anni præteriti millesimi sexcentesimi decimi septimi.*

VII.

Si supplica Sua M. concedere, che i fratelli, sorelle, e nipoti possano succedere a' feudi; non ostante, che nell' investitura si dica pro hæredibus ex corpore.

Item supplicano V.M. resti servita per togliere ogni sottigliezza de' Fiscali, e non fare che i suoi Vassalli siano travagliati dalle liti, dichiarare, *& quatenus opus est*, di nuovo concedere, che i fratelli, e sorelle, e niputi succedano, e possano succedere ne' feudi, ò nuovi, ò antichi, ancorche titolati, che fossero; non ostante che nell'investitura si dicesse *pro hæredibus ex corpore*, e che i detti feudi non fossero stati comprati, ne dalla Regia Corte, ne da' particolari, ma ò donati, o refutati, ò ceduti *quomodocumque* da persona, che non havesse successore, *tam inter vivos, quam in ultima voluntate*, con assenso però, e grazia di V.M.; ancorche fossero donati, rifutati, ò ceduti à persone non in grado successibile, ed affatto estraneo

con

con assenso: acciocchè con questa grazia, in ogni forte di feudi potessero sempre i fratelli, e sorelle, e nipoti succedere; e mai per qualsivoglia interpretazione nõ si potessero intendere esclusi. *Mandat Sua Majestas servari id, quod in gratia Parlamenti, anni praeteriti millesimi sexcentesimi decimi septimi provisum fuit.*

VIII.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno havendo gli anni passati supplicato à V. M. si fosse degnata concedar loro grazia di poter disporre de' loro beni feudali à beneficio de' mascoli della loro famiglia; ancorche vi fosse femmina più prossima al disponẽte; restò servita concederla, come per capitolo, e dichiarazione di V. M. appare. *Mandat S. Majestas servari id, quod in gratia Parlamenti anni praeteriti millesimi sexcentesimi decimi septimi provisum fuit.* Si supplica S. M. che s' osservi ciò che concedette gli anni passati: cioè di poter disporre de' beni feudali à beneficio de' mascoli della famiglia quantunque vi siano femine in grado più vicino.

IX.

Item supplicano V. M. si degni interporre le parti sue con sua Beatitudine, perchè faccia grazia di conferire à persone Ecclesiastiche naturali del Regno, e non a forestieri tutti li Beneficj, Vescovadi, e commende di Malta, e qualsivogliano altre dignità Ecclesiastiche, che vacheranno in questo Regno. *Sua Regia, & Catho. Majestas id per media opportuna curabit.* Si supplica S. M. ad interporre le sue parti con S. S. acciocche i beneficj che vacheranno nel Regno si conferiscano a' Regnicoli.

X.

Item supplicano V. M. si degni far istanza con sua Beatitudine, che siccome l'altre nazioni, e Città fuori dello stato Ecclesiastico, hanno nel Tribunale di Ruota in Roma, un Auditore per ciascheduna d'esse, ve n'habbia uno il Regno di Napoli, che sia naturale di detto Regno. *Placet Suae Regiae, & Catho. Majestati, & per media opportuna curabit.* Si supplica, acciocche in Napoli vi sia un Auditore di Rota.

XI.

Item si supplica V. M., che per ischifar le spese, e danni che succedono a' Popoli, e Massari quando cala il Battaglione alle marine la state per soccorrergli dall' invasione dell' Armata del Turco, ed altre Galee nemiche, si degni di tener sempre nel Regno quella Fanteria, ch'è solita pagare il Regno alla Regia Corte; perche potendo con quella soccorrere alle marine, sarebbe sicuro il mare, e gli abitanti; ed i lavori non si perderebbono per lo calare del Battaglione; ed occorrendo per servigio di V. M. levar la vecchia, si mandi la nuova. Ma che per questo, il Regno non paghi altra imposizion di quella, che paga al presente, nè si possa gravare d'altro peso, *Sua Majestas super hoc, id quod magis expedire videbitur, mandabit.* Si supplica S. M. che si degni tenere nel Regno quella fanteria, che paga il Regno alla Regia Corte, affine di guardare la state le marine di Puglia, e schifare i danni che al presente cagiona il Battaglione, quando vi cala.

XII.

Item riducono à memoria della Maestà Sua, che nell'altro Parlamento, essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la supplicarono fosse restata servita oprarsi con Sua Santità, acciocche avesse ordinato, che le commende, Priorati, e Baliaggi della Religione di S. Gio: Gerosolimitano, detta volgarmente di Malta, che sono situati in questo Regno, non si potessero ottare, nè conferire ad altri, che da' Regnicoli a' Regnicoli: e perche l'intenzion d' essi fu di non escludere gli altri Vassalli di V. M. d' Italia del godimento delle commende, Priorati, e Baliagi predetti; giacchè il Regno di Sicilia *ultra Farum*, e lo Stato di Milano si contentano ammettere i Regnicoli nelle loro dignità, e commende; Pertanto di nuovo supplicano V. M. sia servita oprar ogni mezzo, acciocche le commende, Priorati, e Baliagi predetti, e qualsivoglia altra dignità di detti due Regni, e Stato di Milano, con effetto si debbiano ottare, e conferire a' Naturali de' luoghi predetti, secondo la loro anzianità, e non ad altre persone; ancorche siano Italiane. Dalla qual grazia ne risulterà infinito beneficio alla M. S., atteso ne' Regni, e Stato predetto non entrerebbe persona straniera, e tal'ora odiosa alla sua Real Corona. *Sua Majestas tam fidelium Vassallorum votis satisfaciendum curabit.* Si supplica che i Priorati Baliaggi, e Commende di Malta non solo si proveggano a' Regnicoli, ma anche agli altri Vassalli di S. M. Italiani.

XIII.

Item supplicano V. M. che nella Città di Napoli sono tanto accresciuti gli edificj de Monisterj, Chiese, e luoghi Pii, che l'abitazione de' Cittadini è molto ristretta. Perciò supplicano V. M. resti servita concedere, che i Cittadini Napoletani orti, ovvero oriundi possano fabbricare ne' Borghi, ed altri luoghi proibiti; poiche per la quiete, ch'hanno goduta sotto il dominio di V. M., sono moltiplicati, e sarebbono necessitati lasciar la propria Patria, e cercar l'abitazione altrove; se tal grazia non si concedesse: riducendo à memoria di V. M., che la proibizione fu fatta, acciocche i forestieri non lasciassero le loro Terre, dove pagavano i pagamenti fiscali, per venire a vivere in detta Città, dove son trattati franchi d'ogni imposizioni, e non privare i Cittadini delle loro naturali abitazioni, *Visa informatione Proregi petita;* Si supplica S. M. che dia licenza a' Cittadini di potere edificar ne' Borghi.

tita super ædificiis, prout in capite quinto continetur, quod magis conveniet, providebit.

XIV.

Si suppl. ca S.M. che siccome ne' feudi antichi l'ascendente succede al descendente, possa anche succedere ne' nuovi.

Item supplicano V.M. si degni cõtentarsi, che siccome ne' feudi antichi l'ascendente succede al descendente, possa anco succedere ne' feudi, ne' quali in virtù di grazie fatte ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dalla Felice memoria del Rè Filippo II. padre di V.M. sono chiamati anco i fratelli, e sorelle, e nipoti; il che non può apportar danno considerabile a V.M.; poiche questo caso non può succedere facilmente; atteso rade volte questi, ch'hanno Padre, o Avo, acquistano feudi in testa loro, ma gli fanno ponere in testa de' loro Padri, o altri ascendenti, per fargli paterni, ò antichi; e per questo la grazia, che si domanda, non è pregiudiziale alle ragioni di V.M., ed a' suoi Fedelissimi Vassalli apporterà solamente commodità di non haver necessità di moltiplicar contratti. *Matura adhibita consideratione super hoc, Sua Majestas, quod magis conveniet, providebit.*

XV.

Si supplica S.M. di concedere il quarto Regente nel Collateral Conseglio.

Item supplicano V.M. resti servita, atteso è accresciuta grandemente la moltitudine de' negozj, che ne' Tribunali di V.M. in questo Regno occorrono, per cui la M.S. è restata servita aumentare il numero degli Officiali tanto nel Sacro Consiglio, quanto nella Regia Camera della Summaria, e Gran Corte della Vicaria, così i civili, come criminali, che similmente in conformità della grazia, che detto Regno tiene, *& quatenus opus est*, di nuovo la dimandano à V.M. concedere il quarto Regente appresso dell'Illustre Vecerè; purche sia Napoletano nato, o Regnicolo oriundo, conforme altre volte è stata supplicata la M.S. *Sua Majestas decrevit id, quod fuit provisum in gratiis Parlamenti anni præteriti millesimi sexcentesimi decimi septimi.*

Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore præsentium, ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra, deliberatè, & consultò, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per præsentes concedimus: decernentes, & volentes, ut deinceps ob omnibus perpetuò, & inviolabiliter observari debeant: Illustribus propterea, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus; Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ; Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, authoritate, & potestate fungentibus, tàm præsentibus, quàm futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium, & præinsertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenta, omnia, & singula præmissa, prout ad unamquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent; tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; ita ut omni dubio, contradictione, sinistraque interpretatione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & Homines prædicti Regni, gratiis in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruantur, & gaudeant; & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, quatenus Officiales, & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterire indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Ærariis cupiant evitare. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro Magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madritii, die vigesimo septimo mensis Maii; Anno à Nativitate Domini millesimo sexcentesimo vigesimo tertio. Regnorum autem nostrorum anno tertio.

YO EL REY.

Vidit Comes Generalis Thesaur.
Vidit Caimus Reg.
Vidit D. Petrus Corsettus. Reg.
Vidit Jordanus Vissuar Reg.
Vidit Marchio Florestæ Reg.
Vidit Carolus de Tappia Reg.
Vidit Salamonca Reg.

Dominus Rex mandavit mihi Francisco Lovo de Castrillo Segret.

Solvit in executoriis. Cantatero prò Taxatore.

In Privileg. Neap. III. fol. 65.

Capitulos, y Gracias concedidos ala Ciudad, y Reyno de Napoles en el Parlamento del año de mil y seyscientos, y diez y nueve.

Consultado.

Par.

Parlamento Generale convocato a' 26. di Novembre 1620 dall'Eminentissimo, e Reverendissimo Cardinal di Borgia Velasco Luogotenente, e Capitan Generale in questo Regno per l'ordinario Donativo d'un milione, e ducentomila docati fatto alla Maestà del Rè Filippo III. Nostro Signore.

L'Eminentissimo Signor Cardinale Luogotenente mandò a' 13. di Novembre 1620. D. Michele Vergara Regio Usciere nel Tribunale di S. Lorenzo a far intendere a' nostri Eletti, come S. E. a' 26. del medesimo mese di Novembre intendea di chiamare General Parlamento per servigio di S. M., e che perciò le Signorie loro procurassero l'elezione del Sindico da quella Piazza, a cui toccava, ed i Deputati, con gli apparecchi soliti. Il che rappresentato per essi Signori alle loro Piazze, da quella di Seggio di Porto, alla quale toccava, secondo il solito giro, fù eletto Sindico il Signor D. Scipione Pappacoda Cavaliere di quella Piazza, e Dottor di legge, e si fecero anche i Deputati; i quali furono per la medesima Piazza di Porto, i Signori Fabio di Dura, e Muzio Serra; per quella di Portanova, i Signori Matteo Capoano, ed Astorge Agnese; per quella di Montagna, i Signori Carlo Mirobello, ed Ottavio Muscettola; e per quella di Nido, i Signori Gio: Vincenzo Milano, e Cesare di Bologna, per le Piazze Nobili: e per quella del Fedelissimo Popolo, il Signor Carlo Grimaldo Eletto della medesima Piazza, e Gio: Domenico Pinto.

A' 26. di Novembre, il giovedì, essendo già il giorno stabilito per la radunanza del Parlamento intimato per questa giornata, il Signor Sindico venne in S. Lorenzo accompagnato da una copiosa cavalcata de' Signori Titolati, e Cavalieri privati. Quivi ricevuto à piè delle scale, secondo il solito, salì sù nel Tribunale, e sedutosi in capo della tavola, dove stavano i Signori Eletti, e dimoratovi per un certo spazio di tempo, calò con esso loro; e montati tutti a cavallo, e ponendosi egli in mezzo del Signor Pietro Macedonio Eletto della sua Piazza, dalla destra, e del Signor Orazio Sanfelice Cavaliere anziano di Montagna dalla sinistra, e con gli altri Signori Eletti avanti immediatamente, a cui precedeva tutta la cavalcata, ed il Segretario della Città appresso a lui; presero il camino per la strada del Seggio di Montagna, di quello di Nido, per lo Giesù, e per Toledo alla volta di Palazzo; il quale si tenea in Chiaja nella casa di D. Pietro di Toledo, dove abitava l'Eminentissimo Signor Cardinale. Quivi montati sù, e dimorati picciol tempo nella camera de' Titolati; furono introdotti dentro da S. E., alla quale presentò il Signor Sindico il Signor Pietro Macedonio; e subito di nuovo si posero a cavallo per la volta di S. Lorenzo, tenendo il medesimo cammino, ch'aveano fatto prima. In questa guisa precedendo i Signori Eletti secondo il solito, andando avanti gli altri Officiali, e Signori della cavalcata, si conferirono in S. Lorenzo: ivi postosi il Signor Cardinale à sedere nel suo luogo, fece chiamare il Segretario del Regno, dal quale fece leggere una lettera Reale, che fù del tenor seguente v3.

Lettera di S. M.

DOn Philippe por la gracia de Dios Rey di Castilla, d'Aragon, de Leon delas Sicilias, de Hyerusalem, de Portogal, de Navarra, de Granada, y delas Indias, &c. Muy Reverendo en Cristo Padre Cardenal de Borja, y Velasco nuestro muy caro, y muy amado amigo, nuestro Lugarteniente General en el nuestro Reyno de Napoles. Son tan grandes, y forçosos los gastos, que ordinariamente se hazen para el sustento de mis Exercitos, y Armadas, defensa, y conservaçion de la paz publica, que cumpliendose ya los dos años por que se me conçedio el ultimo serviçio, que essa mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno me hizo, y no haviendo hasta ora forma de poter acudir alas obligaçiones del mismo Reyno, es fuerza valerme del, para poderlas suplir; y assì me tendrè por servido, que en reçiviendo esta, convoqueys el Parlamiento, como se acostumbra, y significando ala dicha mi Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno las que de presente se ofreçen, y lo mucho que siento no poderlos aliviar delas gravezas, que pagian como deseo, y lo procurare siempre, que el estado delas cosas dieren lugar a ello, les pideis el serviçio ordinario de un milion, y doçientos mil ducados, con que otras vezes me han servido, que aunque las neçessidades pressentes pedian mayor socorro, considerando lo delos mismos subditos, y las cargas que substienen: me ha pareçido no passar de la dicha summa, en la qual tiengo por çierto le conformaren de tan buena gana, y con la promptitud, y voluntad, que lo han heco en las occasiones passadas, como se lo mereçe, la que yo les tiengo por su gran fidelidad, y buenos serviçios, y en el repartimiento deste Donativo holgare, y lare servido, que se tenga particular cuidado, y consideraçion de no hazer agravio a ninguno delo que hubieren de contribuir como espero, que vos lo procurareys, y yo os lo ruego, y encargo mucho. Y sea muy Rev. in Cristo Padre Cardenal, nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Madrid a 17. de Octubre del mil y seysçiento y venti años.

YO EL REY.

Vidit Comes Generalis Thesaur.	*Vidit Carolus de Tappia Reg.*
Vidit Montoya Reg.	*Vidit D. Philippus de Haro Reg.*
Vidit Cardona Reg.	

Castrillo Secretari.

P 2 Con-

Concuerda con el Original, que se conserva en la Real Cançellaria, salva mejor comprovaçion. Napoles a 29. de Noviembre 1620.

Andreas de Salazar.

Dato fine il Segretario a leggere la lettera, cominciò S.E. a ragionare con parole piene di molta prudenza, ed affetto verso questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

Finito il Signor Cardinale il suo ragionamento, comandò, che fosse chiamato il Signor Sindico; il quale salito sù per una scalina da man destra del palchetto, e fatta riverenza a S.E., rispose, ch'avea inteso quanto S.M. per la sua Real Carta, e l'E.S. in suo nome s'era degnata di comandare; e che questa Fedel. Città, Baronaggio, e Regno con la solita prontezza, e volontà, che hanno dimostrato sempre nel servigio Reale, sarebbono pure ora stati pronti; ma che fosse S.E. rimasa servita per dar'effetto al suo comandamento, di conceder loro convenevole spazio di tempo a convocare il Baronaggio. Il Signor Cardinale comandò, che si fossero radunati per lo giorno seguente de' 20., e così fù di sua volontà ordinato dal Regio Usciere: ed essendo uscito per dentro la Chiesa accompagnato dalla moltitudine de' Signori della Cavalcata, perche sopragiunse una gran pioggia, il Signor Cardinale si pose in carozza, dentro alla quale menò seco il Signor Sindico, ed il Signor Prencipe di Conca, e li Signori Prencipe della Riccia, e Marchese di Corleto, ed andò alla volta di Palazzo.

Il dì 27. di Novembre radunati nel luogo solito del Parlamento il Signor Sindico co' Signori Titolati, Baroni, e Procuratori delle Terre Demaniali; il detto Signor Sindico disse: Signori, le Signorie Vostre intesero hieri la proposta fattaci dall'Eminentissimo Signor Cardinal de Borgia Luogotenente, per lo Donativo ordinario da farsi a S.M., ordinato in virtù di sua Real Carta; per tanto potrà ciascuno dire sopra ciò liberamente il suo parere. Ed il Regio Usciere cominciò per ordine del Signor Sindico, ed esplorare i voti, e prima dal Signor Giulio Cesare di Capoa Prencipe di Conca Grand' Ammiraglio, come uno de' sette officij del Regno; il quale rispose: Io son di parere, che si serva S.M. d'un milione, e ducento mila docati, e che il donativo si presenti dal Signor Cardinal Zappatta: ed in questo Parlamento non si domandino grazie; ma solamente la spedizione delle domandate negli altri Parlamenti, nella maniera, ch'io m'esplico nel mio voto; il quale presentò *in scriptis.*

Io D. Giulio Cesare di Capua Pacecco Prencipe di Conca, e Grand' Ammiraglio del Regno, son di parere, che si serva S.M. d'un milione, e ducento mila docati da pagarsi in due anni, conforme si sono pagati gli altri donativi passati: e se le forze del Regno fossero maggiori, dimostrazione maggiore si farebbe per quel, che dobbiamo al Rè nostro Signore. E per evitar le spese di mandar persona fino alla Corte a portar questo Donativo, son di parere, che si presenti per mezzo dell'Eminentissimo Signor Cardinal Zappata successore nel Governo di questo Regno; accioche le cose di questo Regno comincino ad essere protette, e favorite dall'Eminenza Sua. E perche le grazie domandate in tanti Parlamenti, ancora non sono spedite, mi parrebbe, che s'incaricasse a' nostri Deputati, che s'eleggeranno, che per non intrigare con nuove grazie l'antiche, procurassero la spedizion di quelle, senza domandarne altre. Io D. Giulio Cesare di Capua Pacecco, Prencipe di Conca, e Grand' Ammiraglio del Regno di Napoli affermo quanto di sopra.

E così restò conchiuso da tutti, senza, che in ciò discrepasse alcuno, che si serva la Maestà del Rè Nostro Signore d'un milione, e ducento mila docati da pagarsi fra due anni in sei Terzi, incominciando dal primo di Settembre prossimo passato 1620., e finirsi nel primo di Settembre venturo 1622.; novecento mila docati da' Popoli, e trecento mila da' Baroni per ragion d'Adoho, con la contribuzione de' loro suffeudatarj, con tutte le medesime clausole, patti, e condizioni poste negli altri ordinarj donativi passati. Ed oltre a ciò restò ancora conchiuso, che questo Donativo si debbia presentare a S.M. dal Signor Gio: Francesco Spinelli, e dal Signor Fabio Caracciolo Ambasciadori di questa Fedelissima Città appresso la M.S.: e non ritrovandosi tutti e due nella Corte, si debbia presentare da quello, che vi si troverà: e che per conto delle grazie, le quali si sogliono domandare a S.M., si lasci in libertà di domandarne, o non domandarne de' Signori Deputati, che saranno del Parlamento, concorrendo in questi due capi la maggior parte de' voti.

A' 29. di Novembre, la Domenica si radunarono i Signori Deputati della Città, e Baronaggio nel luogo solito del Parlamento, e comandarono, che si leggesse l'offerta del Donativo, e la lettera a' Signori Ambasciadori della Città appresso S.M., e le grazie, che si sono domandate in questo Parlamento a S.M., ed al Signor Cardinale Luogotenente. E quelle lette, ed intese da tutti, si firmarono le lettere, l'offerta, e le grazie; essendosi gia firmata il dì precedente la lettera scritta a S.M.: ed anco queste lettere, quanto le grazie, furono della maniera, che si leggeranno quì appresso.

Eminentissimo, e Reverendissimo Signore.

Offerta. ESsendosi degnata la Maestà del Rè Filippo III. nostro Signore per la sua Real Carta scritta a V.E. di far sapere a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno l'urgentissime cagioni, che l'hanno mossa a domandare il presente servigio; Noi come divotissimi suoi

Vas-

Vaſſalli, l'habbiamo ricevuto a ſingolar gratia, ſapendo a che degne, e glorioſe impreſe l'habbia da impiegare, ſervendoſene non ſolamente per la particolar difeſa, e cuſtodia di queſto ſuo Regno, ma ancora per mantenere molte guerre, per iſtabilire la commune quiete, e pace, e per la difeſa, e conſervazione della Criſtiana, e Cattolica Fede; e perciò con la ſolita prontezza, e divozione, abbiamo determinato in queſto General Parlamento di ſervire S. M. d'un milione, e ducento mila docati da pagarſi in due anni in ſei terze; cominciando la prima terza dal primo di Settembre proſſimo paſſato 1620., e da finirſi con l'ultima terza nel primo di Settembre venturo dell'anno 1622.: e di queſto milione, e ducento mila ducati ne pagheranno 900. m. docati i Popoli, e 300. m. i Baroni per ragione d'Adoho; a' quali contribuiranno i loro ſuffeudatarj per le loro rate, ſimilmente per ragione d'Adoho; rimanendo eccettuata da tal pagamento queſta Fedeliſſima Città, ed il Sacro Oſpedale della Santiſſima Annunziata per le coſe feudali, che poſſiede. Dichiarando, che dal detto Donativo non rimane eſente perſona veruna, ancorche privileggiata *in corpore juris*, nè alcuno Officiale maggiore, o minore, nè Città, nè Terre, nè Caſtelli, ch'in qualſivoglia modo pretendeſſero eſſer' eſenti; e ch' il preſente ſervigio s' intenda fatto ſenza far pregiudizio a' privilegj di queſta Fedeliſſima Città, per li quali ſi diſpone, che non ſe le poſſa domandare ſervigio, o donativo alcuno; e con eſpreſſa condizione, che durante detto tempo di due anni, i Baroni, e ſuffeudatarj, le Terre Demaniali, ed i Popoli di queſto Regno, ſotto qualſivoglia colore, o preteſto non ſiano moleſtati, o ricercati d'altro ſervigio, ſovvenzione, pagamento, & adoho, ancorche ſuccedeſſe qualunque cagione di nuovo ſopraveniente, e del tutto incognita, ed inopinata; e così, ſe accadeſſe pendente la ſoddisfazione del detto donativo, il pagarſi rilevio. E con condizione ancora, che finito il tempo del eſiggere il detto pagamento, non ſi debbia prorogare per qualunque cagione ancorche urgentiſſima.

E perche queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno confida, che S. M. con la ſua infinita clemenza debbia avere quel riguardo, che la noſtra fedeltà, e divozione può ſperare dalla ſua liberaliſſima mano; Noi con ogni debita reverenza le ſupplichiamo quelle grazie, che da D. Scipione Pappacoda noſtro Sindico saranno preſentate a V. E.: ed accioche fortiſcano quella buona ſpedizione, e fine, che ſi deſidera, ſupplichiamo ancora a V. E., che ſiccome ha conoſciuta dagli effetti, la fede, la divozione, e l'ubbidienza di queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno verſo S.M., così ſi degni per benignità ſua favorire, e proteggere con la ſua autorità la conceſſione, e ſpedizione delle grazie ſupplicate a S.M., e che ſi degni ancora concederci quelle, che poſſono uſcire dalla ſua liberaliſſima mano, dalla quale n'aſpettiamo ſempre maggiori; e Dio guardi a V. E. per molti anni feliciſſima, come noi ſuoi ſervidori, e creati affettuoſamente deſideriamo. Da S. Lorenzo a 29. di Novembre 1620.

Di V. Em.

Umiliſsimi, ed Affezionatiſsimi Servidori
Li Deputati del Parlamento Generale.

Gio: Vincenzo Milano per Nido.	Il Prencipe di S.Severo.
Fabrizio di Somma per Capoana.	Il Prencipe della Rocoella.
Carlo Miroballo per Montagna.	Il Gran Conte d'Altavilla Prencipe della Riccia.
Ottavio Muſcettola per Montagna.	Il Prencipe di Noja.
Matteo Capuano per Portanova.	Il Prencipe di Montemiletto.
Fabio di Dura per Porto.	Il Marcheſe di Corleto.
Trojano Caracciolo per Capoana.	Andrea di Salazar.
Muzio Serra per Porto.	Andrea Macedonio.
Ceſare di Bologna per Nido.	Paſcale Caracciolo.
Carlo Grimaldo Eletto, e Deput. per lo Fedeliſsimo Popolo.	Ceſare Alderiſio.
Gio: Domenico Pinto Deput. per lo Fedeliſsimo Popolo.	Gio: Giacomo Coſſo.
	Gio: Battiſta Spinello.

Gio: Matteo Rainieri Segretario.

Signore. Lettera a S.M.

SE queſta ſua Fedeliſsima Città, Baronaggio, e Regno ſi ritrovaſſero nelle forze, e ſtato degli anni paſſati, così come veniamo a ſervire V.M. d'un milione, e ducento mila docati conforme la ſua Real domanda, ed offerta preſentata per lo Sindico di queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno D. Scipione Pappacoda Cavaliere di Seggio di Porto, il quale aurà intorno a vent'anni, ch'ha ſervito V.M. con ogni integrità, e ſoddisfazione univerſale in diverſi officj principali, e per ultimo nella G.C. della Vicaria, così civile, come criminale, da noi ſteſſi faremmo dimoſtrazione maggiore, come V.M. ha veduto in molte altre occaſioni; però le miſerie noſtre ſon tali, che l' amore, che teniamo al ſervigio di V.M. ci dà ſolo animo a poter compire la preſente dimoſtrazione: e perciò con ogni umiltà ſupplichiamo V. M. a degnarſi di mirare con clemenza lo ſtato miſerabile, in cui ci ritroviamo: che ſe il Cardinal

dinal di Borgia nello spazio del suo governo, non ci avesse governati col santo zelo, procurando l'allegiamēto de' Popoli, dilcasandogli d'alloggiamēti, e d'altre imposizioni, le quali l'hanno impoverito, e non sono state di nessun' utile al Real Patrimonio di V.M., i Popoli, e tutto il Regno non aurebbono respirato, e preso animo a poter vivere, e compire questo, che s'offerisce. Il detto Cardinal di Borgia così nella giustizia, come in tutto il resto, e particolarmente nell'amministrazion del suo Real Patrimonio ha cāminato con tanta vigilanza, e rettitudine, che, come obbligati a tanti beneficj, siamo a supplicare V.M., che si degni riconoscerlo con la solita sua grandezza, giache da Noi non ha voluto ricevere in niun tempo dimostrazione alcuna di gratitudine, nè particolare, nè universale. Da Gio: Francesco Spinello, e Fabio Caracciolo nostri Ambasciadori sarà presentata a V.M. picciola dimostrazione, si degni riceverla per segno dell'infinita nostra volontà: Supplicheranno V.M. d'alcune grazie, e particolarmente quelle ste[illegible], che V.M. ci ha concedute con tanta liberalità, e mantenutole per lungo tempo, & ora rotta, e levatole la loro osservanza, il che è stato potentissima cagione della rovina universale del Regno, che sia servita la M.V. comandare di nuovo, che s'osservino dagl' Illustri Vecerè presente, e futuri: che il tutto desideriamo per sostentarci, e renderci abili al servigio di V.M., a chi con ogni umiltà maggiore c'inchiniamo, e restiamo pregando Nostro Signore Iddio per la sua Real Persona, con accrescimento di nuovi Regni. Da Napoli a 29. di Novembre 1620.

Di V. R., e Catt. Maestà

Umilissimi, e Divotissimi Vassalli, che baciano i Reali piedi
Li Deputati della sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli.

Ottavio Muscettola per Montagna.
Gio: Vincenzo Milano per Nido.
Matteo Capuano per Portanova.
Carlo Mirobàllo per Portanova.
Cesare di Bologna per Nido.
Fabrizio di Sommà per Capoana.
Trojano Caracciolo per Capoana.
Fabio di Dura per Porto.
Muzio Serra per Porto.
Carlo Grimaldo Eletto, e Deput. per lo Fedelissimo Popolo.
Gio: Domenico Pinto Deput. per lo Fedelissimo Popolo.

Il Prencipe di S. Severo.
Il Prencipe della Roccella.
Il Gran Conte d'Altavilla Prencipe della Riccia.
Il Prencipe di Noja.
Il Prencipe di Montemiletto.
Il Marchese di Corleto.
Andrea de Salazar.
Cesare Alderisio.
Gio: Battista Spinello.
Gio: Jacopo Cosso.
Andrea Macedonio.

Gio: Matteo Rainieri Segretario.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX.

D*v Antonius Alvarez de Toleto, & Beamont, Dux Alvæ, & Nuescbæ, Comes de Lerin, & Salvatierræ, Marchio Coriæ, Miles ordinis Velleris aurei, & in præsenti Regno præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis Viceres, Locumtenens, & Capitaneus Generalis; Illustribus Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris hujus Regni, Protonotorio, Magno Camerario, Magistro Justitiorio, eorumque Locatenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ, Reg[illegible], & Judicibus M.C.Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurorio Generali, Advocatis, quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quocumq; nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, præsentibus, & futuris, ad quos seu quē præsentes pervenerint, spectabant, & fuerint quomodolibet præsentatæ, Regiis fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, Baronaggii, & Regni, fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium, Sacræ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, omni, qua decet, solemnitate vallatum & roboratum tenoris sequentis vz.*

Philippus, Dei Gratio, Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croaciæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galleciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarb[illegible], Agez[illegible]ræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ; Comes Habspurgi, Flandriæ, Tirolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Goceani, Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat sibique devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Re-

gibus

gibus suis operam suam navare desisterunt: Cum igitur Universitas, & homines magnificę, & Fidelissimę Civitatis nostrę Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, alięque Universitates Civitatum, ac Terrarum, in conventibus, seu Parlamentis superioribus annis millesimo sexcentesimo vigesimo, & millesimo sexcentesimo vigesimo primo per Reverendos admodum in Christo Patre Cardinales D. Franciscum de Borgia, ac D. Antonium Zapata amicos nostros, ac in præsenti Regno Locumtenentes, & Capitaneos Generales nostros, respectivè in dictis conventibus, seu Parlamentis in prędicta nostra Civitate Neapolis celebratis, simul congregati, petitiones, ac supplicationes infrascriptas nobis pręsentari fecerunt, & petierant, ut quæ in eis postulant, libenter illis concedere dignaremur; Nos recolentes animo constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad nobis inserviendum in quacumque temporis occasione, atque eorundem obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstremus, prout in dies id præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, easdemque decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hæc verba.

Grazie, che si supplicano da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli alla Maestà del Rè Nostro Signore nel presente Parlamento dell'anno 1620.

I.

IN prima, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. si degni ordinare l'osservanza di tutte le grazie concedute tanto dalla Maestà Vostra, e suoi Predecessori, quanto dagl' Illustri Vecerè a questa predetta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, si, & quatenus in possessione fuerint, vel sunt.*

Si supplica S. M. a concedere tutte le grazie supplicate per l' addietro.

II.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. atteso questa Fedelissima Città resta scoverta, e non può pagare, e corrispondere a' suoi creditori, ed altri bisogni, che giornalmente occorrono; ed essendo cresciuto in tanto numero il suo debito, perche le gabelle, ch'al presente tiene, e stanno in piedi, non bastano a supplire al pagamento de' creditori; si degni perciò ordinare agl'Illustri Vecerè, che *pro tempore* saranno, che degli espedienti tutti, che sono stati proposti, e si proporranno per questa Fedelissima Città, piglino quello, o quelli, che lor parerà convenire, e gli mandi in esecuzione; ne si possano poi alterare, levare, e mutare, se non dalla M. V. a suppliche, ed istanza della stessa Città; così anco a rispetto delle imposizioni, che sono al presente. *Jam Sua Majestas ejus Viceregi in dicto Regno mandavit id, quod magis utile expedire visum fuit pro beneficio prædictæ Fidelissimæ Civitatis.*

Si supplica S. M. a prenderne alcuno espediente per sollevare la Città del gran debito, che tiene.

III.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M., che conforme alli Privilegj, ed antichissima possessione d'essa Fedelissima Città, li Casali della medesima in niuna guisa debbano alloggiare, nè fanteria, nè cavalleria per qualsivoglia cagione, ancorche fosse urgentissima, che in niun tempo si faccia novità alcuna. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati secundum formam Privilegiorum, eorumque possessionem in qua reperiuntur.*

Si supplica S. M. che i casali di questa Fedelissima Città non debbiano alloggiare nè Fanteria nè Cavalleria.

IV.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno pongono in considerazione a V. M., come si è degnata concedere alle Camere riservate de' Baroni, e Titolati del Regno, che siano esenti d'Alloggiamenti; avendo mira al peso, che sostengono per l'abitazion d'essi Baroni, li quali stanno sempre a spendere la robba, e la vita in servigio della M. V. e come che molte volte per cagione, ed occasioni straordinarie, non si osservano i Privilegj sopra di ciò conceduti, e fanno non solo alloggiare, e dar transito, ma anco contribuire: Perciò supplicano V. M. si degni ordinare, che s' osservin loro detti Privilegj, e Grazie; e che siano franchi non solo d'attuale alloggiamento, e transito; ma anche siano trattati franchi di contribuzione. *Placet Regiæ, & Catho. Majestati Privilegia, & gratias concessas ita observari, ut nullum eis inferatur gravamen.*

Si supplica Sua M., che alle Camere serbate de' Baroni s' osservi il privilegio d' esser franche d' alloggiamento, e contribuzione.

V.

Item, perche V. M. fu supplicata gli anni passati à dar ordine, che gl'Illustri Vecerè in questo Regno non trattino diversamente i Grandi sudditi del medesimo Regno, sette officj e Titolati, in tutte l'azzioni, così in publico, come in privato: V. M. negli atti publici, ne diede certa forma, ch'ogn'uno proceda conforme l'anzianità del suo Officio, e Titolo: ma negli atti privati s'ordinò, che gl'Illustri Vecerè s'informino del solito, e l'osservino: e non essendo in ciò ordine preciso, ne nasce, che tuttavia gl'Illustri Vecerè sogliono usare dell'arbitrio dal

Si supplica Sua M., che s'osservi circa il trattamento de' Signori la forma stabilita così in publico, come in privato.

dal che possono nascere molti inconvenienti; supplicano perciò V.M., che sia servita comandare, che lo stessa forma con tanta prudenza da V.M. ordinata negli atti publici, s'osservi similmente negli atti privati; giache non vi è ragione di differenza: e tanto più, che così è stato l'antico solito. *Jam circa hoc per Suam Regiam Majestatem convenienter provisum est.*

VI.

Si supplica Sua M., che il Battaglione si paghi del denajo di Sua M., come fù conceduto di già.

Item questa Fedelissima Città, Barooaggio, e Regno supplicano V.M., perche nel Parlamento dell' anno passato 1619. servirono la M. V. d' uo milione, e ducento mila docati estraordinarj, da pagarsi in quattro anni, ed io ricompenza di detto pagamento fù conceduto, a' Popoli del Regno, che quando i Soldati del Battaglione escono a servire per servigio di V.M., siano pagati dalla Regia Corte, e non dalle loro Università; il che è conforme a quello, che fù stabilito, quando s'istituì detta milizia; supplicano V.M. a dare in questo, ordine particolare, che s'osservi conforme fù conceduto per cagion del detto Parlamento. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, ut circa hoc servetur, quod in instructionibus novæ militiæ vulgò dictæ, del Battaglione, ordinatum fuit.*

VII.

Si supplica Sua M. che il Vecerè eccetto niuno altro inferior ministro possa far tasse, o porre contribuzioni.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M., che ne i Vicarj Generali, nè Capitani a Guerra, ne altro qualsivoglia ministro eccetto dell'Illustre Vecerè di questo Regno, ancorche con amplissime potestà, possa far tasse, nà ordinare contribuzione alcuna ne' Popoli del Regno; perche questo è abuso, e mai altre volte nō s'è pratticato nel Regno; e quel ch'è peggio, delle constituzioni, ed esazzioni predette non se n' è dato cooto. Perciò supplicano la M.V. a dar ordine da oggi ionanzi, che *penitus* possa farsi; e tāto più, che fù tutto ciò stabilito a beneficio de' Popoli, in ricompenza del servigio detto di sopra d' un milione, e ducento mila docati; con ordine ancora, che di tutto l'esatto, come s'è detto di sopra, se ne dia conto; e così ancora resti servita comandare, che gl'Illustri Vecerè presenti, e futuri non possano ordinare le dette tasse, e contribuzioni. *Sua Majestas mandabit Proregi quod magis convenire videbitur, juxta petitionem pacti.*

VIII.

Si supplica Sua M., che niuno possa ricevere cos' alcuna dalle Università.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M. che ne' Vicarii Generali, ne' Capitani a guerra, ne' Governadori di Provincia, Auditori, Capitanj di Campagna, nè Officiale Mioistro, o Commissario di qualsivoglia Tribunale possa ricevere cos' alcuna dalle Università, quā d'escono per lo Regno, ne per vitto, ne per bagaglio, ne per altro; mētre tirano soldo da V.M., così come fù similmente stabilito per cagion del medesimo donativo estraordinario detto di sopra; poiche il Regno patisce interesse notabile per lo pagamento del detto donativo. *Placet Regiæ, & Catho. Majestati, & ita suo Proregi observari jussit.*

IX.

Si supplica Sua M. ordinare l' osservanza de' presidj di Fanteria Spagnuola.

Item questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno supplicano V.M. si degni ordinare l'osservanza de' Presidj fissi della Fanteria Spagnuola posta con taota prudenza, e beneficio del Regno dal Conte di Benavēte; poiche il Regno gli paga, e non è giusto, che patiscano altro peso; e che quando occorresse levantarsi terzi Italiani, si debbano contentare del medesimo pagamento, che hanno le Fanterie Spagnuole per gli alloggiamenti. *Jam Sua Majestas super hoc, suo Proregi, quod convenit, servari mandavit.*

X.

Si supplica Sua M. per la numerazione di alcune Terre del Regno, che sono state gravate di varie imposizioni.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M., che ritrovandosi alcune Terre del Regno distrutte per li molti alloggiamenti, e gravezze ultimamente patite, sia servita di comandare, che volendosi numerare alcune d'esse Terre alle proprie spese, si debbiano oumerare, acciocchè paghino veramēte per li fuochi, che vi sono; cō alcun'espediēte congruo, acciocchè d. numerazione non apporti gravezza all'altre Terre, ne apporti danno alcuno agli assignatarj di quelli. *Sua Majestas re maturè considerata, convenienter providebit.*

XI.

Si supplica Sua M., che i Baroni, e Feudatarj del Regno possano disporre de' loro feudi, e vincolargli.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M. sia servita concedere grazia, che i Baroni, e Feudatarj del Regno, tanto Titolati, quanto non Titolati possano disporre, e far fedecommessi di detti loro feudi, e possano vincolargli perpetuamente; di modo che, quando vi è alcuna femmina, o mascolo descendente da femina, e successivamente non succeda, ma in luogo suo succeda un mascolo, ancorche sia in qualsivoglia grado remo-

to,

to,e non compreso; e così possa estenderlo in beneficio de' maschi di tutta la sua famiglia *in infinitum*;il qual successore possa in sussidio, e difetto de'burgensatici, dar quello, che di ragione toccasse di paraggio sopra la metà de' frutti di detti feudi, a quella donna, alla quale spettava la detta successione; e così ancora vincolargli, che non si possano alienare, obbligare,ne ipotecare per qualsivoglia cagione,ancorche fosse privilegiata: giacche non solamente la detta grazia non viene in danno di V. M., ma in utile grande: poiche quando venissero a ricadere i feudi alla Regia Corte, ricader ebbono senza peso alcuno. *Sua Regia Majestas,habita prius super hoc informatione Illustris sui Protegis,quod magis utile videbitur providebit.*

Parlamento straordinario convocato dall'Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Zapatta Luogotenente,e Capitan Generale in questo Regno a'4.di Agosto 1621.per un servizio di trecento mila docati fatto dal Baronaggio alla Maestà del Rè Filippo IV. Nostro Signore.

VEnne a'6.di Luglio 1621.il Regio Usciere nel Tribunale di S.Lorenzo per parte dell' Illustrissimo, e Reverendissimo Signor Cardinal Zapatta Luogotenente, e Capitan Generale, a far sapere a' Signori Eletti, com' esso intendea, dopo celebrate a'22.di Luglio l'esequie della Maestà di Filippo III.di Felicissima memoria, di convocare un Parlamento straordinario per servizio di Sua Maestà: e che perciò si desse ordine di farsi il Sindico,e l'altre cose necessarie.

Fatto dalli Signori Eletti intendere questo alle loro Piazze, quella di Montagna, a cui toccava,servandosi il solito giro, elesse Sindico per dovere assistere nel detto Parlamento,il Signor Cesare Rocco Cavaliere Anziano, e patrizio, avendo avuta altre volte questa carica. E da tutte l'altre Piazze si elessero frà pochi giorni i Signori Deputati a dumandar le grazie,e fare l'altre cose necessarie del Parlamento.

Dopo celebrate l'esequie a'27.di Luglio,il martedì mattina venne il Regio Usciere nel Tribunale di S.Lorenzo a dire a'Signori Eletti, che facessero stare tutte le cose in ordine per lo Parlamento sudetto, il quale si dovea celebrare il Lunedì primo di Agosto.

A'4.di detto mese, il mercoledì dopo pranzo,essendosi differita la giornata stabilita del Parlamento per altri giorni due,ed essendo già apparecchiato ogni cosa, venne il Signor Cesare Rocco Sindico in S.Lorenzo, dove era aspettato dalli Signori Eletti,accompagnato da una numerosa Cavalcata de' Signori Cavalieri privati. Quivi ricevuto a pie delle scale da Gio:Matteo Rainieri Secretario di questa Fedelissima Città, secondo il solito, e salito sù nel Tribunale, seduto nel capo della tavola, subito con detti Signori Eletti, per non indugiar molto, calati a basso, si posero a cavallo. Cavalcò in mezzo de'Signori D. Ottavio Pignone da man destra,ed Andrea Carmignano da sinistra,ambedue cavalieri Eletti della sua Piazza;ed innanzi al medesmo gli altri Signori Eletti con li Portieri, ed il rimanente della Cavalcata col detto Segretario della Città cavalcando appresso il Signor Sindico, presero il solito cammino.Giunti à Palazzo,furono introdotti dall' Illustrissimo Signor Cardinale, a cui fù presentato il Sindico dal Signor D. Ottavio Pignone: e subito montati a cavallo,per lo medesimo cammino giunsero in S.Lorenzo; dove fatte le solite cerimonie, si posero tutti a sedere nel Palco,col solito ordine distribuito dall'Usciere: e l'Illustriss. Signore Cardinale,dimostrando le cagioni, che l'aveano mosso a convocare il presente Parlamento,cominciò il suo ragionamento.

La buona corrispondenza, che si aspettava verso il suo Rè dalla fedeltà, ed affezion grande di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, già note per tante vie,ed antiche sperienze;la necessità grande del Real Patrimonio,per le guerre, ed armi che Sua M.mantiene in diverse parti del mondo a difesa de'suoi Regni, e della Cristiana Religione,e della pubblica quiete;la particolare obbligazione,che si hà cō la Serenissima Persona della M.S.,come nuovo Principe,sì per le proprie eroiche virtù, come per l'ottimo principio dato al suo felicissimo governo, e più ancora per lo paterno zelo, che ha S.M. dimostrato verso noi,poiche posta in mezzo a tanti gran bisogni, si è trattenuta di non gravare questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, di nuovo servizio; Per tali cose tutte sua Signoria Illustrissima sperava, che non sarebbe stata persona veruna di sentimento, che in tal caso, e per un tal Monarca non avesse assai volentieri sovvenuto al suo Signore: e tanto più lo attendea nelle occasioni di questo straordinario Parlamento, da questo Fedelissimo Baronaggio,quanto per antichissime pruove era stato conosciuto larghissimo nello spendere non meno la vita, e'l sangue, che la roba in servigio della Real Corona. E posto fine al suo discorso,comandò,che dal Regio Usciere fosse chiamato sù il Sindico; il quale giunto d'innanzi all'Illustrissimo Signore Cardinale, fatte le debite riverenze,rispose a nome di questa Fedel.Città, Baronaggio,e Regno,che inteso quello, che si era degnato di esporre in questo presēte Parlamento per servigio di S.M., lo supplicava, che fosse rimaso servito di cōcedergli convenevole spazio a convocare il Baronaggio, per dar principio al servigio, e della Maestà Sua,e d' esso Illustrissimo Sig.Cardinale: E così dal Regio Usciere,per ordine del medesimo fù comandato che il Baronaggio si fosse radunato il dì seguente nel luogo solito a' 20. ore;

 eciò

e ciò fatto, andaron via, ponendosi il Signore Cardinale, come indisposto, in una carozza solo, e se ne ritornò in Palazzo.

Il giovedì 5. di Agosto radunatisi nel solito luogo del Parlamento col Signor Sindico, li Signori Titolati, Baroni, e Procuratori delle Terre demaniali, cominciò l'Usciere ordinatamente a domandare a ciascuno il suo voto; e prima il domandò al Signor Prencipe d'Avellino Gran Cancelliere del Regno, e poi a tutti gli altri; i quali risposero nella maniera seguente v3.

Io Marino Caracciolo Prencipe d'Avellino, e Gran Cancelliere del Regno, avendo intesa la proposta fatta dall'Illustrissimo Signor Cardinal Zapatta nostro Viceré, dico, che mai son concorse tante cagioni, e così urgenti, come nella presente occasione, per obligare questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno a fare alcuna dimostrazione della sua fedeltà, ed amore alla Maestà del Rè Nostro Signore, come ha fatto sempre per lo passato con somma prontezza, ed affezione a' suoi Serenissimi Predecessori. Prima per mostrare alla detta Maestà alcun segno del grandissimo contento, che questo Fedelissimo Regno ha preso, vedendo ristorata la grave perdita, che avea fatta con la morte di Filip. III., che sia in cielo, con la felicissima successione del presente Rè Filippo IV. suo figlio, che nostro Signore guardi; essendo nella persona del figlio risvegliata la bontà, e pietà paterna, la prudenza dell'Avolo, e valore del Bisavolo, ed un solo successore rappresenta le più eminenti virtù di tanti suoi Serenissimi antecessori d'immortal memoria.

Secondo, per la speranza, anzi certezza d'avere a godere sotto un Principe tanto grande un felicissimo governo, dovendo con la grazia di Dio corrispondere a così alti principj, che S.M ha dato del suo Imperio, con istupore del mondo, e giubilo universale di tutti li suoi Fedelissimi Vassallaggi più d'ogni altro particolare, per l'obligo, che ha da tenere questo suo devotissimo Regno, che è stato dalla M.S. tanto favorito, ed amato, che ha voluto, che la sua prima operazione, o fra le prime più gloriose, sia stato il volger gli occhi alle sue miserie, e con tanto affetto attendere al remedio de' danni, che ha patito.

Terzo, per l'allegrezza, che deono avere, e dimostrare della certa speranza del fortunatissimo parto della Serenissima Regina Nostra Signora, vedendoci assicurare della successione così considerata di Principi da Noi sempre tanto riveriti, ed amati della potentissima, ed inclita casa d'Austria, con prevenire fin da ora il sommo contento, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno farà per sentirne.

Quarto, per vedere la necessità, nella quale si ritrova il Patrimonio del Rè Nostro Signore, che è costretto in uno stesso tempo per la difesa della Religion Cattolica sostener guerre gravissime per mare, e per terra, in Olanda, ed in Alemagna, con Turchi, e Rebelli; le quali, se bene pajono esser molto lontane da noi, e per interessi di altri Regni, ad ogni modo il beneficio è nostro; poiche tenendosi lontane le armi nemiche, ci assicuriamo di non avere a patire una invasione di Barbari, pur troppo altre volte sperimentata da Roma, e da Italia, della quale è così gran parte questo Regno.

Quinto, nè si dee lasciare di considerare quanta sia la bontà, e pietà del Rè Nostro Signore, che Dio guardi per molti anni; poiche in mezo a tante necessità, si ricorda più della nostra impotenza, che del suo bisogno; ed usando della sua natural benignità, non ci ha comandato cos'alcuna, nè richiesto servigio, del quale con tanta certezza potea far conto per la nostra fedeltà, e divozione, che li suoi Serenissimi Predecessori sempre hanno sperimentata. Onde dobbiamo render grazie all'Illustrissimo Signor Cardinale nostro Viceré, che conoscendo i nostri pensieri, e desiderj di servire al nostro Rè, a cui dobbiamo tanto, per tante cagioni, ci ha convocati in questo Parlamento. Per tanto io son di voto, e parere, che non gravando altrimente i Popoli, che si trovano tanto esausti, ed afflitti, che cominciano a respirare solo col buon governo di chi al presente regge in nome di S.M., si faccia da Noi solamente uno straordinario servigio al Nostro Signore di docati trecento mila di moneta di questo Regno, e quella, che correrà al tempo del pagamento. Quali docati trecento mila s'abbiano da pagare fra il termine di tre anni, numerandi dal primo del prossimo Gennaro, in tre tande in ciascuno anno; con dichiarazione, che possiamo esiggere da nostri suffeudatarj quello, che di ragione ci spetta; e che durante questo pagamento, non siano obbligati ad altro Donativo straordinario, anche per qualsivoglia cagion di nascimento di Principe, o altra occasione ancorche inopinata; eccettuando ancora la rata, che toccasse alla Casa Santa dell'Annunziata di questa Città, per li feudi, che possiede. Supplicando l'Illustrissimo Signor Cardinale a farci grazia scusarci con la Maestà del Rè Nostro Signore l'impotenza non solo de' Popoli, ma anco di questo Baronaggio, che viene con rossore a far questa dimostrazione, e servigio così picciolo; mirando alla grandissima volontà, che tengono di spargere il sangue, e l'avere per lo suo Real servigio, per quanto comporteranno sempre le nostre forze; le quali speriamo, che sotto il suo giustissimo, e felicissimo Imperio, continuando il buon governo dell'Illustrissimo Signor Cardinal Zapatta, che con tanta fatica, e vigilanza attende a ristorarci, possano servire la Maestà Sua in dimostrazioni, e servigj maggiori di quelli, che abbiamo fatti a' suoi Serenissimi Progenitori. Sono ancora di parere, che questo servigio, si supplichi l'Illustrissimo Signor Cardinale, che voglia restar servito ordinare, che s'invii a Fabio Caracciolo nostro Ambasciadore. Il Prencipe di Avellino Gran Cancelliero,

E così

E così restò conchiuso nel presente Parlamento, che il Baronaggio facesse per dimostrazione straordinaria un' servigio di docati trecento mila a S.M. da pagarsi solamente da esso Baronaggio per ragion d'Adoho, senza gravare punto i Popoli, con potestà di riscuotere da suffeudatarj, quello, che lor tocca anche per ragion d'Adoho; da pagarsi di moneta di questo Regno, e di quella, che correrà nel tempo del pagamento, cominciando dal primo di Gennaro prossimo venturo, in trè anni, ciascuno anno la sua rata in trè tande, così dichiarate a bocca; con condizione, che durante il presente pagamento, non siano obbligati ad altro Donativo straordinario per qualsivoglia cagione di nascimẽto di Principe, o altra occasione ancorche inopinata; eccettuando da tal pagamento la casa della Santissima Annunziata per li feudi, che possiede. E restò parimente conchiuso, che si supplicasse l' Illustrissimo Signor Cardinale a restar servito ordinare, che questo servigio si mandasse al Signor Fabio Caracciolo Ambasciadore, per presentarlo a Sua Maestà.

Sabbato 14. di detto mese congregati col Signor Sindico i Signori Deputati della Città, e del Baronaggio nell' ora stabilita al luogo solito del Parlamento, si lessero d' ordine del Signor Sindico, e di comun consentimento di tutti, le grazie, che domandar si doveano a S.M., ed all' Illustrissimo Signor Cardinale. Ed a 16. del medesimo mese il Signor Sindico, e Signori Deputati della Città, e del Baronaggio andarono in Palazzo; ed il detto Signor Sindico diede conto all' Illustrissimo Signor Cardinale, come già si era chiuso il Parlamento, sottoscritte le Grazie, Offerta, e le lettere per Sua Maestà; e furono ancora fatti i Deputati a sollecitar le dette Grazie.

Illustrissimo, e Reverendissimo Signore.

Offerta.

ESsendosi intesa la proposta fatta da U.S. Illustrissima degl' instantissimi bisogni, ne' quali si ritrova la Maestà del Rè Filippo IV. Nostro Signore, per le grandissime spese, che fa nel mantenere tante guerre in diverse parti del Mondo, per la difesa de' suoi Regni, e della Fede Cattolica, e per la pace, e quiete publica; ed aggiugnendosi ora alle necessità esposte, l'universale allegrezza della successione della Maestà Sua al nuovo Dominio, nella cui Persona concorrendo tutte l' eroiche virtù de' Serenissimi Predecessori, ci viene ristorata la perdita fatta nella Maestà di Filippo III. suo Padre di felice memoria; con certa speranza di dover godere un felicissimo governo, essendosi la Maestà Sua fin dal principio del suo regnare, con particolar dimostrazione di favore degnata di rivolgere gli occhi della giustizia, e clemenza sua alle calamità, e bisogni nostri; ed aggiugnendovisi ancora l'allegrezza, che dobbiamo avere, e dimostrare per la certa speranza del fortunatissimo parto della Serenissima Reina Nostra Signora, col quale ci verrà assicurata la successione de' Serenissimi Principi Austriaci, tanto da noi amati, e desiderati; Il Baronaggio di questa Fedelissima Città, e Regno di Napoli, per tutte le sudette cagioni, e per corrispondere anche alla fedeltà, e divozione, con la quale ha sempre speso la robba, e la vita in servigio de' nostri Serenissimi Rè, ha in questo Parlamento convocato da U.S. Illustrissima, assistendovi il Sindico Cesare Rocco Cavaliere della Piazza di Montagna, fatto dono, per servigio straordinario, alla Maestà Sua di docati trecento mila di moneta di questo Regno, e di quella, che correrà nel tempo del pagamento, da pagarsi solamente da esso Baronaggio, senza gravare in cosa alcuna i Popoli. I quali trecentomila docati s'abbiano da pagare fra il termine di tre anni numerandi dal primo di Gennaro prossimo venturo avanti: ciascuno anno le sue tre tande per ragion d'Adoho, con potestà di poter esiggere quello, che di ragione spetta, da suffeudatarj, per ragion similmente d'Adoho; e con condizione espressa, che durante questo pagamento, nõ siano obbligati ad altro Donativo straordinario per qualsivoglia cagione, ancorche di nascimento di Principe, o altra occasione ancor che inopinata, ed eccettuando la rata, che toccasse alla Casa Santa dell'Annunziata di Napoli per li feudi, che possiede.

E perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno confida, che S. M. con la sua infinita clemenza debbia avere quel riguardo, che la nostra fedeltà, e divozione può sperare dalla sua liberalissima mano, Noi con ogni debita reverenza la supplichiamo delle Grazie, che a U.S. Illustrissima saranno presentate da Cesare Rocco nostro Sindico. Ed acciocchè sortiscano quella buona spedizione, che si desidera, supplichiamo anche a U.S. Illustrissima, che siccome ha conosciuto dagli effetti la fede, la divozione, e l' ubbidienza di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno verso S.M., così si degni per benignità sua, di favorire, e proteggere con la sua autorità la concessione, e spedizione delle grazie supplicate a S.M., e che si degni ancora di concederci quelle, che possono uscire dalla sua liberalissima mano, dalla quale ne aspettiamo sempre maggiori; e Dio guardi U.S. Illustrissima per molti anni felicissima, come Noi suoi servidori, e creati affettuosamente desideriamo. In Napoli a 16. di Agosto 1621.

Di U.S. Ill., e Rev.

Affezionatissimi Servidori.
Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento Generale.

Pompeo Musettola per Montagna. Il Prencipe di San Severo.

Vespasiano Macedonio per Porto.
Cesare Coppola per Montagna.
Francesco Pappacoda per Porto.
D.Francesco Mormile per Portanova.
Tomaso Carasa per Nido.
Ferrante Dentice per Capoana.
Cesare di Bologna per Nido.
Annibale Capuano per Portanova.
Gio: Geronimo Capece Piscicello per Capoana.
Carlo Grimaldi Eletto per lo Fedelis. Pop.
Not. Domenico Picone per lo Fedelissimo Popolo.
Il Prencipe della Roccella.
Il Gran Conte d'Altavilla Prencipe della Riccia.
Francesco Spinello Marchese di Fuscaldo.
Il Marchese di Corleto.
Il Marchese di Caivano.
Andrea di Salazar.
Gio: Battista Capece Galeota Tesoriere.
Cesare Alderisio.
Alfonzo de Vargas.
Gio: Angelo Barile, Giustiziero Maggiore.
Ferrante della Marra.

Gio: Matteo Rainieri Segretario.

Sacra, Regia, e Cattolica Maestà.

Signore,

PEr significazione più espressa dell'incomparabile allegrezza, che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno hanno sentita della successione di V. M. al nuovo Dominio con l' ottimo principio dato al suo felicissimo governo; onde essendosi congiunti nella sua Real Persona tutte l'eroiche virtù de' suoi Serenissimi Predecessori, siam certi di dover godere quella felicità, che sotto l' Impero d' un tanto Monarca si può, e dee convenevolmente sperare, e per dimostrazione ancora dell'allegrezza, che finora sentiamo del futuro fortunatissimo parto della Serenissima Reina Nostra Signora, dovendoci perciò venire assicurata la successione de' Serenissimi Principi Austriaci tanto da noi riveriti, e desiderati; Il Baronaggio di questa Fedelissima Città, e Regno, intesa la proposta fattaci in Parlamento dal Cardinal Zapatta Luogotenente, e Capitan Generale di V.M. per li bisogni, ne' quali si ritrovava il suo Real Patrimonio, per l'armi, e per le guerre, che mantiene in diverse parti del Mondo, ha determinato con istraordinaria dimostrazione servire a V.M. di trecento mila docati di moneta di questo Regno, da pagarsi solamente da esso Baronaggio, senza gravare punto i Popoli, in tre anni, dal primo di Gennaro prossimo avanti: servigio senza alcun dubbio molto picciolo, se si riguarda alla grandezza della M.V. ed alla volonta, e prontezza, con la quale sogliamo in ogni occasione spargere, e la roba, ed il sangue, e la vita per la sua Real Corona; ma proporzionato nondimeno alla condizione de' presenti tempi, ed alla strettezza, ed oppressione di questi Popoli, da cui dipendono tutte le forze, ed avere di esso Baronaggio. Sarà presentato questo servigio da Fabio Caracciolo nostro Ambasciadore: si degni V.M. con la grandezza del suo animo di gradire in ciò l' affetto de' suoi Fedelissimi Vassalli, rimanendo servita di mostrarci alcun segno con la concessione delle grazie conchiuse nel presente Parlamento, di che umilmente la supplichiamo; accioche con queste, e con altre maggiori, che speriamo dalla sua liberalissima clemenza, venendo a ristorarsi le nostre forze, possa V.M. sempre in avvenire aspettare da questa sua Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno più ampio, e più fruttuoso servigio. Ed intanto faccendo a V. M. umilissima reverenza, restiamo pregando Dio per la sua Real Persona con accrescimento di nuovi stati, e Regni, e con felicissima successione. Di Napoli a 16. di Agosto 1621.

Di V. R., e Cattolica Maestà.

Umilissimi, e Devotissimi Vassalli, che le baciano i Reali piedi
Li Deputati della Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli nel Parlamento Generale.

Vespasiano Macedonio per Porto.
Pompeo Muscettola per Montagna.
Cesare Coppola per Montagna.
Francesco Paccacoda per Porto.
D.Francesco Mormile per Portanova.
Tomaso Carasa per Nido.
Cesare di Bologna per Nido.
Ferrante Dentice per Capoana.
Annibale Capuano per Portanova.
Gio: Geronimo Capece Piscicello per Capoana.
Carlo Grimaldi Eletto per lo Fedelis.Pop.
Not.Domenico Picone per lo Fedelis. Pop.
Il Prencipe di San Severo.
Il Prencipe della Roccella.
Il Gran Conte d' Altavilla Prencipe della Riccia.
Francesco Spinello Marchese di Fuscaldo.
Il Marchese di Corleto.
Il Marchese di Caivano.
Andrea di Salazar.
Gio: Battista Capece Galeota Tesoriere.
Cesare Alderisio.
Ferrante della Marra.
Gio: Angelo Barile, Giustenziero Maggiore.

Gio: Matteo Rainieri Segretario.

PHI.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, &c.

DON Antonius Alvarez de Toledo, & Beamoot, Dux Alvæ, & Nuefchæ, Comes de Lerin, & Salvaterræ, Marchio Coriæ, Miles ordinis aurei velleris, & in præsenti Regno, præfatæ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque Viris hujus Regni, Prothonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque locatenentibus, Deputatis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ, Regenti, Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ Portionum, Thesaurario Generali, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, præsentibus, & futuris, ad quos, seu quem præsentes pervenerint, spectabunt, & fuerint quomodolibet præsentatæ, Regiis fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem. Nuper pro parte Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, Baronagii, & Regni fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Sacræ, Regiæ, & Catholicæ Majestatis, omni, qua decet, solemnitate vallatum, & roboratum, tenoris sequentis, vz.

Philippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ; Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galleciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani; Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ; Comes Habspurgii, Flandriæ, Tirolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ; Marchio Oristanni, & Goceani. Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tàm præsentibus, quàm futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibique devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longè tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterint. Cum igitur Universitas, & homines Magnificæ, ac Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, & Terrarum in Conventu, seu Parlamento superioris anni millesimi sexcentesimi vigesimi primi, per Reverendum admodum in Christo Patrem Cardinalem D. Antonium Zapatta amicum nostrum percharum, ac in prædicto Regno Locumtenentem, & Capitaneum Generalem nostrum, respectivè in dicto Conventu, seu Parlamento in prædicta nostra Civitate Neapolis celebrato simul congregati, petitiones, & supplicationes infrascriptas præsentari fecerint, similiterque petierint, ut quæ in eis postulant, libenter illis concedere dignaremur; Nos recolentes animo, constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad Nobis inserviendum in quacumque temporis occasione; utque eorundem obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstremus, prout in dies id præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, easdemque decretari jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur; quarum tenor sequitur in hæc verba.

Grazie, che si domandano a Sua Maestà nel presente Donativo dell' anno 1621., e domandate alcune di esse negli altri Parlamenti passati.

I.

SI supplica V. M., che per evitare gl'inconvenienti, che sogliono nascere, e così i dispareri, e dissenzioni, che possono anche accadere *in futurum* dal supplicate per le confermazioni de' Vecerè di questo Regno, e lodar'ancora il lor governo, si degni proibire, ed ordinare tanto alli Parlamenti Generali, e Deputati di essi, quanto a questa Fedelissima Città, e Piazze, ed Eletti, che in modo alcuno non possano, nè domandar conferma, nè lodare il governo de' Vecerè, che *pro tempore* saranno, ne direttamente, ne sotto qualsivoglia colore; lasciandosi però libera la facoltà del ricorrere, e scrivere a V. M. in occasion d' aggravio, o lamentazione, quando sarà bisogno, e conforme agli ordini di V. M.; e che questa proibizione non s' intenda quando i detti Vecerè auranno lasciati i loro governi; e così si supplica; risultando ciò in evidente servizio di V. M., e beneficio, e quiete de' suoi Fedelissimi Vassalli. E questo s'intenda per qualsivoglia Deputazione, tanto ordinaria, quanto straordinaria. *Sua Regia, & Catholica Majestas Regni prædicti supplicationi annuens, juxta illam mandat, & prohibet, quod in Parlamentis celebrandis, Deputati ipsorum, nec non in Congregationibus Sedilium Civitatis prædictæ, & Electi ipsius, nullatenus possint tractare, neque Suæ Maiestati scribere circa laudes Proregum, neque ipsorum confirmationem, in Regimine prædicto.*

Si supplica Sua Maestà, che non si possa da veruna Deputazione più supplicare per la conferma del Vecerè, durante il suo governo.

II. Sup-

II.

Si supplica per la confermazion delle grazie de' passati Rè.

Supplicano V.M. si degni ordinare, che si osservino tutti i Capitoli, Privilegj, e Grazie concedute ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno da tutti i retropassati Rè, e suoi predecessori. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Maiestati, omnia Capitula, Privilegia, & Gratias per Serenissimos Reges prædecessores suos concessas, confirmare, quatenus in possessione existent, prout tom in gratiis præteriti anni concessum est.*

III.

Si supplica per confermare tutte le alienazioni, concessioni, ed ampliazioni d'officj, assenzi, e dispense fatte dagl' Illustri Vecerè.

Item, si degni confermare tutte l'alienazioni, concessioni d' officj, ampliazioni d'essi, assenzi, dispenze, licenze, e qualsivoglia altra specie di contratti, e di Privilegj fatti, conceduti, e spediti dagl'Illustri Vecerè, che *pro tempore* sono stati, come Procuratori di V.M., e de' suoi Serenissimi Antecessori, ancorche fossero contro alla forma di qualsivoglia Prammatica, e particolarmente di quella de' nove capi, ed istruzzioni segrete, ed altro ordine della Maestà Sua, e di detti suoi Serenissimi Antecessori, e con la clausola *ex certa scientia, etiam quod de eis expressa mentio facta non sit*; derogando a qualsivoglia legge, che dettasse, che si debbia fare espressa menzion di quelle; includendovi anco qualsivoglia transazzione, o accordo fatto con detti Vecerè; poiche s' ha da tenere, che tutto quello, ch' è stato da detti Illustri Vecerè trattato, conchiuso, e conceduto, sia risultato in utile, e beneficio della M.V., e del suo Patrimonio; e se ora si difficultasse quel che in nome di V. M. da detti Illustri Vecerè è stato promesso, conceduto, e dispensato, i suoi Fedelissimi Sudditi resterebbono delusi sotto la Regia parola; non derogando alle confermazioni ottenute, tanto dalla felice mem. del Rè Filippo III. nelle Grazie del Parlamento dell' anno 1617., quanto negli altri Parlamenti, o da' suoi Serenissimi Predecessori. *Sua Regia, & Catholica Majestas, re maturè considerata, mandabit id, quod magis convenire videbitur.*

IV.

Si supplica Sua Maestà, che i Napoletani possano liberamente fabbricare in Napoli, non ostantino ordini, che si trovassero sopra di ciò.

Item, perche con diversi ordini sono state proibite le fabbriche, e forse la mente che ha mossi i vostri Serenissimi Predecessori, principalmente è stata per non dare occasione a' Regnicoli, che lascino le loro patrie, e vengano ad abitare in Napoli; il che risulta in danno de' pagamenti fiscali, ed altri pesi delle Università del Regno; la supplicano si degni almeno ordinare, che non ostante le dette proibizioni, quelle non s'intendano a rispetto de' Napoletani; li quali possano liberamente continuare non solo le fabbriche cominciate, ma farne altre di nuovo: e questo per dare ancora commodità agli stessi Cittadini, che sono cresciuti in numero assai, e di continuo crescono; acciocche non vengano ristrette le abitazioni. *Sua Maiestas, visa super hoc informatione Illustris Sui Proregis, prout iam ordinatum est, mandabit convenienter provideri beneficio, & commodo prædictæ suæ Fidelissimæ Civitatis Neapolit semper proviso.*

V.

Si supplica Sua Maestà di non vendere i Casali di questa Fedelissima Città, ma tenergli in perpetuo suo Demanio.

Item, perche stà ordinato dalla Maestà di Filippo III., che si vendano molte Terre Demaniali del Regno, ed in specie i Casali di questa Fedelissima Città; e come che dalla vendita di detti Casali ne nascono molti inconvenienti, oltre al pregiudizio, che si fa a' loro privilegj, e grazie; Si supplica si degni tenergli in perpetuo suo Demanio, e non rivocarlo anche per cagione urgente, ed urgentissima, e che fosse per utilità publica, *& pro bono pacis*; e che s' osservin loro i privilegj di non alloggiare, *etiam* per cagione istraordinaria. *Sua Regio, & Catholica Majestas, re melius considerata, id quod magis ad suum servitium, & ad beneficium tom fidelium suorum Vassallorum pertineat, fieri mandabit.*

VI.

Si supplica Sua Maestà, che negli assenzi i prestandi da oggi avanti sopra l' obbligazioni di cose feudali, si ponga la clausola pro se, & hæredibus, & successoribus quibuscumque.

Item, altre volte è stata supplicata la Maestà del Rè Filippo III. tanto nel Parlamento dell'anno 1617., quanto dell'anno 1619., e di nuovo si supplica V. M., che ne' contratti di vendita di cose burgensatiche, o annue entrate sopra burgensatiche, o di promessa di pagamenti, o qualsivoglia altro contratto, suole il venditore, o debitore obbligare in caso d' evizzione, o per osservanza del contratto, i beni feudali; mediante Regio assenzo; il quale assenzo si presta ordinariamente da V.M., o dagl' Illustri Vecerè, o dal Regio Collateral Consiglio con la clausola *pro se, & hæredibus ex corpore*; dal che ne nasce, che morendo il compratore di detti beni, o annue entrate burgensatiche, o il creditore senza ligittimi successori in feudo, ancorche l' entrata burgensatica, o il credito passi a beneficio dell' erede estraneo, nondimeno quando questo erede estraneo volesse esercitar l' ipoteca sopra detti beni feudali, non può quella esercitare, non essendo erede *ex corpore* dell' acquirente; perloche estinguendosi l'ipoteca del feudo a beneficio, o del possessor del feudo, o d' altri posteriori

ere-

creditori, resta il vero creditore deluso del suo credito; o pure quando il comprator di detta annua entrata istituisce erede estraneo, costringe il successore in feudo ad esercitare detta azione ipotecaria: dal che nascono infinite liti, e dispendj; Si supplica V. M. si degni concedere, che l' ipoteca, ed azione ipotecaria sopra de' feudi, tanto per obbligazioni, e vendite fatte, e costituite per tutto il tempo passato fino a quest'ora con assenzi di V. M., e degl' Illustri Vecerè, quanto per le vendite, ed obbligazioni *in futurum* faciende con assenzi interponendi, possa passare a beneficio di tutti quegli eredi estranei, ne' quali passa l'entrata burgensatica, o azzione personale, *etiam*, che non siano per qualsivoglia cagione, o difetto capaci della successione del feudo; e perciò, che negli assenzi prestandi da oggi avanti da V. M. o dagl' Illustri Vecerè del Regno sopra detta ipoteca, ed obbligazion de' beni feudali, si ponga la clausola *pro se, & hæredibus, & successoribus quibuscumque*: e negli assenzi prestiti per lo passato sopra i contratti fatti per l'addietro, similmente s'intenda posta dello stesso modo detta clausola: di modo che non vi sia differenza tra gli assenzi prestiti, & prestandi *in futurum*: ampliando, e dichiarando in questo il capitolo, e grazia conceduta sopra di ciò nell' anno 1596; e che detta grazia operi l'effetto suo, *etiam* a rispetto delle liti pendenti. Ed acciocchè questa grazia non possa cagionar danno, o pregiudizio al Regio Patrimonio, potrà ordinare V. M., che detti eredi estranei, o che per altro non sono capaci della successione feudale, non possano in virtù di questa grazia aver ricorso sopra il feudo posseduto, o dalla Regia Corte, o da altri, a chi detta Regia Corte l' avesse venduto con promessa d' eviazione. Dal che ne seguirebbe gran beneficio a tutto il Regno, e nessun pregiudizio alla Regia Corte. *Jam super hoc provisum extat in capite octavo anni præteriti millesimi sexcentesimi decimi septimi.*

VII.

Item, fù supplicata la Maestà del Rè Filippo III. tanto nel detto Parlamento dell' anno 1617., quanto dell'anno 1619., e di nuovo si supplica V. M. resti servita per togliere ogni sottigliezza de' Fiscali, e non fare che i suoi Vassalli siano travagliati dalle liti, dichiarare, *& quatenus opus est*, di nuovo concedere, che i fratelli, sorelle, e nipoti succedano, e possano succedere ne' feudi, o nuovi, o antichi, *etiam* titolati, che fossero; non ostante che nell' Investitura si dica *pro hæredibus ex corpore*, e che detti feudi non fossero stati comprati nè dalla Regia Corte, nè da particolari, ma o donati, o rifiutati, o ceduti *quomodocumque* da persona, che non avesse successore *tàm inter vivos, quàm in ultima voluntate*, con assenso nondimeno, e grazia di V. M.; ancorche si fossero donati, rifiutati, o ceduti a persone non in grado successibile, ed affatto estranee con assenzo: acciocche con questa grazia, in ogni sorte di feudi potessero i fratelli, sorelle, e nipoti succedere, e non mai per qualsivoglia interpetrazione si potessero intendere esclusi: con dichiarare ancora, *& quatenus* fosse bisogno, ampliar detta grazia non solo per li fratelli, sorelle, e nipoti, ma ancora pronepoti, o descendenti *in infinitum. Sua Maiestas, re maturè considerata, prædictæ petitioni tam fidelium Vassallorum satisfaciendum curabit.*

Si supplica Sua Maestà, che i fratelli, sorelle, e nipoti possano succedere a' feudi di qualsivoglia sorte, che siano; ancorche nell'investitura si dica pro hæredibus ex corpore.

VIII.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell'anno 1617., e di nuovo si supplica V. M. resti servita, che ne' feudi possano succedere i fratelli, e sorelle cugine, ancorche non fossero congionte per linea mascolina. E perche tal grazia con matura considerazione fù domandata, per esser cosa, che apporta molto poco danno alla Maestà Sua, ed infinita soddisfazione a' fedelissimi suoi Vassalli, e finora non è spedita; Perciò di nuovo si supplica V. M. si degni concederla, con ordinare, che i fratelli, e sorelle cugine, ancorche non discendano da maschi, e non siano congionte con linea mascolina a quella, o colui, che muore; che possano da oggi avanti succedere ne' feudi, tanto in quelli, che al presente si posseggono, quanto in quelli, che *in futurum* si possederanno; non pregiudicando a qualche grazia conceduta per lo passato ad alcuni particolari. *Sua Regia, & Catholica Maiestas adhibita super hoc consideratione, quod magis utile videbitur, providebit.*

Si supplica Sua Maestà, che a' feudi possano succedere fratelli, e sorelle cugine, ancorche non discendano per linea mascolina.

IX.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell' anno 1619., e così si supplica V. M. si degni contentarsi, che siccome ne' feudi antichi l'ascendente succede al descendente, possa ancora succedere ne' feudi nuovi, ne' quali in virtù di grazie fatte ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dalla felice memoria del Rè Filippo II. Avo di V. M. sono chiamati anche i fratelli, sorelle, e nipoti. Il che non può apportare danno considerabile a V. M.; poiche questo caso non può succedere facilmente; atteso rade volte que', che hanno Padre, o Avo, acquistano feudi in testa loro; ma gli fanno porre in testa di loro Padri, o altri ascendenti, per fargli paterni, o antichi. E per questo, la grazia, che si domanda, non è pregiudiziale alle ragioni di V. M., ed a suoi fedelissimi Vassalli apporterà solamente commodità di non aver necessità di moltiplicar contratti. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Maiestati; dummodo feudum non transeat ad Collaterales Patris.*

Si supplica Sua Maestà, che siccome ne' feudi antichi l' ascendente succede al descendente, possa anche succedere ne' nuovi.

X. Item

X.

Si supplica un' altra grazia toccante i feudi.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel detto Parlamento dell' anno 1620., e così di nuovo si supplica V.M. sia servita concedere la grazia, che i Baroni feudatarj del Regno, tanto titolati, quanto non titolati, possano disporre, e far fedecommessi de' loro feudi, e vincolargli perpetuamente; in modo che quando vi è alcuna femmina, o maschio descendente da femmina succesibile, non vi succeda; ma in luogo suo succeda un maschio della femmina ad elezion de' feudatarj, che saranno detto vincolo, ancorche sia in qualsivoglia grado remoto, e non compreso nelle succesioni; e così stenderlo in beneficio de' maschi di tutta la famiglia sua *in infinitum*. Il qual successore possa in sussidio, e difetto delli burgensatici, dar quello, che di ragione toccasse di paraggio sopra la metà de' frutti di detti feudi, a quella donna, alla quale spettava la detta succesione; e così ancora vincolargli, che non li possano alienare, obbligare, nè ipotecare per qualsivoglia cagione, ancorche fosse privilegiata; giacche non solamente la detta grazia non viene in danno di S.M., ma in utile grande; poiche quando venissero a ricadere i feudi a V.M., ricaderebbono senza peso niuno. *Jam super hoc, per Regiam Majestatem provisum est in capite undecimo anni præteriti millesimi sexcentesimi vigesimi.*

XI.

Si supplica Sua Maestà adoperarsi con S. S. acciochè le Commende, Priorati, e Baliaggi di Malta situate nel Regno, si conferiscano a Regnicoli.

Item, fù supplicata la Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell' anno 1619., e così si supplica V. M. resti servita adoperarsi con S. S., acciòcche ordini, che nelle Commende, Priorati, e Baliaggi della Religione di S. Giovanni Gerosolimitano, detta volgarmente di Malta, che sono situate in questo Regno, non si possano ottare, ne conferire ad altri, che a Regnicoli. E perche l'intenzion d'essi fù di non escludere gli altri Vassalli di di V.M. d'Italia dal capimento delle Commende, Priorati, e Baliaggi predetti; giacche il Regno di Sicilia *ultra Farum*, e lo Stato di Milano si contentano ammettere i Regnicoli nelle loro Dignità, e Commende; ma escluderne l'altre Nazioni, e Prencipi, i quali non ammettono i detti Regnicoli, Siciliani, o Milanesi; Per tanto di nuovo supplicano V.M. sia servita adoprare ogni mezzo, acciòche le Commende, Priorati, e Baliaggi predetti, e qualsivoglia altra Dignità di questo Regno, e Stato di Milano, e Sicilia, con effetto si debba ottare, e conferire a' Naturali de' luoghi predetti, secondo le loro anzianità, e non ad altre persone, ancorche siano Italiane. Dalla qual grazia ne risulterebbe infinito beneficio alla Maestà Sua; atteso ne' Regni, e Stato predetto non entrerebbe persona straniera, e tal ora odiosa della Sua Real Corona. *Sua Majestas in occasione opportuna super hoc agendum curabit.*

XII.

Si supplica Sua Maestà a mantenere i privilegj delle Camere de' Baroni, per cui sono franche non solo d' alloggiamento, e transito, mà anche di contribuzione.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell'anno 1620., e così si supplica, e pone in considerazione a V.M., come si è degnata di concedere alle camere riservate de' Baroni, e Titolati del Regno, che siano esenti d' alloggiamenti; avendo mira al peso, che sostengono per le abitazioni d' elsi; i quali stanno sempre apparecchiati a spendere la roba, e la vita in servigio della Maestà Sua. E perche molte volte per cagioni, ed occasioni straordinarie non si osservan loro i privilegj sopra di ciò conceduti; perciocche fanno non solo alloggiare, e dar transito, ma ancora contribuire; Perciò si supplica V. M. si degni ordinare, che si osservin loro i detti privilegj, e grazie; e che siano franchi non solo di attuali alloggiamenti, e transito, anche per cagione urgente, e straordinaria; ma anche siano trattati franchi di contribuzione; e che i Veccrè, nè per scrittorio, nè per Collaterale possano rivocare dette salvaguardie, nè spedir patente con clausola; non ostante qualsivoglia privilegio, o salvaguardia; e ne' casi predetti non siano obbligati obedirgli; e serrando le porte le Università, o faccendo alcuna resistenza a quelli, che volessero per forza alloggiare, non incorrano in pena alcuna. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majestati, prout provisum extat in capite octavo gratiarum anni præteriti millesimi sexcentesimi vigesimi.*

XIII.

Si supplica Sua Maestà a fare osservare il privilegio, che il Battaglione, allorche cala per servizio Regio, sia pagato dalla R. Corte.

Item, nel Parlamento dell'anno 1620. fù supplicata la Maestà del Rè Filippo III., e così si supplica V. M., atteso che nel Parlamento dell' anno 1619. servirono la detta Maestà d' un milione, e ducento mila docati straordinarj, da pagarsi in quattro anni; ed in ricompensa di detto pagamento fù conceduto a' Popoli del Regno, che quando i soldati del Battaglione escono a servire per servigio di V.M., siano pagati dalla Regia Corte, e non dalle loro Università: il che è conforme a quello, che fù stabilito, quando s' istituì detta milizia. Supplicano V.M. a dare in ciò ordine particolare, che s' osservi siccome fù conceduto pee cagion del detto Parlamento. *Sua Regia, & Catholica Majestas in capite sexta anni præteriti millesimi sexcentesimi vigesimi, mandavit, & decrevit observari instructiones novæ militiæ, vulgo dictæ*, del Battaglione.

Item,

XIV.

Item, fù supplicata la detta Maestà di Filippo III. nel detto Parlamento dell' anno 1620., e così si supplica V.M., che nè Vicarj Generali, nè Capitani a guerra, nè altro qualsivoglia Ministro eletto dall' Illustre Vecerè di questo Regno, ancorche con amplissima potestà, possa far tasse, nè ordinare contribuzione alcuna ne' Popoli del Regno: poiche questo abuso nō mai altre volte s'è practicato nel Regno; e quel, ch'è peggio delle contribuzioni, ed esazzioni predette non se n'è dato conto; Perciò supplicano sa M. V. a dare ordine da oggi avanti, che affatto non possa farsi, e tanto più, che fù tutto ciò stabilito a beneficio de' Popoli, in ricompensa del servigio detto di sopra d'un milione, e ducento mila docati, con ordinare ancora, che di tutto l'esatto, come si è detto di sopra, se ne dia conto; e così anche resti servita comandare, che gl' Illustri Vecerè presenti, e futuri non possano ordinar le dette tasse, e contribuzioni. *Jam saper hoc, in capite septimo anni præteriti millesimi sexcentesimi vigesimi convenienter provisum est.*

Si supplica Sua Maestà, che niuno Ministro eletto dall' Ill. Vecerè possa impor tasse o contribuzione.

XV.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell' anno 1620., e così si supplica V.M., che nè Vicarj Generali, nè Capitani a guerra, nè Governatori di Provincia, Auditori, Commissarj di Campagna, nè Officiale, Ministro, o Commissario di qualsivoglia Tribunale possano ricevere cos' alcuna dalle Università, quando escono per lo Regno, nè per vitto, nè per bagaglio, nè per altro; mentre tirano soldo di V.M., così come fù umilmente stabilito per cagion del medesimo Donativo straordinario detto di sopra; poiche il Regno patisce interesse notabile per lo pagamento del detto Donativo. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Maiestati, prout continetur in capite octavo anni prædicti millesimi sexcentesimi vigesimi.*

Si supplica Sua Maestà, che niuna sorte di Ministro possa ricevere cosa alcuna dalle Università, allorche escono per lo Regno.

XVI.

Item, fù supplicata la detta Maestà del Rè Filippo III. nel detto Parlamento dell'anno 1620., e così si supplica V. M., che ritrovandosi alcune Terre del Regno distrutte per li molti alloggiamenti, e gravezze ultimamente patite, resti servita di comandare, che volendosi numerare alcune di esse Terre alle proprie spese, si debbiano numerare, acciocchè paghino veramente per li fuochi, che vi sono; con alcuno espediente congruo, acciochè detta numerazione non apporti gravezza all'altre Terre, nè apporti danno alcuno agli assignatarj di quelli. *Sua Maiestas re melius considerata, id quod magis conveniet, mandabit.*

Si supplica Sua Maestà, che volendosi a proprie spese numerare alcuna Terra del Regno, se sia permesso.

XVII.

Item, perche sogliono i Tribunali in pregiudizio della giurisdizion de' Baroni, e delle loro prime, seconde, e terze cause, intrometterfi non solo ad istanza d' altri, ma anco *ex officio, & de facto* alle dette giurisdizioni, mandando alle volte commissarj per esecuzion de' loro ordini, tanto nelle cause civili, quanto nelle criminali: Per questo si supplica V. M. si degni ordinare, che detti Tribunali, anche precedente ordine de' Vecerè, tanto del Regno, quanto Provinciali, non possano ingerirsi in dette cause, se non per appellazione, ed aggravj, *juris ordine servato, & non per saltum*; nè anche possano spedire provisioni, nè civili, nè criminali ad istanza di qualsivoglia persona, che non fosse privilegiata, e che la cognizione di detta causa non spettasse a' detti Tribunali, ma a' Baroni: il che ne pur si possa fare, quando i Baroni avessero i Privilegj contra dette persone privilegiate; ma spedendosi dette provvisioni, i Baroni nō siano tenuti osservarle. Che se si spedissero osservatorie, ed inculcatorie, li vassalli non siano obligati comparire, e le contumacie, che forse incorressero per le cause predette, siano nulle, ed invalide, ne incorrano a pena alcuna, e similmente gli atti che si facessero da qualsivoglia Commissario nel modo, come di sopra, siano nulli, e non se ne debbia tener conto, nè ragione; anche che fossero fatti per ordine di qualsivoglia Tribunale maggiore, ò minore, tanto di questa Città, quanto delle Regie Audienze. *Sua Majestas mandat, atque decernit quod rescribatur Illustri Regni Proregi, ut maximam curam, adhibeat quod serventur Baronibus privilegia illis concessa, ita ut nullum eis, neque aliis interesse prætendentibus inferatur gravamen per officiales Regios.*

Si supplica che i Tribunali Regj non s' intromettano nelle prime, seconde, e terze cause de' Baroni.

XVIII.

Item si è soluto introdurre maliziosamente da alcune Università, e Vassalli del Regno che per gli aggravj de' Baroni procurano Commissario, e Delegato particolare, ed anche sotto nome di Protettore, dovendo ricorrere a' Tribunali ordinarj del Sacro Consiglio, Regia Camera della Summaria, e Vicaria: e non ostante che per diversi ordini Regj siano levate le delegazioni, e con questo, oltre di tor le cause a' Tribunali ordinarj, si viene anco a perdere il

Si supplica che i vassalli de' Baroni non possano ricorrere, se non a' Tribunali ordinarj per li aggravj de' Baroni.

il rispetto a' Baroni: Per questo si supplica V.M. si degni ordinare, che questo non si faccia per l'avvenire; ed essendosi forse fatto, che dette commissioni, overo delegazioni, e proteste, siano nulle, ed invalide; restando la cognizione di tutte le differenze, ed aggravj tra' vassalli, e Baroni, alli Tribunali ordinarj. *Mandat Sua Majestas, & decrevit Pragmaticam editam sub die vigesima nona mensis Maii, anni præteriti millesimi sexcentesimi octavi, & ordines super hoc expeditos observari.*

XIX.

Si supplica S.M. per l' erezzion d' un Collegio di Nobili Regnicoli in Roma.

Item desiderando questa Fedelissima Città, pigliando esempio da molte altre nazioni che hanno osservato il medesimo costume, erigger nella Città di Roma un Collegio di sessanta giovani cosi nobili, come Cittadini di questa Città, e Regno di Napoli, con dar loro commodità d' abitazione, vitto, e vestito, conforme alle qualità loro; li quali abbiano da attendere agli studj, acciòcche di poi possano impiegarsi non solo al servigio della Corte di Roma, ma di V.M. nel governo delle Chiese, Prelature, cura d'Abbadie, beneficj del Real Dominio, tanto nel Regno, quanto fuor di Regno; ed acciòcche dal detto Collegio escano persone di virtù, e merito tale, che non solo possano applicarsi alle cose predette, ma chiamarsi anco al governo della Chiesa Universale; Perciò si supplica V.M. si degni abbracciare quest' opera tanto buona, e di tanto giovamento al beneficio Universale, con iscrivere a Sua Santità, e raccomandarlo all'Ambasciadore, che assiste in Roma, il qual si degni le 8 anchigie ch'esigge da questa Fedelissima Città, oggi applicate alla fabbrica di S.Pietro, ò altre occorrenze della Chiesa, per lo spazio d'anni venti concederle, ed applicarle al detto Collegio; acciòcchè dal ritratto di quelle se ne possa fare la fabbrica necessaria per detto effetto, ed il resto convertirsi in compre; acciòcche dall'entrate di quella se ne dia il vitto, vestito, ed ogni altra cosa necessaria, e che sarà di bisogno per mantenimento degli detti sessanta giovani, conforme alle Capitulazioni, e stabilimenti, che si faranno per la conservazione del detto Collegio. E tanto più sarà facile a V.M. quella domanda, quanto, che molti altri Pontefici l'hanno fatto in diverse occasioni per diverse Patrie, e nazioni. *Sua Majestas habita prius informatione a Regni Prorege, & suo apud Suam Beatitudinem Oratore de contentis in hoc capitulo, & de qualitate redituum in illo cautionatorum providebit prout melius expedire arbitrabitur.*

XX.

Si supplica V.M., che in Roma vi sia un Auditor di Rota per lo Regno di Napoli.

Item si supplica V.M. si degni interporre le parti sue con Sua Santità, con ordinare anche all'Ambasciadore che ne tenga pensiero particolare, che siccome l'altre nazioni, e Città fuori dello Stato Ecclesiastico, hanno un' Auditor di Ruota in Roma per ciascheduna di esse, così ne habbia uno il Regno di Napoli, che sia nativo d' esso. *Placet Suæ Regiæ, & Catbol. Majestati quod ad Oratorem apud Suam Sanctitatem assistentem scribatur, ut id per media opportuna procuret.*

Quas quidem decretationes, & omnia, & singula in eis contenta, tenore præsentium, ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra, deliberatè, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per præsentes concedimus: decernentes, & volentes, ut deinceps ab omnibus perpetuò, & inviolabiliter observari debeant: Illustribus propterea, spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, authoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quàm futuris, in eodem Regno constitutis, & constituendis dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium, & præinsertarum petitionum, & decretationum per eos, & eorum quemlibet diligenter attenta, omnia, & singula præmissa, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem; ita ut omni dubio, contradictione, sinistràque interpetratione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, Barones, & aliæ Universitates, & Homines prædicti Regni, gratiis in dictis decretationibus per Nos concessis liberè fruantur, & gaudeant; & non contrafaciant, vel veniant, neque quemquam contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, quatenus Officiales, & Subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterità indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Ærariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum prædicti citerioris Siciliæ Regni sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madritii, die decima septima mensis Augusti. Anno à Nativitate Domini 1622. Regnorum autem nostrorum anno secundo.

Y O E L R E Y.

Vi-

Vidit D.Baldassar Com.major, & pro Proton. & M. C.
Vidit Marchio Foresta Reg.
Vidit Carolus de Tappia Reg.
Vidit Comes Generalis Thesaur.
Vidit Caimus Reg.
Vidit D.Petrus Corsettus Reg.

Dominus Rex mandavit mihi Francisco Lovo de Castrillo.

Solvit in exequtoriis.Cantarero pro Taxatore.

In privilegiorum Neap. l. fol.187.

Capitulos, y Graçias conçedidas ala Ciudad, y Reyno de Napoles en el Parlamento del año de mil seyscientos y veynte y uno.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictorum Illustrium, & Magnificorum Deputatorum hujus Fidelissimæ Civitatis, Baronagii, & Regni Neapolis, quatenus de præinserto Regio Privilegio Regias exequutoriales literas expediri facere benignius dignaremur; Nos itaque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis, quatenus attenta per eos, & eorum quemlibet diligenter forma, & tenore Gratiarum, & decretationum in dicto præinserto Regio Privilegio contentarum, & omnia, & singula, prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, Universitati, & particularibus hujus prædictæ magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis, ac Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, aliisque Universitatibus, & hominibus hujus Regni observent, & exequantur; ac exequi, & observari faciant inviolabiliter per quos deceat, juxta earum seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, contradictione, & sinistra interpetratione cessantibus; & contrarium non faciant, aut fieri permittant ratione aliqua sive causa, pro quanto gratiam prædictæ Majestatis charam habent, pœnamque in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum testimonium has præsentes fieri jussimus magno præfatæ Majestatis Sigillo impendenti munitas. Datum Neap. die 30. mensis Maii millesimo sexcentesimo vigesimo tertio.

EL DUQUE DE ALVA.

Vidit Constantius Reg.
Vidit Enriquez Reg.
Vidit de Ponte Reg.
Vidit Lopez Reg.

Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi.

Ferdinandus Rovito Secretarius.

Solvit tarenos X I I. Raneriis pro Taxatore.

In Privilegiorum x i t 1.fol.1.Giselmus.

Esecutoria de'Capitoli, e Grazie concedute da Sua Maestà Cattolica a questa Fedelissima Città, Baronagio, e Regno di Napoli nel Parlamento dell'anno 1621.

Grazie che si domandano all'Illustrissimo Signor Cardinal Zapatta nel presente Donativo dell'anno 1621. domandate alcune di esse negli altri Parlamenti passati.

I.

ITem questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno riduce à memoria di U.S.Illustriss. la pretenzione, che tiene la Regia Dohana delle pecore di Puglia di voler riconoscere le cause civili, e criminali, *etiam inter Cives Neapolitanos*; il che ridonderebbe in grave pregiudizio di detti Cittadini, li quali in virtù di Privilegj amplissimi, trà le molte prerogative, che tengono, è, che *trahunt, & non trahuntur*; Per questo, acciòche detti Privilegj abbiano l' osservanza, e quegli non vengano da d. Regia Dohana conosciuti contro alla forma di detti loro Privilegj, supplicano U.S.Illustriss. sia servita far grazia comandare à detta Regia Dohana, che tanto nelle cause civili, come criminali di detti Cittadini Napoletani affatto non s'intrometta; ma questi si conoscano da' Tribunali ordinarj, a' quali spetta la cognizion di dette cause. *Regia Camera videat hoc capitulum, & referat cum voto.*

Si supplica, che la Dohana delle pecore non s' intrometta nelle cause de'Cittadini Napoletani.

II.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno espongono a U.S.Illustriss., come i

 Vas-

Si supplica a rimediare alle fraudi di coloro quali per esimersi dalla giurisdizion de Baroni, vanno a scriversi alla Dohana delle pecore.

Vassalli de'Baroni hanno sempre cercato d'esimersi dalle giurisdizioni de' loro Signori, ed a tal'effetto gli anni addietro inventarono di professare alla Regia Dohana delle pecore alcuna poca quantità di pecore, buoi, e giumente, senza che altrimente l'avessero, o havendole, che l'inviassero in Puglia, e che si servissero dell'erba di detta Regia Dohana; e col mezo di tal professione così fraudolentemente fatta, si faceano spedir la patente dal Regio Dohaniero, e con quella non solo pretendevano essere esenti dalle giurisdizioni de'Baroni, ma che fosse lor lecito portare scoppette a focile cariche per tutto il Regno, ed altre armi offensive, e difensive; e quel che è peggio, che i loro animali non fossero soggetti alle Baglive, tanto Regie, quanto Baronali; perloche essa Fedelissima Città, Baronaggio; e Regno nell'anno 1596. supplicarono l'Illustre Conte di Miranda allora Vecerè di questo Regno che fosse restato servito comandare, che questi tali, non ostante dette Patenti, restassero soggetti a'loro Baroni, e Baglive, tanto nelle cause civili, quanto criminali; e per detto Illustre Conte fù loro conceduta la grazia con queste parole: *occurrentibus casibus, S.E. non permittet fieri fraudes in præsenti capitulo contentas, & taliter quod non auferatur jurisdictio Baronis.* E se bene le fraudi predette per alcuni anni cessarono, ad ogni modo in progresso di tempo sono di nuovo introdotte, ed anche moltiplicate, atteso sono alcuni, che per l'effetto predetto affittano alcune poche versure di terre salde dalla Regia Corte, e di poi ne subaffittano parte ad altri, e con questo non solo essi godono i privilegj predetti, ma quegli communicano a'loro parenti, ed amici; e molte volte succede, che un carro di terra per mezo di fittizi subaffitti toglie dieci Vassalli ad un Barone; e perche se a tal calo non si rimedia, i Baroni verranno a perdere affatto le loro giurisdizioni; poiche con trè, o quattro docati si può fare suddito ogni uno alla Dohana; Pertanto supplicano U.S. Illustriss. sia servita ordinare, che quelli, che non tengono animali, o non tenendone sufficiente quantità, non pigliano l'erbe della Dohana, nō siano esenti dalla giurisdizione de'Baroni, e Baglive; e così anche, che i subaffittatori di terre salde non possano goder l'esenzioni, ma solamente gli affittatori che contrattano con la Corte. Dalla qual grazia S.M. sentirà molto utile; sì perche i Feudi, e Baglive feudali non diminuiranno di prezzo, come ancora per non dare occasione a' padroni di pecore di dismettere le loro massarie; poiche ogni uno di essi, senza far massarie effettive, col pagamento di pochi carlini goderebbe tutti i Privilegj della Dohana. *Regia Cam. provideat, quod observentur provisiones hac usque expeditæ per Illustres Proreges, & per Regiam Cameram, omni fraude remota.*

III.

Si supplica che la Dohana delle pecore osservi circa i dohanati il capitolo del Cardinal Granuela.

Item la Regia Dohana di Puglia dovendo osservare il capitolo del Cardinal Granuela, che li Dohanati per gli animali, siano riconosciuti dalla detta Regia Dohana dall' uno S. Angiolo all'altro, si usurpa di riconoscergli per tutto l'anno, in grave danno, e pregiudizio de'Baroni; Perciò si supplica si degni dichiarare, ed ordinare, che s'osservi il capitolo sudetto, come parla, dall'uno S. Angiolo all'altro; con dichiarazione di più, che s'intenda nel caso, quando gli animali indohanati calano alla Dohana, vi dimorano, e tornano; e che delinquendo detti Dohanati nel tempo di detto S. Angiolo all'altro ne'Territorj, e giurisdizioni Baronali, per tal causa sian soggetti a'loro Baroni a chi spetta, e non ad essa Dohana. *Observetur capitulum, omni abusu sublato.*

IV.

Si supplica, che doue non si dispensa erbaggio per le pecore l'inuerno, non debbia risedere Cauallaro ordinario.

Item perche alcune Università, e Vassalli, dove sono locati di Dohana, calando in Puglia cō le pecore, per aver persona, che gli protegga, e pōga a terra la giurisdizion del Barone, procurano dalla Regia Camera, o dalla Dohana un Cavallaro ordinario a loro spese; ancorche in detta terra non vi sia dispensazion d'erba; e come che i Cavallari ordinarj non risiedono l'Inverno, fuorche nelle terre, dove v'è dispensazion d' erbaggio, e dove stanno i locati co' loro animali; e nella State quando se n'entra la Dohana, e gli animali sono partiti da Puglia, non è necessario Cavallaro ordinario, ma solo un Commissario straordinario per le cause, che possono succedere dependenti da Dohana; si supplica, che dove non si dispensa erbaggio per le pecore l'Inverno, non abbia da risedere Cavallaro ordinario, e tampoco la State, che non v'è Dohana; ma solamente un Commissario straordinario. *Regia Camera se informet, & referat cum voto.*

V.

Si supplica, che la Dohana delle pecore non faccia patenti d'Agozzini, e Cavallari straordinarj.

Item, la detta Dohana fà infiniti Agozini, o Cavallari straordinarj Vassalli de'Baroni nelle proprie Terre, non perche quelli siano necessarj per servizio di detta Dohana, ma assolutamente perche siano esenti dalla giurisdione di detti Baroni; si supplica U.S. Illustrissima resti servita ordinare si tolga questo abuso, e non si facciano dette Commissioni; e quelle, che son fatte, s'intendano rivocate. *Placet.*

VI.

Item, supplicano U.S. Illustrissima sia servita di scrivere all'Ambasciadore in Roma, che in

interponga le sue parti in ottener da Sua Santità, che sia servita ordinare a' Vescovi di questo Regno, che tengano particolar mira, e pensiere di non ordinare que', che verisimilmente non siano per promuoversi ad Ordini Sacri; e per tal'effetto, le donazioni da farsi in loro beneficio, debbano farsi innanzi al Vescovo, con esservi intesi il Sindico, ed Eletti di que' luoghi, dove si ordineranno; per lo grande interesse, che tengono le Università a restare più gravate ne' pagamenti fiscali, ed altri loro pesi; perciò che questo non s' intende per la Città di Napoli, nella quale cessa la sudetta ragione. *Placet.*

Si supplica, che i Vescovi non ordinino coloro, che verisimilmente non possono ascendere ad Ordine Sagro.

VII.

Item, si supplica U.S. Illustrissima resti servita rappresentare a Sua Santità gl' inconvenienti, che nascono dall'eccessive doti, e sovvenzioni, che hanno introdotto i Monisterj; i quali sono arricchiti con interessi notabili de' Padri, fratelli, ed altri; Perciò si supplica resti servita adoperarsi con detta Santità per la riforma di dette doti, e sovvenzioni di Monache, che *in futurum* si faranno, per una quantità tollerabile: la quale non possa eccedersi per qualsivoglia cagione. *Placet.*

Si supplica Sua M. per riformare l'eccessive doti, e sovvenzioni delle Monache.

VIII.

Item, che quando marchia Cavalleria, o Infanteria Spagnuola, o Italiana, vada con patente serrata, senza dar peso di transito alle Università; faccendo osservare gli ordini, e stabilimenti fatti sopra detti transiti, quando si formarono gli alloggiamenti fissi dell' Infanteria Spagnuola; non permettendo, che nessuna terra alloggi Fanteria Spagnuola, fuor de' Presidj fissi; giacche per questo si è imposto al Regno pagamento di 36. grana a fuoco. E quando a U.S. Illustrissima non paresse ordinar questo, si degni comandare, che si sgravino i Popoli della sopradetta imposizione di grana 36. a fuoco; la quale fù ordinata per l' effetto predetto. *Regens officium Scribæ Portionis relationem faciat in scriptis.*

Si supplica, che allorche marchia Cavalleria, o Infanteria, non dia alcun peso alle Università nel transito, nè possa alloggiare se nō a' presidj fissi.

IX.

Item, si supplica U.S. Illustrissima, che de' danaj, che paga questo Regno, si degni comandare, che si accommodino con effetto le strade di esso Regno, e di più le fumaruole d' Agnano, i sudatoj, e bagni di Pozzuoli; con farvi le camere, ed altre cose necessarie; ordinando ancora, che si debbiano accommodar le strade, per le quali si và a detti luoghi da questa Fedelissima Città: giacche molte persone ne ricevono molto beneficio, e ristoro della lor salute. *Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Locumtenens Generalis opportunè providebit.*

Si supplica, che del danajo, che paga il Regno, s'accommodino le strade, bagni, d. Pozzuoli, e fumaruole d'Agnano.

X.

Item, perche molti, che si ritrovano inquisiti d' alcuni o più delitti, prima d' esser condannati, sono inviati dalla Regia Visita in galea *loco depositi*; ed altri, benche sieno stati condannati per sentenza, la quale non si possa eseguire, similmente s' inviano alle stesse galee: dal che nasce danno notabile a molti, i quali dopo fatte le defensioni, sogliono venire assoluti da detta pena, la quale vengono a patire prima d'esser condennati: e s' è introdotto ancora, che coloro, che per sentenza sono condennati in Galea, per alcun tempo determinato, ancorche finiscano il detto tempo, non si liberano; ma si ritengono per molto maggior tempo di quello, che per sentenza sono condennat: Perciò si supplica U.S. Illustrissima, che non si debbiano altrimente mandare in galea *loco depositi*; ma s'aspetti l' esito delle sentenze: E coloro, che hanno finito il tempo, subito si debbiano licenziare; intendendosi tanto per que', che al presente stanno in Galea, quanto per quelli, che *in futurum* vi si condannasse-ro. *Illustrissimus, & Reverendissimus Dominus Locumtenens Generalis mandabit provideri, quod magis justitiæ conveniat.*

Si supplica, che non si possa mandare in Galea loco depositi.

XI.

Item, perche si son veduti gl'interessi notabili, ed ingiustizie, che fanno universalmente per tutto il Regno i Commissarj de' controbandi, senza che mai la Regia Corte n' abbia sentito beneficio niuno; Perciò si supplica U.S. Illustrissima resti servita toglier via i detti Capitani di grassa, ovvero Commissarj de' controbandi, con dare il pensiere a' Portolani, che sono nelle Provincie, di far le loro diligenze, e fare quel tanto, che prima faceano i medesimi per servigio della Regia Corte, e de' Popoli. *Regia Camera relationem faciat in Collaterali Consilio.*

Si supplica a tor via i Commissarj de' controbādi, e conferir la cura di quelli a Portolani.

XII.

Item, perche i Commissarj, che ogni anno vanno nelle Provincie di Calabria per li controbandi delle sete, rovinano quelle Provincie, senza niuno utile della Regia Corte, ne degli Arrendamenti; a cagione, che si fermano in molti luoghi delle Provincie, e da quelli intimano venti, o trenta terre d'intorno; le quali son forzate mandar persone a trattare con lo

Si supplica di torre a' Commissarj delle sete la facolta di chiamar le Terre, e far transazione; ma solamēte pos-

Com-

fano procedere contro a particolari per alcun cōtrobando, che troveranno in fragranti, e con informazione.

Commiſſario con groſſa ſpeſa; e dopo tranſiggono ſotto nome di particolari, tutte le Terre, cinquanta, o ſeſsanta, e cento docati, e più: e nel libro, e nel decreto non vi pongono la quinta parte; e ſopra di queſta ſi pigliano la lor provviſione, e de' loro Maſtrodatti, ed Aguzini; ed il Regio Fiſco, e l'Arrendatore non vengono a ſentire utile alcuno: oe le tranſazzioni ſono per eſtrazzione fuori di Regno, o Provincie, con fraudar la Gabella; ma per altre coſe leggiere, e di poco momento, e ſenza informazione, o proceſso. Per tanto per togliere queſte fraudi, ſupplicano V.S. Illuſtriſſima reſti ſervita ordinare, che detti Commiſſarj affatto non s'intromettano a chiamar le Terre, come ſanno; ma ſolo s'intromettano, e procedano contro a quelli particolari, che fraudano la Gabella con l'eſtrazzione fuori della Provincia, o Regno: e queſto lo facciano, o pigliando *in fragranti*, o per via d'informazione. *Regia Camera relationem faciat in Collaterali Conſilio.*

XIII.

Si ſupplica, che i Capitani a guerra diano ſindicato, e non poſſano eſſercitar l'officio di Capitano di giuſtizia.

Item, i Capitani a Guerra non danno ſindicato di detto officio: e perche ſogliono anche eſſercitar l'officio di Capitano di giuſtizia nelle Terre, con abuſarſi della loro commeſſione di Capitano a guerra, e non ubbidire a gli ordini de' Tribunali, ed altri loro Superiori, oſſervando la Prammatica, che eſſi vengono ſtabiliti come Capitani di giuſtizia, trapazzando le Vniverſità, e Sudditi di S.M.; ſi ſupplica V.S. Illuſtriſſima ſi degni ordinare, che diano ſindicato del detto officio di Capitano a guerrra, anche ſtante la Regia nuova Prammatica; e non poſsano eſsercitare l'uno, e l'altro officio: e che la commeſſione non ſia, ſe non per ſei meſi della ſtate. E quando forſe pareſse a V.S. Illuſtriſſima, che alcuni di loro abbiano da eſsercitar l'uno, e l'altro officio, non poſsano ſervirſi della commeſſione di Capitano a guerra, ſe non agli atti militari *tantùm*, con ubbidire a tutti gli ordini de' Tribunali, che lor vengono, come Capitanj di giuſtizia; e non eſiggano più di quello, che per le patenti loro ſtà ordinato. *Illuſtriſſimus, & Reverendiſſimus Dominus Locumtenens Generalis mandabit ſervari Pragmaticam, quod Capitanei ad guerram pareant ſindicatui.*

XIV.

Si ſupplica, che i Capitani del Battaglione poſſano eleggerſi l'abitazione nel loro ripartimento, ſenza peſo dell'Univerſità.

Item, ſi è introdotto, che i Capitani del Battaglione abbiano a fare abitazione in alcuno de' luoghi del di loro ripartimento, cō provviſione di due docati il giorno, oltre alle franchigie, che godono; ſi ſupplica V.S. Illuſtriſſima ſi degni ordinare, che ſi poſſano eleggere la reſidenza, che vogliono nel loro ripartimento, ſenza però, che l'Vniverſità ſia obligata dar loro provviſione alcuna. *Placet.*

XV.

Si ſupplica, che non ſiano moleſtati, e fraudati i Baroni delle prime, ſeconde, e terze cauſe.

Item, così come ſi è ſupplicata S.M., così ſi ſupplica U.S. Illuſtriſſima per la difeſa della giuriſdizione de' Baroni; poiche ſogliono i Tribunali in pregiudizio di detta giuriſdizione, e delle loro prime, ſeconde, e terze cauſe, intrometterſi, non ſolo ad iſtanza d'altri, ma anche *ex officio, & de facto* alle dette giuriſdizioni, con iſpedir Commeſsario alle volte per eſſecuzion de' loro ordini, tanto nelle cauſe civili, quanto nelle criminali; Per queſto ſi ſupplica U.S. Illuſtriſſima ſi degni ordinare, che detti Tribunali, tanto di queſta Fedeliſſima Città, quanto Provinciali, ed altri, non poſſano ingerirſi in dette cauſe, ſe non per appellazioni, ed aggravj, *juris ordine ſervato, & non per ſaltum*; ne anche poſſano ſpedire provviſioni civili, o criminali ad iſtanza di qualſivoglia perſona, che non foſſe privilegiata, e che la cognizion di detta cauſa non iſpettaſſe a detti Tribunali, ma a' Baroni: il che ne pure ſi poſſa fare, quando i Baroni aveſſero i Privilegj contro a dette perſone privilegiate; ma ſpedendoſi dette provviſioni, i Baroni non ſiano tenuti oſſervarle, anco che ſi ſpediſſero oſſervatorie, o inculcatorie: Ed i Vaſſalli non ſiano obbligati comparire; e le contumacie, che foſſe incorreſſero, ſiano nulle, ed invalide; nè incorrano a pena alcuna: e ſimilmente gli atti, che ſi faceſsero da qualſivoglia Commiſsario nel modo come di ſopra, ſiano nulli, e non ſe ne debbia tener conto, ne ragione; anco che foſsero fatti da qualſivoglia Tribunale maggiore, o minore. *Illuſtriſſimus, & Reverendiſſimus Locumtenens Generalis mandabit provideri taliter, ut Barones non graventur.*

XVI.

Si ſupplica di dichiarare, e regiſtrare nella Cancellaria ciò che ſi ſtabilì da Filippo III. intorno al trattamento de' Grandi, Titoli, e ſette Officj del Regno.

Item, eſsendoſi ſuppplicata la Maeſtà del Rè Filippo III. che ſi degnaſſe dare ordine, che ſi trattaſsero ugualmente dagl' Illuſtri Vecerè i Grandi di Spagna Sudditi di queſto Regno, ed i ſette Officj, e Titoli; acciocche ſi tolgano gl' inconvenienti, che ſopra ciò poteano occorrere per l'innovazioni fatte da pochi anni a queſta parte; Sua Maeſtà rimaſe ſervita ordinare, che il tutto ſi riduca all'antico ſolito, e particolarmente a quello, che oſservò il Signor Duca d'Alcalà Vecerè in queſto Regno, nel tempo del ſuo governo: e come che V.S. Illuſtriſſima già è ſtata pienamente informata del detto ſtile uſato dal medeſimo Signor Duca d'Alcalà, ſupplicano V.S. Illuſtriſſima ad ordinare la dichiarazion di queſto fatto; e che tanto la lettera di S.M., quanto l'ordine, che darà V.S. Illuſtriſſima, ſi regiſtri in Cancellaria; acciocche detto negozio conforme l'ordine di S. M. reſti dichiarato, e ſtabilito per ſem-

ſempre in tutti i governi degl' Illuſtri Vicerè,che *pro tempore* ſarannovi;ed acciooche ſi tolgano i detti inconvenienti, che per queſta cagione ogni dì ſovraſtano. Supplicano V.S. Illuſtriſſima di preſta ſpedizione. *Jam proviſum.*

XVII.

Item, nel Parlamento dell'anno 1620. fù ſupplicata la Maeſtà del Rè Filippo III., e così ſi ſupplica V.S. Illuſtriſſima,attento, che nel Parlamento dell' anno 1619. ſervirono la detta Maeſtà d'un milione, e ducento mila docati ſtraordinarj da pagarſi in quattro anni,ed in ricompenza del detto pagamento fù conceduto a'Popoli del Regno, che quando i Soldati del Battaglione eſcono a ſervire per ſervigio di S.M., ſiano pagati dalla Regia Corte, e non dalle loro Vniverſità: il che è conforme a ciò che fù ſtabilito, quando s' iſtituì detta Milizia; ſupplicano V.S. Illuſtriſſima a dare in queſto ordine particolare, che s'olſervi conforme fù conceſuto per cagion del detto Parlamento. *Illuſtriſſimus, & Reverendiſſimus Dominus Locumtenens Generalis mandat ſervari gratiam conceſſam.*

Si ſupplica, che s'oſſervi il privilegio, che il Battaglione allorche eſca per ſervigio di S.M. ſia pagato dalla R. Corte.

XVIII.

Item fù ſupplicata la Maeſtà del Rè Filippo III. nel detto Parlamento dell'anno 1620. e così ſi ſupplica U.S.Illuſtriſs.,che nè Vicarj Generali,nè Capitani a guerra,ne altro qualſivoglia Miniſtro eletto dall'Illuſtre Vecerè di queſto Regno, ancorche con ampliſſima poteſtà,poſſa far taſſe,ne ordinar contribuzione alcuna ne' Popoli del Regno; poiche queſto è abuſo,e non mai altre volte ſi è pratticato nel Regno;e quello, che è peggio, delle contribuzioni,ed eſazioni predette nonse n'è dato conto;Perciò ſupplicano U.S.Illuſtriſs.a dare ordine da qui avanti,che affatto non poſſa farſiſe tanto più,che fù tutto ciò ſtabilito a beneficio de'Popoli,in ricompenſa del ſervizio detto di ſopra d'un milione,e ducento mila docati: con ordine ancora, che di tutto l'eſatto,come di ſopra,ſe ne dia conto; e così ancora reſti ſervita comandare, che gl'Illuſtri Vecerè preſenti, e futuri non poſſano ordinare le dette taſſe, e contribuzioni.*Placet.*

Si ſupplica che niuno Miniſtro eletto dal Vecerè poſſa ordinar taſſe o contribuzioni.

XIX.

Item fù ſupplicata la detta Maeſtà del Rè Filippo III. nel Parlamento dell' anno 1620. e così ſi ſupplica U.S.Illuſtriſs.,che nè Vicarj Generali,ne Capitanj a Guerra,ne Governatori di Provincia,Auditori,Commiſſarj di Campagna;ne Officiale,Miniſtro, o Commiſſario di qualſivoglia Tribunale poſſa ricevere cos'alcuna dalle Univerſità, quando eſcono per lo Regno, nè per vitto, nè per Bagaglio, ne per altro; mentre tirano ſoldo da S.M., così come fù ſimilmente ſtabilito per cagion del medeſimo donativo ſtraordinario, come di ſopra;poiche il Regno patiſce intereſſe notabile per lo pagamento del detto donativo. *Illuſtriſſimus,& Rev. Dominus Locumtenens Generalis mandat ſervari Regni capitula,conſtitutiones,& Pragmaticas,in quibus comprehenduntur etiam milites ſtipendiarii.*

Si ſupplica che niuno Miniſtro che và per lo Regno,poſſa riceuere coſa alcuna dalle Univerſità.

XX.

Item, perche il veſtire che ſi fà da Cavalieri, e Sign. è ſtravagante per le guarnigioni,e ricami,tanto d'oro,quanto di ſeta;ſi ſupplica U.S.Illuſtriſs.far Prammatica, con dare il modo di veſtire;acciochè vengano ad evitarſi tanti danni,e ſpeſe intollerabili: con prohibire le veſti, che ſaranno contro alla detta Prammatica,tanto *in futurum*,quanto per lo paſſato,dal dì della pubblicazione della d.Prammatica; e che non ſi poſſa dar licenza ne diſpenſare a'veſtiti tanto preſenti,quanto futuri contro alla forma della Prammatica da farſi per U.S. Illuſtriſs.*Illuſtriſſimus, & Reverendiſs.Dominus Locumtenens Generalis mandabit fieri Pragmaticam.*

Si ſupplica a riformare con Prammatica il ſoverchio luſſo delle veſti.

Vidit Coſtantius Reg. *Vidit Valenſuola Reg.*
Vidit Urſinus Reg.

Per Illuſtriſs.,& Reverendiſs.Dominum Generalem fuit proviſum. Neap. die 21.menſis Octobris.1621.

Ferdinandus Rovitus Secretarius.

Foris:Al Muy Reverendo en Chriſto Padre Cardinal Zapata nueſtro muy caro, y muy amado amigo del nueſtro Conſejo de Eſtado,y nueſtro Lugarteniente General nel nueſtro Reyno de Napoles.

Intus verò.

DOn Philippe por la gracia de Dios Rey di Caſtilla, d'Aragon, de Leon delas Sicilias, de Hyeruſalem, de Portogal, de Navarra, de Granada, y delas Indias, &c. Muy Reverendo en Criſto Padre Cardenal muy caro, y muy amado amigo, nueſtro Conſejo de Eſtado nueſtro Lugarteniente General en el nueſtro Reyno de Napoles, Sobre el tratamien-

Trattamento, che pratticar devono in publico, ed in privato gl' Illuſtri Vecerè cõ li ſette Officiali del Regno, altri Titolati, e Generali delle Galer

miento que los mis Virreyes deste Reyno havian de hazer alos Titulados naturales del, a quien yo mando cubrir, y alos siete offiçios, y otros Titulados, y Generales de las Galeras en publico, y en secreto; mandò el Rey mi señor, y Padre, que haya gloria, escriver al Duque de Osuna, siendo mi Visorrey en esse Reyno en 12. de Noviembre del año passado de 1616. la orden del tenor siguiente: El Rey Illustre Duque primo nuestro Visorrey Lugarteniente, y Capitan General. Por lo que me escrivisteys en Cartas de 12 Março, y 27. de Julio se ha entendido la duda que teniades çerca del tratamiento que como Virrey, y Capitan General deste Reyno haviades de hazer alos Titulados naturales del, que mandò cubrir, y alos siete offiçios, y otros Titulados que no se cubren, y al Capitan General de las Galeras, y haviendolo considerado; me ha pareçido que en los Parlamientos, y actos publicos, como son assientos de Capilla, Audiençias ordinarias, y otros en que siempre se ha guardado orden, es bien que se guarde, y observe la costumbre que ha havido por lo passado, dando alos siete offiçios, Titulados, y otros Ministros los lugares, que por prehemineçias de sus cargos, y por su antiguedad los tocaren, sin que contra esto se haga novedad; y prepuesto, que en los actos particulares ha estado al arbitrio de los Virreyes, el hazer a cada uno la honra, y tratamiento, que les ha pareçido convenir como el Rey mi señor y Padre, que haya gloria, lo mandò en caso semejante al Cardenal Granuela por Carta Suya, de que se os embiarà copia, con esta pareçe, que esto deve quedar remitido a vuestra prudençia y descreçion para que os governeys en todas occasiones, como juzgareys mas convenir, procurando que los unos, y los otros tengan en esto la satisfaçion que es justo, y mereçeo; y advertiendo, que no haveys de llamar Excellençia a ninguno de los que tenen estado, y tenden de ordinario en esse Reyno aunque se cubran, ni a las mugeres por que no es bien que haya ygualdad en esto entre mi Virrey, que representa mi Persona, y los subditos que estan debaxo de su govierno, y tambien convendra que excuseys el tratar a nadie de Señoria Illustrissima en presençia de otros que se puedan sentir dello, pues lo podreys hazer, diestramente, sino que se pueda notar ni atribuir a descortesia; lo que tocca al tratamiento del General de las Galeras (en caso que sea persona que se cubra) se deja tambien a vuestro arbitrio. Però siendo Titulado, o Cavallero particular, no se puede, ni deve excusar el darle Señoria, assi por la qualidad del cargo como por que las personas que le tienen son siembre tales que deven ser tratados, y honrados en esta forma, y por que potria offreçerse la misma duda en materia de cortesias respecto delas Duquesa vuestra muger, se advierte, que ha a conformarse en todo con la orden, que vos haveys de guardar en esto, como queda dicho, y en lo demas serà bien que con las que fueren a visitarla, ò concurrieren en ella en fiestas, y otros actos, se observe la costumbre que por lo passado se ha tenido por las Visorreynas suyas predeçessoras, con la qual pareçe que se cumplirà bastantemente con todos, de manera que nadie pueda tener justa causa de agraviarse sin occasion de estimar la honra, y cortesia, que en vuestro tiempo reçibene, que es todo lo que en esta materia se offrese què dezir en respuesta delas dichas vuestras Cartas, De Aranquez a 12. de Noviembre 1616. Yo el Rey. Lopez Secretarius. Con Señal del Conde de Lemos. Vidit Quintana Duegna Reg. Vidit Caymus Reg. Vidit Carolus de Tapia Regens. Vidit Montoya de Cardona Reg. Vidit D. Philippe de Haro Reg. Vidit Marius Canoizaro Reg. Y por que se ha considerado que el dejar puerta ahierta alos Virreyes, para hazer differençia de tratamiento con algunos delos dichos Titulos, y siete offiçios, y Generales de las Galeras en los actos secretos, y particulares, puede ser causa de queja, y poca satisfaçion de otros, y es bien excusarlo, y seguir en esto lo que antiguamente se hazia en tiempo del Duque de Alcalà, y de otros Virreyes, tratandolos a todos ygualmente de Señoria, y en publico, y en secreto, hè resuelto que assi se haga deaqui adelante, y assi os encargo, y mando lo executeys en vuestro tiempo, y lo dejeys assentado, y notado donde contenga para que en lo adelante se haga por los mis Virreyes desse Reyno, no obstante la permission que se dio en el Despacho aqui inserto para poder differençiar en los actos secretos, y particulares, la qual revoco, y doy por ninguna, y solo quiero, que se observe, y guarde, lo que en esta ordeno, y mando, y assi serà servido de que se ponga en execuçion; Y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal nuestro Señor en vuestra continuà guarda. De Madrid, a 19. de Julio 1621.

YO EL REY.

El Conde de Benavente.

Vidit Montoya de Cardena Reg. *Vidit D. Petrus Corsettus Reg.*
Vidit Carolus de Tappia Reg. *Vidit D. Pilippus de Haro Reg.*

Castrillo Secretarius.

Locus Sigilli

A Don Miquel de Vergara Uxer Mayor.

Haviendo su Señoria Illustrissima mandado executar una Carta de Su Magestad tocante al modo que los Señores Virreyes han de tratar alos Titulados, que se cubren y otros Titulados, siete offiçios del Reyno, y Generales de las Galeras en publico y en secreto, cuya copia va aqui inclusa que embio de orden de su Señoria Illustris. para que Vuestra Merced con-

conforme ala obligaçion que tiene lo sepa, y estè enformado deste orden, y haga della registro, o nota en sus libros por que se sepa, y observe en lo venidero, lo que S. M. manda. Dela Cançelleria a 12. de Octubre 1621.

Ferdinando Rovito Segretario.

Gratie, che si supplicano all'Eccellenza del Signor Duca d' Alba Vicerè in quest Regno dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli nel presente Parlamento dell'anno 1623.

I.

IN prima essendosi pubblicata Prammatica, che per cagione della risezion del danno, che hanno ricevuto i Banchi di questa Fedelissima Città per la mala moneta, si debbia pagare un docato per botte di vino, che s' introduce, si vende, e consuma in questa Fedelissima Città, suoi Borghi, Casali, Territorj, e Distretti; perche detta esazione si viene a fare solamente da persone particolari di detta Città, Borghi, e Casali, e tempo, che la cagion del danno è stata universale, cagionata non solo in questa Fedelissima Città, Borghi, e Casali, ma in tutto il Regno; Per tanto si supplica V.E. a restar servita comandare, che anche il rimedio sia universale, ed eguale; e che la risezion si faccia non solo da questa Fedelissima Città, Borghi, e Casali, mà universalmente da tutto il Regno; e che detta gabella del vino s'intenda imposta dalla medesima Città, a fine, che non si faccia pregiudizio a' privilegj di essa Città; per li quali fù conceduto, che non le s' imponga nè gabella, nè tasse, nè altra sorte d' imposizione. La qual gabella per detta risezione, nel caso, che s'avesse da vendere, la possano vendere, o con patto *de retrovendendo*, o con vendere sopra detta gabella tante annue entrate, quanto importeranno i frutti di essa: E che non si venda la proprietà di detta gabella *in perpetuum*, nè d' altra maniera. E così, come detta Città è stata, ed è la prima ad imponere detto peso per cagion di detta risezione, così debbia il Regno tutto concorrere a detta risezione, per essere stata la cagion del danno comune, e per averne a risultare anche comune il beneficio. *Jam provisum, & eodem tempore ex hac impositione data est Bancis publicis hujus Fidelissimæ Civitatis, unicuique pro rata, refectio damnorum passorum propter mutationem monetæ, & quod superest attributum est dictæ Fidelissimæ Civitati; cuius Privilegiis non* ***intendit Sua Excellentia in aliquo derogare.*** Si supplica, che la Gabella del ducato a botte, imposta per la risezio del dàno della mala moneta, s' esigga per tutto il Regno.

II.

Item, supplicano V.E., che avendo mira allo stato di questa Fedelissima Città oppressa da tanti pesi, e debiti, si degni col suo solito valore, e prudenza comandare, che conforme agli ordini di S.M. si eseguano alcuni degli espedienti proposti per questa Fedelissima Città, e dati a V.E.; lasciando in considerazione all' E.V. qual' d' essi le parerà meglio, e necessario per lo rilevamento di tanti poveri creditori, e persone miserabili. *Proponant ea, quæ magis putaverint expedire Fidelissimæ Civitati, ut iis maturè consideratis, Excellentia Sua,* ***quod optimum est, decernat.*** Si supplica S.E. ad eseguire alcuno espediente per lo alleggiamento de' pesi, e debiti della Città.

III.

Item, essendosi considerato il gran beneficio pubblico, che dee sperarsi dal porre un Banco particolare di questa Fedelissima Città; si supplica V.E. a rimaner servita di comandare, che detto Banco si ponga con effetto, conforme al modo, e stabilimento, che da' Deputati per le Piazze in questo negozio, si presenteranno a V.E. ***Exhibita Capitulatione, providebitur.*** Si supplica per la creazione d' un nuovo Banco particolare della Città.

IV.

Item, perche Sua Maestà con la sua Real Carta del presente Parlamento, ci ha fatta grazia, che dagli annui docati 300000. straordinarj, donati gli anni passati, e prorogati per altri quattro anni seguenti in questo Parlamento, si vadano deducendo tutte le mercedi, trattenimenti, ed altre qualsivogliano entrate in vita, che per lo passato sono estinte, ed *in futurum* si estingueranno a beneficio della Regia Corte, in conformità di quanto il Signor Duca d' Ossuna in suo Real nome ci promise; si supplica V.E., che in esecuzion della detta Real Carta, sia servita deputare un Presidente della Regia Camera, il quale faccia fare libro distinto di tutte le sudette mercedi, trattenimenti, ed altre entrate vitalizie estinte, e che si estingueranno per lo spazio d' altri quattro anni immediati seguenti, a beneficio della Regia Corte, e dia ordine a' Percettori, ed ad ogni altro, a chi sarà bisogno, che de' sudetti annui docati trecento mila esiggano tanto meno, quanto importano le quantità estinte, e che si andranno estinguendo, *correspettivè* alle rate, che pagano i Popoli, ed i Baroni: e così ogni quattro mesi ne facciano nota, e ordine particolare. *Placet, & S.E. dabit ordines opportunos Regiæ Cameræ Summariæ.* Si supplica S.E. che, conforme alla grazia fatta da S.M. faccia dedurre dagli annui docati 300000., che si pagano a S. M. per alcun tempo, tutte le mercedi estinte.

S V. Item,

V.

Si supplica S.E. a rilasciar tutti i residui, che i Popoli del Regno debbono alla R. Corte.

Item, si supplica V.E. a rimaner servita ordinare, che si rilascino in beneficio de' Popoli di questo Regno, tutti i residui, che debbono alla Regia Corte per cagione così ordinaria, come straordinaria, per tutto il passato, fino alla fine del mese di Decembre 1621., stante le grandissime calamità, che al presente corrono, e sono accadute. *Placet.*

VI.

Si supplica, che i debitori di Banco non sien costretti a pagar tutto di contante; nè i creditori costretti a ricevere effetti.

Item, perche s'è inteso, che i debitori di Banco siano costretti a pagar di contanti, e che a' creditori si facciano assignamenti con grandissimo danno universale, e particolare, così de' debitori, come de' creditori, e del pubblico commercio; Per questo si supplica V. E. che essendo notorio il mancamento delle monete, possano i debitori de' Banchi soddisfare i loro debiti per mezo di polise, di due terzi, degl' istessi Banchi, a chi si deono, o contraposti con altri crediti de' medesimi Banchi, con volontà di detti creditori: ed a rispetto de' creditori bancarj, che non possano essere astretti a ricevere in conto de' loro crediti, effetti, ma solamente in caso, che essi stessi se ne contentassero. *Jam provisum.*

VII.

Si supplica per l'osservanza della grazia, per cui niun Commissario può alloggiare, o ricevere cos' alcuna dalle Terre del Regno.

Item, perche negli ultimi Parlamenti S.M. è rimasa servita ordinare nelle grazie degli anni 1620., e 1621., che tanto i Capitani a guerra, Vicarj Generali, Luogotenenti, Governadori di Provincia, Auditori, e Fiscali, quanto Barricelli, Capitani, e Caporali di Campagna, e di Audienza, e qualsivoglia altro Commessionato, non possano alloggiare per le Terre del Regno, nè possano ricevere cosa alcuna da Popoli, ancorche otenzilj, e Bagaglio, nè per qualsivoglia altra cagione: Si supplica V. E. che si degni ordinare le debite provisioni per l'osservanza di detta grazia. *Placet, & S.E. dabit ordines necessarios.*

VIII.

Si supplica S.E. che niun Ministro possa ordinar tasse, o contribuzioni.

Item, supplicano V.E. a degnarsi ordinare, che i Governadori di Provincia, Luogotenenti, Vicarj Generali, Capitani a guerra, ed ogni altro Ministro, non possano ordinar tassa, nè contribuzione alcuna a' Popoli: e quando si facesse alcuna tassa, e contribuzione, i predetti Popoli non siano obbligati a pagarla, nè obbligati di obedire a detti ordini, *Placet.*

IX.

Si supplica, che i Capitani a guerra, che si destinano contro all' invasion de' Turchi, si proveggano dagl' Illustri Vecerè, dove sarà bisogno: e ristrignere il numero d'essi: nè possano ricevere cos' alcuna dalle Università

Item, si supplica V.E. che si degni comandare, che i Capitani a guerra, li quali soglio-no essere provveduti per lo Regno, per ovviare all' invasion de' Turchi, ed altri nemici, si proveggano dagl' Illustri Vecerè, che *pro tempore* saranno, in que' luoghi marittimi, dove saranno necessarj; con restrignere il numero d'essi, quanto più sarà possibile: E che non escano, se non nel tempo del vero bisogno: e che non possano, quando escono, ricevere dalle Università cos' alcuna, se non solamente quello, che sarà tassato nelle loro pateoti: e così ancora, che non possano nè essi, nè i Governatori della Provincia far sostituti nelle Terre de' Baroni, nè Demaniali; ma servirsi in quelle de' Baroni, degli uomini, che in ciò tengono destinati; e nelle Demaniali, de' Sindici, e Regimento. *Sua Excellentia dabit operam, ne Populi graventur, ut satisfiat tam justæ petitioni.*

X.

Si supplica, che i soldati del Battaglione, e della sacchetta, allor che escono fuori della lor patria, siano pagati dalla R. Corte.

Item, si supplica V.E. comandare, che quando i Soldati del Battaglione, e della Cavalleria, detta, *della Sacchetta*, sono comandati ad uscir fuori della loro Patria, siano pagati dalla Regia Corte, e non dalle Università; conforme all' istituzioni di dette Milizie, ed in esecuzione anche degli ordini di Sua Maestà. *Placet.*

XI.

Si supplica a mantenere la Fanteria Spagnuola ne' presidj fissi, e marchiando, non dia peso di transito alle Università; ma vada a spese della Corte.

Item, si supplica V.E. a mantenere la Fanteria Spagnuola ne' Presidj fissi: e quando occorrerà di marciare per lo Regno, non se le diano i transiti in danno de' Popoli, ma a spese della Regia Corte; stante che così fù stabilito, ed ordinato nelle istruzioni de' presidj fissi per li Popoli; li quali pagando per detta cagione, verrebono a patire duplicato peso. *Placet.*

XII.

Item, si supplica V.E., che per qualsivoglia delitto de' Baroni, ad essi non si debbiano

man-

mandar compagnie, nè di fanterie,nè d'altro,ad alloggiare nelle Terre di detti Baroni, nè in danno de' Popoli, nè in danno de' Baroni; giacche restano in piedi le pene, che per leggi di questo Regno sono stabilite: e tanto più, che per ordine di S. M. è stato comandato, che non si pongano guardie, nè a'delinquenti, nè a' carcerati, a loro spese. *Circa onus hospitationis, Sua Excellentia providebit iuxta casus contingentes,consideratis circumstantiis personarum, locorum, & debitorum: circa vero onus custodiæ. Placet.*

Si supplica S.E. che i Baroni non soggiacciano alla pena d'alloggiar compagnie nelle loro Terre a proprie spese; nè si pongano a delinquēti le guardia a proprie spese.

XIII.

Item, si supplica V.E. a restar servita di ristrignere la moltitudine de' Commissarj, che si mandano per lo Regno; e quando si avranno a mandare, che si mandino per cagioni urgenti, e con la minor spesa,che sia possibile. *Placet.*

Si supplica a ristrignere la grā moltitudine de' Commissarj.

XIV.

Item si supplica V. E. restar servita, che i Commissarj, che vanno per li controbandi della sete, non debbiano intromettersi ad altro, che contro a coloro, i quali avranno fraudata la gabella con estrazione, o fuori Regno,o fuori Provincie: e questo mediante informazione. *Placet,præter quam in fraganti crimine.*

Si supplica che i Commissarj della sete, non possano ingerirsi ad altro, che contra coloro,i quali havian fraudata la gabella con estrazioni fuora del Regno,o delle Provincie.

XV.

Item si supplica V.E., che tanto detti Commissarj, quanto ogni altro Commissario di controbandi,debbiano dar pleggieria di stare a Sindicato di loro amministrazioni. *Placet.*

Si supplica S.E. che i Commissarj debbano dar pleggiaria di dar Sindicato.

XVI.

Item, perche trà gli altri danni, che patiscono le Terre del Regno,sono forzate a comprare quantità di polvere a prezzo eccessivo, e di mala qualità,per difesa comune : Si supplica V. E. a rimaner servita di comandare, che li Capitani a guerra tengano pensiere di farne comprare solo quella quantità,che sarà veramente necessaria,e di buona qualità,ed al minor prezzo possibile. *Sua Excell.mandat quod fiat juxtà taxam Regiæ Cameræ Summariæ.*

Si supplica cha le Terre del Regno non siano obbligate a comprar tanta polvere, e di così cattiva qualità,per loro difesa.

XVII.

Item,perche dalla Prammatica de'28.capi è stabilito,che in alcuni casi di lite, quando si ordina *intimetur parti*,non s'impedisca il corso delle cause;e per malizia delle parti, quando le cause sono in ispedizione,hanno introdotto difficoltare,chi sia il Commissario,ed ottengo no *intimetur parti, & relationem faciat* ; perloche s'impedisce il corso delle cause in gravissimo danno delle parti: Per tanto supplicàno V.E. a rimaner servita ordinare, che s' osservi la sudetta Regia Prammatica, anche nel caso predetto, quando si difficulta del Commissar o della causa; eccetto se si proponesse dentro di un mese, numerando dal dì, che detto Commissario ha cominciato a procedere. *Placet,& proinde fiat Pragmatica.*

Si supplica Sua Ecc. che allorche s' ordina l' intimetur parti, non impedisca il corso delle cause secondo la Prammatica; e ciò anche,quando si difficulta del Commissario, eccetto un solo caso.

XVIII.

Item,si supplica V.E., che si degni ordinare sotto rigorose pene, che si debbiano osservare le pandette stabilite per tutti li Regj Tribunali; con ordinare V. E. il modo, che le parerà migliore per sollevamento de'poveri litiganti ; e che ciò che si esiggerà in esecuzion di quello,che V.E. sarà servita ordinare, si debbia notare in piedi della scrittura, che si spedisce. *Placet, quod observentur Pandectæ.*

Si supplica che per tutti i Regj Tribunali s'osservino le pandette stabilite.

XIX.

Item, perche dal lusso così del vestire,come di tutte l'altre spese, che si fanno superfluamente in questa Fedelissima Città,e Regno, si è cagionata l' estrema necessità di tutti; Perciò si supplica V.E. a rimaner servita ordinar la moderazione del vestire, e spese, conforme meglio parrà alla sua infinita prudenza. *Sua Excellentia habita matura consideratione, providebit.*

Si supplica per la moderazion del lusso.

XX.

Item si supplica V.E. si degni comandare, che i Casali di Napoli siano mantenuti, e conservati nella loro possessione del non alloggiare nè Fanteria, nè Cavalleria così ordinaria,come straordinaria, nè Ministri, nè Barricelli, nè Soldati di Campagna, nè anche per transito, per qualsivoglia cagione, ancorche urgentissima, e straordinaria : E questo s' abbia da intendere tanto per l'alloggiare,quanto per lo contribuire. *Placet.*

Si supplica, che i Casali di questa Città siano mantenuti nel Privilegio del non alloggiare alcuna soldatesca, o verū Ministro.

XXI.

Si supplica Sua Ecc. ad avere particolar protezione del Monte de' Mansi.

Item, si pone in considerazione a V.E. il gran beneficio pubblico, che risulta dal Monte instituito da Gio: Battista Mauso Marchese della Villa per mantenere, ed allevare i figliuoli nobili, e poveri alle virtù, e mantenergli nello studio delle lettere, e nella guerra, con sussidj alsegnati; ed anche per ammonacare le figliuole nobili, che non hanno dote. Dal che ne nasce servizio di S.M. per la buona riuscita, che dee sperarsi nelle armi, e nelle lettere da' Nobili così ajutati, ed allevati. E per queste ragioni, e perche S.M. si è degnata di ricevere questo Monte nella sua protezione, ed in suo nome, gl'Illustri Vecerè eleggono i Governadori d'esso; si supplica V.E. che si degni favorirlo, e tenerne particolar protezione in tutto quello, che servirà per suo accrescimento. *Jam provisum.*

XXII.

Si supplica che tutti i memoriali, e negozj di giustizia debbano passare per li Tribunali a ciò destinati.

Item conoscendosi chiaramente, e con esperienza, quanto santamente desidera V.E., che tutti i negozj di giustizia passino per li Tribunali a chi spettano, ed a ciò deputati; si supplica, che tutti i memoriali, e negozj toccanti a giustizia, non debbiano passare per iscrittorio, ma per li detti Tribunali; conforme agli ordini di S.M., e provvisioni fatte dagl'Illustri suoi predecessori, *& signanter* dal Signor Conte di Benavente. *S.E. mandabit quod convenit.*

Constantius Reg. *De Ponte Reg.*
Brandolinus Reg. *Lopez pro Reg.*

Provisum per Illustrissimum, & Excellentissimum Dominum Proregem Neap. die 24. Januarii 1624.

Ferdinandus Rovitus, Secretarius.

Grazie, che si domandano all'Eccellenza del Signor Duca d'Alba nel Parlamento Generale convocato a 25. di Maggio 1628.

I.

Si supplica Sua Ecc. a favorir la domanda fatta a S.M. intorno al serbar l'egualità nel trattamento delle milizie Spagnole, ed Italiane.

In prima questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dicono a V.E., che avendo supplicato S.M. sia servita dare ordine alli Generalissimi, e Capitanj Generali, che dovunque risiede, ò risiederà il suo felicissimo esercito, debbano far procedere la nostra nazione Napoletana egualmente colla Spagnuola, tanto nel procedere al marciare, quanto ne' soldi degli Officiali, così in piedi, come riformati, ed in ogni altra cosa: supplicano perciò l'E.V. si degni favorire, e proteggere appresso S.M. la detta nostra domanda, conforme V.E. ha fatto per lo passato. *S. E. supplicarà a Su Mageßtad, paraque haga ala Naçion Napoletana todas las gracias, y honras, que sus serviçios mereçen como lo pide esse Baronaje y Reyno.*

II.

Si supplica Sua Ecc. che tratti con S.S. di torre l'abuso de' molti Cherici del Regno, e massime de' Selvaggi.

Item questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano a V.E., come con esperienza si è veduto, e si vede giornalmente, che la maggior rovina delle povere Università del Regno, è cagionata dal molto numero delle persone franche, ed in particolare Cherici, che per lo più sogliono essere li più facoltosi, e potenti delle Terre, restando il peso de' pagamenti Fiscali, ed altri, a' poveri, e miserabili: del che non solo può seguirne la destruzion totale di dette Università, ma ancora il mancamento delle rendite Reali: Si supplica l'E.S. si degni interporre le sue parti con S.Santità per mezzo del Signore Ambasciadore, con impetrare ancora particolarmente in questo il favore di S.M., perche si tolgano tanti abusi, nel numero de' Cherici; e particolarmente di quelli, che si chiamano selvaggi, che non pigliano gli ordini minori, e prima tonsura ad altro fine, che per fuggire il foro secolare, e fraudar le gabelle, ed altri pagamenti dovuti, senza passare mai ad ordini maggiori, come comandano i sacri Canoni. E perche si venga a conseguire un'effetto così importante al servigio di S.M., e beneficio di questo povero Regno; si supplica V.E. voglia destinare una persona di molta qualità, che assista appresso l'Ambasciadore per questo negozio, e tratti tutto quello, che sarà necessario per lo buon successo di esso, anco per via di composizione, o di transazione, o per altro modo che parerà alla prudenza dell'E.S., la quale stam certi, che abbraccerà, e favorirà questa grazia per l'interesse di S.M., e de' suoi Fedelissimi Vassalli, con l'affetto, e carità, che suole. *Su E. harà apprettados officios con Su Sanctitad, y tambien con Su Mageßtad para que se consiga lo que en esto desea esta Fedelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno.*

III.

Item, perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno non ostante la transazione fatta

fatta nell'anno 1614.con la M. S. degli ducati trecento mila annui per certo tempo pagati, acciocchè questo Regno non si numerasse,avendo conosciuto, che per rimediare alle necessità, e fraudi, per lo quali le Università non possono soddisfare li pagamenti fiscali, è conveniente, che detto Regno si numeri; Perciò supplicano V.E., che si degni facilitare il modo,acciocchè detto Regno si numeri con evitar la spesa, e farlo col minor danno,che si può; affinchè possano godere detta grazia. *Ta se està tratando lo que pide esta Fedelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno;y ha mandado Su Excell.al Collateral, y Consejo que se junten para este efecto dos vezes la semana.*

Si supplica S.E. per tro ar agevol modo di numerata il Regno.

IV.

Item supplicano V.E., stante il presente servizio straordinario, e la calamità de'Popoli, si degni rimettere a detti Popoli i residui, che deono alla Regia Corte, non solo per tutto l'anno 1626.ma anco per tutto il mese di Maggio 1627., acciocchè con maggior prontezza possano servire S. M. nel presente servizio. *Su Excell.es servido que se remittan los residuos, que deven las Universidades por todo el año del 1626.*

Si supplica S.E. che rimetti a' Popoli i residui che deono alla Regia Corte.

V.

Item supplicano V.E.si degni dare esecuzione a conservar la Città nel possesso in cui si trova in virtù di grazie ottenute da S.M.d'avere il Protomedico naturale del Regno: supplicandola ancora,che questo s'intenda non solo in caso di morte, ma d'assenza, o qualsivoglia altro impedimento; di modo che colui, che havrà da esercitare per l'*interim*, sia parimente Regnicolo, *Su Excell. darà orden que se execute lo que ultimamente ha mandado Su Magestad.*

Si supplica S.E. di conservare il Privilegio del Protomedicato a' Napoletani.

VI.

Item si supplica V.E. si degni concedere, che nelle letture pubbliche, che vacheranno, concorrendo i Regnicoli, e forestieri, quando i Regnicoli sono abili, siano preferiti agli altri. *Su Excellen. darà la orden necessario para que se provean las Catedras por oposicion al mas idoneo.*

Si supplica che nelle vacanze delle letture pubbliche, in pari merito, siano preferiti i Napoletani.

VII.

Item si pone in considerazione à V. E. il gran beneficio publico, che risulta dal Monte istituito da Gio:Batt.Manzo Marchese di Villa per mantenere, ed allevare i figliuoli nobili, e poveri alle virtù,e mantenergli nello studio delle lettere,e nella Guerra,con sussidj assignati, ed anco per monacar le figliuole nobili, che non hanno dote; dal che ne nasce servizio di S. M.per la buona riuscita,che dee sperarsi nelle armi, e nelle lettere da i Nobili così ajutati, ed allevati. E per queste ragioni, e perche S.M. si è degnata di ricevere questo Monte nella sua protezione, ed a suo nome gl'Illustri Viceré eleggono i Governadori di esso, si supplica V. E., che si degni favorirlo, e tenerne particolar protezione in tutto quello, che servirà per suo accrescimento. *Su Excell.tendrà particular cuydado de todo lo que tocare alo conservacion, y aumento deste Monte.*

Si supplica S.E. di tener la protezione del Monte de'Manzi.

VIII.

Item si supplica V.E.si degni ordinare l'osservanza delle Prammatiche, e riforma de'vestiti,livree, e quantità de'servidori, conforme si contiene in dette Prammatiche; e con ordine ancora, che subito pubblicata la Prammatica, quella si ponga in esecuzione. *Su Excell.ordenarà se observen las Pragmaticas hechas.*

Si supplica S.E. per l'osservazion della Pramatica contro al lusso delle vesti, e servidori.

IX.

Item si supplica V.E., che tutte le donazioni,ed altri contratti graziosi, che si faranno due anni prima di qualsivoglia fallimento,o mancamento di mercatanti, negozianti, ed Arrendatori qualsivogliano,s'intendano nulle, ed invalide, e fatte in fraude. *Su Excell.tomarà la resolucion,que mas convenga en esto.*

Si supplica che tutte le donazioni fatte due anni avanti il fallimento, sieno nulle.

X.

Item si supplica V. E. resti servita tener protezione de'Padri Riformati intitolati di S. Lucia del Monte in ogni occasione. *Ta Su Santitad a istancia de Sua Excell. ha concedido lo que se pide.*

Si supplica la protezion de' P. di S.Lucia del Monte.

XI.

Item supplicano V.E.ricordandola, che dagli alloggiamenti de'transiti delle compagnie Italiane,e Spagnole li cagiona grandissimo danno alle povere Università; Perciò si supplica a restar servita dare ordine,che si rimedj a tanto male,ordinando,che si piglino quegli espedienti, che saranno più convenevoli, e che si facciano presidj fissi alla Cavalleria; con che sia in beneficio de'Popoli;ma che le camere riservate non alloggino, ne contribuiscano, e si osservi

Si supplica S.E. a dar rimedio alli danni che soffrono le Università per transiti delle soldatesche, e che le Camere riservate ne sieno esenti.

invio;

inviolabilmente, anco per qualsivoglia occasione urgente, e straordinaria che fosse: e questo s'intenda tanto per l'attuale alloggiamento, quanto per la contribuzione per cagion di detti presidj fissi. *Tu Sua Excell. ha comesido al Collateral que tome el espediente que mas convenga a çerca los Presidios dela Cavalleria, y Infanteria, sinque resulte perjuiçio alguno a los Privilegios delas Cameras reservadas.*

XII.

Si supplica S.E. che nelle compre delle robbe, passati sette anni dalla pubblicazion de' bandi, e non comparendo niuno, i compratori siano sicuri.

Item si supplica V.E. si degni emanare Prammatica, che quando alcuno compra una robba, e fà emanare bandi, o dal Sacro Conseglio, o dalla Regia Camera, o dalla Gran Corte della Vicaria, o da' Governatori de' luoghi, dove si compra la detta robba, ogni uno debbia comparire frà lo spazio di sette anni a proponere le ragioni, che pretende sopra le dette robbe, e comparire con effetto frà detto termine di anni sette. E non proponendosi fra'l detto tempo, il compratore delle robbe resti sicuro, ne se gli possa dare più molestia alcuna. E questo s'intenda ancora per le robbe, che si trovano comprate, nelle quali corrano i detti sette anni dal giorno della pubblicazion del Bando. Supplicano anco V.E., che nella esecuzion di detta grazia, si faccia in modo, che si tolgano tutte le fraudi, che ne potrebbono nascere. *Su Excell. consulterà lo contenido en este capitulo, y tomorà la resoluçion que mas convenga, y serà de mas benefiçio desta Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno.*

XIII.

Si supplica per una nuova pandetta di deritti in qualunque Tribunale.

Item si supplica V. E. si degni ordinare nuova pandetta di deritti in qualsivoglia Tribunale, anco della Dohana; il quale s'abbia da affiggere nelle Porte di detti Tribunali. *Su Excell. ordenarà lo que mas conveniere al serviçio de Su Magestad, y benefiçio desta Fedelissima Ciudad Baronaje, y Reyno.*

Tappia Reg. *Enriquez Reg.*
Lopez Reg. *Brauna Reg.*

Concuerdan con las originales, que se conservan en Cançellaria, salva siempre mejor comprobaçion. En Napoles a 20. de Julio 1620.

El Varon de Sant' Arcangel Duque de Caivano.

EL REY.

Illustre Duque de Alva, Primo, de nuestro Consejo de Estado, nuestro Visorey, Lugartenient, y Capitan General. La fidelidad y amor con que mis Vassallos desse Reyno, y en particular essa mi Fidelissima Ciudad de Napoles, como caveça del, me sirven en todas occasiones obliga a que se mire por lo que pudiere serles de satisfaçion, y alivio, y porque de ordinario se suele offreser ala dicha Ciudad haver de tratar muchas cosas conçernientes al bien comun, mediante las seis Plazas della, cinco Nobles, y una del Pueblo de quien pende su govierno, y esto no se podria hazer sin juntarse; He resuelto que siempre que las dichas Plazas quisieren juntarse a tratar cosas suyas, o del bien publico, no se les impida por vos, ni por los demas mis Virreyes, que os suçedieren en esse cargo (como avisais no haverlo impedido) ni se permita que pormi Consejo Colateral, ni otro Tribunal se les hagan mandatos prohibiendoselo, antes les dareys a entender que mi voluntad es que ofreciendoseles causa para juntarse, lo puedan hazer libremente, guardando en todo la forma que està dispuesto en las ordenes que tratan desto, assi respecto de los casos en que la Ciudad huviere de pedir liçençia a los dichos mis Virreyes para escrevir, dandome quenta de cosas conçernientes a su buē govierno, como en los que le me huviere de pedir a mi la dicha liçēçia, por tocar en quexas, o agravios de los dichos mis Virreyes, que por ser las dichas plazas cōgreg. ç opes legitimas, y aprobadas por leyes, y prag maticas, y observançia immemorable pues depēde dellas el govierno de la dicha Ciudad; reputādose hecho por toda ella lo acordado por quatro de las dichas Plazas, seria grā descōsuelo impedirle el jūtarse, y para que pueda tener efecto el poderlo haçer las dichas Plazas, y representarme lo que juzgaren ser conveniente para benefiçio dessa dicha Ciudad, y Reyno; es mi voluntad de permitirles assi mismo, que nombren persona en esta Corte, paraque asista ala soliçitud de sus negoçios, con que solamente trate en nombre dessa dicha mi Fidelissima Ciudad de Napoles, lo que se huviere resuelto por las dichas quatro Plazas, que hazen voz de Ciudad, y con que no pueda tratar de particulares differençias, que occurrieren entre las mismas Plazas; guardandole en lo demas las dichas ordenes, respecto delas cosas a que se ha da acudir a mi, o a mi Virrey; con declaraçion, que la dicha persona que assistiere aqui, haya de ser a satisfaçion deste mi Consejo Supremo de Italia, por el qual se le ha de señalar el salario, que ha de gozar; y en esta conformedad os encargo, y mando deys a entender ala dicha Ciudad la resoluçion que he tomado en esto paraque pueda usar desta facultad como mejor haya de convenir para su alivio, y conservaçion, a que

es tan

es tan justo atender por lo mucho, que yo amo, y estimo a tan buenos, y fieles Vassallos. De Madrid a 16. de Julio de 1629.

YO EL REY.

Con f[illegible] del Presidente.	*Vidit Neapoli Regent.*
Vidit Torrisilla Regens.	*Vidit Valenzuela Regent.*
Vidit Carrera Regens.	*Vidit Curtius Regens.*

Matienzo Segretario.

Grazie, che si supplicano dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli alla Maestà del Rè Nostro Signore Filippo IV. nel General Parlamento celebrato a 31. di Gennajo 1637. con le solite sollennità, e circostanze pratticate in simiglianti funzioni.

PHilippus Dei Gratia Rex Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galleciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algezitæ, Gibraltaris, Insulatum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insulatum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani; Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ; Comes Habspurgii, Flandriæ, Tirolis, Bareinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ; Marchio Oristanni, & Goceani. Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tàm præsentibus, quàm futuris. Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibique devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere; longè tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu, omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterint. Cum igitur Universitas, & homines Magnificæ, ac Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, aliæque Universitates Civitatum, & Terrarum Regni Neapolis, in Conventu, seu Parlamento superiori anno præterito millesimo sexcentesimo trigesimo sexto per Illustrem D. Emanuelem de Zuniga, & Azevedo, Comitem de Monterey, & de Fuentes consanguineum nostrum, fidelem, dilectum, in præfato Regno Locumtenentem, & Capitaneum Generalem nostrum in dicto Conventu, seu Parlamento in prædicta nostra Civitate Neapolis celebrato simul congregati, petitiones, & supplicationes infrascriptas præsentari fecerint, simul, & petierint, ut quæ in eis postulant, libenter illis concedere dignaremur: Nos præ oculis habentes constantissimam dicti Regni fidem, promptitudinemque ad Nobis inserviendum in quacumque temporis occasione; utque eorundem obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsum Regnum demonstraremus, prout in dies id, præstandis beneficiis, gratiis, & muneribus facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, ac eas decretari, & expediri jussimus, prout in calce cujuslibet earum continetur: quarum tenor sequitur in hæc verba, v3.

Grazie, che si supplicano dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli alla Maestà del Rè nostro Signore Filippo IV. nel General Parlamento celebrato a 31. di Gennajo 1636.

I.

IN primis, la Fedelissima Città di Napoli, Baronaggio, e Regno, supplicano, come in alcuni altri Parlamenti l'hanno supplicata, anco in conformità d'alcune grazie ottenute, che li Napoletani non si possano nè carcerare, nè disterrare, nè porre le guardie nelle loro case, o Terre, e carcerar de fatto, senza che preceda informazione; ma che si debbia procedere *juris ordine servato*, e conforme alle leggi, Pramматiche, Costituzioni del Regno, e Capitoli. *Sua Regia, & Catholica Maiestas cum circa hoc iam sint ordines expediti, mandat quod illi inviolabiliter observentur.*

Si supplica, che i Napoletani non si possano carcerar de fatto senza precedere informazione.

II.

Item, supplicano V.M. per l'osservanza della grazia altre volte conceduta, che gli officj, e Governi Regj si dividano due parti a' Napoletani, e Regnicoli, ed una terza parte agli altri forestieri; poiche in alcune occasioni non si è osservata; e che s'abbia anche da osservar l'alternativa degli Arcivescovadi, Vescovadi, Prelature, Beneficj, ed economie, tanto in caso di morte, promozione, rinunzia, o qualsivoglia vacanza; conforme altre volte da V. M. sta conceduto. *Sua Regia, & Catholica Maiestas mandat, quod serventur gratiæ Fidelissimæ* Civi-

Si supplica S. M. per l'osservazion della grazia che degli Officj, e Governi Regj si conferiscano due terzi a' Napoletani, e che ne' Beneficj Ecclesiastici s'osservi l'alternativa.

Civitati, & Regno Neapolis conceſſę, ac etiam ordines ſui Regii dati ſuper conceſſione officiorum: Placetque ei confirmare gratiam ſuper alternativa Eccleſiarum, omniumque, & quorumcumque beneficiorum, prędictę Civitati, & Regno conceſſam anno prędicto milleſimo ſexcenteſimo decimo octavo.

III.

Si ſupplica Sua M., che non ſi poſſano imporre gabbelle per lo Regno, ſenza cōcluſione di Parlamento Generale, e che s'oſſervino alcuni Privilegj conceduti alla Città.

Item, ſupplicano V.M. voglia far grazia di dar ordine, che non ſi poſsano fare impoſizioni, taſse, o gabelle per lo Regno, ſe non per conchiuſione di Parlamento Generale; nè dette impoſizioni ſi poſsano fare in queſta Città di Napoli, ſe non per conchiuſione di quattro Piazze, che fanno Città; ed anche s'oſservino tutte l'immunità, franchigie, e grazie concedute a detta Città, e Regno, e particolarmente dal Gran Capitano Cap. XXVII., e dal Rè Cattolico Cap. XXXII. per l'elezione, ed immunità, e franchigia di qualſivoglia impoſizione, gabelle, taſse, donativi, o altro peſo, per qualſivoglia cagione urgente, ed urgentiſſima, *etiam pro ſtatu Reipublicę, pro conſervatione Regni*; ed anche in conformità degli altri Privilegj. *Jam ſuper hoc proviſum extat per ordines noſtros expeditos ſub die octava menſis Martii anni præteriti milleſimi ſexcenteſimi trigeſimi ſexti ad inſtantiam dictæ Civitatis, & eius nomine Epiſcopi de Vulturara eius Nuntii; & ſic placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Maieſtati, quod ordines prædicti renoventur.*

IV.

Si ſupplica, che gl' Illuſtri Vecerè non poſſano ſoſpendere i terzi d'Arrendamenti, e Fiſcali.

Item, ſupplicano S.M., che da oggi avanti gl' Illuſtri Vecerè non poſſano pigliare, o ſoſpendere li terzi d'Arrendamenti, e fiſcali, ancorche per lo terzo voleſſe dare la rifezione; per le molte impoſizioni, e peſi, da quali ſi trovano aggravati i Popoli. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majeſtati.*

V.

Si ſupplica la conferma delle grazie paſſate.

Item, ſupplicano V.M. ſi degni confermare tutte le grazie per l'addietro concedute, tanto da V.M., quanto da' Sereniſſimi ſuoi Predeceſſori a queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno. *Placet Suę Regiæ, & Catholicæ Maieſtati confirmare, prout virtute præſentium confirmat, & ratificat, omnes gratias prædictæ Fideliſſimæ Civitati, & Regno Neapolis, tàm per ſe, quam Sereniſſimos Reges Prædeceſſores ſuos conceſſas, quatenus in poſſeſſione earum ſunt, & fuerint.*

VI.

Si ſupplica intorno alla facoltà del fabbricare ne' luoghi proibiti.

Item, ſupplicano V.M. reſti ſervita far grazia a tutti coloro, che aveſſero fabbricato per tutto il tempo paſſato, tanto dentro queſta Città ne' luoghi proibiti, quanto ne' ſuoi borghi contro alla forma de' Bandi, e proibizioni, delle pene incorſe, e taſſe fatte dalla Regia Camera; e che per l'avvenire ſia lecito a' Napoletani *tantùm* fabbricare liberamente nelle loro caſe, giardini, e maſſarie, tanto dentro queſta Città, quanto in detti Borghi, ed altri luoghi proibiti, ſenza pagare cos'alcuna, e sēza licenza degl' Ill. Vecerè, o altri Miniſtri. *Placet Suæ Regię, & Catho. Maieſtati quoad pœnas adhuc non recuperatas, nec taxatas tantum.*

VII.

Si ſupplica per la minorazione del depoſito delle pene.

Item, ſupplicano V.M. reſti ſervita ordinare, che ſi minori il depoſito delle pene per le ſoſpenſioni degli Officiali ſtabilite nella Prammatica del Conte de Lemos; però che circa gli altri capi, quella ſi debbia oſſervare. *Mandat Sua Regia, & Catholica Majeſtas quod ſerventur Pragmaticæ ſuper hoc factæ, & ſtabilitæ per eas.*

VIII.

Che l'aumento delle provviſioni degl' Officiali ſi paghi dalla Reg. Corte.

Item, ſupplicano V.M., che conforme alle grazie domandate, l'aumento delle provviſioni degli Officiali ſi paghi a coſto, ed a ſpeſa di V.M., e non di eſſa Città, e Regno, come oſſervò la M. del Signore Imperadore Carlo V.; e perciò ſi ritrova impoſto per detto pagamento di provviſioni, uno, e mezzo, per cento delle ſentenzie, decreti, e liberazioni de' depoſiti; ed anco altre grana dodici, e mezzo, per ſupplica, con evidente danno del Pubblico, ſi degni ordinare, che ſi tolgano dette impoſizioni. *Sua Regia, & Catholica Majeſtas cum res, & tempora meliorem ſtatum quam præſens, habuerint, in hoc, prædictæ Civitati, & Regno ſatisfaciendum curabit.*

IX.

Si ſupplica, che i Privilegj non eſecutoriati infra annum, poſſano appreſſo eſecutoriarſi.

Item, ſupplicano V.M., che le grazie, lettere, e Privilegj non eſecutoriati infra l'anno prefiſſo dalla Regia Prammatica, ſi poſſano eſecutoriare, non oſtante *lapſu temporis* dell'anno, citra pregiudizio delle ragioni delle parti, e del Regio Fiſco. *Placet Suæ Regiæ, & Catholicæ Majeſtati.*

X. Item,

X.

Si supplica per una grazia toccante la successione ne' Feudi.

Item, perche nel Parlamento dell'anno 1589 si supplicò la Maestà Cattolica dell' infrascritte grazie 13. Item, perche nella predetta grazia è stato per V.M. conceduto, che ne' feudi nuovi ancorche l'investitura dica *pro se, & haeredibus ex corpore*, possano, e debbiano succedere i fratelli, e sorelle, e li loro figli *utriusque sexus*: e se bene secondo la più vera, e comune opinione de' Dottori, nella detta grazia si comprendono anche i fratelli, e sorelle consanguinei *tantùm*, & uterini *tantùm*, e li loro figli *utriusque sexus*; sicome anche per la costituzione del Regno sta particolarmente disposto, e secondo l' interpetrazione della disposizion di quella; nondimeno, perche dall'Avvocato Fiscale del Regio Patrimonio di V. M. in alcune cause si è difficoltato, che la detta grazia non comprenda i fratelli, e sorelle uterine; si supplica V.M., che si degni per far grazia particolare a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, dichiarare, che la mente di V.M. sia stata di comprendere nella detta grazia anco i fratelli, e sorelle consanguinei *tantùm*, & uterini *tantùm*, ed i loro figli *utriusque sexus* legitimi, e naturali, *sexus, & aetatis praerogativa servata*, non ostante la detta pretenzione dell' Avvocato Fiscale. *Placet Suae Regiae, & Catholicae Majestati.* Ed i Fiscali hanno presa occasione di dire, che detta grazia, poiche ragiona de' feudi nuovi, non s' intende parlare per li feudi antichi; però non per questo resta pregiudicato alla verità dell' articolo, ed alla vera interpretazione della constituzion del Regno, che i fratelli, e sorelle consanguinee *tantùm*, & uterine *tantùm*, e loro figli *utriusque sexus*, succedano al fratello uterino, o consanguineo *tantùm* ne' feudi anche antichi, benche nō obventi *ex stipite à quo* essi fratelli uterini, o consanguinei vengono congionti, benche con investitura *pro se, & haeredibus ex corpore*; per evitare dette difficoltà de' Fiscali; le quali non hanno sussistenza di ragioni; perche in detta grazia non occorreva trattare di feudi antichi, ne' quali non era dubbio; Si supplica V. M. si degni per maggior cautela, dichiarare detta grazia, che s' intenda tanto ne' feudi nuovi, quanto negli antichi; non ostante, che l'investitura dica *pro se, & haeredibus ex corpore*, e che pervengano *à stipite*, dal quale essi fratelli uterini, o consanguinei non sono congionti. *Sua Regia, & Catholica Majestas visa informatione super hoc, jam petita Illustri Proregi dicti nostri Regni Neapolis, ac re maturè considerata, quod magis convenire videbitur, providebit.*

XI.

Che si possano imporre penzioni sovra i Beneficj Regj per farne Commende a Cavalieri dell'Abito di S. Giacomo, fino alla somma di docati 30.m.

Item, supplicano V.M. si degni, che negli Arcivescovadi, Vescovadi, Priorati, e Beneficj Regj, ed altri, si possano imponere penzioni fino alla somma di docati trentamila l' anno più, o meno, per farne tante commende da ripartirsi alli Cavalieri Napoletani, e Regnicoli dell'Abito di San Giacomo, Calatrave, ed Alcantera: e per l' effetto predetto interponga le parti, ed autorità sua con Sua Santità. *Sua Regia, & Catholica Majestas hujus rei memoriam habebit, curabitque Civitati, & Regno praedicto satisfacere; ac interim ad effectum hujusmodi dicant super quibus Ecclesiarum dicti Regni, praedictam pentionem, & impositionem facere possit.*

XII.

Che coloro, i quali comprano ad extinctum candelae, ovvero sub hasta, prima d'aggiudicarsi i beni comprati, debbano emanarne i bandi.

Item, supplicano V.M., che per torre le liti, che succedono dopo molti anni a coloro, che comprano beni ad estinto di candela, *& sub hasta*, per sentenza, e se gli aggiudicano, che stabilisca termine ad arbitrio di V.M. a coloro, che vi pretendono interesse di comprare; e che passato detto termine si precluda la strada alle loro pretenzioni, con osservarsi tutto quello, che nelle gride del Ducato di Milano per li loro statuti si osserva: che per l'effetto predetto, ogni uno procuri per sua cautela, quando se gli vendono, o se gli aggiudicano detti beni, di far emanar bando, ed editti, da affiggersi *in valvis* de' Tribunali; li quali s'abbiano tutti da conservare in luogo pubblico da eleggersi da essa Città, acciocche niuno possa allegare ignoranza nelle cose predette. *Sua Regia, & Catholica Majestas visa informatione super hoc jam petita Illustri Proregi dicti Regni Neapolis, quod magis convenerit, providendum curabit.*

XIII.

Si supplica per distendere la successione ne' feudi fino al quarto grado conceduta nel Parlamento dell' anno 1629. anche alle femmine.

Item, perche nel Parlamento dell'anno 1629., ed anche negli altri Parlamenti antecedenti fù supplicata Vostra Maestà dell' infrascritta grazia del tenor seguente. Item, Vostra Maestà gli anni addietro concedette grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che la successione de' feudi tanto antichi, quanto nuovi si stendesse al quarto grado, purche sia malchio, e discendente da malchi compreso nella successione: Perciò di nuovo si supplica si degni ampliare detta successione tanto alli malchi, che discendessero da femmina ex amita, seu zia, quanto alle femmine, che discendessero, o da malchi, o da femmine; e che s'intendano ammessi tutti coloro, che saranno nel quarto grado fratelli cugini, tanto patrueli, quanto ametini, e consobrini, senza detta restrizione, che sia malchio. Si supplica V.M. per la stessa grazia. *Sua Regia, & Catholica Majestas visa informatione super hoc iam petita dicto Regni Neapolis Proregi, quod magis convenerit, providebit.*

XIV.

Si supplica, che non si possano delegare le cause criminali se non ne' quattro casi espressi nella grazia conceduta a tempo dell' Ambasciadore D. Geronimo Guevara, ovvero maggiori di quegli.

Item, nello stesso Parlamento dell'anno 1629. fù supplicata V.M. restasse servita ordinare, che non si potessero delegare cause criminali, se non ne' quattro casi espressi nella grazia ottenuta a tempo dell'Ambasciadore D.Geronimo di Guevara; e come che in detta grazia si soggiugne: ed altri che paresse agl' Illustri Vecerè: se bene la mente di V.M. è, e così si dee intendere detta grazia, che non includa se non i casi simili, o maggiori de'quattro espressi; ad ogni modo per torre le difficoltà, la supplicano si degni comandare, che per quelle parole ultime, non si abbraccino delitti minori de' quattro casi espressi. *Mandat Sua Regia, & Catholica Majestas, quod serventur, & exequantur ordines sus Regii superinde expediti.*

XV.

Si supplica per l' alternativa de' Beneficj Ecclesiastici, così Regj, come Pontificj, e Comende di Malta.

Item, si supplica V.M. per l'infrascritta grazia, della quale nel precedente Parlamento dell'anno 1629. fù supplicata del tenor seguente, v3. Item, si supplicò V.M. nel Parlamento dell'anno 1628. per conto de' Vescovadi, Arcivescovadi, Prelature, Officj, Beneficj, Commende, Priorati, e Baliaggi spettanti alla presentazione, o collazione di V. M., e così anco delle Prelature, Beneficj, Commende, e Priorati della Sagra Religione Gerosolimitana, d' un capitolo del tenor seguente v3. Item, supplicano V.M. resti servita di far grazia ad essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che sia osservata l'alternativa nel conferire gli Arcivescovadi, Vescovadi, Beneficj, Commende, Priorati, Baliaggi, ed ogni altra Prelatura Ecclesiastica del Regno, che spetta a collazione di V.M. tanto in caso di morte, quanto in ogni altro caso di vacanza, togliendo ogni altro uso contrario, che forse per lo passato si fosse osservato: supplicando anche V.M., che interponga ancora le sue parti con Sua Santità, che si degni osservare la stessa alternativa nelle dette Dignità, Prelature, Beneficj, Commende, e Priorati, anco della Sacra Religione Gerosolimitana, in tutte le occasioni di vacanze: giacche non mancano mai soggetti meritevoli tanto Napoletani, quanto Regnicoli; e così si supplica, anco per osservanza di quello, che altre volte è stata supplicata V.M. da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: Mà per quel, che tocca a' Priorati, Baliaggi, e Commende di Malta, s' intenda supplicata V.M. del modo, che nel Parlamento dell' anno 1625. si supplicò, del tenor seguente. Item, detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicò V.M. nel Parlamento dell' anno 1629. dell' infrascritte grazie del tenor seguente v3. Riducono a memoria della M.S., che nell'altro Parlamento essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la supplicarono fusse rimasa servita adoperarsi con Sua Santità, accioche avesse ordinato, che nelle Commende, Priorati, e Baliaggi della Religione di S. Giovanni Gerosolimitano, detta volgarmente di Malta, che sono situati in questo Regno, non si potessero ottare, nè conferire ad altri, che da Regnicoli a Regnicoli; e perchè l' intenzion d'essi fù, di non escludere gli altri Vassalli di V. M. d' Italia del capimento delle Commende, Priorati, e Baliaggi predetti; giache il Regno di Sicilia *ultra Farum*, e lo stato di Milano si contentano ammettere li Regnicoli nelle loro Dignità, e Commende; per tanto di nuovo supplicano V.M. sia servita adoperare ogni mezzo, acciocche le Commende, Priorati, e Baliaggi predetti, e qualsivoglia altra Dignità di detti due Regni, e stato di Milano, con effetto si debbiano ottare, e conferire a' naturali de' luoghi predetti, secondo la loro anzianità, e non ad altre persone, ancorche siano Italiane. Della qual grazia ne resulterebbe infinito beneficio alla M.S.; atteso ne' Regni, e Stato predetto non entrerebbe persona straniera, e tal' ora odiosa della sua Real Corona. E perche si degnò decretarla del modo infrascritto: *Sua Majestas tam fidelium Vassallorum votis satisfaciendum curabit:* della consecuzion della quale ne risulterebbe grandissimo utile, e beneficio a detti suoi Fedelissimi Vassalli, e non si è più procurato quello, che si tiene molto a cuore, ed importa tanto, non solo al servigio di S.M., ma de' suoi Fedelissimi Vassalli; di nuovo, la supplicano si degni concedere quello, di che nel sopradetto precedente capitolo stà supplicata. *Cum circa observantiam alternativae jam in capite secundo retroscripto satisfactum est; quoad reliquum verò, Sua Regia, & Catholica Majestas auctoritatem suam interponere mandabit apud Suam Sanctitatem per medium Oratorum suorum in ejus Curia existentium.*

XVI.

Che il Commissario de' controbandi della Provincia d' Apruzzo habbia per Giudice delegato il R. Collaterale.

Item fanno intendere a V.M., che il Commissario de' controbandi della Provincia d' Apruzzo, che tiene patente da V.M. con l'autorità di quella di continuo fa diverse, e notabili estorsioni in quella Provincia, nè ubbidisce a gli ordini, e stabilimenti della Reg. Camera, ed anco alla provisione del Collaterale; si supplica V. M. si degni rimediare a detto disordine, ed inconveniente; e quando le paresse necessario di non rimuovere il detto Commissario, si degni dare per Giudice Delegato il Regio Collaterale, che riconosca detti aggravj, ed estorsioni, con l'autorità di gastigare lui, e suoi Commissarj, che suole destinare. *Sua Regia, & Cathol. Majestas mandat quod de praedictis dicti Regni Prorex informet.*

XVII. Item,

XVII.

Item si supplica V.M., che in conformità delle grazie domandate negli altri Parlamenti, ed anco ottenute, che quando escono per lo Regno il Mastro di Campo Generale, Vicarj Generali, Capitani a guerra, Governadori di Provincie, Auditori, e Commissarj di Campagna, o Officiale, o Ministro, e Commissario di qualsivoglia Tribunale, non si debbia lor dare cos'alcuna dalle Università, nè per bagagli, nè per vitto; nè si possano servire delle loro commessioni se non ne' luoghi particolari destinati ad esseguire la d. loro commissione. *Sua Regia, & Catho. Majestas mandat quod serventur, & exequantur Pragmatica superinde facta.*

Si supplica, che niun Ministro Commissario possa in passando per le Terre, esigger cos' alcuna da esse.

XVIII.

Item si supplica V. M. resti servita comandare la spedizione delle grazie supplicate gli anni addietro, e consultate dall'Illustre Vicerè di Napoli, per ischifare alcuni mezzi introdotti da coloro, che litigano gli onori de' seggi: e che frattanto si degni ordinare, che ne' casi compresi in detta consulta si tenga in mano nella spedizione delle cause, frattanto che verrà ordine da V.M., e risulta di detta consulta: mà che questo non s'intenda del Marchese di S. Mango, ed Annibale Mastrogiodice suo fratello, col seggio di Nido. *Sua Regia, & Cath. Majestas mandat quod renoventur ordines superinde expediti ad Illustrem Proregem dicti Regni Neapolis, ut de prædictis informet.*

Si supplica la spedizione della grazie supplicate intorno a coloro che litigano per l' onor de Seggi.

XIX.

Item perche dall' Ambasciadore Vescovo della Vulturara è stato scritto, che si pretende esiggere da lui la mezza annata, che si esigge delle mercedi, e provvisioni, e grazie di V.M. Perciò pagandosi detta provisione al detto Ambasciadore di danari di questa Fedelissima Città, ed essendo per sussidio, e sostentamento del vitto del detto Ambasciadore, la supplicano si degni ordinare, che la detta metà della sua provisione non esigga da lui, nè da' futuri Ambasciadori. *Sua Regia, & Catho. Majestas mandat quod serventur ordines super recuperatione juris dimidiæ annatæ dati.*

Si supplica, chè l' Ambasciadore non possa esiggere la mezz' annata delle mercedi.

XX.

Item perche il Grassiero, Eletti, ed altri Officiali di questa Fedelissima Città esseritano giurisdizione contro agli sudditi con voto di consultore d'essa Città; e la Prammatica di V. M. non comprende li consultori d'essa Città: si supplica V. M. resti servita dichiarare non essere compresi detti consultori della Città in detta Prammatica: E questo per la conservazione de' Privilegj d'essa Città. *Placet Suæ Regiæ, & Catho. Majestati concedere, quod Proreges sui in dicto Regno Neapolis possint dispensare in suis casibus juxta qualitatem personarum.*

Si supplica che i Consultori della Città non habbiano voto nelle cause de' sudditi.

XXI.

Vedendosi per esperienza, come la rovina di molte case dipende, che la maggior parte delle loro facoltà sono sopra diversi Arrendamenti di V.M., e non viene loro corrisposto interamente delle loro entrate sotto diverse cagioni, e particolarmente, perche si ritrovano gli Arrendamenti aggravati di maggior peso di quello, che importa la rendita: ed oltre degli escomputi, che per diverse cagioni, ed occasioni domandano, e sogliono ottenere gli Arrendatori, viene anco cagionato questo danno, ed interesse, perche negli affitti, che si sogliono fare di detti Arrendamenti, quando vi è avanzo più degli assignamenti, si vende subito in beneficio di V.M., e cresce il numero degli assignatarj, li quali non capono interamente per li loro crediti; supplicano V.M. si degni ordinare, che negli affitti degli Arrendamenti della M.V. che tiene in questo Regno, che per lo innanzi si faranno, essendovi avvanzo, quello non si debbia rendere, ma conservarsi per la refezione degli assignatarj, quando occorresse esservi mancamento, tanto per cagione quando gli Arrendamenti s' affittassero meno, quanto per cagione degli escomputi, che forse ottenessero gli Arrendatori. *Placet Suæ Regiæ, & Catho. Majestati.*

Si supplica che gli avvanzi degli Arrendamenti nō vadano a beneficio della Corte, ma serbinsi per rifezzion degl' assignatarj.

Quas quidem decretationes, ac omnia, & singula in eis contenta, tenore præsentium ex certa scientia Regiaque auctoritate nostra, deliberatè, & consulto, ac gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione, eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particolaribus persona dicti nostri Fidelissimi Regni gratiosè concessimus, & per presentes concedimus: Decernentes, & volentes ut deinceps ab omnibus perpetuò, & inviolabiliter observari debeant. Serenissimo propterea Baldassarri Carolo Principi Asturiarum, & Gerundæ, Ducique Calabriæ Filio Primogenito nostro charissimo, ac post fœlices, & longævos dies nostros in omnibus Regnis, & Dominiis nostris (Deo propitio) immediato hæredi, & legitimo successori intentum aperientes nostrum, sub paternæ benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus: Illustribus verò, Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & Fidelibus nostris, Proregi Locumtenēti, & Capitaneo Generali nostro, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario eorumque Locumtenentibus

Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Regenti,& Judicibus Magnę Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali,seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus: cæterisq;demum uoiversis,& singulis Officialibus,& subditis nostris, & minorib.quocumq; nomine nuncupatis,titulo, officio,auctoritate,& potestate fungētibus,tam præsentibus, quā futuris,in eodē Regno constitutis,& constituēdis dicimus,præcipimus,& jubemus,quatenus forma præsentium, & prainsertarū petitionum,& decretationū per eos, & eorum quemlibet diligenter attēta,ea omnia,& singula prout ad unumquemq;ipsorū spectat respectivè,teneāt firmiter,& observent,teneriq;,& inviolabiliter observari faciant per quos decet juxta eorū seriem,continentiam,& tenorē;taut omni dubio,contradictione,& sinistra interpretatione cessantibus, Universitas dictæ Fidelissimæ Civitatis Neapolis,ac Principes Duces,Marchiones, Comites,Barones,& aliæ Universitates,& homines prædicti Regni, gratis in dictis decretationibus per nos concessis liberè fruantur,& gaudeant,& non contrafaciant,vel veniant,neq; unquam contrafacere,vel venire permittant ratione aliqua sive causa; si dictus Serenissimus Princeps filius noster charissimus nobis morem gerere, cæteri autem Officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent,ac præterire indignationis nostræ incursum, & pęnam ducatorum mille nostris inferendorum Ærariis cupiunt evitare. Volumus quod de præsenti nostro Privilegio assumere debeat notamentum D.Joannes Castrillo Secretarius noster, ut de concessione in eo contenta plena notitia habeatur: Circa verò solutionem juris dimidiæ annatæ debiti ratione prædictarum gratiarum, cum hic, prout convenit liquidari non possit,volumus, quod antequam præsens Privilegium nostrum executioni demandetur, dicta Fidelissima Civitas Neapolis illud præsentare teneatur in Regia nostra Camera Summarię dicti nostri citerioris Siciliæ Regni, ut ibi liquidetur dictum jus cum interventione ejus Comm.ssarii juxta existimationem, & taxam per dictum Tribunalem Cameræ Summariæ faciendam gratiarum in dicto Privilegio contentarum, quoad concessas in eo tantum, ac præsertim de ea quæ respicit remissionem pœnarum incursarum respectu fabricarum factarum in locis prohibitis, exigebitur ad rationem quinque pro quolibet centenario: & pro ea gratia quæ continet executionem Privilegiorum,literarum, & gratiarum, non obstante lapsu temporis,ad rationem unius ducati pro quolibet centenario annuo, & non aliter, nec alio modo. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madritii die vigesima sexta mensis Februarii Anno a Nativitate Domini 1638. Regnorum autem nostrorum anno decimo octavo.

YO EL REY.

Vidit Gubernator,& pro Protonotario,& Mag.Camerario.
Vidit Neyla Reg.
Vidit Januarius Reg.
Vidit de Neapoli Reg.
Vidit Mennoi Consil.
Vidit Zusia Reg.

Dominus Rex mandavit mihi Carnero Secretarius.

Tome la razon en 17.de Março 1638.D.Juan de Castrillo.

Solvat in executoriis Ganilanos Taxator.

In Privilegiorum Neapolis X IV.*fol.* C O. L V I.

Capitulos, y graçias conçedidas ala Ciudad y Reyno de Napoles en el Parlamento del anno 1636.

Grazie,che da questa Fedelissima Città,Baronaggio,e Regno di Napoli si supplicano all'Eccell. del Signor Duca di Medina de las Torres Viceré,e Capitan Generale in questo Regno nel General Parlamento celebrato a' 13.Gennajo 1639.

I.

Cinque, e sei delle Piazze siedano in Collaterale,come siedono gli Eletti, e così ancora le Deputazioni straordinarie.

IN primis supplicano V.E.si degni far grazia, che siccome gli Eletti di questa Fedelissima Città siedono in Collaterale, la stessa prerogativa del sedere in Collaterale debbiano godere li cinque,e sei delle Piazze di questa Fedelissima Città, ed anco,le Deputazioni, così ordinarie, come le straordinarie,che la rappresentano, quando occorre essere in Collaterale per negozj d'essa Fedelissima Città; ponendole in considerazione, che quando occorre; cinque,e sei delle Piazze si cuoprono con gli Eletti,ed alcune volte si è prattieato in tempo degl'Illustri Vecerè passati,che i detti cinque,e sei,e Deputati hanno seduto in Collaterale.*Sua Eccellenza ha rappresentato a S.M quello, che s'ha supplicato questa Fedelissima Città, Baronaggio,e Regno.*

II.Item

II.

S. Domenico, S. Lorenzo, S. Nicolò di Bari, S. Bonaventura Cardinale Protettori del Regno.

Item si supplica V.E., giàche per la Città, Baronaggio, e Regno si è supplicato, e conchiuso, che si piglino per Protettori di questa Città, e Regno il Glorioso Patriarca S. Domenico, il Glorioso Protomartire S. Lorenzo, S. Nicola di Bari, e S. Bonaventura Cardinale, sia servita interporre le sue parti con Sua Santità, e bisognando, anco coll'Eminentissimo Monsignor Cardinal Buoncompagno nostro Arcivescovo, ed altri Vescovi, ed ordinarj del Regno, e dare la sua autorità; purche si faccia senza spesa nè della Città, nè del Regno, *Sua Eccellenza interporrà le sue parti, conforme si supplica.*

III.

Beato Jacopo della Marca Protettore del Regno.

Item si supplica V.E., giacchè per la Città, Baronaggio, e Regno si è conchiuso, che si prenda per Protettore del presente Regno il Beato Jacopo della Marca, già eletto per Protettore di questa Fedelissima Città, sia servita interporre le parti sue con Sua Santità, e bisognando, anco coll'Emin. Monsignor Cardinale Buoncompagno nostro Arcivescovo, ed occorrendo con gli altri Vescovi, ed ordinarj del Regno, e darci la sua autorità: purche si faccia senza spesa nè della Città, nè del Regno. *Sua Eccellenza interporrà le sue parti, conforme si supplica.*

IV.

Presidj fissi per la Fanteria.

Si supplica S.E. a dar'ordine, che si rifacciano i presidj fissi, provvedendogli di tutto quello, che vi manca, per poter dare esecuzione alla grazia, che ci ha fatta di farvi alloggiare la Soldatesca per torre la gravezza dell'alloggiamento attuale alle Terre. *S.E. ha dato l'ordini per li presidj fissi à rispetto della Fanteria.*

V.

Presidj fissi per la Cavalleria.

E così si supplica anco S.E. a farlo alla Cavalleria, che è maggior disturbo, e rovina quel che fà, quando alloggia una compagnia di Cavalli, che una d'Infanteria. *S.E. hà ordinato se le faccia consulta dove si possano fare i presidj fissi per la Cavalleria.*

VI.

Camere riservate.

Si supplica ancora S.E., che mantenga le Camere riservate de' Baroni, non solo esēti dell'attuale alloggiamento, ma anco d'ogni sorte di contribuzione, supplicando l'E.S. a togliere sopra ciò ogni abuso, che si fosse introdotto, anco delle contribuzioni in danajo. *S. Eccellenza è servita, che s'osservino gli ordini dati, e grazie fatte da S.M. rispetto alle Camere riservate.*

VII.

Scrivani civili e criminali di Vicaria inquisiti di falso non possano essercitare più officii.

Si supplica S.E., che tutti gli Scrivani civili, e criminali di Vicaria, e di tutti gli altri Tribunali Regj, che sono stati privati, e privandi di loro officj per falsità, o altre defalte commesse in detti loro officj di Scrivani, non possano esercitare officj più di scrivania, Mastrodattie, conservazioni di libri, o scritture publiche, nè esercitare qualsivoglia carica, e officio di penna; nè alle loro fedi, o estratte si dia credito. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia del modo, che la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

VIII.

Licenze d'armi fatte da' Signori Grassieri alli Signori Eletti, e Ministri, non siano impedite dal Signor Regente della Vicaria.

Si supplica S.E. che tutte quelle licenze d'armi, che si concederanno dal Signor Regente Calanatte, come prefetto dell'Annona, o da' Signori Grassieri successivè, che *prò tempore* saranno, in persona de' Signori Eletti, Ministri della Fedelissima Città, Arrendatori di essa Città, e loro Guardiani, non si debbiano impedire dal Signor Regente della Vicaria, nè di quelle faccia estratta, ma solo nota. *Sua Eccellenza è servita di concedere a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la grazia del modo, che se le supplica.*

IX.

Gabelloti dell'Arrendamento della seta esiggano li deritti in tempo dell'estrazione.

I: ē essendo l'industria delle sete cosa universale per tutto il Regno, e convenēdo quella mantenere, e conservare così per servigio di S.M., come per l'utilità de' Popoli; perche frà gli altri inconvenēti, che si fanno dagl Gabelloti, vogliono esiggere i deritti, che loro spettano, subito cacciata la seta, dovendogli esiggere nel tempo dell'estrazzione: dal che ne nasce grandissimo danno a' Popoli; poiche per non havere allora commodità di pagare detti deritti, sono forzati venderla a basso prezzo; e molte volte non ritrovandosi a vendere, è necessa-

cio

rio loro darla agli stessi Gabelloti per prezzo molto infimo: al che se non si rimedia, saranno costretti i Popoli abbandonare detta industria per non sentire per detta cagione beneficio alcuno: Perciò si supplica V.E. dar ordine, che detti Gabelloti esiggano i deritti, che loro spettano, nel tempo debito dell'estazione, e non in altro tempo. *Sua Eccellenza è servita, che la Regia Camera della Summaria le faccia consulta per fare la provvisione.*

X.

Sindici di qualsivoglia sorte siano trattati, come li Titolati nell'entrare in Camera de' Titoli.

Perche si conviene, che i Sindici di questa Fedelissima Città presenti, passati, e futuri di qualsivoglia sorte, per decoro non solo d'essi Sindici, ma di questa Fedelissima Città, e Regno, siano trattati, come gli altri Titolati, tanto nell'entrare nella Camera de' detti Titoli, quanto nelle Regie Cappelle, ed ogni altre funzioni, che si tengono; Perciò si supplica V.E. resti servita concedere detta grazia. *Sua Eccellenza è servita fare la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; e ne ha dato conto, e supplicata Sua Maestà perche la confermi.*

XI.

Napoletani abitanti in qualsivoglia parte del Regno non debbano alloggiare, nè contribuire.

Si supplica V.E. in esecuzione della grazia altre volte conceduta, che li Napoletani abitantino tanto ne' Casali di questa Fedelis. Città, quãto nell'altre parti del Regno, nõ debbiano alloggiare, nè essere obbligati a contribuzione alcuna ancora in danajo, nè si possano pigliare per servigio d'alloggiamento de' Capitani, o altri Officiali, e Soldati, le proprie case d'essi Napoletani, così ne' Borghi, Casali, Territorj, e Distretto, come in altre parti del Regno; ancorche in detta casa non habitassero i proprj Padroni, o alcuno lor Creato, o Parsonale, o altro di lor famiglia, ed ancorche stessero affittate ad altri. *Sua Eccellenza è servita, che s'osservi la grazia fatta a questa Fedelissima Città, costando di essa.*

XII.

Signori Grassiero, ed Eletti possano visitare le Taverne, e Magazzeni di vino.

Item, essendo antico solito, che gli Eletti della Fedelissima Città col Regio Grassiero hanno visitato le Taverne, e Magazeni di vino per lo buon governo di questa Fedelissima Città, ed osservanza de' Capitoli del ben vivere: Perciò supplicano V.E. ordinare, che non si debbia dare impedimento alcuno a' detti Eletti, e Grassiero: di che ne risulta utile, e beneficio pubblico. *Sua Eccellenza è servita, che la Regia Camera della Summaria faccia consulta per provvedere quello, che convenga.*

XIII.

Revisori, e Fiscali della Revisione de' Conti tengano assiento nella R. Cappella.

Item, perche i Revisori, e Fiscali del Tribunale della Revisione de' Conti di questa Fedelissima Città essercitano con patente Regia di V.E., e suo Collaterale, ed entrano nella Camera degli altri Regj Officiali, e sono chiamati nelle funzioni dopo la Gran Corte della Vicaria; Supplicano perciò V.E. si degni ordinare, che possano ancora tenere assiento nella Regia Cappella, e che possano godere le altre prerogative nelle pubbliche funzioni, come Officiali del detto Tribunale. *Sua Eccellenza è servita, che per lo Regio Collaterale se le faccia consulta per poter provvedere alla grazia, che se l'è supplicata.*

XIV.

Jus del sigillo, ovvero deritto di Segretario della Gran Corte della Vicaria, e d'altri Tribunali si tolga.

Item, perche contra l'antico solito, ed osservanza de' Regj Tribunali, ancora contra i Capitoli, e Privilegj di questa Fedelissima Città, si ritrova innovazione fatta così nel Tribunale del Sagro Consiglio, e Regia Camera, come nella Gran Corte della Vicaria circa l'esazione del Jus del sigillo, sotto nome di deritto di Segretario di detta Gran Corte; Perciò si supplica V.E. si degni ordinare, che s'osservi l'antico solito, e si tolga detta nuova imposizione di detto nuovo sigillo, e deritto di Segretario di detta Gran Corte della Vicaria, e de' sudetti Tribunali. *Sua Eccellenza è servita, che si dichiarino, quali sono gli abusi, per poter provvedere a quello, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XV.

Soldati della nuova Milizia non siano astretti ad uscire dal Regno.

Item, supplicano V.E., che i Soldati della nuova Milizia del Regno, la cui elezione fù istituita per la difesa, e presidio dello stesso Regno, per cui S. M. con la solita sua benignità, a petizione di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, è rimasa servita ordinare, che non si astringa ad uscire fuora di esso, che in esecuzion di detta grazia, V. E. sia servita comandare, che li Soldati, soltieri, o casati, che si ritrovano oggi nel Regio Arsenale, che siano licenziati, con potersi ritornare alle loro case: e questo per maggior servigio della M.S., e per la certa difesa del sudetto Regno; acciocche occorrendo, possano accingersi al

loro

loro ripartimento: e che, si degni fare Indulto Generale a que' Soldati, che non fossero venuti alla chiamata di V.E. *Sua Eccellenza è servita fare la grazia del modo', che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XVI.

Item, supplicano V.E., che stante il presente servigio straordinario, e la calamità de' Popoli del Regno, si degni rimettere, e rilasciare a detti Popoli, e loro Università li residui che deono alla Regia Corte per qualsivoglia cagione, per tutto l' anno 1638., o almeno 1637., conforme in altri tempi si sono rilasciati, stante che per le difficoltà, ed impotenza dell'esazzione predetta, il Regio Fisco non ne sente beneficio, e li Commissarj rovinano dette Università; e così si renderebbono i Popoli inabili al servigio sudetto, ancorche fosse residuo di terzo ritenuto, o 25. per cento. *Sua Eccellenza è servita, che si sospendano i residui per tutto l'anno 1637., facendosi buono quello, che si farà esatto nell' anno 1638., e farà consulta a S.M., perche faccia la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.* Residui, che si debbono alla Regia Corte da' Popoli, che si rilascino per tutto l'anno 1637.

XVII.

Si supplica S.E., che sia servita di far provvedere il Regno d'argento, ed oro; mancando la materia, e conseguentemente il commercio; e comandare espediente, ch' entri moneta d' argento in Regno, e l'osservanza delle Prammatiche, per evitare quanto sia possibile l' estrazione di quelle, per la carestia della detta moneta cagionata dall' estrazzioni predette. *Sua Eccellenza ha dato gli ordini necessarj per osservanza delle Regie Prammatiche, ed ordinato alla Camera, le faccia consulta per l' immission dell' argento.* Si provveda il Regno d'argento, ed oro.

XVIII.

Item, si supplica S.E., che voglia ordinare alla Regia Zecca, che non zecchi più monete di rame; le quali sono cresciute in maniera tale, che si paga solamente detta moneta, e s' introduce di pagare alagio per aver moneta d'argento; dalla quale introduzione d' alagio nasce alterazione di prezzi ancora nelle cose comestibili: e di più sia servita ordinare, che si levino questi cagna monete, che stanno con le bancha per le Piazze, e comandi, che si puniscano i Ministri de' Banchi, che non osservano gli ordini dati in pesare le monete, e l' osservanza *in futurum* del pesare; con provvedere ancora alli cambj *extra Regnum. Sua Eccellenza ha dato l'ordine, che non si batta moneta di rame, e che si tolgano i cambiamonete, con osservarsi ne' Banchi gli ordini, che si pesino, e taglino le monete scarse.* Non si zecchi più moneta di rame; e si levino li cagnamonete.

XIX.

Si supplica V.E., e bisognando anco S.M. si degni dar ordine, che in niuno modo si proceda nella vendita de' Casali di Napoli, e che quelli, che li sono venduti, s' incorporino di nuovo al demanio di questa Fedelissima Città; purche si restituisca al Fisco il prezzo de' compratori, perche li venduti sono pochi; essendo questo così di ragione, e conforme a' Privilegj di questa Città; e che si conservi la stessa elenaione, della quale gode la Città, nè si possa imporre peso veruno senza che lo facciano le Piazze in numero opportuno. *S. E. lo supplicherà a S. M. in considerazione de' servigj fatti da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.* Non si proceda alla vendita de' Casali; ed i venduti s' incorporino di nuovo a questa Città.

XX.

Item, perche conviene, che i Vassalli di S.M. non siano travagliati, ed afflitti da tanti pagamenti, che continuamente si vanno inventando da' Governadori, Presidi di Provincia, Vicarj Generali, Mastri di Campo, così Militari, come di Giustizia di qualsivoglia grado, e condizione siano, ed altri Ministri; si supplica V.E. ordinare, che a coloro non si diano dalle Università del Regno l' utensilj ancorche tenessero patente di Capitani di guerra, o altra carica maggiore, e non possano far tassa; e che nè i Presidi, nè i Commissarj di Campegna possano far Caporali d' alloggiamento, nè mandare ad alloggiare nelle terre; ma li debbiano servire di que' soldati, che ordinariamente stanno assentati, e salariati da S.M. *Sua Eccellenza ha dato l'ordine per gli utensili, conforme se l'è supplicato; ed a rispetto de' Caporali ha ordinato, che il Regio Collateral Consiglio le faccia consulta.* Non si diano gli utensilj dalle Università del Regno, ancorche tenessero patente di Capitani a guerra, o altra carica; e non possano fare Caporali d'Alloggiamento.

XXI.

Item perche le scritture, che si fanno da' Notai di questa, o altra Città, o Terre di questo Regno, debbono star pronte a tutte le persone, che ne tengono bisogno, e molte volte accade, che i Notari, che l'hanno fatte, o si allentano dal luogo, dove hanno esercitato il loro officio, e le le portano, ovvero per la morte di coloro, i loro eredi le trasportano in altro luo- Notari, e loro eredi non possano cacciare le scritture da' luoghi,

dove hanno esercitato i loro officj.

luogo, anco fuori la giurisdizione di S.M., e non si sà dove stiano detti Notari, o eredi di quelli in molto danno de'Popoli, i quali per d.cagione vëgono à perdere le loro ragioni; Perciò si supplica V.E. dar'ordine sotto pene gravi, e corporali a'detti Notari, ed a'loro eredi, che per nessuna causa possano cacciare dette scritture dal luogo dove hanno essercitato detto loro officio, in conformità delle Prammatiche, e Capitoli di questo Regno. *Sua Eccellenza hà supplicato a S.M. che conceda questa grazia, ed intanto è servita, che si diano gli ordini necessarj, conforme si supplica.*

XXII.

Si faccia la strada del Pizzo, e da Rosarno per andare a S.Domenico di Soriano, e poi si faccia quella da Napoli per detto luogo.

Item, perche la devozione del Glorioso Patriarca S. Domenico de Gusman, che il suo ritratto stà nella Terra di Soriano, è cresciuta tanto per li molti miracoli, che ogni giorno fà, e per li voti, che si fanno d'andare à visitare la sua Santa Immagine, continuamente vi vanno diverse persone, così da questa Città, come da altri luoghi; e per la difficoltà della strada patiscono diversi disagi; Perciò supplicano V.E. dar ordine, che s'accommodi la strada del Pizzo, per la quale si và alla Chiesa del detto Glorioso Santo, e così anco quella di Rosarno a spese delle solite imposizioni del Regno; di modo tale, che vi possano andare in carozza, e lettiche commodamente, non essendovi più che miglia quindici di distanza: e questo per ora, e poi si seguiti a fare tutta la strada di Napoli a detta Terra di Soriano: e questo si faccia con la solita imposizione stabilita per le strade, con lo stesso denajo, che stà situato per detto effetto. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, che se le supplica.*

XXIII.

Commissarj di controbandi si estinguono.

Item supplicano V.E., che si degni in conformità del suo santo zelo, che ha dimostrato in questa materia particolare, di dare opportuno, e giusto remedio al danno irreparabile, che cagiona a'Popoli l'abuso de' Commissarj in grandissimo disservigio di S.M., rendendoli affatto inabili le Università nelli particulari, con comandare, che si estinguano affatto i Commissarj de'contrabandi, e prendere que'spedienti, che le somministrerà la sua prudenza per lo rimedio del danno, che cagionano tutti gli altri Commissarj. *Sua Eccellenza darà quanto prima gli ordini necessarj, conforme si supplica da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXIV.

Giudici criminali si riducano al numero stabilito.

Item si rappresenta a V.E. per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno il disservigio, che apporta a S.M., ed alla buona, e presta amministrazione della giustizia ed a'suoi Vassalli, il numero accresciuto de'Giudici criminali; tanto più, servendo molti di loro senza la provisione ordinaria; il che cagiona maggiore inconveniente; supplicandola ridurgli al numero stabilito; giache la moltiplicazion d'essi impedisce ancora la celere spedizione delle cause de'carcerati, mentre che nell'informare, e votare s'occupa molto tempo. *Sua Eccellenza è servito, che conforme vacano, s'estinguano le Piazze sovranumerarie.*

XXV.

Delegazioni si tolgano; e nelle reclamazioni in Collaterale non intervengano i Giudici.

Item si rappresenta a V.E. come quasi tutte le cause criminali sono delegate; dal che nasce, che si toglie affatto l'appellazione, o reclamazione; ed ancorche da V.E. s'ammettesse, camminando in due maniere o che la stessa Gràn Corte, o Giunta delegata *loco reclamationis* provveda, o che la reclamazione si noti in Collaterale; ambedue queste proviste contro alla Santa mente di V.E. si rendono infruttuose per l'ordinario; attesò rimettendosi la revisione agli stessi Giudici, che l'hanno determinato poco prima, è molto verisimile, che si confirmaranno col determinato; e quando pure s'ordina, che si vada à votare la causa della reclamazione in Collaterale, parimente per ordinario resta inutile, mentre i Giudici sono quindici, o sedici, o di maggior numero de'Signori Regenti, che sono trè, e quattro; Si supplica perciò V.E. resti servita ordinare, che quando si reclama, o si hà ricorso dalle sentenze, o decreti della Vicaria, o altra Giunta delegata à V.E. come delegante, che la Vicaria, o altri Giudici delegati non habbiano a votare col Collaterale, siccome non vota nel Sacro Consiglio di Capoana, quando s'appella dalla Vicaria; ancorche frà gli Giudici di essa ve ne siano alcuni dello stesso Tribunale del Sacro Conseglio, come al presente ve ne risiedono trè Consiglieri: non parendo convenevole, che resti di minore autorità il Collateral Consiglio, dove risiede immediatamente V.E., che'l Consiglio di S.Chiara: non lasciando di ponere in considerazione a V.E., che per le grazie concedute a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sono proibite le delegazioni: senza che per disposizion di ragione stà provveduto, che l'appellazione non ammetta concorso col Tribunale, dal quale s'appella; ma solamẽte il Tribunale maggiore è quello, che modera, o conferma il giudicato. *S.E. considererà quello, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per pigliare quella risoluzione, che maggiormente convenga alla buona amministrazione della giustizia, e bene del Pubblico.*

XXVI. Item

XXVI.

Carcerati ſenza lor conſentimento,non ſiano portati ad altre carceri , che a queſte della Gran Corte della Vicaria.

Item ſi ſupplica V.E.,che quelle perſone, le quali tanto per cauſe civili,come criminali s'ordina carcerarſi, ſiano menate nelle Carceri della Vicaria ; e ſenza conſentimento loro, non poſſano porſi in altre carceri,e particolarmente in quelle di S.Jacopo , ſtabilite ſolo per la Soldateſca Spagnuola:eſſendo a gli altri di grande ſpeſa, ed incommodo , ed eſſendo eſenti ancora dal beneficio delle viſite delle Carceri,che ſi ſogliono fare ogni mattina di quelli non iſcritti , ed un giorno di ciaſcheduna ſettimana,per uno de'Regenti della Cancellaria : ſenza che le perſone miſerabili vẽgono prive degli ajuti degli Avvocati,eProcuratori de'poveri ſtabiliti,e pagati per queſt'opera di pietà dalla munificenza del Rè Noſtro Sig. ; venendo anco privi del ſuſſidio del pane della Corte.Però per queſta domanda non ſi deroghi agli ordini,o poſſeſſi , che tiene queſta Fedeliſſima Città di potere inviare i ſuoi carcerati nelle Carceri, che le piacerà ſenza contradizione alcuna.*Sua Eccell. è ſervita fare a queſta Fedeliſſima Città,Baronaggio,e Regno la grazia,che ſe le ſupplica.*

XXVII.

Condannati in Galea,che hanno finito il tempo, ſiano liberati.

Item ſi ſupplica V.E.,che uſando la ſua ſolita clemenza tanto congiunta a giuſtizia , a beneficio de' condannati in Galea ; li quali hanno finito il tempo della loro condanna , comandare , che ſiano ſubito liberati; tanto più che è di eſecuzione dell'ordine di S.M. *Sua Eccellenza ſupplicherà S.M.che faccia la grazia,che le ſupplico queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio,e Regno.*

XXVIII.

Condannati in Galea da un ſolo Giudice per via di Delegazione, ſi rivedano le loro cauſe da una Giunta di Miniſtri perpetui.

Item ſupplicano V.E. , che eſſendo andate molte perſone condannate in Galea per via di delegazione da un ſol Giudice , e particolarmente i poveri Soldati deſtituti d'ogni ajuto umano, che ne pure hanno avuta difeſa dall'Avvocato de' Poveri , reſti ſervita V. E. di comandare,che ſi rivedano le loro cauſe da una Giunta particolare di Miniſtri perpetui,con aſſiſtenza d'uno de'Signori Regenti del Collaterale: eſſendoſi prattieata tal reviſione a tempo d'altri Illuſtri Vecerè:con comprendere nella ſteſſa grazia coloro,che per vecchiezza, o infermità incurabile apportano ſpeſe , ed imbarazzo alle Galee,ed anco coloro,che ſtanno in depoſito nelle ſteſſe Galee,nella Squadra di Napoli. *Sua Eccellenza ordina , che s'invii la nota de' condannati ad uno de'Signori Regenti , e che gli accordati, e che non hanno appellato , vadano retto tramite:e gli altri vadano in Vicaria.*

XXIX.

Regj Lagni ſi mantẽgano purgati con la ſolita impoſizion d'eſſi.

Item , perche dal non cuſtodire , e governare bene i Regj lagni , non ſolo può naſcere notabiliſſimo danno di poterſi allagare i territorj vicini cõ perdita delle vettovaglie,ma poſſono apportare mala qualità d'aria a'luoghi convicini : dal che potrebbe cagionarſi anco infezione a queſta Fedeliſſima Città:Perciò ſupplicano V.E.; che in conſormità dell'ordine dato dal Sereniſſimo Rè Cattolico di felice memo. in virtù della Real Sua Carta delli 5. di Novembre 1512. ſi debbiano detti lagni purgare, e mantenerſi purgati con l'impoſizione de' lagni;la quale non ſi ſpenda ad altro uſo,che a queſto deſtinato,ponendoſi in Banco , in caſſa à parte. *Sua Eccellenza è ſervita,che la detta impoſizione non ſi ſpenda ad altro uſo,che de' Regj lagni.*

XXX.

Capitani a guerra non ſi mandino per lo Regno: e le Città , e Terre maritime ſi provedano di Governadori , che ſiano perſone militari.

Si ſupplica V.E.,che eſsendoſi per eſperienza veduto,che la frequente uſcita per lo Regno d'infinito numero di Capitani à guerra , ſia non ſolo la deſtruzione di quello , ma anco l'eſterminio de'ſuoi Popoli , perciò reſti ſervita di far grazia ordinare , che da oggi avanti i Governi delle Città, e Terre Regie Maritime ſi provvedano a perſone militari , affinche ne' biſogni poſsano anco eſsi poi occupare il peſo di Capitani a guerra , ſenz'altra obligazione di darſi loro nuovo ſoldo , nè utenſili,ma ſolamente la proviſione ſolita darſi a' Governadori di dette Città, e Terre.*Sua Eccell.è ſervita nelle Terre Demaniali di provvedere gli ſteſſi Governadori per Capitani à guerra.*

XXXI.

Terre marittime Baronali ſia pelo de'Baroni provederle di Capitani a guerra.

E per quanto tocca alle Terre maritime Baronali , ſopplicano V. E. ordinare s' incommendi la cura di quelle con la carica ſudetta a'medeſimi Baroni;dovendo V.E.eſser certa,che neſsun altro ſia per cuſtodirle con maggiore accuratezza,e diligenza ; sì per la fedeltà dovuta a S.M.,come per l'intereſsi di loro medeſimi.*Sua Eccellenza continuerà in far grazia di commettere le Capitania a guerra a'Baroni,come hà fatto, e fà a tutte le perſone abili,e di convenienza.*

V XXXII.

XXXII.

Nelle Terre mediterranee non si faccia più elezione di Capitani a guerra.

E che nelle Terre mediterranee per non esservi il bisogno sudetto, l'Eccellenza Sua resti servita ordinare, che non si faccia più elezzione di detta carica. *Sua Eccellenza è servita fare la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, così come già si osserva nelle mediterranee.*

XXXIII.

Spedizioni di Cancellaria vadano con firma di S.E., e due Signori Regenti.

Si supplica V.E. resti servita permettere., che le spedizioni di Cancellaria vadano con firma dell'Eccellenza Sua, e di due de' Signori Regenti: e questo, perche le dette provvisioni si faccino con brevità; che d'altro modo la maggior parte sarebbono inutili, perche non arriverebbono a tempo, havendo da passare per tante mani; e consistendo il Collaterale in trè Regenti d'ordinario, quando le provvisioni vanno con due firme, vengono ad essere con la maggior parte. *S. Eccellenza è servita di fare la grazia del modo, che si supplica da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXXIV.

Non s'esigge il diritto della mezza annata ne' Privilegj de' Notai.

Si supplica V. E. resti servita comandare non s'esiggâ il diritto della mezz' annata ne' Privilegj de' Notai di questa Città, e Regno; atteso così è di convenienza, per non godere del detto esercizio provvisione alcuna; ma percepono solo quello, che da' negozj, e fatiche l'avviene; tanto più, che al presente si vive con molta strettezza, e molti che desiderano ascendere al detto essercizio, lo lascieranno per non havere con che pagare i diritti ordinarj, che bisognano; e ne resulta danno, e pregiudizio al Pubblico. *Sua Eccellenza lo rappresenterà a S. M. di chi è l'ordine.*

XXXV.

Liti de' Seggi.

Perche si è supplicata S.M. si degni fare alcune grazie circa le liti di coloro, che pretendono essere reintegrati alle Piazze Nobili di questa Fedelissima Città; Per questo essendo cosa tanto giovevole per la quiete d'esse Piazze, supplicano V. E. si degni favorire detta loro domanda con sue particolari lettere; acciocche per mezzo, e favore dell'E. S. si ottenga quello, che s'è supplicato a S.M. *Sua Eccell. farà le lettere del modo, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXXVI.

Causa de' Seggi non si spedischano prima della risulta de la gazia.

E più supplicano V.E. resti servita comandare, che le dette cause de' Seggi non si possano spedire prima della risulta delle grazie, che esse Piazze hanno domandate a S.E. per la divisione di dette cause: essẽdo cosa giusta; perche se le d. cause si trovanò spedite prima, che S.M. faccia detta grazia, quelle saranno infruttuose, ed inutili a dette Piazze. *S. E. è rimasa servita fare la consulta a S. M.: ed intanto concede la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che s'aspetti la risulta di Sua M.*

XXXVII.

Danari assignati a' creditori sopra la Regia Dohana di Foggia si depositino in pubblici Banchi.

Si supplica V.E. dare ordine preciso, che i danari assignati a' creditori sopra la Dohana di Foggia, non debbiano portarsi in cassa militare, ma debbiano depositarsi in pubblici Banchi per pagargli a' creditori, conforme sarà ordinato dalla Regia Camera della Summaria; acciocche essi creditori possano conseguire i loro crediti. *S. E. è servita dare l'ordine, che gli erbaggi si paghino nella Dohana di Foggia, conforme si supplica.*

XXXVIII.

Si tolga l'esazione delle sedeci grana a fuoco, e dell'uno grano, e mezzo per li Capitani a guerra.

Item, si supplica V.E. in conformità di quello si è supplicato a S. M., si serva dar' ordine, che si tolga l'esazzione tanto delle sedici grana a fuoco, quanto dell'uno grano, e mezzo per li Capitani a guerra; acciocche rilevandosi i Popoli da quello peso, con maggior facilità possano accudire agli altri pesi, ed impolizioni. *Sua Eccellenza l'hà supplicato a Sua Maestà, e lo supplicherà di nuovo.*

XXXIX.

Nella Giunta de' Lagni intervengano alcuni Baroni interessati in essi.

Item, perche i Regj Lagni siano governati con maggiore attenzione, si supplica V. E. che in conformità della lettera del Rè Cattolico, intervengano nella giunta de' Lagni alcuni Baroni interessati in essi; perche col proprio interesse si faccia con maggior diligenza il servigio di S.M., e del Pubblico. *Sua Eccellenza è servita, che se ne faccia consulta à S. M.; perche possa concedere la grazia, che la domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XL.

XL.

Item, si supplica V.E. si serva ordinare, che per esecuzion della Real Carta di S.M., per li Scrittorj di V.E. non si spedisca niuna provvisione, memoriale, o ordine toccante a Giustizia, osservandosi puntualmente la Prammatica fatta dall' Illustre Conte di Monterey per esecuzion della Real Carta, a tempo, che presedeva V.E. nel Consiglio d' Italia. *Suo Eccellenza l'hà supplicato à S.M., ed è servita, che s' osservi la detta Prammatica dell' Illustro Conte di Monterey, conforme si le supplica.* Non si spedisca niuna provvisione, e memoriale per il servitorio toccante a giustizia.

Tappia Regens. *Brancia Regens.*
Cajanate Regens.

Provisum per Suam Excellentiam Neapoli die 22. Junii 1639.

Barilius Secretarius.

Ferit. Alos Diputados del Parlamiento General.

Intus. Las Graçias, que esta Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno han pedido a Su Excell. en este ultimo Parlamiento çelebrado a 14. de Enero deste año, vistas por Su Excell. en Colateral, las ha mandado conçeder como pareçe por los decretos que va en cada una dellas, y me ha mandado las remita a U.S. para que conforme al solito las hagan registrar en esta Ciudad para su notiçia en todo tiempo; Guarde Dios a U.S. Palaçio a 30. de Julio 1639.

El Duque de Caivano Segr.

Parlamento Generale convocato dall' Eccellenza del Signor Duca di Medina delas Torres Vecerè, e Capitan Generale in questo Regno di Napoli per Sua Maestà a 14. di Settembre 1642., e celebrato con le solite formalità, e circostanze.

Grazie, che si supplicano dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli alla Maestà del Rè Nostro Signore Filippo IV. nel General Parlamento celebrato a 14. di Settembre 1642.

I.

IN prima per rendersi grata questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno al Glorioso S. Nicolò Vescovo di Mira, le cui Sacre Reliquie si conservano nella Città di Bari, per gl' innumerabili beneficj, che ricevono per sua intercessione da Dio Nostro Signore; hanno risoluto di prenderlo per Protettore di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, nel modo, che si prese nel precedente Parlamento, il Patriarca S.Domenico Gusman; supplicano perciò V.M., che interponga la sua autorità con Sua Santità per la licenza necessaria. S.Nicolò di Bari si riceva per Protettore.

II.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricorda a V.M., che nel Parlamento Generale celebrato a 13. di Gennajo 1639., se le supplicò un capitolo del tenor seguente v3. Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M. si degni confermare a detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tutte le grazie, e Privilegj conceduti da' Serenissimi Rè di questo Regno, e da V.M., e da' suoi Predecessori senza clausula, *quatenus in possessione existunt*; poiche dall' opposizione della detta clausula nasce la perturbazione della loro possessione, restando luogo, ed arbitrio di chi l' ha da conoscere, di poterlo interpetrare a suo modo con evidente danno, e pregiudizio di essa Città, Baronaggio, e Regno: e perche V.M. fù servita rispondere a detta grazia, che si dichiarassero quelle, di cui non ne stanno in possesso, e prendere la risoluzione, che conviene: Perciò di nuovo si supplica la M.V. per la conferma di tutte le grazie, Privilegj, e Capitoli conceduti a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno senza la clausula sudetta, *quatenus in possessione existunt, sed simpliciter per verbum Placet*, come furono confermate da' Serenissimi Rè della casa d'Aragona, e nel capitolo 1. del Rè D. Alfonzo II. fol. 20. a ter., e nel capitolo 2., e 3. del Rè D. Ferrante II. fol. 22. a ter.; per la felice memo. dell' Imperador Carlo V. avolo di V.M. nell' anno 1536. fol. 107. nel capitolo 28., e nel capitolo 10. nell' anno 1550. con queste parole formali. *Placet quod serventur omnia privilegia, ut petitur sublatis abusibus*, dichiarandosi, che se ne stà in possessione di tutte: e per maggior cautela si supplica, che si conceda, tolto ogni altro abuso, e sinistra interpetrazione; acciocche i Ministri Regj non abbiano occasione di difficultarlo, e di dispensarvi. *V. M. in considerazione di tanti segnalati servigj fatti per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, particolarmente* Grazie, e Privilegj, che tiene questa Città si confermino senza clausula.

V 2 di

gnasse per la stessa grazia supplicatale nel Parlamento dell' anno 1639. rispondere, che farebbe questo favore al Regno, come se le supplicava; non essendosi finora conseguita, e necessitandosi il remedio più ora, che mai, per li nuovi servigj, e pesi imposti alle Università del Regno, giacche per esimersi da quelle si è fatto maggior numero de' Cherici; Si supplica di nuovo V.M., che si degni ancora per beneficio del suo Real servigio, interporre la sua autorità per lo rimedio così necessario. *V.M. si può servire far la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, trattandosi la conservazion d' esso, ed il mantenimento del suo Real Patrimonio; conforme potrà comandare si veda particolarmente nella consulto a parte, che sopra questo particolare se l' è fatta.*

VII.

Giardino di Poggio Reale si conceda al Tribunale della Fortificazione.

Item, perche nel Parlamento celebrato nell' anno. 1639. si supplicò V. M. si degnasse di dare il governo della casa, e giardino nominato Poggio Reale, al Tribunale della Mattonata, ed acqua, che ora stà unito col Tribunale della Fortificazione di questa Fedelissima Città, e questa grazia non stà finora conceduta; ne la supplicano di nuovo, rappresentandole, che per quel giardino passa il formale dell' acqua, che si distribuisce per uso delli Cittadini di essa: quale principalmente in tempo della state viene venduta alli Molini, ed Ortolizie, da quelli, che hanno cura del d. luogo; restando li formali, e fonti della Città senz'acqua; tanto maggiormente, che nel sudetto Tribunale risiede un Ministro di V.M., restando a carico del detto Tribunale di fare le spese necessarie per la reparazione della d. casa, e giardino, dalli frutti, che perverranno da quello, siccome si fà al presente, e nō a spese d' essa Città. *V.M. può servirsi ordinare allo Regia Camera, che tenga quella custodia, ed attenzione, che si conviene, trattandosi dell'acqua, che è tanto necessario in questa Fedelissima Città.*

VIII.

Cariche di Fāteria, e Cavalleria si concedano a'Napoletani,

Item supplicano instantemente V.M., che le cariche, e comādo di Fanteria, e Cavalleria, che escono da questa Fedelissima Città, e Regno, si concedano a'Naturali di essa, essendovi tanti soggetti meritevoli, e di sperimentato valore, e fedeltà. *V.M. può servirsi fare la grazia, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; tanto maggiormente, essendoci persone di tanta abilità, e valore, che l'hanno servita, e servono in ogni occasione, bavendolo così io osservato in mio tempo.*

IX.

Delegazioni nelle cause criminali de' Napoletani non si possano concedere.

Item, perche nel Parlamento dell'anno 1629., ed in quello del 1639. fù supplicata V.M. che fosse servita ordinare, che non si potesse delegare causa criminale, se non nelli quattro casi espressi nella grazia ottenuta dall'Ambasciadore D. Geronimo de Guevara; e come, che in detto Capitolo soggiunse, ed altre, che parerà al Vecerè; e bene la mente della Maestà del Rè Filippo III. di gloriosa memoria fù, e così di dec di ragione presumere, di non includere con detta Clausola generale, se non li casi simili, o maggiori delli quattro espressi; ad ogni modo per togliere ogni difficoltà, la supplicarono si degnasse dichiarare, che l'ultima grazia non abbracciasse delitti minori delli quattro espressi: Al presente per esser fatto così frequente l'uso delle delegazioni, che pochissime cause restano da decidersi *via ordinaria* da' Tribunali Regj, poiche si delegano le generalità delli delitti, non solo li casi individuali; di modo, che l' appellazioni del Sacro Consiglio sono molto rare, e la Vicaria molte volte non tiene che riferire a detto Sacro Consiglio; supplicano V.M. in riguardo delli segnalati servigj di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, sia servita concedere semplicemente la grazia, che le causa criminali delli Napoletani non si possano in niuno modo delegare; procedendosi con maggior giustificazione, e soddisfazione delli rei inquisiti, con ammettersi l'appellazione, come difesa *de jure naturæ* ammessa dalle leggi. *V. M. può servirsi di comandare l'osservanza delli suoi Reali ordini, avendo sempre mira alli meriti di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

X.

Capitani a guerra si debbiano dare alli Governadori delle Città, e Terre del Regno, per meno interesse de' Popoli.

Item, perche nel parlamento precedente si supplicò la M. V. per un Capitolo di una grazia del tenor seguente v3. Si supplica la M.S, che essendosi veduto per esperienza, che la frequente uscita per lo Regno d'infiniti Capitani a guerra sia la destruzione, ed esterminio de' suoi Popoli, a degnarsi di far grazia d' ordinare, che da oggi avanti i Governi delle Città, e Terre Demaniali marittime si provvedano dagl' Illustri Vecerè a persone militari; affine ne' bisogni possano anco essi poi occupare il posto di Capitano a guerra, sēza obbligo di dar loro nuovo soldo, ne utensili; ma siano solamente contenti con la provisione solita darsi a' detti Governadori di dette Città, o Terre; ed in quanto tocca alle Terre marittime Baronal; Supplicano V.M. ordinare si commetta la custodia di quelle col carico sudetto, a' medesimi Baroni senz'altro soldo: dovendo la Maestà Vostra esser certa, che niuno altro sia per custodirle con maggiore accuratezza, e diligenza; così per la fedeltà dovuta a V.M., come per l'interesse

da

di loro medesimi; e di più che nelle Terre mediterranee, per non esservi di bisogno, la M.V. resti servita ordinare, che non s' invijno più Capitani a guerra; E perche V.M. fù servita rispondere a detto capo, che circa questo s'osservasse l'ordine dato a 16. di Maggio 1636., il quale finora non stà pubblicato; la supplicano di nuovo per la stessa grazia, importando sommamente per lo sollievo de' Popoli. *V.M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, comandando l'osservanza dell'ordine dato a' 16. di Maggio 1636.*

XI.

Item si supplica V.M., come altre volte ne' Parlamenti precedenti si è supplicata, che essendosi introdotto nella Regia Cam. della Summ. di vendere gli officj spettanti alla Reg. Corte a' Vassalli de' Baroni, da essercitarsi nella loro patria in pregiudizio, e diminuzione della giurisdizione, conceduta alli Baroni, permettendo, che siano esenti dalla giurisdizion d' essi Baroni conceduta loro in vigore di loro privilegj, ed infeudazione irrevocabile; pretendendo la Regia Camera di riconoscergli per qualsivoglia sorte di delitti communi, e non dependenti dall'amministrazione de' loro officj; supplicano V.M. ad ordinare in considerazione de' Privilegj conceduti ad essi Baroni, ed alli servigj, che con tanta prontezza fanno a V.M., che l'esenzione, che si concede loro dalla Regia Camera, comprenda solamente i delitti, e cause che dependono dall'amministrazion de' loro officj tantum, e non d'altro delitto, o causa commune. *V.M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per li delitti, che si commetteranno extra officium: con che li Baroni non possano procedere de facto, nè carcerare se non in fraganti, con darne subito parte al Collaterale.*

Officj provveduti dalla Regia Camera: l'Amministratori di quelli siano conosciuti dalla detta Regia Camera circa le cause dependentino da' loro officj tantum: rispetto a gli altri delitti siano conosciuti da' Baroni, di cui son Vassalli.

XII.

Item essendosi degnata V.M. nell'anno 1623. far grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che per supplire gli annui docati trecentomila venduti, ed assignati in perpetuo, non ostante, che per donativo straordinario fatto dal Regno nell'anno 1611. alla Maestà del Rè Filippo III. di gloriosa mem. Padre di V. M. fossero donati temporalmente per quattro anni, e poi prorogati per alcun tempo già estinto, che se l' andasse supplendo con tutte le vacanze delle mercedi, trattenimenti, o altre qualsivoglia entrate vitalizie, che per lo passato, si sono estinte, o *in futurum* s'estingueranno a beneficio della R. Corte; acciochè con detta rifazzione si assignasse alli Popoli, ed al Baronaggio quello, che indebitamente han pagato dopo l'estinzione del servigio, conforme la loro essetta; e per l'avvenire, dal giorno dell' estinzione si assignassero a' creditori consignatarj, li quali han comprati gli annui redditi in *perpetuum* dalla R. Corte, non ostante, che ora fosse stata donata temporalmente: e perche la detta grazia non havea avuto la sua debita esecuzione in molto pregiudizio delli Popoli di questo Regno; Supplicano V. M. di nuovo ordinare con ordine preciso, che con effetto si esegua detta grazia: e per esecuzione di quella, tutte le mercedi, e trattenimenti, ed altre qualsivoglia entrate a vita, ancorchè di giustizia, che per lo passato finora sono ricadute alla R. Corte, si vadano sorrogando a conto delli detti doc. 300.m., e così ancora quelle che andaranno ricadendo fino alla totale estinzione di essi; con ordinare agl' Illostri Vecerè di questo Regno, che deputino per detto effetto un Presidente della Regia Camera, il quale faccia fare un libro distinto di tutte le dette mercedi, trattenimenti, ed altre entrate vitalizie, ancorche di giustizia, tanto estinte, quanto estinguende a beneficio della Regia Corte, acciò si possa dare la rifezione ordinata per le tase pagate dalli Popoli dopo l' estinzione del donativo, e poi per la redezione, e supplimento de' consegnatarj; ordinando, che a questo ordine non si possa dispensare in ogni futuro tempo dagl' Illustri Vecerè di questo Regno; e osservandosi nell'*interim* inviolabilmente l' ordine dall'Illostre Vecerè, che non siano costretti li Popoli al sudetto pagamento, in conformità della santa mente di V.M., ed ordini, per li quali prohibisce, che non si esigga quello, che non si concede dal Parlamento, essendo detto donativo fatto, già estinto; che perciò di giustizia non deono pagarlo, come ancora per osservanza della condizione apposta in questo ultimo servigio così grandioso fatto a V. M. nel quale stà espresso per condizione precisa, che li Popoli non paghino altra imposizione, acciò siano abili a corrispondere al nuovo servigio; che d'altro modo sarebbono inabilissimi, e tutto quello, che per detta cagione si pagasse, verrebbe a mancare a questo servigio fatto alla Maestà Vostra. *Vostra Maestà può servirsi ordinare, che s' osservi il contenuto nel General Parlamento; e per quello che tocca alla rifezione, concedere la grazia del modo, che la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Donativo straordinario di 300.m. di cui si vada supplendo nelle vacanze delle mercedi, trattenimenti, ed altre qualsivogliano entrate vitalizie.

XIII.

Item si supplica V. M. si degni ordinare, che s' osservi con gli Arrendamenti di questa Fedelissima Città, tanto per gabella, che tiene per lo demanio, quanto per quelli dati *in solutum* alli suoi creditori circa l'escomputo, che pretendono, tutti gli ordini, e particolarmente quelli della riforma del Tribunale della Camera spediti a 25. Aprile 1634. dati da V.M. per gli Arrendamenti della R. Corte di questo Regno: non importando meno al servigio di V. M. I.

Escomputo che pretendono gli Arrendatori delle Gabelle della Città, osservino gli ordini della riforma del Tribunale della Camera.

con-

rio loro darla agli stessi Gabelloti per prezzo molto infimo: al che se non si rimedia, saranno costretti i Popoli abbandonare detta industria per non sentire per detta cagione beneficio alcuno: Perciò si supplica V.E. dar'ordine, che detti Gabelloti esiggano i deritti, che loro spettano, nel tempo debito dell'estrazione, e non in altro tempo. *Sua Eccellenza è servita, che la Regia Camera della Summaria le faccia consulta per fare la provvisione.*

X.

Sindici di qualsivoglia sorte siano trattati, come li Titolari nell'entrare in Camera de' Titoli.

Perche si conviene, che i Sindici di questa Fedelissima Città presenti, passati, e futuri di qualsivoglia sorte, per decoro non solo d'essi Sindici, ma di questa Fedelissima Città, e Regno, siano trattati, come gli altri Titolati, tanto nell'entrare nella Camera de' detti Titoli, quanto nelle Regie Cappelle, ed ogni altre funzioni, che si tengono; Perciò si supplica V.E. resti servita concedere detta grazia. *Sua Eccellenza è servita fare la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; e ne ha dato conto, e supplicata Sua Maestà perche la confermi.*

XI.

Napoletani abitanti in qualsivoglia parte del Regno non debbano alloggiare, nè contribuire.

Si supplica V.E. in esecuzione della grazia altre volte conceduta, che li Napoletani abitantino tanto ne' Casali di questa Fedeliss. Città, quãto nell'altre parti del Regno, nõ debbiano alloggiare, nè essere obbligati a contribuzione alcuna ancora in danajo, nè si possano pigliare per servigio d'alloggiamento de' Capitani, o altri Officiali, e Soldati, le proprie case d'essi Napoletani, così ne' Borghi, Casali, Territorj, e Distretto, come in altre parti del Regno; ancorche in detta casa non habitassero i proprj Padroni, o alcuno lor Creato, o Parsonale, o altro di lor famiglia, ed ancorche stessero affittate ad altri. *Sua Eccellenza è servita, che s'osservi la grazia fatta a questa Fedelissima Città, costando di essa.*

XII.

Signori Grassiero, ed Eletti possano visitare le Taverne, e Magazeni di vino.

Item, essendo antico solito, che gli Eletti della Fedelissima Città col Regio Grassiero hanno visitato le Taverne, e Magazeni di vino per lo buon governo di questa Fedelissima Città, ed osservanza de' Capitoli del ben vivere: Perciò supplicano V.E. ordinare, che non si debbia dare impedimento alcuno a' detti Eletti, e Grassiero: di che ne risulta utile, e beneficio pubblico. *Sua Eccellenza è servita, che la Regia Camera della Summaria faccia consulta per provvedere quello, che convenga.*

XIII.

Revisori, e Fiscali della Revisione de' Conti tengano assiento nella R. Cappella.

Item, perche i Revisori, e Fiscali del Tribunale della Revisione de' Conti di questa Fedelissima Città essercitano con patente Regia di V.E., e suo Collaterale, ed entrano nella Camera degli altri Regj Officiali, e sono chiamati nelle funzioni dopo la Gran Corte della Vicaria; Supplicano perciò V.E. si degni ordinare, che possano ancora tenere assiento nella Regia Cappella, e che possano godere le altre prerogative nelle pubbliche funzioni, come Officiali del detto Tribunale. *Sua Eccellenza è servita, che per lo Regio Collaterale se le faccia consulta per poter provvedere alla grazia, che se l'è supplicata.*

XIV.

Jus del sigillo, ovvero deritto di Segretario della Gran Corte della Vicaria, e d'altri Tribunali si tolga.

Item, perche contra l'antico solito, ed osservanza de' Regj Tribunali, ancora contra i Capitoli, e Privilegj di questa Fedelissima Città, si ritrova innovazione fatta così nel Tribunale del Sagro Consiglio, e Regia Camera, come nella Gran Corte della Vicaria circa l'esazione del Jus del sigillo, sotto nome di deritto di Segretario di detta Gran Corte; Perciò si supplica V.E. si degni ordinare, che s'osservi l'antico solito, e si tolga detta nuova imposizione di detto nuovo sigillo, e deritto di Segretario di detta Gran Corte della Vicaria, e de' sudetti Tribunali. *Sua Eccellenza è servita, che si dichiarino, quali sono gli abusi, per poter provvedere a quello, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XV.

Soldati della nuova Milizia non siano astretti ad uscire dal Regno.

Item, supplicano V.E., che i Soldati della nuova Milizia del Regno, la cui elezione fù istituita per la difesa, e presidio dello stesso Regno, per cui S. M. con la solita sua benignità, a petizione di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, è rimasa servita ordinare, che non si astringa ad uscire fuora di esso, che in esecuzion di detta grazia, V. E. sia servita comandare, che li Soldati, soltieri, o casati, che si ritrovano oggi nel Regio Arsenale, che siano licenziati, con potersi ritornare alle loro case: e questo per maggior servigio della M.S., e per la certa difesa del sudetto Regno; acciocche occorrendo, possano accingersi al

loro

loro ripartimento: e che si degni fare Indulto Generale a que' Soldati, che non fossero venuti alla chiamata di V.E. *Sua Eccellenza è servita fare la grazia del modo', che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XVI.

Item, supplicano V.E., che stante il presente servigio straordinario, e la calamità de' Popoli del Regno, si degni rimettere, e rilasciare a detti Popoli, e loro Università li residui che deono alla Regia Corte per qualsivoglia cagione, per tutto l' anno 1638., o almeno 1637., conforme in altri tempi si sono rilasciati, stante che per le difficoltà, ed impotenza dell'esazzione predetta, il Regio Fisco non ne sente beneficio, e li Commissarj roviñano dette Università; e così si renderebbono i Popoli inabili al servigio suddetto, ancorche fosse residuo di terzo ritenuto, o 25. per cento. *Sua Eccellenza è servita, che si sospendano i residui per tutto l'anno 1637., facendosi buono quello, che si farà esatto nell' anno 1638., e si farà consulta a S.M., perche faccia la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Residui, che si debbono alla Regia Corte da' Popoli, che si rilascino per tutto l' anno 1637.

XVII.

Si supplica S.E., che sia servita di far provvedere il Regno d'argento, ed oro; mancando la materia, e conseguentemente il commercio; e comandare espediente, ch' entri moneta d' argento in Regno, e l'osservanza delle Prammatiche, per evitare quanto sia possibile l' estrazione di quelle, per la carestia della detta moneta cagionata dall' estrazzioni predette. *Sua Eccellenza ha dato gli ordini necessarj per osservanza delle Regie Prammatiche, ed ordinato alla Camera, le faccia consulta per l' immission dell' argento.*

Si provveda il Regno d'argento, ed oro.

XVIII.

Item, si supplica S.E., che voglia ordinare alla Regia Zecca, che non zecchi più monete di rame; le quali sono cresciute in maniera tale, che si paga solamente detta moneta, e s' introduce di pagare alagio per aver moneta d'argento; della quale introduzione d' alagio nasce alterazione di prezzi ancora nelle cose comestibili: e di più sia servita ordinare, che si levino questi cagna monete, che stanno con le banche per le Piazze, e comandi, che si puniscano i Ministri de' Banchi, che non osservano gli ordini dati in pesare le monete, e l' osservanza *in futurum* del pesare; con provvedere ancora alli cambj *extra Regnum. Sua Eccellenza ha dato l'ordine, che non si batta moneta di rame, e che si tolgano i cambiamonete, con osservarsi ne' Banchi gli ordini, che si pesino, e taglino le monete scarse.*

Non si zecchi più moneta di rame, e si levino i cagnamonete.

XIX.

Si supplica V.E., e bisognando anco S.M. si degni dar ordine, che in niuno modo si proceda nella vendita de' Casali di Napoli, e che quelli, che si sono venduti, s' incorporino di nuovo al demanio di questa Fedelissima Città; purche si restituisca al Fisco il prezzo de' compratori, perche i venduti sono pochi; essendo questo così di ragione, e conforme a' Privilegj di questa Città; e che si conservi la stessa esenzione, della quale gode la Città, nè si possa imporre peso veruno senza che lo facciano le Piazze in numero opportuno. *S. E. la supplicherà a S. M. in considerazione de' servigj fatti da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Non si proceda alla vendita de' Casali; ed i venduti s' incorporino di nuovo a questa Città.

XX.

Item, perche conviene, che i Vassalli di S.M. non siano travagliati, ed afflitti da tanti pagamenti, che continuamente si vanno inventando da' Governadori, Presidi di Provincia, Vicarj Generali, Mastri di Campo, così Militari, come di Giustizia di qualsivoglia grado, e condizione siano, ed altri Ministri; si supplica V.E. ordinare, che a coloro non si diano dalle Università del Regno l' utensilj, ancorche tenessero patente di Capitani di guerra, o altra carica maggiore, e non possano far tassa; e che nè i Presidi, nè i Commissarj di Campagna possano far Caporali d' allogiamento, nè mandare ad alloggiare nelle terre; ma si debbiano servire di que' soldati, che ordinariamente stanno assentati, e salariati da S.M. *Sua Eccellenza ha dato l'ordine per gli utensili, conforme se l'è supplicato; ed a rispetto de' Caporali hà ordinato, che il Regio Collateral Consiglio le faccia consulta.*

Non si diano gli utensilj dalle Università del Regno, ancorche tenessero patente di Capitani a guerra, o altra carica; e non possano fare Caporali d'Alloggiamento.

XXI.

Item perche le scritture, che si fanno da' Notai di questa, o altra Città, o Terre di questo Regno, debbono star pronte a tutte le persone, che ne tengono bisogno, e molte volte accade, che i Notari, che l'hanno fatte, o si assentano dal luogo, dove hanno esercitato il loro officio, e se le portano, ovvero per la morte di coloro, i loro eredi le trasportano in altro luo-

Notari, o loro eredi non possano cacciare le scritture da' luoghi,

luogo, anco fuori la giurisdizione di S.M., e non si sà dove stiano detti Notari, o eredi di quelli in molto danno de' Popoli, i quali per dicagione vegono a perdere le loro ragioni; Perciò si supplica V.E. dar'ordine sotto pene gravi, e corporali a'detti Notari, ed a'loro eredi, che per nessuna causa possano cacciare dette scritture dal luogo dove hanno essercitato detto loro officio, in conformità delle Prammatiche, e Capitoli di questo Regno. *Sua Eccellenza hà supplicato a S.Mà che conceda questa grazia; ed intanto è servita, che si diano gli ordini necessarj, conforme si supplica.*

dove hanno essercitato i loro officj.

XXII.

Si faccia la strada del Pizzo, e da Rosarno per andare a S.Domenico di Soriano, e poi si faccia quella da Napoli per detto luogo.

Item, perche la devozione del Glorioso Patriarca S. Domenico de Gusman, che il suo ritratto stà nella Terra di Soriano, è cresciuta tanto per li molti miracoli, che ogni giorno fà, e per li voti, che si fanno d' andare à visitare la sua Santa Immagine, continuamente vi vanno diverse persone, così da questa Città, come da altri luoghi; e per la difficoltà della strada patiscono diversi disagi; Perciò supplicano V. E. dar ordine, che s' accommodi la strada del Pizzò, per la quale si và alla Chiesa del detto Glorioso Santo, e così ancò quella di Rosarno a spese delle solite impostzioni del Regno; di modo tale, che vi possano andare in carozza, e lettiche commodamente, non essendovi più che miglia quindici di distanza; e questo per ora, e poi si seguiti a fare tutta la strada di Napoli a detta Terra di Soriano; e questo si faccia con la solita imposizione stabilita per le strade, con lo stesso denajo, che stà situato per detto effetto. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, che se le supplica.*

XXIII.

Commissarj di controbandi si estinguono.

Item supplicano V.E., che si degni in conformità del suo santo zelo, che ha dimostrato in questa materia particolare, di dare opportuno, e giusto remedio al danno irreparabile, che cagiona a'Popoli l'abuso de' Commissarj in grandissimo disservigio di S. M., rendendoli affatto inabili le Università nelli particolari, con comandare, che si estinguano affatto i Commissarj de'contrabandi, e prendere que'spedienti, che le sommministrerà la sua prudenza per lo rimedio del danno, che cagionano tutti gli altri Commissarj. *Sua Eccellenza darà quanto prima gli ordini necessarj, conforme si supplica da questa Fedelissima Città, Baronoggio, e Regno.*

XXIV.

Giudici criminali si riducano al numero stabilito.

Item si rappresenta a V.E. per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno il disservigio, che apporta a S.M., ed alla buona, e presta amministrazione della giustizia ed a'suoi Vassalli, il numero accresciuto de'Giudici criminali; tanto più, servendo molti di loro senza la provisione ordinaria; il che cagiona maggiore inconveniente; supplicandola ridurgli al numero stabilito; giache la moltiplicazion d' essi impedisce ancora la celere spedizione delle cause de'carcerati, mentre che nell'informare, e votare s'occupa molto tempo. *Sua Eccellenza è servita, che conforme vacano, s'estinguano le Piazze sovranumerarie.*

XXV.

Delegazioni si tolgano; e nelle reclamazioni in Collaterale non intervengano i Giudici.

Item si rappresenta a V.E. come quasi tutte le cause criminali sono delegate; dal che nasce, che si toglie affatto l'appellazione, o reclamazione; ed ancorche da V.E. s'ammettesse, camminando in due maniere o che la stessa Gran Corte, o Giunta delegata *loco reclamationis* provveda, o che la reclamazione si noti in Collaterale; ambedue queste provise contro alla Santa mente di V.E. si rendono infruttuose per l'ordioario; atteso rimettendosi la revisione agli stessi Giudici, che l'hanno determinato pocò prima, è molto verisimile, che si confirmaranno col determinato; e quando pure s'ordina, che si vada à votare la causa della reclamazione in Collaterale, parimente per ordinario resta inutile, mentre i Giudici sono quindici, o sedici, o di maggior numero de'Signori Regenti, che sono trè, e quattro; Si supplica perciò V.E. restì servita ordinare, che quando si reclama, o si hà ricorso dalle sentenze, o decreti della Vicaria, o altra Giunta delegata à V.E. come delegante, che la Vicaria, o altri Giudici delegati non habbiano a votare col Collaterale, siccome non vota nel Sacro Consiglio di Capoana, quando s'appella dalla Vicaria, ancorche fra gli Giudici di essa ve ne siano alcuni dello stesso Tribunale del Sacro Conseglio, come al presente ve ne risiedono trè Consiglieri; non parendo convenevole, che resti di minore autorità il Collateral Consiglio, dove risiede immediatamente V.E., che'l Consiglio di S.Chiara; non lasciando di ponere in considerazione a V.E., che per le grazie concedute a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sono proibite le delegazioni; senza che per dispozizion di ragione stà provveduto, che l'appellazione non ammette concorso col Tribunale, dal quale s'appella; ma solamente il Tribunale maggiore è quello, che modera, o conferma il giudicato. *S.E. considererà quello, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per pigliare quella risoluzione, che maggiormente convenga alla buona amministrazione della giustizia, e bene del Pubblico.*

XXVI. Item

XXVI.

Carcerati ſenza lor conſentimento, non ſiano portati ad altre carceri, che a quelle della Gran Corte della Vicaria.

Item ſi ſupplica V.E., che quelle perſone, le quali tanto per cauſe civili, come criminali s'ordina carcerarſi, ſiano menate nelle Carceri della Vicaria; e ſenza conſentimento loro, non poſſano porſi in altre carceri, e particolarmente in quelle di S.Jacopo, ſtabilite ſolo per la Soldateſca Spagnuola: eſſendo a gli altri di grande ſpeſa, ed incommodo, ed eſſendo eſenti ancora dal beneficio delle viſite delle Carceri, che ſi ſogliono fare ogni mattina di quelli non iſcritti, ed un giorno di ciaſcheduna ſettimana, per uno de' Regenti della Cancellaria: ſenza che le perſone miſerabili vẽgono prive degli ajuti degli Avvocati, e Procuratori de' poveri ſtabiliti, e pagati per queſt'opera di pietà dalla munificenza del Rè Noſtro Sig.; venendo anco privi del ſuſſidio del pane della Corte. Però per queſta domanda non ſi deroghi agli ordini, e poſſeſſi, che tiene queſta Fideliſſima Città di potere inviare i ſuoi carcerati nelle Carceri, che le piacerà ſenza contradizione alcuna. *Sua Eccell. è ſervita fare a queſta Fideliſſima Città, Baronaggio, e Regno la grazia, che ſe le ſupplica.*

XXVII.

Condannati in Galea, che hanno finito il tempo, siano liberati.

Item ſi ſupplica V.E., che uſando la ſua ſolita clemenza tanto congiunta a giuſtizia, a beneficio de' condannati in Galea, li quali hanno finito il tempo della loro condanna, comandare, che ſiano ſubito liberati; tanto più che è di eſecuzione dell'ordine di S.M. *Sua Eccellenza supplicherà S.M. che faccia la grazia, che le ſupplica queſta Fideliſſima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXVIII.

Condannati in Galea da un ſolo Giudice per via di Delegazione, ſi rivedano le lor cauſe da una Giunta di Miniſtri perpetui.

Item ſupplicano V.E., che eſſendo andate molte perſone condannate in Galea per via di delegazione da un ſol Giudice, e particolarmente i poveri Soldati deſtituti d'ogni ajuto umano, che ne pure hanno avuta difeſa dall'Avvocato de' Poveri, reſti ſervita V. E. di comandare, che ſi rivedano le loro cauſe da una Giunta particolare di Miniſtri perpetui, con aſſiſtenza d'uno de' Signori Regenti del Collaterale: eſſendoſi prатticata tal reviſione a tempo d'altri Illuſtri Vicerè: con comprendere nella ſteſſa grazia coloro, che per vecchiezza, o infermità incurabile apportano ſpeſe, ed imbarazzo alle Galee, ed anco coloro, che ſtanno in depoſito nelle ſteſſe Galee, nella Squadra di Napoli. *Sua Eccellenza ordina, che s'invii la nota de' condannati ad uno de' Signori Regenti, e che gli accordati, e che non hanno appellato, vadano reſto tramiteze gli altri vadano in Vicaria.*

XXIX.

Regj Lagni ſi mantegano purgati con la ſolita impoſizion d'eſſi.

Item, perche dal non cuſtodire, e governare bene i Regj lagni, non ſolo può naſcere notabiliſſimo danno di poterſi allagare i territorj vicini cõ perdita delle vettovaglie, ma poſſono apportare mala qualità d'aria a' luoghi convicini: dal che potrebbe cagionarſi anco infezione a queſta Fideliſſima Città: Perciò ſupplicano V.E., che in conformità dell'ordine dato dal Sereniſſimo Rè Cattolico di felice memo. in virtù della Real Sua Carta delli 5. di Novembre 1512. ſi debbiano detti lagni purgare, e mantenerſi purgati con l'impoſizione de' lagni; la quale non ſi ſpenda ad altro uſo, che a queſto deſtinato, ponendoſi in Banco, in caſſa à parte. *Sua Eccellenza è ſervita, che la detta impoſizione non ſi ſpenda ad altro uſo, che da' Regj lagni.*

XXX.

Capitani a guerra non ſi mandino per lo Regno: e le Città, e Terre marittime ſi provedano di Governadori, che ſiano perſone militari.

Si ſupplica V.E., che eſſendoſi per eſperienza veduto, che la frequente uſcita per lo Regno d'infinito numero di Capitani à guerra, ſia non ſolo la deſtruzione di quello, ma anco l'eſterminio de' ſuoi Popoli, perciò reſti ſervita di far grazia ordinare, che da oggi avanti i Governi delle Città, e Terre Regie Maritime ſi provvedano a perſone militari, affinche ne' biſogni poſsano anco eſsi poi occupare il peſo di Capitani a guerra, ſenz'altra obligazione di darſi loro nuovo ſoldo, nè utenſili, ma ſolamente la proviſione ſolita darſi a' Governadori di dette Città, e Terre. *Sua Eccell. è ſervita nelle Terre Demaniali di provvedere gli ſteſſi Governadori per Capitani à guerra.*

XXXI.

Terre marittima Baronali ſia peſo de' Baroni provederle di Capitani a guerra.

E per quanto tocca alle Terre maritime Baronali, ſupplicano V. E. ordinare s' incommendi la cura di quelle con la carica ſudetta a' medeſimi Baroni; dovendo V.E. eſser certa, che neſsun altro ſia per cuſtodirle con maggiore accuratezza, e diligenza; sì per la fedeltà dovuta a S.M., come per l'intereſsi di loro medeſimi. *Sua Eccellenza continuerà in far grazia di commettere le Capitania a guerra a' Baroni, come hà fatto, e fà a tutte le perſone abili, e di convenienza.*

XXXII.

Nelle Terre mediterranee non si faccia più elezzione di Capitani a guerra.

E che nelle Terre mediterranee per non esservi il bisogno sudetto, l'Eccellenza Sua resti servita ordinare, che non si faccia più elezzione di detta carica. *Sua Eccellenza è servita fare la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, così come già si osserva nelle mediterranee.*

XXXIII.

Spedizioni di Cancellaria vadano con firma di S.E., e due Signori Regenti.

Si supplica V.E. resti servita permettere, che le spedizioni di Cancellaria vadano con firma dell'Eccellenza Sua, e di due de' Signori Regenti: e questo, perche le dette provvisioni li faceßero con brevità; che d'altro modo la maggior parte sarebbono inutili, perche non arriverebbono a tempo, havendo da passare per tante mani; e consistendo il Collaterale in tre Regenti d'ordinario, quando le provvisioni vanno con due firme, vengono ad essere con la maggior parte. *S. Eccellenza è servita di fare la grazia del modo, che si supplica da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXXIV.

Non s'esigge il deritto della mezza annata ne' Privilegj de' Notai.

Si supplica V. E. resti servita comandare non s'esigga il diritto della mezz' annata ne' Privilegj de' Notai di questa Città, e Regno; atteso così è di convenienza, per non godere del detto esercizio provvisione alcuna; ma percepono solo quello, che da' negozj, e fatiche l'avviene; tanto più, che al presente si vive con molta strettezza, e molti che desiderano ascendere al detto esercizio, lo lascieranno per non havere con che pagare i diritti ordinarj, che bisognano; e ne resulta danno, e pregiudizio al Pubblico. *Sua Eccellenza lo rappresenterà a S. M. di chi è l'ordine.*

XXXV.

Liti de' Seggi.

Perche si è supplicata S. M. si degni fare alcune grazie circa le liti di coloro, che pretendono essere reintegrati alle Piazze Nobili di questa Fedelissima Città; Per questo essendo cosa tanto giovevole per la quiete d'esse Piazze, supplicano V. E. si degni favorire detta loro domanda con sue particolari lettere; acciòcche per mezzo, e favore dell'E. S. si ottenga quello, che s'è supplicato a S. M. *Sua Eccell. farà le lettere del modo, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXXVI.

Causa de' Seggi non si spediscano prima della risulta de la gazia.

E più supplicano V. E. resti servita comandare, che le dette cause de' Seggi non si possano spedire prima della risulta delle grazie, che esse Piazze hanno domandate a S. E. per la divisione di dette cause; essēdo cosa giusta; perche se le d. cause si trovano spedite prima, che S. M. faccia detta grazia, quelle saranno infruttuose, ed inutili a dette Piazze. *S. E. è rimasta servita fare la consulta a S. M.: ed intanto concede la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che s'aspetti la risulta di Sua M.*

XXXVII.

Danari assignati a' creditori sopra la Regia Dohana di Foggia si depositino in pubblici Banchi.

Si supplica V. E. dare ordine preciso, che i danari assignati a' creditori sopra la Dohana di Foggia, non debbiano portarsi in cassa militare, ma debbiano depositarsi in pubblici Banchi per pagargli a' creditori, conforme sarà ordinato dalla Regia Camera della Summaria; acciocche essi creditori possano conseguire i loro crediti. *S. E. è servita dare l'ordine, che gli erbaggi si paghino nella Dohana di Foggia, conforme si supplica.*

XXXVIII.

Si tolga l'esazione delle sedeci grana a fuoco, e dell'uno grano, e mezzo per li Capitani a guerra.

Item, si supplica V. E. in conformità di quello si è supplicato a S. M., si serva dar' ordine, che si tolga l'esazzione tanto delle sedici grana a fuoco, quanto dell'uno grano, e mezzo per li Capitani a guerra; acciocche rilevandosi i Popoli da questo peso, con maggior facilità possano accudire agli altri pesi, ed imposizioni. *Sua Eccellenza l'ha supplicato a Sua Maestà, e lo supplicherà di nuovo.*

XXXIX.

Nella Giunta de' Lagni intervengano alcuni Baroni interessati in essi.

Item, perche i Regj Lagni siano governati con maggiore attenzione, si supplica V. E. che in conformità della lettera del Rè Cattolico, intervengano nella giunta de' Lagni alcuni Baroni interessati in essi; perche col proprio interesse si faccia con maggior diligenza il servigio di S. M., e del Pubblico. *Sua Eccellenza è servita, che se ne faccia consulta a S. M.; perche possa concedere la grazia, che le domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XL.

XL.

Item, si supplica V.E. si serva ordinare, che per esecuzion della Real Carta di S. M., per li Scrittorjdi V.E. non si spedisca niuna provvisione, memoriale, o ordine toccante a Giustizia, osservandosi puntualmente la Prammatica fatta dall' Illustre Conte di Monterey per esecuzion della Real Carta, a tempo, che presedeva V. E. nel Consiglio d' Italia. *Sua Excellenza l'hà supplicato à S.M., ed è servita, che s' osservi la detta Prammatica dell' Illustre Conte di Monterey, conforme se le supplica.*

Non si spedisca niuna provvisione, o memoriale per iscrittorio toccante a giustizia.

Tappia Regens. *Brancia Regens.*
Cosonate Regens.

Provisum per Suam Excellentiam Neapoli die 22. Junii 1639.

Barilius Secretarius.

Foris. Alos Diputados del Parlamiento General.

Intus. Las Graçias, que esta Fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno han pedido a Su Excell. en este ultimo Parlamiento çelebrado a 14. de Enero deste año, vistas por Su Excell. en Colateral, las ha mandado conçeder como pareçe por los decretos que va en cada una dellas, y me ha mandado las remita a U.S. para que conforme al solito las hagan registrar en esta Ciudad para su notiçia en todo tiempo; Guarde Dios a U.S. Palaçio a 30. de Julio 1639.

El Duque de Caivano Segr.

Parlamento Generale convocato dall'Eccellenza del Signor Duca di Medina delas Torres Vecerè, e Capitan Generale in questo Regno di Napoli per Sua Maestà a 14. di Settembre 1642., e celebrato con le solite formalità, e circostanze.

Grazie, che si supplicano dalla Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli alla Maestà del Rè Nostro Signore Filippo IV. nel General Parlamento celebrato a 14. di Settembre 1642.

I.

IN prima per rendersi grata questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno al Glorioso S. Nicolò Vescovo di Mira, le cui Sacre Reliquie si conservano nella Città di Bari, per gl' innumerabili beneficj, che ricevono per sua intercessione da Dio Nostro Signore; hanno risoluto di prenderlo per Protettore di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, nel modo, che si prese nel precedente Parlamento, il Patriarca S. Domenico Gusman; supplicano perciò V.M., che interponga la sua autorità con Sua Santità per la licenza necessaria.

S. Nicolò di Bari si riceva per Protettore.

II.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ricorda a V. M., che nel Parlamento Generale celebrato a 13. di Gennajo 1639., se le supplicò un capitolo del tenor seguente v3. Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M. si degni confermare a detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tutte le grazie, e Privilegj conceduti da' Serenissimi Rè di questo Regno, e da V. M., e da' suoi Predecessori senza clausula, *quatenus in possessione existunt*; poiche dall' opposizione della detta clausula nasce la perturbazione della loro possessione, restando luogo, ed arbitrio di chi l' ha da conoscere, di poterlo interpretare a suo modo con evidente danno, e pregiudizio di essa Città, Baronaggio, e Regno: e perche V.M. fù servita rispondere a detta grazia, che si dichiarassero quelle, di cui non ne stanno in possesso, e prendere la risoluzione, che conviene; Perciò di nuovo si supplica la M.V. per la conferma di tutte le grazie, Privilegj, e Capitoli conceduti a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno senza la clausula sudetta, *quatenus in possessione existunt, sed simpliciter per verbum Placet*, come furono confermate da' Serenissimi Rè della casa d' Aragona, e nel capitolo 1. del Rè D. Alfonzo II. fol. 20. a ter., e nel capitolo 2., e 3. del Rè D. Ferrante II. fol. 22. a ter.; per la felice memo. dell' Imperador Carlo V. avolo di V. M. nell' anno 1536. fol. 107. nel capitolo 28., e nel capitolo 10. nell' anno 1550. con queste parole formali. *Placet quod serventur omnia privilegia, ut petitur sublatis abusibus*, dichiarandosi, che se ne stà in possessione di tutte: e per maggior cautela si supplica, che si conceda, tolto ogni altro abuso, e sinistra interpetrazione, acciochè i Ministri Regj non abbiano occasione di difficultarlo, e di dispensarvi. *V. M. in considerazione di tanti segnalati servigj fatti per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, particolarmente di*

Grazie, e Privilegj, che tiene questa Città si confermino senza clausula.

di questo così segnalato di undici milioni, si può servire di comandare l' osservanza di tutte le grazie, Privilegj, e Capitoli, de' quali stà in possesso; ordinando, che s' osservino con ogni puntualità, interpetrandosi sempre dette grazie, e capitoli, come si dee, per la fedeltà, e finezza, con la quale ha servito, e serve questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.

III.

Non si facciano mandati a' Napoletani contro alla forma, e costituzion del Regno, e Capitoli.

Item, perche nel precedente Parlamento nell' anno 1639. si supplicò V.M., che attento, che per lo Serenissimo Rè Cattolico di felice mem. fù conceduto capitolo a' Napoletani, che per qualsivoglia delitto, che commettessero, i loro beni così burgensatici, come feudali, non fossero confiscati nè pubblicati, *exceptis criminibus hæresis, & lesæ Majestatis in primo capite*; nelli quali due casi eccettuati furono riservate le doti, antefati, e ragioni dotali delle donne: ed essendosi abusato detto capitolo per la Gran Corte della Vicaria, ed altri Tribunali di questo Regno, nelli mandati de' Cittadini, che si spediscono *ad informandum*, coll' imponere, ed esiggere pene di cent' onze; il che con effetto ridondava in eludere, e rendere vana la disposizione del detto capitolo, atteso poteva cadere detta pena in persona, che non avea altretanta facoltà; si supplicò la Cesarea M.està dell' Imperador Carlo V. di gloriosa mem. per lo rimedio del detto abuso, e fù servita di comandare, che si osservasse il capitolo predetto. E perche di nuovo si è introdotto un' altro abuso di far mandato penale a' Napoletani sotto pena di quantità eccessiva, e di più si pretende d' esiggersi, ancorche non siano intimati personalmente, con affiggere alle volte editti, e citazioni alle case dove abitano, o a quella delli loro Procuratori, o Agenti; e di più simili ordini, e mandati hanno abusato i Ministri di V.M. di fargli ancora contro a quelle persone, le quali si presuppongono delinquenti, affinchè si presentino; col qual modo si viene indirettamente ad ottenere dal Fisco nelli beni de' Napoletani la cōfiscazione contro alla disposizione delli detti capitoli, venendosi molto più a pregiudicare alle facoltà de' Napoletani con pene così eccessive, ed ancora nel modo delle citazioni, e nel tempo; Supplicano V.M., che attesa la disposizione de' detti capitoli, ed i continui servigj fatti alla M.V., ed alla sua Real Corona, si degni espressamente comandare a' suoi Ministri di qualsivoglia grado, e giurisdizione, ancorche suprema, che tolto ogni abuso, non possano far mandati a' Napoletani contro alla forma del detto capitolo, e constituzione del Regno; e che ne' casi permessi, per impedire alcuno disordine, o delitto, che stesse in procinto per succedere, si possa solamente in questo caso procedere a multa, con pene molto moderate: i quali mandati non intimandosi personalmente, siano di niuno valore: e di più a' Napoletani, che si presuppongono dal Fisco delinquenti, non si possano fare mandati penali, che si presentino; ma che *prævia informatione*, si proceda *juris ordine servato*, conforme le costituzioni, e capitoli del Regno con le debite citazoni giuridiche, e solite *ad informandum, & capitula*, conforme i casi, o delitti ricercano: con comandare, che si tolga ogni abuso, che in tutti i sopradetti casi si fosse introdotto. E perche V.M. fù servita di decretare la sopradetta grazia, che si osservino, e guardino le costituzioni, e Privilegj del Regno, la supplicano ora aggiugnere, tolto ogni abuso, e sinistra interpetrazione, la restituzione di tutti i beni venduti, o il giusto prezzo di essi, di Napoletani, contra la forma de' detti capitoli, e costituzioni. Perche già si è dato ordine alla Vicaria, che non si esiggano pene, se non dalli mandati, che si fanno per ridurre le parti a concordie, ed altri di giustizia, e non perche gl' inquisiti si presentino. *V. M. può servirsi comandare l' osservanza del detto ordine dato, sublato quovis abusu.*

IV.

Possessore de' beni feudali così antichi, come nuovi possa fare sostituzioni, e fedecommessi.

Item, perche nel Parlamento dell' anno 1625., ed in quello del 1639. si supplicò V.M. d' un capitolo del tenor seguente vz. Item si supplica V.M. si degni far grazia al Baronaggio di questo suo Fedelissimo Regno, che possa il possessore de' beni feudali, ancorche titolati, tanto quaternati, quanto non quaternati, così antichi, come nuovi, fare sostituzioni, e fedecommessi nelli sopradetti loro beni feudali, con uno, e più gradi di sostituzione a loro arbitrio, a beneficio però delle persone comprese nella succelsione de' feudi, così in virtù della costituzione del Regno, come delle grazie concedute al detto Baronaggio; di modo che quello, il quale succederà ne' predetti feudi titolati, non sia obbligato a peso alcuno fatto dal successore del fedecommittente; ma solo a' pesi del feudo, conforme alle leggi di questo Regno: tanto più che questa grazia, non solo non è danno della M. V., ma più presto risulta a suo beneficio; poiche in caso di devoluzione, i beni feudali vengono senza peso ad essere incorporati alla Regia Corte. E perche V.M. non si è degnata pigliare altra risoluzione finora sopra la concelsione di questa grazia tanto desiderata dal Baronaggio di questo suo Fedelissimo Regno, per potersi conservare le case antiche più abili al servigio di V. M. per continuare la fedeltà de' loro antecessori, essendosi visto per esperienza, che molti Baroni antichi per debiti ancora contratti in servigio di V. M., e suoi Serenissimi Antecessori sono stati costretti vendere i loro feudi: e perche V.M. non si è servita concedere detta grazia finora, ma solo con generalità rispondere con la solita benignità, che desiderava far molte grazie al Baronaggio, e Regno, e che quando alcuno feudatario pretendesse fare

fede-

fedecommesso, accudisse a V.M., che se le farebbe tutta la grazia possibile: Di nuovo si supplica V.M., che attento li segnalati, e grandiosi servigj fattele da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, dopo la sopradetta risulta ordinata dalla M. V. si degni concederle non solo la sopradetta grazia, conforme si è supplicato ne' Parlamenti dell' anno 1625., e 1739, ma ancora perche si rendano i Baroni più abili al servigio di V.M. si degni concederle più amplamente detta grazia, che possano fare detti fedecommessi, conforme i Majoraschi di Spagna, a beneficio di qualsivoglia persona di loro famiglia, ancorche non fosse in grado succesibile all'instituzione del majorasco, o fedecommesso, overo all' ultimo possessore. *V. M. può servirsi far la grazia, che comanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in quanto a' fedecommessi, e sostituzioni; perche, come altre volte si è rappresentato, da questo risulta il suo maggior servigio, e beneficio del suo Real Patrimonio; atteso quando i feudi si devolvono a V. M., non verrebbono gravati da pesi, come si vede dal bilancio, che se le mondo da . . . . a questa parte; e per quello, che tocca al fare Majoraschi all' uso di Spagna, può servirsi usare la sua Real benignità in quello sarà di suo maggior servigio, e consolazione di questo Fedelissima Città, Baronaggro, e Regno.*

V.

Item, si supplica V.M., che conforme dalla felice mem. del Rè Cattolico suo bisavolo, fù conceduto a favore delle donne Napoletane l'assenso tacito, e legale per la consecuzione, e restituzione delle loro doti, antefati, ed interessi di essi sopra li feudali, ed istrumenti dotali; perche essendo donne, non sanno molte volte provvedere alle loro cautele in ottenere l'assenso espresso della stessa maniera, e come più ampiamente si può concedere; faccia grazia V.M. dello stesso privilegio d' assenso tacito, e legale a favore de' pupilli minori, fatui, prodighi, all'obligazioni, ancorche tacite de'beni feudali de' loro balj, Tutori, e Amministratori, e delli pleggi di tutti detti Amministranti; *ita* che *statim à die captæ administrationis* di qualsivoglia baliato, tutela, o cura ne'casi sudetti, restino i beni feudali di tutti gli Amministratori, e de' pleggi obbligati, ed ipotecati con l'assenso legale, o tacito, ancorche fossero detti feudi *quocumque titulo* decorati, e de' forestieri non regnicoli: e nelle dette obbligazioni, ed ipoteca, ancorche tacita, indotta dalla legge, s' intendano obbligati i beni feudali delli sopradetti, come di sopra *principaliter*, *&* *non in subsidium*, e conceduto il beneplacito dell'assenso di V.M. a beneficio delle sopradette persone, pupilli, minori, fatui, e prodighi, per tutta quella quantità, che restassero debitori gli Amministratori nelle reddizioni de' loro conti una cō gl'interessi, acciò nō restino defraudati di questa cautela d'assenso Regio; la quale gli Amministratori sopradetti non curano di proccurare, contra loro stessi, e le persone sopra narrate; le quali non sono capaci di quello loro sta bene per mancamēto dell' età, o del discorso, regendosi per altri; essendo V.M. constituita da Dio Nostro Signore particolar Protettore de' pupilli, minori, ed altre persone simili; dove all'incontro le donne Napoletane, che si casano, sempre hanno i Padri, o Madre, Fratelli, o altri parenti dotanti, o loro stesse, che possono mirare a' suoi interessi, e fare spedir l' assenso sopra l' obbligazioni de' beni di loro mariti: e con tutto ciò avendoli mira, che per la negligenza di quelle, o per lo sesso fragile, per lo più solea difficultarli d'impetrarlo, fu però conceduta detta grazia, che s'intendesse prestito detto assenso Regio. *V.M. in considerazione, che si tratta di pupilli, minori, ed altre persone simili, che stanno sotto la sua Real protezione, e che non possono da per loro ajutarsi, può restar servita concedere la grazia, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Assenso tacito, e legale conceduto in favore delle Donne Napoletane per la restituzione delle loro doti.

VI.

Item, essendosi visto cō esperienza, che una delle cagioni più principali, che ha cagionato debolezza di forza alle Università del Regno, ed anco diminuita in gran parte la giurisdizione del Baronaggio, con partorire ogni giorno altri inconvenienti, particolarmente di controversie giurisdizionali, sia l'accrescimento del numero eccessivo de' Cherici, i quali per menar vita più libera senza timore della giurisdizione secolare, ed anco per godere delle franchigie delle gabelle, ed altri pesi delle Università, e non con animo di seguire il Chericato in servigio di Dio Nostro Signore, proccurano anco farsi Cherici conjugati, oblati, e selvagi, e del foro; ed inventando ogni giorno nuovi nomi, s' approfittano di questa occasione, fomentandosi infinite fraudi, con intestare in persona di tali Cherici i loro beni, così stabili, come mobili, in grandissimi danni degli altri laici, che solo restano obbligati alli pesi di molti, e pregiudizio del Fisco di V.M., e de' creditori per l'esazione di quello, che se gli deve, e della Regia giurisdizione, e de' Baroni, della quale presuppongono esimersi; Si supplica V. M. si degni con ogni premura interporre la sua autorità appresso Sua Santità per mezzo del suo Ambasciadore, acciò si prenda presto, e conveniente rimedio ad uno abuso così grande, così a rispetto del numero de' Cherici, come anco delle fraudi, che si fanno alle gabelle, ed imposizioni delle Università: essendo questo male così grande, che se non si provvede con presto, ed opportuno rimedio, fra poco tempo le Università resteranno affatto inabili al servigio di V.M., e la sua giurisdizione, e de' Baroni assai ristretta: ed ancorche V.M. si degnas-

Cherici conjugati, oblati, e selvaggi vi si dia rimedio per lo numero grande, che ce n' ha nel Regno per cagione dell'interessi delle Gabelle.

gnasse per la stessa grazia supplicarale nel Parlamento dell'anno 1639. rispondere, che farebbe questo favore al Regno, come se le supplicava; non essendosi finora conseguita, e necessitandosi il remedio più ora, che mai, per li nuovi servigj, e pesi imposti alle Università del Regno, giacche per esimersi da quelle si è fatto maggior numero de' Cherici; Si supplica di nuovo V.M., che si degni ancora per beneficio del suo Real servigio, interporre la sua autorità per lo rimedio così necessario. *V.M. si può servire far la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, trattandosi la conservazion d' essa, ed il mantenimento del suo Real Patrimonio; conforme potrà comandare si veda particolarmente nella consulta a parte, che sopra questo particolare se l' è fatta.*

VII.

Giardino di Poggio Reale si conceda al Tribunale della Fortificazione.

Item, perche nel Parlamento celebrato nell' anno 1639. si supplicò V. M. si degnasse di dare il governo della casa, e giardino nominato Poggio Reale, al Tribunale della Mattonata, ed acqua, che ora stà unito col Tribunale della Fortificazione di questa Fedelissima Città, e questa grazia non stà finora conceduta; ne la supplicano di nuovo, rappresentandole, che per quel giardino passa il formale dell' acqua, che si distribuisce per uso delli Cittadini di essa: quale principalmente in tempo della state viene venduta alli Molini, ed Ortolizie, da quelli, che hanno cura del d. luogo; restando li formali, e fonti della Città senz'acqua; tanto maggiormente, che nel sudetto Tribunale risiede un Ministro di V.M., restando a carico del detto Tribunale di fare le spese necessarie per la reparazione della d.casa, e giardino, dalli frutti, che perverranno da quello, sicome si fà al presente, e nō a spese d' essa Città. *V.M. può servirsi ordinare alla Regia Camera, che tenga quella custodia, ed attenzione, che si conviene, trattandosi dell'acqua, che è tanto necessaria in questa Fedelissima Città.*

VIII.

Cariche di Fāteria; e Cavalleria si concedano a'Napoletani,

Item supplicano instantemente V.M., che le cariche, e comādo di Fanteria, e Cavalleria, che escono da questa Fedelissima Città, e Regno, si concedano a' Naturali di essa, essendovi tanti soggetti meritevoli, e di sperimentato valore, e fedeltà. *V.M. può servirsi fare la grazia, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; tanto maggiormente, essendoci persone di tanta abilità, e valore, che l'hanno servita, e servono in ogni occasione, havendolo così io osservato in mio tempo.*

IX.

Delegazioni nelle cause criminali de' Napoletani non si possano concedere.

Item, perche nel Parlamento dell'anno 1629., ed in quello del 1639. fù supplicata V.M. che fosse servita ordinare, che non si potesse delegare causa criminale, se non nelli quattro casi espressi nella grazia ottenuta dall'Ambasciadore D.Geronimo de Guevara; e come, che in detto Capitolo soggiunse, ed altre, che parerà al Vecerè; e bene la mente della Maestà del Rè Filippo III. di gloriosa memoria fù, e così si dee di ragione presumere, di non includere con detta Clausola generale, se non li casi simili, o maggiori delli quattro espressi; ad ogni modo per togliere ogni difficoltà, la supplicarono si degnasse dichiarare, che l'ultima grazia non abbracciasse delitti minori delli quattro espressi: Al presente per esser fatto così frequente l'uso delle delegazioni, che pochissime cause restano da decidersi *via ordinaria* da' Tribunali Regj, poiche si delegano le generalità delli delitti, non solo li casi individuali; di modo, che l' appellazioni del Sacro Consiglio sono molto rare, e la Vicaria molte volte non tiene che riferire a detto Sacro Consiglio; supplicano V.M. in riguardo delli segnalati servigj di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, sia servita concedere semplicemente la grazia, che le cause criminali delli Napoletani non si possano in niuno modo delegare; procedendosi con maggior giustificazione, e soddisfazione delli rei inquisiti, con ammettersi l'appellazione, come difesa *de jure naturæ* ammessa dalle leggi. *V. M. può servirsi di comandare l'osservanza delli suoi Reali ordini, avendo sempre mira alli meriti di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

X.

Capitani a guerra si debbiano dare alli Governadori delle Città, e Terre del Regno, per meno interesse de' Popoli.

Item, perche nel parlamento precedente si supplicò la M. V. per un Capitolo di una grazia del tenor seguente v3. Si supplica la M.S, che essendosi veduto per esperienza, che la frequente uscita per lo Regno d'infiniti Capitani a guerra sia la destruzione, ed esterminio de' suoi Popoli, a degnarsi di far grazia d' ordinare, che da oggi avanti i Governi delle Città, e Terre Demaniali marittime si provvedano dagl' Illustri Vecerè a persone militari; affine ne' bisogni possano anco essi poi occupare il posto di Capitano a guerra, sēza obbligo di dar loro nuovo soldo, ne utensili; ma siano solamente contenti con la provisione solita darsi a' detti Governadori di dette Città, o Terre; ed in quanto tocca alle Terre marittime Baronal; Supplicano V.M. ordinare si commetta la custodia di quelle col carico sudetto, a' medesimi Baroni senz'altro soldo: dovendo la Maestà Vostra esser certa, che niuno altro sia per custodirle con maggiore accuratezza, e diligenza; così per la fedeltà dovuta a V.M., come per l'interesse

di

di loro medesime di più che nelle Terre mediterranee, per non esservi di bisogno, la M.V. resti servita ordinare, che non s' inviino più Capitani a guerra; E perche V.M. fù servita rispondere a detto capo, che circa questo s'osservasse l'ordine dato a 16. di Maggio 1636., il quale finora non stà pubblicato; la supplicano di nuovo per la stessa grazia; importando sommamente per lo sollievo de' Popoli. *V.M può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, comandando l'osservanza dell'ordine dato a' 16. di Maggio 1636.*

XI.

Item si supplica V.M., come altre volte ne' Parlamenti precedenti si è supplicata, che essendosi introdotto nella Regia Cam. della Summ. di vendere gli officj spettanti alla Reg. Corte a' Vassalli de' Baroni, da essercitarsi nella loro patria in pregiudizio, e diminuzione della giurisdizione, conceduta alli Baroni, permettẽdo, che siano esenti dalla giurisdizion d' essi Baroni conceduta loro in vigore di loro privilegj, ed infeudazione irrevocabile; pretendendo la Regia Camera di riconoscergli per qualsivoglia sorte di delitti communi, e non dependenti dall'amministrazione de' loro officj; supplicano V.M. ad ordinare in considerazione de' Privilegj conceduti ad essi Baroni, ed alli servigj, che con tanta prontezza fanno à V.M., che l'esenzione, che si concede loro dalla Regia Camera, comprenda solamente i delitti, e cause che dependono dall'amministrazion de' loro officj tantum, e non d'altro delitto, o causa commune. *V.M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per li delitti, che si commetteranno extra officium: con che li Baroni non possano procedere de fatto, nè carcerare se non in fraganti, con darne subito parte al Collaterale.*

Officj provveduti dalla Regia Camera: l'Amministratori di quelli siano conosciuti dalla detta Regia Camera circa le cause dependentino da' loro officj tantum: rispetto a gli altri delitti siano conosciuti da' Baroni, di cui son Vassalli.

XII.

Item essendosi degnata V.M. nell'anno 1623. far grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che per supplire gli annui docati trecentomilà venduti, ed assignati in perpetuo, non ostante, che per donativo straordinario fatto dal Regno nell'anno 1611. alla Maestà del Rè Filippo III. di gloriosa mem. Padre di V. M. fossero donati temporalmente per quattro anni, e poi prorogati per alcun tempo già estinto, che se l' andasse supplendo con tutte le vacanze delle mercedi, trattenimenti, o altre qualsivoglia entrate vitalizie, che per lo passato, si sono estinte, o *in futurum* s'estingueranno a beneficio della R. Corte; acciochè con detta rifezzione si assignasse alli Popoli, ed al Baronaggio quello, che indebitamente han pagato dopo l'estinzione del servigio, conforme la loro offerta; e per l'avvenire, dal giorno dell' estinzione si assignassero a' creditori consignatarj, li quali han comprati gli annui redditi in *perpetuum* dalla R. Corte, non ostante, che ora fusse stata donata temporalmente: e perche la detta grazia non havea avuto la sua debita esecuzione in molto pregiudizio delli Popoli di questo Regno; Supplicano V. M. di nuovo ordinare con ordine preciso, che con effetto si esegua detta grazia: e per esecuzione di quella, tutte le mercedi, e trattenimenti, ed altre qualsivoglia entrate a vita, ancorche di giustizia, che per lo passato finora sono ricadute alla R. Corte, si vadano sorrogando a conto delli detti doc. 300.m., e così ancora quelle che andaranno ricadendo fino alla totale estinzione di essi; con ordinare agl' Illustri Vecerè di questo Regno, che deputino per detto effetto un Presidente della Regia Camera, il quale faccia fare un libro distinto di tutte le dette mercedi, trattenimenti, ed altre entrate vitalizie, ancorche di giustizia, tanto estinte, quanto estinguende a beneficio della Regia Corte, acciò si possa dare la rifezione ordinata per le rate pagate dalli Popoli dopo l' estinzione del donativo, e poi per la ritezione, e supplimento de' consegnatarj; ordinando, che a questo ordine non si possa dispensare in ogni futuro tempo dagl' Illustri Vecerè di questo Regno: osservandosi nell'*interim* inviolabilmente l' ordine dell'Illustre Vecerè, che non siano costretti li Popoli al sudetto pagamento, in conformità della santa mente di V.M, ed ordini, per li quali prohibisce, che non si esigga quello, che non si concede dal Parlamento, essendo detto donativo fatto, già estinto; che perciò di giustizia non deono pagarlo, come ancora per osservanza della condizione apposta in questo ultimo servigio così grandioso fatto a V.M. nel quale stà espresso per condizione precisa, che li Popoli non paghino altra imposizione, acciò siano abili a corrispondere al nuovo servigio; che d'altro modo sarebbono inabilissimi, e tutto quello, che per detta cagione si pagasse, verrebbe a mancare a questo servigio fatto alla Maestà Vostra. *Vostra Maestà può servirsi ordinare, che s' osservi il contenuto nel General Parlamento: e per quello che tocca alla rifezione, concedere la grazia del modo, che la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Donativo straordinario di 300.m. ducati si vada supplendo nelle vacanze delle mercedi, trattenimenti ed altre qualsivogliano entrate vitalizie.

XIII.

Item si supplica V. M. si degni ordinare, che s' osservi con gli Arrendamenti di questa Fedelissima Città, tanto per gabella, che tiene per lo demanio, quanto per quelli dati *in solutum* alli suoi creditori circa l'escomputo, che pretendono, tutti gli ordini, e particolarmente quelli della riforma del Tribunale della Camera spediti a' 25. Aprile 1634. dati da V.M. per gli Arrendamenti della R. Corte di questo Regno: non importando meno al servigio di V.M. il con-

Escomputo che pretendono gli Arrendatori delle Gabelle della Città si osservino gli ordini della riforma del Tribunale della Camera.

conservazione, ed aumento di questa sua Fedelifs. Città, che quello del suo Real Patrimonio *V.M. può servirsi di comandare, che s' osservi negli Arrendamenti della Città lo stesso, che comanderà, che s'osservi nella Camera in materia degli escomputi, vista che avrà la consulta, che ha comandato farsele.*

XIV.

Che s' impongano pensioni sopra i beneficj Regj del Regno da conferirsi à Cavallieri Napoletani de'trè abiti.

Item essendo stata supplicata V. M. fosse servita far grazia d' imponere sopra le Chiese, Badie, Beneficj, e Priorati, che stanno a sua presentazione, e collazione, di questo Regno, pensioni di una somma notabile, e quali s'abbiano da S.M. a conferire privativamēte, ad ogni altra nazione, solamente a' Cavalieri Nobili naturali di questa Città, e Regno delli trè abiti militari, che V.M. concede, e che non si possa dispensare alla naturalezza Napoletana; perche V.M. fù servita ordinare, se le mandasse relazione delle dette rendite, e beneficj Ecclesiastici; essendo quella fatta, supplicano V. M. dichiarare la detta quantità, acciò poi si possa fare ripartimento dall' Illustre Vecerè, e Collaterale, conforme la capacità delle Chiese, e nomina delle persone benemerite, alle quali si avranno da concedere: perche sarà di gran consolazione per la nobiltà di questo Regno, che stà servendo con tanta finezza, e di maggior servigio alla M.V., somministrandole alcuno ajuto per mantenersi nel suo Real servigio: supplicandola ancora interporre la sua autorità con Sua Santità, acciò non siano astretti li soggetti, alli quali V.M. farà grazia delle sudette commende, o penzioni, per goderle, a comprare con molto dispendio li Cavallerati in Roma *V. M. può restar servita far grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno per la somma di docati 30.m. l'anno sopra le Chiese, Badie, Priorati, e Beneficj del Regno; perche da questo ne risulta maggior servigio di V.M., potendo con essi rimunerare chi la servirà con la puntualità di buon Vassallo.*

XV.

Alternativa negli Arcivescovadi, Vescovadi, Prelature, e beneficj Ecclesiastici.

Item, perche nel Parlamento precedente dell'anno 1639. si supplicò V.M., che fosse servita concedergli, che ne' Vescovadi, Arcivescovadi, Prelature, e Beneficj, ancorche semplici, ed Ecclesiastici di questo Regno spettanti alla collazione, o presentazione di V.M. si osservasse l' alternativa a beneficio de' Napoletani, e Naturali di questo Regno, tanto in caso di morte, quanto di qual sivoglia vacanza, per rinunzia, o translazione in altra Chiesa; e V.M. fù servita rispondere, che si osservarebbono le grazie concesse; e poi si è visto alterato il suo Real ordine; poiche la Chiesa di Salerno si è conceduta due volte consecutivamente a' forestieri senza osservare l'alternativa, e s'intēde, che anche così pretēdono pratticare nella Chiesa Arcivescovale di Reggio; Supplicano V.M. di nuovo per osservanza de' loro Privilegj, e grazie, e già che si è conferita detta Chiesa di Salerno contra il sopradetto suo Reale ordine, si degnj V.M. dare la rifezionē della detta Chiesa di Salerno, con cedere a' Naturali un' altra Chiesa, che vacherà di egual rendita, due volte cōsecutivamente. *V.M. può concedere la grazia del modo, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, essendo in esecuzione de' suoi Reali ordini.*

XVI.

Priorati, Baliagi, e commende della Religione Gerosolimitana, che sono in questo Regno, si provedano a' Regnicoli.

Item supplicano V.M. si degni per abilitare più la nobiltà di questo Regno al suo Real servigio, d'interporre la sua Reale autorità con Sua Santità, perche tutti li priorati, Baliagi, e Commende, che sono in questa sua Fedelissima Città, e Regno, si proveggano a' Religiosi dell'abito di S. Giovanni, Regnicoli, e non ad altri, ancorche siano della lingua d'Italia. *V.M. può servirsi di fare la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, tanto maggiormente, che conviene al suo Real servigio.*

XVII.

Officiali, e Ministri, che risiedono nel S. C., vacando la Piazza di Regnicolo, si provveda ad un' altro Regnicolo.

Item, perche questa Città, Baronaggio, e Regno tiene capitolo conceduto dalla felice mem. dell' Imperadore Carlo Quinto circa la provisione degli Officiali, e Ministri, che risiedono nel Sacro Consiglio di Capuana, e Regia Camera della summaria, del tenor seguente; v3. *In Sacro Consilio Præsidens providebitur ad beneplacitum; Consiliarios verò esse pro duabus partibus Regnicolis, pro tertia reservatur arbitrio Cæsareæ Majestatis. Præsidentes verò Regiæ Cameræ eligantur pro duabus partibus Regnicoli, & tertia pars ad beneplacitum:* e nello stesso capitolo si dice, che quando vacherà piazza di Regnicolo, si elegga altro Regnicolo in suo luogo, e di detta grazia si tiene il possesso, non solo in quelle piazze de' Ministri, che erano in tempo della felice mem. del sudetto Imperatore Carlo Quinto, ma ancora nelle Piazze di Consiglieri aumentate da tempo in tempo per ordine delli Serenissimi Rè predecessori di V.M., da due in trè Ruote, e da trè in quattro Ruote del S.C., come sono al presente; dopo essendosi aumentato il numero de' Presidenti di Camera togati da sei Piazze, delli quali quattro erano Regnicoli in due Piazze, non fù rappresentato a V.M., che una di dette due Piazze dovea provedersi di Regnicoli, furono tutte, e due proviste a' Spagnuoli, essendo ora vacata una di esse con la promozione del Regente Casanatte, fù rappresentato a V.M. l'offer-

servanza delli suoi Privilegj, e si degnò provederla in persona del Presidente Fulvio Lanario, anco Regnicolo: e perche al presente s'intende, che si difficulta di concedere detta Piazza vacata per morte del Presidente Lanario, in persona Regnicola; si supplica V.M. per osservanza di detta grazia: e quando si ritrovasse provista in forestiero, sia servita non pregiudicare al privilegio d' essa Città di provedere il Regnicolo nella Piazza sopranumeraria per estinguersi quando vacherà la Piazza provista in forestiero, in luogo del Presidente Lanario: non permettendo, che si possa supplire questa Piazza togata con altra Piazza di Presidente non togata: supplicando anco V.M., che mentre si è accresciuto il numero ordinario delli sei Presidenti togati in due altre Piazze, che fanno il numero di otto, per osservanza della grazia predetta, uno di essi abbia da essere fissamente Regnicolo, e l'altro, per osservare la grazia delle due terze parti, abbia da essere con questa alternativa due volte Regnicolo, ed una forestiero; come anco s'abbia da osservare nell'aumento, che si è fatto delle Piazze de' Presidenti non togati. *V.M. può servirsi di comandare quello, che sarà di suo maggior servigio, e consuolo di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XVIII.

Succe ssione de' feudi si amplj.

Item si supplica V.M., che in riguardo dell'infinita spesa, e fedeltà, con la quale li Baroni del Regno hanno accudito, ed accudiranno sempre al suo Real servigio in tutte le occasioni, che si sono offerte, e particolarmente nelli presenti bisogni, accioche possano continuare sempre le loro case con lo stesso affetto a servirla, si degni di estendere, ed ampliare la successione, così delli feudi nuovi, come antichi, così titulati, come non titulati, di qualsivoglia sorte che siano, fino al settimo grado inclusive *de jure civili*: e questa grazia deono con molta ragione sperarla dalla benignità della M.S., mentre che nel Regno di Sicilia *ultra Farum* non ostante la costituzione del Regno, *ut de successionibus*, sta ampliata la successione feudale fino al settimo grado inclusive: e perciò non essendo meno benemeriti Vassalli della M.S. di quello, che sono li Baroni del Regno di Sicilia, essendosi nell'occasioni passate, e presenti sempre vantaggiate nel suo Real servigio. *V.M. attenti li segnolati, e straordinarj servigj fatti da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, a tempo del suo felicissimo dominio, può servirsi far la grazia, che se le supplica, di concedere l'ampliazione del grado fino al settimo grado, come lo tengono li Siciliani: tanto maggiormente, che da cento anni in qua si è visto con esperienza, che dalle devoluzioni è risultato poco beneficio al Real Patrimonio di Vostra Maestà.*

XIX.

Successione de' feudi alli fratelli, e sorelle uterine.

Item, si supplica la M.S., che per togliere ogni lite, e controversia, che ogni dì succede con il Regio Fisco, circa la successione de' fratelli, e sorelle uterine *tantùm*, o consanguinee *tantùm*, ancorche la vera intelligenza della costituzion del Regno, e di molti antichi periti Dottori ammetta alla successione detti fratelli, e sorelle uterine, e consanguinee, non ostante, che non discendano dallo stipite, la donde deriva il feudo; ancorche vi sia la clausola *ex corpore*; intanto che il Regio Fisco per non far determinare detto articolo, sempre si è transatto con li detti successori, come si è pratticato nella successione del Contado di Serino, Marchesato di Grottola, e Ducato d' Eboli; voglia V. M. degnarsi per via di dichiarazione, per togliere ogni scrupolo, dichiarare, *& quatenus opus sit*, di nuovo concedere, che li detti fratelli, e sorelle uterine, o consanguinee, e li figli di quelle possano succedere ne' feudi antichi, ancorche non pervengano dal comune stipite; conforme già stà conceduto ne' feudi nuovi, per le ragioni ancora addotte nella grazia, che se le supplicò nel Parlamento precedente nell'anno 1639., che s' intendano ripetite in questo Capitolo. *Si stà trattando la decisione di questo articolo, conforme V.M. ha comandato; però supposto, che il Regno lo domanda per grazia, essendo tanto benemerito, si può servire concedergli la grazia, che se le domanda; tanto maggiormente, che succedendo di rado li casi, gl' interessi del Fisco sono di pochissima considerazione.*

XX.

Feudi, e titoli in beneficio del maschio se non vi fosse femmina.

Item, supplicano la M.V. far loro grazia di dichiarare, che il capitolo ultimamente conceduto, che possano i Baroni, e feudatarj, tanto per atto *inter vivos*, quanto per ultima volontà disporre de' feudi, e titoli in beneficio del maschio della loro famiglia, che succederebbe se non vi fosse femmina, non ostante, che la femmina fosse più prossima, alla quale possa assignarsele sopra 'l feudo quanto parerà per la sua dote, conforme più ampiamente si contiene in detta grazia, la quale s' abbia per ripetita; Si supplica perciò V. M. dichiarare, *& quatenus opus sit*, di nuovo concedere per grazia speciale, che questo possa farsi anco per via di sostituzione; non venendo in questo pregiudicato il Fisco di V.M. mentre vi sono persone in grado successibile; rimediandosi solamente con questa grazia, che li feudi non passino così facilmente da una famiglia in un' altra. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, che le domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; maggiormente, che non vi è interesse del suo Real Patrimonio.*

X XXI. Item,

XXI.

Denari assignati alli Consignatarj della Regia Corte sopra la Dohana di Foggia non si portino in cassa militare.

Item, perche nel Parlamento precedente dell' anno 1639. si supplicò Vostra Maestà d' un capitulo del tenor sequente, v3. Item, si supplica Vostra Maestà si degni dare ordine preciso, che i danari assignati a' Consignatarj della Regia Corte sopra la Dohana di Foggia, non debbiano portarsi in cassa militare, ma si debbiano depositare in publico Banco per pagargli a' creditori, conforme sta ordinato dalla Regia Camera della Summaria, ed ordinare al Vecerè presente, e futuri, che così debbiano osservare, acciò i creditori possano conseguire i loro crediti; e da V. M., fù risposto, che s' osservassero gli ordini dati in questa materia, e che si dia ciò, che conviene, perche si dia pronta sodisfazione alli Padroni degli Erbaggi: E perche non hanno avuto risulta niuna di detto ordine, supplicano di nuovo V.M., che si conceda loro così complita, cha possano conseguire quello, che si deve, come è di giustizia, tanto i creditori consignatarj, quanto i Padroni degli Erbaggi. *V.M. può servirsi ordinare, che s' osservi con ogni puntualità l'ordine dato, che si paghino i Padroni degli Erbaggi, dalli quali risulta la rendita della Dohana di Foggia in Beneficio del suo Real Patrimonio.*

XXII.

Liti de' Seggi.

Item, supplicano V.M., come anche s'è supplicato altre volte, che per manutenere nel decoro, che si conviene, la Nobiltà di questa Fedelissima Città, il che è anco interesse publico, di conservare le dignità delle Famiglie; che si degni ordinare, che nelle liti presenti, è future de' Seggi s' osservi quello, che le stà supplicato nel Capitolo 28. del precedente Parlamento dell'anno 1639. avendo per repetita la sudetta grazia in questo Capitolo v3. Item, perche nel 29. Capitolo del sudetto Parlamento del 1639. si supplicò V. M., che pendente la risoluzione, che V.M. si degnerà fare sopra la sudetta grazia, non si procedesse alla spedizione delle liti di pretensori di dette Piazze, acciò non restasse defraudata la nobiltà del favore, che spera dalla M.V., e per molto, che abbiano accudito per la consulta, che V.M. ha ordinato, per le gravi occupazioni, che hanno tenute gl' Illustri Vecerè del Regno nel servigio di V.M. per le turbolenze di guerre, non si è potuto finora spedire la consulta, ed alcuni delli pretensori hanno esposto a V.M., che dalli Deputati delle liti non si è sollecitata per impedire la loro giustizia, ed hanno ottenuto provvisioni dalla M. S. sotto questa assertiva non vera, che si proceda avanti in dette cause; Supplicano V. M., che attento che non è rimaso per li Deputati di sollecitare la consulta, si degni ordinare, che si faccia quanto prima, e fratanto si sospenda il tirare avanti, accioche la grazia, che sperano dalla M. V. non sia elusoria: dichiarando, che non intendono comprendere nella supplica dell'antecedente, e presente capitolo la pretenzione, che tengono li Caraccioli detti de Pannarano, di essere reintegrati nel Seggio di Capoana: supplicandola di più, che si degni concedere, che stante, che nelle liti sopradette de' Seggi interviene il Regio Fisco, come parte formale, si debbiano trattare, votare, e decidere dalle trè Ruote del Sagro Consiglio di Capoana, con intervento ancora, e voto delli Regenti della Cancellaria; e perche molti pretensori di detti onori de' Seggi si avvagliono di scritture, che si presuppongono cavate da' Registri antichi della Regia Zecca, le quali non conservandosi con la diligenza, e cautele necessarie, sono sospette di falsità, la supplicano si degni ordinare, che tutte dette scritture della Zecca si trasferiscano nella Real Cancelleria di V. M., dove si conservano con maggior cautela. *V. M. può servirsi fare la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che le cause de' Seggi si votino con le trè Ruote del Consiglio, con intervento, e voto del Collaterale, conforme si domanda; e che le scritture si portino in Cancelleria per evitare ogni occasione di dubbio.*

XXIII.

Napoletani nō siano costretti d'alloggiare nelle loro case, e conferma del Privilegio del Rè Cattolico.

Item, avendo questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel Parlamento celebrato nell' anno 1636., supplicato V.M. per la conferma del Capitolo conceduto dal Rè Cattolico, che i Napoletani non siano costretti d' alloggiare nella loro case, soldati nè à piedi nè à cavallo, tanto abitando in Napoli, quanto fuori per lo Regno: il quale capitolo è stato confermato dalla felice mem. dell' Imperadore Carlo V. ne' Parlamenti degli anni 1536. 1539., 1554. senza niuna limitazione; V.M. fu servita di confermarlo con la clausola, purche si ritrovassero in uso; fù perciò supplicato nel Parlamento del 1639., che si degnasse confermarlo semplicemente senza la sopradetta clausola, conforme l'aveano confirmato i Serenissimi Rè di questo Regno, e V.M. ultimamente è restata servita rispondere., che si dichiarasse quello, che si era lasciato d' osservare in questo Privilegio. E perche Sua Maestà con li continuati eccessivi servigj, che hanno fatto alla Sua Real Corona, sperano con molta ragione non solo d' ottener la conferma di tutti i Privilegj conceduti dagli antepassati Rè di questo Regno, alli quali non l' aveano tanto servito, senza clausola, e limitazione alcuna, anzi confidano nella benignità di V.M., attesta la fedeltà, e grandiosi servigj fatti, che abbiano da ottenere molte maggiori grazie; la supplicano di nuovo della conferma semplice di detti loro Privilegj. *V. M. può servirsi concedere la grazia a questa Fedelissima Città, conforme se le supplica, ordinando, che s' osservino i Capitoli.*

XXIV. Item,

XXIV.

Conferma, e ratifica di S. M. agli assensi, ed alienazioni fatte di qualsivoglia cosa dagl' Illustri Vecerè.

Item, nel sudetto Parlamento, fu supplicata di un Capitolo del tenor seguente v3: Item, perche gl' Illustri Vecerè, che *pro tempore* sono stati in questo Regno, hanno prestato il Regio Assenzo in nome di V.M. ne' contratti, alienazioni, o ipoteca de' beni feudali per le necessità, che sono occorse nel servigio di V.M., ed han fatto diverse alienazioni, altre a tutta passata, altre con patto *de retrovendendo*, ed anco hao fatto cessione, ed ampliazione di diversi officj, con promettere, o riserbare in detti contratti, o cessioni la ratifica di V.M. E perche alla M.V. è notissimo l'avertimento, e zelo, che hao sempre detti Illustri Vecerè, e suoi Ministri: con che mirato al servigio di V.M., supplicano perciò detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che si degni per la concessione del presente capitolo *per verbum placet simpliciter*, confermare, e ratificare tutti gli assenzi prestiti alle alienazioni fatte a tutta passata, o con patto *de retrovendendo*, dove però ora non vi sia lite di Città, Terre, o Castelli, o annue entrate sopra pagamenti fiscali, Dohane, o gabelle, o di qualsivogliano altri beni del suo Real Patrimonio, cessione di *Jus luendi*, concessioni, o ampliazioni di officj fino a questo dì fatte, supplendo ogni difetto *ex certa scientia*: il tenore de' quali assensi, alienazioni, cessioni, concessioni, ed ampliazioni s' abbia per inserito, e specialmente espresso, ita che detti compratori, e cessionarj non possano sopra detti assenzi, alienazioni, concessioni, ed ampliazioni avere difficoltà, o travaglio alcuno: il che se bene è cosa conveniente al servigio di V. M., acciò siano osservate le promesse fatte dagl' Illustri Vecerè in virtù delle procure, che hanno tenute da V. M., non dimeno si riceverà per singolar favore; rappresentando ancora a Vostra Maestà, che molte volte negli anni passati si è degnata concedere la simil grazia: E perche V.M. fu servita di comandare, che si dichiarassero li casi particolari, e li contratti fatti con gl' Illustri Vecerè, la supplicano di nuovo, che voglia confermarla semplicemente; perche oltre l' essere cosa di giustizia, ci concorre ancora gran convenienza del servigio di V.M. per la sicurezza, che devono avere chi contratta con la Maestà Vostra per mezzo de' suoi Illustri Vecerè Ministri di tanta confidenza nella presente occasione di guerra, le quali non danno luogo di ricorrere a V. M. per l' assenzo per la prestezza dell' assistenza. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, che le domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, tanta maggiormente che altre volte è stato solito concedersi detta grazia con la stessa generalità.*

XXV.

Osservanza delle Prammatiche, ed ordini fatti in materia de' Scrittorj.

Item, supplicano V. M.. resti servita in effecuzione delle grazie tante volte fatte a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno ordinare l' osservanza delle Prammatiche, ed ordini fatti in materia de scrittorj, tanto dall' Illustre Duca d' Alba, quanto dall' Illustre Conte di Monterey, e Duca di Medina a 15. di Giugno 1631., e 20. d' Ottobre 1639. perche caminando li negozj per li Tribunali, che V. M. ha ordinato, sarà suo maggior servigio, e beneficio di questa Fedelis. Città, Baronaggio, e Regno, e con ordinare, che se ne spedisca Prammatica Reale. *V.M. può servirsi di comandare, che s' osservino li suoi Reali ordini, e quelli in esecuzione di essi dati dagl' Illustri Vecerè con ogni puntualità, convenendo così alla buona, e retta amministrazion della giustizia.*

XXVI.

Matrimonj de' Cittadini si facevano senza esamina.

Item, perche li matrimonj contratti in questa Fedelissima Città, e Regno fin dall' anno 1630., sono fatti in conformità della disposizione del Sagro Concilio di Trento; cioè che i Parrochi esplorata la volontà delli sposi, e fatte le pubblicazioni, hanno sollennizzati li matrimonj senz' altro ordine de' Vescovi, o di loro Vicarj Generali, eccettuati i matrimonj de forestieri, vagabondi, e vidovi, passato l'anno dello lutto, per li quali vi è intervenuto ancora l'ordine del Vicario Generale; Dal sudetto tempo in quà per lettera della Sagra Congregazione, di Luglio 1630. viene ordinato, che li matrimonj non si possano contraere senza l' esame dell' Ordinario, intendendosi però l' ordine predetto per li forestieri, vagabondi, e vedovi, con espressa proibizione, che per detto esame non si pigliasse cos' alcuna, ma si spedissero *gratis, etiam quoad scripturam*, conforme si osserva nell' altre Diocesi di questo Regno di non pigliare informazione, eccetto che de' forestieri *tantùm*: Al presente in questa Fedelissima Città, e sua Diocesi si è introdotto l' esame predetto generale, tanto per Napoletani, li quali mai si son partiti da detta Città, e suoi Casali, e delle donne particolari, che stanno ne' Monisterj, e Conservatorj per educazione, le quali non hanno potuto contraere matrimonio alcuno: dal che nasce grande inconveniente, non solo per la spesa, ma anco perche sono astrette le donne vergini, ed oneste andare nella Corte Arcivescovile per ricevere gl' interrogatorj, che macchiano la loro pudicizia, ed onestà, moltiplicandosi molte volte li peccati con differirsi li matrimonj; e quelle che non vogliono andare in detto luogo, sono astrette a pagare l'accesso di carlini dieci al Giudice destinato, cinque allo Scrivano, ed altri carlini dieci per la carozza: ed oltre che restano le donne gravate di due pesi,

per essere due volte essaminate, ed esplorata la volontà; l'una dal Parroco, mentre ha da fare le pubblicazioni, e l'altra dal Giudice, e Scrivano per la stessa cosa con duplicata spesa, contro alla forma della lettera della Sagra Congregazione. Perciò per rimediare all'abuso del detto inconveniente, supplicano V.M., che si degni interporre la sua autorità appresso Sua Santità, acciò si riduca l'innovato al detto stato di prima della disposizione del Sacro Concilio di Trento; o pure conforme s'ordina nella lettera della Sacra Congregazione dell'anno 1630. li matrimonj de' forestieri, vagabondi, e vedovi *tantum*: ed occorrendo qualche difficoltà alli Parrochi sopra altri matrimonj, debbiano allora ricorrere all'Ordinario per consultare quelche difficultano. *V. M. può servirsi di comandare, che si faccia l'ufficio con Sua Santità del modo, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, convenendo così al beneficio del publico in cosa tanto importante, com'è il matrimonio.*

XXVII.

Giuochi, e barratterie publiche nelle case si proibiscano.

Item, perche la sperienza ha dimostrato, che nel tenere aperte molte case, e baratterie pubbliche di gioco in questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, n'è nata la rovina, e desolazione di molte case, con nudrirsi l'occasione prossima d'infiniti peccati di bestemmia, ed altro in disservigio di N.S.; supplicano, che si degni ordinare per prammatica sotto pene gravissime, che si levino detti giuochi pubblici di qualsivoglia maniera, sotto qualsivoglia pretesto, ancorche di carica militare, o di Capitano della guardia: dal che risulta anco beneficio, non solo a' suoi fedelissimi Vassalli; ma ancora saranno più abili, non dilapidando le loro facoltà, per servigio di Vostra Maestà. *Vostra Maestà può servirsi comandare, che s'osservino le Prammatiche, che proibiscono li giuochi, con ogni puntualità.*

XXVIII.

Giudici non possano votare, nè giudicare nelle cause d'altri Giudici.

Item, perche disposizione di ragione si è stabilito, che li Giudici non possano votare, nè giudicare nelle cause d'altri Giudici, per togliere l'occasione, che uno possa far beneficio all'altro, con isperanza ancora di conseguirlo nella sua lite; si supplica ordinarlo con prammatica particolare, che non possa essere Commissario, nè Giudice l'uno dell'altro. *Vostra Maestà può servirsi di comandare, che s'osservi con ogni puntualità quello, che stà disposto di ragione in questa materia.*

XXIX.

Robe comprate sub hasta ad estinto di candela si stabilisca certo tempo per alcuno pretensore.

Item, perche nascono infinite liti in questo Regno contra li terzi possessori di robe comprate *sub hasta* ad estinto di candela, e con decreto di Giudice, e molte volte dopo tanto tempo, che non può esservi cognizione delle scritture per difendersi; si supplica stabilirsi certo tempo dopo li banni, ed accenzione di candela; quale elasso si precluda la strada a potere agere in qualsivoglia modo, in conformità di quello, che s'osserva nelle gride dello Stato di Milano. *V. M. può servirsi di concedere la grazia, che se le domanda, essendo di grandissimo beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXX.

Pandette s'osservino ne' Tribunali.

Item, si supplica, che s'osservino le pandette in tutti li Tribunali Regj; ed acciòche non siano gravati li litiganti, si debbiano tenere affisse in luogo pubblico, e si destini un Giudice delegato, che faccia osservare dette pandette in tutti i Tribunali, sotto quelle pene, che stanno ordinate nelle Regie Prammatiche. *Vostra Maestà può concedere la grazia, che s'osservino con ogni puntualità le Pandette, conforme si domanda, essendo beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXXI.

Presidenti non togati della Regia Camera non possano essere Commissarj nè votare in niuna causa.

Item, perche nel Tribunale della Regia Camera della Summaria di questo Regno vi assistono tanto i Presidenti togati, quanto i Presidenti non togati, li quali al presente sono arrivati al numero di sei; e spessissime volte si trattano in detto Tribunale cause così civili, come criminali, nelle quali entrano articoli da decidersi, conforme la disposizione delle leggi, o del Regno, overo municipali, così di questa Fedelissima Città di Napoli, come d'altre Città del Regno; nelle quali detti Presidenti non togati non ne sono instrutti, nè tocca alla loro professione, e votando in esse facilmente, attendendosi il numero de' voti, potrebbe nascere decreto, o sentenza contra le leggi predette in grave pregiudizio delle parti, ed anco del Regio Fisco: dal che nacque motivo nell'anno 1564. in tempo del governo del Duca d'Alcalà seniore, che il Luogotenente della detta Regia Camera proibisse alli Presidenti non togati di votare negli articoli di legge: e se bene dal Regio Collateral Consiglio di quel tempo fù sospeso detto ordine con riserva, che si ricorresse allo stesso Collaterale per la dichia-

dichiarazione; fù però permesso a detti Presidenti non Dottori il votare nelle cause, dove non vi è articolo di legge, ed in quelle dove vi entra articolo di legge, di poter dire, *remitto me juri*; il qual voto, come incetto, non è stato solito connumerarsi; ad ogni modo questo al presente stà abusato di maniera, che non solamente detti Presidenti non Dottori votano nelle cause criminali, e civili, dove entra articolo di legge ancora feudale; ma anco molte volte essi medesimi sono Commissarj di dette cause, senza essere capaci delle allegazioni *in jure*, e motivi di legge, che si fanno, per non avere li principj di legge, e non essere loro professione; pretendendo ancora di votare nelle cause di discussione di legge, che si vanno a riferire, come più gravi della Regia Camera, nel Regio Collateral Consiglio: anzi dovendo giornalmente attendere detti Presidenti alla discussione de' conti nella seconda Ruota; quale è propria loro professione, avendo espressamente comandato V. M., che *recto tramite* nell'entrare la mattina nel Tribunale, si vada a detta seconda Ruota ad attendere alla discussione delli conti predetti, come nel capitolo 91. de' suoi Reali ordini per la riforma del detto Tribunale spediti a 25. Aprile 1634., ed in detto Tribunale letti, e promulgati; non ostante detti Reali ordini, li Presidenti non togati stanno nella Ruota grande con li Presidenti Dottori, ingerendosi nel riferire, e votare le cause, come fanno li Dottori, e restano li conti non visti, nè liquidati, in grave danno del Real Patrimonio; supplicano però V.M. si degni anco per grazia particolare d'essa Fedelis. Città, Baronaggio, e Regno, e per la buona amministrazion della giustizia comandare, e bisognando, anco per via di legge, e Prammatica, che detti Presidenti non Dottori, tanto quelli, che di presente ci sono, quanto quelli che di futuro saranno eletti, non debbiano essere Commissarj, nè votare in niuna causa civile, criminale, o mista, ove sia articolo, che s' abbia da terminare in virtù di disposizione di leggi communi, o feudali del Regno, o riti della Regia Camera, quali avessero bisogno d' interpetrazione di legge commune; nè anco in articoli, che s' avessero da determinare per leggi municipali, così dalla consuetudine di Napoli, come d' altre Città di questo Regno; mà possano solamente dire, *remitto me juri*, senza numerarsi li loro voti, conforme in detta Regia Prammatica; possano però prima di votarsi la causa, avvertire alcuna cosa, che a loro occorresse intorno a quella; la quale sia semplicemente avvertimento, e non voto decisivo, e per tale sia tenuto, senza connumerarsi fra li voti decisivi: E di più si degni V.M. comandare l' osservanza del detto capitolo 91., cioè che *recto tramite* la mattina vadano detti Presidenti non Dottori alla seconda Ruota alla discussione de' conti, e solo si unischino nella prima Ruota, quando si tratta alcuna cosa di governo, o alcuna consulta, nella quale non cada articolo di legge, *ut supra*: e per togliere ogni difficoltà, se nelle cause predette vi sia articolo da decidersi per disposizione di legge, *ut supra*; si supplica ordinare, che sempre, che il Fisco, o una delle parti dice esservi articolo da determinare per legge, come di sopra, dichiarando in specie l' articolo quale sia, e le leggi, nelle quali si fonda, debbia lo Spettabile Luogotenente proporle nella Regia Camera, e votarsi solamente da lui, e dalli Presidenti Dottori: e così anco osservarsi nelle cause da votarsi in Collaterale a relazione della Regia Camera: e concorrendo la maggior parte che vi sia tale articolo; in tal caso restino esclusi tali Presidenti dal votare. Però quando tutte le parti si appianano, che vi sia il tale articolo, non sia altrimente necessario proporsi in Camera, o in Collaterale, nè votarsi; ma restino esclusi detti Presidenti non Dottori da votare: e se alcuno di essi fosse Commissario, il Luogotenente provveda di altro, che sia Dottore, e Togato. Supplicando V.M. così ad ordinarlo, così per beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, come del suo Real Patrimonio, e buona amministrazion della giustizia. *V.M. si può servire di concedere questa grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per essere molto giusta, e convenire anco al suo Real servigio.*

XXXII.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, avendo inteso essersi dato ordine alla Regia Camera, che esponesse venali la Terre Demaniali di questo Regno, escludendosi alcune poche, & includendovi espressamente la Città di Surrento; questa Fedelissima Città di Napoli per mezo degli Eletti di essa, hà fatto istanza alli Deputati del presente Parlamento, che dovessero supplicare V.M. a non permettere, che detta Città di Surrento s' esponga venale; atteso nelli Seggi di Capoana, e Nido di questa Città, oggi godono gli onori, e Nobiltà d' essi, sei Famiglie Surrentine: senza che molte altre tēgono l'origine da Surrento: ed a questo si aggiugne, che nella Nobiltà di detta Città sono stati da dugento anni a questa parte, ed ora sono titolati, e tengono molti abiti militari conceduti da V.M., e suoi Serenissimi Antecessori, di modo, che trattandosi nell' anno 1606. di vendersi la Città di Surrento, questa Fedelissima Città pigliò la difesa di essa per le ragioni sudette; le quali furono tanto efficaci, che non passò avanti la vendita, e con l'offerta fatta da Surrento di docati 10. m. fù interposta consulta dal Tribunale della Camera *pari voto*, che si dovea accettare; e dal Collaterale si approvò, e dall' Illustre Conte di Benavente Vecerè, e Procuratore di V.M. fù stipulato contratto, nel quale detto Illustre Conte in nome dalla Maestà Sua con giuramento ratificò un Privilegio di Demanio perpetuo, che detta Città teneva in tempo della Maestà Cesarea: qual contratto fù ratificato dalla Maestà del Rè Filippo III. Padre

Città di Serento non si venda.

di

di V.M., e dopò nell' anno 1631. approvato dalla M.V. Per lo che essa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.M. sia servita dar ordine, che tal vendita non passi avanti, così per la molta giustizia, che detta Città tiene, come, che tal vendita sarebbe di poco avvanzo; ed del prezzo dovrebbono restituire docati 14. m. sborzati in due volte alla Regia Corte, 4. m. alla Maestà Cesarea, e 10. m. in tempo del governo del Conte di Benavente: e della vendita non se ne caverebbe d' utile 10. m. docati, non tenendo V. M. in quella altro, che la mera giurisdizione. *V.M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di conservare nel suo Real Demanio la Città di Sarrento; convenendo così ancora al suo Real servigio.*

XXXIII.

Città d'Aversa non si venda.

Item, supplicano V.M. a fare la stessa grazia alla Città d' Aversa, la quale fin dal governo della sua fondazione è nata, e conservata nel Real Demanio da tutti li Serenissimi Rè di questo Regno; avendo giudicato così convenire al loro Real servigio, come si è dichiarato nelle consulte della Regia Camera, e decreto del Collateral Consiglio: così anco tenendo molti interessi questa Fedelissima Città nella manutenzione del Demanio della sudetta Città d' Aversa; così per tenere molte famiglie Nobili Napoletane, parentado con quella Nobiltà; come ancora per la promiscuità del territorio, e per somministrarle grano dolce per molta parte dell'anno: ed alienandosi sotto dominio de' Baroni, non si potrebbe conseguire questo beneficio; dal che nascerebbono molti inconvenienti, particolarmente in tempo di carestia, e maggiormente, essendo in detta Città molti Monisterj di clausura di Monache, nelli quali vi sono la maggior parte Monache nobili di Seggi di questa Città. *V.M. può servirsi concedere la grazia conforme di sopra.*

XXXIV.

Città di Nola non si venda.

Item, supplicano V.M. si degni non dismembrare dal suo Real Demanio la Città di Nola, la quale fin dall'anno 1578. ne ottenne amplissimo Privilegio dalla felice mem. dell' Imperador Carlo V. per essersi segnalata nel suo servigio con l' occasione dell' invasion del Regno dall' esercito di Monsieur Lautrech, non solo col somministrare buona quantità di danari, ma anco cō vittovagliare di monizione necessaria un corpo d'esercito di 12. m. fanti, e 700. cavalli; ed ultimamente a proprie spese si è fortificata con notabil gasto di 60. m. docati per rendersi più abile al servigio di V.M., e servire di Piazza d' armi, come in altre occasioni ha servito. E per esservi in quella Città molte famiglie nobili apparentate con altre famiglie principali di questa Fedelissima Città, alla quale somministra gran quantità di vino per la provvisione di essa. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, conforme di sopra.*

XXXV.

Città di Pozzuoli non si venda.

Item, perche nel sudetto Bando della Regia Camera stà esposta venale la Città di Pozzuoli, raccordano a V.M., che detta Città è convenientissimo al suo Real servigio di non dismembrarla dal Regio Demanio, sì per essere così vicina con questa Fedelissima Città di Napoli, stendendosi la giurisdizion di quella fin al luogo molto prossimo alla Grotta detta di Pozzuoli, essendovi anco territorio promiscuo, come per istarvi situato il famoso Porto di Baja custodito da un Castello ultimamente fortificato: oltre che sarebbe di grandissimo incommodo, e pregiudizio al beneficio pubblico, per li rimedj, che si prendono nel suo territorio, soggettarlo a giurisdizione de' Baroni, tenendovi molte case, e palazzi Cavalieri Napoletani. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, conforme di sopra.*

XXXVI.

Città di Cosenza non si venda.

Item, supplicano V.M., che si degni manutenere nel suo Real Demanio la Città di Cosenza, la quale è Metropoli delle due Provincie di Calabria, ed antico titolo delli Duchi di Calabria Prencipi Primogeniti de' Serenissimi Rè di questo Regno, i quali in essa hanno fatto residenza, e vi sono sepolti alcuni di essi Serenissimi Duchi, e Rè con tanto suo decoro, e grandezza: ed anco per esservi in quella Città molte famiglie nobili apparentate con altre famiglie Nobili Napoletane, e due di esse oggi godono ne' Seggi di questa Fedelissima Città di Napoli di Nido, e Porto: oltre che non è stata mai Baronale; onde la supplicano, che si degni ordinare, che in niun conto si proceda alla vendita della detta Città per maggior servigio, e decoro della M.V. *Vostra Maestà può servirsi di concedere la grazia, conforme di sopra.*

XXXVII.

Item, essendo prerogativa propria della sua gran Cristianità, e zelo della giustizia, come ancora è stato de' suoi Serenissimi Rè Antecessori di deputare Ministri per l' amministrazione

zione della giuſtizia di quelle parti, o qualità, che ſi narrano nella Prammatica ſeconda de officio S.R.C., la ſupplicano, che nell' elezzione delli Miniſtri di giuſtizia ne' Tribunali di queſto Regno, ſi faccia ſomma giuſtizia d'eleggere ſoggetti benemeriti, e delle parti contenute nella ſudetta Prammatica, con l'oſſervanza de' Capitoli conceduti a queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno dalla felice mem. dell' Imperador Carlo V., cioè nel capitolo 12. nel Parlameoto celebrato con la ſua Imperial preſenza nel meſe di Gennajo dell' anno 1536. fol. 104. a ter., e nel capitolo 4. dell' anno 1540. fol. 128., anco precedente nomina dell'Illuſtre Vecerè di queſto Regno, e conſulta del Supremo Conſiglio d' Italia, come è ſolito. *V.M. ſi può ſervire di concedere queſta grazia, che le ſupplica queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, per eſſere molto conveniente al ſuo Real ſervigio, ed al conſuolo di queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, ed alla buona, e retta amminiſtrazione della giuſtizia, e ſanto zelo di V.M., conforme ſe l' è ſupplicato per conſulto a parte.*

Miniſtri per l' amminiſtrazione della giuſtizia, ſi deputino perſone benemerite, conforme le Prammatiche.

XXXVIII.

Item, eſſendoſi ſupplicata più volte V.M. in diverſi Parlamenti, che foſſe ſervita ordinare, che li Napoletani per l' eſecuzione delli capitoli già conceduti non ſuſſero carcerati, nè diſterrati *de facto* ſenza precedere proceſſo, e condanna, *juris ordine ſervato*, nè tenere guardie nelle loro caſe, e Terre; fù riſpoſto a queſta grazia, che s' oſſervaſſero gli ordini già dati: e perche ſi è inteſo, che l' ordine ſia, che reſti rimeſſo all' arbitrio degl' Illuſtri Vecerè; il che ſarebbe affatto rivocare detta grazia; la ſupplicano iſtantemente ſi degni ordinare, che in niun modo poſſano eſſere carcerati, nè eſiliati *de facto*, ma precedente ligittimo proceſſo, e ſentenza; e che non s' inviino guardie nelle loro caſe, e Terre. *V. M. può ſervirſi di comandare, che s' oſſervino le Prammatiche, Capitoli, e Coſtituzioni del Regno.*

Napoletani non ſiano carcerati, nè eſiliati de facto, nè ſi pongano guardie nel le loro caſe.

XXXIX.

Item, perche nel Parlamento precedente ſi è ſupplicata V. M. ſi degnaſſe dar ordine, che non ſi poſſano ſoſpendere, nà applicarſi a beneficio della Regia Corte li terzi delle rendite de' Fiſcali, ed Arrendamenti ſpettanti a' Napoletani, e Regnicoli, e V. M. fù ſervita concederlo, eccettuando i caſi d' eſtrema neceſſità, e con parere del Collateral Conſiglio; ſi ſupplica di nuovo detta grazia ſenza condizione, sì per eſſere di giuſtizia oſſervare i contratti giuriſti, al anco, ſtante l' eſtrema neceſſità, che ſi tiene oggi univerſalmente; che mancando queſta eſazione, non reſterebbe modo di vivere; maggiormente eſſendoci intereſsati tanti luoghi Pii, e Moniſterj. *V. M. può ſervirſi di concedere la grazia, che ſe le ſupplica.*

Terzi de' Fiſcali, ed Arrendamenti ſpettanti a' Napoletani, e Regnicoli, non ſi poſſano ſoſpendere, nè applicarſi a beneficio della Regia Corte.

XL.

Item, ſupplicarono ancora V.M. ne' precedenti Parlamenti, che ſi degnaſse minorare la pena de' Depoſiti delle ſoſpezioni de' Miniſtri: E ſe bene V. M. non ſi ſervì di concederlo, perche ſi è viſto con eſperienza, che la giuſtizia di molti litiganti reſta oppreſsa per non aver modo di fare il depoſito di tanta ſomma per la ſtrettezza delli tempi preſenti; ſupplicano V.M. di nuovo, tanto per la grazia ſudetta, quanto ancora, che l' aumento della provviſione de' Miniſtri, non ſi paghi col jus nuovamente impoſto, ſenza conſenzo di queſta Fedeliſsima Città, dell' uno, e mezzo per cento delle ſentenze, o decreti; ma dalla Regia Corte, alla quale ſpetta pagare il ſalario a' Miniſtri. *Voſtra Maeſtà può ſervirſi di comandare l' oſſervanza delle Regie Prammatiche.*

Pena de' depoſiti per la ſoſpezione de' Miniſtri ſi minori; e l' aumento del ſalario a' Miniſtri ſi paghi dalla Regia Corte.

XLI.

Item, avendo V.M. fatto grazia a queſta Fedeliſsima Città, Baronaggio, e Regno, che ſi eſecutaſsero, non oſtante l' elaſſo dell' anno, tutti i Privilegj, lettere, e ſpedizioni, in qualſivoglia modo ſi ſpediſſero nella ſua Real Corte: E perche ſi pretende dal Regio Fiſco d'eſiggere la mezza annata d' alcune di dette ſpedizioni per la diſpenſa dell' elaſſo dell' anno; il che in alcuni caſi indurrebbe ancora pagamento duplicato; La ſupplicano di nuovo per l' eſecuzione libera della detta grazia ſenza pagamento di mezza annata in niuno caſo per la ſudetta diſpenza. *Voſtra Maeſtà può ſervirſi di concedere la grazia, che le ſupplica queſta Fedeliſsima Città, Baronaggio, e Regno.*

Privilegj, lettere, e ſpedizioni nella Real Corte ſi eſeguano non oſtante l' elaſſo dell' anno; e non ſi paghi la mezza annata.

XLII.

Item, perche ſi à inteſo, che per V.M. ſia ſtato ſpedito ordine con delegazione al Preſidente della Regia Camera Gio: Camillo Cacace per l' eſazione della mezza annata di molte ſpedizioni; di cui finora non ſi tiene piena notizia, per non eſſere ſtato preſentato all' Illuſtre Vecerè, e Collateral Conſiglio, conforme le Prammatiche, e Capitoli di queſto Regno; il che ſarebbe di molto pregiudizio del Pubblico, e de' Privilegj, e grazie concedute loro da'

Eſazione della mezza annata non paſſi avanti.

Sere.

Serenissimi Rè di questo Regno: Supplicano V. M. a comandare, che detta esazione non passi avanti, nè s' innovi cos'alcuna in questo particolare a riguardo ancora delli segnalati servigj fatti, e delli pesi, e gravezze grandi, che tengono per lo suo Real servigio, alli quali si renderebbono inabili con nuovo peso. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, in quanto a che l' exequatur si dia per Collaterale, conforme al solito, ed a gli ordini Reali: ed in quanto al resto, se le farà consulta, avendo inteso i particolari, di che si gravano.*

XLIII.

Commissarj, che vanno per lo Regno si tolgano.

Item, si supplica di nuovo V.M. per lo rimedio all' infinità, e varietà de' Commissarj, che hanno distrutto il Regno; essendo pur vero, che buona parte de' Donativi, che si fanno a V.M., s'applicano li Commissarj a loro beneficio, con gran vessazione de' Popoli, e disservigio della M.V.: E se bene si è degnata di rimediare in parte a questo inconveniente, con ordinare l' estinzione degli officj vendibili di Percettori, o Tesorieri delle Provincie; resta però di rimediarsi con rimedio efficace, e celere all' infinità d' altri Commissarj per gl' inconvenienti, de' quali sentono maggiore afflizione, per rendersi inabili i Popoli, e li Baroni al servigio di V. M. per l' eccessive estorsioni, che patiscono da' Commissarj. *Pare molto conveniente, che V. M. pigli risoluzione in questo, che le supplica la Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, conforme la consulta, che se le manderà.*

XLIV.

Avvanzi d' Arrendamenti non si vendano.

Item, supplicano di nuovo V.M. per la concessione della grazia, che altre volte hanno supplicata; che quando s' affitta alcuno Arrendamento Regio con avvanzo di quello, che prima stava affittato, detto avanzo non si venda; ma si riserbi per la rifezione de' Consignatarj, quando occorrerà haversi mancamento, o per essere meno l'estaglio della consegna fattasi, o pure per l'escomputo, che ottenesse l' Arrendatore. *Sarà della grandezza di Vostra Maestà condiscendere con la sua Real benignità alla grazia, che le domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XLV.

Alle differenze de' Cavalieri delle Piazze non vi s' intromettano Officiali Regj.

Item, perche fra gli altri privilegj conceduti a questa Fedelissima Città da' Serenissimi Rè di questo Regno, è stato proibito agli Officiali Regj l' intromettersi nelle differenze de' Cavalieri delle Piazze, eccetto dove vi fosse effusione di sangue; ma solo le debbiano conoscere li cinque, e sei de' Seggi; Supplicano V.M. per l'osservanza inviolabile del detto Capitolo. *V.M. può servirsi comandare, che s' osservi il solito.*

XLVI.

Moratorie contro de' Napoletani alli loro debitori non si facciano.

Item, essendo per più capitoli, e grazie concedute a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno proibito alli Ministri di V.M. di concedere moratorie, salvaguardie, o dilazioni alle persone, o beni de' debitori contra li Napoletani; Supplicano V.M. si degni, che così si debbia osservare negli Arrendamenti, tanto della Regia Corte, quanto di questa Fedelissima Città; e che a favore degli Arrendatori, loro Cassieri, e Caratarj, o altre persone, che participassero in detti Arrendamenti, non si conceda loro in niuna maniera soprasessoria, moratoria, o salvaguardia, nè a rispetto delle persone, nè de' beni; imponendo alli Ministri, che le concedessero, quella pena, che parerà a V.M. con la restituzione di più de' crediti alle parti. E perche molte volte si pretende dalle persone, a chi sono concedute simili salvaguardie, ò moratorie, che ancorche fossero invalidamente concedute, debbiano essere riposti in pristina libertà per osservanza della fede publica; supplicano similmente V. M. si degni dichiarare, che mentre son concedute contro alla forma delli Privilegj, ed ordini Reali, non possano loro giovare, per essere riposti nella pristina libertà. *V. M. può servirsi di comandare, che s' osservino con ogni puntualità le grazie, Capitoli, e Privilegj del Regno.*

XLVII.

Soldati per le risulte de' loro carichi: non siano molestati li loro eredi, ne essi viventi, elasso l'anno.

Item, perche li soldati, che servono V. M. ne' suoi felici eserciti, esponendosi ad ogni pericolo, con ispargere il proprio sangue, e spendere la roba, dopo molti anni sono molestati per le risulte de' loro carichi, e vengono molte volte ancora travagliati i loro eredi, li quali non possono avere notizia delli discarichi, e ragioni spettanti a' loro defonti; acciocche si dia maggiore animo alli suoi fedelissimi Vasalli di servire V. M., la supplicano si degni ordinare, che dopo morti li soldati, per qualsivoglia cagione di risulta, non siano molestati li loro eredi, e beni: ed a rispetto di quelli, che sono vivi, e stanno nel servigio, o dopo ritornati a casa, si debbiano fra un' anno precisamente aggiustare i loro conti: il quale elasso, non possano essere più molestati. *V.M. considerati gl' inconvenienti, che si rappresentano, ri-*

sti.

solverà quello, che sarà suo maggior servigio, e consuolo de' suoi Fedelissimi Vassalli, che con tanto valore, e finezza hanno servito, e servono.

XLVIII.

Piazze di cinquanta continui Napoletani non si estinguano.

Item essendo stata conceduta grazia a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dall'Invittissimo Imperadore Carlo Quinto di gloriosa memoria per più Capitoli, in ricompensa de' nobili servigj fatti alla predetta Maestà Cesarea, d' una Piazza di cinquanta continui, delli Seggi, e Nobili di questa Città, e Regno, con soldo d'annui ducati ducento per ciascheduno, se bene nel governo dal Cardinal Zapatta fù fatta consulta a V. M., che si dovesse estinguere detta compagnia di continui, nella quale non le fù rappresentato, che questa grazia è stata conceduta in ricompensa de' donativi fatti alla Maestà Cesarea: ed essendo stato ordinato, che si dovessero estinguere le cinquanta Piazze di continui Spagnuoli, e che restasse in piedi la compagnia per li cinquanta Napoletani, e Regnicoli; per altro ordine di V.M. delli 20. di Agosto 1637., fù ordinato, che s'estinguesse in tutto detta Compagnia: ed essendosi avuto di nuovo ricorso da V. M. per grazia domandata nel Parlamento dell'anno 1639 da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, restò servita V.M. dar ordine all'Illustre Duca di Medina Vecerè di questo Regno, che soprassedesse di mandare in esecuzione detto ordine: Che perciò di nuovo ricorrono alla M.V., e la supplicano, che in conformità di dette grazie concedute, si degni quelle confermare, e di nuovo far grazia, che debbia restare in piedi detta Compagnia di continui Nobili Napoletani, e Regnicoli, senza condizione alcuna, durante il bisogno dell'assistenza; quali per servigio maggiore di V.M., e decoro degl'Illustri Vecerè, debbiano essere Cavallieri di Seggio, e Nobili Napoletani, e del Regno, con la solita situazione del loro soldo sopra li sali d'Otranto, e Basilicata. *V.M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, convenendo così al suo Real servigio.*

XLIX.

Casali di Napoli non si vendano, e li venduti si reintegrino à quella Fedelissima Città.

Item si supplica V.M., che non si possano vendere li Casali di questa Città Fedelissima, nè ponervi peso alcuno, eccetto dalla stessa Fedelissima Città, in conformità delli loro Privilegj, e Capitoli; e di più comandare, che si reintegrino, come prima, a questa Fedelissima Città, li Casali venduti contro alla forma delli suoi Privilegj. *V.M. può restar servita concedere la grazia, che le supplica, considerati è servigj fatti da questa Fedelissima Città, maggiormente in tempo del suo felicissimo dominio; convenendo ancora al suo Real servigio, che li Casali non siano dismembrati dalla Città.*

L.

Monte di Gio: Battista Manzo.

Item, perche dal Marchese di Villa Gio: Battista Manzo si è fondato un Monte per opere molto degne per educazione de' giovani Nobili, sotto nome di Collegio de' Nobili; dal che anco risulterà servigio a V.M. esercitandosi nelli servigj Cavallereschi, e buoni costumi; e per monacare le figliuole Nobili, che non hanno dote; la supplicano continuare la protezione di esso nelle sue occorrenze. *V.M. si può servire di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, essendo di suo Real servigio, e beneficio publico.*

LI.

Scrittorio non debbia impedire l'esecuzione delle sentenze date nelli Tribunali Regj.

Item essendo stati istituiti con molta circospezione dalli retropassati Rè di questo Regno diversi Tribunali supremi Collegiati in questa Fedelissima Città, acciòche si somministri giustizia alli Popoli con quella rettitudine, che si conviene; molte volte accade, che dopo decise le cause, ed incidente di quella, così per disposizione di legge commune, come per osservanza delle Prammatiche, e leggi di questo Regno, deono avere la sua esecuzione, e per lo scrittorio degl'Illustri Vecerè, che *pro tempore* sono in questo Regno, s'impedisce la detta esecuzione in molto danno de' Popoli, turbandosi l'ordine istituito dalli Serenissimi Rè di questo Regno contra la lettera di V.M. Perciò la supplicano comandare, che non s'impedisca questa esecuzione; ma che debbiano detti Tribunali eseguire quello, che è stato da essi deciso, non ostante qualsivoglia ordine contrario spedito per detto scrittorio: e questo anco in esecuzione della lettera di V. M. E di più che debbiano osservare gli ordini de' Serenissimi Rè predecessori, e di V.M., che non si debbia dagl'Illustri Vecerè in niuno modo ingerirsi, se non nelli mandati, e altre; ed in tutto il di più toccante al governo, stato, e giustizia, si debbia passare per mano del Segretario di V.M. del presente Regno, e si debbia ancora osservare, sotto pena di nullità degli atti, ed ordinarlo per Prammatica Reale. *V.M. può servirsi di comandare l'osservanza de' suoi Reali ordini, conforme supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; essendo così del suo Real servigio, beneficio publico, e consuolo de' suoi Fedelissimi Vassalli.*

LII.

Piazza di Regente si confirisca in persona di D. Fulvio di Costanzo.

Item, perche questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tiene particolare interesse nell'elezione delle persone, che si destinano nel Supremo Consiglio d'Italia appresso la persona di V.Maestà, mentre oltre la dottrina, è necessario, che abbiano una universal cognizione degl'interessi pubblici; Pertanto dovendosi provvedere la Piazza di Reggente, che è vacata per la provista del Regente Galeota, in questo Collateral Consiglio di Napoli, supplicano V.M., che resti servita onorarne il Consigliero D. Flaminio di Costanzo per beneficio universale, e per maggior servigio ancora di V.M.; concorrendo in questo soggetto dottrina, bontà di vita, e costumi incorrotti congiunti con esattissima cognizione così dell'interesse del vostro Real Patrimonio, come degli universali di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: senza che essendo egli uno delli Cavallieri delle nostre Piazze, nell'esercizio degli officj publici, e principalmente nelle occasioni, quando questa Fedelissima Città hà servito V. M. in diverse occasioni con più servigj, e donativi rilevanti, sempre con singolar prudenza, e carità hà saputo accoppiare col suo Real servigio il minore incommodo della patria, con ugual soddisfazione delli Ministri di V.M., e dell'Universale; avendo appresi questi ottimi sensi nella scuola del Regente Fulvio di Costanzo Marchese di Corleto padre del medesimo: il quale dopo aver servito per lo spazio di 40. anni nelli più supremi carichi sotto li Serenissimi Rè Filippo Secondo, e Filippo Terzo Gloriosissimi Padre, ed Avo di V.M. nel principio del Regno di V.M. se ne morì ricco di meriti appresso la sua Real Corona, ed accompagnato dalle lagrime di tutti, avendo con universal consentimento lasciato nome delli maggiori Ministri, che abbiano mai servito questa Monarchia: onde questa sola così onorata memoria sarebbe bastevole per muovere la Real munificenza di V.M. a riconoscere nella persona del Figlio, li meriti di così degno Padre, alli quali mentre s'aggiungono li proprj acquistati per lo spazio di 32. anni, che serve in diversi Tribunali con sodisfazione, ed applauso universale; Questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in questo General Parlamento con la pienezza de' voti lo propone a V.M. per soggetto abile ad occupare tutti quelli maggiori posti, che suole conferire a persone togate: e frà tanto prostrati alli suoi Reali piedi, la supplicano, che resti servita promuoverlo nella detta Piazza di Reggente nel Supremo Consiglio d'Italia per beneficio publico, e maggior servigio della Sua Real Corona. *V.M. può servirsi considerare con la sua solita prudenza la consulta, e nomina fattale sopra questa materia.*

LIII.

Pandetta per lo porto delle lettere, ed altre robbe, si faccia dal Corriero Maggiore.

Item avendo ordinato la felice memoria del Rè Filippo Secondo per la risulta della visita, con sua Real Carta delli 27. Febrajo 1589. all'Illustre Conte di Miranda allora Vicerè in questo Regno, che per rimedio dell'abuso, che si era introdotto dal Corriero Maggiore di questo Regno in esigere eccessivi pagamenti per lo porto delle lettere, e robe da fuora, e dentro il Regno, che dovesse coll'intervento del Collaterale, e delli Consoli di tutte le nazioni, che risiedono in questa Città, ordinarsi una pandetta di quello, che giustamente per lo porto delle sudette cose dovesse pagarsi; procedendosi sommariamente, senza formarsene atti, nè processo, e senza venire a termine di giudizio: e formata che fosse detta pandetta, si dovesse inviare alla M.S. in esecuzione d'un'altra Real Carta delli 6. di Luglio 1592. in essecuzione della quale fù ordinato dal sudetto Conte di Miranda alla Regia Camera della Summaria, che dovesse procedere incontinente a far detta pandetta: e benche dalla M.S. si fosse fatto con somma prudenza prevenire agl'impedimenti, e dilazioni, che potea tenere detta consulta per gl'impedimenti, che si darebbono dagl'interessati; non di meno non è stato possibile ottenere la spedizione per molte istanze, che ne abbia fatte questa Fedelissima Città: ed essendosi aumentato l'inconveniente con grandissimo pregiudizio del pubblico, essendo cresciuta eccessivamente l'esazione, tanto del porto delle lettere, quanto anco delle robbe di fuora, ed estra Regno, a segno, che nè pure per li processi, che vengono dalli Ministri del Regno per la spedizione delli poveri carcerati, che portano grazie, come è di ragione, si lascia d'esiggere: Supplicano V.M., che con la sua potente, e giusta mano si degni darvi rimedio, con ordinare, che per li Ministri, che V.M. si degnerà eleggere, frà brevissimo termine si faccia la detta pandetta, e nell'*interim* s'osservi nell'esazione delli porti, quello, che per la visita appareа esiggersi prima, che fusse alterata, come si enuncia nella Real Carta del mese di Febrajo 1589., e ne' decreti, e consulte della Regia Camera degli anni 1595., e 1514., o altro più vero tempo, non ostante qualsivoglia abuso, ed eccesso introdotto, tanto per lo porto delle lettere, quanto delle robbe: e che delli processi delli poveri inquisiti, e carcerati non si paghi cosa veruna. *V.M. si può servire di comandare, che essendosi sopra questa materia fabbricato processo, si spedisca di giustizia, inteso il Fisco, e la parte.*

LIV.

Item, perche per più capitoli stà conceduto al Baronaggio di questo Regno l'immu-

nità,

nità, ed esenzione delle loro Camere riservate, e per li segnalati servigj fatti dal Baronaggio a V.M., così con le loro persone, come con la robe, nelle presenti occasioni di guerra, non solo deono sperare dalla sua grandezza la conservazione de' Privilegj conceduti, ma aumento di nuove grazie a proporzione delli servigj; supplicano V.M. comandare, che s'osservi inviolabilmente l'immunità delle loro camere riservate, tanto per l'alloggiamento attuale, quanto per transito, o contribuzioni in danari; con proibire allo Scrivano di razione, o altri Ministri Militari, sotto quelle pene, che parerà a V.M., e della rifezione del danno a beneficio delle Università, che saranno camere, che non spediscano patente, nè ordini d' alloggiamento, anco per transito di Cavalleria, Fanteria, o Squadra, nè di contribuzione in pregiudizio delle camere Baronali; e che gl' Illustri Vicerè del Regno così debbiano osservate. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, che la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, essendo molto giusto.*

Camere riservate.

LV.

Item, essendo stato altre volte supplicato a' Serenissimi Rè Predecessori di V.M., che si degnassero d' onorare li Napoletani, e Regnicoli, così del carico di Generale delle Galee di questa Squadra; come ancora di Capitani di quelle, si è data a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno sempre ferma speranza di conseguire grazia così giusta; pagandosi dal Regno l' imposizione per la costruzzione, e mantenimento delle Galee della Squadra di questo Regno: e confidati così alla grandezza di V.M., come ancora agl' innumerabili servigj fatti alla sua Real Corona, dopo la prima domanda di questa grazia, la supplicano di nuovo concederla ad esso loro. Dal che risulterà suo maggior servigio, per abilitare questi suoi Fedelissimi Vassalli, accioche col solito valore, e fedeltà acquistino esperienza, e perizia militare, anco nelle guerre marittime: E le coste del Regno sarebbono con maggior diligenza, ed attenzione custodite, per trattarsi ancora della propria difesa. *V. M. terrà particolar mira, che essendovi persone benemerite in questa professione, s' occupino ne' luoghi, che si domandano, tenendo considerazione a quello, che sarà di suo maggior servigio, ed all'amore, ed affetto, che tiene a questi suoi Fedelissimi Vassalli,*

Generale, e Capitani della squadra delle Galee di questo Regno si provvedano in persone de' Napoletani, o Regnicoli.

LVI.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V. M., che attento, che per più capitoli stà stabilito, che li Giudici della Gran Corte della Vicaria, tanto civili, quanto criminali debbano dar sindicato nella fine del biennio della loro amministrazione avanti gli Eletti di questa Fedelissima Città; e da alcuni anni in quà essendo introdotto di provvedergli in perpetuo, overo che non siano rimossi dall'amministrazione fino a tanto, che si darà loro la Piazza perpetua; dal che risulta, che non diano più il sindicato in pregiudizio delli Privilegj di questa Fedelissima Città; Supplicano V.M. sia servita comandare, che li Giudici provisti con questa Patente, abbiano da deponere ogni biennio l' officio, e dare il sindicato avanti gli Eletti di questa Fedelissima Città. *V. M. può servirsi di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, con dare gli ordini convenienti, che si vadano estinguendo le dette Piazze sovrannumerarie fatte; e che diano il sindicato quelli, che oggi esercitano, conforme li Capitoli, e Privilegj del Regno.*

Giudici civili, e criminali, provvisti a Piazza perpetua, ogni biennio diano il sindicato.

LVII.

Item, perche dalle Regie Udienze del Regno, Tribunali di Campagna, ed altri Giudici inferiori, s' inviano molte volte catene delli condannati in Galea, e si è introdotto un' abuso di mandargli a dirittura contra l'antico solito, nelle Regie Galee; dovendosi mandare con li loro processi alle carceri della Gran Corte della Vicaria, dove si rivedessero le loro cause per giustiziar al quale inconveniente, ancorche si fosse dato rimedio con una Prammatica ultimamente spedita a 2. di Ottobre 1634. nel tempo del governo dell'Illustre Conte di Monterey, per la quale fù ordinata l' osservanza d' un' altra Prammatica registrata sotto il titolo *de officio Judicum, & aliorum Officialium Pram.* 10. §. 52., non ostante qualsivoglia ordine in contrario; nulladimeno così giuste leggi nè pure stanno osservate, con aggravio de' poveri; Supplicano V.M., che comandi l' osservanza inviolabile delle dette Prammatiche, senza, che dagl' Illustri Vicerè del Regno si possa dispensare per qualsivoglia cagione. *V. M. può restar servita concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, essendo così di giustizia, e consuolo per li poveri, che non hanno ajuto necessario.*

Catene de' condannati in Galea, che sono mandate da diversi Tribunali del Regno vadano in Vicaria, e si riveggano li loro processi.

LVIII.

Item, perche la Regia Camera della Summaria di questo Regno non ammette compensazione di debito, e credito fiscale, ancorche liquido, sotto pretesto, che ostano gli ordi-

Debiti, e crediti fiscali si possano contraponere.

ni di V.M., e disposizione di leggi communi, che proibiscono simili compensazioni, o contraposizioni: E perche con la strettezza de' tempi così calamitosi, e per l' eccessive spese fatte in servigio di V. M. da questi suoi Fedelissimi Vassalli, per l' impegno del Real Patrimonio di questo Regno, non si può pratticare l' esecuzion del detto ordine, e leggi communi, non potendo il Regio Fisco pagare quel che dee, per altra esazzione degli stessi suoi debitori; nè quegli pagare di contanti il loro debito, per la penuria del danaro: Supplicano umilmente V.M. per evitare la rovina di molte case, comandare, che, non ostante la disposizione delle leggi communi, e delli suoi Reali ordini, debbiano ammettere le contraposizioni de' debiti, e crediti fiscali, quando sono liquidi, derogando a qualsivoglia debito fiscale. *V. M. può servirsi di comandare, che si faccia giustizia in quello, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

LIX.

Vassalli de' Baroni non possano abitare ad altra parte, che dove sono originarj.

Item, perche li Vassalli de' Baroni di questo Regno, li quali non sono angarj, e parangarj, per evitare la giurisdizione de' loro Baroni, e li pesi delle Università, dove sono originarj, se ne vanno ad abitare ad altri luoghi; Supplicano V.M. ordinare, che s' osservi inviolabilmente la Regia Prammatica, e le provvisioni, ed ordini dati dalla Regia Camera in questa materia. *V.M può servirsi di comandare, che s' osservino le Prammatiche, Riti, e provvisioni della Regia Camera, conforme si supplica.*

LX.

Duca di Medina de las Torres Principe di Stigliano si possa aggregare in una delle Piazze Nobili.

Item, questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, avendo mira, che l' Illustre Duca di Medina delas Torres rappresenta una casa così cospicua in questo Regno, com' è quella de' Prencipi di Stigliano, e che con l'ampiezza del suo stato sostiene li pesi del Baronaggio, e li suoi Vassalli, quelli del Regno; che però è molto conveniente, che conforme anco partecipa degli onori del Baronaggio, come Prencipe di Stigliano, così anco debbia esser partecipe di quegli onori, che godono li Nobili di questa Fedelissima Città nelle cinque Piazze Nobili d' essa: ed essendovi proibizione della Maestà di Filippo II. di gloriosa mem., che gl' Illustri Vecerè di questo Regno non possano essere aggregati dalle Piazze Nobili di questa Città; Perciò la supplicano a restar servita dispensare a detta proibizione, acciò possa detto Illustre Duca di Medina Prencipe di Stigliano con li suoi descendenti *in perpetuum* essere aggregato in una di dette Piazze Nobili. *V.M. per suo maggior servigio può concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

LXI.

Baroni, e Titolati abbiano l' assiento quando entrano nelli Tribunali Regj, conforme si fà nelli Consegli di Spagna.

Item questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno supplicano V.M., che attento che il sudetto Baronaggio si è segnalato con tanta finezza nel servigio di V.M., particolarmente nelle moderne occasioni di guerra, sia servita concedergli, che quando li Baroni titolati entreranno nelli Tribunali Regj per loro negozj, conforme ora sedono nell'ultimo luogo, si dia loro da oggi avanti lo stesso assiento, che si usa dare alli Titolati nelli Consigli di Spagna; mentre in ogni altra azione pubblica li Titolati di questo Regno precedono a tutti li Ministri. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, in considerazione di così notabilissimi servigj fatti dal Baronaggio in tempo del suo felicissimo dominio.*

LXII.

Inquisiti non si mandino in Galea loco depositi, se prima non saranno dalli Tribunali, e Giudici competenti condannati.

Item essendosi introdotto nel Tribunale della Gran Corte della Vicaria d' inviare gl' inquisiti in Galea *loco depositi*, prima che le loro cause si determinano per giustizia, o mentre stanno pendenti le loro appellazioni, contro alla forma del Capitolo conceduto nell' anno 1554. a questa Fedelissima Città, Barouaggio, e Regno dall' immortal memoria dell' Imperador Carlo Quinto *fol. 153. nel Capitolo 3.*, supponendosi, che ciò sia permesso dalla Prammatica del Cardinal Granuela allora Vecerè di questo Regno nell' anno 1554. *sub tit. de condemnatis pro delictis Pragm. 4.*, e dalla prattica introdotta in quel Tribunale; ed essendosi visto con esperienza, che molti delli detti inquisiti dichiarati per innocenti haono perduto la vita nelle Galee, e molti se ne sono stroppiati, non potendosi alle Galee applicare titolo di carceri, le quali son solo a custodia, e non a pena; Per tanto supplicano la M. V. sia servita di comandare, che li delinquenti non si debbiano per niuna cagione, ancorche urgentissima, inviarsi in Galea loco depositi, se prima non saranno per giustizia dalli Tribunali, o Giudici competenti condennati, ancorche pendesse l'appellazione dalle sentenze condennatorie in Galea, per osservanza del sudetto capitolo. *V.M. può servirsi di concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, essendo così di giustizia.*

LXIII.

LXIII.

Item, essendo li Napoletani Privilegiati in quanto al Foro, che tirano tutte le loro cause, tanto attive, quãto passive alli Tribunali Regj di questa Fedeliss. Città, in vigore di molti Privilegj, e Capitoli loro conceduti, da alcuni anni a questa parte, con l' opinione de' Dottori moderni si è cominciato a dubitare, che li sudetti Privilegj non suffraghin loro contro alli locati, e quelli, che godono del foro della Dohana di Foggia; Supplicano V.M., che non ostante detta sinistra interpetrazione delli Capitoli alli Napoletani conceduti, possano tirare avanti il loro foro, e non essere tirati dalli locati. *V.M può servirsi, che il Collaterale, intesa la Regia Camera, le faccia consulta sopra quello, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Napoletani possano tirare avanti il loro foro, e non siano tirati dalli locati.

LXIV.

Item, essendosi pratticato indistintamente, che sia arbitrario degl'Illustri Viceerè, chè han governato questo Regno, di ordinare, quando così à lor paruto convenire per la buona amministrazion della giustizia, che le cause, che vertono nel Sagro Consiglio di Capoana, si venissero a trattare in Collaterale, col voto ancora delli Regenti della Cancellaria; acciocche cop maggior soddisfazione delle parti si amministrasse giustizia; V.M. con nuovi ordini è rimasa servita comandare, che quando viene in Collaterale a riferire le cause, nelle quali non entra interesse di Fisco, o di governo, non votino li Regenti di Cancellaria; dal che risulta, che mentre non possono dire il lor voto nelle dette cause riferite dal Consiglio, si rende inutile la relazione, con poco decoro di un Tribunale così supremo, com'è il Collaterale, nel quale risiede l'Illustre Viceerè, che governa il Regno. *V.M. può servirsi concedere la grazia, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronoggio, e Regno, comandando, che nel Collaterole vengano le meno cause, che sia possibile.*

Cause del Consiglio, che si riferiscono in Collaterale, vi debbiano votare li Regenti.

LXV.

Item, avendo il Duca di Caivano Segretario di V.M. in questo Regno, fondato un Conservatorio, o Monistero di Donzelle Nobili, con un luogo per le Signore Vedove, ed un Ospizio per li Cavallieri vecchi, con un Monte, dal quale s' abbia da somministrare a tutti ogni cosa necessaria, così al vitto, come al mantenimento, con obbligo particolare di pregare sempre Sua Divina Maestà per la salute, felicità, e maggior grandezza di V.M., e della Sua Real Monarchia; perciò supplicano con ogni affetto maggiore V.M., che così come dette opere sono state da principio fondate sotto la sua Real protezione, così anco si degni con la sua Real grandezza, e munificenza, far loro tutte quelle grazie, che suole, ad opere tanto pie, e che sono tanto necessarie: che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno le gradirà per segnalatissime, per giovar tanto alla conservazione della Nobiltà. *V.M. può servirsi concedere la grazia, che supplico questo Fedelissimo Città, Baronaggio, e Regno, essendo cosa di tanto beneficio per decoro della conservazione della Nobiltà.*

Si supplica Sua Maestà per la protezione d' un Conservatorio di donne fondato dal Duca di Caivano.

Præsens Copia extracta est a Regesto intitulato Curiæ Secretorum; cum qua facta collatione, concordat, meliori collatione semper salva. Neop. die 16. mensis Martii, 1647.

Antonius Figliola Regius Cancellarius.

Adest ‡ Sigillum.

Foris: Magnificis Spectabilibus viris, Fidelibus nostris, Dilectis Electis nostræ Fidelissimæ Civitatis Neapolis.

EL REY.

Magnifici, Spectabiles viri Fideles nobis dilecti; Por vuestra Carta de diez de Diziembre proximo passado, y las que me ha escripto el Conte de Monterey mi Primo, y mi Lugarteniente, y Capitan General en esse Reyno, he visto que manifestando vuestra accustumbrada fidelidad y amor a mi serviçio, y movidos de las neçessidades en que al presente me hallo tan preçisas, y grandes por no poder faltar ala defensa de nuestra Santa Fe Catholica, y su conservaçion, y augmento, y de mis Reynos, haviades venido en hazerme un donativo de un Millioh impooiendo para sacar esta Cantidad un grano mas sobre la gabella, que llaman del grano a Rotolo incluso en esto el azzyte, teniendo este medio por el mas universal, mas suave, y menos dañoso al publico; y he holgado muccho de entender lo bien que esto se ha dispuesto, y sobre todo el contento general con que essa mi Fedelissima Ciudad ha acudido en esta occasion que es muy conforme alo que me prometo del animo y affecto de tan leales Vassallos, y a la esperiençia que dellos he hecho siempre, de que tendra particular memoria para honraros; y hazeros merced en todo lo que fuere bien, y conveniençia vuestra como se deve ala finéza con que en esta occasion os havereys aventajado, mostrando no solo la fidelidad, amor y zelo que tenereys a mi serviçio, sino tambien vuestro desseo de acudir al soccorro de los aprietos presentes, de que quedo con el agradeçimiento, y estimacion que es justo, y lo hechareys de ver co todo lo que fuere augmento vuostro; y

Offici di Portulano, e Giustinziero, e l'estinzione della Gabella delle Meretrici si concedono alla Città, mediante il donativo di un milione.

alli

assi he tenido por bien de confirmar las graçias de los offiçios de Portulano, y Justiçiero dessa Ciudad, y que sequite la Gabella de las meretrices en la forma que el dicho Conte me lo ha escripto, como mas particularmente lo entendereys del aquien me remito en esto y en todo lo demas. De Madrid à 2. de Março de 1635.

YO EL REY.

Vidit Carrera Reg. *Vidit de Neapoli Reg.*
Vidit Brancia Reg.

Mantiençò Secretarius.

EL REY.

Officj di Portulano, e Giustinziero, e l'estinzione della Gabella delle Meretrici si concedono alla Città mediante il donativo di un milione.

Illustre Conde de Monterey, Primo de nuestro Consejo de Estado, Presidente en el de Italia, y nuestro Lugarteniente, y Capitan General; por vuestra Carta de nueve de Diziembre proximo passado, y la que en ella venia de diez del mismo dessa mi Fidelissima Ciudad he visto como queda conçluido el serviçio di un millon que me haçe, y que los Diputados con la faculdad que les dieron para buscar medios de que sacar esta catidad, se juntaren, y resolvieren uniformemente que se creçiesse un grano mas en la gabela de la Açeite que son cosas generales, y que tocan a todos; cuya renta por el taotos hechos llegarà a çien mil ducados algomas de los quales los ochenta mil se aplican en isatisfaçion del millon con que me sirven, que se hallarà a vender a razon de ocho por çiento, y que los veinte mill restantes se han añadido para que con lo que se sacare dellos vendendolos, pueda yo haçer gr: çia a esta mi Fidelissima Ciudad del offiçio de Portulano, y del de Justiçiero que al presente posehen particulares, y quitar la Gabela de las meretrices por redimir la vesaçiones que reçibe el pueblo con la jurisdiçion destos offiçios, y exerçiçio de la dicha Gabela, diçiendo las razones, que me escribistes para haçerla esta graçia, y supplicandome tenga por bien de confirmarla por la voluntad que en esta ocasion ha mostrado y que expresays, se saldrà muy bien desse serviçio, y reduçir a dinero prompto la renta para poder acudir a los soccorros que os he mandado, y he holgado mucho de entender todo lo referido, y lo que essa mi Fidelissima Ciudad en su Carta me representa, y que este donativo di un millon que es el mayor que me le ha hecho, y donde mas ha mostrado no solo su fidelidad, amor, y zelo a mi serviçio, sin al deseo que en particular tiene de acudir al socorro de las neçessidades presentes para la conservaçion de mi Monarequia, se haya dispuesto del modo que me avisays, y con tan general contento de que quedo con el agradeçimiento que es justo por que aunque siempre mi promito del animo de tan leales Vassallos las demonstraçiones en todo lo que es de mi serv ç o; que me asegura la experiençia de lo que han hecho por lo passado en todo esto como los aprjetos presentes son tan grandes, y tan preçiso el no faltar à su reparo, como forzoso el haver de valerme prima de todos los medios possibles po obligarme estos accidentes a estar con el cuydado que sabeys, estimo muy la promptitud, y afecto con que en esta occasion han manifestado su amor de que tendrà muy particular memoria para honrarlos, y haçerlas merçed en los que se les offreçiere de su bien y augmento, como se los podreys deçir en mi nombre, dando a essa mi Fidelissima Ciudad la Carta que la escrivo, agradeçiendoselo que va con esta, y de que os embio copia, y a vos os doy muchas graçias por la prudençia con que os haveys governado, y lo mucho que haveys travajado en encaminar y concluir este serv ç o superando con vuestra manera y destreça las difficultades, que pudieran embaraçar el ajustarse, y disponiẽdo que para sacar la cãtidad que importa este donativo eligiesen los Diputados al expediente mas suave, y menos dañoso al publico por lo mucho que deseo el major alivio de essos Vassallos, y assi os encargo, y mando que sen la forma que me escribiosteys, o en ella que tubieriedes por mas açertada, procureys cumplir la cuenta de los ochenta mil ducatos de renta, aplicados a la satisfaçion del donativo, y que esto sea con el benefiçio possible, y con la brevedad que es neçessaria para acudir promptamente a los soçcorros que tengo mandado, pues veys lo mucho que importa su puntual execuçion.

En quanto a las graçias, que diçeys haveys conçedido a essa mi Fidelissima Ciudad de los offiç os de Portulano, y de Justinçiero, y quitar la Gabella de las meretrices, atendiendo a lo que me represeutays del contento general, con que està de haver hecho este serviçio, lo que os ha ynstado por ellos no hallar inconveniente, pues los offiçios que dan con el pacto de retrovendendo, y solo mudan de personas, qué los exerça, y que çesseran los agravios, y extorsiones, que teniendolos particulares, reçive la gente pobre, y miserable, pues exerçiendolos la Ciudad, los diputados que oservieren, no han de tener interes alguno, y la jurisdicçion la exeçuterà el Regente, o Ministro que fuere Grassero, pudiendo prender, y penar, y que el rimedio desto viene a encaminarse con util grande de mi Real hazienda, saliendo de la misma Ciudad el dinero que se ha de volver a los que los possehen, que se sacaran muy sobradamente de los veynte mil ducados de renta, que se imponen para esse effecto, haviendose da pagar por el offiçio de Justinçiero setenta y nueve mil ducados, y ocho mil quinientos y ochenta ducados de renta el año se han de dar a los assiñatarios de la Portulania, y quatro mil para estinguir la Gabela de las meretrices, que todos se podran haçer con diez y seys, hasta diez, y siette mil ducados de renta, y que a los assiñatarios de la Portulania se les darà assiñamiento en algun Arrendamiento de mi Regia Corte, sino es que tengan por ma-

jor

jos que se las de sobre la misma Gabela del grano a rotulo de esta nueva imposiçion, y que dandose los dichos offiçios a ea mi Fidelissima Ciudad con el pacto de retrovendendo, como lo tenian los que los exerçian, no se altera la calidad, y que siempre que se hallare alguno inconveniente, el qual no prevejo con restituir el dinero, quedaran los officios libres a mi disposiçion. Tengo por bien de confirmar, y aprovar la concession de estas graçias en la forma, y con las calidades, que deçeys haverlas hecho, de que embiando copia se despacherá el Privilegio, y de lo que en esto se fuere hazido, y en la venta de la renta de los dichos ochenta mil ducados me dareys quenta que espero de vuestro cuidado., lo dispondreys en el expetta brevedad, y puntualidad que conviene, y acostumbrais todo lo que tenereys a vuestro cargo. de Madrid a dos de Março de 1635.

YO EL REY.

Vidit Carrero Reg. *Vidit de Neapoli Reg.*
Vidit Brancia Reg.

Mantienço Secretarius.

Concordat cum originali penes Excellentissimum Proregem, meliori collatione semper salva.

Ioannes Dominicus Siniscalcus Secretarius.

Grazie che si domandono all'Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signor Duca di Medina de las Torres, e di Sobioneto, Prencipe di Stigliano, do questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno, nel Parlamento celebrato a' 14. Settembre 1642.

I.

IN prima questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno supplicano V.E., che per la molta divozione, e beneficio, che riceve questo Regno da Sua Divina Maestà per la intercessione del Glorioso Santo Nicola di Bari, hãno risoluto in questo Parlamento di prenderlo per Protettore di tutto il Regno, in conformità di quello, che si fece nel Parlamento precedente per la protezione del Patriarca S. Domenico Guzman; Supplicano V. E. ad interponere la sua autorità, dove bisognera per detto effetto. *Sua Eccellenza interporrà la sua opera, ed autorità in tutto quello, che sarà necessario con ogni diligenza, ed affetto.*

Santo Nicolò di Bari per Protettore del Regno.

II.

Item, perche in questo ultimo Parlamento per condizione espressa del servigio concluso, si è posta la relassazione di tutti i residui, che si deono a S. M. da' Popoli, che spettano alla Regia Corte, e non assignati, tanto per cagione de' fiscali, come per cagione di qualsivoglia altra imposizione ordinaria, e straordinaria, debiti alla Regia Corte, *& signanter* delli Terzi sotpesi per tutto Decembre passato 1641. così quelli, che stanno in testa della Regia Corte, come ancora quelli, che s' esiggono in suo nome; non intendendosi però delli residui, che si deono a' particolari Consignatarj de' fiscali, che gli tengono in testa loro nel Real Patrimonio; supplicano V.E. sia servita comandare, che il Regno sia sgràvato in esecuzione del conchiuso, non solo dal totale rilascio, ed estinzione de' residui sopradetti; mà ancora acciòche gli sia giovevole l' osservãza di tal condizione, sospendere il pagamento di qualsivoglia imposizione ordinaria, e straordinaria, come di sopra, per le due Terze già decorse del presente anno 1642. tanto più, che dovendosi mettere in prattica il nuovo servigio, è forza sollevare i Popoli dalle oppressioni de' Commissarj, che metterebbono in iscompiglio ogni cosa. *S.E. è servita di sospendere per oro il Terzo di Pasqua passato 1642., affinche si possa con maggiore alleggiamento de' Popoli porre in prattico il nuovo servigio.*

Residui, che da' Popoli si deono a S. M. si rilascino.

III.

Item supplicano V.E., che stante, che dall' anno 1640. è finita ogni dilazione data dal Regno alla prorogazione del Donativo straordinario degli annui docati trecento mila, e per ragione di giustizia, e di convenzione non si possono poi esiggere dal Regno; per rendere ancora più abili i Popoli al nuovo servigio, si degni ordinare precisamente, che non siano astretti più al pagamento di questi predetti annui docati 300. mila, ed alli Consignatarj si dia la rifezione sopra le vacanze tanto estinte, quanto estinguende, in conformità de' moltiplicati ordini della Maestà Sua, non solo dell' annue entrate concedute per grazia a piazze morte, trattenuti, pensionarj, o altro qualsivoglia modo di mercede, ma anco degli annui redditi vitalizj di giustizia. *Sua Eccellenza comanda, che s' osservi il convenuto nel Parlamento, che cessino tutte le imposizioni, che non sono poste con esso, e che la Regia Camera faccia relazione delle rendite vitalizie, che sono vacate; dove stanno applicate; e di quelle, che sono per vacare; e di ciò che si paga a' pensionarj, e Piazze morte; e di quello che è rimasto del*

Popoli non siano più astretti a pagare li docati trecento mila annui agli assegnatarj.

del detto Donativo in Cassa Militare, per vedere di che modo si può dare soddisfazione agli assignatarj.

IV.

Università nō siano tenute per gli obblighi fatti dalli Sindici, Eletti, ed Amministratori di pagare l'attrassato.

Item, perche in molte Terre di questo Regno sono stati costretti i loro Sindici, ed Eletti ad obbligarsi per quello, che deono per l'attrassato; per la qual cagione sono stati ancora fatti obbligare li particolari, figurādo aver prestato il denaro alla detta Università, e simulatamente fatto apparire il pagamēto alla R. Corte, restando creditori delle Università quelli, che hanno prestato il danaro; col quale viene a restare non solo inutile la grazia predetta fatta al Regno del rilascio delli residui, ma s'inabilita anco il Regno per questa nuova imposizione; si supplica V.E. in conformità dell'intenzione data a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, a dare gli ordini necessarj, che non solo non siano tenute le dette Università per li sudetti obblighi fattisi, ma nè anco li Sindici, Eletti, ed Amministratori delle dette Università, nè li particolari obbligati: con comandare ancora, che si restituisca l'esatto contro alla forma del sudetto, e si faccia buono a coloro, che 'l doveranno in questo Terzo di Natale futuro 1642. con togliere i Commissarj, che costringono di modo per detti residui, che distruggono affatto le Terre: e dare ordini, che restituiscano l'esatto. *Sua Eccellenza comanda, che per quello, che tocca a' residui per tutto Decembre 1641., ed anco per lo Terzo d'Aprile 1642. si rivochino subito i Commissarj; e gli obblighi fatti con violenza, e con le circostanze, che s'allegano, s'annullino; e venendo le scritture degli obblighi fatti, si provvederà di giustizia.*

V.

Camere riservate.

Item, avendo il Baronaggio di questo Regno in tutte le occasioni del servigio di S.M. fatte dimostrazioni straordinarie della loro fedeltà, ed amore; supplicano V. E. per l'osservanza inviolabile delle Camere riservate, ancora per transito, e contribuzioni. E perche nell'officio della Regia Scrivania di Razione si scusano molte volte di errore, e frattanto le Terre patiscono alloggiamenti attuali, transiti, e contribuzioni: Supplicano V.E., che non potendosi assignare cagione d'ignoranza dallo Scrivano di Razione, mentre tiene il Cedolario di tutte le Camere riservate; si degni anco ordinare, che sia obbligato del proprio a rifare il danno alle Università, che sono Camere, quando accerteranno a V.E., che le sono, tanto per l'alloggiamento, e transito, quanto per contribuzioni: e così ancora li Presidi delle Provincie, ed ogni altro Ministro a chi spetta: Ed acciò che non possano allegare cagione d'ignoranza, s'abbia da dare istruzione dalla Scrivania di Razione con nota di quelle Terre, che sono Camere riservate, sotto la stessa pena della rifezione del danno. *Sua Eccellenza è servita ordinare, che s'osservino inviolabilmente i Privilegj, delle Camere riservate, e si spediscano provvisioni, con comminazione delle sudette pene, tanto allo Scrivano di Razione, come a' Presidi delle Provincie.*

VI.

Presidj fissi si facciano per lo Regno per la Fanteria, e Cavalleria.

Item, supplicano V.E., che per sollevare il Regno dal gran peso, che tiene degli Alloggiamenti, acciocche si renda abile all'Imposizione del servigio di S.M., si degni ordinare, che per evitare gli alloggiamenti di Cavalleria, e Fanteria, si rifacciano i Presidj fissi, e si formino i nuovi per la Cavalleria; acciochè tanto la Cavalleria, quanto la Fanteria, debbiano a detti Presidj fissi alloggiare, e non in altra parte: e quando sarà necessario spedire tutti i transiti, si mandino per via di Tappe, con pagarsi con Cedola quello, che spetta loro dalla Regia Corte, per quanti transiti faranno: però quando si manderanno nelle due Provincie di Calabria, per evitare tanti transiti, e spesa, si debbiano mandare per mare, come si è osservato altre volte: e pagandosi il transito in forma di Tappe, per Cedola, come di sopra, che non possano entrare nelle Terre, mà nelle Taverne; avvertendo doversi entrare di giorno, e non di notte, sotto pene gravissime agli Officiali, e Soldati. Supplicano ancora V. E. a togliere affatto le contribuzioni sotto qualsivoglia colore; nè che la Scrivania di Razione, nè gli Scrittorj possano spedire patente, nè ordini, sotto colore di soccorrere, contribuire, o prestare, asserendo, che si faranno buoni alla Università ne' fiscali; perche per non possedervi fiscali la Regia Corte in queste Università, vengono a perdere li denari, e sono destrutte poi da quelle, alle quali restano dovende: e per docati cento, ne sentono d'interesse docati mille; mà bisognando spedire simile patente, ed ordini, il che non si spera, si dica in esse, che il Percettore se gli faccia buoni ad ogni imposizione, che si dee dall'Università, così ordinaria, come straordinaria, anco assignata ad Assentisti, o risguardo, overo assignamento, per soccorrere; acciochè si eviti l'inconveniente della moltiplicazione del danno, ed interesse, che sentono per lo pagamento, che si fa a' Percettori per detto soccorso, e poi con la sudetta patente, pagano di nuovo, e vengono per una cagione a pagare tre volte. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, conforme la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

VII. Item,

VII.

Item, supplicano V. E., che attento nel principio del suo Governo, avendo considerato il danno eccessivo, che cagiona al Regno la moltitudine, e varietà infinita de' Commissarj, s' appliccò con la sua benignità a volervi dare il dovuto rimedio; e perche dalla frequenza de' servigj fatti a S.M. si è accresciuto più l' inconveniente, assorbendosi li Commissarj buona parte del danaro contante, sotto colore di giornate; supplicano V. E. ordinare, che in quanto a' Commissarj de' Percettori, Consignatarj, ed Instrumentarj, s' osservi la Prammatica del Signor Conte di Lemos, che non si mandino Commissarj, e squadre dalli Presidi, e Fiscali di Provincie per l' esazioni, come nè anco Commissarj dalli Capitani a guerra, Sargenti Maggiori, e Capitani di Battaglione per prezzi d' arme, e spese di carobine; mà che si debbia commettere a' Governadori, e Capitani delle Terre, sotto pene gravi, che non esiggano giornate per detti servigj: Così ancora perche vi sono Commissarj, e squadre, che infestano il Regno per lo legname dell'Arsenale, supplicano V. E., che ne' luoghi stabiliti, dove si taglia il legname per detto servigio, si commetta a' Capitani senza interesse di giornate, con ponere V.E. gravi pene a chi mandasse detti Commissarj: Così anco per evitare i Commissarj, che s' inviano per legna, e carboni per servigio del Regio Palazzo, se le supplica, che senza mandare Commissario, si commetta a' Governadori de' luoghi stabiliti, che eseguano il servigio senza giornate; Così anco per l' orzo, e paglia per la Regia Cavallerizza, e grano per lo Palazzo, senza inviare Commissario, si commetta a' Governadori di Capoa, ed Aversa, che lo recuperino conforme al ripartimento, che vi è, e lo mandino senza esiggere giornate. Le squadre di Soldati di Campagna, che fanno maggior destruzzione, de' Banditi, che lor si ordini, che sotto pena della vita nõ possano sotto qualsivoglia colore ricattare, pigliar cartelle, ed alloggiare nelle Terre del Regno; ma quello, che loro spetta, che ora si dia in cartella, si stabilisca, e paghi per Cedola della Regia Corte: E di più la supplicano, che tanto il Tribunale dell'Auditor Generale, per cagione di contribuzioni, alloggiamenti, ed accordj fatti coll' Università, quanto qualsivoglia altro Tribunale, non possa spedire contro all' Università squadre, nè Commissarj; ma si faccia accudire dal Percettore a carlini dodici il giorno, conforme la Regia Prammatica. *Sua Eccellenza è servita d' ordinare, che la Giunta de' Commissarj provveda con ogni brevità, ed attenzione sopra quello, che damanda, e supplico questa Fedelissima Città, Baronaggia, e Regno, dando gli ordini, che convengono, perche cessino tutti gl' inconvenienti, ed abusi.*

Commissarj nõ si mandino pel lo Regno; ma si commettano alli Governadori delle Terre l' esiggenze.

VIII.

Item, essendo stabilito per più Capitoli, e Privilegj conceduti da' Serenissimi Rè di questo Regno, che non si possa ponere imposizione, o tassa alla Fedelissima Città, senza espresso consentimento delle Piazze; e per ciò che tocca al Regno, dal Parlamento Generale; supplicano Vostra Eccellenza per l' osservanza de' detti Capitoli tanto per lo passato, quanto per l' avvenire; con ordinare ancora, che così debbiano osservarlo i Presidi, o Luogotenenti delle Provincie, e qualsivoglia altro Ministro di guerra, o pace. *Sua Eccellenza è servita, che s'osservino tutti gli ordini dati da S. M. in questa materia, e particolarmente quello ottenuto ultimamente per mezzo dell' Ambasciadore Ettorre Lotro, che non si facciano imposizioni nel Regno, senza Parlamento Generale, ed in questa Fedelissima Città, senza le Piazze: e questo ordine si dia tanto a' Presidi, quanto a qualsivoglia altro Ministro.*

Imposizione, o tassa non si possa imponere senza il consentimẽto delle Piazze.

IX.

Item, perche si è introdotto abuso contra la disposizione della *Prammatica* 10. *sub titulo de offic. Jud. nel* §. 52., e contra l'osservanza della detta Prammatica ordinata a 2. di Ottobre 1639. nel tempo del Governo del Signor Conte di Monterey, che dalle Regie Audienze del Regno, Tribunali di Campagna, o altri Tribunali, o Giudici inferiori, si mandano le catene *recta tramite* in Galea, senza che entrino nelle carceri della Vicaria; supplicano V.E., che non ostante qualsivoglia ordine in contrario, s' osservino dette Prammatiche *juxta sui seriem, continentiam, & tenorem*; con ordinare ancora, che nel rivedere le loro cause dell' appellazioni non s' intrometta lo Spettabile Regente della Vicaria; mà che si debbiano decidere per giustizia dal detto Tribunale, inteso l'Avvocato de' Poveri. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, conforme la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno: e che s' osservi con ogni puntualità, non ostante qualsivoglia ordine in contrario.*

Catene de' carcerati, che vengono dalli Tribunali del Regno, non si debbiano mandare recto tramite in Galea.

X.

Item, supplicano V.E. per la esecuzione degli ordini, che è restata servita dare nel particolare degli Arrendamenti, così per la separazione de' Forestieri, e Regnicoli da' Napoletani, come per lo pagamento dell'attrassato; che per essere di notabile somma, vengono ridotti li Consignatarj a necessitare il proprio vivere, e molti luoghi pii, e Chiese a serrarsi.

Arrendamenti per la separazione de' Forestieri, e Regnicoli dalli Napoletani.

Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, che la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, in quanto alla separazione, ed assignamento degli Arrendamenti a' Napoletani; e per ciò che tocca al pagamento dell' attrassato, ordinerà alla Camera, che si dia tutta la soddisfazione possibile.

XI.

Il jus del Sigillo ne' Tribunali Regj, non si esigga più.

Item, perche da pochi anni si è introdotta ne' Tribunali Regj di questa Fedelissima Città una nuova imposizione sotto nome del jus Sigilli, del quale, come gabella, ne sono esenti gli Ecclesiastici, e per la stessa ragione, in vigore de' Capitoli conceduti a questa Fedelissima Città, ne dovrebbono ancora essere immuni li Napoletani; supplicano V.E., essendo detta imposizione di grandissimo pregiudizio a' litiganti, e contro alla forma de' privilegj, e grazie concedute a questo Regno, imposta senza consenzo di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno; che sia servita comandare, che non si esigga più detto jus del Sigillo, e che si levi anco il Segretario del Tribunale della Vicaria; poiche nel detto Tribunale della Vicaria, nel quale più si trattano cause de' poveri, se vi fusse il jus del Sigillo antico, non parendo, che si potessero practicare due Sigilli in un Tribunale, s' introdusse nondimeno il duplicato Sigillo, sotto pretesto d'erigere un nuovo officio di Segretario, il quale esiggesse alcuni deritti, non ispettanti altrimente ad officio di Segretario; perche li Mastro d'atti così civili, come criminali hanno tenuto, siccome tengono al presente, il peso di registrare tutti li voti, che è quello che spettarebbe all'officio del Segretario; ed al presente con l' esazzione del detto Sigillo, li Napoletani vengono ad essere di piggior condizione de' Forestieri. *Sua Eccellenza è servita concedere a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la grazia, che se le supplica, ordinando che s'osservino alli Napoletani li loro Privilegj, ed immunità; e darà ordine, che dal primo di Gennaro 1643. avanti, si levino, pagandosi alli padroni il prezzo.*

XII.

Che gl' Eletti della Città possano tenere carceri aperte.

Item, perche li Signori Eletti di questa Fedelissima Città esercitano giurisdizione in vigore de' Privilegj di essa nelle cose concernenti alla grassa; si supplica V.E. dichiarare, *quatenus opus sit*, che possano tenere le carceri aperte, conforme le tengono gli altri Tribunali. *Sua Eccell. è servita, che se le faccia consulta, inteso l' Avvocato del Real Patrimonio, perche possa provvedere sopra quello, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XIII.

Licenze d'armi del Grassiere s'osservino.

Item la supplicano, che s'osservino le licenze d'armi proibite, che fa il Signor Grassiero, in esecuzion della grazia concessagli; con che vagliano senza l'estratta del Signor Regente della Vicaria; nè siano obligati a dargliene nota. *Sua Eccell. è servita, che s'osservino gli ordini dati altre volte sopra quello che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XIV.

Surrento, Aversa, Pozzuoli, Nola, e Cosenza non si vendano.

Item, perche si è inteso, che per la Regia Camera si siano emanati banni per la vendita della Città di Surrento, Aversa, Nola, Pozzuoli, Salerno, e Cosenza; questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno hanno supplicato S.M. per molta convenienza del suo servigio, e del beneficio pubblico, particolarmente di questa Fedelissima Città, si degnasse far grazia comandare, che non passasse avanti detta vendita, conservandosi perpetuamente nel suo Real Dominio: Supplicano perciò V.E. instantemente a comandare, che si alzi la mano a detta vendita, sperando di ottenere questa grazia da V.E., nella quale vengono interessate tante famiglie Nobili di questa Fedelissima Città. *Sua Eccell. lo rappresenterà a S.M., supplicandola a fare le grazie possibili a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XV.

Reclamazioni di cause criminali, che si trattano in Collaterale, ne debbia solamente far la relazione il Giudice Commissario.

Item, perche nel Parlamento Generale dell' anno 1639. si supplicò V.E. fosse servita ordinare, che nelle reclamazioni, che si trattano in Collaterale delle cause criminali, non venisse a farne relazione, se non il Giudice Commissario, e come si prattica in Consiglio nelle appellazioni ordinarie; acciòche per la moltiplicità de' Giudici di Vicaria, non venga a restare elusoria in Collaterale la reclamazione: essendo tanto importante la sudetta grazia, ne supplicano di nuovo V.E., come più ampiamente in detto Capitolo dell' anno 1639. si contiene. *S.E. è servita, che nelle cause di reclamazione, nelle quali la Vicaria procede come Delegata, quando parerà, che per la buona amministrazione della giustizia se ne faccia relazione in Collaterale, voti solo detto Collaterale, a relazione però della Gran Corte della Vicaria.*

XVI.

Protocolli, e scritture de'Notaj non si estraggano fuori del Regno; e che li Notari della Città, e Corte esiggano dal denaro effettivo li deritti, e non dagli alaggi.

Item supplicano V.E., non solo per l'effettiva consecuzione della grazia concessa loro che li protocolli, e scritture delli Notari non si estraggano fuora de'luoghi, dove sono stipulati li contratti; ma ancora, che s'intenda tanto delli protocolli fatti, quanto faciendi, e che li protocolli delli sottoNotaj si debbiano conservare dalli Caponotari della stessa Curia. E perche gli alaggi sono cresciuti notabilmente; si supplica V. E., che de oggi avanti tanto dalli Notari della Regia Corte, e di questa Fedelissima Città, delli quali per altro si tiene soddisfazione, quanto da qualsivoglia altro Notajo, per lo deritto degl'instrumenti di compre, o vendite, o cessioni, non si esigga se non per quello, che vale effettivamente le rendita; e per l'elaggio non si paghi cosa veruna, ed il simile s'osservi ancora per senzali. *Sua Eccell. è servita concedere la grazia, così come si domanda per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XVII.

Non si molestino quelli, che non hanno preso il sale nel Contado di Molise.

Item, perche con Biglietto del Veditor Generale Geronimo de la Torre stà ordinato al Percettore di Contado di Molise, che constringa li fuochi delle sua Provincia a prenderli un tumolo di sale per ogni fuoco, importando il prezzo carlini sedici; e non pigliandola frà certo tempo, a pagare il sudetto prezzo, ancorche non prenda il sale; il che ridonda in gran danno de'Popoli, con detrimento della giustizia, non potendo essere costretti a pagare quel sale, che non consumano; supplicano V.E. a comandare, che non siano li Popoli di questo Regno per detta cagione molestati, e che si restituisca loro l'esatto, in vigore del detto ordine. *S.E. è servita, che s'osservi la Prammatica de sale veniendo con ogni puntualità; essendo la sua mente non solo di non gravare li Popoli, ma di sollevargli al possibile.*

XVIII.

Mezz'annata non s'esigga; ma siano intesi gl'interessati in Collaterale.

Item, perche si è inteso, che sia venuto nuovo ordine di S.M. per lo pagamento della mezza annata di molte cose pregiudiziali e questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno con Delegazione particolare al Presidente Gio:Camillo Cacace; e perche l'*exequatur* delle spedizioni Regie in vigore delli Capitoli di questo Regno, si dee trattare in Collaterale, intesi gl'interessati; supplicano V.E. così ordinare, acciòche possano proponere le loro ragioni; ed intanto ordinare al Presidente Gio:Camillo Cacace, che non proceda a cosa veruna in vigore di detta Delegazione, riservandosi di proponere quello che gli occorre, visto il Dispaccio. *Sua Eccell. è servita, che se le faccia relazione in Collaterale, per potere rappresentare a S.M. le ragioni di questa Fedelissima Città, Boronaggio, e Regno, e supplicarla, che faccia tutte le grazie possibili.*

XIX.

Debitori della Città debbiano prima pagare, e poi proseguire la loro reclamazione.

Item, perche questa Fedelissima Città tiene une grossissime esazione di molti suoi debitori, e le sarebbe necessario ristringere li suoi effetti per servigio dell'ennona; supplica V.E. in esecuzione del Biglietto del Signor Duca d'Alba, che tutti li debitori della Città per qualsivoglia cagione condennati da' loro Delegati, o dal Tribunale della Ravisione, abbiano da pagare prima, e poi proseguire le loro reclamazioni: ed in caso che li decreti fossero fatti in casa delli Delegati, ebbiano da proseguire la reclamazione fra quindici giorni; altrimente che si esguano li decreti, come fossero di Prefetto Pretorio. *Sua Eccell. è servita, che s'osservi il solito in questa, che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XX.

Ministri del Corriero Maggiore non possano esiggere più deritti di quello, che esiggevano a tempo di Filippo Secondo.

Item, perche l'esazione tanto delle robbe, quanto delle lettere, che vengono da fuora, e da dentro il Regno, si è accresciuta eccessivamente ad arbitrio de' Ministri del Corriero Maggiore in gran pregiudizio de' Popoli; supplicano V.E. dare gli ordini necessarj, che si esigga senza alterazione niuna, quello, che si esiggeva, conforme agli ordini della Maestà del Re Filippo II., e decreti, e consulte interposte dalla Regia Camera nell'anno 1595., e 1614. o altro più vero tempo: E perche si è inteso che delli processi, che vengono dal Regno per la spedizione de'Carcerati, si fa ancore pagare il porto, dovendosi consignare *gratis*; la supplicano ordinare, che per porto di d. processi non si esigga cosa veruna. *S.E. è servita, che la Regia Cam. della Summaria venga subito a fare relazione in Collaterale dello stato, nel quale si ritrova la detta causa, spedendola con ogni brevità; e che li processi de'carcerati poveri in tanta si consegnino gratis.*

XXI.

Napoletani siano esenti dalla Gabella della calce.

Item si supplica V.E. si degni ordinare, che siano esenti, ed immuni li Napoletani della Gabella nuovamente imposta della calce, la quale si dee affatto ancora togliere per essere sta-

 te im-

ta imposta senza consenzo di questa Fedelissima Città, contro alla forma delli Capitoli: tanto più, che si dà la franchigia agli Ecclesiastici della detta Gabella. *S. E. darà gli ordini necessarj in esecuzione della grazia fatta ultimamente a questa Fedelissima Città mediante l'Ambasciadore Proregente Ettore Latro.*

XXII.

Visite alle Taverne, e Magazeni si possono fare dalli Signori Eletti.

Item, perche è cresciuto in tanto eccesso l'abuso nelle Taverne, e Magazeni di questa Fedelissima Città, con vendersi carne, e pesce, e quasi tutte le cose concernentino alla grassa, delle quali vi è penuria, vendendo ogni cosa a prezzo eccessivo: dal che ne risulta anco danno al pubblico circa l'alterazione de' prezzi delle dette robbe; perche potendo vendere a loro libertà, comprano anco a maggior prezzo di quello, che possono comprare li Bottegari soggetti all'assisa: dal che ne nasce, che non trovando li poveri nelle Botteghe a comprare le sudette cose concernenti alla grassa, son costretti a comprarle non solo al prezzo, ma anco al peso, che vogliono detti Tavernari, e Magazenie ri; supplicano perciò V. E. si serva far grazia che li Signori Eletti di questa Fedelissima Città possano continuare la visita delle dette Taverne, e Magazeni, come per molt'altri predecessori di V.E. zelanti del beneficio pubblico, così come è V.E. è stato ordinato: ed il simile s' osservi circa li vini; che in dette Taverne, e Magazeni si vendono; vedendosi per esperienza, che la maggior parte di essi sono di pessima qualità, per non essere visitati con l'attenzione, e frequenza, che si conviene. *La Regia Camera della Summaria faccia quanto prima consulta, perche S. E. possa dare gli ordini convenienti per quello che supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, per beneficio publico, e particolare de' Poveri.*

XXIII.

Numerazioni liquidate si mandino alli Percettori, e Tesorieri.

Item, perche si goda quanto prima del beneficio della numerazione del Regno, si supplica V.E. comandare alla Giunta della numerazione de' fuochi, che tutte quelle numerazioni essendo già liquidate; senza aspetare la liquidazione Universale del Regno, si mandino subito alli Percettori, o Tesorieri Provinciali, quelli, che saranno tassati, e liquidati; acciocche conforme l'aumento, o diminuzione delle Terre, si esiggano li Fiscali, e pesi ordinarj, e straordinarj; e così si continui *in futurum*. *S.E. è servita, che le numerazioni, che si sono liquidate, si pubblichino, e così ancora quelle, che si anderanno liquidando; e che li Percettori esiggano conforme le dette numerazioni liquidate.*

XXIV.

Fiscali si possano cambiare dalli Baroni con quelli della Cassa Militare, e tra' Baroni, e Baroni.

Item, per evitare quanto si può, la vessazione de' Commissarj; Si supplica V.E., che li Baroni, che non possedono li Fiscali delle loro Terre, mà gli tengono assignati sopra l'altre, possano cambiarli con li Fiscali, che oggi possiede la cassa Militare, anco che siano dati in riguardo, o con quelli conceduti in vita dalla Regia Corte: e rispetto degli Adohi, che si possano commutare frà Baroni, e Baroni; acciocche ogni uno d'essi gli posseda nelle loro Terre. *Sua Eccell. è servita, che la Regia Camera della Summaria faccia consulta; quale vista, provederà sopra quella, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXV.

Vassalli, che si portano da una Terra ad un altra, debbiano pagare: e s' osservi la Prammatica, ed ordini della Camera.

Item supplicano V.E., che s'osservi la Prammatica, provisioni, ed ordini dati dalla Regia Camera circa il pagamento, che deono fare li Vassalli, che si partono da una Terra ad un altra, purche detti Vassalli non siano angarj, e perangarj: nel qual caso si possano di ragione rivocare alle proprie Patrie dalli loro Baroni. *Sua Eccell. è servita, che s'osservino le Prammatiche, ordini, e provisioni della Regia Camera della Summaria, in quello che le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXVI.

Consultori della Città debbiano esercitare la giurisdizione communicata loro da' Sign. Eletti.

Item supplicano V.E. a restar servita dichiarare, che li Consultori di questa Fedelissima Città, come non compresi nella Regia Prammatica, abbiano potuto, e possano esercitare la giurisdizione communicata loro dalli Signori Eletti, senza aver tenuto, nè tenere obbligo di esaminarsi; tanto più, che tengono patente Regia per esercizio della giurisdizione. *Sua Eccell. supplicherà Sua Maestà, perche si degni dispensare alli suoi Reali ordini, conforme le supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXVII.

Item la supplicano, che sia servita provvedere le Piazze de' continui appresso la persona

di

Piazze di Continui ſi provvedano a perſone Nobili.

di V.E.,in perſone Nobili di queſta Fedeliſſima Città,e Regno, e comandare che ſi reſtituiſca la ſituazione, che prima tenevano per lo loro ſoldo ſopra li ſali d'Otranto, e Baſilicata: dal che ne naſce il decoro di V.E.,e ſervigio di S.M. *S.E.è ſervita di concedere la grazia, che le ſupplica queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno;ed ordina, che ſe le faccia relazione delli continui, che al preſente ſervono, e tengono le Piazze;ſe hanno li requiſiti neceſſarj conforme la loro iſtituzione.*

XXVIII.

Collegio de' Nobili fondato da Gio: Battiſta Manzo.

Item ſupplicano V. E. ſia ſervita ricevere ſotto la ſua protezione il Monte fondato, ed eretto da Gio:Battiſta Manzo Marcheſe di Villa, eſſendo opera di beneficio pubblico, per la buona educazione de'giovani Nobili;come anco ne hanno ſupplicata S.M. *S.E.non mancherà di protegere opera così pia, e di beneficio pubblico, conforme le ſupplica queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXIX.

Liti de'Seggi.

Item ſupplicano V.E.,che ſtante che per decoro,e conſervazione della Nobiltà di queſta Fedeliſſima Città hanno ſupplicato S.M., che ſi degnaſſe dare certa forma alle liti di quelle perſone, che pretendono eſſere reintegrate agli onori, e prerogative delli cinque Seggi Nobili di queſta Fedeliſſima Città,e per S.M.è ſtato ordinato, che ſe le faccia conſulta da V.E., e dal Regio Collaterale ſopra quello,che ſe l'è narrato in detta grazia;la ſupplicano, che reſti ſervita di fare d. conſulta a S.M.,e nell'interim comandare, che ſi ſopraſſeda in dette liti; acciòche la grazia,che ſperano, ſia loro giovevole; e perche molti di detti pretenſori hanno ottenute proviſioni Regie dalla M.S.,che ſi proceda avanti nelle loro cauſe,ſotto preteſto, che li Deputati delle liti de'Seggi ſiano ſtati negligenti a procurare detta conſulta,ed a V.E.deo coſtare,che finora non è ſtata fatta,non per diſquito di d.Deputati,mà per le gravi occupazioni di V.E.,e del Collaterale in coſe di maggior ſervigio di S. M. per l' aſſiſtenza de' ſuoi Reali eſerciti; la ſupplicano ancora ad informarne S.M.della ſurrezione di dette lettere Regie, ed in tanto comandare,che ſi alzi la mano nella proſecuzione delle dette liti,fratanto che S.M.ſi ſerva di riſolvere quello,che comanda ſopra detta conſulta: non intendendo perciò di comprendere in queſta domanda la cauſa della reintegrazione delli Caraccioli detti di Pandarano,al Seggio di Capoana.E di più ſupplicano V.E. ſi degni far grazia ordinare, che le liti, e cauſe de'Seggi di queſta Fedeliſſima Città,nelle quali interviene il Regio Fiſco,come parte formale,ſi debbiano trattare,e decidere in Collaterale, con l'intervento, voto, e parere delli Spettabili Regenti della Regia Cancellaria: E perche molti pretenſori litiganti di dette cauſe de' Seggi ſi ſogliono avvalere delle ſcritture, che ſi preſuppongono cavate da' regiſtri antichi della Regia Zecca; le quali non conſervandoſi con la diligenza, e cautele neceſſarie, ſono ſoſpette di falſità;perche detto Tribunale della Regia Zecca è diſmeſſo, la ſupplicano ſi degni ordinare,che tutte le dette lettere,ovvero ſcritture della Zecca, ſi traſeriſcano nella Real Cancellaria di queſto Regno, dove ſi conſervano con maggior cautela, e così anco una caſſa di ſcritture di detta Real Cancellaria,che ſi conſerva in MonteOliveto. *S.E.comanda,che dette liti ſi trattino,e determinino in Collaterale;ſtante che in eſſe interviene il Fiſco, come parte formale, e ſi faccia ſubito la conſulta a S.M.ſopraſedendoſi in eſſe, conforme ſupplica queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno: e che le ſcritture ſudette ſi portino in Cancellaria.*

XXX.

Commiſſarj deſtinati a pigliar l' informazioni cõtro a' delinquenti, non ſiano pagati da eſſi, ſe nõ ſono condennati.

Item, perche dalle Regie Prammatiche di queſto Regno ſtà ſtabilito, che le giornate, ed altre ſpeſe,che corrono per li Commiſſarj, che ſi deſtinano per prendere informazione contro de' delinquenti, non ſi paghino da eſſi, ſe prima non saranno legittimamente condennati; e molte volte la detta Prammatica non è ſtata oſſervata dalli Commiſſarj deſtinati per queſto effetto; ſupplicano V.E. comandare l' inviolabile oſſervanza della detta Prammatica, che li Commiſſarj, che hanno eſatto contro alla forma di eſſa, debbiano reſtituirlo alle parti, che hanno patito il danno. *Sua Eccellenza condiſcende alla ſupplica di queſta Fedeliſſima Città, Baronaggio, e Regno, ordinando, che con ogni puntualità s' oſſervi il diſpoſto dalle Regie Prammatiche, e particolarmente la Prammatica 10. num. 67. de offic. Judic., e che quelli, che hanno traſgredito, reſtituiſcano il di più eſatto alle Parti.*

XXXI.

Compagnie, e Squadre non ſi mãdino alle Terre ad alloggiare a diſcrezione.

Item, eſſendo ſucceduto molte volte, che ſiano ſtate deſtinate Compagnie, o Squadre ad alloggiare a diſcrezione a danno delle Univerſità, o de' particolari, per gaſtigo, ſenza prenderli informazione giuridica, e ſeguirne ſentenza di condennazione; e molte volte hanno patito il danno quegli innocenti, che non hanno havuta nè partecipazione,nè complicità nel delitto: Supplicano V.E. come giuſto Padrone, a non permettere, che la pena preceda alla ſentenza, nè gl' innocenti la patiſcano in luogo de' colpevoli; e che reſti ſervita ordinare,

che

che caminandosi *juris ordine servato*, non si proceda al gastigo prima della sentenza, nè che si mandino Compagnie, nè Squadre ad alloggiare per semplice dinuncia, se prima non saranno verificati giudizialmente. *Sua Eccellenza starà con particolare attenzione, che si disponga il tutto di maniera, che non sentano mai la pena, nè il danno quegli, che non sono colpevoli, conforme lo supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXXII.

Che i negozj non si spedischino per iscrittorj; mà per li Tribunali ordinarj.

Item, importando tanto alla retta amministrazione della giustizia, al servigio di S. M., ed al servigio pubblico, che li negozj corrano per li Tribunali ordinati da S.M., e non per li Scrittorj; supplicano V.E. in esecuzione della Grazia tante volte fatta da S.M., ordinare l' inviolabile osservanza delle Prammatiche del Signor Conte di Monterey de' 15. di Giugno 1631., e di V.E. de' 20. Ottobre 1639., che lo spettabile Segretario del Regno amministri il suo officio, con ispedire tutti li negozj, conforme l' hanno amministrati, e fatti tutti li suoi Antecessori per li tempi passati, e conforme da S.M., e suoi Predecessori è stato più volte ordinato. *Sua Eccellenza è servita, che con ogni puntualità s' osservino i Reali ordini, e Regie Prammatiche, e particolarmente l' emanata per Sua Eccellenza a 20. di Ottobre 1639. sotto le pene in detti Reali ordini, e Prammatiche contenute.*

XXXIII.

Che i Napoletani, quando contrahono matrimonio, non siano tenuti all' esame dell' Ordinario, purche non siano vagabondi, o vedovi.

Item, perche li matrimonj contratti in questa Fedelissima Città, e Regno fino all' anno 1630. si sono fatti in conformità della disposizione del Sagro Concilio di Trento, cioè che li Parochi, esplorata la volontà degli sposi, e fatte le pubblicazioni, hanno sollennizzato li matrimonj, senza altro ordine de' Vescovi, o de' loro Vicarj Generali; eccettuati li matrimonj de' forestieri, e vagabondi, e li vedovi, passato l' anno del lutto: per li quali vi è intervenuto anco l'ordine del Vicario Generale; dal sudetto tempo in quà per lettera della Sagra Congregazione di Luglio 1630. viene ordinato, che li matrimonj non si possano contraere senza l' esame dell' ordinario, intendendosi però l'ordinario predetto per li forestieri, vagaboodi, e vedovi, con espressa proibizione, che per detto esame, non si pigliasse cos' alcuna, ma si spedisse *gratis, etiam quo ad scripturam*; conforme si osserva nell' altre Diocesi di questo Regno, di non pigliare informazioni, eccetto che de' forestieri *tantùm*; Al presente in questa Fedelissima Città, e sua Diocesi, si è introdotto l' esame predetto generale, anco per Napoletani, li quali non mai si sono partiti da questa Città, e suoi Casali, e delle donne particolari, che stanno nelli Monisterj, e Conservatorj per educazione, le quali non hanno potuto contraere matrimonio alcuno: dal che nasce grande inconveniente, non solo per la spesa, mà anco perche sono astrette le donne vergini, ed oneste ad andare nella Corte Arcivescovile per ricevere gl' interogatorj, che macchiano la loro pudicizia, ed onestà; moltiplicandosi molte volte li peccati, con differirsi li matrimonj; e quelle, che non vogliono andare in detto luogo, sono astrette a pagare l' accesso di carlini dieci al Giudice destinato, cinque allo Scrivano, ed altri carlini dieci per la carozza: oltre che restano le donne gravate di due pesi, per essere due volte esaminate, ed esplorata la volontà, l'una dal Parocho, mentre hà da fare la pubblicazione, e l'altra dal Giudice, e Scrivano per la stessa cagione, con duplicata spesa, contro alla forma della lettera della Sagra Congregazione: Perciò per rimediare all'abuso del detto inconveniente, supplicano V.E., che si degni interporre la sua autorità, tanto appresso Sua Santità, quanto dell' Eminentissimo Signor Cardinale Arcivescovo, acciòcche si riduca l'innovato allo stato, che era prima della disposizione del Sacro Concilio di Trento; o pure conforme s' ordina nella lettera della Sagra Congregazione dell' anno 1630. per li matrimonj de' forestieri, vagabondi, e vedovi *tantùm*: ed occorrendo qualche difficoltà alli Parochi sopra altri matrimonj, debbiano allora ricorrere all'Ordinario per consultare quel che difficultano. *Sua Eccellenza interporrà le sue parti tanto con Monsignor Cardinale Arcivescovo, quanto con Sua Santità, conforme lo supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XXXIV.

Si supplica, che si vietino i giuochi pubblici.

Item, perche la sperienza hà dimostrato, che nel tenere aperte molte case, e baratterie pubbliche di giuoco in questa Fedelissima Città, e suoi Borghi, n' è nata la rovina, e desolazione di molte case, con nudrirsi l'occasione prossima d' infiniti peccati di bestemmie, ed altro, in disservigio di Nostro Signore; supplicano, che V. E. si degni ordinare per Prammatica sotto pene gravissime, che si levino detti giuochi pubblici in qualsivoglia maniera, sotto qualsivoglia pretesto, ancorche di carico militare, o di Capitano della Guardia. Dal che risulta anco beneficio non solo a' fedelissimi Vassalli di S.M.; mà anco essi saranno più abili al suo Real servigio, non dilapidando le loro facoltà. *Sua Eccellenza è servita, che s' osservino con ogni puntualità tutte le Prammatiche, ed ordini dati in questa materia.*

XXXV. Item,

XXXV.

Item, perche per disposizion di ragione si è stabilito, che li Giudici non possano votare, nè giudicare nelle cause d'altri Giudici altrinsecamente, per togliere l'occasione, che uno possa fare beneficio all'altro, con isperanza ancora di conseguirlo nella sua lite; si supplica ordinarlo per Prammatica particolare, che non possano essere Commissario, nè Giudici l'uno dell'altro. *Sua Eccellenza è servita, che se ne faccia Prammatica, e si pubblichi per esecuzion di quello, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Che i Giudici non possano votare nelle cause d'altri Giudici.

XXXVI.

Item, perche nascono infinite liti in questo Regno contra Terzi possessori di robe comprate *sub hasta* ad estinto di candela, con decreto di Giudice; e molte volte dopo tanto tempo, che non può esservi cognizione delle scritture per difendersi; si supplica stabilirsi certo tempo dopo li bandi, ed accenzione di candela; quale elasso si precluda la strada a potere agere in qualsivoglia modo, in conformità di quel che s'osserva nelle gride di Milano. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, conforme la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, Regno; e che se ne formi Prammatica, conforme parerà al Collaterale.*

Che si stabilisca certo tempo per le robe comprate sub hasta.

XXXVII.

Item, si supplica, che s'osservino le pandette in tutti li Tribunali Regj; ed acciòche non siano gravati li litiganti, si debbiano tenere affisse in luogo pubblico, con destinare un Giudice Delegato, che faccia osservare dette Pandette in tutti li Tribunali, sotto le pene, che stanno ordinate dalle Regie Prammatiche. *Sua Eccellenza nominerà il Delegato, conforme lo supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Che s'osservino le pandette in tutti i Tribunali Regj.

XXXVIII.

Item, perche il numero de' Signori Regenti del Collaterale è cresciuto, si supplica V.E. si degni ordinare per maggior facilità delle spedizioni, che le provvisioni del Collaterale, vadano, e passino con la firma della maggior parte de' Signori Regenti, che assistono in Collaterale, ed esercitano il carico di Regenti; in conformità della grazia dell'altro Parlamento. *Sua Eccellenza è servita di concedere la grazia, conforme la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Che le provvisioni del Collaterale passino con la firma della maggior parte.

XXXIX.

Item, perche si è pratticato sempre di fare la grazia della metà delle pene incorse per le liquidazioni degl'Istrumenti; dopo di che, anni addietro si è aggionta clausola nelle decretazioni del Collaterale, *dummodo solvant aliam medietatem infra quindecim dies*, vel *mensem*; con la qual condizione, non potendo il debitore per la peouria, e strettezza de' tempi pagare al Fisco la metà della sudetta pena, viene a restar debitore di tutta quella quantità, non giovandogli la grazia; Supplicano V.E., che da qui avanti, non si debbia alterare la decretazione antica: *fiat gratia de medietate pœnæ non exacta*, semplicemente, senza altra condizione. *Sua Eccellenza è servita far la grazia, conforme la supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Liquidazione d'Istrumenti: si faccia grazia della metà della pena.

XL.

Item, supplicano V.E. per disgravio de' poveri abitanti nelli Casali di essa Fedelissima Città, far grazia di tutte le pene, che fussero incorse per spreti mandati, o per pena di obbliganze accusate, ed istrumenti liquidati; con l'occasione delle quali pene patiscono molte estorsioni de'Commissarj, e de' Scrivani, senza beneficio del Regio Fisco. *Sua Eccellenza per poter provvedere a quello, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ordina, che la Vicaria faccia relazione di quanto importano le dette pene, e di quello, che si è esatto da tre anni a questa parte.*

Pene di spreti mandati, obbliganze accusate, istrumenti liquidati, se ne faccia grazia agli abitanti nelli Casali.

XLI.

Item, perche è noto a V. E. l'interesse, che tiene questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nella provista delli Regenti, che deono assistere appresso di S. M. nel Supremo Consiglio d'Italia, hanno in questo General Parlamento supplicato S. M., perche resti servita per beneficio universale, onorare il Consigliero D.Flaminio di Costanzo della Piazza, che vaca per la provista del Regente Galeota in questo Collateral Consiglio di Napoli: ed

D. Flaminio di Costanzo sia provisto a Piazza di Regente.

ed acciocchè V.E. abbia quella parte, che se le dee in una risoluzion di tanta universal sodisfazione, ed applauso; la supplicano a restar servita nella detta Piazza proporre a S.M. questo soggetto; perciò con tutto l'affetto possibile la supplicano, che si degni con lettera sua a parte significare a S.M. non solo il merito di questo soggetto, che per lo spazio di trentadue anni continui hà servito in diversi Tribunali, e serve con quella integrità, e sodisfazione già nota a V.E., mà ancora li molti meriti del Regente Fulvio di Costanzo Marchese di Corleto suo Padre, il quale da per se solo renderebbe bastantemente riguardevole la persona del figlio, e capace d'ogni maggiore onore, a parte delli meriti propri, che sono da per loro sovrabbondanti; mà sovratutto supplicano V.E. si degni rappresentare a S.M. il beneficio, che ne risultarebbe al pubblico da questa grazia, e l'eccessivo universal desiderio, che tiene questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di una così degna provista. *Sua Eccellenza con sua particolar gusto condiscende alla grazia, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XLII.

Inquisiti prima della loro condanna, non siano mandati loco depositi in Galea; e che la Vicaria criminale si divida in due Ruote.

Item, essendo stato conceduto a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno dalla felice memoria dell'Imperador Carlo Quinto, che gl'inquisiti, prima della loro condanna, nõ siano inviati loco depositi in Galea, nè anco se fussero condennati, mentre pendesse l'appellazione, come appare dal Capit. III. *fol.* 153. trà quelli conceduti nell'anno 1554., e con molta ragione, poiche essendo le Galee luogo di pena, e non di custodia, in esse si esercita la pena, e non la custodia de' carcerati; per lo qual fine si è introdotta la carcere; supplicano V.E. già, che detta grazia tiene tanto fondamento di giustizia, ed è conceduta in ricompenza de' segnalati servigj fatti in quel tempo a la Maestà Cesarea, ed in conseguenza, come conceduta per cagione onerosa, e non può per altre leggi, o stile de' Tribunali rivocarsi, di comandare l'inviolabile osservanza del detto Capitolo, non ostante qualsivoglia prattica di ordini in contrario. Ed accioche si eviti questo spediente di mandare loco depositi in Galea, introdotto per isbrigare le carceri, e soccorrere al bisogno delle Galee, e si possano con maggior facilità spedire, e con prestezza le cause de' carcerati; si supplica V.E. si degni ordinare precisamente, che la Gran Corte della Vicaria criminale si divida in due Ruote, tanto la mattina, quanto la sera: il che osservandosi con puntualità, si supplirà bastantemente a disbrigare le carceri di essa Gran Corte, ed al bisogno delle Galee. *Sua E. darà gli ordini convenienti, perche si osservino le grazie, e Capitoli conceduti a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, così nel Tribunale della Vicaria, come in quello di Campagna, ed in tutti gli altri, nella conformità, che domanda da questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XLIII.

Condennati in Galea finito il tempo, siano posti in libertà.

Item, essendo tanto giusto, che li condennati in Galea, subito che hanno finito il tempo della loro condanna, siano posti in libertà; e vedendosi con la sperienza, che molti restano in Galea per molto tempo finita la condanna, in grave loro pregiudizio, e detrimento della giustizia, contro alla forma della Costituzione del Regno. *Si qui per inquisitiones*, acciòche Iddio Nostro Signore prosperi con maggior felicità l'Armata maritima di S.M., la supplicano instantemente dare gli ordini necessarj, che siano subito licenziati gratis senza prendere deritto alcuno; con incaricarne l'Auditor delle Galee, che per obbligo del suo officio lo faccia così eseguire, senza però aspettare altra licenza, che sarà opera degna della sua Cristianità, e carità. *S.E. darà gli ordini nella conformità, che supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XLIV.

A' carcerati poveri si dia il pane della Corte.

Item, essendo stabilito per Capit. *fol.* 25. *at.* frà gli conceduti dal Rè Ferrante Secondo d'Aragona, che si debbia dare il pane della Corte alli poveri carcerati nelle carceri della Gran Corte della Vicaria, ed altri Tribunali Regj; supplicano V.E., che lo stesso s'osservi con li carcerati poveri, a rispetto delli quali pende l'articolo della remission del Chericato, o vero di quelli carcerati poveri, che domandano la reposizione alle Chiese, e ne pende la remissione alli Baroni; essendo che la disposizione del detto Capitolo è generale, e dee comprendere tutti li carcerati poveri in qualsivoglia maniera. *S.E. è servita di concedere la grazia, conforme la domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, che si dia il pane a tutti li carcerati poveri, con ogni puntualità.*

XLV.

Carcerati poveri per darsi loro il pane della Corte, non si stia a fede dello Scrivano, ma dell'Avvocato de' Poveri.

Item supplicano V.E. ordinare, che per lo requisito della povertà, a fine di dare il pane della Corte alli carcerati poveri della Gran Corte della Vicaria, o altri Tribunali Regj, non si debbia stare a fede dello Scrivano della causa, conforme si è osservato per lo passato; ma dell'Avvocato de' Poveri, che è Ministro Regio; perche la sperienza dimostra, che gli Scrivani, per non perdere il loro jus degli atti, dilatano di dare il pane a' carcerati poveri; ed alcuni

per

per darlo, si fanno pagare. *S.E. è servita concedere la grazia, conforme la domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

XLVI.

Item, attento, che la povertà è privilegiata nell'ottenere giustizia con maggior prestezza, supplicano V.E. si degni dare ordine, che le cause de' carcerati poveri, si trattino nella prima ora del Tribunale della Gran Corte della Vicaria, tanto la mattina, quanto la sera: nel qual tempo non si possa trattare altra causa, ancorche privilegiata. E se bene stà disposto per la Prammatica 2.§.50 *de offic. Mag. Justit.*, che si dia la terza ora dell'Audienza all'Avvocato de' poveri; non di meno, perche essendo l'ultima ora de' Tribunali, non possono con tanta attenzione intendere le loro ragioni; perciò la supplicano a comandare, che le cause de' poveri si trattino nella prima ora. *S.E. è servita di concedere la grazia, conforme la domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Cause de' carcerati poveri si trattino nella prima ora.

XLVII.

Item, perche si è sperimentato, che alcuni Scrivani senza timor di Dio, ingannano li poveri carcerati, sotto pretesto di facilitare la loro spedizione, a dare comparsa di avere li testimonj del Fisco per repetiti, non attendendo li poveretti la forza della detta istanza; supplicano V.E., che delli carcerati poveri, che pretendono il pane della Corte, non si possano ricevere le loro comparse *prò repetitis*, senza l'intervento, e sottoscrizione dell'Avvocato de' poveri, acciòche non restino defraudati nella loro giustizia. *S.E. è servita, che le comparse de carcerati poveri, li quali pigliano il pane della corte, per le quali si danno si testimonj prò repetitis, non si ricevano senza la firma dell'Avvocato, o Procuratore de' Poveri.*

Comparse de' carcerati poveri non si diano con dare li testimonj prò repetitis senza sottoscrizzione dell'Avvocato de' poveri.

XLVIII.

Item rappresentano a V. E. di quanto grande opera di carità sia il sovvenire alli carcerati infermi, li quali stando rinchiusi, non possono aver governo di casa loro, e molti di loro son forestieri, e nè anco hanno quello, che somministra la carità pubblica nell'Ospedale; pertanto supplicano V.E., che nell'infermeria delle carceri della Gran Corte della Vicaria si possa entrare a curare tutti gl' infermi carcerati, ancorche non poveri, senza altro ordine, solo con la fede del medico della Corte; al quale, come esperto eletto dalla Regia Corte si dee in simile materia prestar fede; con questa differenza però, che quelli infermi, che non son poveri, restino imparati al libro delle carceri, acciòche all'uscire dell'infermeria paghino quello, che si è speso per loro remedj; ed alli poveri si doni, come oggi si prattica. *S.E. è servita di fare la grazia, conforme la domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Infermeria della Gran Corte della Vicaria vi possano entrare a curarsi tutti gl' infermi carcerati.

XLIX.

Item supplicano V.E., che sia servita ordinare, che li tormenti, che occorrono darsi da qualsivoglia Giudice dopo che hà condennato a morte, non si diano *acriter*, ma *leviter*, conforme sta stabilito per disposizion di ragione; nè si possa in caso ancorche gravissimo, ed atroce, passar mezz'ora; conforme l'ordine ultimamente dato per Collaterale. *Sua Eccell. è servita, che si osservi con ogni puntualità l'ordine, e decreto del Collaterale.*

Tormenti a còdennati a morte non si diano acriter, ma leviter.

L.

Item supplicano V.E. dare ordine rigoroso per la buona amministrazion della giustizia, che gli Scrivani Criminali non possano prendere le deposizioni, nè de' principali, nè de' testimonj, se non avanti il Giudice; al quale non solo gli abbian da dare il giuramento da essendersi poi con la deposizione dello Scrivano, ma si debbiano esaminare *coram eodem judice*. E se bene vi è decreto della Gran Corte della Vicaria, quello non si osserva in gran pregiudizio de gl'inquisiti; ed essendo cosa di tanta importanza, oltre le pene da stabilirsi agli Scrivani, si supplica V.E. dichiarare nulli gli atti, che si faranno contro alla forma sopradetta, e così ancora comãdare sotto pene gravissime, che le deposizioni de' principali, e testimonj si debbiano scrivere con puntualità grande, senza alterazione, e senza interrogatorio suggestivo; e debbiano anco ricevere le deposizioni de' principali, e testimonj, *etiam contra Fiscum*. *S.E. è servita di concedere a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno la grazia conforme se le supplica.*

Informazioni criminali si piglino innanzi al Giudice.

LI.

Item, perche questa Fedelissima Città Baronaggio, e Regno tengono molti Privilegj delli Serenissimi Rè di questo Regno, che li Giudici della Gran Corte della Vicaria debbiano dare Sindicato nel fine del biennio della loro amministrazione avanti li Signori Eletti di questa Città; e perche si è introdotto di provvedere le Piazze di Vicaria, o perpetue, overo fino à tanto che saranno provviste d'officio perpetuo, ed in questa maniera in pregiudizio del bene-

Giudici della Gran Corte della Vicaria diano il Sindicato ogni biennio.

 ficio

ficio publico non vengono a dar Sindicato del biēnio, e quando lo desscro per la mutazione a maggior dignità, non si fa con quella libertà che conviene; Supplicano V.E. restar servità comandare, che tutti li Giudici della G.Corte della Vicaria in qualsivoglia modo provisti, debbiano in fine di ciascun biennio deponere l'officio, e dar sindicato avanti alli Signori Eletti; e che altrimente non possano esercitare; e che li decreti da loro fatti siano nulli: e così anco sia tenuto dar Sindicato Dante Olivadisio Giudice, e Commissario di Campagna, per dare il suo officio più pregiudizio degli altri al publico. *S.E. è servita, che si osservi l'ordinato per le Regie Prammatiche, e visita; ed in quanto alli Giudici perpetui, e Commissario di Campagna, il Collaterale faccia consulta, perche si possa provvedere quello, che sarà beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, e lo supplicherà ancora a Sua Maestà.*

L I I.

Liquidazione d'Istromenti non si osservi la Prāmatica dell'anno 1632., ma si osservino li Riti della Vicaria.

Item, essendosi veduto con esperienza, non solo la difficoltà, ma l'impossibilità di pratticare la Prammatica emanata in tempo del Governo del Signor Conte di Monterey a'21. di Gannaro 1632. VIII. sotto titolo *de liquid. Instrum.*, stante ancora la strettezza del denaro, per la qualità de' tempi; questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno in considerazione di tanti servigj fatti a S.M., supplicano V.E. sia servita, che detta Prammatica sia abolita; nè si osservi per l'avvenire, anco per evitare molte liti, che nascono dall'interpetrazion d'essa; ma si debbiano osservare li Riti della Gran Corte della Vicaria, ed altre Prammatiche in materia di liquidazione d'istrumenti. *Sua Eccell. è servita, che si faccia relazione in Collaterale della Prammatica, che supplica, per poter dare gli ordini convenienti per quello, che domanda questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

L I I I.

Persone non Dottorate in Napoli non possano esercitare il grado di Dottore in questo Regno.

Item, perche per le Regie Prammatiche stà ordinato, che niuna persona, che non sia dottorata in questo Almo Collegio di Napoli, possa esercitare il grado di dottorato, così di legge, come di medicina in questo presente Regno, se non presentato prima il suo Privilegio di dottorato nel detto Almo Collegio, e facendo costare per l'informazione haver inteso le letture, cioè li legisti per cinque anni, e quelli di filosofia per sette, prohibendo *sub poena falsi*, che niuno si potesse avvalere del detto dottorato, così di legge, come di filosofia, e medicina in niuno carico, officio, e medicamento, sanza detta approvazione del detto Almo Collegio; perche dall' osservanza del sudetto ne nasce grande beneficio del publico; e del contrario ne risulta gran pregiudiaio, trattandosi con li legisti della robba, e con li medici della vita; si supplica V.E. si serva in esecuzione dall'ordinato altre volte, e particolarmente dal Signor Conte di Monterey, e Collaterale a'21. di Giugno 1636. far grazia di rinovare detti ordini dati, che tutti li dottorati tanto fuora di questo Regno, come in esso, così in filosofia, come in Medicina, ed in legge, debbiano presentare li loro privilegj in detto Almo Collegio, e da quello avere l'approvazione come di sopra; e cha nel Collegio di Salerno s'osservi puntualmēte tutto quello, che stà per Regie Prammatiche disposto, così circa le matricole, quādo si faranno nel principio delli studj, e diano a V.E. la nota di quelli, che graduaranno, acciocche si possano evitare tutte le fraudi sotto le pene in detta Prammatica XI. contenute. *S.E. comanda che s'osservino gli ordini dati, e quello, che stà disposto per le dette Regie Prammatiche, osservandosi nell'Almo Collegio di questa Fedelissima Città, conforme lo supplica detta Città, Baronaggio, e Regno.*

L I V.

Partito d'argento per zeccare si faccia.

Item, perche nel suo Regno vi è gran penuria di danari contanti, dalla quale nascono infiniti inconvenienti, sì per l'impedimento del commercio, essendosi quasi introdotta la permutazione antica, come ancora per l'alterazione dell' alagio in gran disservigio di S.M. per li partiti, che si fanno dalla Regia Corte: Questa Fedelissima Citta, Baronaggio, e Regoo, supplicano V.E., che con la maggior prestezza possibile si degni prendere risoluzione di fare un partito d'argento per zeccarlo, con prendere quello spedicote, che le soggerirà la sua somma prudenza, acciòche la moneta nuova fabricanda non si estragga subito dal Regno, ma resti per uso di esso; acciocche allargandosi la piazza di moneta, si possano ancora abilitare li Popoli al pagamento delli servigj, che si fanno a S.M. *S.E. lo procurerà con ogni attenzione, e diligenza, per sodisfare a questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

L V.

Monistero fōdato dal Duca di Caivano.

Item, avendo il Duca di Caivano Segretario di S.M. in questo Regno fondato un Monistero, o Conservatorio di Donzelle Nobili con un luogo per le Signore Vedove, ed un' Ospizio per li Cavalieri vecchi, con un Monte, dal quale s'abbia da somministrare a tutti ogni cosa necessaria così al vitto, come al mantenimento, con l'obbligo particolare di pregare sempre Sua Divina Maestà per la salute, felicità, e maggior grandezza di Sua Maestà, e della

sua

sua Real Monarchia; pereiò supplicano con ogni affetto maggiore V.E., così come dette opere sono state da principio fondate sotto la Real protezione di S.M., così anco si degni V.E. per sua magnanimità, e grandezza, far loro tutte quelle grazie, che suole ad opere tanto pie; che questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno le terrà per segnalatissime, per giovar tanto alla conservazione della Nobiltà. *Sua Eccell. avrà pensiero particolare di favorire, e protegere opera così pia, e necessaria per la conservazione, e decoro della Nobiltà di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

LVI.

Item, perche tra molte vessazioni, ed estorsioni, che patiscono li Popoli di questo Regno, non è la minore l'abuso, che si è introdotto nel mandare Corrieri a spese delle povere Università da diversi Tribunali, Audienze del Regno, Auditor Generale, Presidi di Provincie, Governadori dell'armi, Percettori, ed altri Ministri così di giustizia, come di guerra; supplicano V.E. a soccorrere con la sua pietà ad un danno così grande, che continua per con comandare sotto pene gravissime per Prammatiche, tanto alli Ministri di qualsivoglia grado, che l'inviano, quanto alli Corrieri, che per l'avvenire si astengano da questo eccesso. E perche lo Spettabile Regente Sanfelice stà informato di questo, che altre volte si è trattato in Collaterale per lo rimedio; supplicano V.E. comandargli, che quanto prima glie ne faccia relazione, acciochè possa V.E. far grazia ordinare la Prammatica. *Sua Eccellenza è servita, che lo Spettabile Regente Sanfelice faccia relazione in Collaterale, per potersi formare la Prammatica, conforme supplica questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Corrieri, che si mãdano alle terre da diversi Tribunali, non si mandino a spese dell'Università.

LVII.

Item supplicano V.E. come essendosi nuovamente imposta una nuova imposizione del peso, contro alla forma de' Privilegj di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, sia servita ancora in esecuzione dell' ultime grazie fatte da S.M., comandare, che non si esigga più per l'avvenire; tanto più in pregiudizio de' Napoletani, e particolarmente delli Funari, che lavorano canape in questa Fedelissima Città, e suoi Casali, dalli quali s'esiggono contra ogni ragione carlini sette, e mezzo, per cantaro; ed il simile si supplica per le sete, particolarmente per le Provincie di Calabria; dalle quali gli esattori del detto peso pretendono far pagare detta imposizione, non solo quando si estraggono da dette Provincie per questa Città, mà anco di nuovo quando si cavano dalla Dohana, dal che ne risulta danno a S. M., ed al Pubblico; atteso tenendo la seta così grande imposizione, con farle pagare anco questa duplicata, si viene a dismettere detto esercizio, come si comincia a conoscere questo anno, per la poca quantità di seta, che si è fatta. *Sua Eccellenza comanda, che la Regia Camera gliene faccia subito consulta per poter provvedere tutto quello, che sarà beneficio di questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno.*

Imposizione del peso non s'esigga.

Vidit Brancia Regens.	*Vidit Zufia Regens.*
Vidit Cosfanate Regens.	*Vidit Azia Regens.*
Vidit Sanfelicius Pro-Regens.	*Vidit Capycius latro Regens.*

Provisum per Suam Excellentiam. Neapoli die 21 Augusti 1643.

Barilius Secretarius.

Registrate in secretorum Curiæ fol. 132.

EL REY.

ILlustre Almirante de Castilla, Primo, nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General: a los diez y seys de Julio del año passado de 1629., mande escribir al Duque de Alva vuestro Predeçessor en esse cargo sobre que no le impidiesse alas Plazas dessa Ciudad el juntarse, y que puedan tener a qui una persona para representarme lo que resolvieren, la carta del tenor que siegue v3. El Rey. Illustre Duque de Alva, Primo, de nuestro Consejo de Estado, nuestro Virrey, Lugarteniente, y Capitan General: la fidelidad, y amor con que mis Vassallos desse Reyno, y en particular essa Fidelissima Ciudad de Napoles, como caveça del me sirven en todas ocasiones, obliga a que se mire por lo que pudiere serles de satisfaçion, y alivio, y por que de ordenario se suele offreçer ala dicha Ciudad haver de tratar muchas cosas conçernientes al bien comun, mediante las seys Plazas della, cinco Nobles, y una del Pueblo, de quien pende su govierno, y esto no se podia hazer sin juntarse. He resuelto que siempre que las dichas Plazas quisieren juntarse a tratar cosas suyas del bien publico, no se les impida por vos ni por los demas mis Virreyes, que os subçedieren en esse

Che non si possano impedire l'unioni delle Piazze di questa Città, e che possa tener persona in Corte per rappresentare ciò che risolveranno.

cargo como avisays no haverlo impedido, ni se permita que por mi Consejo Colateral, ni otro Tribunal se les hagan mandados, viendosele antes les dareys a entender, que mi voluntad es que ufresiendoseles causa para juntarse, lo puedan hazer libremente, guardando en todo la forma, que està dispuesto en las ordenes, que tratan desto, assi respecto de las cosas, en que la dicha Ciudad hubiere de pedir liçençia alos dichos mis Virreys para escribir dandome quenta de cosas conçernientes a su buen govierno, como en los que se me hubieren de pedir a mi la dicha liçençia por tocar en quexas, o agravios de los dichos mis Virreys, que por ser las dichas Plazas Congregaçiones legitimas, y aprovadas por leyes, y Pragmaticas, y observançia imemorable, pues pende dellas el govierno dela dicha Ciudad reputandose hecho por toda ella lo acordado por quatro delas dichas Plazas, seria gran lconsuelo empedirseles el juntarse, y paraque pueda tener efecto el poderlo hazer las dichas Plazas, y representarme lo que juzgaren ser combeniente para benefiçio dessa dicha Ciudad, y Reyno: es mi voluntad de permitirles assi mismo, que nombren persona en esta Corte, que assista a la soliçitud de sus negoçios, con que solamente trate en nombre de essa mi Fidelissima Ciudad de Napòles, lo que se hubiere resuelto por las dichas quattro Plazas, que hazen voz de Ciudad, y que no pueda tratar de particulares differençias, que ocurrieren entre las mismas Plazas, guardandose en lo demas las dichas ordenes respecto de las cosas, en que se ha de acudir a mi, o a mi Virrey; con declaraçion, que la dicha persona, que assistiere a qui haya de ser a satisfacion desta mi Consejo Supremo de Italia, por al qual se le ha de señalar el salario, que hubiere de gozar; y en esta conformedad os encargo, y mando deys a entender a la dicha Ciudad la resoluçion, que he tomado en esto para que pueda çessar a esta facultad como mejor haya de cõvenir para su alivio, y cõservaçion a que es tan justo atẽder por lo mucho que yo amo, y estimo a tan buenos, y fieles Vassallos. De Madrid a diez, y seys de Julio de mill seysçientos, y veyntẽ nueve: Yo el Rey: Mantienço Secretarius con las señales del Consejo. Y por que al tiempo que se dio esta orden el Duque de Alva, le considerò que podio offreçerse algun caso en que hubiessen tales razones, y conveniençia de estado, por las quales no conveniesse que se juntassen las dichas Plazas, y se le advertio, que avisasse luego delas razones, y causas, que le hubiessen movido a ello para que haviendolas visto, mandasse lo que conbiniesse, y por que he entendido, que en tiempo del Duque de Medina de las Torres vuestro immediato Predeçessor en esse cargo, se ha empedido de todo punto ala dicha Ciudad, y las Plazas el poderse juntar las vezes, que le han querido hazer para tratar de cosas conçernientes al bien publico, lo qual no se les puede impedir, por ser contra lo que por la preinserta orden tengo mandado, y contro la constumbre, y estilo, que en esto se ha observado de poder los çinco, y seys conboquar, y juntar las dichas Plazas, y nombrar Diputados, que executen lo que por ellas se accordare; Ha pareçido renovar la preinserta orden, y bolver a ordenar de nuevo, que Vos ni los Virreyes, que os subçedieren en esse cargo podays impedir, ni impidays, que las dichas Plazas puedan juntarse siempre, que lo quissieren hazer para tratar de cosas, que tocaren al bien publico, ni permitir que mi Consejo Colateral, ni otro Tribunal haga mandado, prohibiendoselo, ni en el prinçipio, ni en el medio, ni el fin por que mi voluntad es, que le puedan hazer libremente sin obstaculo, y impedimiento alguno, tanto por lo venidero, como por las inhibiçiones passadas, y assi lo hareys entender ala Ciudad, guardando en todo la forma, que esta dispuesto assi por las ordenes, que tratan desto, como por la preinserta, y que eo conformedad de ella pueda la dicha Ciudad nombrar una persona, que assista en esta Corte alos negoçios, que las Plazas resolvieren en forma de Ciudad, con que no pueda tratar de particulares differençias, que entre ellas hubiere, que lo uno, y lo otro es mi voluntad, que assi se execute, y vos por vuestra parte estareys con la atençion, que espero en el cumplimiento desta orden afin que mis Vassallos conozcan lo que yo attiendo a su mayor consuelo, y satisfaçion; advertiendo os, que en caso, que por combeniençias de estado le exceptuò por la dicha secunda orden, no se han de entender, quando essa mi Fidelissima Ciudad quisiere juntarse para escribir, dando quexas de mis Virreyes, que por que esto lo ha de poder hazer libremente, por lo que cõmbiene, que mis Vassallos tengan libre recurso, y adito a mi para representarme todo, lo que se les offeçiere en la forma assentada por las ordenes, que en esta materia estan dadas, las quales, y esta es mi voluntad se executen con esta advertençia, y declaraçion afin, que mis Vassallos tengan la satisfaçion, que es justo. De Lerida a doze de Agosto de mill seysçientos, y quarenta, y quatro años.

YO EL REY.

Vidit Neyla Regent.
Vidit Potenzanus Regens.
Vidit Caracciolus Regent.

Zarate Secretarius.

Con la señal del Consejo.

Super exequutione Regiarum literarũ Suæ Catholicæ Majestatis expediatur in beneficium

ficium hujus Fideliſſimæ Civitatis Neapolis, ejuſque Illuſtrium Platearum ſub die 12. Menſis Auguſti 1644.

Viſis prædictis literis Suæ Catholicæ Majeſtatis expeditis ſub die prædicto 12. Auguſti 1644. ac viſis etiam Concluſionibus Illuſtrium Platearum dictæ Fideliſſimæ Civitatis factis in Menſe Octobri præſentis anni 1646.

Illuſtriſſimus, & Excellentiſſimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod prædictæ literæ Suæ Catholicæ Majeſtatis exequantur juxta ipſarum ſeriem, continentiam, & tenorem, hoc ſuum, &c.

Zufia Regens. *Caſanate Regens.*
Sanfelicius Regens. *Caracciolus Regens.*
Capicius latro Regens.

Joſeph Barrilis Regius à mandatis Scri ba.

EL REY.

Illuſtre Duque de Medina de las Torres: alos doçe de Abril del año paſſado de 1640. ſe os eſcrivio para que ſequitaſſeo las protecçiones, y Delegaçiones de cauſas. La Carta del thenor ſiguiente. El Rey. Illuſtre Duque de Medina de las Torres: a los 22. de Henero del año proximo paſſado de 1639. os mandè eſcrivir para que ſe quitaſſen las protecçiones, y Delegaçiones de cauſas: la Carta ſiguieote. El Rey. Illuſtre Duque de Medina de las Torres: el Regente Don Alonzo de la Carrera me ha remittido, el papel ynclufo, en que ſe refieren los yncònbinientes, que reſultan de haverſe yntroduçido en eſſe Reyno las protecçiones, y delegaçiones de cauſas en numero muy exceſſivo contra lo diſpueſto, y mandado por las ordenes que en eſta materia ſe han dado aſſi en tiempo de los Reyes mis Senores, Padre y Abuelo, que hayan gloria, como en el mio, que proyben expreſſamente el haçerſe las dichas protecçiones, y Delegaçiones, y con ocaſion de haver viſto eſte papel, ſe ha conſiderado ſer muchos los yncombinientes, que reſultan de haçerſe las dichas Delegaçiones; y ſe ha tenido aora aun por mas conbiniente la aubſervançia de las dichas ordeoes, por ber quan relaxada ſe halla eſta materia; y aſſi he querido remitiros el dicho papel, y deçiros que mi voluntad expreſſa es, que ſe quiten todas las Delegàçiones que hubiere alli de Univerſidades, como de perſonas particulares, y Arrendamientos, ſobre el qual dareys las ordenes neceſſarias luego que reçibays eſta, ſin que queda ninguna reſerbada; y para que ſe bea lo que ſe podrà hazer en quanto a las protecçiones de lugares pios, y Bancos, formareys una Junta particular donde ſe trate deſto, y de las que han de quedar, y en que modo, y forma, y de las que pueden quitarſe, de manera que çeſſen todos los abuſos yntroduçidos yncoobinieotes, que de ellos ſe ſigue; y hareys que tambieo ſe tratte eo dicha Junta de los Actuarios, que en eſtas cauſas hubieren actitar, y que con ella ſe determinen las protecçiones que eſtan pendieotes entre el Secretario con Reyno eon el del Conſejo de Santa Clara, y Camera de la Summaria, abiſandome con toda puntualidad de todo lo que en eſta ſe reſolviere, y hyzieys, por que es bien que yo lo tienga entendido. De Madrid a 22. de Febrero de 1639. Yo el Rey. Carnero Secretario de las Señales del Conſejo. Y ſi bieo por que en la ynſerta orden ſe mandan, ſe entiendan comprehendidas las protecçiones y delegaçiones, y que han da çeſſar las unas, y las otras, todavia para mayor delaraçion, y que çeſſe toda duda, he querido declarar que en la dicha orden, ſe comprehenden aſſi las unas, come las otras eçepto las que por mi pareçiere ſtan conçedidas; y ſiendo juſto, que las naçiones extranxeras ſean en alguna manera favoreçidas, tengo por bien de permitirles, què puedan tener Delegados, o Comiſarios que conozgan de los negoçios que entre los miſmos extranxeros ſe ofreçieren, o ſiendo el negoçio entre Natural y extranxero, aora ſea actor, o Reo proçediendo en ellos ſimpliciter, & de plano *ſine farma, & figura judicii*; però haviendo de tratar pleiro, aeudiran a los Tribunales adonde tocare; y ſiendo tambien juſto que con el Oſpital de la Anunçiada, y el de Santiago ſe tenga alguna atençion, ha pareçido que por aora ſe las conſerben las protecçiones con que eo haviendo pleito ſe remitan alos Tribunales a quieo tocare, y ſe proſigan en ellas en la forma ordinaria; y en quanto a los negoçios de los de mas Oſpitales, Cooventos, y lugares pios, y los demas que en la materia ſe ofreçieren, ſe guardaran, y cumpliran ynviolablemente aſſi la orden preynſerta, como otras qualeſquiera que por lo paſſado ſe hubieren dado para que ſe quiten las dichas protecçiones, y Delegaçiones; y reſpecto la difficultad, que hay en haçerſe las Juntas, ordinareys a los Miniſtros, que hubieredes nombrado para lo que mande ſe tubieſſe las protecçiones, y Delegaçiones de lugares piòs que podrian quedar, que os den ſus pareçieres çerca deſto, y me los remitireys luego juotamente coo el bueltro a fin que viſtos y ordene lo que conbenga, ſin que por eſto ſe haya de retardar la execuçion de lo que tengo mandado, por que eſto ſe ha de executar ſin ninguna dilaçion; y por que en la dicha preinſerta orden ſe os dize que en la Junta ſea de tratar de las differençias que hay entre el Duque de Cayvano ha pareçido declarar que eſto ſe ha de entender en lo que yo no tengo determinado, por que en lo que haya la eſta no ſe ha de alterar, ni haçer novedad alguna. De Madrid a 12. de Abril

Delegazioni, e protezioni di cauſe, ſi tolgano.

Abril de 1640. Yo el Rey. Carnero Secretario con las Señales del Consejo. Y porque nome haveys avisado la forma en que esto se ha executado, os encargo, y mando que sino se hubiere hecho, se execute y cumpla la preynserta orden preç samente, y me haviseys de como le hubiere hecho, por que quiero tenerlo entendido, y quienes son los Ministros, que las tienen, y con que salarios, y dareys la orden que conbenga, para que lo que los llevaren de aqui adelante los restituian con el Duplicado, por que mi voluntad es que assi se execute, para que çessen las dichas Delegaçiones. De Zaragosa a 30. de Agosto de 1643. Yo el Rey. Zarate Secretario con las Señales del Consejo. Vidit Muños Reg. Vidit Neyla Reg. Vidit Causan y Reg. Vidit Capicius Galeota Reg. Encargandole su execuçion y cumplimiento que haveys assecurado quienes eran los Ministros, que entonzes tenian Delegaçiones, y con que salarios y que los que llebasen los restituyessen con el duplo; y porque he entedido que contra lo dispuesto por estos ordenes, se continuen las Delegaçiones de causas, y que la materia anda tan abussada, que la Justiçia padeçe por esta causa sumamēte, quādo mas deve mirarse que havian yrrectamente administrados essos mis fidelissimos Vassallos, como diversas bezes lo tengo mandado; ha pareçido renovarlos, y encargatos, y mandatos que en conformedad de ellos, se quiten, y extinguan las delegaçiones de causas que hubiera, en lo qual os ordeno pongays muy particular cuidado, dando luego a todos los Tribunales muy preçisas, y apretadas ordenes, sobre la execuçion de esta, anulando las Delegaçiones, que pareçieren estar conçedidas, teniendo por çierto que en vuestro tiempo como esteys tan atento al cumplimiento de mis ordenes, no se habrá conçedido ninguna, però se a caso movido de algunas causas, se hubieren conçedido, las quitareys en conformedad de dichos ordenes, y dispondreys, que estas queden asentadas en los dichos Tribunales, y en su execuçion por buestra mano, como solo confio del buestro zelo, y atençion a mi serviçio, y da haverlo hecho, me avisareys para que yo lo tenga entendido. De Madrid a 11. de Julio de 1649.

YO EL REY.

Zarate Secretario.

Al Virrey de Napoles, renovando las ordenes dadas para que se quiten las protecçiones y Delegaçiones de causas.

Carolus Dei Gratia Rex, & Regina Mater Tutrix, & Gubernatrix.

Don Petrus Antonius de Aragona Eques Clavicularius ordinis Alcanteræ, Cameræ, & Consiliarius Belli Suæ Catholicæ Majestatis, ejusque Guardiæ Alemanæ Capitaneus, Generalis &c. Illustribus, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris, hujus Regni Protonotario, Magno Camerario, Magistro Justiziario, eorumque Locumtenentibus, deputatis, & deputandis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & Subditis Regiis, Majoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris, ad quos sed quem præsentes pervenerint, spectabunt, vel fuerint quomodolibet præsentatæ, Regis, fidelibus dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem: Nuper pro parte infrascriptæ hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Sacræ Regiæ, & Catholicæ Majestatis, omni qua decet sollemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis, v3.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galleciæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ, Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ, Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ, Comes Absburgii, Frandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristanni, & Goceani, & D. Mariana ab Austria Regina Mater ejus tanquam Tutrix, & Curatrix ejus, & omnium Regnorum, & Provinciarum suæ Dominationis Gubernatrix, Universis, & singulis præsentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris: Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principum animos illustrat, ac subditos illis conciliat, sibique devincit, post rectam justitiæ administrationem, sit erga universos munificentiam exercere, longe tamen tunc fulget, ac omnibus probatur, cum ipsam in subditos conferunt, qui in pacis otio, & belli eventu omnibus viribus, & animo nunquam Regibus suis operam suam navare destiterunt, cum igitur nomine Universitatis, & hominum Magnificæ, ac Fidelissimæ Civitatis Nostræ Neapolis, & Principum, Ducum, Marchionum, Comitum, & Ba-

& Baronum, aliarumque Universitatum, Civitatum, & Terrarum citerioris Nostri Siciliæ Regni Nobis fit humiliter supplicatum, ut gratiarum sibi concessarum per Serenissimum Regem Philippum IV. Dominum meum, qui in gloria requiescat nostrum Regium Privilegium expedire dignaremur, inter quas extant Capitula Majestatis Suæ præsentata per Spectabilem Regentem Hectorem Capyeium Latro anno prærerito Millesimo Sexcentesimo quadragesimo primo. Nos visa petitione prædicta eidem Fidelissimæ Civitati, & Regno libenter modo quo infra duximus annuendum, prout in calce cujuslibet eorum continetur, quorum tenor sequitur in hæc verba.

I.

Supplica à V. M. la Ciudad de Napoles se sirva de dar las ordenes neçessarias para que adelante no puedan los Virreyes hazer imposiçiones ni tassas sin expresso consentimiento de las Plazas, por lo que toca a la Ciudad, y del Parlamento General por lo tocante al Reyno, y que se guarde, y observe ala Ciudad el capitulo veynte, y siete del Gran Capitan, y el treinta, y dos del Señor Rey D. Alphonso el Primero, pues aunque se pidio lo mismo otras vezes, y el ultimamente el Año de mill seyçientos y treinta y seys, y V.M. ordenò que se guardassen ala Ciudad y Reyno sus Privilegios, y Capitulos en la conformidad, que hasta entonzes se havia practicado: estas palabras se interpetraron; Supplica la Ciudad que se declaren, y entiendan no obstante las innovaçiones hechas en tiempo del Conde de Monterey, y del Duque de Medina de las Torres. *Sua Majestas rei maturè perpensa, digna respondit.*

Che dagl'Illustri Vicerè non si possano far imposizioni, nè tasse senza l'espresso consenzo delle Piazze.

II.

Supplica assi mismo la Ciudad y Reyno, que attento se hallan tan cargados de imposiçiones y tassas, y que buena parte dellas se han impuesto para acudir al serviçio de V.M. en estos tiempos tan apretados y alas armas de su Monarquia, y Augustissima Casa de Austria como se vee por los papeles presentados, se sirva para adelante moderar las ordenes de las assistençias proporçionandolas alas fuerzas que les quedan, pues aunque el amor, y fidelidad que la Ciudad, y Reyno tienen a V.M. siempre serà mayor: falta el caudal para poder soccorrer, y acudir como hasta aqui se ha hecho. *Sua Majestas respondit, sibi adesse specialem curam, ut hoc bonis viribus Regni, & occurrentibus necessitatibus coaptetur.*

Si supplica per la moderazione delle spese a proporzione delle forze che vi sono.

III.

Supplica a V. M. se sirva de mandar que se continue la numeraçion del Reyno que ya esta comensada por orden del Duque de Medina de las Torres por que muchos lugares se han destruido, y otros se van destruyendo por estar cargados de mas fuegos, y vezinos de los que son effectivos, y V.M. no perdera mucho respecto de haverse augmentado los Vezinos en otros lugares, y que esto se executte por personas desinteressadas de auctoridad, y integridad, las quales hayan de numerar, determinar, y executar; remitiendo solamente al Tribunal de la Camera lo que por ellos se hiziere, y entretanto se executte lo que los dichos numeradores, ò Diputados para la numeraçion hubieren dispuesto y ordenado. *Sua Majestas decernit & præcipit quod numeratio Regni incæpta continuetur, & perficiatur servatis regalis instructionibus, & ordinibus super hoc, ut personæ numerationi intervenientes, & Scribæ, ac Rationales nominandi ad ipsarum juvamen sint intelligentes, & integri, & quod numeratio fiat minori dispendio, & onere subditorum, prout possit fieri, & ordinetur Gubernatoribus, Auditoribus, & Fiscalibus ut invigilent, & intendant super numeratoribus, ad hoc, ut munus, & onus suum adimpleant in re tanti ponderis, & fiduciæ, nec non reddant rationem cujuslibet rei quæ sibi convenient, & necessaria visa fuerit Illustri Proregi, & Collater. Consilio nostro, & Tribunali nostræ Regiæ Cameræ Summariæ, seu Advocato Fiscali: & quolibet semestri dictus Illustris Prorex informet Suæ Catholicæ Majestati quomodo hoc exequitur, & adimpletur. Respectu verò propositionis, ut numeratores possint discernere, & executioni mandare per se ipsos, decernit quod nihil innovetur in eo quod per ipsos factum fuerit, dummodo discussio, & liquidatio numerationum fiat per nostram Regiam Cameram Summariæ ad quam hoc pertinet auditio Regio Fisco, & partibus, & dare ordines de omnibus rebus que exequi, & stabiliri conveniat, ac discernere tempus in quo fieri debeat liquidatio, & numeratio.*

Che si continui la numerazione del Regno, che già si stava cominciata.

IV.

Representa a V. M. la Ciudad que el numero tan excessivo que hay de Ecclesiasticos ha destruido las Universidades del Reyno por haverse puesto todos los bienes, muebles, y rayzes en caveza de los que lo son, con lo qual la carga que se havia de repartir entre muchos, la llevan muy pocos y los mas pobres, que es de notable daño al Patrimonio Real, y alos assignatarios de los fiscales, y con esto se destruyen los pueblos, y se huyen los Ciudadanos por no poder supplir tanta carga, y ser los Ecclesiasticos los mas ricos, y poderosos, supplicando a V. M. le sirva de poner en esto el opportuno remedio. *Sua Majestas in re tan-*

Che si dia opportuno rimedio a gli acquisti de' beni che fanno gli Ecclesiastici del Regno.

tanti ponderis congrue se provisum respondit.

V.

Si supplica per la moltitudine de' Commissarj che sono nel Regno, e particolarmente per li disordini de' Percettori, e Tesorieri delle Provincie.

Que V.M. se sirva de poner remedio en la moltitud que hay de Commissarios, que son los que han destruydo el Reyno, y en particular en los desordenes de los Thesoreros, y Perçeptores de Provinçias, los quales compran los offiçios con dinero ageno, y despues lo pagan con lo que entra en su poder de la hazienda Real y de otros particulares, y para pagar las deudas, y vivir con mucho luçimiento cargan a las Universitades, y a otros deudores de los Comissarios que no cuydan de la cobranza de la Real hazienda, sino de cobrar sus jornadas, de las quales mucha parte queda eo benefiçio de los mismos Thesoreros, y Perçeptores por ser criados suyos los Commissarios, y por esto vieoen a quedar tantos residuos en daño de la Real hazienda que nunca se cobran, y aunque ellos estan obligados a pagarlos, no la hazen por ser los que compran estos officios personas que no tienen con que pagar, y se excusan con dezir que hao hecho las diligençias que es tener un Commissario todo un año en un lugar, por lo qual supplica a V.M. la Ciudad se sirva de mandar que estos officios no se vendan ni por la Regia Corte de aquel Reyno, ni por los particulares sino que se admioistre por personas de calidad y de conçiença, y que sean los mejores, y de quien se tubiere mas satisfaçion en cada Provinçia, un salario moderado, por que aunque en esto pierde V.M. los precios en que se venden estos offiçios es muy poco de mas que los compran, los bienen a pagar con la misma hazienda de V.M., y serà de muy gran provecho al Real Serviçio, y Patrimonio coo que no havrà tantos residuos, y lo que se gasta en los Commissarios, se convertirà en benefiçio de las Universidades, pues con ello pagaran lo que deven, y se adelantaran, y hallaran mas promptas para todo lo que tocare al Real serviçio. *Sua Majestas super hoc de remedio convenienti se provisurum respondit.*

VI.

Che si destini una Giunta di persone da bene senza che in quella intervengano Ministri di Toga perpetua.

Supplica a V. M. la Ciudad se sirva de ordenar que dipute uoa Junta de personas de conçiençia en que se confieren los remedios que podrian hallarse para la conservaçion y alivio de aquella Ciudad y Reyno sin que en ella intervengan Ministros de Toga perpetua. *Suæ Catholicæ Majestati placuit hujusmodi supplicatio uti justa, & conveniens, excepta exclusivo Ministrorum Togæ perpetuæ, decernens quod prædicta Junta reddat rationem Illustri Proregi, & Collaterali Consilio de omnibus, & singulis rebus in ipsa discussis, & operatis in ordine ad levamen ipsius Civitatis, & Regni; dummodo tempore opportuno similiter reddatur ratio Suæ Catholicæ Majestati prævio Supremo Italiæ Consilio de ipsis rebus discussis, & operatis, ut det super inde ordines opportunos.*

VII.

Che li Governi delle Città, e Terre marittime da oggi avanti si cōferiscano a persone militari, e che i Baroni debbiano practicare il medesimo.

Supplica la Ciudad a V.M. se sirva de maodar poner remedio en el numero tan eccessivo, que hay de Capitanes a guerra, y que de aqui adelante los Goviernos delas Ciudades, y Tierras maritimas se dená personas militares, y de experiençia para que puedan servir juntamente el puesto de Capitan a guerra, y que el Governador, que fuere, no lleve mas salario ni otro sueldo, o utensilio, del que le tocare con el cargo de Governador, y que por lo tocante alas Ciudades, y Tierras Baronales, este cargo le encomiende alos mismos Barones, los quales assi por su fidelidad, como por su proprio interes cuydaran de su defensa, sin gravar alos Subditos y Universidades en cosa alguna, y que respecto de haversa puesto en los años antezedentes Capitanes a Guerra en lugares mediteraneos, y lejos dela Marina, que es de mucho gasto sin provecho, se sirva V. M. de mandar que se quite este abuso. *Sua Majestas decrevit, ut observentur, & exequantur ordines super inde expediti sub die decima sexta May anni præteriti millesimi sexcentesimi trigesimi octavi; in quibus ordinavit, ut severè puniantur Capitanei ad bellum pro delictis, & excessibus per ipsos commissis, ut quod tantummodo nominentur in partibus maritimis, ubi conveniens visum fuerit, quorum numerus restringatur, & coarctetur ad præcisum, & inexcusabilem, & quod protinus reddatur ratio Suæ Majestati cum interventu Collateralis Consilii pleni tam Ministrorum longioris, quam brevioris Togæ ipsius de Capitaneis ad bellum, qui mitti soliti sunt, & qui excusari poterunt.*

VIII.

Che si faccia subito relazione a V.M. di tutto quello che si è trattato nella Deputazione dell' Annona.

Que V.M. se sirva de ordenar al Duque de Medina delas Torres, que luego, se hagá relaçion a V.M. de todo lo que se hà discurrido, y tratado en la Diputaçion dela Annona constituida por el Duque en execuçion delas ordenes, que dejo hechas el Conde de Olivares, siendo Virrey de aquel Reyno. *Suæ Majestati placuit hæc supplicatio, & super hac re provisum est convenienter.*

IX. Sup.

IX.

Supplica a V. M. la Ciudad se sirva de ordenar al Virrey, que haga relaçion dela imposiçion del uno por çiento, y del papel sellado, y del daño, que haze al comerçio publico, y de todo, lo que se cobra de una, y otra imposiçion, bajados los gastos dela cobranza. *Suæ Majestati placuit, & provisum est convenienter.*

Che si faccia relazione del frutto, che han dato l'imposizioni dell'uno per cento, e della carta bollata, e del danno, che cagiona al publico commercio.

X.

Que haviendo el Duque de Medina dispuesto de formar en aquella Ciudad un Exerçito, que estubiesse prompto para su defensa, y resistir al enemigo si la impediese, huvo diferençia entre los nobles, y plebeyos, desseando estos, que los cabos se nombrassen de ellos mismos, y los Nobles, que fuesen los Capitanes a Guerra, que se elijen cada año para cada Plaza delas Nobles pretendiendo el Pueblo lo contrario; Y suplica a V. M. la Ciudad se sirva de ponderar las prerogativas, y dignidades, que se deve, y ha gozado la Nobleza, y la estimaçion, que se deve hazer del Fidelissimo Pueblo, y mandar al Virrey informe delas razones que por una, y otra parte se le han representados, y representaren para que a cada una se guarde la razon, que le tocare; y con union, y fidelidad puedan continuar el Real Serviçio. *Sua Majestas super hoc negotio tanquam magni ponderis se provisurum respondit.*

Che l'Illustre Vecere informi delle ragioni, che assistono alla Nobiltà, e Fedelissimo Popolo intorno alle dignità, che si pretendono nelle milizie esistenti in questa Città.

XI.

Supplica la Ciudad se sirva V.M. de mandar, que se observe lo que tantas vezes se ha ordenado que los Arrendatores delas Alcavalas Reales paguen por mandato general, y con igualdad por que aunque muchas veaes se ha ordenado, jamas se ha cumplido. *Sua Majestas super hac re sæpè discussa, & satis prævista, ordines convenientes expedire decrevit, & expeditas inviolabiliter observari mandavit per ordines postremos sub die duodecima Decembris anni præteriti millesimi sexcentesimi quadragesimi, de quibus remissa fuit copia Regiæ Cameræ Summariæ cum ordine, ut quolibet semestri redderet rationem de ipsorum executione, & observantia.*

Che gli Affittatori degli Arrendamenti paghino per mandato Generale.

XII.

Que las Gabellas, y Alcavalas de V.M. estan mas gravadas delo que suelen rentar, por la qual los Arrendatores pagan aquien quieren, y algunas vezes dan menos dela mitad, y toman carta de pago por entero, y que algunos assignatarios han pretendido seles de el Dominio, y Administraçion delos Arrendamientos, en que no solo es nada, lo que queda para el Real Patrimonio, però falta mucha cantidad para pagar a todos, por lo qual supplica a V.M. la Ciudad se sirva de mandar al Virrey, que pareçiendole conveniente, de alos assignatarios la administraçion, y dominio delos Arrendamientos pues la Ciudad ha hecho lo mismo, por lo que toca alos suyos. *Suæ Majestati res gravi ponderis, & maturæ considerationis fuit visa, super qua postea provisum est convenienter.*

Che agli Assignatarj sopra l'Arrendamenti della Corte si dia l'amministrazione di essi per evitare le frodi, che si commettono dagli Affittatori.

XIII.

Que V.M. se sirva de ordenar que pueda aquella Ciudad tener una persona en esta Corte con titulo de Embaxador, Residente, o Agente para que acuda a sus negoçios, por que aunque otras vezes ha supplicado lo mismo la Ciudad, y conçedidoselo, V. M. ha sido con calidad, que la persona, que se eligiere sea a satisfaçion del Consejo Supremo de Italia, y assi no se ha executado hasta aora por haverse de eligir para este effecto persona, que sea confidente dela Ciudad, y no del Consejo, y esto supplica a V. M. se sirva de mandarlo *per verbum placet simpliciter. Sua Majestas concessit, quod Fidelissima Civitas Neapolitana habeat in hac Curia personam ad ejus satisfactionem suorum gratia occurrentium negotiorum; dummodo stipendium ipsi consignandum nentiquam excedat quantitatem quingentorum ducatorum quovis anno.*

Che possa la Città tener persone in Corte col titolo d'Ambasciatore, Residente, o Agente.

XIV.

Que V.M. se sirva de confirmar los Privilegios, graçias, immunidades, y prerogativas concedidas por los Serenissimos Reyes passados; Y esto lo supplica a V. M. de los serviçios extraordinarios que ha hecho en particular desde el año de mill seyçientos, y veynte, y cinco a esta parte. *Sua Catholica Majestas confirmare decrevit Privilegia, gratias, immunitates, & prærogativas concessas eidem Fidelissimæ Civitati per Serenissimos Reges prædecessores suos in dicto Regno, quatenus fuerit, & sit in eorum possessione, decernens, quod si aliqua Capitula non fuerint observata, Civitas ipsa ea explicando referat, ut super ipsis convenientius provideatur.*

Si supplica per la conferma de' Privilegj, Grazie, immunità, e prerogative concedute dalli Serenissimi Re passati.

XV.

Che sia lecito alla Città d'alienarsi gli officj del Portolano, e Giustinziero per estinguere l'ultimo carlino a tumolo di farina.

Que por conçession de V.M. possee la Ciudad los Offiçios de Portulano, y Justinçiero los quales reotan cada año tres mill ducados, supplica à V.M. se sirva de mandar que se vendan, y el preçio dellos se convierta en extinçioo de la ultima Alcavala de un carlin impuesto sobre cada tumulo de harina, sin que le convierta en otra cosa. *Sua Majestas super hoc convenienter provideri decrevit.*

XVI.

Si supplica, che eligendosi li Titulati per governo della Città, possano essere astretti all'esercizio della d. carica.

Representa a V.M. la Ciudad que de algunos años a esta parte ha creçido mucho el numero de los Titulos en aquel Reyno, y que los que son Titulados no quieren la administraçion passiva delos offiçios tocante al govierno de la Ciudad en el Tribunal de San Lorenzo, y que desta manera se disminuye el numero de los Cavalleros, que puedan governar, haviendo muchos Titulados que son muy a proposito para el govierno, por lo qual supplica a V.M. se sirva de ordenar, que quando le eligiere para el govierno algun Titulado, se la pueda apremiar al exerçiçio del offiçio. *Sua Catholicæ Majestati placuit hujusmodi supplicatio, & ita fieri decrevit.*

XVII.

Che il Regente, che dee assistere con gli Eletti non sia Togato.

Que haviendo V. M. ordenando muchas vezes que el Grasero, que asiste con los Electos en el dicho Tribunal de San Lorenzo sea del Consejo Collateral no Togato, por la mucha auctoridad que tienen los de Toga, no se han observado las ordenes dadas sobre esto, y supplica a V.M. se sirva de mandar que se observen, y que el que hubiere de tener este offiçio, sea nombrado por V.M. preçediendo nomina del Virrey en la forma que se haze la provision de los offiçios de aquel Reyno. *Sua Catholica Majestas decrevit electionem personæ ad hujusmodi officium fieri debere ad quolibet triennium, præcipiens, quod Illustris Prorex dicti Regni nomine, personas ex aptis, & pluribus idoneis ad hoc exercitium, & administrationem proponat ad Collaterales Consiliarios tam longioris Togæ, quam brevioris, ut Sua Majestas ad sui libitum faciat electionem.*

XVIII.

La Milizia del Battaglione non sia astretta a servire fuori del Regno.

Supplica la Ciudad que en conformidad delo que V.M. ha mandado otras vezes, se sirva de ordenar que la miliçia del Vatallon del Reyno no sea apremiada a servir fuera del, por no ser de serviçio, sino de poco probecho al de V. M. y de mucho daño alos pobres, y al Reyno. *Sua Majestas superinde convenienter provideri decrevit.*

Quas quidem decretationes, omnia, & singula in eis contenta, Tenore præsentium ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali, maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti Fidelissimi Regni factas, gratiasque concessas per Serenissimum Regem Dominum meum fælicis recordationis, adimpleri, & exequi volumus, & jubemus. Decernentes, ut deinceps perpetuo, & inviolabiliter ab omnibus observentur, juxta eorum seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio contradictione, & sinistra interpetratione cessantibus. Illustribus propterea Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & Fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali, nostro Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regentis Advocatis quoque, & Procuratoribus fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus, & Subditis nostris majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis, dicimus præcipimus, & jubemus: Quatenus omnia præmissa, & eorum singula inviolabiliter teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quoscumque, & contrarium non faciant fierive permittant; Quatenus Officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterea indignationis nostræ incursum, & pænam ducatorum mille nostris inferendorum Ærariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in Oppido nostro Madriti die trigesima mensis Decembris: Anno à Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo sexto; Regnorum autem nostrorum Anno secundo.

Y O E L R E Y.

Vidit Dux Thesaur. Gen. *Vidit Oca Reg.*
Vidit Gallarat. Reg. *Vidit della Torre Reg.*
Vidit Torres Reg. *Vidit Valasca Reg.*
Vidit Capoblancus Reg.

Sua

Sua Majestas mandavit mihi D.Indico Lopez de Zarate.

In Privilegiorum Neap.XI.fol. 118.

Solutam in Exequutoriis Zarate Taxator.

Capitulos, y Graçias conçedidas ala Ciudad, y Reyno de Napoles por medio del Regente Ettore Capece Latro su Embaxador.

Supplicatum propterea nobis extitit,quatenus de præinserto Regio Privilegio Regias exequutoriales litteras expediri facere benignius dignaremur ; Nos itaque volentes , ut teneamur , Regiis obedire mandatis,& eorum cuilibet insolidum,quatenus attenta per eos forma,& tenore dicti præinserti Regii Privilegii , illam , & illum prædictæ hujus Fidelissimæ Civitati Neapolis,Baronibus,Universitatibus , & Particularibus personis hujus Fidelissimi Regni ad unguem,& inviolabiliter observent,& exequantur,ac exequi, & observari faciant per quos decet , juxta ipsius seriem , continentiam , & tenorem , pleniores ; stante quod Privilegium prædictum fuit Nobis in tempore præsentatum ; & contrarium non faciant prò quanto gratiam Præfatæ Majestatis charam habent , ac pœnam in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum fidem has præsentes fieri jussimus Magno Præfatæ Majestatis Sigillo pendenti munitas.Datum Neapoli in Regio Palatio die 22.mensis Martii millesimo sexcentesimo sexagesimo octavo.

D.Pietro Antonio de Aragon.

Vidit Galeota Reg.	*Vidit Garrillo Reg.*
Vidit Navarra Reg.	*Vidit Capoblancus Reg.*

Antonius Maria Barrilis Regius à mandatis Scriba.

In Privilegiorum X.fol.121.Tolatus

Solvit tate.12.Imperatus prò Taxatore.

Solvit tare.4.De Januario.

Executoria del Regal Privilegio, per lo qua'e Sua Maestà conferma li Capitoli , e Grazie concedute à questa Fedelissima Città , e Regno di Napoli per mezzo dell'Illustre quond. Regente Ettore Capecelatro Marchese del Torello suo Ambasciadore, in forma Regiæ Cancellariæ,

Carolus Dei Gratia Rex,& Regina Mater Tutrix,& Gubernatrix.

D. Petrus Antonius de Aragona Eques Clavicularius ordinis Alcanterræ,Cameræ , & Consiliarius Belli Suæ Catholicæ Majestatis,ejusque Guardiæ Alemanæ Capitaneus, Generalis &c.Illustribus, Spectabilibus,Magnificis,Nobilibusque viris,hujus Regni Protonotario , Magno Camerario,Magistro Justitiario , eorumque Locumtenentibus , deputatis, & deputandis in Sacro Regio Consilio, Præsidentibus , & Rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ , Regenti,& Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario Generali,seu id officium Regenti,Advocatis quoque,& Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum Universis,& singulis Officialibus,& Subitis Regiis,Majoribus, quocumque nomine nuncupatis,titulo,officio,auctoritate,& potestate fungentibus, tam præsentibus,quam futuris,ad quos sed quem præsentes pervenerint,spectabunt , vel fuerint quomodolibet præsentatæ,Regis, fidelibus,dilectis gratiam Regiam , & bonam voluntatem : Nuper pro parte infrascriptæ hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Sacræ Regiæ,& Catholicæ Majestatis, omni qua decet solemnitate vallatum,& roboratum tenoris sequentis,v3.

CAROLUS DEI GRATIA REX.

CAstellæ,Aragonum,Legionis,utriusque Siciliæ , Hierusalem , Portugalliæ , Hungariæ, Dalmatiæ,Croatiæ,Navarræ , Granatæ,Toleti,Valentiæ,Galleciæ, Majoricarum, Hispalis,Sardiniæ,Cordubæ,Corsicæ,Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ,nec non Indiarum Orientalium , & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ,Maris Oceani,Archidux Austriæ,Dux Burgundiæ,Brabantiæ, Mediolani , Athenarum, & Neopatriæ,Comes Absburgii , Flandriæ,Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ, Marchio Oristanni,& Goceani , & D.Mariana ab Austria Regina Mater ejus tanquam Tutrix,& Curatrix ejus,& omnium Regnorum, & Provinciarum suæ Dominationis Gubernatrix,Universis,& singulis præsentium seriem inspecturis , tam præsentibus, quam futuris:

Cum Principum actio præcipua post rectam justitiæ administrationem, sit erga cunctos munificentiam ostendere, longè tamen cum digni oribus, & plus benemeritis exhibetur, laudabilis memoriæ posteriùm commendatur; cum igitur nomine Universitatis, & hominum Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis nostræ Neapolis, ac Principum, Ducum, Marchionum, Comitum, & Baronum, aliarumque Civitatum, Universitatum, & Terrarum citerioris Nostri Siciliæ Regni, Nobis sit humiliter supplicatum, ut gratiarum sibi concessarum per Serenissimum Regem Philippum Quartum Dominum meum, qui in gloria requiescat, Nostrum Regium Privilegium expediri dignaremur, inter quas extant triginta novem Capitula Suæ Majestati porrecta per Spectabilem Ludovicum Poderico, anno præterito millesimo sexcentesimo quadragesimo nono, de quibus mandata fuit ratio quondam Illustri Comiti de Onante, tunc temporis ejusdem Regni Proregi, per ordinem Sua Regia manu firmatum sub die vigesima tertia Decembris prædicti anni; Nos visa petitione prædicta, eidem Fidelissimæ Civitati, & Regno libenter modo quo infra, duximus annuendum; prout in calce cujusvis eorum continetur, quorum tenor sequitur in hæc verba.

I.

Rivocazione del decreto pubblicato dall' Illustre Conte d' Onante toccante a' Fiscali.

SUpplica la Ciudad a V.M. se sirva de mandar revocar el decreto, que el Conde de Oñate, siendo Virrey de aquel Reyno, mandò publicar en Agosto del año passado de mill leysçientos, y quarenta, y ocho, tocante a Fiscales. *Sua Majestas respondit huic supplicationi in primo, secundo, tertio, & quarto horum Capitulorum contentæ, ordinibus retro expeditis, & Illustri Proregi directis, satis fuisse provisum, quorum executionem ipsi præcepit.*

II.

Moratorie non si concedano, e si rivochino quelle concedute.

Supplica la Ciudad en el quinto Capitulo tenga por bien de mandar, que de ninguna manera, ni a instançia de persona alguna se haga vaxa delas rentas de aquella Regia Corte, ni de particulares lugares Pios, ni de otros, ni se conçedan moratorias, ni dilaçion alguna, general ni particular, y se revoquen las que estan conçedidas. *Sua Majestas respondit præmemoratis omnibus, super dicto decreto publicato ad fiscalia pertinente expeditis affatim, & abundè fuisse provisum, & satisfactum.*

III.

Conferma delle grazie altre volte concedute, e particolarmente quelle dell' anno 1640.

Supplica la Ciudad a V. M. se sirva de conçederle todas aquellas graçias, que otras vezes se han conçedido, y particularmente las del año de mil leysçientos, y quarenta. *Sua Majestas respondit gratias concessas in Parlamento anni millesimi sexcentesimi quadragesimi non apparuisse, & Illustri Proregi præcepit, ut eas sibi remitteret cum suo voto, & Collateralis Consilii, ut super ipsis convenienter provideret.*

IV.

Si spedisca Privilegio in forma di tutte le grazie concedute alla Città.

Suppplica la Ciudad se le despache Privilegio en forma de todas las graçias, que le estan conçedidas: *Super quo, cum postremò nobis id ipsum sit supplicatum, libenter provideri præcipimus.*

V.

Conferma di tutte le Grazie, e Privilegj, che fin ora sono state concedute alla Città, e Baronaggio, senza la clausula quatenus sint in possessione.

Que S.M. se sirva de confirmar todas las Graçias, y Privilegios que hasta aora estan conçedidas ala Ciudad, y Baronaje de aquel Reyno sin la clausula *quatenus sint in possessione*, y conçederlos de nuevo en quanto fuere neçessario. *Sua Majestas respondit quod Fidelissima Civitas Neapolitana exprimat gratias, & Privilegia, quorum possessione carebat, ut super iis convenienter provideret.*

VI.

Successione delli feudi si estenda al quarto grado inclusive, con l' estenzione al quinto nella forma, che si gode il quarto grado.

Pide la Ciudad que la succession delos Feudos assi nuevos como antiguos Titulados, y no titulados se estienda, y propague no solo a todas las personas contenidas en el Terçero, y quarto grado por derecho çivil, sino tambien en el septimo inclusibe assi mismo por derecho çivil. *S.M. attentis obsequiis, & meritis per ipsam Fideliss. Civitatem, & tam fideles subditos exhibitis, & præsertim in occasionibus tumultuum, ipsi concessit ampliationem, & extensionem unius gradus successionis feudorum, ita ut sicuti ipsam habebant per totum tertium gradum cum extensione usq; ad quartum respectu Baronum descendentium ab acquirente Feudum; teneant in posterum successionem eorum per totum quartum gradum inclusivè cum extensione ad quintum, cum qualitatibus, & forma, prout in præsentiarum fruuntur quarto gradu.*

VII.

Successione ne' feudi antichi delli fratelli, e sorel-

Que a falta de los que desçienden de los primeros que adquirieron los feudos antiguos

guos *ex illo latere a quo perveniant feudo* hasta el feptimo grado como arriba fe ha fupplicado, puedan, y deban tambien fueceder en los feudos de aquel Reyno los hermanos, o hermanas, o *uterinos tantum*, o *confanguineos tantum*, y fus defcendientes hasta el feptimo grado inclufibe, no obftante que no defciendan de los primeros que adquirieron los dichos feudos, y no obftante la claufula *ex corpore*, y que en los feudos nuevos deban fucceder indiftintamente los dichos hermanos uterinos, y confanguineos refpectivamente, como efta dicho aunque conjunctos *ex illo latere*, prefiriendo fiempre los confanguineos alos uterinos aunque fean hembras, y no primogenitos: *Suæ Majeftati confideranti hanc rem remiſſam fuiſſe ad terminos juftitiæ, ut eam judicent Tribunalia adjuncta illius Regni, vifum fuit conveniens eorum fpectare determinationem, uti vifa convenienter provideret, quod eidem Civitati fignificari præcepit.*

le, o uterini, overo confanguinei folamente, e li loro difcendenti fino al fettimo grado inclufivè non oftante che non difcendano dalli primi acquirenti, e non oftante la claufola ex corpore; e che ne' feudi nuovi debbiano fuccedere indiftintamente li fratelli uterini, e confanguinei refpettivamente anco congionti ex illo latere, preferendo fempre li confanguinei agli uterini.

VIII.

Que S.M. tenga por bien de conçeder facultad, y affenfo para que los feudatarios de aquel Reyno puedan hazer fideycommiffos en fus bienes feudales, affi titulados, como quaternados, y no quaternados, affi antiguos como nuevos con mas grados de fobftituçion a fu arbitrio, y favor, y a benefiçio de las perfonas comprehendidas, y llamadas ala fucceffion de feudos affi en virtud de las conftituçiones de aquel Reyno, como de las graçias conçedidas, y que fe conçedieren al Baronaje, de modo que la perfona que fuccediere en dichos feudos vinculados non efte obligado a pefo alguno, hecho fucceffor del fideycommittente, fino folo alos pefos del feudo conforme alas leyes del Reyno, pues de concederles efta graçia no refulta daño alguno al Real Patrimonio. *Sua Majeftas intuitu obfequiorum, & meritorum dictæ Civitatis in fignificationem gratitudinis fuæ, eidem conceſſit, quod qui voluerit, poffit facere majoratum in feudis quæ poffideret, dum tamen fucceſſio in eis non excedat gradum fupra conceſſum, falvis tamen juribus Suæ Majeftati pertinentibus, & folvi folitis ratione dictorum feudorum, & uti præfatæ gratiæ fuum effectum haberent, Illuftri Comiti de Oñate præcepit, quod informaret cum voto Collateralis Confilii de omnibus claufulis, & cautelis, quæ expedire viderentur, ut vifis in hoc Supremo Italiæ Confilio, in ordine fuperinde expediendo convenienter prævenirentur, fuper quo expeditus fuit ordo neceſſarius eidem Proregi fub die vigefima tertia menfis Decembris anni præteriti millefimi fexcentefimi quadragefimi noni.*

Majorati ne' feudi antichi, e nuovi in benefitio de' chiamati alla fucceffione de' medefimi falvis juribus Regii Fifci.

IX.

Que por nueva graçia fe firva V.M. de conçeder al Baronaje de aquel Reyno que pueda por acto affi entre vivos, como en ultima voluntad difponer de los feudos, aunque fean titulados en benefiçio del Baron de fu familia, efcluyendo ala hembra, que immediatamente fuccediere, y que efto fe entienda affi en los feudos nuevos, como en los antiguos adquiridos, y por adquirir, y titulados, *etiam per modum fubftitutionis*, a benefiçio de las perfonas de fu familia, aunque no fean en grado fucceffible affi por linea defcendiente, o afcendiente, como por linea Collateral, y aunque el Baron que fe nombraffe proçedieffe de otros Barones mas proximos, o por razon de grado, o primogenitura, y con otras claufolas en efte Capitulo contenidas. *Suæ Majeftati re maturiùs perpenfa, digna fuit vifa, & perpetenda refpondit.*

Baronaggio poffa difporre per atto così tra' vivi, come in ultima volontà de' feudi a beneficio del Barone di fua famiglia, efcludẽdo la femmina, che immediate fuccederebbe così ne' feudi antichi, come nuovi.

X.

Que los Barones de aquel Reyno fean Capitanes a guerra por V. M. en fus Tierras y no habitando en ellas, puedan fubftituir otros en fu lugar. *Sua Majeftas jugiter hoc negotium ampliori confiderationi relinquendam placuit.*

Baroni del Regno fiano Capitani a guerra nelle loro Terre, e non abitandoui poffano altri foftituire.

XI.

Que alos Barones que tienen en fus Tierras el conoçimiento de las primeras caufas fe les conçedan las fegundas, y las Terçeras alos que tienen las fegundas. *Suæ Majeftati cæterum hoc negotium uti maturiore attentione dignum prudentię commendandum exiftimavit.*

Baroni, che tengono le prime caufe li debbiano concedere ancora le feconde, e le terze a que' che tengono le feconde.

XII.

Que el Regio Fifço no molefte alos Barones de aquel Reyno ni a fus bienes feudales por qualquiera caufa por el tiempo pafado, o por deudas, o fucceffion. *Sua Majeftas decrevit quod in fimilibus caufis Fideliſſimę Civitati, ejufque Baronibus integre adminiftretur juftitia per Tribunalia ad id deftinata, audito Regio Fifco, ad cuius decreti executionem ordinavit Illuftri Proregi, quod ordines fuperinde opportunos in cafibus occurrentibus expediret.*

Baroni non fiano moleftati dal Regio Fifco ne' beni feudali per qualfivoglia caufa per lo tempo paffato, ne per debiti, o fucceffione.

XIII.

Que en cafo de devoluçion de feudo por falta de linea deban al Regio Fifco, y Corte,

latis-

Che in caso di qualunque divoluzione di feudo per mancanza di linee, debbia il Regio Fisco soddisfare i creditori con assenso.

satisfazer, y pagar alos Accreedores con assenso, no obstante la clausula *juribus nostris semper salvis* que se pone en los Assensos. *Sua Majestas decrevit quod casu devolutionis feudorum defectu lineæ, administretur Justitia creditoribus cum assensu, audito Regio Fisco, & ad hoc Illustres Proreges, & ejus successores, ordines convenientes expedient.*

XIV.

Relevj che si pagano per morte de' Feudatarj, si debbano regolare conforme alle rèdite dell'anno, che muore il Feudatario, e non debba pagarsi interesse se non passato l'anno della significatoria.

Que los relevios que se pagan por muorte de los Feudatarios, se deban regular conforme alas rentas del año en que muere, y no de otra manera, y que no sean obligados a pagar interes del relevio, sino es passado el año despues de la significatoria. *Suæ Majestati placuit, & decrevit quod relevia regulentur juxta redditus illius anni in quo obiit feudatorius, quatenus vero respicit solutionem interessium relevii, observetur stilus hucusque servatus.*

XV.

Denuncie sopra le rendite feudali, non possa il Regio Fisco convincerle per informazione se non passato l'anno delle dette denuncie.

Que quirendo el Regio Fisco convençer la denunçiaçion, o relevaçion de las rentas feudales por informaçion no lo pueda hazer despues de passado el año de la denunçiaçion. *Sua Majestas decernit quod stilus superinde observatus in posterum observetur.*

XVI.

Grazie concedute per lo passato alla Città, Baronaggio, e Regno, che non sono spedite in forma Regiæ Cancellatiæ, o pure non si ritrovassero i Privilegj esecutoriati, debbano esser valide.

Quæ las graçias conçedidas por lo passado a aquella Ciudad, Baronaje, y Reyno, que no han sido despachadas en forma de Cançellaria, y haviendolo sido no se hallasten los Privilegios executoriados en aquel Reyno, deban tener el mismo effecto para adelante respecto de las causas movidas, y agitadas, como no hayan sido determinadas por lo passado. *Sua Majestas Illustri Proregi præcepit ut dictæ Fidelissimæ Civitati advertetet, quod explicet quæ sunt gratiæ concessæ de quibus non fuerit expeditum privilegium, & quarum privilegium expeditum non fuerit executioni mandatum, ut cognitio utroque puncto conveninter provideatur.*

XVII.

Confirma di tutte le Grazie concedute dal Re Cattolico, dall'Imperadore, e dal Gran Capitano, ancorche non ve ne sia il possesso e di nuovo concederle.

Que S.M. tenga por bien de confirmar todas las graçias conçedidas ala dicha Ciudad, Baronaje y Reyno por el Senor Rey Catholico en el año de mil quinientos y siete, y por el Señor Emperador en los de mil quinientos, y çinquenta, y quatro, y mil, y quinientos, y ocho, y por el Gran Capitan en los de mil quinientos, y tres, y mil quinientos, y çinco, aunque no esten en possession dellas, y conçederselas de nuevo, en quan fuere necessario. *Suæ Majestati placuit confirmare, prout confirmavit gratias prædictas, quæ eidem Fidelissimæ Civitati, & Regno asseruntur concessæ, quatenus fuerint, & sint in earum possessione.*

XVIII.

Che sia confermato alla Città l'antichissimo costume di mandare Ambasciadori senza licenza degl'Illustri Veceré.

Que se conserve ala Ciudad la antiquissima costumbre que tiene de embiar a V. M. Embaxadores, pedida, y no alcanzada liçençia de los Vireyes, en conformidad de las ordenes de quatro de Diziẽbre de mil quinientos, y setenta, y nueve, y dies de Abril de mil y seyscientos, no obstante otras, que contradizen a estas. Y por que puede suceder ocasion tan urgente que no diesse tiẽpo para pedir a V.M. la liçençia, tenga por bien de conçederle la sin esperarla. *Sua Majestas ordinavit Illustri Proregi, quod dictæ Fidelissimæ Civitati significaret ordinem datum super inde per Serenissimum Regem Philippum Tertium ejus Patrem sub die decima Septembris anni preteriti millesimi sexcentesimi decimi septimi, tamquam plus convenientem observari, & quod hujusmodi supplicatio maturiore consideratione egebat, sed non ex hoc ipsi prohibebatur mittere personam in casibus permissis præcedente licentia Illustris Proregis, & circumstantiis in predicto ordine contentis.*

XIX.

Che si tolga l'impedimento alle Piazze Nobili di fare aggregazioni.

Que se quite el impedimento que tienen las Plazas Nobles para hazer aggregaçiones y se les conçeda libre potestad de poderlo hazer, guardando la forma, ritos, constituçiones, y conclusiones de dichas Plazas, y que este impedimẽto se entienda quitado solamẽte respecto de las Plazas de Puerto, Portanova, y Montaña por espaçio de diez años, y passados se entienda quitado por todas las demas Plazas, por quanto las dichas tres Plazas estan reduçidas a poquissimas familias, y apique de estinguirse en brieve tiempo. *Suæ Majestati fuit visa hæc res opportuna, & consideratione digna, & superinde tandem ordinem opportunum expedire mandavit.*

XX.

Que el Presidente del Consejo de Santa Clara, y Lugarteniente de la Camera de la Sum-

Summaria sean Regnicolos. *Sua Maiestas respondit quod in huiusmodi provisionum occurrentiâ attente considerabuntur merita, quæ regnicolis adiunctusi experientia monstravit.*

Presidente del Consiglio, e Luogotenente della Camera siano Regnicoli.

XXI.

Que las penas, que llaman spreti mandati no se cobren delos Napolitanos contra la forma delas Cōstituciones, y Capitulos de aquel Reyno. *Sua Maiestas decrevit, quod super hoc observentur Capitula, & Constitutiones iuxta consuetudinem.*

Pena di spreti mandati non si esigga da Napoletani.

XXII.

Que los cargos de Infanteria, y Cavalleria, que se levantan en aquel Reyno, se dèn a Napolitanos. *Sua Maiestas asseruit, quod in occasionibus occurrentibus habebitur ratio, & attentio ad merita idoneorum.*

Cariche nell' Infanteria, e Cavalleria, che si fanno in questo Regno, si diano a' Napoletani.

XXIII.

Que V.M. mande hazer officios con su Sanctidad para que los Prioratos, Baylages, y Encomiendas dela Religion de Sant Joan, que hay en aquel Reyno, se provean en Regnicolos. *Sua Maiestas promisit ordinare Oratori in Curia Romana degenti, ut convenientia officia ageret cum Beatitudine Sua super hoc negotio, & Illustri Proregi præcepit, ut huiusmodi supplicationem ex sua parte pro viribus foveret.*

Commende Priorati, e Baliaggi della Religione di Malta in questo Regno si provedano a Regnicoli.

XXIV.

Que los Presidentes dela Camera dela Summaria no Togados, no puedan ser Commissarios, ni votar en ninguna causa donde hay articulo de derecho. *Sua Maiestas ordinavit Illustri Proregi, quod cum vota Collateralis Consilii informaret quid super hoc negotio occurrere posset, ut convenientiùs provideretur.*

Presidenti della Regia Camera non togati non possano essere Cōmissarj, nè votare nelle cause, dove vi è articolo legale.

XXV.

Que los Napolitanos no sean presos, ni desterrados de hecho, ni se les pongan guardas en sus casas, como otras vezes se ha supplicado. *Sua Maiestas ordinavit quo ad supplicationem in hoc puncto contentam, quod servetur Consuetudo, & quod in casibus occurrentibus Illustris Prorex, & eius successores pro viribus evitari procurent, quod Neapolitani sint carcerati, non exterminati de facto, nec in suis ædibus onerentur excubiis.*

Napoletani nō possano esser presi, nè disterrati de fatto, nè si pongano le guardie nelle loro case.

XXVI.

Que no se extingan las cinquenta Plazas delos continuos Napolitanos, y que D. Pompeo de Guevara, que fue despojado del cargo de Gujon de ellos, sea reintegrado en el, y para adelante se provea en Napolitanos. *Sua Maiestati placuit huiusmodi supplicatio, & Illustri Proregi scripsit se concessisse Fidelissimæ Civitati, quod nequaquam extinguantur quinquaginta officia continuorum, ad quæ præcepit reduci huiusmodi cohortem, præcipiendo quo ad petitionem pro dicto D. Pompeo de Guevara exhibitam, quod informaret cum suo voto, ut convenientiùs provideret, & quoad partem quod hæc officia provideantur Neapolitanis, in posterum præsentem huiusmodi supplicationem habiturum.*

Non si estinguano le cinquanta Piazze de continui Napoletani, ed in avvenire si provedano a' Napoletani.

XXVII.

Que el General, y Capitanes dela Esquadra de Galeras de Napoles hayan de ser Napolitanos, y Regniculos. *Sua Maiestas promisit in occasionibus occurrentibus, de Neapolitanis idoneis, & benemeritis in hac professione libenter curaturum.*

Generale, e Capitani delle Galee di Napoli debbiano essere Napoletani, e Regnicoli.

XXVIII.

Que se quiten los Iuezes Civiles, y Criminales perpetuos del Tribunal dela Gran Corte dela Vicaria de aquel Reyno. *Sua Maiestas decrevit, & ordinavit Illustri Proregi, quod munia Iudicum Vicariæ extinguantur prout vacare contingerit, & quod ipse Prorex sibi proponeret subditos benemeritos, qui ipsa administrabant iuxta eorum merita, ut in posterum sint biennalia.*

Giudici Civili, e Criminali della Gran Corte della Vicaria perpetui si levino.

XXIX.

Cavalieri delli tre Ordini Militari.

Que los Cavalleros delas tres ordenes militares hayan de gozar del fuero por las Causas

si debbano godere del Foro per le Cause Criminali, e siano riconosciuti da Cavalieri del loro abito.

sas Criminales, y no ser conoçidos por otros Tribunales sino es de Cavalleros de su habito, y que V.M. tenga por bien de diputar tres Cavalleros Españoles, y Italianos para este efecto. *Sua Majestas rei maturiore consideratione digna respondit.*

XXX.

Nazione Napoletana debba godere la stessa prerogativa in quanto alla Militia, che gode la Borgognona, che và con la Spagnuola in tutte l'operazioni militari.

Que V.M. tenga por bien de conçeder ala naçion Napolitana la misma prerogativa, que esta conçedida ala Borgoñona en quanto ala Miliçia, que corre con la Naçion Española assi en las merchas, como en los Cuernos derechos, y lo mismo en quanto a otra qualquiera cosa, y mudarse igualmente con los Españoles. *Sua Majestas respondit se ordinaturam Capitaneis Generalibus, quod Nationem Neapolitanam honorent in occasionibus occurrentibus, attentis ejus strenuitate, & obsequiis.*

XXXI.

Che nel Conseglio d' Italia vi sia un Regente di Cappa, e Spada Napoletano, conforme stà conceduto a quelli d' Aragona.

Que en el Consejo de Italia haya un Regente de Capa, y espada Napolitano, como se ha conçedido alos de Aragon. *Sua Majestas Illustri Proregi ordinavit, ut Fidelissimæ Civitati significaret, quod cum in hoc Supremo Italiæ Consilio unum munus Regentis datum sit naturalibus ejusdem Regni, consideret, quid sit plus sibi conveniens, an sit longioris, an brevioris Togæ, ut visa super hoc ejus supplicatione, convenienter provideret.*

XXXII.

Regente della Gran Corte della Vicaria sia Napoletano di Cappa, e Spada.

Que el Regente dela Gran Corte dela Vicaria de aquella Ciudad sea Napolitano de Capa, y espada. *Sua Majestas considerans, quod hujusmodi muneris provisio ad Proregem illius Regni pertinet, ordinavit Illustri Comiti de Oñate, & ejus successoribus, quod in ipsius provisione attentionem haberent ad subditos Regnicolas idoneos.*

XXXIII.

Sindico della Città debbia avere spalla dalle Persone Reali, come in altri Regni.

Que el Sindico dela Ciudad deba tener el lado delas Personas Reales, quando fueran a ella, como en otros Reynos de V.M. se observa. *Sua Majestas erga Fidelissimam Civitatem, & Regnum Neapolitanum ductus amore, & obsequiis per eius Barones ubique exhibitis, concessit, & decrevit, quod succedente casu, quo eius persona Regia prædictam Civitatem intraret, eius Sindicus haberet latus sinistrum.*

XXXIV.

Beneficj Ecclesiastici, Vescovadi, e Badie si provedano a' Naturali., overo che debbano dichiararsi Naturali Spagnuoli.

Que los benefiçios Ecclesiasticos, Obispados, y Abbadias se provean en naturales, o que alos Regnieulos se les de naturaleza Española para poder gozar las dichas Abbadias, y Obispados en los otros Reynos de V.M. *Sua Majestas Illustri Proregi Fidelissimam Civitatem certiorem facere ordinavit alternativam Neapolitanis concessam ad unguem observandam, & in provisionibus Suæ Majestati reservatis præsentes habiturum subditos benemeritos illius Regni.*

XXXV.

Negozj di giustizia debbano trattarsi ne' Tribunali dove spettano, senza che vi s' intrometta la Segreteria degl' Illustri Vicerè.

Que en conformidad delas ordenes dadas los negoçios de Justiçia passen, y se traten en los Tribunales aquien toca, sin que se entrometan en ellos los Secretarios delos Virreyes. *Sua Majestas decrevit, quod ordines superinde expediti, ut Secretarii Proregum neutiquam se intromittant in negotia ad iustitiam, & eius Tribunalia pertinentia, inviolabiliter observentur, prout Civitas postulat.*

XXXVI.

Graffiero della Città sia di Cappa, e Spada, e che gli altri Capi de' Tribunali della detta Città siano Napoletani.

Que se de orden para que se execute la graçia hecha, de que el Graffero sea de Capa, y espada, y que los otros Cavezas delos Tribunales dela Ciudad sean Napolitanos. *Sua Majestas Illustri Proregi ordinavit, ut sibi subministraret nominum subiectorum ad officii Graffierii provisionem, proponens in ea subditos longioris Togæ cum attentione ad subditos brevioris, & quoad punctum, quod Neapolitani præsideant in Tribunalibus gubernationis Civitatis, nempè Maionatæ, Pecuniæ, & similium, tam dictus Prorex, quam ejus successores præsentes haberent Neapolitanos ad id idoneos.*

Quas quidem decretationes, omniaque & singula in eis contenta, Tenore præsentium ex certa scientia, Regiaque auctoritate nostra deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali maturaque Sacri nostri Supremi Consilii accedente deliberatione eidem Civitati, Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti Fidelissimi Regni factas gratias, quæ concessas per Serenissimum Regem Dominum meum fælicis recordationis adimpleri, &

exc-

exequi volumus,& jubemus.Decernentes, ut deinceps perpetuo,& inviolabiliter ab omnibus observetur,juxta eorum feriem,continentiã,& tenorẽ,omni dubio,contradictione, & sinistra interpretatione cessantibus.Illustribus propterea,Spectabilibus,Nobilibus,Magnificis, Dilectis Consiliariis , & Fidelibus nostris, Proregi,Locumtenenti , & Capitaneo Generali, nostro Magno Camerario, Protonotario,Magistro Justitiario,eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuanæ , Præsidentibus , & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ,Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum , Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti; Advocatis quoque , & Procuratoribus fiscalibus, cæterisque demum universis,& singulis Officialibus,& Subditis nostris majoribus, & minoribus,quocumque nomine nuncupatis,titulo,officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus,quam futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis, dicimus, præcipimus,& jubemus: quatenus omnia præmissa, & eorum singula inviolabiliter teneant firmiter,& observent,tenerique , & inviolabiliter observari faciant per quoscumque , & contrarium non faciant fierive permittant ; quatenus Officiales , & subditi nostri prædicti, gratiam nostram charam habent,ac præterire indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Ærariis cupiunt evitare.In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas.Datum in Oppido nostro Madriti die trigesima mensis Decembris.Anno à Nativitate Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo sexto; Regnorum autem nostrorum Anno secundo.

YO LA REYNA.

Vidit Don Thesf.Gener.
Vidit Gallaros Regent.
Vidit Torre Regens.
Vidit Capoblancus Regens.
Vidit Oca Regens.
Vidit della Torre Regens.
Vidit Velasco Regens.

Sua Majestas mandavit mihi D. Innico Lopez de Zarate Secretarius.

In Privilegiorum Neap.XI. fol. 128.

Solvit in exequutoriis Zarate Taxator.

Capitulos, y Graçias conçedidas ala Ciudad, y Reyno de Napoles por medio de Luys Poderico su Embaxador.

Supplicatum propterea Nobis extitit: quatenus de præinserto Regio Privilegio, Regias exequutoriales literas expediri facere benignius dignaremur ; Nos itaque volentes , ut tenemur,Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus , & mandamus omnibus supradictis, & eorum cuilibet insolidum, quatenus attenta per eos forma , &. tenore dicti præinserti Regii Privilegii, illam, & illum prædictæ hujus Fidelissimæ Civitatis Neapolis Baronibus, Universitatibus, & particularibus personis dicti Fidelissimi Regni ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi , & observari faciant per quos decet, juxta ipsius feriem, continentiam , & tenorem , stante quod Privilegium prædictum fuit Nobis in tempore præsentatum ; & contrarium non faciant, pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habent, ac pœnam in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare; in quorum fidem has præsentes fieri jussimus Magno præfatæ Majestatis sigillo pendenti munitas. Datum Neapoli in Regio Palatio die 22. mensis Martii millesimo sexcentesimo sexagesimo octavo.

D. Pietro Antonio d'Aragona.

Vidit Galeota Regens.
Vidit Navarra Regens.
Vidit Carrillo Regens.
Vidit Capoblancus Regens.

Antonius Maria Barrilis Regius à mandatis Scriba.

Solvit tare. 12. Imperatus prò Taxatore.

In Privilegiorum XIII. fol. 149. Ventre.

Solvit tare. 4. de Jenuario.

Esecutoria di Regal Privilegio, per lo quale Sua Maestà conferma li Capitoli , e Grazie concedute a questa Fedelissima Città, e Regno di Napoli per mezzo dello Spettabile Luigi Poderico suo Ambasciadore in forma Regiæ Cancellariæ.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX &c.

DOn Garzia de Avellaneda, & Haro Comes de Castrillo unus ex clavicularijs Cubiculi Suæ Majestatis, ejusque Consiliarius Consilii Status, nec non Americorum Regnorum Senatus Præses,& in præsenti Regno Vicerex, Locumtenens,& Capitaneus Generalis,&c.Illustribus,Spectabilibus,& Magnificis viris hujus Regni, Magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Deputatis in S.R.C. Præsidentibus, & Rationalibus Regiæ Cameræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum,Thesaurario Generali,seu id officium Regenti: Advocatis quoque,& Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum Universis, & singulis Officialibus, & subditis Regiis,majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris, ad quos seu quem præsentes pervenerint, spectabunt, vel fuerint quomodolibet præsentatæ, Regiis, fidelibus, dilectis gratiam Regiam, & bonam voluntatem: noverint qualiter fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Suæ Majestatis,tenoris sequentis,v3.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX.

CAstellæ,Aragonum,Legionis,utriusque Siciliæ, Hierusalem, Portugalliæ, Hungariæ, Dalmatiæ,Croatiæ,Navarræ, Granatæ,Toleti,Valentiæ,Galleciæ, Majoricarum, Hispalis,Sardiniæ,Cordubæ,Corsicæ,Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeziræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ,nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ Firmæ,Maris Oceani,Archidux Austriæ,Dux Burgundiæ,Brabantiæ, Mediolani, Athenarum, & Neopatriæ,Comes Absburgii, Flandriæ, Tyrolis, Barcinonæ, Rossilionis, & Ceritaniæ, Cum una ex præcipuis virtutibus, quæ Principium animos illustrat,ac subditos sibi conciliat,sit erga universos exercere munificentiam, longe tamen tunc fulget, cum ipsam in subditos conserunt,qui in pacis,& belli eventu viribus, & posse, nunquam Regibus suis operam fidelissimam, & valde gratam navare destiterunt;cum igitur Universitas, & Nobiles viri,Principes,Duces, Marchiones,Comites,Barones Magnificæ, & Fidelissimæ Civitatis,& Regni nostri Neapolis Nobis humiliter supplicaverint,ut habita ratione meritorum, & obsequiorum suorum, ubique temporum,& locorum nobis strenue, & fideliter exhibitorum, & præsertim in seditionibus ipsius Fidelissimæ Civitatis, & Regni nostri Neapolis, nonnulla nostræ Regiæ Munificentiæ signa, horum testimonio, & cunctorum ornamento ostendere dignaremur, exhibito nobis super inde supplici libello tenoris hujusmodi videlicet.Señor la Ciudad de Napoles, y Baronaje de aquel Reyno dizen que quando embiaron alos Reales pies de V.M.al General Luys Poderico a representar la singolar fineza, con que la Nobleza havia mostrado su incomparable amor, y fidelidad ala Real Corona de V.M.en los tumultos, y juntamente a supplicar a V.M. algunas merçedes que testificassen su Real gratificeçion, se servio V. M. de hazerles algunas entre las quales es una la ampliaçion, y extençion de la succession en los feudos hasta el quarto grado inclusive, siendo Barones desçendientes del primero Adquirente, y la otra que cada feudatario pueda fundar Mayorazgo en sus feudos,el summario de las quales merçedes, haviendose embiedo alas Plazas, se concluyo por ellas se diessen a V.M.humildes graçias, y juntamente se supplicasse a V.M. se servisse de mandar se le diesse el Despacho de las dichas merçedes, y que en quanto ala primera se comprehendiessen tambien en ellas las hembras desçendientes de Barones, o de hembras, y los Barones desçendientes de hembras, o de Barones que se hallassen en el dicho quarto grado, estando siempre çiertos los supplicantes de la Real benignidad con que V.M. les ha de hazer en todos tiempos las merçedes muy ampliadas, y con la interpetraçion mas favoreble, como particularmente lo esperan de la Real Grandeza de V. M. en este caso que toca ala conservaçion de las Casas, y familias que en todas occasiones, como por lo passado han dagastar vidas, y hazienda en su Real serviçio; en esta mısma consormedad acuden de nuevo alos Reales pies de V.M., y con todo rendimiento supplican a V. M. se sirva de mandar se de el Despacho de las dichas merçedes en toda forma; y que en quanto ala dicha ampliaçion del grado se declare, y especifique,que se entienda conçedida hasta al quarto grado inclusivè, comprehendiendo assi alos Barones desçendientes de hembras o de Barones como a las hembras desçendiendes de Barones,o de hembras, que se hallassen en al dicho quarto grado,habilitandolas a dicha succession indistintamente de manera que todo a quello, que a çerca de la succession de los facedos se guardava en el terçero grado,se haya de guardar en benefiçio de los comprendidos en el quarto, assi Barones como hembras, derogando, en esta forma a qualquiera pragmatica constituçion,o otra qualquiera ley Real,o municipal en el Reyno que encluye el dicho quarto grado, que con esto consiguiran el effetto de la Real interçion de V.M.que ha sido de ampliar la succession de los feudos hasta el dicho quarto grado inclusivè,y en benefiçio de Barones,y hembras desçiendientes assi de Barones, como de hembras. Que de mas de ser interpetraçion de la Real merçed de V. M. la reçiviran por nue-

* Concessione del quarto grado inclusive ne' feudi, e che in questi si possano fare Majorati.

nueva de su Real grandeza: Nos vero præ oculis habentes præstantissimam, & inconcussam fidem, ac promptiorem prædictorum nobilium virorum Fidelissimæ Civitatis, & Regni nostri Neapolis erga nos animi affectum, utque tantorum obsequiorum aliqua in parte meminisse videamur, ac propensum animum erga ipsos demonstraremus, pro ut in dies id facere conabimur, easdem petitiones libenter accepimus, & expediri jussimus. Tenore igitur præsentium ex certa scientia Regiaque auctoritate nostra deliberate, & consulto, ac ex gratia speciali matu aque Sacri nostri Consilii Supremi accedente deliberatione, præfatis Nobilibus viris Fidelissimæ Civitatis, & Regni nostri Neapolis concedimus ampliationem, & extensionem prædictam in successionibus feudorum eodem modo, & forma in præinserto supplici libello contentis, ac prout ab ipsis nobis est supplicatum; ità quod omne id quod circa successionem feudorum observabatur usque ad tertium gradum, observetur, & observari debeat in beneficium comprehensorum in quarto gradu tam virorum, quam fæminarum, derogantes prout præsentium serie derogamus cuicumque Pragmaticæ, constitutioni, aut alteri legi Regali, seu municipali prædicti nostri citerioris Siciliæ Regni, quæ excludat ampliationem præfatam; ac insuper concedimus prædictis viris Nobilibus, quod quilibet eorum possit fundare majoratus in suis feudis, infra terminos tamen successionis præmissæ, ut supra, ita ut restitutionis, seu fideicommissi onus ulterius in detrimentum juris devolutionis Nobis, & Nostræ Regiæ Curiæ competentis non procedat. Decernentes, & volentes, ut deinceps præsentes gratiæ ab omnibus perpetuo observentur, & observari debeant. Illustribus propterea Spectabilibus, Nobilibus, Magnificis, Dilectis Consiliariis, & Fidelibus nostris Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali, Nostro magno Camerario, Protonotario, Magistro Justitiario, eorumque Locumtenentibus, Sacro nostro Consilio Castri Capuani, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ portionum, Thesaurario nostro Generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis officialibus, & subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, auctoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris in eodem Regno constitutis, & constituendis, dicimus, præcipimus, & jubemus, quatenus forma præsentium, & præinsertarum petitionum, & gratiarum per eos, & eorum quemlibet diligenter inspecta, ea omnia, & singula prout ad unumquemque ipsorum spectat respectivè, teneant firmiter, & observent, tenerique, & inviolabiliter observari faciant per quos deceat juxta earum seriem, continentiam, & tenorem, omni dubio, difficultate, & impedimento cessantibus, itaut prædicti viri, Nobiles, Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones prædictæ Fidelissimæ Civitatis, & Regni nostri Neapolis hujusmodi gratiis per nos concessis libere fruantur, & gaudeant, & non contrafaciant fierive permittant, ratione aliqua, sive causa, quatenus Officiales, & subditi nostri prædicti gratiam nostram charam habent, ac præterea indignationis nostræ incursum, & pœnam ducatorum mille nostris inferendorum Ærariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris Siciliæ Regni Sigillo impendenti munitas. Datum in domo nostra del Buonritiro die vigesima tertia mensis Iulii Anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto. Regnorum autem nostrorum anno trigesimo quinto.

YO EL REY.

Vidit Marchio de Velada pro Proto., & Mag. Camer.	*Vidit Sobremonte Reg.*
	Vidit Anzalone Reg.
Vidit Comes de Mora Consiliarius.	*Vidit Treglies Reg.*
Vidit Cantonus Reg.	*Vidit Oca Reg.*

Dominus Rex mandavit mihi D. Innico Lopez de Zarate.

Solvat ducatos quadraginta ollo: Zarate prò Taxatore.

In Privilegiorum Neapolis XXXI. *fol.* 348.

Supplicatum propterea Nobis extitit pro parte Spectabilium Electorum hujus Fidelissimæ Civitatis, quatenus de dicto præinserto Regio Privilegio, Regias exequutoriales literas sibi expediri facere benignius dignaremur; Nos itaque volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis, & eorum cuilibet insolidum, quatenus attentis per eos forma, & tenore dicti præinserti Regii Privilegii, illam, & illum prædictis Spectabilibus Electis, & prædictis Viris Nobilibus, Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus prædictæ Fidelissimæ Civitatis, & Regni ad unguem, & inviolabilitèr observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciant, per quos decet juxta illius seriem, continentiam, & tenorem, & contrarium non faciant pro quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habent, pœnamque in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare: In quorum fidem hoc præsens

Privilegium fieri facimus Magno præfatæ Majestatis sigillo pendenti munitū. Datum Neapoli in Regio Palatio die sexta mensis Octobris millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto.

El Conde de Castrillo.

Vidit Garçia Regens. *Vidit Soto Regens.*
Vidit Burgos Regens. *Vidit Martinez Regens.*

Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis mandavit mihi, Donato Coppola.

Joseph Barrilis Regius à mandatis Scriba.

Solvit Tarenos duos, Padusnus prò Taxatore.

In Privilegiorum Suæ Majestatis 23. fol. 23.

Solvit ducatos quinquaginta.

Executorio del preinserto Real Privilegio, per lo quale Sua Maestà concede gratie al Baronaggio, è Nobiltà di questa Fedelissima Città di Napoli di ampliatione di un grado nella successione delli feudi, e che possano fare in quelli Majoraschi nella forma, che l'hanno domandati in forma Regiæ Cancellariæ.

Præsentatum in Regia Camera Summariæ die decimo sexto Novembris millesimo sexcentesimo quinquagesimo quinto per Magnificum Didacum de Luca V. J. D. Procuratorem Fidelissimæ Civitatis Neapolis; & registratum in Quinternionum 109. fol. 119.

Sergius.

Foris.

Al Illustre D. Pedro de Aragon Gentilombre de la Camera, del Consejo de Guerra, Capitan de la Guarda Alemana, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

Intus.

El Rey, y la Reyna Governadora.

Conferma delli Capitoli, e Privilegj conceduti a questa Fedelissima Città, e Regno da' Serenissimi Re predecessori.

Illustre D. Pedro de Aragon Gentilombre de la Camera, del Consejo de Guerra, Capitan General del Reyno de Napoles. Siendo nuestro Real animo, que se observen, y guarden los Capitulos, y Privilegios concedidos a essa Fidelissima Ciudad, y Reyno por los Serenisimos Señores Reyes Predeçesores del Rey mi hijo, he tenido por bien de ordenaros, y mandaros (como lo hago) deys la orden, que combenga para que se observen muy punctualmento, y los, que ultimamente confermò el Rey mi Señor (que haya gloria) encargando su execuçion a los Tribunales desta Ciudad, y si se ofreçiere caso en que por buen govierno, y beneficio publico os combiniesse preçisamente de tomar algun temperamiento, me dareys luego quenta dello, y de los motivos, que concurrieren, por lo que importa tener esta notiçia para mandaros, lo que mas combenga. De Madrid a 15. de Março de 1669.

YO LA REYNA.

Vidit Gavarat Regens. *Vidit Torre Regens.*
Vidit Marcianus Regens. *Vidit Oca Regens.*
Vidit De la Torre Regens. *Vidit Velasco Regens.*
Vidit Zarate Conf.

Coloma Secretarius.

Grazie concedute à questa Fedelissima Città dalla felice memoria di D. Marianna d'Austria Madre, e Governatrice del Signor D. Carlo II. per mezzo dell' Illustre Signor D. Francesco Caracciolo Marchese di Grottola suo Ambasciadore, e partecipate col seguente Biglietto per Segreteria di Stato, e Guerra, v3.

Foris.

A los Electos de las Plazas desta Fidelissima Ciudad que Dios guarde.

Intus.

El Marques mi Señor me manda deçir a U.S., que hà reçibido un Real Despacho de la Reyna nuestra Señora (Dios la guarde) por el Consejo Supremo de Italia de' 20. de Septiembre deste año, en que se sirve de declarar la resolucion, que ha tomado sobre el memo-

morial de treçe Capitulos, que havia preſſentado el Marques de Grotola Embaxador deſta Fidelisſima Ciudad con viſta del informe, que el Colateral hiço en 5. de Junio de 1669. y haviendoſe dado el Regio Exequatur por Colateral en todos los Capitulos, que contiene el referido Real Deſpacho menos el el ſeptimo por las razones, que ſe diran en ſu lugar, los participa Su Excelençia a U.S., y ſon los ſiguientes.

I.

AL primero tocante a que la Plaça de Regente de la Gran Corte de la Vicaría ſe ſirva por Miniſtro de Capa, y Eſpada, y que los Juezes de ella hayan de dar ſu Sindicado, conforme los Privilegios de la Ciudad. *Reſuelve Su Mageſtad, que ſe guarden los Capitulos alegados, conforme conviene al ſerviçio de Dios, del Rey nueſtro Señor, y a la recta adminiſtraçion de la Juſtiçia; encargando a Su Excelençia de luego la orden, que convenga para ſu cumplimiento.*

Regenti della Gran Corte della Vicaria debbano eſſere di Cappa, e Spada, e li Giudici di eſſa debbano dare il Sindicato ſecondo li Privilegj della Città.

II.

Al ſegundo, que mira a que los Napolitanos no puedan ſer preſos de hecho. *Manda Su Mageſtad, que Su Excelençia tenga muy preſentes los Capitulos a favor de la Ciudad para que ſe obſerven como conveniere.*

Napoletani non poſſano eſſer carcerati de fatto.

III.

Al terçero perteneçiente a que no ſe pueda cobrar cantitad alguna de los Napolitanos por razon de pena, ſin que primero no proçeda la ſentençia de la condenaçion de ella. *Ordena Su Mageſtad ſe obſerven los Capitulos conçedidos a la Ciudad, ſegun la intelligençia, que por coſtumbre han reçibido, y en la conformidad, que al Rey nueſtro Señor (que haya gloria) ſe ſirvio de reſponder ſobre lo meſmo al General Luis Puderico.*

Napoletani non poſſano aſtringerſi a pagar pena alcuna ſe non procede la ſentenza della condanna.

IV.

Al quarto açerca de los Napolitanos no puedan ſer deſterrados ſin que primero no proçeda condenaçion. *Encarga Su Mageſtad, que ſe eſcuſen eſtos deſtierros de hecho, y que proçedan ſiempre juris ordine ſervato, ſin prejudicar a los Capitulos de la Ciudad.*

Napoletani non poſſano eſſere diſterrati, ſe non preceda la condanna.

V.

Al quinto que trata de la facultad que la Ciudad tiene para borrar a alguno de ſus Plazas, y a la inſtançia de que ſe de por nulo el decreto del Colateral en que la prohibe. Manda Su Magiſtad ſe obſerve a los Segios la Juriſdiçion que los eſta conçedida, y los Ritos, y coſtumbres de que ſe haçe mençion en los Capitulos que ſobre eſte punto ha referido, y que ſe puedan juntar quando el caſo lo pidiere ſin embargo del decreto del Colateral de 8. de Junio de 1668. però con limitaçion de que ſiempre que reſolvieren conbiniere, ſe paſſe a privar a alguno Cavallero de los honores del Segio, y ſobre eſto formaren concluſion, ſe de à Su Excl. noticia de ella, y V.S. eſperen ſu reſoluçion *En cuya conformidad manda Su Mageſtad, que Su Excl., y ſus ſubçeſſores en eſte Reyno den las ordenes que convengan, para que aſſi ſe execute en los caſos que ſe ofreçieren, y en quanto a la revocaçion del decreto que interpuſo el Colateral en eſta materia, ha mandado Su Mageſtad ſe den las ordenes convenientes conforme a Juſtiçia, como ſe ha hecho en deſpacho a parte de la data del referido.*

Piazze di queſta Città poſſano privare alcuno de gli onori delle medeſime, e giuntarſi ſempre che lor biſogna.

VI.

Al ſexto en que pretende la Ciudad que en qualquiera ocaſion no ſe puedan inibir las Plazas, ni prohibirlas ſu eſerçicio por qualquiera cauſa, y que ſe puedan congregar en todo lo que ſe les offreçiere. *Se ſirve Su Mageſtad de dezir, que haviendoſe reconoçido que en Deſpacho de 15. de Março de 1669. tuvo por bien de dar orden al Señor D. Pedro de Aragon, encargandole no impidieſſe a las Plazas el juntarſe quando quiſſieſſen haçerlo, y que quando huvieſſe pleitos ſobre nulidades de ellas, procuraſſe el Señor Virrey, ſe acavaſſen con toda brevedad, y que ahora ha reſuelto que la referida orden ſe renueve con todo aprieto, para que ſe execute en la forma que eſta mandado.*

Piazze non poſſano inibirſi, ne proibire i loro eſercizj per qualſivoglia cagione, che loro occorreſſe.

VII.

Al ſeptimo en que ſe haçe inſtancia para que no ſe formen Juntas, y para que ſe extingan los de Controbandos, Bandoleros, y Reſſiduos de Corte. *Por lo que mira a eſte punto declara Su Mageſtad, que por Deſpacho firmado de Su Real mano en 15. de Março 1669. tuvo por bien de dar orden al Señor D. Pedro de Aragon, paraque dejaſſe correr los cauſas por*

Giunte non poſſano formarſi, e ſi eſtinguano quelle che vi ſono.

los

los Tribunales a quien tocavan, y que se continuassen por entonçes hasta otra orden las tres Juntas que estavan formadas de Bandidos, controbandos, y de las fraudes de Perçeptores; però que reconoçiendo que de estas Juntas que entonzes se reservaron se da motivo pora que se presuponga se hagen diversos agravios en ellas, que no es razon negar a las portes el alivio de poder acudir a los Tribunales que estan señalados pora la administraçion de la Justiçia. Ha resuelto Su Magestad que todas las causas corran por los Tribnnales a quien tocan en la conformidad que lo tiene mandado en el referido Despacho de 15. de Março de 1669.: çessando tambien las tree Juntas, que entonçes se servaron, y en consequençia de lo que al prinçipia de este papel se previene sobre este punto. Me manda Su Exel. deçir a V.S. que es de pareçer el Colateral con quien Su Exel. se ha conformado, que pues la ultima de estas tres Juntas se halla ya extinguida, se mantengan por abora las otras dos, y que assi se represente a Su Magestad: Significando que se hallan pendientes en ellas tan graves causas, y de tan particular consideraçion que pudieran obligar a Su Exel. a formarlas de nuevo, aunque estubiessen extintas, lo qual Su Magestad expressamente ha dejado en arbitrio de Su Exel. con otra orden a parte desta misma data; y en esta substançia, Su Exel. da quenta a Su Magestad de quien habra de emanar la ultima ressoluçion.

VIII.

Imposizioni, e Gabelle non possano imporsi senza consenzo delle Piazze, e Baronaggio.

Al octavo para que no se puedan pooer Gabelas, ni imposiçiones sin consentimiento de las Plazas, y Baronaje, y que se quitan las que se hubieren impuesto. *A este punto respon de Su Magestad que mandò dar la orden conveniente al Senor D. Pedro de Aragon en 15. de Março de 1669. para que çessasen las que se hubiessen introduçido: con motivo de la creaçion del Hospedal de Pobres de San Pedro, y San. Genaro, y de nuevo ha tenido por bien de renovar la referida orden, y encargar, y mandar a Su Exel. con toda preçision para en adelante su puntual observançia, y que de ninguna manera permita (ni los Senores Virreyes, que le subçedieren) se introduzga por qualquiera pretexta, aunque piadoso, novedad alguna; Y con este motivo digo a V.S. de orden de Su Exel. que antes que se acudiesse a Su Magestad por el remedio de este perjudiçia, havia mandado dar ordenes muy apretadas, para que çessasse luego la cobranza de estas imposiçiones, las quales se renuevan al presente con todo aprieto.*

IX.

Jus sententiæ, che si esigge nel S.R.C., si dia certa regola, affinche non vi siano ricorsi.

Al nono sobre los casos en que se deve cobrar el un, y medio por çiento poe el Secretatio del Consejo de Santa Clara. *Ha resuelto Su Magestad se renueven las ordenes referedas por la Ciudad, y que neçessitando de alguna declaraçion sobre ellas, informe Su Exel. con el Consejo Colateral, de lo que se ofreçiere, y tubiere que advertir, oyendo al Presidente del Sacro Consejo, y expressando los casos, en que deve pagarse el uno, y media por çiento; mande Su Magestad poner regla fisa, de suerte, que se excusen quexas.*

X.

Capitoli conceduti dal Signor D. Giovanni d'Austria si osservino.

Al deçimo tocante a que se observen las Capitulaçiones hechas por al Senor D. Juvan de Austria, en que se hiso donaçion a la Regia Corte de treçientos mil ducatos al Año de los Arrendamientos con calidad qoe no se puedan dae franqoiçias. *Sobre esta Su Magestad pide informe a Su. Exel. con el Conseja Colateral.*

XI.

Ministri che vanno per lo Regno non possano pretendere giornata, se non procede decreto contro gl'inquisiti; e li Baroni non possano esser chiamati in Napoli in tempo di mutazione.

Al undeçimo de que non se devao pagar las joenadas, y salarios de los Ministros que salen por el Reyno pos las partes, menos, que no proçede decreto contra los inquisidos, y que tan poco sean llamados, ni promovidos a prissiones los Barones del Reyno en tiempo de mutaçiones. *A esta ha resuelto Su Magestad se observen las Pragmaticas sin contravençion alguna.*

XII.

Moratoria, a soprassessoria si proibiscono contro de' Napoletani.

Al duodeçimo que trata de la prohibiçion de las moratorias, y sobressessorias contra los Napolitanos. *Tambien Su Magestad ha resuelto se observen los Capitulos, y Graçias conçedidas a esta Fidelissima Ciudad, y Reyno.*

XIII.

Prammatica per asportazione d'armi si rinovi.

Al deçimo tereero, y ultimo perteneçiente ala renovaçion de la Peagmatica de la axportaçion de armas, en que se da igual pena al que delinque con ellas, como al que las lleva aunque sin prevençion para usae dellas. *Manda Su Magestad se le remita la Pragmatica con informe de Su Exel., y del Consejo Colateral para tomar la resoluçion que mas convenga.*

De todo lo qual da Su Exel. notiçia a V. S. cumpliendo con las Reales ordenes de Su Ma-

Mageſtad en cuyo Real nombre manifeſta de nuevo a V. S. la ſatisfaçion grande que tiene de ſus muchos, y relevantes ſerviçios, y que eſpera los ha de continuar como por lo paſſado cumpliendo con ſu obligaçion en continuaçion de la ſuma fidelidad, y amor con que ſiempre lo ha hecho a que ſera reçiproco el cuidado de Su Mageſtad en mirar por el alivio, y comodidades de V.S. en todas ocaſiones de que ſera, Su Excel. continuo ſoliçidador. Guarde Dios a V.S. Palazio a 17. de Noviembre de 1672.

D. Joſeph de Boleas

Senores Electos de las Plazas de eſta Fedeliſſima Ciudad.

Forit.

All'Illuſtre Marques de Aſtorga, Primo del Conſejo de Eſtado, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles.

Intus.

El Rey, y la Reyna Governadora.

ILluſtre Marques de Aſtorga, Primo, del Conſejo de Eſtado, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. En Carta de 24. de Hebrero de 1673. referis que los Diputados de los Capitulos de eſſa Fidelissima Ciudad os dieron el memorial que embiays al tenor del, que os dijeron, remitian a ſu Agente, pidiendo os le puſieſſeys en mis Reales manos, y que cooperaſſeysen ſu pretençion, que dezis, ſe reduze ala interpretazion, y mayor claridad de lo que tengo reſuelto en algunos de los punctos que eſtan ya determinados, y que hazeys entrambas coſas tanto por lo que deſſeays la ſatisfaccion de la dicha Fidelissima Ciudad, como por que experimente que no la haze falta Embaxador en eſta Corte, quando ſe puede valer de la interpoſicion, y medio de los Virreyes para ſus intereſſes. Algunos dias deſpues de haverle rezivido vueſtra Carta, me preſentò el Marques de Grotola (que aſſiſte en eſta Corte con titulo de Embaxador de eſſa Fidelissima Ciudad) otro memorial que contiene lo miſmo que el que remitiſteys, y en ellos los dichos Diputados de la obſervanzia de los Capitulos, Graçias, y Privilegios, deſpues de manifeſtar el ſummo rendimiento con que ſe hallan por el Deſpacho de 20. de Septiembre de 1672. que tube por bien de embiaros en reſpueſta del memorial de 13. Capitulos, que aſſi miſmo me preſentò el dicho Embaxador, me ſupplican de nuevo ſea ſervida da conſolarlos ſobre los ſiguientes Capitulos, que ſirvican de explicar los miſmos, que les he conçedido, para que con el tiempo no pueda haver diſputa, ni ſiniſtra inteligençia en la interpretazion dellos. Y haviendo viſto lo que los dichos Diputados repreſentan, y ſupplican en ſu memorial, y tenido preſente lo que os ordene en el referido Deſpacho de 20. de Septiembre de 1672. ha parezido que la iſtanzia de aora, ſe reduze ſobre la declarazion de cinco Capitulos que ſon primero, terzero, quarto, quinto, y ſeptimo; y en cada uno dellos, attendiendo alo que merezen tan buenos, y fieles Vaſſallos, he tomado la reſoluzion que ha parezido mas cenveniente, y ſon en la forma ſiguiente.

I.

EN el primero Capitulo refieren, fuy ſervida de ordenar la obſervanzia delos Capitulos, que repreſentò el Embaxador conforme conviene al ſervizio de Dios, del Rey mi hico, y ala recta adminiſtrazion dela juſtizia, encargando os dieſſeys luego las ordenes opportunas para ſu execuzion; y que por eſtar en todos los Capitulos, que allegaron expreſſamente eſtablezido, que los Juezes dela Gran Corte dela Vicaria deban ſer annales, y no perpetuos, y haver al preſente muchos Juezes nombrados por mi con Reales Deſpachos para que ſe mantengan haſta tanto, que yo ſea ſervido de paſſarlos a mayor grado. Y que pues me he dignado de conſermar las dichas grazias, que eſtablezen ſean annales tan ſolamente, me ſupplican que en ſu execuzion ſea ſervida de ordenar, que dichos Juezes creados por mi con tales Deſpachos deſiſtan, y den cada dos años Sindicado, pues dellò ſe ſigue el ſervizio de Dios, del Rey mi hijo, y recta adminiſtrazion dela Juſtizia, por que los Juezes ſabiendo, que ſon annales tan ſolamente, y ſujetos a dar ſindicado, prozeden con mayor reſpecto, y attenzion, que no aquellos, que eſtan ſeguros de no haver de deponer la Toga, paſſado el biennio. Y que aſſi miſmo me ſupplican los dichos Diputados, que el Regente dela Vicaria ſea un año Regnicolo, y otro a diſpoſizion del Virrey deſſe Reyno, aſſi como eſta conçedido a eſſa Fidelissima Ciudad por el Señor Rey Don Phelippe Segundo en 23. de Hennero de 1557. y en 10. de Octubre de 1561. *Sobre lo que contiene eſte Capitulo, he tenido por bien, que ſe obſerven los Capitulos en lo conformidad, que lo tengo reſuelto en el referido Deſpacho de 20. de Septiembre de 1672. Y que en quanto alos Juezes de Vicaria aunque ſean perpetuos, y nombrados por mi, eſten ſugetos a dar ſindicado cada dos años.*

Regente della Gran Corte della Vicaria debbia eſſere di Cappa, e Spada, un'anno Regnicolo, ed un'anno a diſpoſizione dell' Illuſtre Vecerè, e che dia Sindicato, e li Giudici di eſſa Gran Corte ogni due anni diano ancora ſindicato.

II. En

II.

Napoletani non poſſano aſtringerſi a pagar pena alcuna, per la contravenzione de' mandati, ſe non procede la ſentenza della codanna, e che s'oſſervi inviolabilmente la Coſtituzione del Regno, e li Capitoli a tal' oggetto conceduti.

En el Capitulo Terzero repreſentan haverme ſupplicado, que no ſe pudieſſe recuperar cantidad alguna deles Napolitanos por razon de pena ſin que primero no procedieſſe la ſentenzia de condenazion; que tube por bien de ordenar ſe obſervaſſen los Capitulos conçedidos a eſſa Fidelißima Ciudad ſegun la intelligenzia rezivida dela obſervanzia en la conformidad, que el Rey mi Señor fue ſervido de reſponder ſobre lo miſmo al General Luys Poderico; que en quanto a eſto me repreſentan como los caſos ſuçedidos han dado occaſion alos ſupplicantes de recurrir a mis Reales pies con dicha ſupplica, por que muchas vezes por occaſiones aunque de poco fundamento le han hechos mandatos a diverſos Cavalleros, y otros Ciudadanos con graviſſimas penas pecuniarias, ſin aſſegurarſe de otras inquiſiziones, que contra ellos ſe hallavan en otros Tribunales, y eſto ſin notificarſeles en perſona con execuzion muy rigoroſa, han ſido cobradas, deſtryendoſe, y empobreziendoſe muchas caſas de calidad, quando por leyes municipales del Reyno, y grazias conçedidas eſtà ordenado, que la tal pena no pudieſſe exzeder dela terzera parte delos muebles, como es la Coſtituçion del Reyno, que comienza: *Pœnam novem unciarum*; Por el Capitulo del Señor Rey Cattolico, confirmado, y executoriado por eſſe Conſejo Collateral en 14. de Enero de 1578., por el qual ſe ordenò, que qualquier delicto no pudieſſe ſer occaſion de publicar los bienes de Napolitanos excepto por el dela hereſia, y de leſa Mageſtad in primo Capite, regiſtrado en el Capitulo 13. del dichò Señor Rey Cattolico, y que por grazia particular del Señor Emperador Carlos V. conçedida el año de 1550. eſta ordenando expreſſamente que ſobre eſto ſe debieſſen obſervar las Conſtituziones, y Capitulos del Reyno. Que en eſto qualquiera obſervanzia, que ſe pretendieſe en contrario puede perjudicar ala dicha Fideliſſima Ciudad, quando con otra grazia conçedida del Señor Rey Federico el año de 1496. en el Capitulo 67. eſtà ordenado, que en qualquiera duda de obſervanzia, ſe debieſe attender ſiempre lo mas favorable ala dicha Fideliſsima Ciudad; por lo qual me ſupplican ſea ſervida de mandar declarar, que de ninguno Tribunal, Juez, o qualquier Miniſtro ſe pueda hazer mandato pecuniario aquien ſe preſuppone Inquiſido, y que haziendoſe por qualquier caſo forzoſo, de razon ſea en el miſmo tiempo con aſſeguraçion de todos, y qualeſquier delictos que por ventura hubieſſen cometido, de no ſer caſtigados, ſi primero no fueſen pueſtos en libertad, para que puedan con mayor façilidad obedezer, y que en caſo de contravenzion, no ſolo la condenazion deba proçeder *juris ordine ſervato* por Juezes ordinarios, ſino tambien que la tal pena no pueda exceder dela terzera parte delos muebles conforme la diſpoſizion delas dichas Conſtituziones, y Capitulos para que con eſta ſeguridad eſsos Fideliſſimos Vaſsallos del Rey mi hijo no ſean indebidamente moleſtados, y deſtruydos, ſino que eſten ſiempre ala prompta obedienzia delas Reales Ordenes, y Miniſtros aquien toca. *En lo que mira a eſte punto, he reſuelto declarar, que las penas, que ſe imponen por mandatos, que ſe ſuelen hazer por buen govierno, y por juſtas cauſas, y por evitar eſcandolo en la Republica, que no han de yr, ni van con la terzera parte de muebles, de que habla la Conſtituçion del Reyno çitada; que por notificarſe los mandatos perſonalmente, no ſe contraviene alas Conſtituçiones, y Capitulos del Reyno; però que en quanto ala aſſeguraçion por las otras Inquiſiçiones, pidiendola, ſe les conçeda.*

III.

Napoletani non poſſano eſſere diſterrati, ſe non preceda la condanna juris ordine ſervato, ed in tempo di mutazione d'aere.

En el Capitulo quarto refieren, que fuy ſervida de ordenar, que los Napolitanos no puedan ſer deſterrados, ſi antes no preçede condenazion de tal deſtierro, para que ſe proçeda *juris ordine ſervato*, y no ſe haga perjuyçio alos Capitulos, y Graçias, que ſe me allegaron; y por que muchas vezes ha ſuzedido, que ſi ſe han ordenado ſemejantes deſtierros, o bien carçeraçiones fuera dela Ciudad en Tierras, y Caſtillos, que la eſtazion, o temperie del Ayre occaſione evidente peligro dela vida, conforme los exemplares, que ſe me repreſentaron en el Capitulo XI., y haveros yo ordenado la obſervançia de dichos Capitulos; me ſupplican ſea ſervida de mandar expreſſamente, que no ſe puedan hazer ſemejantes deſtierros, o carçeraziones aun quando ſe proçedieſſe *juris ordine ſervato*, en lugares, y tiempos de mutation de Ayre con evidente peligro del condenado a tal pena, pues por diſpoſizion de razoo, tampoco ſe puede hazer en ſemejantes tiempos, por que no ſe expongan eſſos Fideliſſimos Vaſſallos a manifieſto peligro de perder la vida, con que vendrian a rezivir un caſtigo mayor del que mereze el delicto. *Aſſi miſmo por lo que toca a eſte Capitulo, he reſuelto, que ſe obſerven los Capitulos; y que ſi la neceſſidad, y la convenienzia del ſervizio de Dios, y del Rey mi hijo obligaren a deſterrar a alguno, ſe tengan preſentes los inconvenientes delos mutaziones, y lugares infectos.*

IV.

En el quinto Capitulo dizen huerme ſupplicado por la obſervanzia da todos los uſos, eſtilos, coſtumbres, y Capitulaziones de las leyes de dicha Fideliſſima Ciudad, y por la revoca-

vocazion del decreto de esse Consejo Colateral interpuesto contro al Sexio de Capuana, en detrimento de dichos ejilos, y usos: y que fuia servida de ordenar se observasse a dichos sexios la Jurisdiccion que las estava concedida, y los ritos, y costumbres conforme ala disposizion de los Capitulos que se allegaron, però con la limitazion, que siempre, que resolviessen de pribar a alguno Cavallero de los honores del sexio, y sobre ello formassen conclusion, se os diesse notizia, y esperasse vuestra resoluçion; y que en quanto ala revocazion del dicho decreto del Collateral, havia sido servido de dar las ordenes convenientes, conforme a Justizia cō Despacho particular. Que sobre esse me representan que dichos Sexios Napolitanos siempre que ha occurrido el caso, han practicado en virtud de sus ritos, y costumbres el juntarse libremente, y concluye lo que les ha parezido conforme la mayor parte de votos, en cuya conformidad se forma conclusion, de la qual nunca se ha tenido obligaçion alcuna de dar notizia alos Virreyes, y que si alguno se ha sentido gravado de semejante conclusion, ha tenido libre facultad de representarlo a dichos Virreyes, conforme se practica en todos los Tribunales, y Collegios del Mundo; y que en el caso individual que se me representò con dicha supplica, se produze exemplar del Sexio de Montaña, que un Cavallero del, llamado Nicolas Spicciacaso, haviendo sido privado por desobedienzia de los honores de su sexio despues de passados siete años, accudido al Duque de Calabria, representandole, que el rito de aquel Segio stablezia, que semejante privazion no podia durar mas que çinco años; que haviendose remitido en aquel tiempo al Sacro Consejo, bien que se hubiesse compilado el proçesso, el mismo se contentò que se deçidiesse la diferenzia por el dicho sexio; por lo qual me supplican que mientras he sido servida con tanta generosidad de confirmarles sus jurisdicçiones, y ritos, tenga por bien de suspender assi mismo la dicha limitazion, pues no por esto se quita ninguna razon alos que se sintieren gravados de semejantes conclusiones, los quales libramente podran en tales casos recurrir alos Virreyes, no quedando perjudicados los supplicantes, en cosa alguna en los dichos sus ritos, y estilos tan antiguos; y siempre observados. *Sobre lo que mira à esse Capitulo, ha parezido que quede firme lo que tube por bien de resolver en el despacho de 20. de Septiembre de 1672.*

Piazze di questa Città possano privare alcuno degli onori delle medesime, e giustarsi sempre che le necessita.

V.

En el septimo, y ultimo Capitulo representan haverme supplicado; que en execucion de los Capitulos conçedidos por el Señor Emperador Carlos V., y de las ordenes del Rey mi Señor, que haya gloria, no se pudiessen formar Juntas, ni nombrar Delegados en todas las causas çiviles, criminales, y mixtas: y que por esta causa tubiesse por bien de mandar quitar las Juntas de controbandos, la de Bandidos, y de Residuos de Corte, como perniçiosas ala recta administrazion de la Justiçia; y en detrimento grande de mis Fidelissimos Vassallos; y que fui servida de responder que alos 15. de Marzo de 1669. con Real Despacho ordenè que las causas curriessen por los Tribunales aquien tocava, y que desde entonzes hasta nueva orden quedassen en pie las tres Juntas de Bandidos, Controbandos, y la de fraudes de Perçeptores: però que tenia por bien de resolver por alivio de essos Fidelissimos Vassallos, que todas las causas indifferentemente corriessen por los Tribunales ordinarios, y que por esto debiessen tambien çessar las dichas tres Juntas reservadas en el Despacho del Año de 1669. lo qual reconozen por efecto de mi Real Grandeza: però que sin embargo se os represente por esse Consejo-Colateral, con el qual dizen, os conformasteys, que mientra la ultima es a saver la de fraudes de Perçeptores se hallava extincta, se mantuviessen en adelante las otras dos de contravandos, y Bandidos, y que en esta conformidad se me representasse, significando, que en dichas Juntas se hallavan pendientes cosas tan graves, que obligarian a formarlas de nuevo; Por lo qual refieren, que una grazia tan grande hasta aora no se halla executoriada, y los supplicantes se veen obligados a recurrir de nuevo a mi, representando, que la unica attanzion de esse Publico en supplicar por la extinzion de dichas Juntas fue por las dos de contravandos, y de Bandidos por las muchas, y grandissimas molestias, que en ellas reziven essos mis Fidelissimos Vassallos por falta de defensas, y de remedios ordinarios, que a vezes aunque inoçentes se hallan reduzidos a gravissimas transacçiones, y a castigos no merezidos, no hallando abocados, que los defienda sino con grandes dispendios por los lugares, y horas, en que se Juntan tan extraordinarias, y poco acostumbradas, demas, que son tan de improviso las llamadas, que quando quiera que al reo se le dan las defensas no las puede gozar, y se priba tambien de las appelaçiones tan neçessarias, y permitidas en todos los Tribunales Ordinarios. Que tambien me representan que con esto se distrahen assi mismo los Ministros de sus cargos, y de las Audiençias, que deben dar a los litigantes, suçediendo de ordenario que quando se va a negoçiar a sus casas, se hallan fuera de ellas por assistir en las referidas Juntas, y se impide la expedizion de las causas con grande daño de essos Fidelissimos Vassallos, y del Real serviçio; y que por esto recurren a mis Reales pies, supplicandome, sea servida de ordenar con otro Real Despacho la execuçion de la que os mande dar, para que essa Fidelissima Ciudad quede consolada, viendola executoriada, como assi mismo me supplian sea servida de ordenar que queden extinctas todas las Delegaçiones assi en personas de Ministros particulares, como de Tribunales Vnidos, de los quales se han

Giunte particolari de' Ministri non possano formarsi, e si estinguano quelle che vi sono.

obſervados muchos inconbenientes perniçioſſiſſimos al Real Servizio, y de grandiſſimo daño a ellos mis Fideliſſimos Vaſſallos; y que con efecto todas las cauſas paſſen por los Tribunales ordinarios aquien toca, pues con eſſo camina la Juſtiçia diſtributiva con todos conſurme a mi Real Intençion. *Tambien por lo que toca a eſte Capitulo, he reſuelto que ſe obſerven, y executen las ordenes dadas en la conſormidad que lo tengo mandado en el referido Deſpacho de Veynte de Septiembre de 1672.*

Eſtas ſon las reſoluçiones que ha tenido por bien de thomar en reſpueſta de los Capitulos referidos, de las quales ha parezido aviſaros para que las participeys alos dichos Diputados dela obſervanzia delos Capitulos, Graçias, y Privilegios de eſſa Fideliſſima Ciudad, y dareys las ordenes, que conbengan para ſu cumplimiento, como os lo encargo, y mando, que tal es mi volutad. De Madrid a 22. de Agoſto de 1674.

YO LA. REYNA.

Vidit Denti Regens. *Vidit Monge Regens.*
Vidit Carillo Regent. *Vidit Valenzuela Regens.*
Vidit Gotta Regent.

Ortega Secretarius.

EL REY.

Aggregazioni, e reintegrazioni di Famiglie alli Seggi Nobili, non ſi poſſano fare ſenza eſpreſſo ordine di Sua Maeſtà.

ILluſtre Conde de Peñeranda, &c. El Señor D. Philppe Segundo, mi Abuelo, en Carta de 26. di Agoſto del año del 1681. ordenò al Principe de Pietra Perçia eſtando en el Govierno de eſſe Reyno para que no ſe hizieſſen ningunas agregaçiones en los Segios Nobles de eſſa Ciudad ſin particular orden mia; la Carta del tenor que ſe ſigue. El Rey. Illuſtre Principe, Primo, nueſtro Virrey, Lugartheniente, y Capitan General. Por parte de los Particulares de las Familias Severina, y Serra del Segio de Puerto de eſſa mi Fideliſſima Ciudad de Napoles ſe me ha eſpueſto que haviendo el Preſidente Antonio Oriſçe caſado à Juan Oriſçe ſu hijo con una muger de la Familia Carachola pretende por eſta via meterle en la nobleza del dicho Segio, ſo color del Privilegio conçedido por la Reyna Juanna Segunda à 153. años à çiertos Cavalleros Caracholos, y a los maridos, y deſçendientes de ſus Primogenitos, de què ni la dicha familia por lo que toca a las Mugeres ha eſtado en poſſeſſion, ni el dicho Privilegio en obſervançia, por ſer en gran perjuizio, y confuſion de la Nobleza de eſſa Fideliſſima Ciudad pues con el podrian entrar quantas perſonas tiene deſçendenzia de las dichas Mugeres Caracholas deſde el dicho tiempo aca, y quantas proçedieſſen adelante de las miſmas, y gozarian conforme a el gran numero de perſonas de otras imunidades, exempçiones, y ſe daria entrada a grandes agregaçiones en los Segios, y prinçipio a muchos pleytos contra mis ordenes, y contra los Capitulos por mi conçedidos a eſſa mi fideliſſima Ciudad, en que reſervamos la declaraçion de ſemejantes pretençiones de Nobles, que nò ſon de Segio para mi yda a eſſe Reyno, y que no embargante eſto el dicho Juan Oriſçe ha movido pleyto, y por la potençia del dicho Preſidente ſe reçelan muchos (como con razon ſe deven reçelar) ſupplicandonos fueſſemos ſervidos de dar en eſto orden conveniente; y por que ſiendo eſto contra mi mente, e intençion, y la orden que ſobre ello eſta dada, de que no ſe hagan ningunas agregaçiones en los Segios ſin orden particolar mia, como ſe entiende que ſe podrà hazer indirectamente por eſta via, pues comenzando el pleyto, y renunçiando a el, las particulares que deſean la agregaçion, vienen con eſſe color de renunsiaçion, y reconocimiento de que no tienen razon a conſeguir ſu intento; por lo qual os encargo, y mandolo veays, y deys orden que luego ſobreſea eſte pleyto haſta a otra orden mia, y para lo adelante ſe de orden al Cõſejo de Capuana, Tribunal, y Yvezes donde eſtos pleytos de Segios ſe tratharen, que quando ſe hizieren ſemejantes reconozimientos de no tener Juſtiçia, o renunsiaçiones al pleyto, o qualquier aćto ſemejante a eſtos, ſea nulo, e invalido, y de ningun efecto y valor para la parte que pretendiere entrar en el Segio aſſi como ſi el aućto ſuſo dicho no ſe hubiere hecho, y que no admiђan pleytos ningunos de los que por Juſtiçia pretendieren entrar en los Segios ſin particular orden mia, la qual reſervo en mi, y quiero que el que pretẽdiere deberſele eſta entrada, accuda aca: de mas de lo qual, por que ſe entiende que algunos otros particulares ſean entrados eſtos años paſſados en los Segios de baxo de eſte titulo, y forma, me aviſareys quantos, y quienes ſon, y en que forma, y Segios entraron, y los medios que para ello huvo con mucho ſecreto, y ſin que las partes lo vengan a entender, paraque ſe provea lo que mas convenga a mi ſervicio; y renovareys la orden que ſe hizo en tiempo del Cardenal Granuela, en virtud de la mia, que para ello tubo, para que ninguno de los Regentes, ni del Conſejo, ni otros Miniſtros mios de Juſtiçia, ni ſus Parientes puedan entrar en los dichos Segios ſin orden particular mia, que aſſi conviene a mi ſervicio: Datum en Liſboa a 26. Agoſto del 1581. Yo El Rey: Cayas Secretarius: Con las Señales del Conſejo. Y haviendo las Nobles familias del Segio di Nido agregado a el a D. Maſeo Barberino Principe di Paleſtina, y a ſus deſçendientes, ſi bien han hecho aćto nulo por no aver proçedido primiero Liçençia mia en conformidad de la preinſerta orden, todavia attendiendo a los meritos del Principe, he venido en confermar la dicha agregacion por eſta vez tan ſolamente, y ſin

que

que pueda causar consequenzia para otros en adelante,como lo vereys por otro Despacho mio de la data de este, que se os presenterà por su parte;y por que còviene mucho a mi servizio, que la orden preinserta se execute, y cumpla,he tenido por bien de renovarla, y encargaros,y mandaros (como lo hago) proveays,y deys la orden que covvenga para que se execute,y cumpla inviolablemente sin permitir que ninguna persona pueda ser agregada a los Segios Nobles de essa Ciudad,sin que primero preçeda para ello particular orden mia, que tal es mi voluntad.Datum en Madrid a 18.de Marzo del 1664.

YO EL REY

Vidit Sobremonte Regent. *Vidit Comes de Mora Consiliarius.*
Vidit Oca Regent. *Vidit Ansalone Regens.*
Vidit Marinis Regent. *Vidit Gallarati Regens.*
Vidit de la Torre Regens.

Zarate Secretarius.

Die 2. Maii 1664. Neap.

Illustrissimus,& Excell.Dominus Vicerex,Locumtenens,& Capitaneus Generalis,providet, decernit, atque mandat: quod retroscriptę literæ Suæ Majestatis exequantur juxta ipsarum seriem continentiam,& tenorem,hoc suum,&c.

Galeota Regens. *Ulloa Regens.*

Januarius Anastasius Regius a mandatis Scriba.

In literarum Suæ Majestatis 6.*fol.*1.

Concordat cum Originali Regestro, quod conservatur in Regia Cancellaria meliori collatione semper salva:Datum Neap.ex Regia Cancellaria di 7.mensis Junii 1687.

Franciscus de Toledo Regii Scriba Registri.

Foris.

Al Illustre D.Pedro de Aragon', Gentilhombre de la Camera, del Consejo de Guerra, Capitan de la Guarda Alemana,y Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

EL REY, Y LA REYNA GOVERNADORA.

Intus.

Illustre Don Pedro de Aragon Gentilombre de la Camera,del Consejo de Guerra,Capitan de la Guarda Alemana, y Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.A los çinco de Diçiembre del año passado de 1665.mandè escrivir al Cardinal Aragon estando en el govierno de esse Reyno,remitiendole las resoluçiones, que havia tomado sobre los Capitulos de las Graçias, que en nombre de essa Fidelissima Ciudad havia supplicado D.Gisolfo Papacoda su Procurador tocante a la reintegraçion que pretenden algunas familias a los segios para que sino tubiese inconveniente,las publicasse;y si le tubiesse,informasse, que son del tenor, che sigue. Don Carlos por la graçia de Dios Rey de Castilla, de Aragon,de Leon,de las dos Sicilias,de Hierusalem,de Portugal,de Navarra, de Granada, y de las Indias,&c.y la Reyna D.Mariana de Austria su Madre, como su Tutora, y Curadora, y Governadora de los Reynos,y Senorias.Muy Reverendo en Christo Padre Cardinal Aragon mi muy amado amigo del Consejo de Estado,Virre,y Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.Hase visto vuestra Carta de 17.de Junio deste año, en que referis las razones que os movieron,para no estornar la venida a esta Corte de D. Gisolfo Papacoda Diputado de las Plazas Nobles de essa mi Fidelissima Ciudad a representar algunas cosas contra los que indirectamente pretenden entar en las Plazas, y con ella remitis nota de las graçias que este Diputado havia de proponer, y Juntamente, se ha visto una carta de essa Ciudad de ocho del mismo mes de Junio,con la qual ha presentado un memorial,referiendo, què por las continuas molestias, que han reçivido, y reçiven de diversas familias, que pretenden ser reintegradas alos honores de los Segios las mas bezes con siniestros artifiçios, y medios no justos; y supplicandome, que para remedio desto, fuesse servida de conçederle las graçias seguientes.

I.

Lo primero supplica la Ciudad mandè dar ordenes assi respecto de los pleytos pendientes,como para lo que à delante se intentaren en alguna de essas Plazas Nobles, en orden Famiglie non originarie Napolitane, overo ag-

gregate, che per lo spazio di cento anni li suoi antecessori non sono stati in possesso degli onori della Piazza, dove pretendono esser reintegrate, non possano ammettersi con pruove di semplici Testimonj, ma con publiche, e veridiche scritture.

den a la reintegrazion, para que los Tribunales aquien toca sù conoçimiento no admitan alas familias, sinque primero hagan coustar por escripturas authenticas, que sus anteçessores han gozado por espazio de mas de çien años los honores de aquella Plaza, donde pretenden, o pretenderan reintegrazion; y en este punto ha pareçido que los que preteuden, o pretendieren reintegraçion de familias no originarias Napolitanas, sino advenedizas, o agregadas que por espazio de çien años sus anteçessores no han estado en possession de los honores de la Plaza a que pretenden ser reintegrados, no se admitan a ella cou provanza de simples testigos, sino con escripturas publicas, y verdaderas, en que se aclare que desçianden de los que efectivamente han gozado de los honores de aquella Plaza.

II.

Forestieri non sudditi alla Real Giurisdizione, o Dominio, che pretendono, o pretenderanno reintegrazione alla Piazza, non se gli ammettano a lor beneficio scritture cavate da' looghi, dove non si estenda la Real Giurisdizione.

Lo Segundo supplica la Ciudad, que las escripturas presentadas, o que se presentaren en el juiçio de reintegraçion, o torgadas fuera de esse Reyno, no hagan fee en el, sino hubieren estado anteçedentemente presentadas alo menos en otras ocasiones en los fueros de esse Reyno, y que sobre ellas se haya hecho justiçia; y en esto ha pareçido que alos forasteros no subditos a mi Real Dominio, y jurisdiçion, que pretenden, y pretendieren reintegraçion a estas Plazas, no se les admitan en su beneficio escripturas sacadas de lugares que no estende Vajo de mi Real Jurisdiçion para que hagan entera fee, les seran impugnadas por las Plazas, no siendo concomitadas con otras provanzas legitimas, que justifiquen dichas escripturas, no pudiendo de la verdad de ellas hazerse juridica, y suffiçiente diligençia en lugares estrangeros.

III.

Cause di Nobiltà si debbiano votare con tutti li Ministri delle due Ruote del Conseglio di S. Chiara, unitamente col Regio Collaterale; o mancando uno de' Consiglieri, il Vicerè; o il Presidente del Cōseglio debbia terminare altri dello stesso Sacro Conseglio.

Lo Terzero representa la Ciudad que el cuerpo de los Nobles dello continuamente se emplean en mi Real serviçio con el manejo publico, a cuya causa por conveniençia deve considerarse la calidad de sugetos con que se ha de aumentar el numero, y supplica que las dichas causas de reintegrazion se hayan de determinar por el Sacro Consejo, y Regia Camara en el Collateral con los votos de todos tres Tribunales, y assistençia del Virrey, a fin que se conozca por muchos Ministros, assi la Justiçia de las causas, como la conveniençia del Real serviçio, y que para su mayor azierto, despues de votada la causa, no se publiquē los votos, sin que primero se me remitan por via deste mi Consejo Supremo, para su approvaçion; y en quanto a esto ha pareçido que las referidas causas de Nobleza se voten con todos los Ministros de las dos Ruedas del Consejo de Santa Clara junto con el Colateral, como esta ordenado, y que faltando alguno de los dichos Consejeros por ausençia, enfermedad, o muerte, el Virrey, o el Presidente del Consejo, en sus lugares nombre otros del mismo Consejo.

IV.

Ministri, che tengono attual' interesse per propria pretenzione, o de' suoi parenti in grado, si debbiano astener di vuotare, dichiarandolo con giuramento sul principio, che intervengono nella causa.

Lo quarto supplica la Ciudad que para que los votos de las dichas causas sean como conviene desapassionados, y enderezados solo ala Justiçia, y a mi mayor serviçio, mandè que ningun Ministro pueda intervenir en dichas causas sin haver primero declarando, y en acto publico jurando assi el, como todos sus deudos hasta el grado, que por las leyes Municipales desse Reyno se prohive a los Ministros el intervenir en sus causas, que no han tenido, ni tienen los de su familia pretension alguna, en orden ala dicha reintegraçion, pues no conviene que por façilitar el camino a las pretençiones conzevidas en sus mentes procuren judicaturas, con que puedan façilitarlas; y en quanto a esto ha pareçido que los Ministros que tienen actual interes por pretençion propia, o de sus deudos en los grados estableçidos por derecho, se abstengan de votar, declarandolo con juramento al prinçipio que intervienē en la causa.

V.

Que' che non sono stati Vassalli, o sudditi di S. M. per lo spazio di cento anni, non siano ammessi in avvenire alla pretenzione d' essere reintegrati alla Piazza senza espressa licenza della M. S., nella quale si dica, non ostante, che non siano stati Vassalli per lo spazio di cento anni.

Lo quinto supplica la Ciudad que no sean oydas a quellas familias, y personas que pretenden dicha reintegraçion, como privados de acçiones, si por el espacio de çien años antes del juiçio que se trata continuamente, no hubieren sido ellos, y sus ascendientes verdaderos, y actual Vassallos mios, assi en las causas pendientes, como en las adelante se intentaren, pues no conviene que quien jamas, o por poco tiempo ha tenido el titulo de Vassallo, haya de gozar en su prinçipio los honores que gozan los Vassallos antiguos en esse Reyno Y por lo que toca a esto, ha pereçido que los que no han sido Vassallos de mi Real Corona por espaçio de çien años no sean admetidos por lo venidero ala pretençion de ser reintegrados a las dichas Plazas sin espressa liçençia mia, en que se diga sin embango que no hayan sido mis Vassallos por espazio de çen años.

VI.

Lo sexto y ultimo supplica la Ciudad que quando tubiere por bien en semejantes pre-
ten-

tençiones de habilitar con Despacho Real a algunos para que pretenden entrar en los Segios antes de despacharle por esse mi Consejo Supremo de Italia, se oyga essa mi Fidelissima Ciudad para que pueda representar las conveniençias, o inconvenientes que se sieguen al Real serviçio, justiçia, y benefiçio puplico; Y en quanto a esto tendrè cuydado en las occasiones que se offrecieren.

Che in simiglianti pretenzioni di abilitare que' cha pretendono di entrare ne'Seggi can Real Dispaccio, prima di spedirlo per lo Supremo Consiglio d'Italia, sia intesa la Città.

Estas son las resoluçiones que he tomado sobre las supplicas referidade las Nobleza dessa mi Fidelissima Ciudad; y assi me ha pareçido remetiros las paraque sino tubiere inconveniente las publiqueis, y executeys, y si la tubiere me informeys con vestro pareçer, como os lo encargo, y mando que assi conviene a mi serviçio, y procede de mi voluntad; y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Aragon, mi muy charo, y muy amado amigo, nuestro Señor en vuestra continua guarda: Datum en Madrid a çinco de Diçiembre de 1665. Yo la Reyna: Zarate Secretarius con las Señales del Consejo: Y haviendo remetido al Cardenal Aragon las referidas resoluçiones me represento con el Consejo Colateral lo que sobre ellas se offreçia en cartas de 28. de Febrero, y 30. de Marzo deste año; y haviendo visto y considerado todo lo que han representado; he resuelto, y tenido por bien de encargaros, y mandaros (como lo hago) deys la orden que convenga alos Tribunales de essa Ciudad y a las demas partes donde tocare, y fuere neçessario para que las preinsertas resoluçiones se publiquen, y executen, conforme a su serie, y tenor, sin embargo de la replica, que ha hecho el Cōsejo Colateral, que tal es mi voluntad: Datum en Madrid a 30. de Diziembre de 1666.

YO LA REYNA.

Vidit Gallarati Regens. *Vidit Oca Regens.*
Vidit Torre Regens. *Vidit de Marinis Regens.*
Vidit Capoblancus Regens. *Vidit Velasco Regens.*
Zarate Secretarius.

In partium Neapolis 11. fol. 48.
Solvit Carolenum unum. Zarato Taxator.
Importan los derechos de este Despaeho Veyntey tres Reales de Plata locus sigilli.

Die 30. Mensis Junii 1667. Neap.

Illustr. & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ suæ Catholicæ Majestatis exequantur juxta ipsarum seriem continentiam, & tenorem, hoc suum, &c.

Galeota Regens. *Garrillo Regens*
Navarra Regens.
Joseph Crivello Regius a mandatis Scriba.

In literarum suæ Majestatis 9. fol. 83.

YO EL REY.

Illustre Marques de los Velez, Primo, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles: A los veinte y seis de Oĉtubre del año passado de 1676. os mande escribir en respuesta de vuestra carta de 7. de Agosto anteçedente sobre el informe que se os pidio en pretension de essa mi Fidelissima Ciudad, de que se les conçeda un grado mas en la succ ssion de los Feudos: y ordenandos informaseys de nuevo sin intervençion de los Ministros feudatarios, y que en su lugar nombraseys otros de los perpetuos, y avisaseys delos que fueren; la carta del tenor que se siegue. El Rey. Illustre Marques de los Velez, Primo, Virrey Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles: A los quatro deste año os mande escrivir à istançia de D. Françisco Caracholo Marques de Grotula Embaxador de essa mi Fidelissima Ciudad la orden del tenor siguiente. El Rey. Illustre Marques de los Velez, Primo, Virrey Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles. D. Francisco Caracholo Marques de Grotula Embaxador de essa mi Fidelissima Ciudad me ha presentado el memorial del tenor que se siegue. Señor. D. Francisco Caracholo Marques de Grotula Embaxador dela Fidelissima Ciudad de Napoles diçe, que quando embiaron alos Reales pies de S. M. (que santa glora haya) al General D. Luis Puderico à representar la singular fineza con que aquella Nobleza, y Baronaje del Reyno havian mostrado en los alborotos del Reyno, y de su incomparable amor, y fidelidad: pidiendo algunas merçedes, y entre las demas, se le hiço merçed de la ampliaçion de un grado mas en la succeffiou delos feudos, y conforme antes gozavan el terçero inclusive con extension hasta el quarto; se sirvio S. M. haçer merced dela dicha graçia de un grado mas, de manera que todo aquello que çerca de la succeffion delos feudos se guardava en terçero grado comprehendiendo el quarto, se haya de

Successione ne' feudi fino al quarto grado.

de guardar en beneficio delos comprehendidos en el quarto, comprehendiendo el quinto conforme se refiere en la graçia que fue conçedida en el año del 1649., y despues confirmada de V.M. en el año de 1666. que se despachò Real Privilegio de ello que fue executoriado por el Consejo Colateral de Napoles. Y haviendo muerto el Baron dela Tierra de Cocola Valenzano que tiene persona que sucede en el dicho feudo en el quarto grado del difunto; por el Abogado Fiscal dela Regia Camara de Napoles se ha opuesto con una pretension aerea, y sin fundamento suponiendo que en el año de 1655. a instançia dela dicha Ciudad fue supplicado à S. M. dos graçias la una que la ampliaçion del dicho quarto grado inclusive comprehendiendo assi alos Barones deſçendientes de hembras, como alas hembras desçendientes de Barones, o, de hembras que se hallan en el dicho quarto grado inclusive, habilitandolos en dicha succession indistintamente, suponiendo el dicho Fiscal que en el memorial dado por la dicha Ciudad el dicho año 1655., se haya perjudicada la Ciudad, no haviendo mençion del quinto grado, hablando solamente del quarto, con que quiera arguir, que la Ciudad unca pretendio que se estendiesse hasta el quinto, sino hasta el quarto, quando en la conçession del año de 1655. y solamente una narrativa dela merçed hecha el año de 49. pidiendo la nueva graçia dela Ciudad de los Barones desçendientes de las hembras, o, de Barones como alas hembras desçendientes de Barones, o, de hembras, y pretende la dicha Ciudad, como es constante, que la dicha graçia del año de 55. no solo no la perjudica, pero no hay derogaçion ninguna de la de 49. sino que tambien la misma graçia del de 55. es à su favor, pues le declara espressamente en ella, que todo aquello que açerca de la succession de los feudos se guardava con el terçero grado, le haya de guardar en benefiçio de los dichos en el, quanto assi Barones, como hembras, como ha dicho. Con que, conforme antes el terçero grado comprehendia el quarto, tambien oy assi por la conçession del año de 49., como esta de 55. se entiende que el quarto grado ha de comprehender el quinto, y no hay contradicçion alguna en las dichas conçessiones, pues todas concluyen que la Ciudad y Baronaje ha de gozar un grado mas en la succession de los feudos que no gozava antes, y assi fue en el dicho año de 55 declarado por S.M. con calidad expressa en ella, y por el dicho fin dela nueva calidad se dio entonçes el memorial en el año de 55. y siendo tan claras las dichas conçessiones, y razones dela dicha Ciudad no ha de permitir V. M. que se le haga otra interpretaçion, y declaraçion: tanto mas que en virtud de los Reales Privilegios que tiene dicha Ciudad y Reyno, que las declaraçiones, y interpretaçiones se han de haçer siempre por V. M., y a favor dela dicha Ciudad. Por todo lo qual supplica à V.M. se sirva de haçerle merçed de declararlo assi como en esto memorial se contiene: mandando assi al Virrey de Napoles que lo execute, y cumpla, que en ello reçivirà particular merçed. Y antes de tomar resoluçion en lo que el supplicante representa, y suplica en el inserto memorial, y reconoçido lo que ha pasado en esta materia; He resuelto pediros informe para que me le embieys con comunicaçion de mi Consejo Colateral, y Tribunal de la Camara, teniendo presente lo mucho que desseo favoreçer à essa Nobleza, y assi lo executareys, como os lo encargo y mando, afinque con vista del informe, que me inviaredes, pueda ordenar lo que fuere mas servido. De Madrid à 4. de Febrero de 1676. Yo el R. y Zarate Secretarius. Con las señales del Consejo. Y en carta de 7. de Agosto siguiente deçis, que haviendo çitado los dichos Tribunales, y leydose en su presençia el preinserto despacho, se determinò dar mas tiempo al Abogado Fiscal, para que pudiese ver si se le offreçia que oponer, y que teniendo alguna cosa lo propusiese en Camara, y esta hiçiese consulta para que en inteligençia della, el Colateral digese su sentir, y en execuzion de esto se dio prinzipio en la Camara, y el Abogado Fiscal hizo instanzia para que los Barones que hay en aquel Tribunal se saliesen fuera, recusandolos como apartes interesadas, y os dio memorial para que en Colateral, se executase lo mismo. Que haviendo pareçido ser esta materia mas de Governo Politico que de justizia haviays estorbado la deçision, diçiendo me la pediays a mi. Y essa mi fidelissima Ciudad que con notizia de lo obrado por el Fiscal queria mostrarse parte, haviays sulegado assecurandola tomar muy por vuestra quenta, quanto fuesse de su mayor satisfazion. Y que assi poneys en mis Reales manos el papel del Fiscal, que vino incluso, que contiene las ponderaziones contrarias a la pretenzion de la Ciudad, suplicandome las mande ver con toda cuydado, teniendo al mismo tiempo presente el sumo çelo, y amor con que essa fedelissima Ciudad me ha servido siempre, y lo quedava haçiendo actualmente haviendo offreçido duçientos mil ducados de Donativo, y quedando exigiendolos de sus naturales para acudir alas neçessitades presentes con tantas demostraziones de su innata fidelidad, que si los Nobles, y Barones dan conforme a sus rentas, no se eximan los Jornaleros de contribuir con lo mas de lo que ganavan, diçiendo publicamente, y a vozes, que si Vos queriays armar dellos las Galeras que estavan para votarse a la mar, que por servirme a mi, serian voluntarios remeros, y que por no ser prolijo, no me referiays esos bien particulares que han suçedido, solo asseguraysme se pueda estimar mucho el haverse offreçido ocasion de pedir esto Donativo en la forma que se haçe por las grandes manifestaziones de summo affecto que le experimenta desde el mayor al menor en essa fidelissima Ciudad, digna por todas razones, de que yo le dispense mis grazias, en que vos no fareys menos favoreçidos por lo mucho que estimays essos seguros Vassallos mios,

Y ha-

Y haviendose visto vuestra carta y papel que vino adjunto, que contiene las ponderaziones contrarias ala pretenzion de essa mi fidelissima Ciudad, y consideradose que en el Consejo Colateral de çinco Regentes que oy se hallan en el, son los quatro Barones feudatarios y en el Tribunal dela Camara tres Presidentes tambien Barones con feudos, los quales en este caso vendrian a votar en causa propia por ser notoriamente interesados, y prohibidos de poder juzgar, ni dar pareçer en esta materia. He resuelto repetir el preinserto Despacho para que la representaçion, y supplica de essa mi Fidelissima Ciudad me informays con intervenzion del Colateral, y Camara, advertiendos, que no ha de intervenir en este caso ninguno delos Ministros que fueren feudatarios; Yo os encargo, y mando nombreys otros de los perpetuos (en lugar de los que por la razon referida hubieren de abstenerse) que sean de vuestra mayor satisfazion, y libres de todo genero de sospecha; y me avisareys delos que hubireys nombrado, y en esta conformedad hareys el referido informe para que teniendole presente pueda yo resolver lo que mas pareçiere conveniente. De Madrid a 26. de Octubre de 1676. Yo el Rey. Bustamante Secretarius. Con las Señales del Consejo. Y haora se me ha presentado un memorial que viene firmado de siete, que diçen ser Diputados de los Capitulos, graçias, y Privilegios de essa Fidelissima Ciudad y Reyno açerca desi en el informe, que os ha mandado pedir en esta materia, han de intervenir los Ministros que son feudatarios, y Barones: pretendiendo essa Fidelissima Ciudad intervengan contra lo dispuesto en la preinserta orden. Vista la istançia referida, y assi mismo la que hiço mi Fiscal en este Supremo Consejo, con vista de la carta que me escrivisteys de 7. de Agosto del año proximo passado de 1676. cuyo tenor es el, que se sigue. Señor. El Fiscal de V.M diçe, que V.M. se sirvio de mandar, que el Virrey de Napoles informasse con voto por el Colateral, y Camara sobre la pretenzion que aquella Ciudad tiene, deque la subçession en los feudos de aquel Reyno, se estienda no solo al quarto grado, sino al quinto, y que assi se hubiesse conçedido, como mas largamẽte consta de su memorial; y por que en el Colateral de çinco Regentes se hallan los quatro Barones feudatarios, y en la Camara tres Presidentes tambien Barones con feudos, los quales vendrian a votar en causa propia, en que notoriamente son interesados, y prohibidos Juzgar ni dar pareçer, y por tales, el Fiscal insta se de orden al dicho Virrey, para que los haga abstener, y que se abstengan, y no intervengan en dicho negozio ni pareçer, o, voto sino que le embie con los demas desinteresados que no sean Barones feudatarios, nombrando si fuere neçessario mas Juezes sin sospecha, ni dependençia Consejaros del Consejo de Santa Clara, y al Presidente del, o, otros a su arbitrio, que en caso neçessario el Fiscal recusa enforma a todos los Barones feudatarios, para que dicho informe, como en cosa tan grave, y de tanta importançia a la Real Hazienda, venga con independençia, y sin sospechas, y con la justificaçion que conviene. Pide justiçia, & cæt. Septiembre 14. de el 1676. Y por que se ha reparado que el memorial de essa mi Fidelissima Ciudad no viene en forma, respecto de estar por repetidos ordenes Reales dispuesto, y señaladamente por la de 10. de Septiembre de 1617. confirmada por otras mas modernas, que antes de passar la Ciudad a escrivir, o, haçer semejantes representaçiones, haya de pedir liçençia, y dar quenta a mi Virrey en esse Reyno, en orden a que se les tenga la devida atençion, y para evitar otros inconvenientes, circunstançia que en este caso no ha pareçido, como deviera, ni aqui tiene la Ciudad persona señalada, que en su nombre pueda haçer instançia alguna, y no hallando motivo alguno de nuevo para haçer novedad en la referida orden de 26. Octubre de 1676. que se os remitio. He resuelto se execute conforme a su serie, y tenor, y que se os remita copia del memorial que aqui se ta dado en nombre de essa mi Fidelissima Ciudad, respecto de haver sido acompañado con las solemnidades, y requisitos neçessarios (de que con este reçivireys copia rubricada de mi infrascripto Segretario) y encargaros, y mandaros (como lo hago) que haviendole visto, digais quando, y como mejor os pareçiere a essa mi Fidelissima Ciudad, que segun las Reales ordenes, y observançia, que se ha tenido hasta aqui devia haver acudido a Vos, para que en esta, como en qualquiera otra representaçion, que hubiese de haçerme, pudiseys interponeros, como lo procurays en todas ocasiones; suplicandome, y soliçitando en quanto fuere justo lo que pueda conduçir a su mayor satisfaçion, pues saveys bien, que en esto me hareys grato serviçio, por lo que reconoz.ys quanto desseo yo favoreçer, y honrrar en todo lo posible a tan buenos Vassallos. De San Lorenzo del Escurial a 15. de Octubre de 1677.

YO EL REY.

Vidit Dux S.German *Vidit Torre Reg.*
Vidit Garrillo Regens.

Brustamante Secretarius.

Viose en Colateral a 18. de Noviembre de 1677.

Foris.

Al Illustre Conde de Santistevan, Pariente, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles.

Intus

Intus.
Sello Terzero treinta, y quatro maravidis,año de mil,y feifçientos, y ochenta, y ocho.

EL REY.

Ministri d'Giustizia di qualsivoglia Tribunale non possano fare aggregazioni alle Piazze, ne per loro parenti.

Illustre Conde de Santi Stevan,Parlente,Virrey, Lugarteniente,y Capitan General en mi Reyno de Napales.El Señor Rey D.Phelipe Segundo mi Visſabuelo; en Real Defpacho de onze de Diziembre de mill quinientos, y ochenta, y uno,dirigido al Principe de Pietraperſia,eſtando en el Governo de eſſe Reyno, entre otros puntos,mandò prevenir zerca de los que pretendian entrar en los ſexios de la Nobleza de eſſa mi Fideliſſima Ciudad lo ſiguiente. Quanto a las agregaçiones de Segios, eſta bien quanto hiçiſteys con el Preſidente Antonio Orifiçe ſu hijo, y la orden que diſteys en los Tribunales,para que no ſe admitan en ellos reconoçimientos,ò,renunciaçiones de pleitos de Seglos que tengan con particulares, y lo ſerà,que me aviſeys de los que por eſta via han entrado en los dichos Segios; Y quanto al inconveniente que apuntays,que puede haver, en que los que movieren pleito ſobre la entrada en los Segios,hayan de venir acà,no es nueſtra intençion,de que eſtos tales ſe conozcan,y determinen aqui,ſino ſolo que los que tubieren ſemejante pretençion, lo hayan de pedir aqui,para que ſe tenga entendido quienes ſon las perlonas,que movieren eſtos pleitos, los quales ſe remitiran deſpues allà,quando me pareçiere mandar que ſe proçeda en el pleito (como por la preſente mando) que los,que ahora penden en eſta materia,ſe proſiga, y acaven allà, con que no ſean de Oficiale,ni ſus parientes,con los quales es mi voluntad que ſe guarde lo que eſta ordenado,como tambien lo es,que ſe proſigan los pleitos de las reclamaçiones interpueſtas por los Segios en las ſentençias,que entre ellos ſe han dado en favor de particulares,dando orden,que las dichas reclamaçiones ſe vean,y determinen con brevedad,y Juſtiçia, y por los çinco Iuezes,que diputaſſeys para eſtas materias, y que ſe renueve, como deçis,la orden del Cardenal de Granuela,ſobre que los Regentes, ni ningunos del Conſejo,ni Miniſtros de Juſtiçia quedã tratar de ſer agregados,añadiendo a la dicha orden lo de los Parientes de los tales Miniſtros, pues no ſe havia prohivido haſta a hora,y con motivo de haverme ſuplicado el Agente General aqui de eſſa mi Fideliſſima Ciudad, ſea ſervido de mandar ſe renueve,he tenido por bien ordenaros (como hago) que el mençionado, y preinſerto Capitulo del referido Real Deſpacho de onze de Diziembre de mill quinientos, y ochenta,y uno diſpongays ſe execute,y cumpla conforme à ſu ſerie,y tenor;que aſſi conbiene a mi Real ſerviçio,y proçede de mi voluntad.La preſente reſte al preſentante. Datum en Madrid a diez y ſeys de Agoſto de Mill.ſeiſçientos, y ochenta,y oho,

YO EL REY.

Vidit Torre Regens. *Vidit Guerrero Regens.*
Vidit Jurado Regens. *Vidit Loſada Conſiliarius.*
Vidit de Clericis Regens. *Vidit Cana Regens.*
Vidit de Riſi Regens.

Buſtamante Secretarius.

In partium Neapolis 31.fol.274.

Solvit Carolenum unum.Llauna Taxator.

Foris.
Magnificis, Spectabilibus Viris Fidelibus, nobis Dilectis, Electis noſtræ Fideliſſimæ Civitatis Neapolis.

Intus.
Sello Tarçero,treinta,y quatro marauidis año de mil y ſeiſçientos, y ochenta, y ocho.

EL REY.

Magnifici Spectabiles Viri,Fideles,Nobis,Dilecti. Con Carta de dos de Abril proximo paſſado,me remittio el Illuſtre mi Virrey Conde de Sãtiſtevan otra de la miſma fecha firmada de çinco Electos vueſtros,diziendo ſe la haviais dado,para que la paſſaſſe a mis Reales manos, como lo hazia, concurriendo con vueſtro deſſeo; y reduçiendoſe la menzionada Carta à darme graçias, por lo que en viſta de vueſtra ſupplica, de que le pudieſſe intentar por mis Miniſtros actuales durante ſu miniſterio, ni por ſus parientes, reintegraçiones à eſſas Plazas, mandè deçiros en Real Deſpacho de veinteyuno de Genero deſte año,que ſe quedava mirando en eſta materia,para dar la providençia,que fueſſe juſta, y por que os pareçe,que mis Miniſtros, interpretando el çitado mi Real Deſpacho, paſſan a proceder en dichas cauſas con mucho perjuiçio, y deſconſuelo vueſtro, me ſupplicais ſea ſervido mandar que con efecto ſe ſuſpenda el proçeder en dichas cauſas haſta que yo haja tomado reſoluçion en eſte pun-

punctos; y en vista de la referida Carta, y Dupplicado dello, que puso en mis Reales manos Vuestro Agente en esta Corte; He resuelto ordenar al Illustre mi Virrey Conde de Santistevan disponga, que hasta que yo haja tomado aqui resolucion sobre el puncto referido, se sobresea a hy en la profecucion de qualquiera causa desta calidad; y que el dicho mi Virrey os participasse esta mi resolucion, deque ha parecido avisaros. De Buenretiro à veintequatro de Majo de mil seiscientos, y ochenta, y ocho años.

YO EL REY.

Vidit Torre Regens.	*Vidit Guerrero Regens.*
Vidit Dux Consiliarius.	*Vidit Jurado Regens.*
Vidit Caxa Regens.	*Vidit Lossada Consiliarius.*
Vidit de Clericis Regens.	*Vidit de Risi Regens.*

Bustamante Secretarius.

Die 11. mensis Augusti 1688 Neap.

Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus, Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod intimetur partibus interesse habentibus, & interim in talibus causis non procedatur. Hoc suum.

Carrillo Regens.	*Soria Regens.*
Moles Regens.	*Mirobullus Regens.*
Jacca Regens.	

Mastellonus.

Foris.

Alos Electos de esta Fidelissima Ciudad guarde Dios.

Intus.

Partenza di Monsignor della Cava, e li Carcerati per S. Officio, che si ritrovano in S. Domenico siano trasportati nelle Carceri dell' Arcivescovato.

HAviendo visto el Conde mi Señor el memorial, que se le dio los dias passados, por los Diputados, sobre los perjuicios, que se intentavan por parte del Obispo dela Cava, considerando su contenido cō la mayor atencion, y tenido presente las Reales Ordenes de su Magestad, que hai en lamateria, con desseo de complacer en todo lo possible à esta Fidel. Ciudad, como lo es tambien del Real animo de su Magestad, ha dado su Excellencia todos los passos, que ha juzgado por proporcionados al logro de este fin, de que ha resultado el haver ya salido de esta Ciudad el referido Obispo de la Cava, y haverse trāsportados los presos, que de su orden estavan en las Carzeles, dentro la Yglesia de Santo Domingo, alas del Señor Cardenal Arçobispo; Cuya noticia me manda su Excellencia participarla à V. S., para que se hallen con ella. Dios guarde à V. S. Palazio à 27. de Septiembre 1691.

D. Antonio de Retes.

Señores Electos de esta Fidelissima Ciudad.

Italia.

EL REY.

Monsignor Nunzio non s'intrometta nelle cause de' Carcerati per Santo Officio, e che siano osservati alla Città li privilegj, di non tenere Inquisitor Generale in questo Regno.

ILlustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles. Hasse rezevido vuestra Carta de 30. de Henero proximo passado, que vino por duplicado de la que decies embiasteys con extraordinario, que no ha llegado toda via; en que continuais las noticias sobre la dependencia de la ynquisicion en esse Reyno con el Obispo de la Cava, remitiendo copias de los dos apunctamientos, que hizo en mi Consejo Collateral con motiuo del memorial, que os Dio la Diputacion formada para esta materia; Como tambien del Villette, que de orden del Conde de Peñoranda se escrivio en tiempo de su Govierno alos Electos de essa mi Fidelissima Ciudad, que todo viene señalado con los numeros primero, 2. 3. y 4., y refiris lo que haviais executado, en que quedavan las cosas; lo que se os ofreze, y que de todo haviais noticiado al Duque de Medina Cœli. Y haviendo visto todo lo que me representais; y contienen, estos papeles con toda atencion, teniendo presente lo que antecedentemente escrivisteis por Estado sobre esta dependencia en cartas de 4., y 18. del mismo mes de Henero el nuevo memorial, que acerca della se me ha dado en nombre de los Diputados de essa mi Fidelissima Ciudad; como tambien otros papeles, y noticias, que aqui se han hallado en essa razon; y assi mismo las resoluciones que en ella he tomado, y se os han participado. Considerando por el contexto de vuestra ultima Carta, y apunctamientos del Colateral, y memorial de la Diputacion, que embiais; el diferente estado en que se halla la materia por el grande, y vivo empeño, con que essa Ciudad persiste en la instancia de no tener Inquisidor, aunque sea con las limitaciones que hasta aqui, y que de hazer oposicion à ello, en la conyuntura presente podria occasionar

mayores inconvenientes. Y siendo tan importante atender en primer lugar al reparo de ellos, procurando quietar, y confiar essos Naturales: Ha parecido deciros que han sido muy acertados los passos, que a este fin haveis dado, y los medios propuestos por el Colateral; y assi os apruebo todo lo obrado, y os ordeno que en coseguēçia de ello, y siguiendo la planta del ultimo apuntamiēto del Colateral, procureis confiar, y consolar à essa mi Fidel Ciudad, dadole à entender por el medio que tubiereis por mas cōveniente; es mi Real animo se la observen sus Privilegios, y no se altere lo que disponen las ordenes antiquas en esta materia, y que siempre atenderè à su cumplimiento, y à quanto pueda ser de su satisfacion, como lo mereçe su exemplar fidelidad, y muchos serviçios; disponiendo vos con particular cuydado por este camino, y los demas, que os dictare vuestra prudençia, que essos Naturales se quieten, y executen qualquiera operaçion, que pueda ser ruydosa, y occasionar cuydado. Y tambien os mando paseis con el Cardenal Arçobi po los ofiçios, que os propuso el Colateral para el mas breve despacho delos presos, por lo que cōduçe à evitar algun desordē de esse Pueblo; y con esse Nunçio, para que procure sinçerar à su Sanct dad, e imponerlo en el hecho çierto, de que la repugnançia à tener Inquisidor, es de toda essa Ciudad, y no de algunas personas particulares, como han supuesto los Ecclesiasticos, y se ha dado à entender a su Beatitud, con advertençia, de que con ningun pretexto haveis de permittir, que el Nunçio se entrometa en el conoçimiento de las causas dela Inquisiçion, lo qual convendrà, que vos mismo se lo pretengais assi reservadamente, y que excuse hablar en esta materia à essos Naturales, y todo lo que puede induçir à que los Ecclesiasticos la muevan, por el inconveniente de que sabiendolo essa Ciudad pueda enpeorar el estado de las cosas, dandole à entender, que de no executarlo assi, os vereis obligado à usar de los medios que mas conduzgan al sossiego de esse Publico; Y de todo lo que fuere succediendo, avisareis al Duque de Medina Celi para su inteligençia, y con particularidad de las operaçiones de esse Nunçio por si conviniere passar algunos ofiçios con su Sanctidad, y al Duque he mando partiçipar esta resoluçion, y lo que ha da executar en la forma que vereis por la copia adjunta del Despacho, que se le embia, y se le previene, os notiçie de lo que occorriere en esta dependençia, para que siendo unidos, veais la forma de lograr la quietud, y ajustamiento que fuere del mayor serviçio de Dios, y mio, y satisfaçion de essa Ciudad, como lo espero del Zelo grandes obligaçiones de una, y otro.

Y respecto de que diçe al Duque en sus ultimas Cartas, que le haçen falta los materiales, que le instruyan de lo que ha havido por lo passado en està materia, se le embian copias de todas los despachos, que aquì se han hallado, y delo que ha representado el Marques delos Velez de lo practicado en tiempo de su Govierno, para que se halle enterado por menor de ellos en las ocasiones que convenga, y para el mismo fin, os embio à vos las propias copias, que son las adjunctas por si faltaren ahy algunas de las notiçias que comprehenden: y me avisareys del rezibo deste Despacho, con lo demas que fuere occurriendo en esta dependençia. De Madrid à 25. de Marzo 1692.

Y O. E L. R E Y.

Vidit Torre Regens.
Vidit Guerrero Regens.
Vidit Andreas Regens,
Vidit Jurado Regens.
Vidit Comes Regens,

Zarate Secretarius,

Extracta est præsens Copia a suo proprio Originali mihi exhibito, & exibenti restituto. Hodie die 14. Mensis Maii 1692.

Joannes Brancone Secretarius.

Foris.
Estado.
Al Illustre Conde de Santistevan, Pariente, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles.

Intus.

Nelle cause de' Carcerati per San tofficio non s'intrometta il Nunzio, e siano osservati li privilegj di non havere Inquisitor Generale in questo Regno.

E L R E Y.

ILlustre Conde de Santistevan, Pariente, mi Virrey, Lugartenient e, y Capitan General en el Reyno de Napoles. Hasse rezivido dos Cartas vuestras de 18. y 30. de Henero, referiendo en la primera lo que havia passado con su Sanctidad en la Audençia al Duque de MedinaCoeli sobre la dependençia de la Inquisiçion de esse Reyno; el Cuydado en que havia puesto à essa Diputaçion la notiçia de que se tratava de ajuste en Roma, lo que con este motivo escrivisteis al Duque la satisfaçion con que quedava el Pueblo, delo que digisteis sobre las quejas, que os dio del Nunçio; però que no lo quedava tanto con el aviso, que tenia de quedar presos en la Inquisiçion de esta Corte dos Napolitanos, temiendo lo mismo de su Embiado Francisco Sernicola, y pideis se ocurra alos incombenientes, que puedan seguirse de que sepan ahi que està preso este hombre. En la secunda remitis los papeles, que se os presen-

fentaren fobre efta materia, diziendo el empeño, en que la Ciudad perfiftia, en que no haya Inquificion. Y teniendo prefente quanto deve atenderfe a procurar quietar, y confiar effos Naturales; y que han fido muy açertados los paffos que haveis dado, y los medios propueftos por el Colateral açia la confervaçion de effe Reyno; os aprucbo mucho todo lo obrado; y en confequençia de ello, y figuiendo la planta de el ultimo apuntamiento del Colateral, procurareis confiar, y confolar ala Ciudad, dandola a entender (por el medio que tubiereis por conbeniente) que mi animo es, que fe obferven fus privilegios, y que no fe altere lo que difponen las ordenes antiquas en efta materia; y que fiempre atendrè à fu cumplimiento, y à quanto pueda fer de fu fatisfaçion, como lo mereze fu exemplar fidelidad, y ferviçios, y difpondreis por efte camino, y otros que os dictare vueftra prudençia, que effos Naturales fe quieten, y excufen qualquiera operaçion que pueda fer ruidofa, y occafionar cuydado. Paffareys tambien los Offiçios, que os propufo el Colateral con el Cardenal Arçobifpo para el mas breve defpacho de los prefos, por lo que conduze a evitar algun deforden del Pueblo, y con efte Nunzio, paraque procure fingerar à fu Sanctidad, y imponerle en el hecho, çierto de que la repugnaçia a tener Inquifiçion en Napoles, es de toda la Ciudad, y no de algunas perfonas particulares, como han fupuefto los Ecclefiafticos, y fe ha dado a entender à fu Beatitud, y no permitireis, que con ningun pretexto fe entrometa el Nunçio en el conoçimiento delas caufas dela Inquifiçion, y affi convendrà, que vos fe lo prevengais refervadamente, y que excufe ablar en efta materia à eftos Naturales, y todo lo que fea induçir à que los Ecclefiafticos la mueban, por el inconveniente, de que faviendolo la Ciudad pueda empeorar el eftado delas cofas, dandole à entender, que de no executarlo affi, os vereis obligado à ufar delos medios, que mas conduzgan al foffiego de effe Publico. De todo lo que fuere fuçedido, ireis avifando al Duque de MedinaCœli para fu inteligençia, y con particularidad de las operaçiones de el Nunçio, por fi combiniere paffar alguno officio con fu Sanctidad.

Y atendiendo ala aprehençion, y defconfuelo, que ha caufado en la Ciudad la prifion hecha aquì por el Tribunal dela Inquifiçion delos dos fugetos Napolitanos, que efpreſais, he mandado fin dilaçion fe paffen officios con el Inquifidor General, diçiendole la importançia de efta dependençia, para que enterado dela quexa, que de efto dà la Ciudad, y de la mala conyuntura, en que fe ha executado efta prifion, vea fi puede hauer forma fegun la calidad de fus caufas de adelantar el defpacho, y libertad del Doctor Don Bafilio Gianeli, que efta prefo pues D. Joan Baptifta Menuçio, que es el otro, efta ya libre, y de lo que refu tare de efta diligençia, fe os darà el avifo fin ninguna dilaçion. De Madrid à 27. de Marzo de 1692.

YO EL REY.

D. Alonfo Carnero.

Extracta eft præfens copia à fuo proprio Originali mihi exhibito, & exhibenti reftituto. Hodie die 14. Menfis Maii 1692.

Joannes Brancone Secretarius.

EL REY.

Salario de' Catedratici de' Regj Studj fopra l'Arrendamento del Tabacco non fi alieni.

ILluftre Conde de Santifstevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en effe mi Reyno de Napoles. En Defpacho de 29. de Febrero de efte año tube por bien aprovaros la propofiçion, que tubifteys de la renta del capital de los feis mill, y feffenta ducados de renta fobre la del tabacco, que importan los falarios de los Catredaticos, y Offiçiales de los Eftudios de efta Ciudad, para affiftir con fu producto al Duque de Saboya, mandaros fubrogafe otro efecto en fu lugar de que pagar la cantidad referida, a fin de mantener eftos eftudios fin diminuçion alguna, y ultimamente en otro Defpacho del primo del paffado, renovando os las ordenes dadas fobre las affiftençias del Duque de Saboya, os prevene, que no haviendo compradores para el effecto expreffado del Tabacco, y quedando incorporado ala Caxa militar, vendieffeys otra tanta cantidad de los treçien mil ducados annuos, que pagan los Arrendamientos preçipuos a la Corte, quedando la del Tabacco fubrogada en fu lugar. Ahora fe me ha reprefentado en nombre de los Diputados de effa Ciudad lo mucho que mis Gloriofos Progenitores han atendido fiempre a la confervaçion de effa Univerfidad, y Catredaticos por la conveniençia, y luftre, que de ello rifulta a todo effe Reyno, y por efta caufa aun en tiempo de Ghierra viva fe les han mantenido fus fueldos, fuplicandome tienga por bien de no permitir fe venda el efecto del Tabacco, donde los tienen fituados, a fin de que eftos Eftudios no cavezan de fu eftimaçion, y atendiendo alos motivos de effa reprefentaçion, y tenerfe entendido fe enquentran difficultades en la renta del referido efecto, por cuya caufa mandè ultimamente fe vendieffe otra tanta cantidad de Arrendamientos para fuplir en efta parte las affiftençias al Duque de Saboya; y no fiendo mi Real animo, que a effa Univerfidad le faltan fus fueldos, firviendo a fin tan importante, y de benefiçio a la caufa publica. He refuelto incargaros, y mandaros (como lo hago) deis las ordenes con-

convenientes, para que en caso de no haverse vendido el efecto referido del Tabacco assignado al pagamento de los Catredaticos, y Officiales de estos estudios, no se haga novedad en el, sino que se mantienga, como hasta aqui sin embargos de las ordenes anteriores, que sobre esto os tiengo dadas, que assi conbiene a mi servicio. De Madrid a 30. de Junio de 1692.

YO EL REY.

Zarate Secretarius.

Con las Señales del Consejo.

Es copia del Original, que se conserva con los demas en esta Segreteria de Estado, y Guerra de Su Excellenzia. Palazio 2. de Agosto de 1692.

D. Antonio de Retes.

Concordat cum alia copia sistente penes Magnificum Secretarium Regia Camera Summarie in volumine cartarum Sua Majestatis meliori &c. Neap. die 14. Augusti 1692.

Dominicus de Amato.

Foris.

Al Illustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en el Reyno de Napoles.

Intus.

Sello segundo sesenta, y ocho maravidis, seño de mil, y seisçientos, y noventa, y tres.

EL REY.

Cause di reintegrazione alli seggi, difficultandosi la legitima descendenza delle persone, si debbiano anco votare nelle due Ruote del S.C. coll'intervento del Reg. Collateral Consiglio, e Fiscale.

Illustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles. Con motivo de istançia de los Sexios de essa mi Fidelissima Ciudad sobre la forma, que se havia de guardar en substançiar, y votar las causas de los que pretenden ser reintegrados a ellos, tubo por bien el Rey mi señor, y Padre (que està en gloria) dar al Duque de Arcos, estando en el governo desse Reyno en doze de Noviembre de mil seyscientos, y quarenta, y seis, la orden siguiente: El Rey. Illustre Duque de Arcos, Primo, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles: Hasse reçivido la Carta, que me escrivisteis con intervençion de mi Consejo Colateral de esse Reyno en treinta de Abril de esse año, en respuesta de la que mande escrivir al Duque de Alva vuestro predeçessor en este cargo à instançia de los Diputados de los Segios de essa Ciudad en diez, y seis de Noviembre de mil seisçientos, y veyne, y dos, para que me informasse sobre diversas graçias, que entonçes pidieron los dichos Diputados, a fin de evitar las desordenes, que se siguen de admitir personas a los Segios de dicha Ciudad, y gozar los honores de ellos. Y haviendo visto, y considerado lo que çerca de esto representais en dicha vuestra Carta, y lo que en ella proponeis; Ha pareçido que lo mas conveniente es, que las dichas causas de los que pretenden entrar en los segios assi, las que estan pendientes, como las que adelante se movieren, y intentaren se harian de substançiar, y compilar en una de las Ruedas de mi Consejo de Capuana, y votarse por dos con intervençion, y voto de los Regentes de mi Consejo Collateral; nombrando vos, y los Virreyes, que os succedieren en esse cargo, en cadauna de las dichas causas un Fiscal, que sea de uno de los Tribunales de mi Consejo de Santa Clara, ò Regia Camara, en euja conformidad os encargo, y mando proveays, y deis la orden, que conbenga, paraque esta se execute, y cumpla de aqui adelante inviolablemente, cessando la Junta de los çinco Ministros Españoles, que hasta aquì han proçedido en estas causas, y en lo demas que piden los dichos Diputados, es mi voluntad se guarde lo dispuesto por el derecho, y Pragmatica de esse Reyno. De Madrid a doze de Noviembre de mil seisçientos, y quarenta, y seys. Yo el Rey. Zarate Secretarius: con las señales del Consejo. Despues en veinte, y nueve de Henero del año proximo passado de mil seisçientos, y noventa, y dos, a istançia de Don Domingo Capechelatro, en nombre de los Diputados de Capitulos, y Privilegios de essa mi Fidelissima Ciudad, fui servido renovar la orden preinserta; Y aora en nombre de los Diputados de Capitulos, Graçias, y Privilegios de essa mi Fidelissima Ciudad, con motivo de la causa pendiente sobre la reintegraçion en la Plaza del Sexio de Nido de los de la familia Carrafa, se me ha presentado el memorial siguiente: Señor: los Diputados de los Capitulos, Graçias, y Privilegios dela Fidelissima Ciudad, y Reyno de Napoles, diçen a V.M. como el Señor Rey Don Phelipe Quarto (que Dios haya) Padre de V.M. hizo graçia a dicha Fidelissima Ciudad en el año de mil seisçientos, y quarenta, y seis, en la qual mandè, que las causas de los que pretenden entrar en los Segios, assi las que estavan pendientes, como en las que adelante se movieren, e intentaren se hubiesse de substançiar, y compilar en una de las Ruedas del Consejo de Santa Clara, y votarse por dos, con intervençion, y voto de los Regentes del Collateral, y con la assistençia de un Fiscal,

fcal,y que affi fe cumplieffe en adelante,y fe obfervaffe inviolablemente,como de aquel tiempo,y fubçefive fiempre fea obfervado,y folamente lo contrario fe ha executado en la caufa de Don Domingo,Don Vito Autonio,y Don Fabrizio Carrafa con pretexto,que la pretençion de eftos,era folamente manutençion de poffeffion de la Plaza del Sexio de Nido,como hijos legitimos,y naturales de Don Ector Carrafa,con haverfe fubftançiado efta caufa,y determinada en una Rueda,con el motivo de tratarfe de un fimple juiçio fummario,de lo que obligò la Plaza de dicho Sexio a deçir de nullidad,affi por razon del prejuiçio,que fe feguia a la graçia referida,no cumpliendo lo difpuefto en ella,como de la jufticia por no fer hixos legitimos , y naturales los referidos actores del dicho Don Ector . Para lo qual fe vieron preciffados los fupplicantes recurrir a V. M.,para que fe hubieffe fervido mandar , que con efecto fe cumplieffe dicha graçia fin embargo de lo que fe havia proçedido por dicho Confejo de Santa Clara,en no obfervar en la determinaçion de efta caufa lo difpuefto , de verfe con dos Ruedas,y con intervençion del Confejo Collateral , quando havia declarado , que intervenieffe el Fifcal:tanto mas que la graçia referida habia muy claramente de los que pretenden entrar en dichos Sexios,comprehendiendo qualquiera caufa,affi de manutençion, immiffion, y qualquiera pretençion como fummaria,y ordinaria.Y en veinte,y nueve de Henero del año paffado de mil feifçientos , y noventa,y dos,affi fe fervio V. M. con fu Real orden mandarlo, confirmando dicha graçia, con cuyo fuponian los fuplicantes haverfe confeguido la obfervançia de la graçia referida , y que no fe havia de innovar contra lo difpuefto por ella,fi bien defpues tubieron notiçia,que en el mifmo tiempo fe defpachò otro Real orden por V. M. ordenando al Virrey informaffe fobre efta materia con relaçion de aquel Confejo de Santa Clara,y fin haverfe oydo dicha Plaza en efte informe , y fin haverfele dado lugar,y notiçia de proponer fus razones, y excepciones , fe remitio a V.M.en execuçion de lo qual,he venido a la notiçia de los fuplicantes,que fe ordenò fe procedieffe por Jufticia, teniendofe prefentes las Reales ordenes. Cuya fentençia en ningun cafo fe puede mantener, affi por orden,como jufticia . Por orden que el no haverfe cumplido los requifitos comprehendidos en dicha graçia en la determinaçion de efta caufa, fe funda la nulidad evidentiffima , pues difponiendofe por dicha graçia, que folamente el fubftançiar fe pueda haçer por una Rueda,però el votar,por dos,y con intervençion, y voto del Confejo Collateral , figue la prohiviçion,que no fe puede votar por una Rueda,lo que no haviendofe cumplido queda nulla la fentençia *ex defectu jurifdictionis* de la Rueda que ha determinado contra la expreffa prohiviçion de V.M.Ademas que no fe puede pretender no haverfe tenido prefente en la determinaçion de dicha graçia,pues haviendo propuefto por la referida Plaza la nullidad de los auctos , por razon que no fe havia ohido el Fifcal, fegun lo difpuefto por ella . El dicho Sacro Confejo no queriendo declarar nullos los auctos,declarò que intervenieffe el Fifcal,de manera que el Confejo haviendo de executar los requifitos de la graçia,no eftava en fu albedrio declarar , que fe executaffe folo por la intervençion del Fifcal , y no que la determinaçion no fe hubieffe de haçer con dos Ruedas , y intervençion , y voto del Confejo Collateral contra la difpofiçion de las leyes,que mädan,que el refcripto del Principe,no fe puede en parte executar,y en parte no obfervarfe,quando fe deja el mayor requifido , que es mas privilegiado del menor. Y fe a cafo fuponia el Confejo de Santa Clara, que por folo juiçio fummario no fe havia de determinar por dos Ruedas,ni tener lugar dicha graçia , affi tamhien proçedia,no fer preçifo el interbento del Fifcal;però haviendofe declarado, que interbenga en execuçion de la graçia , no podia affi mifmo haçer de menos, que no fe determinaffe por las dos Ruedas,y intervençion,y voto del Confejo Collateral,de lo que refulta , que fi S.M.en dicha graçia (fuponieffe el dicho Confejo) no haver hablado de las caufas de manutençion, y fummarias,fino de las ordenarias,en cuyas proçede la difpofiçiõ de la determinaçion de dos Ruedas,y intervençion del Fifcal, cae en configuiente , que la caufa referida de los Carrafas, havieffe declarado,que intervenga el Fifcal,es comprehendida en las que manda S.M. , obfervarfe en la determinaçion con dos Ruedas de dicho Sacro Confejo, y votos del Confejo Collateral,y con intervençion del Fifcal,avunque dicha graçia habla de todas las caufas Summarias , y ordinarias . Por jufticia que tan poco efta caufa puede fer de manutençion por no haver nunca dichos Actores tenido poffeffion en dicho fexio de Nido , fi bien Don Ector Carrafa hubieffe gozado los onores de dicha Plaza . Y affi mifmo pareçe del decreto del dicho S. C.,que no fiendo feguro de fer efte Iviçio de manutençion, como pareçe de la petiçion de los Actores,declarò,effe manutenendos;por que el Juiçio de immiffion haçe que el actor nunca ha poffehido lo que pretende poffeer , fiendo mas privilegiado el Juvico de reintegraçion,o manutençion,que lo de immiffion;tampoco efte Juviçio puede fer fummario, por que el mifmo Confejo de Santa Clara affi lo declarò , en dar fobre la petiçion de manutençion termino ordinario,como fe obferva en todos los pleitos ordinarios de petitorio, y en los term nos de pur manutençion,fe da termino fummario,de lo que fe conozeano fer Juiçio Summario,ni de manutençion,cuja proçede en el defpojo de la poffeffion,que nunca han gozado dichos Carrafas fupueftos hixos del dicho Don Ector,con que abfcrivendo el poffefforio al petitor o,y la manutençion,haviendo caufa de la validad del titulo,e preçifamente,antes de declararfe del S.C.la manutençion de dicha Plaza fe havia de conoçer del principal,en cuya fe reduze toda la difficultad fi fon,o no fon hijos lexitimos , y naturales del dicho

cho D.Ector, lo que se niega por dicha Plaza, para poder gozar dichos actores los onores della, como se dispone por las constituciones del dicho Reyno, en la legitimacion de los matrimonios, de manera, que se concluye, que sino se decide antes este articulo, no se puede determinar de la manutecion, o immission, que se pretende, ademas, que la gracia no observado. se segun el tenor, y inquisitos que comprehenden, fuera de ningun valor, pues se abriera la puerta alos fraudes, por que todos que hubieren de pretender de gozar los onores delos Sexios con el pretexto, que dos mayores los hubieren gozado, no pidiran mas reintegracion, sino immission en la possession de la Plaza con sus prerogativas de la manera, que las havian gozado sus antecesores; y con esto ascaparan la determinacion en las dos Ruedas, y intervencion, y voto del Consejo Collateral, sin tener su execucion, y cumplimiento la referida gracia; Para lo qual supplican a V.M. que en execucion de todo lo referido, y restrinjiendose el major motivo, en controvertirle el ser, o no ser hixos legitimos, y naturales del dicho Don Ector, Don Fabricio, Don Domingo, y Don Vito Antonio Carrafa, actores, que es el articulo absorbente, V.M. con evidencia conoze, quan necessario es observarse dicha gracia, no solo por lo que de por si lo dispone, però trattadose el puncto principal, que se requiere en todas las causas de pretencion semejante de la legitimacion de las personas, que se hara de determinar por dichas dos Ruedas, y intervento, y voto del Consejo Collatetal, con el del Fiscal, tanto mas, que aora lo que se trata con dichos actores, es lo mismo que intentar nuevo Juicio de gozar los onores de dicha Plaza, como todos los pretensores que vienen por via de immission, y no de manutencion, a cujas peticiones se da el termino ordenario por razon de controvertirse la legitima decedencia de la persona, que ha gozado a quellos honores, como se ha practicado en la peticion de dichos Carrafas; Con que si la gracia hubiesse hablado solamente, en aquellas causas, y se hubieren en el primier caso de observar los requisitos, assi mismo procede en la causa de dichos Carrafas, que assi por orden, como por Justicia, y por nullidad de la dicha sentencia sea de observar, que se determine por las dos Ruedas, y con intervencion, y voto del Consejo Collateral, en execucion de la referida gracia, como los suplicantes lo esperan que V. M. sea de servir de mandarlo, en que reciviran merced. Vista esta istancia, y teniendo presentes las ordenes expressadas de los años de mil seiscientos, y quarenta, y seis, y mil seiscientos, y noventa, y dos, y las demas expedidas en esta materia; He resuelto encargaros, y manda os (como hago) deis la orden conveniente a la parte donde toca, para que las nullidades de Justicia propuestas por la Plaza de Nido, en la causa pendiente con los Carrafas, se voten a dos Ruedas en el Consejo Collateral con intervencion del Fiscal: Datum en madrid a veintequatro de Marzo de mil seiscientos, y noventa, tres y años.

YO EL REY.

Vidit Guerrero Regens. *Vidit Jurado Regens.*
Vidit Comes de Bornos Consil. *Vidit Regens.*
Vidit Andreas Regens.

Zarate Secretarius.

In Partium Neap. 38. *à folio* 309.

Solvit carolenum unum, Muñoz Taxator.

Locus ✠ Sigilli.

Die 4. mensis Maii 1693.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locum enens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ Suæ Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur.

Soria Regent. *Gaeta Regent.*
Moles Regent. *Miraballus Regent.*
Jacca Regent.
Spectabilis Reg. Carrillo non interfuit.

Dominicus Mastellonus Regius à mandatis Scriaa.

In literarum Suæ Majestatis 39. fol. 44. Criscolus.

Foris.

Al Illustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles,

Intus.

EL REY.

Illustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles. En Despacho de 12. Agosto de 1671., renovado en 23. de Marzo de 1672.

1672. sobre la forma en que havian de correr las Delegaçiones que estavan conçedidas en esse Reyno, resolvè la Reyna mi Señora, y mi Madre dar el orden del tenor siguiente. El Rey, la Reyna Governadora. Illustre D. Pedro de Aragon Gentilombre dela Camara, del Consejo de Guerra, Capitan dela Guarda Alemana, y Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Haviendo visto vuestra representaçion de 2. de Abril del año passado de 1669. tocante alas Delegaçiones, que en causas particulares se han de tiempo en tiempo conçedido; y considerado los inconvenientes, que se siguien ala recta administraçion dela Justiçia con el numero dellas, y desseando que corran quanto fuera possible las causas, y Pleitos de esse Reyno por los Tribunales ordinarios à quienes toca, y que sin causa muy grande no se permita Juez particular Delegado; Ha pareçido escriviros, dandos forma y regla, tanto por las Delegaçiones, que han de quedar, quanto en la forma como habran de correr; y os encargo, y mando que procureys, como fue de vuestro çelo, se guarde, y observe esta Cedula inviolablemente, y que contra ella no se conçeda dispensaçion alguna, y que occorriendo caso muy particular, que os obliqua à representaçion, me deys quenta luego delos motivos, que se os offreçieren, para que vistos, pueda determinar lo que mas convenga, observando lo mismo vuestros subçessores en esse cargo.

Delegati non possano procedere, se non nelle cause summarie, & esecutive.

En primer lugar por las Delegaçiones delos Bancos publicos dela Ciudad de Napoles, que son reservadas à mi provision; considerando la preçision de mantenerlas per ahora: Ha pareçido confirmarlas en las personas delos Ministros en quienes se hallaren provehidas, y en lo de adelante por las que vacaren de este genero., los que fuesen provehidos en ellas por vos, y por vuestros subçessores, hayan de sacar en breve termino confirmacion mia.

En las Delegaçiones delas Naçiones Florentina, Inglesa, y Veneziana, ha pareçido ordenaros, que se continuen hasta nueva orden; però que los Delegados tan solamente proçeda en las causas Summarias, y executivas en que sean actores, e no en las ordinarias, que han de quedar, y correr por los Tribunales à quienes toca; Y si alguna de ellas ò otra tubiere pretençion mayor en virtud de Capitulos, o contractos, me dareys quenta luego, embiando juntamente copia delos papeles en que se fundaren, para que pueda ordenaros lo que mas convenga; y por que por parte del Correo Mayor de este Reyno se me ha hecho instançia, para que se le mantenga la Delegaçion en persona de un Regente, como hasta ahora por los negoçios tocantes, y dependientes del dicho Officio; me informareys por via del Consejo Collateral con vuestro paraçer dentro de quatro meses, en el qual tiempo no hagays novedad, exceptuando solamente las causas, que hubiere Fiscales; que se han de tratar preçisamente en mi Tribunal de mi Regia Camara.

En las Delegaçiones del Duque de Parma, del Rey de Polonia, y si las hubiere de otros Prinçipes, y de la Religion de Malta, las hareys continuar en la forma de sus despachos hasta nueva orden mia; Como tambien las del Cardenal Arçobispo de Napoles, y otros Cardenales aquienes estubieren conçedidas, con declaraçion, què se entiendan por las cobranzas, y causas Summarias executivas en la forma que se os ordena en las anteçedentes Delegaç ones.

Y por que el inconveniente mayor, que se ha considerado es; por las, que se hallan conçedidas à titulos, y casas particolares: Ha pareçido ordenaros generalmente, que çessan todas, y que las causas, y pleytos se remitan à los Tribunales aquienes toca, exceptuando tan solamente las que estubieren conçedidas con motivo de ausençia de esse Reyno por estar en serviçio actual mio, como a del Marques delos Balbases, Marques de Villafrança, Duque de Sessa, Duque de Monteleon, y Terranova, y Prinçipe de Pomblin, y de Venosa, que se han de continuar hasta nueva orden; ordenando os tambien que la del Prinçipe di Stillano, y Prinçipe de Palestina corran en la forma que han corido hasta ahora en execuçion de sus contractos, en los quales se le permitio Delegado.

Y en quanto alo que toca alas Delegaçiones delos Lanos dela Junta del Darsenal, y delas Estradas, me informareys con vuestro parezer, y con consulta del Colateral, y entretanto las hareys continuar en conformidad delos Desphaços mios que tubieren.

Y respecto delos Lugares Pios, atendiendo alos motivos de Pietad, que concorren, ala neçessitad que tienen de prompta cobranza, hareys continuar las Delegaçiones, alos que por lo passado los han tenido, tanto por orden mia, quanto por provision vuestra, y de vuestros anteçessores, con calidad expressa, que se hayan de entender en las causas summarias de cobranza tan solamente, y executivas en las quales fueren actores, y no de otra manera, y tendreys la mano en no conçeder nuebas Delegaçiones alos que por lo passado no las han tenido, fiado de vuestro çelo la punctual execuçion de este Despacho, por lo que conviene ala recta administraçion dela Justiçia, y me darè en ello por muy servida. De Madrid

drid à 22. de Agosto de 1670. Yo la Reyna: Ortega Secretarius. Con las señales del Consejo. Y ahora reconoçido que las Delegaciones, que se permiten se han dado con mas extension, puede resultar en los Pleytos perjuiçio alas partes, y que la Iustiçia no tenga su primer lugar; He resuelto por puncto general, que todas las Delegaçiones se reduzgan ala nueva forma, y limitaçiones que se dio en el Despacho preinserto de 12. de Agosto de 1670. incluyendo en esta regla las que yo tengo conçedidas con facultad de advocar assi las causas, y con otras extençiones, por lo que importa ala buena administraçion dela Justiçia, y ala regularidad que se deve tener con todos; y para la execuçion, y cumplimiento de esta mi deliberaçion, os mando proveays, y deys las ordenes convenientes, y preçisas alas partes aquien tocare, no obstante qualesquiera otras ordenes, y Delegaçiones que estan conçedidas con mas extençion, avisandome del reçivo de este Despacho. De Madrid à 27. de Jullio de 1693.

YO EL REY.

Zarate Secretarius.

Con las Señales del Consejo.

Se dio execuçion en el Colateral de 9. de Septiembre de 1693.

Foris.

Al Illustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en mi Reyno de Napoles.

Intus.

Decima sopra gli Arrendamenti, Fiscali, ed Adohi non si possa esiggere, e tutto l'esatto si restituisca agl' interessati.

ILlustre Conde de Santistevan, Pariente, Virrey, Lugarteniente, y Capitan General en esse mi Reyno de Napoles. El Rey. En nombre de los Diputados de Capitulos, y Graçias de esta mi Fidelissima Ciudad se me ha dado memorial repetiendo sus istançias anteçedentes, açerca delos inconbenientes que resultan à essos Naturales, haveros validos del diez por çiento de Arrendamientos, Fiscales, y Adohas por un año para asistir alas urgençias del Estado de Milan, por ser contra sus Privilegios, y gràcias, que las estan conçedidas, y muy antigua la observançia de no obligar al Publico, Ciudadanos, ni habitantes à nueva imposiçion, prestamo, Donativo, o pagamiento, aunque fuese por causa urgentissima, y para conservaçion desse Reyno, como expresa en el capitolo veynte, y siete del Gran Capitano, no pudiendo haçer al caso presente los exemplares anteçedentes de haverse valido mis Verreyes deste medio por las razones, y motivos, que por menor me han representado, suplicandome sea servido mandar, no se execute la cobranza dela dezima referida, que lo que della se hubiere cobrado, se restituya alos interesados delos effectos promptos, y que vos, ni vuestros subçessores en esos cargos, vulnereys en adelante sus Privilegios, Capitulos, graçias, y contractos: atendiendo siempre à su observançia, y cumplimiento; Y considerando las repetidas instançias delos Diputados de essa mi Fidelissima Ciudad, y lo mucho, que combiene dar à esos buenos Vassallos, el consuelo, y satisfaçion que soliçitan; He resuelto ordenaros (como lo hago) attendays alas mas punctual, y inviolable observançia delas graçias, Capitulos, y Privilegios, que estan conçedidas a essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno por mis Gloriosos Progenitores, y los contractos hechos con esos mis buenos Vasallos; y en quanto ala cobranza dela Dezima expresada de Arrendamientos, Fiscales, y Adohas aunque ultimamente preçiçieron las urgençias del Piamonte per un año, os mando deys immediatamente al Tribunal de esa mi Regia Camara las ordenes convenientes, para que discurra los medios mas promptos, y effectivos con que poder restituir alos particulares interesados, que las pidieren, las cantidades, que se hubieren cobrado con esta retençion; y en lo adelante no os valgays de este expediente, para occurrir alas neçessidades, que se offre-

offreçieren, que assi es mi voluntad, De Madrid à 8. de Agosto de mil seyscientos, y noventa, y quatro.

YO EL REY.

Vidit Guerrero Regens. *Vidit Jurado Regens.*
Vidit Torres Regens. *Vidit Andreas Regens.*

Zarate Secretarius.

In Partium Neap. 40. à folio 99.

Solvit carolenum unum. Crispo Taxator.

Locus ✱ Sigilli.

Foris.

A D. Alonso Perez de Araçiel guarde Dios, Lugartenieute dela Camara.

Intus.

Die 29. Decembris 1696. Domina Commissario.

Prammatica per li Controbandi, si spiega.

PAra evitar qualquiera duda, que se pudiere enquentrar en el Tribunal dela Camara sobre los dos punctos, que se contienen en la Pragmatica publicada el dia 13. de Agosto de este año azerca de evitarse la frequenzia de controbandos. Me manda S. E. dezir à U. S. que por lo que toca al primero, en el qual està dispuesto generalmente, que puedan ser condenados los delinquentes, aunque no se hallase el cuerpo del delicto, haviendo sido el animo de Su Excellençia el ordenar en dicha Pragmatica, se puedan condenar los delinquentes sin el cuerpo del delicto, tan solamente en los contrabandos de extraczion; en los quales no pudiendose hallar esto por hecho, y dolo delos mismos extrayentes, quienes en tal modo fraudan los Regios derechos, y usurpan juntamente la Suprema Regalia de su Mageſtad con dichas extracçiones, no deve esta impossiblidad sufragarles, como autores dela misma, y por lo que toca al segundo, azerca dela prueba delos denunçiantes, no pudiendose difficultar, que siempre, y quando el Fisco quiera valerse de esta prueba, que viene habilitada con dicha Pragmatica, devon los denunciantes examinarse, y publicarse, paraque las partes puedan defenderse contra ellos, con aquellas excepciones, que quiza las competieren; Cuyo aviso doy à U. S., paraque teniendose entendido en la Camara, se execute, y pratique por lo que mira a dichos dos punctos, lo que va expresado, quedando todo lo demas, que se contiene en la dicha Pragmat ca en su observançia segun el tenor dela misma. Dios guarde à U.S. Palazio à 24. de Deziembre 1696.

D. Diego Cabrero.

Señor Lugartenicnte dela Camara.

Spiegazione della Prammatica per li Controbandi.

HAviendo hecho instançia al Duque mi Señor el Albogado Fiscal del Real Patrimonio, paraque S.E. se servieſſe de declarar su mente sobre el punto del cuerpo del delicto en los contrabandos, y tambien acerca delos cabos dela prueva de ellos contenidos en la Pragmatica de 13. Agosto 1696. de haverse de publicar el denunçiante; y teniendo S. E. presente lo que lo ha suplicado esta Fedelissima Ciudad sobre este mismo particular: Considerandose todo en Colateral en presençia de S.E. con los cabos de Tribunales; Ha resuelto S.E. declarar, que en quanto ala falta del cuerpo del delicto, su mente fue, que se entendiesse

diesse la disposicion dela Pragmatica solamente en los contrabandos de extraccion, en los quales tal cuerpo no puede haverse, como ya S.E. lo declarò en Villette de 24. de Dziembre 1696. à instançia del Abogado Fiscal; y en quanto al otro puncto del denunçiante, declara tambien S.E., que su mente es, que este quede habilitado à hazer prueva solo en quanto se permite por ley comun, y no de otra manera, quedando dicha Pragmatica en su fuerza, y vigor en todo lo demas, que dispone. Y me manda S.E. avisarlo à V. S., paraque la Camara lo tenga entendido, y assi lo execute. Guarde Dios à V. S. Palazio. 24. de Junio 1700.

D. Diego Cabrero.

Señor Regente Lugarteniente dela Camara.

Die 24. Januarii 1701. Domino Commissario.

Extracta est præsens copia à registro Villectorum S.E. *num.71. fol.* 554. quod conservatur in Regia Camera, & facta collatione concordat, salva semper, &cæt. Datum Neap. ex Regia Camera die 16. Februarii 1701.

Philippus Julianus.

Die 15. Februarii 1701. Fiscus non impedit.



GRA-

GRAZIE, E PRIVILEGJ

CONCEDUTI DALLA CESAREA, E CATTOLICA MAESTA'

DELL' IMPERATOR

CARLO VI.

A QUESTA FEDELISSIMA CITTA', BARONAGGIO, E REGNO.

EL REY,

Sequestro di tutti li Beneficj, e rendite Ecclesiastiche, che si possedono da' Forestieri di qualsivoglia qualità, e di quelli che si ritrovano fuori del Regno. E che non si dia exequatur a niun Breve, o Bolla di Roma, senza la Real deliberazione.

Illustre Conde de Daun mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Continuando el Papa en no permitirme el uso de las Regalias, que pertenezen à mi Corona, ni aun en aquellos Reynos, y Provinzias, de que estoy en actual possesion, si bien he procurado repetirle mis instancias à costa de toleral el perjuicio delas dilaciones, para tener mas que sacrificar al obsequio, que profeso ala Yglesia, como tan fiel, y obediente hijo de ella; Haviendo pasado ultimamente por medio delos Cardinales Grimani, Archinto, y Morigia a hazer à su Sanctidad mas expresa representacion con pretexta delos daños, que pueden resultar de no executar con migo, lo que es tan devido en justicia, à vista dela franqueza que ha practicado à favor del Duque de Anjou, nada ha sido bastante à persuadirle à ello. Aun que desde luego pudiera yo pasar alos extremos remedios, que por razon Divina, y humana me son permitidos, para el reparo delos graves perjuicios, que padecen mi Regal Dignidad, y mis Vasallos, en que son tan immediatamente interesados, à que no puedo faltar sin detrimento dela obligacion, en que Dios me ha constituido, y de que será precisso valerme, si su Beatitud no se reduze à atender à mi razon; He resuelto por ahora ordenaros, y mandaros (como lo executo) deis las ordenes convenientes, para que immediatamente se sequestrén, y embarguen en esse Reyno todos los beneficios y rentas Ecclesiasticas, que gozaren los sugetos, que estubieren fuera de el de qualquiera esfera, y calidad que sean, y que su producto se deposite en personas abonadas y seguras observando toda buena quenta, y razon, sin que se pueda divertir cantidad alguna de este Caudal sin expressa orden mia; Y assi mismo os mando, que no se de exequatur à ningun Breve, ni Despacho de Roma sin participarmelo primero, y esperar mi Real deliberacion, y que quanto os prevengo, lo pongais luego en execucion, sin retardarlo debajo de pretexto alguno, pues lo contrario me seria de mucho desagrado. De Barcellona à 28. de Febrero de 1708.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz.

Es Copia Sacada de Su Registro original, salva mejor comprovacion, de que certifico yo D. Ygnacio Torronteros Criado de S.M., y Oficial Major de Su Secreteria del Reyno de Napoles, y la expresada copia se da de orden del Colateral. Nap. à 10. de Henero de 1710.

D. Ygnacio Torronteros.

Adest ✻ sigillum.

EL REY.

Sequestro delle rendite Ecclesiastiche possedute da Forestieri; e proibizione di passar danaro in Roma.

Illustre Conde de Daun mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Siendo mi principal fin en todo el que se logre el major bien, y utilidad

dad de mis Vasallos; os encargo que comuniqueis à essa mi Fidelissima Ciudad la resolucion, que tengo tomada en orden à que no se extraiga caudal alguno de esse Reyno para Roma; y del sequestro delas rentas de Ecclesiasticos, que se hallan fuera de el, por que me es muy sensible que la substancia, que produze haya de servir para impinguar alos que asisten en aquella Corte, y quedo en particular cuidado, de que en adelante se evite este tan perjuicial abuso, obiando el incobeniente, de que los Beneficios, y rentas Ecclesiasticas las defruten forasteros, sino que ceda en combeniencia delos Hijos de esse Reyno por el paternal Amor con que los miro. De Barzelona à 2. de Marzo de 1708.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz.

Es Copia Sacada de su Registro Original salva mejor comprovacion, de que certifico yo D. Ygnacio Torronteros, Criado de S.M., y Oficial Major de Su Secretaria de este Reyno de Napoles, y la expresada copia se da de orden del Colateral, Napoles à 10. de Henero de 1710.

D. Ygnacio Torronteros.

Adest ✠ Sigillum.

EL REY.

Sospensione del Regio exequatur alle Bolle dell' Abadia di S. Leonardo provista in persona del Cardinal di Tournon.

ILlustre Conde de Daun mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Por vuestra Carta de' 17. de Hennero quede enterado de la justa instancia, que os hizo essa mi Fidelissima Ciudad, para que se suspendiesse el Regio exequatur que se havia obtenido por parte del Cardenal Carlos Thomas Maylard para tomar possession de la Abadia de S. Leonardo, que el Pontifice le tiene conferida; y respecto de las ordenes, que se os han dirigido en mis Reales Despachos de 28. de Febrero para reparar los graves prejuicios, que resultavan a essos naturales de la extraccion de Moneda del Reyno, y que las rentas Ecclesiasticas las perçivan Forasteros, haviendo os assi mismo prevenido por otro Despacho de 2. de este mes, que participasseis a essa mi Fidelissima Ciudad estas mis Reales resoluciones, no se ofreze, que añadir en respuesta de vuestra citada Carta, pues habrà reconocido quan ala vista tenia yo los incombenientes, que os representò, con motivo de haver concedido al Referido Cardenal Maylard, el Regio exequatur, y la expecial propencion de sus Privilegios, y utilidad comun de unos Vasallos tan fieles, y benemeritos en mi Real servicio. De Barzelona a 26. de Marzo 1708.

YO EL REY.

Don Juan Antonio Romeo, y Anderaz.

Es Copia sacada de su Registro Original salva major comprovacion, de que certifico yo D. Ygnacio Torronteros Criado de S. M., y Oficial Major de su Secretaria del Reyno de Napoles a 10 de Henero de 1710.

Don Ygnacio Torronteros.

Adest ✠ Sigillum.

EL REY.

Sequestro delle rendite Ecclesiastiche possedute da Forestieri, e proibizione dell' estrazione di moneta per Roma.

ILustre Conde de Daun mi Virrey, Lugarteniente, y Capitã General del Reyno de Napoles en interim. Por vuestra Carta de 2. deste mes, quedo en inteligencia de la pomptitud propia de vuestro zelo, con que luego que reçivisteis el Despacho, que se os dirigio de 30. de Abril tocante al sequestro de rentas Ecclesiasticas de los sugetos ausentes de esse Reyno, y extraccion de moneda para Roma, hizistes convocar Colateral extraordinario, en el qual se acordò, que se diese la devida execuciõ a mis Reales ordenes cõtenidas en otro Despacho de 28. de Febrero, en que se os prevenia, que immediatamente se hiziese el referido sequestro, y se prohibiese la extracion de moneda; Y aunque no dudo, que esto no obstante habreis dado puntual complimiento alo que se os previno en Despacho de 3. de este mes; os vuelvo a encargar, que por ningun motivo dejeis de excutar lo resuelto segun el contenido de ellos; y respecto a que de la dilaciõ, que se interpuso en la execucion de mi primera Real deliberaciõ en esta materia, han seguido muchos, y muy considerables fraudes, haviendo hecho pareçer cobrada, mucha parte de las referidas rentas les interessados en ellas con reçivos fectivos, y con antedatas (como siempre se temio) de que me hallo con fundadas noticias; os prevengo dello, para que apliqueis los remedios conbenientes, que, fueren de justiçia ala puniçion de los culpados en aquelios fraudes, ejendo para este afecto el-

el pareçer de la Juncta, que ultimamente os mandè se formasse, y me dareis quenta de haverle executado assi. De Barzenona a de Junio de 1708.

YO EL REY.

Don Juan Antonio Romeo, y Anderaz.

Es Copia sacada de su Registro Original salva mejor comprovaçion, de que çertifico yo Don Ygnaçio Torrenteros Criado de S. M., y Oficial Major de su Secreteria de este Reyno de Napoles, y la expressada copia se dà de orden del Colateral. Napoles a 10. de Henero de 1710.

Don Ygnaçio Torronteros.

Adest ✠ Sigillum.

EL REY.

Efecuzione de' Brevi, o Bolle di provista de' Beneficj Ecclesiastici, quando sono spediti nella forma solita praticata in tempo del Re Carlo II., e le proviste in persone naturali di questo Regno, bene afferte à Sua Maestà.

Muy Reverendo en Chisto Padre Cardenal Grimani mi muy charo, y muy amado amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Cap. tã General del Reyno de Napoles en interim. Aunque por los Despachos dirigidos al Conde de Daun habreis visto lo que tengo mandado, y resuelto, tocante alas diferençias pendientes en la Corte de Roma; He querido para mas claridad, o inteligēçia adventiros, qual sea mi Real intençiõ, y volundad en quanto a los Breves de Su Sanctidad, que se hubieren presentado, o presentaren en este Reyno, pues preçiandome yo tanto de Hijo obediente de la Yglesia en todo aquello, que sin perjuiçio de Regalias, y Vasallos, se ofreçiere, no puede haver sido nunca mi animo embarazar el curso, y execuçion de los Despachos de Roma: En cuya consequençia os prevengo, que todos los Breves del Papa, que fuerē presentados, se examinē por el Colateral con la asistençia de los Cabos de Tribunales; y si los referidos Breves, o Bulas vinieren en los proprios terminos, y con las mismas circustançias, que en tiempo de los Reyes mis Predeçessores, reconoçiendome como Rey de España, como se hazia con el Rey Don Carlos Segundo mi Tio, sin la menor innovaçion en este caso, se les de el exequatur, con advertençia, de que los sugetos provistos por el Papa, tengan la calidad de ser Napolitanos, y no desafectos à mi Real Persona, esto se entienda en aquellos Obispados, y Dignidades Ecclesiasticas, que fueren de sola provision de Su Sanctidad sin presentaçion mia, pues en las que son de mi Real Patronato, no admite duda, que deve preçeder la presentaçio de hazer que yo heal Papa, y por que tengo entendido, que se hallan en esse Reyno algunos Obispos provistos por Su Sanctidad sin poder pasar a sus Yglesias por no haverseles dado el Regio exequatur, mando, que si estos presentaren los mismos Despachos sin diminuçion, ni variaçion de la menor palabra, que se presentavan en tales casos en tiempo del Rey mio Tio (como queda expressado) examinando este maduramente en el Colateral y la circunstaçia de ser los provistos naturales de esse Reyno, y no suspechosos, ni desafectos a mi Real Persona, entonzes se les dè el Regio exequatur, en lo qual os encargo, se proçeda con la çircunspecç on y madurez, que pide la materia, estando vos muy ala mira de ello, y se me darà quenta immediatamente con toda especificaçion de las razones, que ha havido para dar el exequatur, o negarselo por que quiero hallarme muy enterado de todo; Encargandoos (como os encargo mucho) el major cuidado, y vigilançia, para que no sean perjudicadas en la menor parte mis Regalias, y derechos, ni de mis Vassallos, a que estan de mi obligaçion atender, pues assi como en lo que fuere devido al Pontifiçe, como tal procurare se observe puntualmente de la misma manera, atendre ala defensa de mis Regalias, valiendome para ello delos medios, que por derecho me son permitidos, de cuyo modo de proçeder, es bastãte prueba lo que ordenè executase con el Nunçio Aldobrandino, pues haviendo visto, que los Despachos, que trahian, eran los mismos, que sus Anteçesores presentaron, hasta el tiempo del Rey Don Carlos Segundo mi Tio, mandè se le diese el exequatur, como se hizo: Todo lo que harà visibile al Mundo, que si muchas Yglesias de ese Reyno se hallan sin Obispos, y aquellas Ovejas sin el Pasto espiritual de sus Pastores, no es defecto mio, sino dela Corte de Roma, pues siempre que llegaren con los Despachos acostumbrados, y circunstançias indispensables a mi Regalia, seran puestos en sus Sillas, y de lo contrario resultarà el gravamen de conçiençia, que no se dexa dudar alos que por fines particulares embarazan lo que estan del serviçio de Dios. Y para que en lo que en esto se deve observar, no haya la menor duda, ni obscuridad, es mi Real volundad, y deliberaçion, que si los Obispos, que provehe el Papa en esse Reyno, que no son a presentaçion mia, o otras Dignidades Ecclesiasticas estubieren en el mismo caso, y terminos, que queda referido del Nunzio Aldobrandino, de no haver contenido nunca sus Despachos, clausula, que nombrase al Rey, en cuyo Reynado se expedian, y que hubieren sido alli executados en tiempo del Rey Carlos Segundo, se haga lo mismo ahora, dandoles el exequatur, con tal, que los sugetos provistos en tales Obispados, o Dignidades Ecclesiasticas sean naturales de esse Reyno, y afectos a mi Real Serviçio, En todo lo demas, que incluien mis Reales ordenes tocante al embargo de rentas de Ecclesiasticos, que se hallan fuera de esse Reyno, y provision de pasar dinero a Roma, executareis puntualmente

lo

lo que en ellas esta prevenido ; y si la Corte de Roma intentare con este pretexto perturbar la quietud de esse Reyno, con Excomuniones, o, otros medios, passareis a valeros vos de todos aquellos, que da la potestad Economica, y que por derecho natural son permitidos para repeler la fuerza con la fuerza en defensa de mis Regalias, y Vassallos. Que es quanto por ahora se ofreçe deziros. Y sea muy Rev. in Christo Padre Cardinal Grimani mi muy Charo, y muy Amado Amigo, Nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Barzelona a 13. de Septiembre de 1708.

Y O E L R E Y.

Don Juan Antonio Romeo, y Anderaz.

Executoriado en Colateral a 22. de Octubre de 1708.

Es copia sacada de su Registro Original salva mejor comprovaçion, de qué certifico yo D. Ygnaçio Torronteros Criado de S.M., y Oficial Major de Su Secreteria de esse Reyno de Napoles, y la expressada copia, se da de orden del Colateral. Napoles a 12. de Henero de 1710.

D. Ygnaçio Torronteros.

Adest ✠ Sigillum.

E L R E Y.

Esamine alle Bolle, o Brevi del Papa, non si dia senza il dovuto esamina mento, e solita formalità.

Muy Rev. en Christo Padre Cardenal Grimani mi muy charo, y muy Amado Amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Huiendo sido siempre mi principal fin el mantener a essos mis Fidelissimos Vassallos en la posesion de sus Privilegios, y exempçiones, y en consequençia mis Regalias, y derechos, no solo en el estado que las tubo el Rey D. Carlos Segundo mi Tio, sino es tambien restablezer, lo que de ellas se hubiere perdido por comission, y descuido en tiempos passados, aunque no dudo, que enterado vos de mi Real animo, y resoluçion en esta parte, imbigilareis a fin tan importantes: es vuelvo denuevo a engargar, hagais las prevençiones conbenientes para que à ninguna Bula, ni Breve del Papa se le de execuçion en esse Reyno, sin que precedan las solitas formalidades, y exàmen antes de pasar al Regio exequatur ; Y por que conbiene a mi servicio hallarme individualmente informado de los sugetos, que probehiere el Papa en Obispados, Dignidades, y Beneficios Ecclesiasticos de esse Reyno, ordeno que en presentando las Bulas (como deve hazer) se examinen en la forma acostumbrada, dandome luego notiçia de los motivos, que hubiere para negar, o conçeder el Regio exequatur, pues enterado de ellos, resolbere lo que juzgare mas conbeniente al major serviçio de Dios ; y mantener la quietud Publica en esse Reyno, que tanto importa al bien, y utilidad de essos mis Vasallos. Y sea muy Rev. en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy Amado Amigo, nuestro Señor en vuestra continua Guarda. De Barzelona a 17. de Junio de 1709.

Y Ô E L R E Y.

Don Juan Antonio Romeo, y Anderaz.

Executoriado en Colateral en 10. de Julio de 1709.

Es copia sacada de su Registro Original salva mejor comprovaçion, de que certifico yo D. Ygnaçio Torronteros Criado de S.M. y Oficial major de su Secretaria del Reyno de Napoles, y la expressada copia se da de orden del Colateral. Napoles a 10. de Hennero 1710.

Don Ygnaçio Torronteros.

E L R E Y.

Bolle, o Brevi di Roma non si eseguiscano, senza il dovuto esaminamento, e solita formalità ; e che toccante alle materie del Santo Uffizio, non permetterà il menomo pregiudizio a' Privilegj, ed esenzioni di questo Regno.

Muy Reverendo in Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles Despues de expedido el Despacho de 17. de este mes, en que os encargo el mayor cuydado, y vigilançia, para que no se de el Regio exequatur a nigun Breve, o Bula de Roma sin el devido examen, y solita formalidad, que siempre ha pareçido, y deve preçeder; reçivo una Carta vuestra de 30. Abril, con la qual acompañais la memoria, que os presentò la Diputaçion formada de Nobles de Plazas tocante a materias del Santo Oficio ; y enterada de ella, y de lo que vos me representais, se ofreze deziros, que por el tenor del referido mi Real Despacho de 17. de este mes se reconoçera, quan presente tengo esta materia, y que me deve tan especial cuydado, que aun antes de veer vuestra citada Carta, os renovaba la orden de estar muy ala vista de un negoçio de tanta consequençia, lo qual podreis haçer entender a la Diputaçion, asegurandola en mi Real Nombre, que en tiempo de mi Reynado nunca permitire el menor prejuiçio, ni detrimiento alos Privilegios, y exempçiones de esse mi Fidelissimo Reyno, antes bien procurare muy vivamente, sean mantenidos con la puntualidad, y exactitud, y que experimentaran siempre en mi Paternal proteccion los efectos de el amor, con que los miro, y mereçe su constante fidelidad, y fineza de tan fideles Vasallos; Y sea

Muy

Muy Reverendc en Christo Padre Cardinal Grimani, muy chararo, y muy amado amigo, Nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Barzelona a 21. de Junio de 1709.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo, y Anderez.

Foris.

Al Electo desse Fidelissimo Pueblo guarde Dios. Luego, luego.

Intus.

En el Colateral extraordinario de esta mañana, en presençia del Cardenal mi Señor se ha visto, y considerado la memoria de la Diputaçion del Santo Officio, en que continua sus istançias, para que la Corte Arzobispal de Esta Ciudad proçeda en las causas de Santo Ofiçio por la bia ordinaria, y no extraordinaria, por oponerse esto ultimo al antiguo solito, Graçias, y Privilegios, que goza esta Capital, y Reyno, conçedidale por los Señores Reyes Predeçesores, p diendo a su Eminenzia el oportuno, y pronto remedio a tal perjuviçio en los puntos que trata, mayormente quando biene apoyada qualquiera resoluçion, que conduzca ala mayor observançia alas ordenes, que Su Magestad tube dadas por benefiçio, y consuelo de este Fidelissimo Publico; y me manda Su Eminençia deçir a V.S., ha resuelto que dentro de dos dias salga de esta Ciudad el Padre Fray Maurizio Teresiano Descalzo, y dentro de ocho dias del Reyno, cuya execuçion con villette de esta misma fecha se ha encargado al Regente dela Vicaria Duque de la Açerenza, en cuya inteligençia darà V.S. el aviso de esta determinaçion ala Diputaçion del Santo Ofiçio. Dios Guarde a V.S. Palaçio a. de Agosto 1709.

Sfratto da Napoli, e Regno da to da S. Em. Vicetè al Padre Frà Maurizio Teresiano Scalzo, supposto Commissario del Santo Ufizio nella Corte Arcivescovale di Napoli.

Don Domingo Fiorilo.

Señor Electo de esto Fededelissimo Pueblo.

EL REY.

MUY Reverendo en Christo Padre Cardonal Grimani mi muy charo, y muy amado Amigo, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Aunque por Despacho de 17. de Junio, tube por conbeniente ordenar, que a ninguna Bula, ni Breve del Papa se le diese el Regio exequatur; sin darme primero notizia, haviendo sido mi Real intenzion, que en esta orden solo sean comprehendidas aquellas Bulas, o Breves, que toquen a provisiones Ecclesiasticas, o materia que pueda tener la mas remota conexion con la Idea de intentar la Corte de Roma introduçir en esse Reyno el Tribunal dela Inquisiçion, os prevengo de ello, para que en esta inteligençia prevengais lo combeniente, a fin de que assi se cumpla, y observe esta mi Real deliberaçion; y por que es siempre mi mayor cuydado haçer experimentar dessos mis Fidelissimos Vasallos, los efectos mas cumplidos dela espezial benevolençia, y Paternal amor; con que los miro, en quanto pueda conduzir de su mayor utilidad. Buelvo denuevo à encargaros, y mandaros (como lo hago), que alas menzionadas Bulas, ò Breves del Pontifize tocantes à provisiones Ecclesiasticas de qualquiera Dignidad, ò Benefizio, que sean, como tambien a cosas conçernientes, o que directo, o indirectamente miren en manera alguna ala pretendida Inquisiçion en esse Reyno, no se de execuçion, sin que preçedan las solitas formalidades, y examen, que deve hazerse antes de pasar al Regio Exequatur, dandome luego notizia delos motivos, que hubiere para negarle, o conçederle; y passando a mis Reales manos copias delos referidos Breves, y las relaçiones, que en vista de ellos hiziere el Capellan mayor, a fin de que enterado yo de ellos, determine lo que juzgare mas combeniente al servizio de Dios, y mantener la quietud Publica en esse Reyno; pues mi voluntad es, como expressamente lo declaro (en virtud deste Despacho), que la facultad, que esta conçedida por lo passado al Colateral, para dar, o negar al Regio Exequatur, que desde aqui en adelante abdicada; reservandola, como la reservo a mi Real Persona, e immediata deliberaçion en lo que mira alos referidos Breves, y Bulas del Papa, alas quales quiero absolutamente que no se de execuçion sin que preçeda mi Regio Assenso, y expresa Real orden mia para ello; y en esta conformidad hareis las prevençiones necesarias, para que assi se tenga entendido, y se registre, y note este Despacho en las partes adonde tocare para su mas punctual, y efectivo cumplimieto; Y sea Muy Reverẽdo en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amigo, nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Barzelona à 28. de Agosto de 1709.

Bolle, e Brevi del Papa, toccante non solo alle provviste di qualsivoglia Dignità, ò Beneficij, ma alla pretesa Inquisizione in questo Regno, non si esegnischino senza la solita formalità, e dovuto esaminamento.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo, y Anderez.

Es Copia sacada de su Registro Original, que se conserva con los demas papeles de esta Secreteria del Reyno, de que çertifico yo D. Ygnaçio Torronteros, Criado de S. M.; y Ofi-

Oficial Mayor de su Secreteria de este Reyno de Napoles, y la expresada copia se da de orden del Colateral. Nap. a 10. de Henero 1710.

Don Ygnacio Torronteros.

Adest ✠ Sigillum,

E L R E Y.

Nelle cause di Religione si debbia procedere dagli Ordinarj per la via ordinaria nella medesima forma, che si procede in tutti li delitti comuni.

Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado amico de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Por parte de los Diputados de essa mi Fidelissima Ciudad, se me ha hecho la ynstançia del tenor siguiente. Signore. Alle tante segnalatissime Grazie, ch'il Paterno amore di V.M. ha dispensato benignamente a questo suo Fidelissimo Regno, ha (seguitando l'orme de' suoi Gloriosissimi Predecessori Aragonesi, & Austriaci) voluto aggiungere anche quella di far sapere con suo Dispaccio diretto a questo Cardinal Grimani nostro degnissimo Vicerè, quanto le sia a cuore, la protezione di questi sudditi nelle materie del Santo Officio incaricandogli a stare non solamente alla mira d'un negozio di tanta conseguenza, ma anche ad assicurare la nostra Deputazione in suo Real nome, che non permetterà giammai, che sia fatto alcun pregiudizio a'Privilegj, & esenzioni di questo suo Fidelissimo Regno, anzi farà, che quelli siano osservati, e mantenuti puntualmente: e benche il medesimo Cardinal Vicerè, consapevole dell'intenzione di V.M., sempre inclinata a nostro favore, e persuaso della giustizia delle nostre domande, ci abbia anche prima di ricevere il mentovato Dispaccio, fatto sperimentare gli effetti della sua assistenza, e stesa opportunamente la mano contro a'tentativi degli Ecclesiastici in tutte le congiunture, che si sono rappresentate, dovemo però riconoscerlo dalla M.V. ch'avendo manifestato una così grande amorevolezza verso di Noi, e suoi Ministri, pervẽgono gli ordini per cõtribuire a'nostri vantaggi. Laonde soprafatti da tante, e sì rare obligazioni, non avendo espressioni valevoli a rendere a V. M. quelle grazie, che sarebbero corrispondenti alla sua Real Munificenza, ci postriamo umilmente a'suoi piedi, ed in nome nostro, e di questo Publico, le offeriamo i cuori di quest' suoi Fidelissimi sudditi, pronti a sagrificare la vita, e gli averi al suo Real Gradimento, per l'efficacia, con la quale ha sostenuto le nostre ragioni, ma anche ad imporgliene la continuazione, per liberarci dalle soverchierie degli Ecclesiastici, sempre intenti a cogliere le occasioni d'introdurre frà noi il preteso, e tanto aborrito da questi Popoli, Tribunale del Sant'Officio; ed in vece d'ubbidire a'giusti, e riverenti ordini contenuti nella mentovata Cedola di V.M., ci fanno anche dopo la publicazione di essa, provare le più gravi oppressioni, e violenze, che si possono imaginare in questa materia, e che si praticano nel detto preteso Tribunale in guisa tale, che in vece di migliorare, andiamo sempre più piggiorando, e quanto più siamo favoriti dalla M.V., altre tanto siamo pregiudicati da'loro procedimenti. Che però supplichiamo V. M. ad imporre al medesimo Cardinal Grimani, ch'usando della Suprema, & economica autorità, che tiene V.M. in questo Regno, usi tutti quei mezzi, che saranno più confacenti per sottrarci da questi aggravj, affinche gli Ecclesiastici cessino pure una volta di soverchiarci, e si proceda dagli ordinarj per la via ordinaria, conforme si procede negli altri delitti comuni, e stà disposto da' Sagri Canoni, leggi naturali, e Divine, e da'reiterati ordni de'nostri Augusti Monarchi Predecessori di V.M.: alla cui Reale, e Cattolica Persona preghiamo dal Cielo con ardentissimi voti, que'lunghi anni, che la Cristianità tiene di bisogno. Napoli dal Capitolo di S.Lorenzo Maggiore li 31. Luglio 1709. Di V.M. Cattolica. Umiliss., Devotiss., e Fideliss. Vassalli, che a suoi Reali piedi s'umiliano; Li Deputati circa l'operazioni, e pregiudizj che risultano dal preteso Tribunale del Sant'Officio. D. Carlo Brancaccio per Nido, Marc'Antonio Cioffi Marchese dell'Oliveto per Porto. D.Fabio di Dura per Porto, D.Camillo Severino per Porto, D.Mario Montalto per Nido, Francesco Pignatello Duca della Rocca per Nido, D.Giovanni di Guevara per Nido, Muzio de Majo per Montagna, Giuseppe del Ponte Duca di Flumari per Portanova, D.Gio:Battista Caracciolo per Capoana, Francesco de Liguoro per Portanova, D.Giuseppe Serra per Portanova, Ascanio Rossi per Montagna, Gio:Francesco Caracciolo Duca di Castelluccia per Capoana, G.Giuseppe Russo per Montagna, Giuseppe Antonio de Marino Eletto per lo Fedel.Popolo, Giuseppe Valle per lo Fedel.Popolo, Cesare Ferraro, per lo Fedel.Popolo Filippo Rosano per lo Fedel.Popolo, Nicola Corvo per lo Fedel.Popolo. Y haviẽdo visto la referida ynstaçia, y cõsiderado la materia cõ la atençion, que requiere su ymportançia, y hecho examinarla de Ministros doctos, y çelantes del serviçio de Dios, y mio; me ha pareçido declarar mi Real voluntad, que es, que se mantengan firmes, e ynviolables siempre los Privilegios, y ordenes, que sobre este punto se hallan conçedidas de mis Reales Predeçessores, y espeçialmente las del Señor Rey Phelipe II., en virtud de las quales, no permitireis de ninguna manera, que en las causas perteneçientes a nuestra Santa fee, procedan si nos Arzobispos, y demas ordinarios de esse Reyno, como ordinarios, con la via ordinaria, que se practica en los otros delitos, y causas criminales Ecclesiasticas, sin permitir en esto la menor novedad, que se opõga a la disposiçion referida, castigando severamente a los que yntentaren perturbarla, y si no fueren sugetos a mi Real Jurisdiçion, practicareis todos los medios, de que yo puedo usar en virtud de la Real, Politica, y Economica potestad, que Dios me ha conçedido, pues tratandose de un negoçio tan grave, y que desde el tiempo del Señor Emperador Carlos V. hasta el del Rey Don Carlos II. mi

Tio,

Tio, ha producido tan escandalosos yncombenientes, alos quales se ha procurado siempre por mis predecessores de ocurrir con los remedios mas eficaçes, respecto de yr comprehendido en el, el servicio de Dios, y la quietud publica de esse Reyno, que tanto deseo, y es de mi obligacion mantener, no es razon, que essos mis Fidelissimos subditos experimenten la menor omission en protegerlos, y assistirlos, quando tienen de su parte el favor de la justiçia, y el de mi Real animo, tan ynclinado a que reçivan todo el consuelo, que corresponde a su Fidelidad, y a mi Real Gratitud a ellas y en consequençia de esta mi Real deliberaçion, os mando que comuniqueis esse Despacho a mi Consejo Colateral, y ala Junta de Jurisdicion, que ultimamente se formò de mi Real orden, y que con acuerdo del Colateral, y de la Junta proçedais a quanto tocare a su execuçion, y a los medios, que se juzgaren combenientes para su punctual observançia, y a los referidos Diputados comunicareis la resolucion, que he tenido por bian tomar en vista de la mençionada ynstançia. Y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado amigo, nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Barzelona a 15. de Septiembre de 1709.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo, y Anderez.

Die 30. Octobris 1709.

Illustrissimus, & Eminentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat quod retroscriptæ Regales literæ Suæ Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur.

Gascon Reg. *Ulloa Regens.*
Spectabilis Regens Andreas impeditus.

Es copia sacada de su Registro Original, que se conserva con los demas Papeles de esta Secreteria del Reyno, salva mejor comprovaçion, de que certifico yo Don Ygnaçio Torronteros, Criado de su Magestad, y Ofiçial mayor de ella. Napoles a 18. de Diziembre de 1709.

Adest ✠ Sigillum.

Don Ygnaçio Torronteros.

EL REY.

Beneficii, ed altre dignità Ecclesiastiche si conferiscano a' Naturali del Regno, e precedendo un rigoroso esaminamento, se son ben'affetti, o fedeli Vassalli di S. M. se gli dia l' exequatur alle Bolle, e Brevi di Roma per consimili provviste.

Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amico de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugartheniente, y Capitan General del Reyno de Napoles: Enterado de quanto me haveis representado con Carta de 5. Noviembre, solizitando, que os advierta la regla, que deveys observar en el exequatur de las Bulas de Provisiones Ecclesiasticas, en caso de que estas las haga el Pontifize, en Naturales del Reyno de Napoles, o en Vasallos mios de otros dominios, haviendo sido mi Real animo en la orden con que abdique del Colateral la facultad de dar el exequatur, mirar por el bien de mis Vasallos, y su mayor quietud, examinando imediatamente la inclinaçion, y afecto de los sugetos, que obtuviesen Dignitades Ecclesiasticas, considerando ahora quanto perjuiçio podria resultarles de la dilaçion de darme quenta, y haver de esperar mis Reales ordenes; para evitarlo en quanto me sea posible, y prècaver al mismo tiempo el incombeniente, que podria resultar, de que recaielen los Benefiçios en personas poco bien intençionadas; os encargo, y mando, que proçediendo un muy rigoroso, fiel, y atento examen de si son bien afectos, y leales Vasallos los sugetos naturales de esse Reyno, en quienes el Papa confiere los Benefiçios de provision suya, hagais se de el exequatur a las Bulas, que presentaren, haziendome distinta relaçion, e informe con el Correo immediato, para que yo vea si se ha proçedido bien en este examen, y reconozca todo lo que en ello ha passado, y las razones que han concurrido, para no dilatar el exequatur, y en el caso de que se enquentre algun motivo de sospechar de la fidelidad, y afecto de la persona provista, harcis suspender el exequatur, y me dareis quenta, esperando sobre ello mis Reales ordenes, siendo inescusable esta providençia, por la obligaçion, en que me hallo de obviar por todos los medios ymaginables los males, que podrian nazer en perjuiçio de la quietud de mis Valallos, de que se constituyan en Dignidades, y rentas dentro de mis Dominios personas mal afectas a mi serviçio, a que en conçiençia esta obligado cada Soberano, y yo no puedo dispenzar, ni me persuado de la gran justificaçion, y recto animo de su Sanctidad, que de ello formarà quexa, pues antes bien si conoziese, que no decuidava en un punto, que tanto conduze al comun sosiego de mis Dominios, deviera advertirmelo como Padre comun Espiritual. Y por que la mayor dificultad consiste en examinar radicalmente el genio, y afecto de los forasteros, que obtubieren de su Sanctidad Benefiçios, o Dignidades Ecclesiasticas en esse Reyno, por nezesitarse en su averiguaçion de mayor prolixidad, y reselvadas notizias que hay, no se podran tener con los fundamientos neçesarios, y no deviendo yo permitir, que en unos tiempos tan turbados, y en que mis Enemigos procuran por muchos medios indirectos, alterar el reposo, y fidelidad de

Gg mis

mis Vasallos, entren personas poco seguras a posseher en mis Dominios Dignidades ni rentas Ecclesiast'cas, y que la autorid ad, y combeniençia de ellas las combiertan en daño de los Pueblos, para c uyo consuelo, y benefiçio espiritual se rigieron movido de todas estas tan justas consideraçi ones, os encargo, y mando que en ta'es casos de Provisiones en forasteros, suspendais el Exequatur, y me embieys las Bulas, para que yo bea, y reconozga si puede sospechar de a inclinaç'on, y gen o de los interessados, que como no Vasallos mios piden mas exacta informaçion, y quiero ir muy cauto en tales casos, para que con la omision no se abra la puerta a los incombenientes, que podrian produzir, y en esta consequençia dareys luego las ordenes combenientes à esse m Consejo Colateral, para que puntualmente se execute todo lo que en este Despacho va prevenido. Que es quanto se ofreçe deçiros sobre esta materia; Y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal Grimani, mi muy charo, y muy amado Amigo, nuestro Señor en vuestra continua guarda. De Vique a 26. de Henero de 1710.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo y Anderas.

Executado en Colateral en 28. de Abril de 1710.

Rosa Regens. *Argento Regens.*

Es copia sacada de su Registro Original, que se conserva en esta Secretaria del Reyno de que certifico yo D. Ygnaç o Torronteros Oficial Mayor de el . Napoles a 10. de Mayo de 1710.

Don Ygnaçio Torronteros.

Adest ✻ Sigillum.

EL REY.

Patentati delle Fortezze, o Quartieri del Regno non possano essere esenti delle Giurisdizioni ordinarie, se non quando commettessero li delitti dentro de' loro distretti.

ILlustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero del Insigne Orden del Toyson de oro mi Virrey, Lugarten ente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Siendo mi Real voluntad, que ningun genero de Patentados de los Castillos de esse Reyno, e de qualquiera otra speçie, o Fuero, sean exemptos en lo Criminal de la jurisdiçion ordinaria sino es en aquellos casos, en que cometieren los deliêtos Criminales dentro del distr êto de los Castillos, Darsena, Quarteles, y otra qualquiera parte de la particular jurisdiçion de cada uno, os prevengo de ello a fin de que como os lo encargo, y mando distribuiais luego las ordenes mas preçisas, y positivas alas partes adonde toçare, para que assi se tenga entendido, y se observe en todo esse Reyno ynviolable, y Generalmente; Y de haverlo executado me dareis quenta, haviendo, que este Despacho se registre, y note adonde combenga para el mas punctual cumplimiento de mi expressada Real Deliberaçion. De Barzelona a 31. de Iullio de 1711.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo, y Anderas.

Executado en Colateral en de Septiembre de 1711.

Gascon Regens. *Gaeta Regens.*
Rosa Regens. *Argento Regens.*

Es copia sacada de su Registro Original que se conserva con los demas papales de esta Segretaria del Reyno, salva mejor comprovaçion, de que certifico yo D. Ygnaçio Torronteros Criado de S.M., y Ofiçial Major de dicha Secreteria Napoles a 1. de Marzo de 1712.

D. Ygnaçio Torronteros.

DON Carlos por la Graçia de Dios Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Siçilias, de Gerusalem, de Ungaria, de Bohemia, de Dalmaçia, de Croaçia, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mayorca, de Sevilla, de Sardeña, de Cordoba, de Corzega, de Murçia, de Jaen, de los Algarbes, de Algarbe, de Gribráltar, de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas y Tierra firmâ del Mar Oceano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, de Milan, de Stiria, Carintia, Carniola, Luzemburg, Wirtemberg, de las dos Silesias, Athenas, y Neopatria, Principe de la Suevia, Marques del S.R. Imperio, de Burgonia, Moravia, y de las dos Lusaçias, Conde de Absburg, de Flandres, del Tirol, y de Barcellona, Fetreti, Kiburgi, Goriçia, Rossillyon

lyon, Zerdania, Lansgrave de Hassia, Marques de Oristan, y Conde de Goean, Señor de la Marca, de Sclavonia, Puerto Mahon, Biscaya, Molina, de las Salinas, de Tripoli, y Mechilinia, &c.

Teniendo presentes los relevantes meritos, y servicios de mi Fidelissima Ciudad y Reyno de Napoles, que se halla adornado de tantas, y tan especiales circunstancias de represen- tacion, explendor, y lustre, gozando, tantos siglos ha, la prerogativa de ser Reyno tan conspicuo, y otras, que son tan notorias, a vista de lo que a competencia la ilustran, y enriquezen en tan excelente grado, la constante lealtad de sus naturales, y la summa fertilidad de sus dilatadas, y populissimas Provincias, con tantas, y tan celebres Ciudades, siendo su Nobleza igualmente numerosa, que antigua, y su capital Napoles, considerada dignamente por una de las mas Insignes Ciudades de Europa, assi por su situacion, Magnificencia, y abundancia, como por la moltitud de sus habitadores, hallandose en ella infinitas familias Nobles, de las quales gozan algunas por merced hereditaria en sus casas, la Dignidad de Grande de España, haviendo en todos tiempos dado a quella Ciudad, y Reyno, tan señaladas pruebas de su zelo, y aplicacion fervorosa a la mayor gloria de la Monarquia Española, y servicio de mi Augustissima Casa; Para que la estimable fineza, y amor a mi Real Persona, con que ha correspondido tan buenamente al titulo de Fidelissima, que tan devidamente merecio a los Reyes mis Gloriosos Predecessores, y a su imitacion, todas las demas Ciudades, y Pueblos del Reyno, quede a la posteridad distinguida, y recompensada con la mas singular demonstracion de mi Real gratitud, y que mas explique lo muy impressa, que se manteneran siempre en mi memoria las amantes anzias, y memorable constancia, con que desde los principios de la Intrusion procurò sacudir el yugo, que siempre aborrecio, para solicitar hasta que lo logrò restituirse en mi justo dominio, al centro de su exemplar fidelidad, y primera obligacion; He tenido por bien de hazer merced in perpetuum de Grande de España (como en virtud de la presente la hago) a dicha mi Fidelissima Ciudad, de Napoles, y juntamente a la Deputacion de Capitulos Privilegios, Y Gracias, y en esta consequencia, es mi voluntad, que desde luego la gozen ambas perpetuamente, con todos los honores, exempciones, prerogativas, y distinciones, que las pertenezen por razon de ella, segun, y como las han gozado, y gozan otras Ciudades de estos Reynos de España, que se hallan condecoradas con el mismo caracter, y Dignidad de Grande, fin que se les falte en la menor circunstancia, ni formalidad; y ordeno que en llegando el caso de hallarse en Madrid mi Real Persona, se registre en la Camara de Castilla esta Cedula, haziendose en virtud de ella el assiento, que las corresponde, y se ha practicado en tiempo de los Reyes mis Predecessores, para que conste de esta merced, y tenga puntual, y entero cumplimiento; A cuyo fin la mande despachar firmada de mi mano, sellada con el sello de mis Reales Armas, y refrendada da Don Juan Antonio Romeo, y Anderaz mi Secretario de Estado. En Barcelona a veinte y quatro de Septiembre de mill'setecientos y onze.

Grandato di Spagna perpetuo alla Città di Napoli, e Deputazione de' Capitoli, Grazie, e Privilegj.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo, y Anderaz Secr.

V.M. haze merced a la Ciudad, y Diputacion de Capitulos, y Gracias de Napoles de Grande de España perpetuamente.

Locus ✠ Sigilli.

Die 26. mensis Januarii 1712. Neap.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis pro videt decernit, atque mandat, quod exequatur Regale Privilegium juxta ejus seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum. & registretur.

Gascon Regens. *Gaeta Regens.*
Argento Regens.
Marianus Mastellonus Reg. à mandatis Scrib.

In titula. XI. fol. 49. De Januario.
A libro Præcedentiarum IX. fol. 143.

Joannes Brancone Secr.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la Ynsigne Orden del Toyson de oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

Intus.

EL REY.

LA REYNA GOVERNADORA.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la Ynsigne orden del Toyson, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim, No haviendose

Capi de' Tribunali per il termine di un mese non intervengono nelle cause, dove sono stati recusati.

dose reçivido hasta aora aviso del Despacho, en que os esta prevenido la forma, en que han de quedar precavidos los perjuiçios, o rezelos, que a caso podrian seguirse alas partes de que interveniese el Presidente de esse Consejo de Santa Clara, o el Lugarteniente de la Çamara en aquellos Pleytos, y causas que fueren dados por sospechosos, mientras estubiere pendiente el articulo de declararse si son justos los cavos de recusaçion, que contra ellos se presentaren; Buelbo denuevo a encargaros, y mandaros, que siempre que sean recusados los dos referidos cabos, se abstengan de intervenir, y votar por el tiempo de un mes en las causas, que en sus respectivos Tribunales se trataren de aquellas partes, que en ellas los hubieren dado por sospechosos, de calidad, que si passado el presinido termino de un mes, no se determinare el punto de sospiçion segun la disposiçion de las Regias Pragmaticas, no deje in tal caso de intervenir, y votar en la causa prinçipal el Cabo de Tribunal que fuere recusado; Y assi prevendreys lo combeniente a su puntual cumplimiento, y observançia; dandome quenta de quedar executado. De Barzelona a dos de Octubre de mill seteçientos, y onze.

YO LA REYNA.

Vidit Miro Regent. *Vidit Mauleon Regent.*
Vidit Hualte Regent.

Alvarado, & Colomo Secretr.

Derechos de Secret. treinta, y un Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles prevenga lo conbeniente, para que por el termino de un mes no interbengan el Presidente del Consejo, y el Lugarteniente de la Camara, en qualesquiera causas que fueren recusados.

Locus ✠ Sigilli.

Consultado

Die 26. mensis Aprilis 1712. Neap.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ Suæ Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem hoc suum, & registrentur.

Guerrero Regens. *Gaeta Regens.*
Argento Regens.

Mastellonus.

In Literarum Suæ Majestatis V I. fol. 177. Imparatus.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la Ynsigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

Intus.

EL REY.
LA REYNA GOVERNADORA.

Restituzione in integrum si conceda invariabilmente a quelle persone, che le leggi la concedano.

Reclamazione si conceda senza la clausula exequto decreto.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo Cavallero de la Ynsigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Por parte de essa mi Fidelissima Ciudad, se ha presentado un Memorial del tenor siguiente: Signora: la Fedelissima Città di Napoli, humilmente supplicando espone alla M. V. come le leggi tanto comuni, quanto municipali del Regno di Napoli; considerando che moltissime persone per varie loro necessità, overo naturali disetti, sono soggette ad essere mal guidate, e deluse, e perciò facilmente nelle liti, possono, quantunque assistite da giustizia soccumbere: rimanendo oppressa la loro ragione; per tanto hanno conceduto il jus della restituzione in integrum alle sudette persone, che dalli Dottori si appellano privilegiate. Ma questo beneficio indistintamente conceduto dalle leggi alle persone privilegiate, tal fiata viene loro negato da' capi de' Tribunali con estremo danno di essi, e confusione del Publico ordine sulle leggi appoggiato. Pertanto supplicano la Maestà Vostra a degnarsi di ordinare, che senza alcuna differenza, invariabilmente si conceda il jus della restituzione in integrum a quelle persone, alle quali le leggi lo concedono: e parimente concedendo le leggi, e le Prammatiche il rimedio della reclamazione, senza la clausola, *exequuto decreto*, quando le Prammatiche concedono questo beneficio assolutamente, rendendosi per tal clausola, frustatorio, e inutile; supplicano perciò la M. V. che resti servita di ordinare, che si conceda la reclamazione senza tal clausola, giusta la disposizione delle leggi; e l'avranno a grazia. Y vista su instançia, he resuelto encargos, y mandaros (como lo hago) que oyendo al Collateral y alos cavos de Tribunales me informeis de lo que se os ofreçiere, y pareçiere, sobre el contenido del preinserto Memorial, para que en inteligençia de todo,

do,pueda yo tomar la resolucion mas combeniente.De Barzelona a 22.de Octubre de 1711.

YO LA REYNA.

Vidit Miro Regens. *Vidit Mauleon Regens.*
Vidit Huake Regens.

Locus ✠ Sigilli. Alvarado,& Colomo Secret.

Al Virrey de Napoles,para que oyendo al Colateral , y cavos de Tribunales , informe sobre la instançia de la misma Fidelissima Ciudad.

Consultado.

Die 26 mensis Aprilis 1712.*Neap.*

Illustrissimus,& Excell.Dominus Vicerex,Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet,decernit,atque mandat , quod retroscriptæ Regales Literæ Suæ Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem,continentiam,& tenorem,hoc suum,& registrentur.

Guerrero Regens. *Gaeta Regens.*
Argento Regens.

Mastellonus.

In Literarum Suæ Majestatis 6.fol.174.Imperatus.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo,Primo,Cavallero de la ynsigne orden del Toyson de Oro,mi Virrey,Lugarteniente,y Capitan General del Reyno de Napolès , en interim.

EL REY.
LA REYNA GOVERNADORA.

Intus.

Jus prohibendi del vino a minuto nel Casale di Casandrino, posseduto da D. Francesco Brancaccio, non possa esercitarsi dagli Ecclesiastici dello stesso Casale.

Illustre Conde Carlos Borromeo , Primo Cavallero de la ynsigne orden del Toyson de Oro mi Virrey,Lugarteniente,y Capitan General del Reyno de Napoles,en interim.En doze de Septiembre proximo passado,se os dirigio a favor de essa mi Fidelissima Ciudad , el Despacho,que su tenor es el qne se sigue . El Rey, Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynsigne orden del Toyson , mi Virrey,Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles , en interim.Por parte de essa mi Fidelissima Ciudad se me ha representado,que en continuaçion de lo mucho,que los Ecclesiasticos han procurado siempre ampliar su potestad con usurparse mi Real Jurisdiçion,y auctoridad ; ha entrado el Obispo de Aversa, en el empeño de embarazar a D.Françisco Brancaçio el goze del *jus prohibendi* de vender el vino a menudo en el Casal de Casandrino ,sijando Edicto para que los Ecclesiasticos de su Diocesis puedan poner Botigas , y venderlo por si.Y siendo este un hecho tan escandaloso,y perjudiçial, eome deja considerarse,con reflexion aque por las perniçiosas, y transcendentales consequençias , que produçiria contra lo mas sagrado de mi Real Authoridad,y bien publico de essos mis Fidelissimos Vassallos , el que a aquel Prelado se le consintiesse continuar en el,pues la usurpaçion de mi Real derecho pretendida por su parte, no lleva tras , si menos que la ruyna fatal de esse Reyno;haziendose a todas luzes tan justo,como indispensable obligarle a desistir de semejante atentado , revocando el edicto que ha fixado para que en el Casal de Casandrino puedan vender los Ecclesiasticos el vino a menudo : He resuelto encargaros , y mandaros (como lo hago) que a tan importante fin deis luego las mas promptas,y efectivas providençias,usando de quantos remedios caben dentro de la Economica potestad,que Dios me ha conzedido,sin la menor reserva,ni limitaçion alguna , en caso necessario;y que al mençionado Obispo , no reboque,el referido atentado , restituendo las cosas a su antiguo estado,pues por la obligaçion, en que la Divina providençia me tiene costituydo de mirar por el bien publico de mis Vassallos , y no permitir la menor lesion, ni menoscavo de las Regalias,y decoro de mi Suprema Dignidad , es espresamente mi Real voluntad , que lo executeys assi;teniendome puntualmente informado de lo que en esta materia se fuere obrando;que es quanto por aora se ofreze preveniros sobre ella , haviendo mandado,que se manifieste al Pontifize assi por medio del Principe de Avelino , como por el del Nunçio de Su Sanctidad çerca de mi Real Persona , la justa quexa , y dolor que me ocasiona el prozeder del referido Obispo de Aversa,y el que por parte de los Ecclesiasticos se pretēda con tal escandalo trastornar el orden , y consonançia de las cosas . De Barzelona a doze de Septiembre de mil seteçietos,y onze,Yo el Rey:D.Juan Antonio Romeo,y Anderaz:Y haviēdoseme aora suplicado por su parte fuesse servida de mandar renovarle,condeçendiendo con su instançia;He venido en encargaros, y mādaros (como lo hago deis la mas prompta execuçion a todo lo que a favor de essa mi Fidelis. Ciudad se os previene en el preinserto Despacho , pues es mi voluntad , que en todo se cumpla muy puntualmente segun su serie , y tenor.De Barzelona a treze de Noviembre de mill seteçientos,y onze.

YO LA REYNA.

Vi-

Vidit Miro Regens. *Vidit Maulеon Regens.*
Vidit Hualte Regens.

Alvarado,& Colomo Secret.

Locus ✠ Sigilli.

In Part.Neap.1.a fol.117.

Derechos de Secreteria quaranta,y tres Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles,renovandole las ordenes, para el remedio del excesso cometido por el Obispo de Aversa.

El Consejo.

Die 26.mensis Aprilis 1712.Neap.

Illustrissimus,& Excell.Dominus Vicerex,Locumtenens,& Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ Suæ Cathol cæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem,continentiam,& tenorem hoc suum,& registrentur.

Guerrero Regens. *Gaeta Regens.*
Argento Regens.

Mastellonus.

In Literarum Suæ Majestatis 7.fol.7.à ter.De Sanctis.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo,Cavallero de la ynsigne Orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente,y Capitan General del Reyno de Napeles,en Interim.

EL REY.
LA REYNA GOVERNADORA.

Intus.

Restituzione in integrum si concede alla Piazza dove si domanda la reintegrazione, conforme si concede alle altre persone privilegiate, per le cause, che s'introdurranno, e non per quelle, che si trovano introdotte.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero,del ynsigne orden del Toyson de Oro,mi Virrey,Lugarteniente,y Capitan General del Reyno de Napoles, en Interim. Por parte de los Diputados de le liti de essa mi Fidelissima Ciudad se me ha presentado el Memorial del tenor siguiente:Signore : Li Deputati delle liti della vostra Fedelissima Città di Napoli prostrati umilmente a'suoi Reali piedi,supplicando,le rappresentano,come è stata cotanto a cuore de'Serenissimi Rè Predecessori lo splendore, e conservazione della Nobiltà Napoletana, che con più Cedole hanno ordinato non poter'alcuno essere ammesso al godimento degli onori delle Piazze,e Sedili, senza lor espressa licenza,e beneplacito, ed ove alcuno pretendesse per giustizia essere reintegrato agli onori sudetti, de'quali forse fussero stati partecipi i suoi maggiori,e non li fusse lecito instituire il giudizio, se prima non avesse ottenuto Real Dispaccio,per cui li si permettesse promuoverlo ; e tai cause avessero da trattarsi nel Sagro Conseglio di Capoana a due Ruote col voto di dieci Regj Consiglieri, dello Spettabile Presidente, e di tutto il Regio Collateral Conseglio in presenza dell'Illustre Vicerè, e coll'intervento anche di un Regio Consigliero per Avvocato Fiscale; Al presente, non ostantino sì fatte sollennità, e condizioni egli è giunto a cotal segno il numero delle liti di reintegrazioni,che non vi è Piazza alcuna,la quale sia da esse immune, e nelle medesime sogliono sempre le Piazze sperimentar avversa fortuna, e soccombere, poiche gli Attori rintracciando le scritture, e li libri antichi, dalli quali apparisca, che tal'uno del lor cognome ne'tempi andati abbia goduto gli onori di qualche Piazza procurano maturamente, e con somma riflessione accomodarsi a lor modo le scritture della discendenza, e filiazione; indi promuovono il giudizio,contro del quale la Piazza,e Città non può aver difesa, e risposta valevole,mentre trattandosi di cose molto antiche,e da gran lungo tempo accadute, li mancano le notizie in esclusione delle loro pretenzioni.Ricorrono perciò da V.M.,a chi supplicano restar servita ordinare, anche *de plenitudine potestatis*, che dopo il corso di cento anni,in cui ciascheduna famiglia ha lasciato di godere delle prerogative de'Sedili, passato il sudetto tempo,non possa pretendere d'essere in essa restituita,sì perche il passaggio di sì lungo tempo per disposizione di legge toglie ogni qualunque azzione,come ancora, perche se gli Antenati di coloro,che vorranno introdurre tai liti per un secolo, non hanno stimato l'onore di godere nelle Piazze Nobili,è segno evidente, che nessuna ragione, nè azzione ad essi competea. In oltre ritrovandosi detta Deputazione con peso non ordinario de liti promosse da'pretensori di detta Nobiltà, quali tutti con figurate scritture,ed a lor bellaggio accommodate proporzionalmente per il bisogno, che tanto tempo han nutrito in voler entrare in dette Piazze, si vede essa Deputazione già disanimata, e quasi forzata a cedere, per non poter soffrire l'ingiustizia,che se li somministra, non ad altro ogetto, salvo che stimandosi li Regj Ministri di tale incombenza d'autorità assoluta, con l'idea, che non inferiscono pregiudizio nessuno alla Nobiltà, quando che n'ammettessero degl'altri fuor di Piazza con avvalersi dell'arbitrio, e dell'equità,regolati da volontà,e non da intelletto, fanno succumbere li supplicanti quasi di continuo in dette liti di reintegrazioni : Onde affine di ovviare a tanti pregiudizj,ed inconvenienti;Si supplica V.M., che tutte le cause de reintegrazioni così introdotte, e non ancora decise, o se forse,non avuto il di loro effetto, come dell'altre, che in avvenire s'introdurranno, se ne debbia a V.M.far diligente informo dall'Illu-

stre

ſtre Vicerè pro tempore,inteſa eſſa Fedeliſſima Città, e ſua Deputazione , delle qualità de' pretenſori,de'loro Parentadi , delle ragioni,che aſſiſtono così a detti pretenſori,come a queſta ſua Fedeliſſima Città , e ſua Deputazione , pendente la quale relazione , non ſi debbia procedere ad atto alcuno,ma ſi debbia ſopraſedere nel corſo , eſpedizione , e deciſione di dette cauſe introdotte,eſcludenti,come l'introducende,abdicando a tal effetto la giuriſdizione a'Regj Miniſtri.E finalmente per maggior accerto della giuſtizia,e dell'intereſſe di V.M. tene nelle cauſe di Nobiltà, e reintegrazioni di quelle alle Piazze Nobili di queſta ſua Fedeliſſima Città,ſi degni anche ordinare , che ſiccome per il paſſato ſi ſono trattate con due Ruote piene del Sagro Conſeglio di Santa Chiara, con un Regio Conſigliero per Avvocato Fiſcale deſtinando dall'Illuſtre Vicerè pro tempore , e col voto di tutto il Regio Collateral Conſiglio,e nella preſenza degl'Illuſtri Vicerè, e ciò per eſecuzione di più ordini Reali:Si degni ora la M.V.diſpenſare per grazia ſpeciale, che da ora avanti , & in avvenire così per le cauſe introdotte,e non ancora deciſe, e le forſe deciſe,non avuto il diloro effetto , come dell'altre,che in avvenire ſi dovranno introdure, ſi debbiano tali ſorte di cauſe trattarſi, e deciderſi con tutte le quattro Ruote di eſſo Sagro Conſeglio al numero de'ventiquattro Regj Conſiglieri,e con l'intervento del Regio Avvocato Fiſcale , e col detto voto di tutto il detto Regio Collateral Conſeglio , e nella preſenza del detto Illuſtre Vicerè pro tempore. Dichiarandoſi ancora eſpreſſamente da V.M. , che in eſſe ſorti di cauſe de reintegrazioni, eſſa Deputazione ſia,e debbia eſſere la principale intereſſata , come lo è la Piazza , dove ſi pretende la reintegrazione ſudetta,laonde per tal'effetto debbà competerli il remedio di reſtituzione in integrum,& ogni altro,che compete ad ogni perſona privilegiata;e queſto ancora per Grazia ſpeciale della M.S.: Y viſta ſu inſtançia,he venido en hazer la Graçia(como en virtud de la preſente la hago)de cōçeder ala Plaza en donde ſe pidiere la reintegraçió,el que pueda pedir la reſtituçion, en integrum,de calidad , que el Preſidente de eſſe mi Conſejo de Santa Clara,pueda conçederſela,ſegun , y en la miſma forma que ſuele conçederſe a las demas perſonas privilegiadas, practicandolo aſſi ſolamente con todas aquellas cauſas , que ſe introduxeren, y movieren de aqui adelante(pues en las que ſe hallan ya pendientes, e introduçidas,no deve,ni vengo en que ſe conçeda ſemejante Graçia, y aſſi lo tendreis entendido, para prevenir lo combeniente al mas puntual,y entero cumplimiento, y obſervançia de eſta deliberaçion,haziendo que ſe regiſtre, y note en las partes adonde tocare : que tal es mi voluntad.De Barzelona a dies,y nueve de Diziembre de mill ſeteçientos,y onze.

YO LA REYNA.

Vidit Miro Regens. *Vidit Manleon Regens.*
Vidit Haalte Regens.

Alvarado,& Colomo Secret.

Locus ✠ Sigilli.

In Partium Neap.1. à folio 116.

Derechos de Secreteria ſetenta,y nueve Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles : Sobre la inſtançia de los Diputados de le liti , haziendo la Graçia de conçeder ala Plaza en donde ſe pidiere la reintegraçion el que pueda pedir la reſtituçion en integrum,y que el Preſidente del Conſejo de Santa Clara,ſe la pueda conçeder, como ſe ſuele conçeder alas demas Perſonas privilegiadas:entendiendoſe para las cauſas,que ſe introduçieren,y movieren,y no para las que eſtan movidas.

El Conſejo.

Die 16.menſis Februarii 1712.Neap.

Illuſtriſſimus,y Excell.Dominus Vicerex,Locumtenens,& Capitaneus Generalis providet,decernit,atq; mandat,quod retroſcriptæ Regales literæ Suæ Catholicæ Majeſtatis exequantur juxta illarum ſeriem,continentiam,& tenorem,hoc ſuum , & regiſtrentur.

Gaſcon Regens. *Gaeta Regens.*
Argento Regens.

Marianus Maſtellonus Regius a mandatis Scriba.

In Literarum Suæ Majeſtatis 4.fol.153.Imparatus.

Foris.

Al Illuſtre Conde Carlos Borromeo,Primo,Cavallero de la ynſigne orden del Toyſon de Oro,mi Virrey,y Capitan General del Reyno de Napoles,en interim.

EL REY.

LA REYNA GOVERNADORA.

Intus.

Illuſtre Conde Carlos Borromeo , Primo,Cavallero del ynſigne orden del Toyſon de Oro , mi Virrey , Lugartenieute , y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.Por parte de los Embaxadores de eſſa mi FideliſſimaCiudad,ſe me ha preſentado el Memorial ſiguiente.Signore:Gli Ambaſciadori della Fedeliſſima Città,e Reguo di Napoli.

Deritti de' Parrochi, e Fratanzari per l'Esequie si siggono secondo le costituzioni Pontificie, e decreti de' Sinodi; e sia lecito a ciascuno di fare intervenire all' Esequie que' Preti, e Religiosi, che ad esso piace.

li, supplichevolmente espongono alla M. V., come tutto il Popolo della Fedelissima Città di Napoli, conoscendo, che gli Ecclesiastici, e specialmente i Parochi secondo l'obligazione, che ad essi assiste, in vece di caritativamente consolarli nella morte de' suoi parenti, e congiunti, l'accrescono l'afflizzioni, e miserie con intolerabili esazzioni, sotto colore di deritti, che ad essi spettano nell'esequie, e sepultura de' defonti; anzi per maggiormente tirare a lor profitto le lacrime del Popolo, vogliono che li parenti de' defonti siano forzati a fare intervenire nell'esequie li Parochi colle loro Confraternità, volgarmente dette de' Fratanzari; il che essendo contrario alli Sacri Canoni, ed alle Costituzioni de' Sommi Pontefici da ogni uno è riconosciuto manifestamente per azzione Simoniaca commessa dagli Ecclesiastici per puro spirito d'avarizia, con immenzo scandalo di qualunque genere di persona, il quale scandalo maggiormente si accresce dall'osservarsi publicamente, che alle volte li miseri Popolani per sodisfare l'insaziabile avidità de' Fratanzari, sono astretti a vendere le massarizie di casa, e l'avanzo de' beni del defonto, acciò non incorrano in quelle vergognose violenze, che senz'alcuna carità son cagionate da questo terribile abuso degli Ecclesiastici. Laonde non potendo più il Popolo soffrire cotanti aggravj, ha cercato per le vie legittime dalle leggi prescritte, di liberarsi dalla rapacità de' Fratanzari, mettendosi in libertà di fare intervenire all'Esequie quelli Preti, e quelli Religiosi, che piace, e sono commodi all'Erede de' defonti, e di più che la Tassa delle limosine da darsi a coloro, che all'Esequie intervengono, sia ridotta a quello stato, che si trova stabilito dalle Costituzioni Pontificie, e da' decreti de' Sinodi, non ostante qualunque abuso in contrario introdotto da' Parrochi, e da' Fratanzari; E perche non ostante l'evidēte ragione che assiste al Popolo, li Parrochi, e li Fratanzari mettono in opera ogni arte diretta, ed indiretta per mantenere le loro inique estorsioni, poco curando la propria cosciēza, e lo scādalo notorio, che ne perviene: Per tanto supplicano la Cesarea M. V. a degnarsi, come Protettore de' Sacri Canoni, e come difensore del suo Fedelissimo Popolo, ordinare all'Illustre Vicerè, e suo Collateral Conseglio, che sostenga le ragioni del Popolo, impiegando per tal effetto tutta l'estenzione dell'economica potestà da Dio concessa alla C. M. V., che Iddio felicemente conservi per lunga età a beneficio de' suoi sudditi, e di tutto il Cristianesimo: Y vista su instançia, he venido en encargos, y mandaros (como lo hago) que protejais la razon, que en la dependençia expressada en el preinserto Memorial, assiste a esse Publico, no dando lugar a que suçeda el menor incombeniente, ni escandalo; que assi proçede de mi Real voluntad, y combiene mi serviçio. De Barcelona a veinte de Febrero de mil seteçientos, y doze.

YO LA REYNA.

Vidit Miro Reg. *Vidit Mauleon Reg.*
Vidit Hualte Regi *Vidit Mondegnani Reg.*

Alvarado, e Colomo Secret.

Locus ✠ Sigilli.

In Partium Neap. 11 fol. 153.

Derechos de Secretaria quaranta, y tres Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles, sobre la instançia de los Embaxadores de aquella Fidelissima Ciudad, paraque protexa la razon que assiste a aquel Publico.

El Consejo.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynsigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

EL REY.

LA REYNA GOVERNADORA.

Intus.

Jus prohibendi del vino a minuto nel Casale di Casandrino, posseduto da D. Francesco Brancaccio, non possa eserci-

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero del ynsigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Por parte de essa mi Fidelissima Ciudad, se me ha presentado el Memorial siguiente. Signora. La Fedelissima Città di Napoli con umilissime suppliche espone a' piedi della Cesarea, e Cattolica M. V., come il Vescovo di Aversa avendo preteso di violare la Regalia del jus prohibendi del vino a minuto posseduto da D. Francesco Brancaccio nella Terra di Casandrino, vo-

volendo permettere agli Ecclesiastici, che vendessero il vino a minuto a' Cittadini, e che ne pure si potesse impedire a' laici, che andassero a comprarlo nelle loro Taverne; si degnò la M. V. con sua Real Cedola, ordinare all' Illustre Viceré, che per tutte le vie dell' Economica potestà, obligasse il Vescovo a desistere da questa ingiusta intrapresa, che distruggeva le Regalie della M. V.; E perche non ostante questi santissimi ordini, il Vescovo d'Aversa, volendo sostenere al possibile il suo punto, tiene scommunicata la Squadra che assiste in Casandrino per impedire le controvenzioni; Si supplica perciò la M. V. a degnarsi di ordinare all' Illustre Viceré, ed al suo Collareral Consiglio, che per mezzo dell' autorità da Dio concessa a' Prencipi, obblighi al Vescovo ad assolvere la suddetta Squadra, acciò si tolga la materia alli scandali, e non si dia esempio a' futuri pregiudizj della Real giurisdizione, ed a danni de' poveri sudditi della M. V., che per concessione de' Serenissimi Rè godono in parte li dritti del *jus prohibendi*, tanto sperano da quella Clemenza, che Iddio ha trascielta per lo ristoro della Monarchia di Spagna, e per reggere l'Impero del mondo: Y en vista de este recurso ha parecido deciros, que es neçessario, que como està prevenido, y mandado, passeis luego a informarme muy distintamente de lo que con acuerdo de esse mi Consejo Colateral, se hubiere obrado, y hubiere en la materia, que en el preinserto memorial se expressa, despues que recivisteis el Despacho, que çerca de ella, se os expidio con fecha de doze de Septiembre del año proximo passado de mill setecientos, y onze. Que es quanto se ofreze advertiros sobre este particular. De Barzelona a 20. de Febrero de 1712.

Marginal note: terſi dagli Eccleſiaſtici dello ſteſſo Caſale.

YO LA REYNA.

Vidit Miro Regent. *Vidit Mauleon Regent.*
Vidit Hualte Regent. *Vidit Modegnani Reg.*

Alvarado, & Colomo Secret.

In Part. Neap. 11. fol. 153.

Derechos de Secreteria veinte, y nueve Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles, diçiendole, en vista de recurso hecho, para la Fidelissima Ciudad., que como està prevenido, y mandado, passe luego a informar de lo que con acuerdo del Colateral se hubiere obrado en la materia.

El Consejo.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynsigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles, en interim.

EL REY.
LA REYNA GOVERNADORA.

Intus.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero del Ynsigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en enterim. En consequençia de lo que por Despacho de 31. de Jullio del año proximo pasado, se os ordenò, tocante a que ningun genero de Paterntados fueren exemptos en lo criminal de la jurisdiçion ordinaria; He tenido por bien de preveniros, es justo, y conforme a mi Real mente, que se execute assi, no solo en lo criminal, sino tambien en qualesquiera causas, y casos, pues tales Patentados han de estar en todos sugetos a las jurisdiçiones ordinarias, aquienes perteneçiere el conoçimiento de qualquiera dependençias suyas, sin gozar de esempçion sino es quando delinquan dentro de los Districtos de sus particulares respectivas jurisdicçiones; Y assi prevendreis lo conveniente para que se execute, haziendo que este Despacho se registre y note en las partes adonde tocare, para su entero cumplimiento, y mas puntual observançia; que tal es mi voluntad. De Barzelona a 29. de Febrero de 1712.

Marginal note: Patentati non debbiano essere esenti dalla Giurisdizione ordinaria non solo per le cause criminali, ma anco per le civili, se non quando delinquiscano ne' Distretti delle loro particolari Giurisdizioni.

YO LA REYNA.

Vidit Miro Regent. *Vidit Mauleon Regent.*
Vidit Hualte Regent. *Vidit Modegnani Regent.*

Alvarado, & Colomo Secret.

In Part. Neap. 6. fol. 65.

Derechos de Secreteria veinte, y siete Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles, ordenandole, que ningun genero de Patendados sean exemptos de la jurisdiçion ordinaria.

Die 13. Februarii 1713. Neap.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales Literæ Suæ Catholicæ Majestatis

 exe-

exequantur juxta illarum seriem,continentiam,& tenorem,hoc suum,& registrentur.

Guerrero Regens. *Gaeta Regens.*
Argento Regens. *Mazzaccara Regens*

In Literarum Suæ Majestatis 7.fol.128.de Januario.

Marianus Mastellonus Regius a mandatis Scriba.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo,Primo,Cavallero de la Ynsigne orden del Toyson de Oro,mi Virrey,Lugarteniente,y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

Intus.

EL REY.

LA REYNA GOVERNADORA.

ILlustre Conde Carlos Borromeo , Primo,Cavallero de la ynsigne orden del Toyson de Oro mi Virrey,Lugarteniente , y Capitan General del Reyno de Napoles , en interim. Por parte de esta mi Fidelissima Ciudad , y Reyno se me hà presentado un memorial del tenor siguiente.

SACRA CESAREA, E CATTOLICA MAESTA'.

Ecclesiastici di qualsivoglia genere, non possano in questa Città, e Regno far nuovi acquisti di beni stabili per qualunque modo gli pervenissero.

LA Fedelissima Città , e Regno di Napoli con umilissime Suppliche espone à piedi della Maestà Vostra, come frà l'altre sue miserabili sciagure,si ritrovano ridotte à tal segno l'Università del Regno,che in buona parte sono inabili à sodisfare quei pesi, che da Serenissimi Rè Predecessori furono imposti per sostentamento della Corona, e della Cassa militare, e per maggior afflizione si osservano tutto di ridursi à sì fatta impotenza l'altre Communità,che per lo passato hanno sostenuto i carichi stabiliti;e di sì grave male la principal radice,è la strabbocchevole licenza , che si prendono gli Ecclesiastici di accrescere continuamente il loro Patrimonio colle compre de'Beni stabili,e specialmente de'terreni destinati alla coltura; imperciocche godendo gli Ecclesiastici l'immunità del pagamento di que'tributi,che si devono al Prencipe sù li beni de'Vassalli per mantenimento dello stato à proporzione,che si scema il peso à que'beni,che passano in podere degli Ecclesiastici,si accresce all'altre robbe, che rimangono sotto al dominio de'laici. Conciosiacosacche essendo stabilito il Tribunale, à cui deve ogni Communità essere sottoposta , ripartendosi questo à principio sopra centomila scudi di stabili,passandone poi cinquanta al dominio degli Ecclesiastici , viene a cadere tutto il peso sopra gli altri cinquanta a'Laici rimasti, li quali finalmente non essendo di tanto peso capaci, con detrimento del Real Patrimonio , vengono dichiarate le Communità impotenti alla sodisfazione debita al Real Fisco, e per tal via il danno delle particolari Università passa allo Stato, & al Prencipe. Laonde volendosi rimediare à sì grave dissordine,che senza dubio manda in rovina lo Stato,fù stabilito nella Pramatica 3. del Regno, sotto il *tit. de Cler., & Diacon.Selv.*che per tutti li beni de'Laici,che si ritrovavano alienati, ò per l'avvenire si alienassero,ò passassero in mano de'Chierici,ò di Ecclesiastiche persone dovessero i medesimi Chierici , ò Ecclesiastici possessori contribuire al pagamento. de'pesi universali di ciascuna Università,ò Terra del Regno, nella maniera stessa,che prima dell'alienazione contribuivano i Laici.Signora,è agevole il discernimento della giustizia di questa legge,coll guida del solo buon senso , e toglie ogni dubio , che potesse muoversi contro ad essa il vedersi costantementeratticata in tutti li Reami , e Stati di Europa , e specialmente nello Stato di Milano sottoposto al Fedelissimo Dominio della Maestà Vostra , imperciocche nell'anno 1700.fù in quel Ducato stabilito per legge(senza controversia ricevuta) che *bona transireut cum onere suo*;in guisa,che, acquistandosi dalla Chiesa,ò da persone Ecclesiastiche per mezzo di successione , ò per mezzo di contratto , li beni acquistati rimanessero sottoposti a'carichi Reali,nientemeno, che quando da'Secolari erano posseduti , senza eccettuare da questa regola,ne pure le robbe,che si concedono per Patrimonio a'Sacerdoti,la qual regola costantemente si osserva tuttavia nello Stato di Milano , essendo stata confermata dall'Imperador Carlo V. nel *tit.de oneribus*. Ma nel Regno di Napoli fatalmente sottoposto à tutti li travagli,che possa cagionare la licenza degli Ecclesiastici,questa giustissima legge è stata da medesimi contrastata sotto colore, che offendesse la liberta Ecclesiastica;Laonde si è introdotta la pratica,che gli Ecclesiastici *pro bonis emptis , & donatis* siano tenuti à contribuire al pagamento di quelle tasse , che impongono per sodisfare l'annualita de'debiti contratti dall'Università per publico servigio , prima che venissero in mano de'medesimi Ecclesiastici , ed in questo tenore se ne spediscono gli ordini dal Tribunale della Regia Camera. E nondimanco à sì picciola porzione di ciò , che sarebbono obligati gli Ecclesiastici , eziandio non vo-

gliono

gliono foggiacere: imperciocche li Prelati del Regno fotto varj pretesti ne impedifcono l' esfecuzione, e specialmēte hanno poste in campo le pretenfioni, che essi fiano li Giudici della somma delle Collette: Volendo parimente disfaminare se fiano giuste, ò eccessive, vogliono di più, che ad essi s'abbia da ricorrere per l'esecuzioni, che fovvente è bifogno, che si facciano contro gli Ecclefiaftici, che resistono à pagamenti; di modo che le povere Università implicate frà tante controversie, doppo graviffima fpesa non ritraggono fossidio alcuno dalli beni degli Ecclefiaftici. A ciò si aggiugne, che nello Stato di Milano fono fottoposti a' carichi perfonali tutti coloro, che coltivano li beni degli Ecclefiaftici, e tengono à pigione le loro Cafe, o la porzione Colonica de' frutti, che fpetta al Conduttore de' beni fruttiferi (che volgarmente in Milano si chiama la Colonica, & è generalmente giudicata la metà de' frutti) foggiace a' pefi, come tutti gli altri beni de' Secolari, ma nel Regno di Napoli non vogliono gli Ecclefiaftici, che abbiano luogo questi ftabilimenti, nondimanco quando pure gli Ecclefiaftici del Regno di Napoli riducendosi frà limiti della ragione si contentaffero di foggiacere alle fudette leggi, non perciò si evitarebbe la rovina del Regno, che nasce dalla licenza, che dagli Ecclefiaftici si gode di acquistare a lor piacere beni ftabili; imperciocche fatta la ragione dagli Esperti di quel Regno comunemente affermano, che delle trè parti delle rendite, presso che due si ritrovano nelle mani loro, dalle quali non poffono mai ritornare in podere de' Laici per le leggi ftrettiffime fatte à beneficio degli Ecclefiaftici, e frà qualche tempo faranno acquisto del rimanente, perche abbondando di denari raccolti da' legati, e dagli avvanzi delle loro ampliffime rendite, del continuo fanno compre di beni ftabili. Quanti mali da questo diffordine fuccedono, ben può comprenderlo l'alta mente della Maestà Vostra. Primieramente l'Università si renderanno del tutto inabili al pagamento de' Fiscali, e degli altri pesi a' quali foggiacciono. Per fecondo si distruggono le famiglie nobili, che fono il nerbo principale de' Reami; e li Laici si ridurramo ad uno ftuolo di Contadini, e di Artiggiani. Per terzo li Cittadini Napoletani è bifogno, che si riduchino ad abitare ne' Borghi; imperciocche essendo piena la Città d'infinite Chiese, e Munifteri (i quali à guisa di tante Cittadelle ingombrano tutti li Quartieri di essa) ogni giorno si veggono obligati i Napoletani à vendere forzatamente le Case loro à gli Ecclefiaftici, *pro amplianda Ecclesia, vel Monasterio*. Laonde gli altri Prencipi di Europa per mettere argine à tanti mali, che non lafciavano di fare gli Ecclefiaftici ne' loro ftati per mezzo degli acquisti de' ftabili, hanno fatte leggi ftrettiffime, con le quali hanno vietato a' Laici qualunque forte d'alienazione de' beni ftabili à favore degli Ecclefiaftici, fenza permiffione del Prencipe. Per tal ragione in Portogallo non poffono i Munifteri, e le Chiese comprare poderi fenza permiffione del Rè, e se qualche ftabile, ò per eredità, ò per altra via scade à gli Ecclefiaftici, fono tenuti di venderlo a' Laici frà un'anno. *Molina tract. 2. de just. & jur. Driedonius lib. 1. part. 3. num. 4. de libert. Christ.* Un simile Statuto si trova nella Valenza, come narra *Pietro Bellnga in specul. Princ. rubr.* 14. Ad essemplo di queste leggi Carlo V. promulgò per la Fiandra una legge, che le Chiese non poteffero acquistar più cose immobili, *Guicciard. in descr. Flan.* In Inghilterra ne' tempi, che vi fioriva la Fede Cattolica, providde con legge Eduardo III. che non fuffe lecito a' Monaci comprare poderi; e che altresì a' Laici non fuffe lecito lafciarli ad essi in Testamento, come offerva *Polidoro. Vergilio,* che non ne porta l'offervanza fino a' tempi d' Errico V. *Polid. Verg. in Histor. Anglica, Bodinus lib. 5. c. 2. de Republica.* Nella Francia è ftabilito, che niuna Chiesa, Munistero, ò Chierico poffegga robbe fenza lettere di riscatto. *Papuf. lib. 1. Rhaprod. arrest. tom. 4. & ad consuetud. Borbon. 25. & 279. Joan. Faber. ad l. quoties Cod. de rei vindicat.* E nella Francia medesima non si può lafciare a' Monaci alcun legato. *Annens Robertus Rerum. Judicat. lib. 4. cap. 3. Teuret.* degli abusi *cap. 7. num. ult.* Nella Germania parimente in molti Senati non lece vendere a' Chierici robbe immobili, *Gaillus lib. 2. obser. 2. 3. num. 5.* E specialmente questo Statuto fù fatto nella Saffonia fin da' tempi di Carlo Magno, come offerva *Balde consil. 174. tom. 5.* In Vinegia, e nel fuo Stato vi fono le leggi, che nessun Secolare posfa alienare à pro degli Ecclefiaftici *Fulgentius Bregeia contra Baronium, Bodinus lib. 5. cap. 2.* Nello Stato di Milano è ftabilito per li Statuti, e per le *nov. consult. nel. tit. de Gen. Collegii*: che niuno non foggetto alla giurisdizzione del Prencipe posfa acquistare beni ftabili, ò dritti, e ragioni, come censi, e cose simili, per fuccesfione, ò per contratti fenza l'asfenso del Prencipe, fotto pena di confiscazione di detti beni, e dritti. E quantunque il Senato, che tiene tutta l'autorità del Prencipe in dispenfare, fuole concedere tale asfenso, quando non ci hà inconveniente, però non concede mai l'asfenso, se prima non riceve dall'Ecclefiaftico pleggiaria laica di non declinare il foro feculare, e di pagare tutti li carichi Regj, ò publici imposti, & imponendi, obligando perciò specificamente li beni medefimi, ed in fatti paghino puntualmente. I luoghi Pii di quello Stato non godono immunità, nè reale, nè perfonale, fuorche l'Ospedale Magiore di Milano; nel che non si considera danno alcuno del Publico, perche le fue rendite si spendono in opera cosi pia, e di beneficio de' poveri; E tiene per istituto, che venendoli qualche eredità, fubito, ò quanto più presto può, vende li beni ftabili per pagare li debiti contratti per la manutenzione dell'opera, esfendo sempre l'esito fuperante l'introito, e si contenta quel luogo pio fenza ingrandirsi di confervare que' beni antichi, che ebbe per fua dotazione dal Prencipe overo da' Benefattori. *Bosius de pœnis num. 43. Signorolus de Homodeis cons. 21. ftatut. Civit. Mediolan.* In Napoli folamente non si è posto

Hh 2 giam-

giammai il capo à rimediar da senno à questo disordine, salvo, che vi è una costituzione fatta da Federico II., la quale proibisce alienare agli Ecclesiastici le robbe delle quali si pagano le rendite alla Corte, e se per eredità li pervenissero sia tenuta la Chiesa frà un'anno venderle a' Secolari, ò locarle, il che non facendo decadano al Fisco: *de rebus stabilibus Ecclesiasticis non alienandis prædecept. tit. 29. fol. 277.* Ma questa Costituzione non hà avuta la sua osservanza nel Regno predetto. Del rimanente, Signora, queste leggi non solamente vengono giustificate dall'autorità de' Santi Padri, e de' Santissimi Prencipi, che fiorirono ne' primi Secoli della Chiesa, come si è dimostrato da valentissimi DD., ma si rende ancor manifesta la sua giustizia per le seguenti fortissime considerazioni, che non si posono da chi che sia mettere in dubio. Sù di qualunque bene stabile trè spetie di diritto, e di dominio riconoscono i DD. Il primo è quello del particolar Cittadino, al quale per giusti titoli appartiene la robba, e chiamasi diritto privato. Il secondo spetta à tutto il commune di que' Cittadini, frà quali è noverato il possessore dello stabile, potendo da esso percipere, ò tributi, ò altre commodità, secondo il bisogno, & oltre à ciò posono gl'altri particolari Cittadini acquistare sù quella robba qualche ragione, servitù, ò veramente dominio per varj contratti dalle leggi stabiliti; e questo secondo dominio, che riguarda il commune, è da DD. chiamato dominio di società, overo di contrattazione. Il terzo dominio appellato di autorità, e di giurisdizione, e norma degli altri due dominij spetta al Prencipe, & è inseparabile dal Principato. Senza dubio, Signora, il dominio del Prencipe sù li beni stabili, è incomparabilmente maggiore, e più eccellente degli altri due, perche da esso vengono governati, e sostenuti, e possono frà li termini della ragione essere aumentati, diminuiti, & anche distrutti dalla sua autorità. Il secondo luogo di eccellenza spetta al dritto della Communità, di cui è membro il particolar Cittadino, dovendosi per costantissima regola da tutte le leggi approvata anteporre il bene del corpo à quello delle membra, essendo tenuto ogni particolar Cittadino à sagrificare la sua propria vita, non che i suoi beni per lo beneficio della sua Patria. L'ultimo adunque è il dominio privato de' Cittadini, il quale è soggetto à gli altri due, che lo diriggono, e ne ricevono commodo, a vantaggio giusta l'occasioni, che ciò prescrivono. Adunque se si può da chi posiede il dominio privato stabilire, che li suoi beni non escano da un determinato ceto di persone, in guisa che ne rimangono escluse le persone Ecclesiastiche, come non possono fare il medesimo li possessori degli altri due dominii senza controversia più eccellente; ordinando, che li stabili non escano dalle mani di quelle persone, che alla giurisdizione del Prencipe sono sottoposte, come ragionevolmente si è stabilito in Spagna, in Francia, in Germania, e nelli Stati di Vinegia, e di Milano. Di più se per avventura uno stabile passa dal dominio di alcun Laico à quello degli Ecclesiastici, non si estinguano, nè si possano estinguere le ragioni, e le servitù, che altri Cittadini possedevano sù quello stabile, & indubitatamente godono costoro i medesimi diritti, che prima; Come adunque si può pretendere dagli Ecclesiastici, che in tal caso si estinguano i diritti del Prencipe, e della Communità, senza comparazione più eccellente di qualunque diritto delle private persone. Laonde come possono negare, che il Prencipe, e l'Università possano ricavare i tributi, come prima, che passassero in potestà degli Ecclesiastici facevano? Per lo che supplicano la M. Vostra, che per quella somma autorità, che Iddio l'hà concessa, con obligazione d'impiegarla in prò de' suoi Sudditi, rimanga servita di ordinare: Primieramente, che inviolabilmente si osservi nel Regno di Napoli la sudetta *Pramm. 3.* sotto il *tit. de Cler. & Diac. fol.* rimosse tutte le prattiche in contrario, con tanto detrimento delle povere Università introdotte; e per secondo stabilisca per legge inviolabile, che non possano i beni stabili per qualunque ragione uscire dal dominio delle persone soggette alla giurisdizione della Maestà Vostra senza dispenza del Colleterale; Con le condizioni, che appunto nello Stato di Milano si osservano; e che se per avventura, ò per legato, ò per altra qualunque via scade qualche stabile à sì fatte persone, debbano venderlo frà un'anno passato, in quel tempo debba vendersi *sub hasta*, ò *ex officio Judicis*, ò ad istanza di qualunque del Popolo, e consignarsi ad esse il prezzo: In somma non possano acquistare beni stabili *nec directè, nec indirectè.*, cioè per se stessi, nè per mezzo di altre persone. Tanto si spera da quel Prencipe destinato da Dio per ristoratore della Monarchia di Spagna; e che Iddio per lunga età, secondo i voti de' suoi Popoli, si degnarà conservare.

Y' vista su instançia. He venido en engargaros, y mandaros (como lo hago) que oyendo al Colateral, y Tribunal de la Camara me informeis con lo que se os ofreçiere, y pareçiere, sobre todo lo que en el preinserto Memorial expressan essa mi Fidelissima Ciudad, y Reyno, a fin de que en caval intelligençia de todo pueda yo tomar la resoluçion, que hallare por mas justa, y conbeniente. De Barzellona a 19. de Março de 1712.

YO LA REYNA.

Vidit Miro Regens. *Vidit Maukon Regens.*
Vidit Hualte Regens. *Vidit Medegnani Reg.*
Alvarado, & Colomo Secret.

Lugar del Sello.

In

In Part. Neap. 1. a fol. 117.

Al Virrey de Napoles para que oyendo al Colateral, y Tribunal de la Camara, informe sobre todo lo que en el preinserto memorial de aquella Fidelissima Ciudad, y Reyno se expresa.

Die 26. mensis Aprilis 1712. Neap.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ Suæ Cathol cæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem hoc suum, & Reg. Camera Summariæ consultationem faciat cum voto.

Guerrero Regens. *Gaeta Regens.*
Argento Regens.
Mastellonus.

In Literarum Suæ Majestatis V I. fol. 177. Imperatae.

Foris.

Al Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero de la ynsigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim.

EL REY.

LA REYNA GOVERNADORA.

Intus.

Illustre Conde Carlos Borromeo, Primo, Cavallero del ynsigne orden del Toyson de Oro, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles en interim. Con Despacho de veinte de Febrero proximo passado, expedido a instançia de los Embajadores de essa mi Fidelissima Ciudad, con inserçion de Memorial suyo, tube por bien de ordenaros, protejiesseis la razon, que a esse Publico asiste en las quexas contra las irregularidades, y novedades introduzidas en la cobranza de los derechos de entierros por los Fratanzaros, no dando lugar aque succediesse el menor incombeniente, ni escandalo; Y haviendoseme presentado aora por los mismos Embaxadores el Memorial, cuyo tenor es el siguiente. Sagra Cesarea, e Cattolica Meastà: Signora. Gli Ambasciadori della Fedelissima Città di Napoli con umilissime suppliche espongono a' piedi della M.V., come li Parochi della sudetta Città, colle loro Confraternità volgarmente dette de'Eratanzari, nell'occasione dell'Esequie con infinite estorsioni contrarie a tutte le leggi Divine, ed Umane, publicamente introdotte sotto titolo di jus mortuorum, vessavano, e rovinavano gli eredi de'Difonti, e perciò la M. V. con sua Real Cedola in data de'veinte de Febrero de mill seteçientos, y doze, si degnò ordinare all'Illustre Vicerè, che protegesse la giustizia del Popolo contro l'ingiuste pretenzioni de'Fratanzari, dalli quali essendosi finalmente liberata la Città, non cessano perciò i Fratanzari di muovere ogni pietra, acciò di nuovo il Popolo sia sottoposto alle scandalose angarie, e gabelle, che sofferiva per cagione dell'Esequie, e sotterramento de'morti. Pertanto supplicano la M.V. a degnarsi di ordinare all'Illustre Vecerè, che continui a far sperimentare gli effetti della Real protezione al Popolo, perche rimanga pienamente liberato dalle sudette vessazioni, e gabelle, come si spera dalla benignità propria dell'Augustissima Casa, che Iddio renda perpetua per beneficio de'Popoli soggetti al suo fedelissimo Dominio. He venido en encargaros, y mandaros nuevamente (como lo hago) que segùn lo que se os esta prevenido en el çitado Despacho de'veinte de Febrero, continuais en hazer experimentar muy cumplidamente a esse Publico los efectos de nuestra Real protecçion en esta dependençia, de calidad, que no sea agraviado; Y de lo que executareis, y fuere ofreçiendo en ella, me tendreis puntualmente informada. De Barzelona a veinte, y siete de Agosto de mill seteçientos, y d ze.

Parochi, e Fratanzari per deritti dell' Esequie non possano esiggere più di quello sta stabilito dalle costituzioni Pontifiçie, e Sinodi; e sia lecito a ciascuno di fare intervenire all'Esequie que' Preti, e Religiosi, che ad esso parerà.

YO LA REYNA.

Vidis Miro Reg. *Vidis Mauleon Reg.*
Vidis Hualte Reg. *Vidit Modegnani Reg.*
Vidit Vargas Regens.
Alvarado, e Colomo Secret.

In Partium Neap. 3. fol. 169.

De-

Derechos de Secreteria veinte,y nueve Reales plata antigua.

Al Virrey de Napoles ordenandole, contime en protejer la razon, que al Publico de aquella Ciudad assiere, en las quexas contra les irregularidades introduzidas en la cobranza de los derechos de entierros por los Fratanzaros de ella.

El Consejo.

Die 12. Julii 1713.

Illustrissimus,& Excel entissimus Dominus Vicerex,Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat quod retroscriptæ Regales literæ Suæ Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur.

Guerrero Regens. *Argento Regens.*
Mazzaccara Reg. Mastellonus.

In Literarum Suæ Majestatis 9.fol.63.Imparatus.

Foris.

Al Illustre Conde de Daun, Cavallero del insigne Orden del Toyson de Oro, de mi Consejo de Estado,mi Virrey,Lugartheniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

EL REY.

Imposizioni per la rifezzione della Regia cassa militare di carlini 4. per tumolo di sale, carlini diece per soma d'oglio, che si estrae dal Regno, e carlini trè ad oncia sopra tutte le mercanze soggette alla Regia Dogana, a riserba delli generi di comestibili, e di grassa.

Illustre Conde de Daun,Cavallero de la Ynsigne orden del Toyson de Oro, de mi Consejo de estado,mi Virrey,Lugarteniente,y Capitan General del Reyno de Napoles.Haze recevido vuestra Carta de 13. del pasado, con que accompaña s el apuntamiento formado por el Colateral,con vista del memorial,en que manifestando la Diputaçion de essas Plazas, su continua aplicaçion en buscar los expedientes mas proprios, y universales, y de menor agravio al Publico para cumplir la Dote de la Caxamilitar, y satisfaçer alos repetidos encargos,que en este importante asumpto he tenido por bien fiar a su zelo,y fidelidad,propone a este fin la nueba imposiçion de quattro carlines por cada tumulo de sal, la exigençia de diez carlines por cada soma de azeyte,que se extraherà del Reyno, y el aumento de quatro carlines por onçia sobre todos los generos de mercançias sugetos a essa Regia Dohana, a riserba de los generos de comestibles, y de Grassa del Publico,excepto el azucar, y drogas; y siendome muy special gratitud la fineza del zelo, que la Diputaçion ha manifestado nuebamente a mi serviçio tan proprio de su experimentada fidelidad,y amor a el,en el acuerdo de los tres meçionados expedientes. Despues de haverse examinado maturamente el çitado apuntamiento del Colateral, y en intelligençia de quanto açerca de los mismos expedientes os representò el Regente Grasero Marques Serra en el informe, que le pedisteis, y tambien haver repetido, uinformandome en todo con acordado,y apuntado por el Colateral He resuelto aprobar la nueba imposiçion de quatro carlines por cada tumulo de sal, y el de la exigençia de diez carlines por cada soma de azeyte, què se extraherà del Reyno con todas las cautelas, y distinçion, que se han propuesto por la Diputaçion; y las circunstaçias de haverse da exigir por mitad la expressada nueba imposiçion de quatro carlines por cada tumulo de sal de aquellas Universidades, que tienen obligaçion de tomar la sal a fuerza, segun ha considerado la misma Diputaçion; Y por lo que mira a el del aumento de quatro carlines por onçia sobre todos los generos de mercançias sugetas a essa Regia Dohana, a riserba de todos los generos comestibles, excepto el azucar, y drogas, bien que igualmente es de mi aprobaçion la forma,en que lo ha propuesto la Diputaçion sin embargo, cousiderando lo mucho, que combiene aligerar el peso para que el comerçio pueda augmentarse en utilidad de essos mis Fidelissimos Vasallos, y en manifestaçion del paternal amor,con que los miro,y de lo propenso, que està siempre mi Real animo a façilitarles todo el alivio posible,aun en medio de las notorias urgençias de esse mi Real Erario; He querido, y he tenido por bien, que el mençionado augmento se reduzga a solos tres carlines por onçia con las çircunstançias, y expresiones,que le ha acordado la Diputaçion esperando, que en correspondençia de esta demostraçion del amor,que me deven tan fieles Vasallos, pasarà la misma Diputaçion en tiempo de mas quietud, y respiro a representar aquellos arbitrios, que puedan ser suffiçientes a cumplir la referida dote de la Caxamilitar; y en consequençia de todo os encargo,y mãdo deis las providençias combenientes,para que teniendose entendido,ser de mi Real aprobaçion los tres mençionados expedientes, pueda pasarse a su imposiçion con todas las cautelas,distinçion, y expresiones contenidas en el Memorial de la Diputaçion, y reduçiendose como queda declarado, a solos tres carlines el augmento por onçia sobre todos los generos de mercançias sugetas a essa mi Regia Dohana con la condiçion,de que estos tres efectos han de ser siempre inagenables, y que todas las ventas, que en qualquiera tiempo,se hizieren de ello,sean nullas, y invalidas.pues es mi voluntad, que sean firmes,y estables,para el dote de la Caxamilitar;manifestando vos en mi Real nombre (como tambien os lo encargo) assi a todos los individuos, que componen la Diputaçion, como alas demas personas,y Ministros,por cuyo medio ha corrido, y se ha tratado, y concluydo este importante negoçio,quedo con particular gratitud al desuelo, y zelo con que en el han procurado mi mayor serviçio; y que en esta conformidad experimentaran los efectes de mi benevolençia; que es quanto se ofreze perveniros en respuesta de vuestra çitada Carta, ordinando os lo combeniente en Despacho a parte, açerca de la pratica de los mençionados expedien-

pedientes, y çesazion de la exigençia de la Deçima de Arrendamientos, Adohas, y Fiscales. De Viena a 11. de Noviembre de 1713.

YO EL REY.

D. Juan Antonio Romeo, y Anderez.

Die 4. mensis Decembris 1714. Neap.

Illustrissimus, & Excell. Dominus Viceroex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ Suæ Cæsareæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem, hoc suum, & registrentur.

Gascon Reg. *Guerrero Regens.*
Gaeta Regens. *Argento Regens.*
Mazzaccara Regens.

Mastellonus.

Foris.

Al Electo de este Fidelissimo Pueblo guarde Dios.

Intus.

Riflezzione della Regia cassa militare coll'imposizioni sopra del sale, estrazzione dell'oglio, e carlini tre ad oncia sopra ogni genere di robba: e che si tolga la decima sopra gli Arrendamenti Fiscali, ed Adohi.

AViendo representado el Conde mi Señor a Su Magestad Cessarea, y Catolica con el Memorial de la Diputaçion de estas Plazas la continua aplicaçion, y zelo, con que se ha esmerado la Diputaçion en buscar los expedientes mas proprios, y universales, y de menor agravio al Publico, para cumplir la Bote de Caxamilitar, en satisfaccion de los repetidos encargos, que sobre este tan importante asumpto, ha puesto Su Magestad Cessarea, y Cattolica al cuydado del amor, y fidelidad de la Diputaçion, proponiendo a este fin, sobre la nueba imposiçion, que oy exige la Regia Corte en el sal, otres quatro carlines mas de augmento por cada tumulo, la exigençia de diez carlines por cada soma de Azeyte, que se extraherà dal Reyno, y el augmento de quatro carlines por onza sobre todos los generos y mercançias sugetas a essa Regia Aduana, y sus jurisdiçiones, a riserba de los generos comestibles, y de Grassa del Publico, excepto el Azucar, y Drogas, comò lo expressa el çitado Memorial de la Diputaçion, que V.S. ha pasado a manos de Su Exelençia, se ha dignado Su Magestad Cesarea, y Cattolica con Despacho de onze del passado, de manifestar la especial gratitud, con que ha reçivido esta fineza, muy propria de la experimentada, y costante fidelidad de la Diputaçion, aprovando enteramente las referidas nuebas imposiçiones del sal, y Azeyte, como las proponen las Plazas, y con la circunstaçia de que la primera se haya de exigir por mitad de las Universidades, que reçiven el sal por fuerza; Y aunque igualmente aprueba Su Magestad Cesarea y, Cattolica, el augmento sobre la Regia Aduana, y la forma, con que lo propone la Diputaçion, sin embargo preponderando siempre en el Clementissimo animo de Su Magestad Cesarea, y Cattolica, el paternal amor, que tan justamente le merezen estos Fidelissimos Vassallos, y con la propençion de fazilitarles todo el mayor alivio, aligerando el peso, para que pueda mas bien florezer el comerçio, en utilidad del Publico, aun en medio de las notorias urgençias de Su Real Erario, ha tenido por bien de reduçir el referido augmento, propuesto por las Plazas a solos tres carlines por onza, con las çircunstançias, y expresiones hechas por la Diputaçion en este punto, encargando muy particularmente a Su Excel., que la exigençia de estos tres arbitrios, se executen con toda la mayor suavidad, y blandura, que serà practicable, y que la Diputaçion, y Plazas, que la componen queden entendidas de la espeçialissima satisfacçion, con que Su Magestad Cesarea, y Cattolica mirarà siempre este importante serviçio, assi por lo que conduzga al Universal benefiçio de esta Ciudad, y Reyno, como de los sugetos, que tan zelosamente han concurrido en esta ocasion, a que se efectue por mayor interes del Cesareo, y Publico serviçio. En esta consequençia ordena Su Magestad Cesarea, y Cattolica, que se passe luego ala intestaçion, e imposiçion de los tres referidos arbitrios en benefiçio de la Regia Corte, con todas las cautelas, distinçion, y expressiones contenidas en el Memorial de la Diputaçion, de que hayan de ser siempre inagenables estos tres efectos por

dote

dote de Caxamilitar,y que en qualquier tiempo,que se hiziesse venta de ellos, o de parte, se entiendan nullas,e invalidas,pues la firme voluntad de Su Magestad Cesarea,y Cattolica es, que perpetuamente se conserven, y sean estables en su Real Erario, entre los demas, que componen la Caxamilitar:Assi mismo manda Su Magestad Cesarea, y Cattolica, que immediatamente, que estos expedientes seran intextados en la forma referida ala Regia Corte, se quiten,y se alze la mano dela exigençia de deçimas de Arrendamientos, Adohas, y Fiscales,como lo pide la Diputaçion,y afin de que mayormente se promueba, y asegure el comerçio,y utilidad de estos Fidelissimos Vasallos, y particularmente en el Arte de la Seda de tan prinçipal consideraçion en este Reyno; ordena Su Magestad Cesarea,y Cattolica, que de oy en adelante no puedan extraherse fuera del Reyno las sedas crudas, o sanas, que no se travajaren en el a fin que tantos pobres,como viven en esta Arte, se sustenten con este travajo,y manifactura,y que se reçiva este nuebo peso,con la universal aceptaçion, y consuelo, que la Cesarea benignitad de Su Magestad Cesarea, y Cattolica dispensarà continuamente a este Reyno.En execuçion de este Cesareo Real orden,me manda S.E.dezir a V.S.que passe luego a comunicarlo a la Diputaçion, y la Cesarea gratitud, y aprovaçion, que Su Magestad Cesarea,y Cattolica se digna de manifestar a su ardiente zelo, y fidelidad por el Cesareo Real serviçio, y bien de este Publico,para que sin perdida de tiempo venga la Diputaçion a stipular con las cautelas acostumbradas este instrumento, e intextaçion a benefiçio de la Regia Corte, en los terminos referidos; con la inteligençia de que immediatamente passarà S.E. las ordenes conbenientes ala Camara, para que se quite la decima de Arrendamientos,Adohas,y Fiscales,y experimenten desde luego los interessados el benefiçio que les ha soliçitado la Diputaçion, y Su Magestad Cesarea,y Cattolica con tanta pietad, ha sido servida dispensarles,executandose enteramente Su Real determinaçion; De que me manda S.E.advertir a V.S.para que por si mismo con la Diputaçion, continuando la fineza, y zelante conducta por el Cesareo, y Publico serviçio, se cumpla sin perdida de tiempo el presente,de que nuevamente darà quenta S.E. a Su Magestad Cesarea, y Cattolica acordando la atenta, y muy constante fidelidad, que espera acreditarà la Diputaçion en todas las ocasiones del mayor serviçio de Su Magestad Cesarea,y Cattolica la Divina guarda a V.S. Palaçio a 6.de Diziembre de 1713.

D.Joseph Cavalieri.

Señor Electo de este Fidelissimo Pueblo.

Foris.

Alos Illustres, Magnificos, Fieles, y Amados nuestros los Diputados nombrados para la Refecçion de la Caxamilitar.

EL REY.

Intus.

Imposizioni per la rifezzione della cassa militare; e che non si permetta estrazzione di seta cruda.

Illustres,Magnificos,Fieles,y Amados nuestros.He visto vuestra Carta de 11.de Diziembre,en que me reiterays las expresiones, que son tan propias de vuestra exemplar lealtad, y calificado Amor,y zelo a mi serviçio,con motivo de haverme sido tan acepta, como era justo vuestra fervorosa ampliaçion, en el particular de las tres imposiciones sobre el Sal, Azeyte, y Regia Aduaua de essa mi Fidelissima Ciudad para la refecçion de la Caxamilitar,haviendo querido yo,que la terzera se haya limitado de suerte,que en vez de los quatro carlines por onza,que haviays estableçido, y concluydo, se paguen solamente tres,no permitiendose assi mismo de aqui adelante extracçion alguna de sedas crudas de esse Reyno, por los motivos,y reflexiones expresadas en el Despacho, con que assi lo mande; Y manteniendose siempre mi Real animo tan satisfecho de la estimable invariable fineza en mi serviçio de essa mi Fidelissima Ciudad,y Reyno,como propenso a cōtinuaros en todas las ocasiones de su mayor explendor,conveniençia, y consuelo las demostraciones, que mas puedan acreditar la especial gratitud,y benevolençia,que me merezen;no he querido dejar de repetiros la seguridad,con que de ello podeis estar en comun, y en particular. De Viena a 20.de Enero de 1714.

YO EL REY.

Fr.Anton.Archiep.Val.Pres.
Vidit Comes Stello Cons.
Vidit Marchio de Villasor Cons.

Vidit Dux Thesaurarius.
Vidit Marchio de Erendazu Cons.
Vidit Ruvoschiero Regens.

Alvarado,e Colomo Secret.

Locus ✠ Sigilli.

Foris.

Foris

GRAZIE, E CAPITOLI

Di cui si supplica la Cattolica Maestà del Rè Carlo III. Nostro Signore in nome della Fedelissima Città, Baronaggio, Città, e Terre Demaniali, e di tutto il Regno di Napoli, dopò il pacifico ingresso, ed acclamazione dell'Armi Austriache, e'l giuramento prestatoli, e Donativo di docati 350.m. stabilito dalle Piazze, e presentatoli per questa fedelissima Città.

CAROLUS

Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, & Hispaniarum Rex.

Wirrieus de Daun, Comes S.R.I. Status Theani, Eques Insignis Ordinis Aurei Velleris, Consiliarius Status S.C., & C. Majestatis, perpetuus Gubernator Civitatis Viennæ, Præfectus unius Turmæ Peditum, Marescìallus Generalis, Dux Generalis Militiarum S.C. & C. Majestatis, & in præsenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis.



Llustribus, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque viris hujus Regni Protonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque Locatenentibus Deputatis, & Deputandis S.R.C. Præsidentibus, & Rationalibus Reg. Cameræ Summariæ, Regenti, & Judicibus M. Curiæ Vicariæ, Scribæ Portionum, Thesaurario nostro generali, seu id Officium regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus, Fiscalibus, & præsertim Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, & Baronibus dicti Regni, cæterisque demum universis, & singulis, Officialibus, & Subditis Regiis majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, Titulo, Officio, & Authoritate, & potestate fungentibus præsentibus, & futuris ad quos, seu quem præsentes pervenerint, spectabunt, vel fuerint quomodolibet præsentatæ Regiis fidelibus Dilectis. Nuper prò parte infrascriptæ Illustris, & Fidelissimæ Civitatis Neapolis supplicatis fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Sacræ Regiæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestatis, omni qua decet sollemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis, v3.

Carolus Sextus Divina favente Clementia electus Romanorum Imperator semper Augustus, ac Rex Germaniæ, Castellæ, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliæ, Hierusalem, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galletiæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Tiennis, Algarbij, Algeciræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ, Maris Oceani: Archidux Austriæ, Dux Burgundiæ; Brabantis, Mediolani, Athenarum, ac Neopatriæ: Comes Habspurg, Flandriæ, Tirolis, Barcinonæ

Rossilionis, ac Ceritaniæ, Marchio Oristani, & Comes Goceanæ. Universis, & singulis presentium seriem inspecturis, tam præsentibus, quam futuris. Postquam spontè suum fidelissimum Neapolit. Regnum nostro æquabili Imperio Deo tradente, restitutum fuit, observantibus ante nostros clementissimos oculos egregiis Neapolitanorum fidei, amorisvè argumentis de eo ex primordiis ipsis sollicit fuimus, ut quod Regni severitas, atque tranquillitas, qua in feliciori Regiminis norma, qua in dilectissimorum Civium utilitate, qua in Catholicæ Religionis ibi per tot secula in sua puritate efflorescentis incremento exposceret, id Regia nostra munificentia, benignaque gratia prosequeremur: Scientes, quod cum Deus quoddam, quasi pietatis, ac securitatis vinculum Neapolitanis nos esse voluerit, cumque multa inter hanc, & illam cognatio, ac familiaritas intercedat, utraque prosperis alterius successibus incrementa sumet, & utriusque ope mixum florescet Regnum, & optatissima mansuetudini nostræ Populi salus fausto, feliciique nomine dimanabit. Hanc igitur ob causam, omnibusque planè solidiori ejusdem Regni tranquillitati, Civiumque saluti posthabitis, in eo præcipuè, quo nihil profectò nostra dignitate, ac magnitudine dignius arbitramur, constanti semper animo elaboraturi sumus, ut traditam à Deo amplissimam potestatem, non ad innanis gloriæ ambitum, sed in Ortodoxæ Religionis patrocinium, ac juris, legumque tutelam, vera utique Regnorum firmamenta, & unde perennes in illo fluxere cælestis beneficientiæ Thesauri conferamus, & ut celeberrima ea quæ à tot retro seculis ad nostram usque ætatem perducta est, ipsius inclyti, ac florentissimi Regni gloriam non ulla ex parte imminutam, sed ipso temporis processu confirmatam, ac nova quotidie splendoris, & venustatis accessione amplificatam, quantum quidem Deo qualitate in nobis erit, ad posteriorem transmittamus, animo identidem reputando, quidquid amplitudinis, decoris, & ornamenti Regno sub fausto nostro Regimine accesserit, id totum in nos ipsos refundendum, & sicuti Populos diuturna felicitate, ita nos immortali laude cumulaturum. Inter alias ergò opportunitates, quæ se nobis opeti manum admoventibus obtulere, non ultimo numerandus loco est supplex libellus, proximè nobis redditus nomine sepedicti Regni, nec non Metropolis, ac Baronatus ejusdem non nulla nimirum gratiarum Capitula continens enixè à nobis postulatarum. Quo quidem libello, eò quo par erat, grati animi sensu à nobis accepto, inter cætera postulata in ipso comprehensa, ea tandem de consilio virorum prudentia, & eruditione præstantium, & harum in primis rerum peritissimorum, in præsens nobis decernenda duximus, quæ sequentibus placitis præscribuntur; videlicet;

Grazie, e Capitoli de cui si supplica la Cesarea, e Catolica Maestà dell' Augustissimo Imperatore Carlo VI. nostro Signore in nome della Fedelissima Città, Baronaggio, Città, e Terre Demaniali, e di tutto il Regno di Napoli.

I.

Si raccomanda la Divozione, e protezzione di tutte le Chiese, luoghi Pii, e Comunità Ecclesiastiche, e si supplica per la conferma de' loro Privilegj, Immunità, e Giurisdizioni.

In primis si supplica, e si raccomanda alla Maestà Vostra ogni premurosa divozione di tutte le Chiese della Città, e Regno, acciò in esse non solo si continui il culto Divino, e la riverenza con quella divozione, e decoro, con speciali modi sin ora pratticati, ma colla Divina Grazia, e colla Protezzione del suo Invittissimo Monarca vi si accreschino, ed in specie se li raccomandano la Chiesa Cattedrale di questa fedelissima Città, e la Cappella del Tesoro eretta dentro detta Cattedrale, la Chiesa, e Casa Santa della Santissima Annunciata, la Chiesa, Ospizio, e Monasterio Regio di S.Gennaro extra mœnia, volgarmente detto delli Pezzenti, governata dalla Piazza del Fedelissimo Poppolo, la Casa Santa dell'Incurabili, il Monte delle sette Opere della Misericordia, il Monte de Poveri vergognosi, ed ogni altro luogo pio Ecclesiastico, o laicale, come parimente raccomandano la Persona dell'Eminentissimo, e Reverendissimo Cardinale Arcivescovo, che in questa occasione hà fatto conoscere l'affetto svisceerato di Pastore, Padre, e Patrizio, il Capitolo Napoletano, tutto il Clero Secolare, e Regolare, tutti li Vescovi, e Capitoli, e tutti gl'Ecclesiastici Secolari, e Regolari, tutti li Monasterj, Compagnie, Società, Radunanze, e Conventi, così de' Religiosi, come di Religiose, non solo per lo conservamento delle loro libertà, Immunità, beni, e ragioni, mà anche acciò si degni à tutti li predetti, e ciascheduno d'essi in questo Regno confirmare, e per quanto sia bisognevole, di nuovo concedere tutti quelli Privilegj, Immunità, Prerogative, Grazie, Concessioni, Ragioni, Libertà, Giurisdizioni, e tutti li beni burgensatici, e feudali, Regalie, ed ogn'altro di qualunque altra specie loro conceduti da Serenissimi Prencipi, e Rè antepassati, che sono stati in questo Regno, con tutte le preeminenze, e Privilegj, e Prerogative, con le quali sono state loro concedute, e meglio, e più pienamente si ritrovano avergli posseduti, giusta la continenza, e tenore de' loro Privilegj, e cautele, lo che però s'intenda senza pregiudizio della Giustizia, e delle ragioni di questa fedelissima Città, e Regno: *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, quatenus verò Ecclesiæ, Religiosæ Communitates, aliaque loca pia, tam fidelissimæ Civitatis, quam Regni in possessione privilegiorum, immunitatum, jurisdictionum, aliarumque concessionum à nostris Serenissimis Prædecessoribus obtentarum existerunt, & existant, citrà præjudicium jurium nostrorum, Civitatis, Regni, & quorumcumque interesse habentium. Nostrumque erit honoris Monasteriorum Sanctimonialium præsentem habere tutelam.*

Item

II.

Si supplica per la conferma in forma specifica di tutti i Privileggi, Grazie, Immunità, Giurisdizioni, Assenzi, Costumanze, ed ogni altro alla fedelissima Città, Baronaggio, Città, Terre, ed ogni altro luogo, non meno Demaniale, che Baronale del Regno, Piazze Nobili, e del fedelissimo Popolo ne' loro congressi, e Deputazioni; e di potere creare, e privar Cittadini.

Item si supplica V. M. confermare ex certa scientia, & in forma specifica alla fedelissima Città di Napoli, e suoi Cittadini, ed abitanti al Baronaggio, à tutte le Città, Terre, Castelli, ed altri luoghi, non meno Demaniali, che Baronali del Regno, ed altre Piazze, Nobili, Gentiluomini, Cittadini, ed abitanti alla medesima, ed a ciascun'Arte, e Consolato della Città, e Regno, e tra esse alla Nobil Arte della Seta, e della Lana, tutti, e qualsivogliano Privilegj, Immunità, Grazie, Liberta, ragioni, Azzioni, Giurisdizione, Assensi, Costumanze scritte, ò non scritte, e Consuetudini, che ad ogn' una d'esse appartengono, così de jure, come per consuetudine, ò per concessione fattane da' Serenissimi Rè passati, ò in qualunque altro modo, enco di fatto, e specialmente à riguardo delle Piazze Nobili, e del fedelissimo Popolo di questa Città, e loro Deputazioni, e Congressi, & signanter confermare, & quatenus fusse di bisogno, di bel nuovo concederli la Grazia contenuta nel Capitolo 15. del Rè Federico, di crear, e privar Cittadini, e più particolarmente à rispetto della Piazza del Fedelissimo Popolo confermare i Capitoli, e Grazie concedute dal Rè Cattolico nell'anno 1507. approvate dalla Regina Giovanna Madre, e dall'Imperadore Carlo V. nell'anno 1517., e gl'altri Capitoli di essa sottoscritti nell'anno 1522. dall' Ill. D. Carlo de la Noya all'ora Vicerè. Di tutte le quali cose, e ciascheduna d'esse, e della concessione delle presenti Grazie debba spedirsene unitamente Privilegio di Grazia senza pagamento alcuno, ne tampoco di Sigillo, colle clausole più ampie, necessarie, opportune, e giovevoli alla Città, e Regno, per maggior fermezza della presente concessione, comandandosi li siano ad unquem inviolabilmente osservati, e ciò senza pregiudizio delle conferme avvisate, mà sia à maggior cautela di questa Città, Baronaggio, e Regno, la qual protesta, e riserba s'abbia come repetita da parola in parola in tutti questi Capitoli, e ciascheduno d'essi, ove sara di bisogno senza veruna spiegazione: *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati; quatenus tamen in possessione, seu quasi extiterunt, & existant, & respectu privationis contentæ in Capitulo Regis Ferdinandi, concurrente justa causa à nobis, vel nostro illustri Prorege approbata, respectu verò solutionum dirictuum, jubet servari solitum.*

III.

Si supplica per la conferma di tutte le Grazie, e Privileggj conceduti alla fedelissima Città, Baronaggio, e Regno da tutti gli antepassati Re, ancorche non apparissero esecutoriati, e ridotti in forma di Privilegj, ò impressi fra le leggi del Regno.

Item colle medesime riserbe, e proteste di sopra mentovate, e senza pregiudizio della precedente supplica generale, si supplica specialmente V.M. confermare, e dove mai fusse di mestieri nuovamente concedere tutte quelle cose, seu grazie delle quali la fedelissima Città, Baronaggio, e Regno di Napoli hanno avuto Privilegj, Concessioni, Capitoli, Albarani, ò altre provisioni, ò altre qualsisia scrittura degl' Antepassati Prencipi, e Rè del Regno, ancorche non apparissero esecutoriate, nè ridotte in forma di Privileggio, ò impresse fra le leggi del Regno, benche fussero tali, che richiedessero espressa, e particolar menzione per modo, che non li si possa opporre il difetto del Titolo, ò verò che non siano nel possesso di esse, ò pure che per uso contrario li sia derogato, dichiarando V.M. confermarli, e qual' ora fusse d'uopo reintegrarli, e concederli per nuova Grazia speciale tutte quelle cose, delle quali questa fedelissima Città, Baronaggio, e Regno hà il possesso senza Titolo, ò pure vanta il Titolo senza possesso, ò sono ultra, vel preter titulum, ò finalmente l'osservanza ripugna al Titolo, la qual dichiarazione abbbia luogo, e si reputi apposta in tutti, e ciascuno de' presenti Capitoli, di sorte che non sia di bisogno alcuna spiegazione, ò menzione speciale, e parimente si supplica V.M. confermare à questa fedelissima Città, e Regno tutte le proprie Leggi, Costituzioni, Prammatiche, Riti, Capitoli, Ordini, Consuetudini, Osservanze, Stili, Usi, e Costumanze scritte, e non scritte, che sono solite praticarsi ne' Tribunali con le moderazioni, e spiegazioni, che ne i seguenti Capitoli si faranno, e non altrimente, purche non contradichino alle presenti, e tutte l'altre Grazie, e Capitoli conceduti a questo Pubblico, eccettuandone però espressamente gl'abusi, Consuetudini, pratiche, e stili corrotti, e repugnanti alla ragione, alle leggi scritte comuni, e municipali, ed alle Grazie conferite per l'addietro à questa Città, e Regno, i quali per la notoria loro ingiustizia non facciano mai passaggio in prattica, e consuetudine legitima, e siano ipso jure aboliti, ed estinti, ne possa tenersene ragione alcuna: ***Explicatis casibus particularibus providebitur.***

IV.

Si supplica per la conferma della concessione degli Officj di Regio Giustinziero, e di Regio Portolano con tutte le prerogative, Giurisdizioni, Preminenze, Gaggi, lucri, & emolumenti, siccome furono posseduti dalla Reg. Corte.

Item, perche tiene questa fedelissima Città per titolo oneroso, e correspettivo a' donativi fatti con concessioni Regali l'officio di Regio Giustinziero, e di Reggio Portolano; Però si supplica V. M. non solo a confermargli le concessioni sudette con tutte le preminenze, Giurisdizioni, Prerogative, Gaggi, lucri, emolumenti, come più pienamente, ed ampiamente furono posseduti dalla Regia Corte, suoi concessionarj, ed Affittatori, e dalla medesima furono conceduti a questa fedelissima Città, mà ancora ex gratia speciali, & ad uberioris gratiæ cumulum, e per titolo di nuova, e special concessione espressamente confermargli, e respettivamente concedergli, con tutte le prerogetive, Giurisdizioni, Preminenze,

Gaggi, Lucri, ed Emolumenti, cò li quali al presente li possiede, ancorche la possessione attuale non venisse giustificata da titolo, ò fusse ultra, & præter del Titolo, ò pure avesse espressa repugnanza di Titolo, di sorte che non solo per qualunque risulta, ò litigio fin ora Introdotto ad istanza del Regio Fisco sopra l'Officj sudetti, e ciascheduno corpo, e membro d'essi s'intendano aboliti, ed estinti, ma anche per qualunque risulta, e litigio fiscale, che in avvenire potesse sopra di quelle nascere, basti per titolo di valida concessione de gl'Offici sudetti, e ciascheduno corpo, e membro d'essi giusta le preminenze, Prerogative, Giurisdizioni, Emolumenti, Lucri, Gaggi, Prattiche, ed osservanze, con le quali si ritrova al presente goderli senza che mai possa opponersili essersi introdotti per abusi, ò estorsioni, mentre giusta lo stato presente le gli dovranno avere non solamente per confermati, mà per conceduti di nuovo, ed alla medesima facultà similmente le l'intendano conferiti, e quatenus opus sit, di nuovo concederli, di quelli esercitare in tutti li luoghi, Regioni, Piazze, Comprensorj, e distretti, ovunque per la loro origine estendevansi in tempo, che l'Offici sudetti si possedevano dalla Regia Corte, e dalli suoi Consegnatarj, & affittatori prima che pervenissero à detta fedelissima Città, con restare aboliti gli abusi introdotti con tanto pregiudizio, non meno dell'utile, che del decoro di questa fedelissima Città, ed anche de' poveri Cittadini delle Piazze del Regio Palazzo, e del Castello nuovo, ed altre Castelle, e Fortezze, Piazze d'armi, ed altre Piazze, e luoghi, nelli quali respettivamente il Maggiordomo prò tempore del Regio Palazzo, li Regj Castellani, ò Governadori, li Maestri di Campo del Terzo, ò altro hanno introdotto appropriarsi à loro commodo l'utile dell'Officio di Portolano, impedendo non solo le fabriche nuove, mà anche il rifar le antiche, l'alzate, e le cacciate, e pennate, non solo permanenti, mà anco amovibili di scanni, Banche, Tende, Sporte, ed altro, ed estorquendo poi per dar la licenza di dette Fabrice, refezzioni, alzate, cacciate, e pennate in summe notabilissime, con notoria angaria de' possessori de' stabili in detti luoghi, ed anche per molta distanza, e con pregiudizio della Città, e Cittadini, li quali in più de' luoghi sudetti sono necessitati di soffrire il peso di pagare all'uno, ed all'altro, cioè tanto alla Città, come Padrona della Portolania, quanto alli sudetti, tanto più ch'essa fedelissima Città tiene à suo favore d'autorità delle cose giudicate, e l'osservanza, atteso avendo preteso D. Cristoforo de Ivarra Generale di Battaglia, e Maestro di Campo del Terzo de' Spagnuoli di questo Regno esiggere da' Bottegari, Salmatari, Affittatori, e Venditori di comestabili nella strada di Toledo una certa somma, col supposto d'essersi questa per lo passato riscossa dal Maestro di Campo del Terzo predecessore D. Giuseppe Caro, si opposero à tal domanda li sudetti Bottegari, Salmatari, e Venditori, da chi s'elessero anco i Deputati, del che fattasi relazione in scriptis dall'Auditor Generale dell'Esercito D. Orazio Tauro, hoggi Regio Consigliero, esaminata largamente la controversia nel Collaterale à 18. Novembre del caduto anno 1707. si decise non doversi aver ragione veruna della pretenzione dell'avisato Generale, e Mastro di Campo D. Christofaro de Ivarra, il quale avendo fatta rapresentazione all'Ill. Conte di Daun allora Vicerè, dal medesimo sotto li 24. dell'istesso mese, ed anno si spedì per Segretaria di Guerra biglietto all'accennato Maestro di Campo Ivarra, per cui li si ordinò si astenesse da tal esazzione, non assistendoli alcuna ragione: *Placet quatenus tamen in possessione, seu quasi existerunt, & existant; mandat tamen Sua Cæsarea, & Catholica Majestas, ut inviolabiliter observentur ordines à Sua Majestate dati, decretaque ad favorem Civitatis emanata, sublatis omnibus abusibus à quibuscumque etiam militaribus, cujuscumque gradus introductis.*

V.

Si supplica per la giurisdizione del Regio Giustinziero, e del Tribunale degli Eletti, e suo Prefetto intorno alle materie d'Annona senza eccezione, ed esenzione di foro di ciascheduno di qualnvoglia stato, grado, e condizione, anco militare.

Item, perche il buon regolamento dell'Annona, che principalmente conduce alla publica quiete, unicamente dipende dal Tribunale degl'Eletti di questa fedelissima Città, e suo Prefetto, à quali Eletti ne fù sempre commessa unitamente la cura, e specialmente da' Serenissimi Rè proceduti, come anche dell' Officio sudetto di Reg. Giustinziero, che in giro s'esercita dagl'Eletti, così Nobili, come del Popolo, un mese per ciascheduno; Perciò istantissimamente si supplica à dichiarare, & quatenus sia di bisogno à concedere per grazia speciale, che intorno alle materie d'Annona, ciascheduno di qualsivoglia stato, grado, e condizione debbia soggiacere agl'ordini, providenze, ed alla giurisdizione del Regio Giustinziero, e del Tribunale degl'Eletti, e suo Prefetto respettivamente senza ammettersi esenzione, ò immunità qualunque di foro, ò sia Militare, ò sia de' Reggj Castelli, ò delle Regie Galere, ò del Reggio Palazzo, ò qualunque altra sia di qualsivoglia specie, ancorche fusse per disposizione di ragione, ò per Privileggio chiuso nel corpo delle leggi, ò altro che avesse di bisogno di speciale, e specialissima menzione, alle quali tutte s'intenda con prohibizione espressamente derogato, & in specie l'uso de' Patentati del Regio Palazzo, ò de' Regj Castellani, del Generale delle Galere, Maestro di Campo, ed altri qualsivogliano, il quale abuso non solo si è sperimentato di pregiudizio alla Giustizia, e decoro di questa fedelissima Città, mà anco di danno insopportabile a' Cittadini angariati, e ben spesso maltrattati dalli detti Venditori patentati, senza potere contro di loro amministrarli giustizia, ne dagl'Eletti, nè dal Giustinziero, nè dal Grassiero per l'imbarazzo dell'esenzione sudetta, che pretendono

tendono godere del foro, lo che certamente risulterà non solo in beneficio, mà in consuolo inesplicabile di questo Pubblico, e de' fedelissimi vassalli di V. M. *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, quatenus tamen in legitima possessione existerunt, & existant, ac conjunctim, & non divisim jurisdictionem exerceant respectuque causarum merè ad Annonam pertinentium, non autem dependentium ex illa: Et quo ad Militares cujuscumque gradus, & dignitatis, aliasque personas quomodocumque exemptas, his in fraganti repertis, possint eorum bona, vulgò de contrabando detineri, capta deinde informatione habeant Electi Civitatis ad Regni Proregem, aut ad alios Judices competentes recursum pro pæna, qua neglecta ad nostram sempiternam confugiant justitiam.*

VI.

Si supplica per l'abolizione della Dispenza del Regio Palazzo, e suoi patentati.

Item; intorno allo stesso fine del buon regolamento dell'Annona, poiche nel tempo dell'Illustri Vicerè passati con cattivo esempio erasi introdotta un ingiusta esazzione, e corruttela à titolo di Dispensa del Regio Palazzo, mentre col pretesto della Franchizia del Vicerè per servizio del Regio Palazzo, si faceano patenti per la compra del vitto quotidiano del medesimo, così à venditori, come alli compratori, i quali perciò estorquevano da ogni venditore un carlino per salma, e l'istesso practicavano con tutti l'altri venditori di cose comestibili, fondandosi sù di tali indebite esazzioni un eccessiva rendita, la quale publicamente appaltavasi in grave danno, e pregiudizio de' Capitoli del ben vivere, dell'Officio di Regio Giustinziero, e del Prefetto dell'Annona, da chi non poteano applicarsi li convenevoli remedj, atteso li venditori non poteano essere puniti per la negativa, allora che negavano di vendere la robba al Cittadino, facendosi scudo del serviggio del Regio Palazzo, e nè tampoco poteano essere castigati per la robba nascosta, e non esposta al Publico, schermendosi con il medesimo pretesto, mà offerendosi loro dal Cittadino maggior prezzo dell'assisa ce la vendevano, onde incorrevano in quest'altre controvenzioni senza timore di pena, anzi oltre del delitto della negativa, robba nascosta, e contr'assisa, i Chianchieri si usurpavano un altra esenzione, di non voler far provedere le carni dal Catapano, e si facevano lecito tenere nelle loro chianche ogni sorte di carne, ciò ch'era, & è prohibito, da che deriva un altro pregiudizio al Publico, mentre vendevano la carne di vacca per Annecchia, e l'Annecchia per Vitella, e li fruttaroli entravano nel Mercato prima dell'ora stabilita, e compravano li frutti à minor prezzo, che gli altri fruttaroli, ed in danno ancora di tutti l'Arrendamenti, e Gabelle imposte sopra le robbe commestibili, le quali per tal ragione erano frandate, ed in notabil pregiudizio, così de' venditori, che soggiacevano à tal ingiusto pagamento, come de' Cittadini, che erano costretti pagare le cose commestibili più del giusto prezzo, e mancava le grascia della Città; Si supplica perciò V.M. à prohibire severamente l'abuso della Dispenza, e che da oggi avanti non possa mai tal ingiusta esazzione practicarsi, nè farsi tai Patenti, tanto più, che dall'Illustre Conte di Martiniz con suo Dispaccio de' 13. Agosto dell'anno 1707. diretto all'Eletto del fedelissimo Popolo, e ridotto poi in forma di Banno publicato ne' luoghi soliti di questa Città, conosciutasi pregiudiziale, e dannevole tal introduzzione della Dispensa, è stata già abolita, e dismessa, come oggi giorno si prattica dall'Eminentissimo, e Reverendiss. Cardinal Grimani Vicerè del Regno, che con tanto zelo, e prudenza governa questo Publico, ed à maggior cautela, acciò non s' incontri un male peggiore confirmare i Reali ordini contenuti nella Prammatica 35. de Annona giusta l'antica impressione, per cui severamente si vieta all'Illustre Vicerè del Regno, & ad ogni altro Ministro, e persona privilegiata di tener forno, Chianca, Bottega, ò altro simile per servizio della loro casa, mà debbiano ogni cosa comprare nelle publiche Piazze, come ogn'altro Cittadino, confermando specificamente à tal oggetto, e si fusse necessario, di nuovo concedendo li Capitoli, e Grazie del Rè Ferdinando Primo nell'anno 1459. e'l Capitolo 24. del medesimo dell'anno 1476. *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, verum respectu Capitulorum Regis Ferdinandi, sic, & quatenus in possessione extiterunt, & existant.*

VII.

Si supplica per l'abolimento delle franchizie pretese dagl' Illustri Vicerè di tutti, e qualsivogliano Arrendamenti, gabelle, jusprohibendi, ed altre imposizioni, in esecuzione della Real Cedola di Carlo II.

Item, perche con Real Cedola del Serenissimo Monarca Carlo Secondo di felice memoria sotto li 28. Settembre 1690. esecutoriata in questo Regno, confermando le antiche leggi, e Carte Regali si diedero tutti gl'ordini opportuni per l'abolimento delle franchizie pretese dall'Ill. Vicerè di tutti, e singuli Arrendamenti, Gabelle, jus prohibendi, & altre Imposizioni, così della Regia Corte, come di questa fedelissima Città, & in specie sopra la Regia Dogana, e maggior Fundaco, e'l pane à rotolo, togliendo ogni qualunque abuso; Perciò si supplica V. M. degnarsi confermare l'avvisata Cedola giusta la sua serie, continenza, e tenore, che s'abbia per inserita di parola in parola, derogando espressamente de motu proprio, & ex certa scientia à qualsivoglia introduzione, ò abuso in contrario dopo tal Cedola, & imponendone da oggi avanti la perpetua inalterabile osservanza, la qual prohibizione, e divieto abbia luogo anco à riguardo del Governator Generale dell'Armi, Generale delle Galere, e Maestro di Campo Generale del Terzo, e di ogni altro Comandante·

te tanto supremo, quanto subalterno così delle Truppe di V. M., come di quelle ausiliarj; *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati ut ordines Regis Caroli Secundi inviolabiliter observentur*,

VIII.

Si supplica, che li Beneficj, Officj, ed altre cariche di qualsivoglia sorte del Regno si cōferiscano à Naturali del medesimo.

Item, che avendo i Serenissimi Rè predecessori con più Capitoli, e Grazie dichiarato, e comandato di non doversi concedere gl'Officj, Beneficj, & altre cariche di qualsisia sorte del Regno se non à Regnicoli, e specialmente alli Cittadini Napoletani, come dal Cap. di Ferdinando Primo dell'anno 1466. nel Capitolo 27. dell'istesso Ferdinando dell'anno 1476., nel cap. 4. del Rè Ferdinando Secondo dell'anno 1495., e successivamente in altri infiniti Capitoli impressi nel volume de Capitoli, e Grazie à questa Città, e Regno conceduti da Federico nel capitolo 6. e sotto li 26. Ottobre 1496. dal gran Capitano, e precisamente dal Rè Cattolico con particolar dispaccio de 5. Ottobre 1505. e nel capitolo 25. dello stesso mese, ed anno, e capitolo 3. de 30. Gennaro 1507. li quali Capitoli, e Grazie furono in qualche modo ristrette dall'Imperadore Carlo V. sotto Brusselles nell'anno 1550. al quarto capitolo trascritte nella Prammatica 1. *de affic. provis. seù distribut. facienda Regnicolis, & exteris*, e di tal limitatione, e restrizzione questa Città, e Regno ne ha sempre avuto ricorso alli Serenissimi Rè Successori, supplicando di confermarli, & quatenus fusse di bisogno nuovamente concederli l'avvisati Capitoli, e Grazie antiche dalla gloriosa memoria dell'Augustissimo Imperadore Leopoldo nel cap. 4. del suo diploma spedito à 31. Agosto 1701. sottoscritto da V.M. si promise, che tutte le cariche così civili, come Economiche, e Militarisi sarebbero distribuite à Nazionali, & ultimamente nell'altro Editto spedito dalla medesima Cesarea Maestà à 3. Febraro 1702. ratificato altresì dalla M. V. frà le cose in esso contenute, vi sono le seguenti parole. Facciamo medesimamente noto così alla Nobiltà, come à tutti gl'altri ordini della fedelissima Città, e Regno di Napoli, tanto gl'Ecclesiastici, quanto Secolari, che avendone destinato per Rè al medesimo Regno in virtù delle nostre ereditarie ragioni il Serenissimo Arciduca Carlo nostro Amantissimo Figlio, doveranno per tale riconoscerlo, con sicurezza, che saranno da lei con paterno amore governati, ne si vedranno più sottoposti à Ministri forastieri; che saranno inviolabilmente osservati, così l'antichi loro Privileggj, e specialmente quelli di Carlo V. nostro Avo di Gloriosa memoria, come gl'altri da noi ultimamente conceduti ne i nostri Cesarei diplomi; e finalmente sì per osservanza di tali promesse, come ancora per lo manifesto torto che s'inferiva à questa Città, e Regno, e suoi habitatori di doversi godere le di lui rendite, e frutti da forastieri, è rimasta servita V.M. con sua cedola di 2. Marzo del corrente anno 1708. dirizzata all'Ill. Conte di Daun all'ora Vicerè ordinare: *Que en adelante se quite esse tan prejudicial abuso, obiando el enconveniente, de que los Beneficios, y rentas Ecclesiasticas las desfruten forasteros, sino que çeda en conveniençia de los Hygos de esse Reyna por el paternal amor con que los miro*; Per lo quale effetto si è degnata la M. V. comandare parimente sequestrarsi tutte le rendite dell'Ecclesiastici assenti dal Regno, della quale giustissima providenza già eseguita, non hà lasciato questa fedelissima Città per mezzo de suoi Eletti renderne alla M. V. con umilissima lettera le dovute grazie, e perche è uniforme non meno alla ragione, ed alle leggi scritte, che alla disposizione de Sagri Canoni, e venerandi Concilj, che tutti gl'Officj di qualsisia specie maggiore, e minore, tanto di giustizia, quanto di pecunia seuna diminuzione, ne eccezzione alcuna concernenti al politico, & al militare della guerra terreste, e maritima, ò altri qualsivogliano, e tutti Beneficj, Abbadie, Dignità, Priorati, Commende, e Vescovadi, Arcivescovadi, Prelature, Jurispatronati del Regno, Pensioni, e particolarmente quelli spettantino alla presentazione, e collazione de Serenissimi Rè di questo Regno abbiano da godersi da Cittadini, e Regnicoli, e non da forastieri, come per legge scritta, ò Consuetudine generale s'osserva in ogn'altra parte del Mondo; Si supplica perciò V. M. degnarsi ordinare, che si eseguano inviolabilmente, non solo tutti li Capitoli, e Grazie concedute da Serenissimi Rè Aragonesi di sopra accennati, e l'Imperiali Editti della Cesarea Maestà di Leopoldo sottoscritti da V. M., e la Cedola sudetta di V.M. spedita à dì 2. Marzo del passato anno, mà in oltre che quelli si eseguano, non ostante la restrizzione, e limitazione fatta dall'Augustissimo Imperatore Carlo V. la quale si reputi di niun vigore, e come se giammai fusse stata apposta. E per tal effetto si supplica V.M a prendere tutti quelli espedienti, e mezzi, che la sua Real mente, e prudenza stimerà più opportuni, e convenevoli, acciò abbia la giustizia, e ragione il suo luogo, si eseguano i molti Capitoli, Grazie, e Privilegj, che questa Città, e Regno tengono à lor favore, s'osservino inviolabilmēte le promesse sudette, e s'adempiscano gl'ordini, e comandi di V.M. senza limitazione veruna di doversi godere da Cittadini, e Regnicoli tutti gl'Officj, Cariche, Dignità, Pensioni, Beneficj, ed altre cose simili, e di sopra spiegate ridondando questa Grazia in maggior servizio di Dio, di V.M., e della Giustizia, aumento del commercio, bassamenti de cambj, sollievo del Pubblico sovvenimento de poveri, e splendore, e gloria della Città, e Regno di Napoli: *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati quod illi Archiepiscopatus, Episcopatus, Præpositura, Personatus, cæteraque Ecclesiastica Beneficia, & Dignitates*

tes

tes fidelissima Civitatis, & Regni ad Regiam nominationem, & respectivè collationem spectantia, Regni naturalibus tantummodo conferantur; Illi verò, ac illa qua non sunt de nominatione, sive de collatione Regia, Sua Casarea, & Catholica Majestas constanti animo, atque omni conatu procurabit, ne aliis, quam naturalibus eans collata, exclusis semper in omnibus tam alienigenis, quam Regio Dominio non subjectis, firmis interea remanentibus ordinibus à Majestate Sua datis in hac materia ad favorem ipsorum naturalium Regni; Parique serietate, & vigilantia providebit ut in posterum evitentur Exterorum fraudes, qua contra has dispositiones committuntur: Quod attinet vero ad officia fidelissima Civitatis, & Regni tam Togatorum, quam Politicorum, & Doctorum; Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati quod omnia conferantur naturalibus Regni tantum: reservatis dumtaxat suo beneplacito Regio, duo ex Regentibus, & Consiliariis Collateralis Consilii, sex ex Consiliariis Sacri Consilii Sancta Clara; Tres ex Prasidentibus Togatis, unoque brevioris Toga Regia Camera Summaria, cujus Locumtenens, Prases Sacri Consilii Sancta Clara, & Regens Magna Curia Vicaria, alternatim eligantur ex naturalibus, & ad beneplacitum. Verum etiam in his, qua sunt ad beneplacitũ Sua Casarea, & Catholica Majestas Nationales idoneos gratificabit, ut similiter eosdem quibuscumque exteris pari sufficientia praditis anteponet in officiis militaribus fidelissima Civitatis, & Regni, qua omnia militaria suo beneplacito sunt reservata.

IX.

Si supplica, che l'entrate Regia della Città, e Regno si debbiano spendere solamẽte per lo conservamẽto dello Stato Reale, e non in altri usi.

Item, attento che fra le Grazie supplicate al Rè Alfonso Primo nell'anno 1442. vi fù il Capitolo X. del tenor seguente: Item li detti dieci carlini per focolare, quale si devono pagare; supplicano V.M. si debbia liberare, seù espendere per lo stato vostro della Republica di questo Reame, e non li conceder ad altri. E si ottenne la decretazione: *Placet Regia Majestati pecunias ex dictis liliatis proventuras, atque exigendas, in nullos alios casus praterquam in substentatione, defensione, & aumento sui Realis Status, seu aliter impartiri, & si secus fuerit attentatum, aut factum, decernit ex nunc pro tunc irritum, & inane.* Confermato da tutti gl'altri Serenissimi Rè in appresso: perciò à maggior spiegazione della Grazia sudetta, ed à titolo di nuova, e maggior Grazia, supplicano si degni ordinare, che l'entrate Regie di questa Città, e Regno in niun conto si possano concedere à forastieri, nè à Regnicoli, mà solamente spendersi per lo conservamento dello stato Reale della Maestà del Rè nostro Signore, e de' suoi fedelissimi vassalli del Regno stesso, e non in altri usi. *Placet Sua Casarea, & Catholica Majestati.*

X.

Si supplica per la Giurisdizione criminale per mezzo degl'Eletti ne' sudditi dell'Annona col mero, e misto Imperio, ed uso delle pene corporali in materia dell'Annona.

Item supplicano, come essendo stata questa fedelissima Città nella quasi possessione immemorabile esercitare per mezzo de suoi Eletti la Giurisdizione criminale ne' sudditi dell'Annona col mero, e misto Imperio, ed uso delle pene corporali, ogni qualvolta avessero delinquito in materie concernenti la medesima Annona, come fù dichiarato nelle Carte Reali, esdudendo li delitti comuni de medesimi, quale quasi possessione se l'interruppe, e sospese colla Prammatica publicata à 19. Gennaro 1651. in tempo del governo dell'Illustre Conte d'Ognate all'ora Vicerè di questo Regno, che è la 42. in ordine sotto la rubrica de Annona nel volume delle Regie Prammatiche circa l'antica impressione, e la 41. secondo l'impressione moderna, con la quale venne la Giurisdizione sudetta non meno sospesa agl'Eletti, che al Regio Grassiero ne' sudditi dell'Annona, se bene di tal providenza si fusse fortemente la Città richiamata à voce, e coll'allegazioni date alla luce sù tal dipendenza da' primi Giurisconsulti di quel tempo ad istanza di essa Città, ad ogni modo rimessasi dal medesimo Illustre Conte Vicerè la determinazione al Supremo Collaterale Conseglio con diece nove Ministri aggiunti parte del S.C., e parte della Regia Camera, si fè in modo, che mai più se venisse à capo della sudetta decisione, se bene à rispetto poi del Regio Grassiero se gli sia continuato à permettere l'esercizio della Giurisdizione sudetta; Perciò à fine di liberare la Città di tal litiggio, supplicano V. M. restar servita ordinare, e dichiarare, che tanto la fedelissima Città, e suoi Eletti, quanto il suo Regio Grassiero, e ciascuno d'essi da per se respettivamente siano perpetuamente conservati, e mantenuti nella loro antichissima, ed immemorabile possessione, respettivamente dell'essercizio della giurisdizione sudetta, nel modo, e forma, e come meglio, e più pienamente aveano quella goduto, e posseduto, e godevano, e possedevano *tam de jure, quam de Consuetudine* nel tempo della publicazione della menzionata Prammatica dell'Ill. Conte d'Ognate, senza che mai più in quella possano venire turbati, ne molestati, ne de jure, ne de facto, ne nel possesso, ne nel petitorio, e senza potersegli allegare mancamento di Titolo, ò che tal quasi possessione fusse *ultra, vel prater Titulum*, ò che prima di detta Prammatica los fusse stata interrotta, ne mai più farsegli qualunque altra opposizione, e controversia, così di fatto, come di ragione, con dichiarasi rivocata, ed affatto abolita la sudetta Prammatica dell'Illustre Conte d'Ognatte, e qualunque altra providenza, & ordini, etiam Regali, che nella presente supplica contradicessero, quali tutti s'intendano cassi, irriti, nulli, e di niun momento, ed affatto revocati, ed abo-

abbliti ancorche fussero tali, che avessero bisogno di speciale mensione di espressa, e specifica derogazione, quale giurisdizione à maggior cautela, ed à maggior pienezza, e cumulo di grazie se gl' intenda ex gratia speciali nuovamente, e per titolo di nuova grazia perpetuamente conceduta privativè quò *ad alios Judices, & ad alia Tribunalia* nella prima istanza, conche nell'esercizio della Giurisdizione sudetta, debba procedersi sempre *juris ordine servato*, e dagl'Eletti con voto di uno degl'ordinarj Consultori di essa fedelissima Città, e del Grassiero, essendo di Cappa, e Spada col voto del suo Consultore, e coll'appellazione de' predetti al Reg. Collaterale Consiglio Giudice della Città, e Grassiero. *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, verum quod jurisdictio sit penes Electos fidelissimæ Civitatis conjunctim, & non divisim, sitque supra subditos Annonæ tantum; servata forma Capituli sexti, & citra pœnam sanguinis Triremium, & exulationis extra Regnum, nec possit ad carcerationem de facto procedi, nisi aut præcedenti Consultoris voto, aut contra repertos infraganti, sublatis quibuscumque abusibus ex literis patentalibus Præfecti Annonæ oriri solitis, firmaque remanente ad Collaterale Consilium appellatione prout de jure: Tenore igitur præsentium, ex certa scientia, Regiaque, ac Cæsarea authoritate nostra, deliberato, & consultò ex gratia speciali, atque de nostræ potestatis plenitudine legibus absoluta, ac omnibus meliori modo, via, jure, causa, & forma quibus melius, validius, & efficacius fieri potest; præmissa omnia indulta, privilegia, gratias, immunitates, exemptiones, libertates, jurisdictiones, ac alia quæcumque in supra expressis placitis contempta à prima linea, usque ad ultimam, prout jacent de verbo ad verbum in perpetuum concedimus, & elargimur sæpe memoratis metropoli, Baronatui, & Regno citerioris Siciliæ hujusque nostri Diplomatis munimine, seu præsidio roboramus. Volentes, & decernentes expressè prædicta omnia placita superius expressa, omniaque, & singula in eis contenta sint, & esse debeant semper stabilia, valida, atque firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiant dubietatis, vel impugnationis objectum, defectus, incommodum, aut noxæ alterius, cujuslibet detrimentum, sed in suo semper robore, & firmitate persistant: supplentes omnes, & quotiescumque defectus tam juris, quam facti, & sollemnitatum, omissiones, siqui, vel siquæ forte in præmissis intervenissent, aut allegari quocumque modo poterunt: non obstantibus in omnibus, & singulis supradictis quibuscumque legibus Pragmaticis, Sanctionibus, Capitulis, & Constitutionibus, ac Consuetudinibus præfati nostri Regni aliisque in contrarium forsan facientibus etiam si talia essent, de quibus expressa de verbo ad verbum mentio fieri debuissent, quibus omnibus, & singulis hoc in casu derogamus, & derogatum esse volumus; & ut prædicta quem volumus sortiantur effectum. Illustribus propterea spectabilibus, Nobilibus, magnificis dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali, Nostrò Magno Camerario, Prothonotario, Magistro Justitiario, cæterumque Locumtenentibus, Sacro nostro Castri Capuanæ Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus M.C.V. Scribæ portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus fiscalibus, cæterisque demum universis & singulis majoribus, & minoribus Officialibus, & subditis nostris, quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, authoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris in dicto Regno constitutis, & constituendis, vidimus, præcipimus, & jubemus, ut omnia, & singula in superioribus placitis contenta, & expressa, præsensque nostrum privilegium teneant firmiter, & observent teneríque, & observari faciant; nullatenus contrarium tentaturi ex ulla ratione seu causa, si gratiam nostram charam habent, ac præter iræ, & indignationis nostræ incursum pœnam ducatorum auri mille nostris inferendorum Ærariis cupiunt evitare. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati Citerioris Siciliæ Regni sigillo impendenti munitas. Datum Viennæ die vigesima sexta mensis Augusti anni millesimi septingentesimi decimi tertii,

YO EL REY.

Sacra Cæsarea, & Catholica Majestas mandavit mihi D. Jo: Antonio Romeo, & Anderaz,

V.M.C. Concede differentes Gratias, Privilegios à la fidelissima Ciudad, Baronaje, y Reyno de Napoles,

Adest Signum.

Supplicatum propterea nobis extitit pro parte dictæ Illustris, & fidelissimæ Civitatis Neapolitanæ, quatenus de dicto præinserto Privilegio Regias executoriales literas sibi expediri facere benignius dignaremur, Nos itaque volentes, ut tenemur Regiis obedire mandatis, tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis, & eorum cuilibet insolidum, quatenus attenta per eos forma, & tenore dicti præinserti Privilegij illam, & illum prædictæ Illustri, & fidelissimæ Civitatis Neapolitanæ ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciant, per quod decet juxta ipsius seriem, continentiam, & tenorem, & contrarium non faciant pro quanto gratiam præfatæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestatis charam habent, pœnamque in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare. In quorum fidem has præsentes fieri fecimus magno

gno

magno præfatę Majeſtatis ſigillo pendenti munitas. Datum Neapoli in Regio Palatio die 19. menſis Aprilis milleſimo ſeptingenteſimo decimo quarto.

EL PRINCIPE CONTE DE DAUN.

Vidit Gaſton Reg. *Vidit Maizaccara Reg.*
Vidit Gaeta Reg. *Vidit Ulloa Reg.*
Vidit Miro Reg.

Illuſtriſſimus, & Excellentiſſimus Dominus Vicerex mandavit mihi D. Franciſco Ardia.

Marianus Maſtellonus Reg. à Mandatis Scriba.

Adeſt Summarium, & Sigillum in in forma,

Al Illuſtre Conde de Daun Cavallero del ynſigne Orden del Toyſon de oro, de mi Conſejo de Eſtado, mi Virrey Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Foris.

EL REY.

Conſignatarj dell'Erbaggi della Regia Dohana di Foggia ſieno ſodisfatti delle loro quantità ritenute dalla Regia Corte per via di preſtame, o altre urgenze della medeſima.

Illuſtre Conde de Daun, Cavallero del Inſigne Orden del Toyſon de oro, de mi Conſejo de Eſtado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles; Haſeme preſentado por parte de los Dueños de los Erbajes, y Conſignatarios de la Aduana de Foja, un memorial del tenor ſiguiente. Sacra Regia Ceſarea, e Cattolica Maeſtà. I Padroni degli Erbaggi ſopra la Regia Dohana di Foggia del Regno di Napoli, à cui qualſivoglia anno ſuole farſi il mandato per il pagamento loro dalla Regia Camera della Summaria, Devotiſſimi Vaſſalli di V.S.R.C.C.M. ſupplichevoli, li fanno intendere, come ſin da' tempi de' Rè Aragoneſi, e per maggior utile della Regia Corte, furono obligati eſſi Padroni d' Erbaggi ſupplicanti, che poſſedevano varj Territorj nella Puglia, quelli dare à perpetuo affitto della Regia Corte, per poterli eſſa diſpenſare a' locati della Regia Dohana ad uſo, e paſcolo delli loro animali cum rev., ed all'incontro per eſſa Regia Corte fin dal principio fu coſtituita una certa annua mercede perpetua à beneficio di eſſi Poſſeſſori, da pagarſi in qualſivoglia anno indiminutamente, e ſenza alcuna deduzzione, e con immenza utilità, e vantaggio del Regio Fiſco, che anno per anno ne ave ricavato, e ricava ſomme grandiſſime, e di gran lunga maggiori delli locati per cauſa di ſudetti Territorj, che non ſù, e della mercede continuatali, e dazio principalmente è derivato, che queſta annua preſtagione ſia ſtata ſempre riputata nel Regno per inviolabile, e mercede come tale ſtimata meritevole di eſſere compreſa ne' Privilegj, Capitoli, e Grazie concedute à queſta fedeliſſima Città, e Regno da Sereniſſimi Rè antepaſſati, leggendoſi da' Rè Aragoneſi incolcatu il ſudetto puntual pagamento, come dal cap. 17. del Rè Ferdinando Secondo, che dice così eſſerſi praticato ne' tempi ancora del Rè Alfonzo I. d'Aragona, e Ferdinando I. d'Aragona; Nel cap. X. di Federico d'Aragona: Nel cap. 46. del gran Capitano; Nel cap. 62. del Rè Cattolico, e nel cap. 18. dello ſteſſo Rè Cattolico de' 30. Gennaro dell'anno 1507. dove fù ordinato farſi queſto pagamento dal Regio Dohaniero de' primi denari, e prima che quello partiſſe da Puglia in quelle parole: Item ſupplichiamo Voſtra Cattolica Maeſtà atteſo molte Eccleſie, Baroni, e Gentiluomini del Regno, haveno Territorj, paſcuſi, ed Erbaggi, delli quali ſi ſerve la Regia Dohana della mena, delle pecore, e pur la Regia Corte n'have utilità grandiſſima, e di quelle deve pagare certo pagamento ogni anno à detti Padroni, e quelli ſe li ritardano in grandiſſimo danno loro. Per tanto queſta ſi degni ordinare alli Dohanieri di detta Dohana, che ciaſcuno anno, de li primi denari ſi eſigeno della detta Dohana, avanti che la Dohana parte da Puglia, debbia in ogni modo, e ſenza eſcuſazione qualſivoglia ſatisfare à dette Eccleſie, Baroni, e Gentiluomini di detto debito: *Placet Regiæ Majeſtati*. Lo che fù poi confermato, ed ampliato dalla Glorioſa memoria dell' Imperador Carlo V., come leggeſi nel cap. 17. dell'anno 1536. Nel cap. 27. in occaſione del donativo fattoli l'anno 1540. E finalmente nel cap. 22. dell'anno 1554. da cui fù chiaramente ſtabilito averſi à pagare queſti Erbaggi ogni anno precipui alla medeſima Regia Corte, e per mano del Regio Dohaniero, in quell'altre parole. Il Capitolo, che tiene queſta fedeliſſima Città dell'Erbaggi, Territorj, e Paſconi poſſeduti da Eccleſie, Univerſità, Baroni, e particolari Gentiluomini di Puglia, de li quali ſi ſerve la Dohana Regia, pagando un certo pagamento alli Padroni, e queſto che debbia il detto pagamento pagarſi per il Dohaniero de li primi denari pervengono in potere della Corte; queſto Capitolo non è ſtato oſſervato, e ſpecialmente l'anno paſſato, che la Dohana è già partita, e li denari ſono pervenuti in potere della Reg. Corte con grandiſſimo danno delli Padroni, li quali non hanno altro di che vivere; Si ſupplica la M.S. humilmente, che voglia ordinare, che li denari dell'anno paſſato, ſenza dilazione alcuna ſiano liberati à i loro Padroni, e che in poſterũ ſi oſſervi inviolabilmente il Capitolo predetto, pagando il ſolito alli Padroni delli Territorj, prima che la Dohana ſi parte da Puglia, e prima che li denari pervengono in potere della Regia Corte, non oſtante

qualsivoglia ordine, che si facesse in contrario al Dohaniero dalli Signori Vicerè del Regno. *Placet Cæsareæ, & Catholicæ Majestati*. Per esecuzione delli quali Capitoli, e Grazie è stato sempre poi inviolabilmente practicato, che si sia in ogni anno con puntualità fatto il pagamento sudetto à beneficio di essi supplicanti, e mai dismesso per qualunque disgrazia, ò accidente, benche inopinato, accaduto nel Regno, e strettezza quanto sii urgentissima del Regio Erario; tanto che l'annualità sudetta è stata sempre privilegiata, ed immune dal peso di decime, ò d'altra specie di contribuzione, conforme apparisce da' decreti da tempo in tempo proferiti dal Tribunale della Regia Camera inteso il Regio Fisco, ne mai soggetta ad alcuna deduzzione; E perche tocca all'altro ceto de' Consignatarj situati sopra la medesima Regia Dohana di Foggia umilissimi Oratori, e Vassalli di V.C.C.M. à cui unitamente coi Padroni d'Erbaggi ne lo stesso mandato si fà il pagamento, essi sin dall'anno 1653., essendo Vicerè del Regno il Cõte d'Ognate già patirono la riduzzione in un'intiera metà di quello, che prima esigevano, benche ne abbiamo esatto solamente il Terzo di questa metà remastali, che viene ad essere la sesta parte del debito, quale di presente esiggono; Onde essendo l'esazzione ridotta à somma cotanto tenuissima, l'è sempre stato fatto il pagamento in ogni anno con puntualità, e sono stati ancora essi Consignatarj esenti delle decime, e di qualunque altra imposizione da tempo in tempo imposta; E perche S.R.C. e C.M. nell'anno 1708. nel primo governo dell'Illustre Conte di Daun, di presente Vicerè del Regno, fù precedente suo dispaccio de' 29. Febraro suspesò ad essi supplicanti l'assignamento di quell'anno, per volersene avvalere à fin di pagare un debito contratto, per le reclute delle militie, benche in escambio li venissero assignate per due anni la metà delle franchizie, che l'Università del Regno andavano debitrici à Soldati de' Battaglione à piedi, ed à Cavallo, ed Uomini d'Armi; Ebbero per tanto bisogno i supplicanti avarne ricorso con far conoscere loro chiara ragione, ed antichissimo solito, anco avvalorati da tante Grazie, Capitoli, e Privilegj conceduti a questa fedelissima Città, e Regno, e con ciò ottennero rivoca del sudetto dispaccio, essendosi ordinato, che s'osservasse l'antico solito col continuarsi il pagamento sopra la Regia Dohana, conforme s'era practicato per il passato, per esecuzione de lo che, ottennero ancora il solito mandato; così ancora essendo nell'anno 1709. sopragionta carta di V.M.C.e C., colla quale si degnava per le premurose urgenze de' grani, cha servivano per mantenimento dell'Esercito in Barcellona, comandare d'avvalersi del primo mandato, che dovea pagarsi à Consignatarj dell'Arrendamento di Foggia, sincome soggiuogeasi nella Real Corte, d'essersi altre volte osservato, e practicatolo ultimamente il Conte di Daun, con ordinarsi ancora il reimborzo de' beni confiscati, dedottone le mercedi già fatte, e sopra altri effetti di Corte ivi espressati; subito essi supplicanti ebbero nuovamente motivo di correre alla buona memoria del Cardioal Grimani Vicerè, rappresentando la ragione, che gli assistea nel giustamente pretendere la continuazione della situazione sopra di dette rendite della Dohana, e non in altri effetti, che evidentemente costava dalla stessa Real Carta, che non era stata V. C. M. notiziata della verità del fatto colle sue dovute circostanze; onde avendo ottenuto, che questo punto si fusse esaminato nel Regio Collateral Conseglio giontamente col Tribunale della Camera, furono poi ivi largamente discifrati i meriti del negozio. Ed inteso il Regio Fisco, seguì appuntamento favorevole a' supplicanti, per esecuzione del quale, s'ordinò alla Camera, che continuasse il solito assignamento sopra la Dohana, spedisse il mandato di quell'anno, ed anco dell'anno 1711., e 1712. con somma pace, e senza alcuna alterazione: restando à carico del Vicerè darne del tutto conto à V.M.C.C., siccome in effetto s'ebbe il mandato. Di qual serie di fatti se ne producono à piedi di V. C. M. i valevoli documenti alligati in questo memoriale; Però nel caduto anno 1713. sopragiunse altro Real dispaccio di V.C.M., comandando, che per via di prestamo potesse il Tribunal della Camera avvalersi della metà dell'annata di questi Erbaggi de' supplicanti à fine d'impiegarli ne' bisogni espressati in essa Real carta; e così fù escutoriato: dallo che avutone i supplicanti qualche notizia precedentemente, erano ricorsi à piedi di V.G.M., ed aveano ottenuto ordine, che il Tribunale della Camera informasse della giustizia, che ad essi assiste per prendersi poi le providenze convenevoli, qual informo tengono avviso i supplicanti, che sia già seguito, e rimesso à V. C.M. Che però umilmente prostrati à Regali piedi di V.M.C.e C. i poveri supplicanti, la supplicano, che coll'accerto della verità de' fatti, e sù la rappresentazione di questa loro ragione, tante volte esaminata, e sempre riconosciuta per chiara, ed incapace di disputa, si serva prendere quelle risoluzioni, che sono proprie di Monarca di quella giustizia, e pietà, cha tutti sappiano, ed ogni giorno sperimentiamo, non dubitando punto i supplicanti di essere benignamente ascoltati, e consolati della sua Reale, ed Imperial munificenza, con aver à comandare di menarseli buone, non solamente la ragione, che per essi combatte, ma anco tante Grazie, Privilegj, e Capitoli conceduti à lor beneficio da Serenissimi Rè antepassati, e specialmente della gloriosa memoria dell'Imperador Carlo V.; E per ciò in essecuzione dello stesso, mandar gli ordini convenevoli, con ordinare alla Camera, che rimborzi à supplicanti il denaro preso, che è stato per semplice prestame, che oltre essere giusto, lo riceveranno i supplicanti à grazia singolarissima. *Vista su istançia ha pareçida encargaros, y mandaros (como lo hago) que en consideraçion de la*

expne-

expuesto en el preinserto memorial, y de las muy particulares circunstançias, y Justiçia que assiste alos supplicantes, dispongais, que se lo subministre cumplidamente por el Tribunal de la Camara, sobre la restituçion del prestamo, que ultimamente han hecho a mi Real Hazienda; como assi mismo, que en lo venidero se observen todos los Privilegios, y graçias que los estan concedidas, y demas ordenes, que tengo dadas en esta materia, y que se practique lo que a tenor de ella esta mandado por el Cardinal Grimani vuestro Anteçessor, en essos cargos, y esse mi Consejo Colateral en 29. Abril de 1709. De suerte que sean atendidos estos mis Vasallos; que con tanta utilidad, y zelo continuan mi Real servizio, y aumento de esse Real Herario, de calidad que no llegue el caso de nuevos recursos: que tal es mi volunutad. De Viena a veynte y dos de Junio de mil seteçientos y quinze.

YO EL REY.

Vidit Fr. Ant. Archiepisc. Valo. Praes. *Vidit Marchio Rofrani Cons.*
Vidit Manleon Reg. *Vidit Modegnani Reg.*
Vidit Bolaño Reg.

Alvarado, & Colomo Secret.

Locus ✠ Sigilli.

In Diverf. VIII. fol. CLI.

Solvit pro Jure Sigilli undecim Regalia argenti Duplicis Castellæ.

Molina, & Zaldueño Secret.

Derechos de Segret. seis florenos.

Al Virrey de Napoles, preveniendole de las providençias convenientes sobre instançia de los Dueños de los Erbajes, y Consignatarios de la Aduana de Foja. El Consejo.

Die 14. mensis Novembris 1715. Neap.

Illustrissimus, & Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ Suæ Cesareæ, & Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem: hoc suum, & registretur.

Gaeta Reg. *Miro Reg.*
Mazzaccara Reg.
Illustris Dux Lauriæ non interfuit.

Aloysius Cancellieri Reg. Cancellarius.

In Liter. Suæ Majestatis X. fol. 136. Imparatus

Al Illustre Conde de Daun, Cavallero del insigne Orden del Toyson de oro, de mi Consejo de estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Foris.

EL REY

Illustre Conde de Daun Cavallero del insigne Orden del Toyson de oro, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles. Por parte de essa mi fidelissima Ciudad, y Reyno se me ha presentado el Memorial del tenor siguiente. Sacra Cesarea Cattolica, e Real Maestà. La fedelissima Città, e Regno di Napoli umilissimi Vassalli di V. M. C. supplicando espongono, come è giusto, e convenevole, che à Regj Ministri, ed in particolare del Sacro Conseglio di S. Chiara, che di continuo travagliano per il servizio di Dio, e del Rè Nostro Signore, e beneficio di questo Publico, abbiano giusto, e convenevole salario per loro decoroso mantenimento, lo che sommamente influisce alla buona, e retta amministrazione della Giustizia; altrettanto è disconveniente, e di poco decoro di sì supremo Magistrato, il sentirsi spesso far questioni, e doglianze da' litiganti, che il pagamento di detto Salario, seu di parte di esso costituito in aumento dell'antico salario con l'esazzione dell'uno, e mezzo per cento, in vigore di carta Reale de' 23. Decembre 1627. inserito nella Prammatica 29. *de offic. S. R. C.* giusta l'ultima impressione dell'anno 1682., del qual diritto, anche appare fatta menzione nella Pramm. 21. §. 7. de

Che per lo Diritto del jus sentenziæ, che si esigg dal S. R. C. si osservino gli antichi ordini Reali, conforme le sportule, ed altri diritti, che si esiggono dalli Presidenti della Regia Camera.

de vectigal. nella supplica data dal fedelissimo Popolo, si faccia difformemente di quello fu ordinato, e stabilito in detta carta Reale, e dette Prammatiche, nelle quali il pagamento sudetto à litiganti s'impone, de las sentenzias, y decretos diffinitivos, que tubieren execuzion nel medesimo S. C. e dal tempo di detta esecuzione, per quella parte solamente, che l'esecuzione ne siegue; qual' inconveniente essendosi anche conosciuto, e considerato da questa fedelissima Città per mezzo della Diputazione de' Capitoli, se ne fè rappresentazione all'Illustre Vicerè nell'anno 1679., e finalmente lo Spettabile Visitatore Generale di questo Regno Regente Danese Casati nell'ultima visita generale, si stimò in obligo di farne particulare rappresētazione alla Maestà del Rè Carlo II., che è in Cielo, in vigor della quale nacque l'infrascritta risulta, e carta Reale inserita nella Pramm.13. Por Real despacho de' 23. Deziembre del 1627. esta dispuesto, que todas las sentenzias, y decretos diffinitivos, que tubieren execuzion, se lleve ducado, y medio de cada çien ducados, que llaman Jus sententiæ, en que se ha de pagar una parte nel Salario destinado a los Consejeros, por que sobre la distribuçion, y cobranza de esse Jus sententiæ espressa el Visitador algunos abusos; He resuelto encargaros, y mandaros (como lo hago) deis orden para que se observe puntualmente la riferida carta del anno 1627. y la pandetta, que hay en esto, y que quando ocurriese alguna duda, en qualquiera otro caso, que se ofrezca dificultad, se remita su decision al Presidente del mismo Consejo; encargandole mucho en ello la conçienzia, para la declaraçion de lo que fuere justo, sin embargo de qualquier costumbre en contrario, y tambien os ordeno hagais, que este Jus sententiæ no se pague en otra mano, que en la del Secretario formalmente, y de modo, que todos los Consejeros tengan su parte aunque ausentes, enfermos, y d'extra Rueda, y no se pueda disponer de porçion alguna a titulo de darse a los herederos de algun Consejeros difunto, o con qualquier otro pretexto, si antes no se hubiere propuesto, y determinado el punto en el Consejo unidas las Ruedas, o alomenos la mayor parte de ellos, ni tãpoco se cobre el Jus sententiæ, quando se haze el deposito del prezio, o Arrendamiento del Patrimonio, sino quando se libra, preçediendo conoçimiento de causa. E di più nella stessa carta Reale si aggiunge l'infrascritto Capitolo concernente la stessa materia. Añade el Visitator, que por los decretos de interponer autoridad a contrahentes notables, y de dar util, y expediente a algun acto, o contracto, pues en semejantes casos, o no ocurre conozimiento de causa, o si ocurre, es superficialmente; se podria tasar el Jus sententiæ en la midad, y que lo mismo se podria hazer en quanto a los decretos de aprovaçion de empleos hechos, o para darse un dinero vinculado, y sobre estos dos casos, antes de tomar yo resoluçion; he tenido por bien encargaros (como lo hago) me informeis con vuestro parazer de lo que se os ofreçiere en esta razon, haviendo oido al Presidente del S.C. Attenti li quali ordini Reali, e Prammat., tal dritto non può esigersi da qualunq; sorte, e specie di decreti, se non che solamente dalle sentenze, e decreti diffinitivi, e che abbiano ottenuta l'esecuzione nel medesimo S.C. nel tempo dell' esecuzione, e per quelle parti, che abbiano l'esecuzione sudetta, ne tampoco può esigersi, quando se haze el deposito del prezio, o Arrendamiento del Patrimonio, sino quando se libra, preçediendo conoçimiento de causa. E perche anco dopo gli ordini Reali sudetti nella Città si sono intese doglianze de' litiganti, che la pratica sia diversa, nè ridonda al decoro del Magistrato così supremo l' esazione sudetta nella forma, che si fa, e per altro per tal via quasi mai vengono ad avere li doc. 400. l'anno aumentatili; Perciò supplicano istantissimamente à compiacersi di supplire, come più volte à suppliche della Città si è praticato da Sereniss. Rè di questo Regno, ed in specie dalla glor. mem. del Rè Filippo II. delle reali rendite di questo Regno; ora esentato di molte spese continue, che prima si pativano col pagamento di detti annui docati 400. effettivi per ciascheduno de Regj Consiglieri del S. C. di Santa Chiara, acciò abbiano dalla Regia Corte l'intiero pagamento del soldo di docati 1000. per ciascheduno giusta il capitolo 32. del Rè Ferdinando de' 26. Ottobre 1496., e 53. del Gran Capitano di quei de 15. di Maggio 1503. & il cap.63. del Rè Cattolico de 30. Gennaro 1507., e si toglie à litiganti questo peso pur troppo gravoso dell'uno, e mezzo per cento, lo che riuscirà di grandissimo consuolo non meno del publico, che delli stessi Ministri, e pendente l'assignamento da farseli dalla Regia Corte del detto supplimento di soldo in luogo dell'uno, e mezzo per cento, ordinare, e dichiarare, che si debbiano inviolabilmente osservare li sudetti ordini Reali contenuti nella detta Prammatica 13. *de officialibus, & aliis quæ eis prohibentur*, ed il tenore di detto §. 7. della Pammatica 21. *de vectigalib.*, seu del memoriale del fedelissimo Popolo, giusta la loro serie, continenza, e tenore senza ammettersi spiegazione, interpetrazione, ed esenzione veruna in pregiudizio di quelli, con restare dichiarato il punto dell'esazione per la sola metà del deritto, e non altrimente per li decreti dell'interposizione dell'autorità à contraenti non abili, abbonamenti di compre, di dichiarazioni, di utile, ed espediente, alcun atto, o contratto, licenza di spedirsi, o consignarsi copia, e fede del preambulo della G. C. della Vicaria, ed in farsi l'esazione del dritto, non altrimente quando si faccia il deposito, o l'affitto, ma quando siegue la liberazione precedente cognizione di causa, attenta la sudetta risulta di visita, e facendosi il contrario possano essere astretti alla restituzione dell'indebito esatto, come all'interessi, & anco non possano esser tenuti nella Regia Visita generale. E se bene tutto ciò fusse sufficiente, acciò in avvenire venghi a pagarsi il diritto sudetto nelli soli casi

li casi di Sentenze, e Decreti diffinitivi, & in tempo della loro esecuzione, e non prima, che è uniforme alli detti ordini Reali, e Regie Prammatiche sopra ciò emanate, niente di meno, acciò qualunque abuso introdotto per l'autorità di detti Regj Ministri, e per la subordinazione de' litiganti resti intalmente abolito. Si supplica à dichiarare, che per Decreto diffinitivo se intenda quello, dato termino ordinario, e non summario, com'è di ragione, non potendosi mai dire Decreti diffinitivi interposti in termine summario, dovendo poi seguire li decreti diffinitivi, dato termino ordinario, che pongono fine al negozio, come sono tutti li Decreti interposti in causa di possessorio, ed altri simili, dove poi deve nascere il Decreto diffinitivo nel petitorio, che molte volte s'interpone contrario à chi hà ottenuto nel possessorio, e con ciò in una causa si pagherebbono due diritti, e successivamente per maggior spiegazione, dichiarare, che non possa esiggersi detto diritto, quantunque dal S.C. s'interpone decreto, che la Vicaria consegui copia, o fede di preambolo da quella interposto, e che veniva impedita la consegna per inibizione fattali dal S.C., e così quando s'interpone qualunque decreto ordinante il pagamento, o sia liberazione degli effetti del debitore in via esecutiva, e del deposito fatto in Conseglio una volta esatto detto diritto nelli casi, che li viene permesso di esiggerlo da sentenza, o decreto diffinitivo, come sopra, per qualunque altro litigio, che accadesse sopra il medesimo deposito non esiggersi altro diritto, che in tutti li Patrimonij dedotti nel S.C. adistanza de Creditori, o casi simili, non possa esiggersi detto diritto, quando si presenta il deposito, che perviene dalli frutti, o prezzo della robba venduta del debitore, ma si debbia esiggere à tempo se ne fa la liberazione del suo credito di sentenza, o Decreto diffinitivo dato termino ordinario, ma non di quello, che teneva la via esecutiva; che per tutte le cause fra le parti transatte prima di venirsi alla sentenza, e decreto diffinitivo non possa pretendersi detto diritto, anche se poi per esecuzione di detta transazione si venisse in Conseglio per la liberazione di qualche denaro, che per occasione di detta lite si trovasse depositato, e così anche debba pratticarsi nelli decreti, che s'interpongono per l'abonazione di compre, o di essere espediente di fare qualche transazione, o altro contratto, che vi necessita l'autorità del Giudice, mentre questi ne meno sono decreti diffinitivi, e ciò non ostante, che nella sudetta risulta di visita si fusse rappresentato alla glor. memor. del Rè Carlo II., che entrando nell'interposizione de' decreti qualche volta picciola cognizione di causa, potesse esiggersi detto diritto per mettà, atteso questo non fa, che resti adempito agli antichi ordini Reali spediti à tempo fù stabilito detto diritto, che ebbe il suo fondamento, sul riflesso, che detto Jus sententiæ fusse premio della Vittoria, che ottiene ciascuno de' litiganti, tanto che, chi succumbe, quando dovesse pagare le spese, non è tenuto di fare detto Jus sententiæ alla parte, che ha guadagnato, per esser premio della vittoria di detta causa, se non quando nasce la sentenza, o decreto diffinitivo dato termino ordinario, che non aspetta dopo se altra sentenza, o decreto diffinitivo, e facendosi lo contrario nelli casi sudetti, o altri simili che possono accadere, possono essere astretti alla restituzione dell'indebito esatto; così per il ricorso che possa farsi al Presidente del S.C. Giudice destinato in caso d'aggravio, come anco restino tenuti alla Regia Visita generale. *Vista su instançia, y en consequençia de quedar mirando la forma mas propia de consolar à essa mi fidelissima Ciudad, y Reyno, en quanto a la exacçion del derecho de las sentençias: He venido por aora, en encargaros, y mandaros (como lo hago) prevengais lo conveniente, para que en el interim se observen inviolablemente los ordenes, que estan dados por los Reyes mis Predeçessores, no solo en lo que mira a la exacçion del Jus sententiæ, sino tambien por lo que toca a todas las sportulas, y otros qualsquiera arbitrios, que se exigen por los Presidentes de essa mi Regia Camara de la Sumaria; Y haçiendo que se pratique assi preçisamiente, y que se publique, y sepa mi benignissima Real propension, en orden a aliviar a esse mi fidelissimo Reyno de la dicha exacçion del derecho de las sentençias: Pues por las reflexiones, y motivos justos, que para ello concurren, proçede assi de mi Real voluntad; Y este Despacho se registrarà, y notarà en las partes adonde convenga, para su mas exacto, y entero cumplimiento. De Viena a veinte, y siete de Junio de mil seteçientos, y diez, y seis.*

YO EL REY.

Locus ✠ Sigilli.

Vidit Fr. Ant. Archiep. Val. Præs.
Vidit Aguirre Reg.
Vidit Cugia Reg.
Vidit Marchio Rofrani.
Vidit Modegnani Reg.
Vidit Bolaño Reg.

Alvarado, & Colomo Secret.

In diversorum: Decimo Tertio: fol. 55.

Solvit pro jure Sigilli undecim Regalia argenti dup. Castellæ.

Derechos de Secret. ocho florines. Molina, & Zalduendo Secret.

Al

Al Virrey de Nap. mandando, que se observen los antiguos Reales ordenes en la exaccion del Jus sententiæ, y tambien la de las sportulas, y otros derechos, que se exigen por los Presidentes de la Camera. Consultado,

Die 28. mensis Septembris 1716. Neap.

Illustrissimus, & Excellentiss. Dominus Vicerex Locumtenens, & Capitaneus Generalis providet, decernit, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem hoc suum, & registrentur.

Gaeta Reg. *Miro Reg.*
Mazzaccara Reg. *Ulloa Reg.*

Marianus Mastellonus Reg. à mandatis Scriba.

In liter. S.M. 13 fol. 20.

De Januario.

Foris.

Al Illustre Conde de Daun Cavallero del Insigne orden del Toyson de oro, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan General del Reyno de Napoles.

EL REY.

Jus sententiæ, che si esigge dal S.R.C., e le sportule, ed altri diritti, che si esiggono dalli Presidenti della Reg. Camera, s'incarica al Presidente del S.R.C. ed al Luogotenente di essa Regia Camera, che invigilassero per l'osservanza degli ordini Reali.

Illustre Conde de Daun, Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro, de mi Consejo de Estado, mi Virrey, Lugarteniente, y Capitan Ganeral del Reyno de Napoles, Por parte de essa mi fidelissima Ciudad, y Reyno se me ha presentado un memorial del tenor siguiente, Sacra Cesarea, Cattolica, e Real Maestà. La fedelissima Città, e Regno di Napoli umilissimi Vassalli di V.M.C. supplicando espongono, come sin dall'anno 1716. si presentò supplica à V.M.C. qualmente da quel S.R.C. si esigeva il diritto del Jus sententiæ in molti casi che non vengono descritti dalla Carta Reale de' 23. di Decembre 1627. inserita nella Prammatica 79. *de offic. S.R.C.*, come anche da quel Tribunale della Regia Camera, si praticava nell'esazzione del diritto de Cristalli, e Vitelle con gran pregiudizio de' poveri litiganti. In vista di che si degnò la M.V.C. sotto il primo di Luglio del detto anno 1716. ordinare, che si osservasse con esattezza quello viene ordinato colla sudetta Carta Reale nella citata esazzione; ma perche non viene la sudetta forma osservata, e si continua nel primo abuso, del che si sentono continui reclamori de' pover litiganti; per tanto si supplica divotamente la gran giustizia di V.M.C. comandare, che con effetto si osservi la forma stabilita nella sudetta Carta Reale, e Prammatica 79. *de offic. S.R.C.* così in detto Tribunale, come in quello della Regia Camera, che oltre d'esser giusto, lo spera dalla clemenza di Vostra Maestà Cesarea. *Y vista su instancia, he venido en encargaros, y mandaros (como lo hago) que en execucion de lo que està mandado por mis anteriores Reales ordenes sobre lo que contiene el preinserto memorial, prevengais con particular encargo al Regente Presidente del Consejo de Santa Clara, y al Regente Lugarteniente de la Regia Camara, que velen sobre que precisamente se observe la disposicion expressada en la Carta Real, y Pragmatica, que se citan en el mismo memorial, como en ellas se contiene: que assi combiene à mi Cesareo Real servicio, y procede de mi voluntad. De Viena Diez, y nuebe de Marzo de mil setecientos, y diez, y ocho.*

YO EL REY.

Locus ✠ Sigilli.

Vidit Fr. Ant. Archiep. Val. Præs. *Vidit Marchio Rofrani.*
Vidit Aguirre Reg. *Vidit Bolaño Reg.*
Vidit Positanus Reg. *Vidit Morras Cons.*

Alvarado, & Colomo Secret.

In divers. 21. fol. 114.

Solvit pro Jure Sigilli undecim Regalia argenti duplicis Castella.

Molina, & Zalduendo Secret.

Derechos de Segret. quatro florenes.

Al Conde de Daun, para que se observe precisamente lo dispuesto sobre del derecho del

Jus

Jus sententiæ en el Consejo de Santa Clara, y Tribunal de la Camara. Consultado,

Die 4. mensis Maii 1718. Neap.

Illustriss. & Excellentiss. Dominus Vicerex, Locumtenens,& Capitaneus Generalis providet, atque mandat, quod retroscriptæ Regales literæ Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestatis exequantur juxta illarum seriem, continentiam, & tenorem hoc suum, & registrentur, & dentur ordines.

Gaeta Reg. *Miro Reg.*
Mazzaccara Reg. *Ulloa Reg.*
Alvarez Reg. *Giovene Reg.*
Marianus Mastellonus Regius à Mandatis Scriba

In Litterarum S.M. 14.fol.22.
De Januario

CAROLUS DIVINA FAVENTE CLEMENTIA ROMANORUM IMPERATOR SEMPER AUGUSTUS, & HISPANIAR. REX

Wirricus de Daun, Comes S. R. I. Princeps Status Theani, Eques insignis Ordinis Aurei Velleris, Consiliarius Status S.C.& C.Majestatis, Perpetuus Gubernator Civitatis Viennæ; Præfectus unius Turmæ Peditum, Marescialllus Generalis, Dux Generalis Militiarum S.C. & C. Majestatis, & in præsenti Regno Vicerex, Locumtenens, & Capitaneus Generalis, &c.

ILlustribus, Spectabilibus, Magnificis, Nobilibusque Viris, Magno hujus Regni Prothonotario, Magno Camerario, Magistro Justitiario, eorumque Locatenentibus, Deputatis, & deputandis Sacro Regio Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ Nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus Magnæ Curiæ Vicariæ, Scribæ Portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis Officialibus majoribus, & minoribus quocumque nomine nuncupatis, titulo, officio, authoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris, ad quos, seu quem præsentes pervenerint, spectabunt, vel fuerint quomodolibet præsentatæ Regiis fidelibus dilectis: Nuper pro parte infrascriptæ Illustris, & fidelissimæ Civitatis Neapolis fuit nobis præsentatum infrascriptum Regium Originale Privilegium Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestatis, omni, qua decet sollemnitate vallatum, & roboratum tenoris sequentis, videlicet: CAROLUS Divina favente Clementia Romanorum Imperator semper Augustus, Rex Germaniæ, Castellæ Aragonum, Legionis, Utriusq; Siciliæ, Hyerusalem, Hungariæ, Bohemiæ, Dalmatiæ, Croatiæ, Navarræ, Granatæ, Toleti, Valentiæ, Galletiæ, Majoricarum, Hispalis, Sardiniæ, Cordubæ, Corsicæ, Murtiæ, Giennis, Algarbii, Algeciræ, Gibraltaris, Insularum Canariæ, nec non Indiarum Orientalium, & Occidentalium, Insularum, ac Terræ firmæ Maris Oceani, Archidux Austriæ, Dux Burgundię, Brabantię, Mediolani, Sturię, Carintię, Carniolæ, Luxemburgi, Vittemberg, Superioris, & inferioris Silesię, Athenarum, & Neopatrię, Princeps Svevię, Marchio S.R.Imperii, Burgovię, Moravię, superioris, & inferioris Lusatię, Comes Abspurgi, Flandrię, Tirolis, Barcinonę, Ferretis, Kiburgi, Gorinthię, Rossilionis, & Ceritaniæ, Landgravius, Alsatiæ, Marchio Oristani, & Comes Gocceani, Dominus Marchę Sclavonicę, Portus Naonis, Vizcaję, Molinę, Salinarum Tripolis, & Mechlinię, &c. Universis, & singulis presentium seriem inspecturis, tam presentibus, quam futuris gratiam nostram Regiam, ac bonam voluntatem. Celeberrimi nostri Citerioris Sicilię Regni magnificentiam, ac splendorem, tam ob illustrium familiarum decus, quam ob virorum ingenii Excellentiam, generisque claritatem, quas prę nobilis scientiarum nitor, atque animorum virtus prę maximè extollunt, meritò nobis fama commendet. Propterea tot dicti Regni clarissima ornamenta, ac presertim perpetuo laudabilis fidei constantia, quę in dilectissimorū subditorum animos sub nostro, Prędecessorumq; nostrumq; Imperio semper viguit, præcipuè verum, quum sub vexillorum nostrorum auspiciis (Deo favente) se se optatissima obtulerit dies, qua novis, singularibusque fidelitatis, & obsequii speciminibus propria spontè Imperio nostro se restituerunt, augustam libertatem, benignamque gratitudinem nostram magis, magisque existant, ut felici illius fidelissimi Regni securitati, Populorum tranquillitati, recto justitię Regimini, ibique efflorescentis Catholicę Religionis incremento majori subditorum utilitate provideamus: Divino igitur votis nostris opitulante numine, eorum faustę conservationi consulere arbitramur; nam quidquid authoritatis, ac supremę nostrę dignitatis est, nil ad aliud impendere censemus, nisi ad antiquum fidelissimę nostrę Civitatis Neapolis splendorem augendum, & ut insimul, tam inclyti, ac florentissimi Regni gloria majoribus, decorum ornamento amplificata, laudabilissima quoque subditorum erga nos eximia fides inter posteros, etiam omni temporis dignis onerum, & gratiarum Titulis, premiisque illustrata fulgeat: Meritò confidentes quidquid decoris amplitudinis, & magnificentię Regno accesserit

ferit, id in nos, & successores nostros refundendum sic planè eo tramite, quò gloriosissimum Regiæ benignitatis monumentum immortalitati donabitur, fidelissimorum subditorum laus diuturna fœlicitate posteritati transmittetur. Quapropter in cætera postulata per supplicem libellum. Cujus initium est: Grazie, e Capitoli di cui si supplica la Cesarea, e Cattolica Maestà dell'Augustissimo Imperatore Carlo VI. nostro Signore in nome della Fedelissima Città, Baronaggio, Città, e Terre Demaniali, e di tutto il Regno di Napoli; Nobis umilissimè redditum nomine sepè dicti Regni, nec non Metropolis, & Baronatus ejusdem non nulla gratiarum Capitula continentem, illa tandem de Consilio virorum, prudentia, & eruditione præstantium, & harum in primis rerum peritissimorum in præsens nobis decernenda duximus, quæ sequentibus placitis præscribuntur, videlicet.

CAPITOLO XII.

Cinque, e sei delle Piazze Nobili, abbiano la Giurisdizione nelli Nobili di dette Piazze.

Item senza pregiudizio della conferma Generale di sopra supplicata, perche dalli Serenissimi Rè preceduti, & in particolare dal Rè Ferdinando I. nel cap. 48. trà quei spediti in data del penultimo Febraro, del 1476. dell'Imperador Carlo V. nel cap. 5. de' sottoscritti in Barcellona in data de' 25. Luglio dell'anno 1533. nel cap. 18. del Rè Filippo II. di Felice Memoria, frà li firmati in Brusselles a 25. Gennaro 1557. stà conceduta alli cinque, e sei delle Piazze Nobili la Giurisdizione nelli Nobili di dette Piazze nel modo, e forma in detti Capitoli spiegata, eccettuato, ove fusse seguita effusione di sangue, Perciò supplica V. M., quella di bel nuovo confirmargliela, *& quatenus opus sit* di nuovo concedergliela giusta la serie, continenza, e tenore degl'accennati Capitoli, ordinando à tutti li Tribunali, che così debbiano fargliclo osservare, lor togliendo la facoltà, autorità, e giurisdizione, ne' casi in quella compresi, e riserbati alla cognizione, e Giurisdizione delli sudetti cinque, e sei delle dette Piazze Nobili. *Placet, sic, & quatenus in possessione hactenus extiterunt.*

XIII.

Erbaggi ordinarj, e straordinarj della Regia Dogana di Foggia, si paghino prima, che la Dogana parte da Puglia, e 'l danaro pervenisse in potere della Regia Corte, non ostante qualsivoglia ordine, che si facesse in contrario al Doganiero dall'Illustre Vicerè del Regno.

Item supplicano umilmente V. M., si degni confirmare, *& quatenus* fusse di bisogno di nuovo concedere le Grazie, Capitoli, e Privileggj, ne' tempi andati conceduti dalli Serenissimi Rè Predecessori di questo Regno, e precisamente dalla Gloriosa Memoria dell'Imperador Carlo Quinto à favore de' Padroni dell'Erbaggi ordinarj, e straordinarj, de' quali erbaggi se ne avvale la Regia Dogana delle pecore di Foggia, e per la Regia Corte se ne ricava ogni anno utilità immensa, col farsi solamente certo pagamento a detti Padroni dell'Erbaggi, e perciò è stato più volte ordinato à Doganieri della detta Regia Dogana, che in ciascheduno anno, delli primi danari, & avvanti che la Dogana parta da Puglia, debba in ogni conto, e senza alcuna scusa dar compita sodisfazione a sudetti Padroni degl'Erbaggi, che sono per lo più Chiese, e luoghi Pii, ed altri Fedelissimi Vassalli di V. M. E come che poi verso l'anno 1553. succede essere la Dogana partita da Puglia, e 'l danaro introitatosi alla Regia Corte, senza, che fusse prima seguito detto pagamento a detti Padroni, fù per tanto nell'anno 1554. con Capitolo particolare supplicata la Cesarea Maestà dell'Imperadore Carlo V., che avesse comandato di liberarsi à loro Padroni detto danaro, senza frapponervisi veruna dimora; e che per l'avvenire si fusse inviolabilmente osservato il Capitolo antecedente, pagandosi il solito a' Padroni de' Territorj, prima, che la Dogana partisse da Puglia, e prima, che li danari pervenissero in potere della Regia Corte, non ostante qualsivoglia ordine, che si facesse in contrario al Doganiere dall'Illustre Vicerè del Regno. Allo che fù risposto benignamente dicendosi. *Placet Cesareæ, & Catholicæ Majestati.* Al presente nel Governo dell'Illustr. Conte di Daun per biglietto di Segretaria di Stato, e Guerra de' 29. Febraro dell'anno 1708. fù procurato togliersi à Padroni dell'Erbaggi questo assignamento per detto anno, affine di potersene di quello avvalere la Regia Corte, per suoi urgenti bisogni, & in escambio di ciò si stimò dare il danaro, che trà due anni averebbero potuto ricavare dalle Università del Regno, per la mettà delle franchizie sospese à soldati del Battaglione à Piedi, & à cavallo, ed Uomini d'armi; ma poi essendosi accodito per parte di detti Padroni, fatto conoscere la di lui notoria giustizia, e tante Grazie, Capitoli, e Privileggj, che tengono à lor favore, appoggiate ad una somma giustizia, è stato finalmente rivocato detto antecedente biglietto, & ordinato al Tribunale della Regia Camera di praticare, come per il passato, senza tenersi ragione dell'ordine precedente, siccome da altro biglietto, pure per Segretaria di Stato, e Guerra de' 23. Maggio dell'anno predetto 1708., per esecuzione dello che sono rimasti i Padroni dell'Erbaggi nell'antico, e solito assignamento, & hanno ancora ricevuto il pagamento di questa annata corrente; supplicano per tanto V. M. per maggiore quiete, e sicurezza di detti Padroni degl'Erbaggi di voler confermare tutti gli antecedenti Privileggj, Capitoli, e Grazie concedute fin'ora à medesimi da' Serenissimi Rè di questo Regno, e precisamente dalla Gloriosa memoria dell'Imperador Carlo V., e *quatenus* fusse bisognevole di nuovo concederli per sua special grandezza, comandando, che da ora avvanti abbino sempre, & inviolabilmente quelli ad avere la di loro pron-

ta

ta osservanza, senza potersi mai tentare il contrario per qualunque causa, e bisogni, quanto siano urgentissimi della Regia Corte, mà che s'abbino *ad unguem* da osservare detti Capitoli, Grazie, e Privileggj, giusta la di lei serie, continanza, e tenore coll'intendersi, come fussero quì inserite da parola, à parola, essendo giusto, che se la Regia Corte si esigge il frutto di quei Territorii, che sono proprj de'Consignatarj, almeno loro continui l'assignamento di quelle summe, che sin'hora han goduto, e godono, le quali sono di gran lunga inferiori alla rendita, che ricavarebbero da' loro Teritorj. *Placet Sua Cæsarea, & Catholica Majestati, & pracise mandat, ut ex primis quantitatibus Dogana menepecudum Apulea annuatim solvantur creditoribus quantitates eisdem legitimè debita, confirmatque Sua Cæsarea, & Catholica Majestas, Gratias, & Capitula à Serenissimis Pradecessoribus iis concessa, quatenus in eorum possessione extiterunt, et existunt.*

XIV.

Che nelle cause spettanti alla cognizione delle corti Baronali, nò debbiano in modo alcuno ingerirsi le Regie Audienze, nè la G. Corte della Vicaria, nè qualsivoglia altro Tribunale, con pratticare le dispenze per quella volta tantum.

Item, attento, che il corpo più considerabile di questa Città, è il Baronaggio, che nella presente congiuntura, come sempre si è portato con tanta finezza, adempiendo alla propria obligazione uello spontaneo, e subito riconoscimeuto, ed acclamazione del suo legitimo Rè, e Signore; Perciò supplicano in grazia del medesimo servirsi confermarli tutti li Capitoli, Grazie, e Privilegj loro conceduti da' Prencipi, e Serenissimi Rè di questo Regno così scritti, come non scritti, esecutoriati, ò non esecutoriati, inseriti, ò non inseriti nel volume delle Leggi, e Capitoli del Regno, & signanter confermargli tutte le loro Giurisdizioni Civili, Criminali, e Miste, basse, ed alte, col mero, e misto imperio, quattro lettere arbitrarie, e tutte le prerogative, e preeminenze, che han goduto, e posseduto, e meglio, e più pienamente godono, e possedono, la di cui giurisdizione, avvenga che è continuo turbata dalle Regie Audienze, o dall'altri Tribunali di questa Città, e Regno nella cognizione delle cause, & in particolare de' delitti loro appartenenti, procurandosi per qualunque delitto la delegazione citra prejudicium Privilegiorum Baronalium, e col pretesto di attendere la delegazione, intrudendosi in prender l'informazione per farne relazione, e fare accessi ad oggetto di prendere l'informazione, e per ottenerne le remissioni delle cause loro spettanti, sono necessitati li Baroni soffrir lunghi trapazzi, e spese notabili, lo che ridonda non solo in evidente pregiudizio della piena, & ampia Giurisdizione loro conceduta, ò à costo di sangue per li meriti, e servigj proprj, e de' loro maggiori, ò per prezzo sborzato, mà molto più in pregiudizio de' poveri Vassalli lungamente trapazzati, e dispendiati alle volte; molto più nella questione di Giudice, che per la causa, & inquisizione principale; e di più pretendono le dette Regie Audienze anche precedenti rescritti degl' Illustri Viceré prò tempore doversegli dare notizia, ò far relazione dalle Corti Baronali de' delitti, che accadono nelle Terre de Baroni, seù di alcune specie di delitti, lo che anche pregiudica alla loro giurisdizione, ed agl'ordini dati alle volte à loro suppliche; Percio supplicano a degnarsi ordinare, che nelle cause spettanti alla cognizione delle Corti Baronali, in virtù de' loro Privilegj, non debbano in modo alcuno ingerirsi le Regie Audienze Provinciali, nè la G.C. della Vicaria, nè in prendere informazione, nè fare accessi, nè in pretendere relazioni, ò notizia, nè in altro qualsivoglia modo, eccettoche nel caso di gravame, ò d'appellazioni giusta li Privilegj, e loro concessioni de' Baroni, nè mai più sul pretesto della troppo gravità, & enormità del delitto, ò altro qualsivoglia motivo di giustizia, ò di governo, possano le cause togliersi alle Corti Baronali, e delegarsi à qualsivoglia altro Giudice, ò Tribunale, quantunque supremo, nè usarsi delle derogazioni pratticate per quella volta tantum alli Privilegj del Barone, ò citra prejudicium de' Privilegj Baronali, mentre cou tali mezzi, e per tali vie, non lascia di farsi de facto il pregiudizio alle diloro Corti, ed alle Giurisdizioni ad essi concedute, ò con lo sborzo del prezzo, ò à costo di sangue. *Placet Sua Cæsarea, & Catholica Majestati sic, & quatenus in possessione extiterunt, & existunt; dabit insuper Sua Majestas ordines ne prejudicium aliquod Jurisdictionibus inferatur.*

XX.

Item, perche nel Capitolo del Regno *Ex præsumptuosè* stà espressamente stabilita la prattica di doversi tenere dalla Regia Camera nel caso di morte del Feudatario, senza legittimo successore, che venga claro, & aperto jure, qual prattica si estese, anche a' Possessori d'officj, ed altre Regalie soggette à devoluzioni per mancanza di legittimo successore, che venga claro, & aperto jure, & in detto Capitolo fù stabilito con la seguente limitazione: *Sic equidem, ut dicta lite pendente rem ipsam Fiscus idem donare nequeat, aut alio quocumque transferre titulo, vel aliter statum possessionis ipsius quomodolibet innovare*. Con tutto ciò si è veduto qualche volta introdotta pendente la lite tra l'Agnato, ed il Fisco, su la devoluzione, essersi proceduto à pignorare la cosa di cui si littighi se sii, ò non devoluta, transferendo il Regio Fisco al pignoratario alle volte tutte le sue ragioni Fiscali, ed alle volte quel solo commodo della possessione, sequestri nomine, presa da esso Regio Fisco, in virtù della legge di detto Capitolo, donde l'esperienza hà mostrato esserne cagionati effetti pregiudi-

Che s'osservi il capitolo ex præsumptuosè intorno alla devoluzione, ò incorporazione di corpi feudali, e di qualunque specie di pignorazione, ò ipotecazione di essi.

zialissimi alla giustizia, ed alla ragione delle parti. Perciò si supplica degnarsi ordinare, che inviolabilmente s'osservi la legge di detto Capitolo, proibendo espressamente di bel nuovo, quatenus fusse di bisogno in vir ù della presente Grazia speciale, pendente la lite della devoluzione, ò incorporazione, qualunque specie di pignoraz one, ò ipotecazione, ed il transferimento in quel tempo di qualunque ragione fiscale, anche del solo commodo della possessione, sequestri nomine à beneficio di qualunque persona. *Placet Suæ Cesareę, & Catholicę Majestati.*

Che nelle rifiute de'feudi per atti tra vivi a beneficio de' Successori, ò semplici, ò pazzionate, ò col Regio Assenzo, non debbia negli assensi apporsi la clausola, nè decreti di regiltrazione, ed inteftazione.

XXI.

Item, perche attenta l'inconcussa sentenza de' prudenti del Regno, e le leggi feritte del medesimo pagamento del relevio, non hà, nè have avuto mai luogo, se non che unitamente nella successione, che segue per morte naturale del feudatario, e certamente non procede nelle rifiute che si faccino in qualunque modo, & inqualunque atto tra vivi, sempre che quelle non si scorgono fatte in frode vera, ò legalmente presunte di detto Relevio, e fatta una volta legitimamente la rifiuta, non più s'attende la morte del refiutante, mà solamente la morte del Rifiutatario, per lo pagamento del Relevio, lo che per la Prammatica 15. de Feudis trascritta da Capitoli conceduti dalla Maestà del Rè Filippo II. nell'anno 1557. fù solamente limitato nelle donazioni de feudi, che si faccino a' figli primogeniti ex nunc prò tunc sequuta morte, giusta il tenore del Capitolo precedente, inserito nella Prammatica 14. de feudis, con le quali s'ordina apporsi negl'assensi la clausola della riserva del Relevio in beneficio della Regia Corte nella morte naturale del padre donante, ò pure quando negl' assensi su tali specie di donazioni, non si legge apposta la clausola sudetta, espressamente è stato sempre giudicato nel Regno, nè pure in tal sorte di donazione acquistarsi alla Regia Corte il Relevio per la morte naturale del donante, mà solamente del Donatario, seu Rifiutatario; e perche si è andato introducendo anche nelle rifiute, e donazioni di Feudi, che si facciano per atti tra vivi, ex nunc all'immediato successore, nelle quali, essendo semplici, & assolute, e non pazzionate, non vi è bisogno di Regio Assenso, mà solamente della registrazione, giusta lo stabilito nella Prammatica 20. de Feudis, ò nelle pazzionate bisognevoli d'Assenso, di apporsi, ò nel Regio Assenso, ò nel decreto dell' inteftazione, e registrazione, la clausola: *Verum liceat Regię Curię exigere relevium, à quo voluerit, sive per mortem refutantis, sive refutatarii*; lo che ridonda in evidente pregindizio del Baronaggio di questa Città, e Regno; Perciò si supplica nelle sudette rifiute per atti tra vivi ex nunc à beneficio de' successori, ò semplice, ò pazzionate, ò col Regio Assenzo, ò senza di queste, non doversi la detta clausola apponere negl'assensi, ne' decreti di registrazione, ed inteftazione, e benche apposta aversi per non apposta, restando solo al Regio Fisco salve le ragioni, prout de jure, nel caso, costasse della mala fede vera, e legalmente presunta, e che questo s'intenda, così per le rifiute, ò donazioni talmente faciende, come per tutte quelle se ritrovassero fatte, e con tal clausola, ò negl'Assensi, ò ne' Decreti dell' inteftazione, seu registrazione, con doversi precisamente attendere la morte naturale del Donatario, seu Rifiutatario per l'acquisto del Relevio, e non altrimente. *Placet, respectu refutationum simplicium, & absque fraude.*

Che l' officj di giustizia, e posti del Regno non si vendano.

XXII.

Item, perche il perpetuo conservamento de Regni, e de Dominij unicamente dipende dalla retta amministrazione della giustizia à Popoli soggetti; Perciò vivamente si supplica non solo ad abolire l'uso introdotto con tanto disservizio di Dio, e del Rè N.S. & onore de'Popoli di vendere, e beneficiare li posti di giustizia contro tutte le leggi, e contro l'espressi Capitoli, e Grazie concedute à questo fedelissimo Publico da Serenissimi Rè antepassati, ed in particolare dalla Glor. mem. dell'Imperator Carlo V. de 22. Marzo 1536. nel cap. 12. mà anco nell' elezzioni faciende, ed aver tutta l'applicazione in eliggere persone, non solo le più dotte, e letterate, di vita sperimentata, e di bontà di costumi, mà che abbiano precedentemente avuta lunga prattica, & esperienza de Tribunali, almeno per lo spazio d'anni dieci continuati, con essersi nel tempo di sua vita, e di detta prattica de' Tribunali, resi capaci, degni, e meritevoli del posto, e questo non solo per li posti de' Tribunali di Napoli, mà anco per le Regie Audienze del Regno, nè possa essere di età meno d'anni trenta chiunque abbia da essere eletto per Ministro, ò sia di giudicatura, ò di fiscalia, ò d' Avvocato de Poveri, in qualunque Tribunale collegiato del Regno. *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, curabitque, ut officia conferantur, nisi abilibus, ætatisque sufficientis.*

XXIII.

Item, per lo medesimo effetto si supplica, che nel Regio Coll. Cons. si possano leggere li memoria-

memoriali di qualſivoglia perſona, e di qualſivoglia materia, e negozio anche graviſſimo, Civile, Criminale, e Miſto, ancorche fuſſe coſa, che richiedeſſe ſpeciale menzione à dirittura, ſenza che paſſino prima per ſegreteria di Guerra, o di Giuſtizia, nè vi ſia biſogno di venirli rimeſſi, non oſtante, che ſi trovaſſero averci prima poſto le mani li Signori Vicerè, e le Segreterie ſudette, ed il Collaterale à dirittura poſſa farci le debite proviſte, anzi che tutti li Decreti di Collaterale, che ſi faranno, ò à lettura de' memoriali, ò à relazione de' Spettabili Regenti, ò d'altri Tribunali, ò in altro modo, ſtatim ſi debbiano pubblicare ſenza poter venire riparati, nè impediti, e ſenza aſpettare, che l'Illuſtri Vicerè dichiarino di uniformarſi à quelli, rinovando ancora, & eſpreſſamente confermando generalmente il Capitolo tanto importante conceduto dal Rè Filippo IV. di glorioſa mem. fra quei del Generale Poderico del tenor ſeguente: Que en conformedad de las ordenes dadas, los negocios de juſticia paſen, y ſe tracten en los Tribuneles à quien tocca, ſin que ſe intromiten en ellos los Secretarios de los Virreyes; *Sua Majeſtas decrevit, quod ordines ſuperindè expediti, ut Secretarium Proregum neutiquam ſe intromictaus in negotia ad juſtitiam, & ejus Tribunalia pertinentia inviolabiliter obſerventur, prout Civitas poſtulat. Placet Suæ Caſareæ, & Catholicæ Majeſtati, ut ordo Regis Philippi IV. inviolabiliter obſervetur.*

Che ne' negozj di giuſtizia, non s'intromettano le Segreterie di Guerra, ò di Giuſtizia, & il Collaterale a dirittura poſſa farci le debite proviſte.

XXIV.

Item, perche ſi è introdotto, che quando la G. C. della Vicaria Criminale procede, come delegata, & il Reo condennato reclama dal Decreto, non ſi leggono, nè ſi poſſono leggere nel Collaterale li memoriali della reclamazione à fine di vederſi, ſe debba ammetterſi, ò no la reclamazione ſudetta, inteſa la relazione della Vicaria, ſe li memoriali ſudetti non vengono rimeſſi dall' Illuſtri Vicerè, ſeu dalle Segretarie al medeſimo Collaterale, ò pure leggendoſi nel Collat., & ivi decretandoſi, che dalla G.C. della Vicaria ſi faccia relazione, ſi trattengono tali decretazioni nelle liſte, che ſi fanno nelle Segreterie; Onde ſpeſſe volte accade, che ſi eſegua il Decreto della Vicaria, anche di morte naturale, con reſtar privo il Reo della Reclamazione, che non avrebbe dovuto, ne poſſuto negarſegli. Perciò ſi ſupplica dar ordine, non ſolo, che li detti memoriali delle dette reclamazioni ſi leggano in Collaterale, ſenza biſogno che vi ſiano rimeſſi dall'Illuſtri Vicerè, ſeu dall Segretario, in conformità del precedente Capitolo, e ſenza pregiudizio di quello, acciò il Collaterale à dirittura poſſa vedere, inteſa la Relazione della Vicaria, ſe ſi deve, ò non ſi deve ammettere la reclamazione; e perche molte volte occorre, che il Collaterale non poſſa unirſi, ò per eſſere feſte di Corte, ò feſte comandate, ò per altro impedimento, & in tanto per tal mancanza d'unione, le ſentenze contro de' Rei vengono ad eſeguirſi. Perciò ſi ſupplica in ogni caſo d'impedimento d'unione del Collaterale, poſſano li Spettabili Reggenti in caſa provvedere ſopra li memoriali della Reclamazione, e fra tanto non ſi proceda all'eſecuzione del Decreto penale, e tutto ciò, che ſi è ſupplicato nel preſente Capitolo riſpetto le reclamazioni, e Decreti penali della G. C. della Vicaria, che procede, come delegata s'intenda anche à riſpetto delle Regie Audienze, e di qualunque Giudice, e Tribunale del Regno. *Placet, in cauſis delegatis, & quod reclamatio ſubſcribatur ſaltem à duobus Regentibus.*

Che li memoriali delle reclamazioni, quando la G. C. della Vicaria procede come delegata, ſi debbiano leggere nel Collaterale, ſenza che ſiano rimeſſi dagl' Illuſtri Vicerè, o dalle Segretarie, anco a riſpetto delle Regie Audienze, Giudice, o Tribunale del Regno. e debbiano ſottoſcriverſi almeno da due Spettabili Regenti.

XXV.

Item, che le Delegazioni delle cauſe Criminali, non debhano pratticarſi, ſe non ne' caſi eſpreſſi dalle leggi del Regno, nè poſſano mai farſi per ſemplice biglietto, mà aſſolutamente col voto del Regio Collaterale Conſeglio, con ſpedirſi lettera, ò proviſione in forma Regiæ Cancellariæ, conforme s'ordina nelle Carte Reali, inſerite nella Prammatica 89. de officio S.R.C., e Pramm. 14. §.4. de officio Secretarij, togliendo, & abolendo affatto ogn'altro abuſo in contrario, come anche nè meno dall'Illuſtri Vicerè ſi poſſa per biglietto di ſcrittorio dar facoltà alla Vicaria Criminale, ò qualunque altro Giudice, e Tribunale del Regno di procedere per horas, ſe non col voto del Collaterale, con ſpedirſi lettera, ò proviſione in forma Regiæ Cancellariæ, conforme ordinano le Carte Reali nella materia delle Delegazione delle cauſe criminali, come ancora, che l' Illuſtri Vicerè non poſſano per biglietto di ſcrittorio ordinare nelle cauſe criminali, che li Rei, ò altri, non ſiano viſitati nella viſita, ò ſia generale, ò particolare, che ſi fà in ciaſcheduna ſettimana dallo Spettabile Regente in viſita, ſe non col voto del Collaterale, con ſpedirſene lettera, ò proviſione in forma Regiæ Cancellariæ, e parimente non poſſa in avvenire diſpenſarſi alle Grazie concedute à Napoletani, & Abitanti in queſta Città dal Gran Capitanno nel cap. 35. delli 25. Maggio 1503. ch'è di non poterſi contro d'eſſi procedere à tortura ex proceſſu informativo, giuſta il cap. 16. dell'Imperator Carlo V. dell'ultimo Decembre 1554., e da Filippo II. nell'anno 1557. nel cap. 7., mà detta Grazia debbia reſtare nella ſua fermezza, nè poſſa derogarſi con diſpenſa veruna, nè per ſemplice biglietto, nè con proviſione in forma Cancellariæ. *Placet obſervari inviolabiliter ordines pro retrò Reges datos praciſè anni milleſimi quingenteſimi quinquageſimi ſeptimi, ac nuper per Suam Cæſaream, & Catholicam Majeſtatem ſub decimo ſeptimo Septembris anni milleſimi ſeptingenteſimi decimi tertii,*

Che la cauſe criminali non poſſano delegarſi, nè per ſemplice biglietto, mà col voto del Regio Collaterale.

Che gl'Ill. Vicerè non poſſano per biglietto ordinare, che li Rei non ſiano viſitati nella viſita generale, ò particolare, ſe non col voto del Collaterale.

Che contro de' Napoletani non ſi poſſa procedere a tortura ex proceſſu informativo, diſpenſandoſi alle Grazie concedute da' Sereniſſimi Rè del Regno.

ſublato quolibet abuſu; præcipiturque Illuſtribus Proregibus, ne reos à Spectabilibus Regentibus viſitari quomolibet impediant; niſi ob gravitatem caſus, præcedenti voto Collateralis Conſilii, & in forma Regia Cancellariæ, & quod Collaterale prædictum non diſpenſet ſuper tortura eorum Neapolitanorum, niſi prò magnis exceſſibus, & pravia aliquali cauſa cognitione, firmo remanente capitulo Magni Capitanei ſuper hac materia, modo tamen explicato.

XXVI.

Che per lo deritto di jus ſentētiæ, che ſi eſigge dal S.R.C., s'oſſervino le Prammatiche, e Carte Reali.

Item, perche quanto è giuſto, e convenevole, che li Regij Miniſtri, & in particolare del S.C. di S. Chiara, che di continuo travagliano per lo ſervizio di Dio, e del Rè noſtro Signore, e beneficio di queſto Pubblico, abbiano giuſto, e convenevole Salario, per lo decoroſo mantenimento; lo che ſommamente influiſce alla buona, e retta amminiſtrazione della Giuſtizia, altretanto è diſconveniente, e di poco decoro di sì ſupremo Magiſtrato, il ſentirſi ſpeſſo far queſtioni, e doglianze da littiganti, che il pagamento di detto ſalario, ſeu di parte di eſſo coſtituitoli in aumento dell'antico ſalario con l'eſazione dell'uno, e mezzo per cento, in vigore di carta Reale de 23. Decembre dell'anno 1627., inſerito nella Prammatica 79. de officio S.R.C. giuſta l'ultima impreſſione dell'anno 1672., del quale diritto anche appare fatta menzione nella Prammatica 21. §.7. de vectigal., nella ſupplica data dal fedeliſs.Popolo, ſi faccia differentemente da quello fù ordinato, e ſtabilito in detta Carta Reale, e dette Prammatiche, nelle quali il pagamento ſudetto à littiganti s'impone, de las ſentenzias, y decretos difinitivos, que tubieren execuçion nel medeſimo S.C., e dal tempo di detta eſecuzione per quella parte ſolamente, che l'eſecuzione ne ſiegue; qual inconveniente eſſendoſi anche conoſciuto, e conſiderato da queſta fedeliſſima Città, per mezzo della Deputazione de Capitoli, ſe ne fè rappreſentazione all'Illuſtre Vicerè nell'anno 1679., e finalmente lo Spettabile Viſitatore Generale di queſto Regno Regente Daneſe Caſati nell'ultima Viſita generale, ſi ſtimò in obbligo di farne particolare rappreſentazione alla Maeſtà del Rè Carlo Secondo, ch'è in Cielo, in vigor del quale nacque l'infraſcritta riſulta, e Carta Reale inſerita nella Prammatica 13. Por Real Deſpacho de 23. Diziembre de 1627, eſta deſpueſto, que todas las ſentençias, y decretos difinitivos, que tubieron execuçion, ſe lleve ducado, y medio de cada cien ducados, que llaman Jus ſententiæ, en que ſe ha de pagar una parte del Salario deſtinado a los Conſejeros, porche ſobre la deſtribuçion, y cobranza deſte Jus ſententiæ: Expreſa el Viſitador algunos abuſos, he reſuelto encargaros, y mandaros (como hago) deys orden, paraque ſe obſerve puntualmente la referida Carta del año 1626., y la Paneta, que hay en eſto, y que quando occurriere alguna duda hay en qualquiera otro caſo, que ſe ofreçia difficultad, ſe remita ſu deciſion al Preſidente del miſmo Conſejo, encargandole mucho en ello la conçiençia para la declaraçion de lo che fuere juſto, ſin embargo de qualquier coſtumbre en contrario, y tambien os ordeno haga, que eſte Jus ſententiæ no ſe pague en otra mano, que en la del Segretario formalmente, y de modo, que todos los Conſejeros tengan ſu parte aunque auſentes, enfermos, y de otra Rueda, y no ſe pueda diſponer de porçion alguna a titulo de darſe a los herederos de algun Conſejero defuncto, ò con qualquier otro pretexto, ſi antes no ſe hubiera propueſto, y determinado el puncto en el Conſejo unidas las Ruedas, ò alomenos la mayor parte de ellos, ni tampoco ſe cobre el Jus ſententiæ, quando ſe haze el depoſito del preçio, ò Arrendamiento del Patrimonio, ſino quando ſe libra preçediendo conoſcimiento de cauſa.

E di più nell'iſteſſa Carta Reale ſi aggiunge l'infraſcritto Capitolo, concernente l'iſteſſa materia: Añade el Viſitador, que por los Decretos de interponer auctoridad a contrajentes no ables, y de dar util, y expediente algun acto, ò contracto, pues en ſemejantes cauſas, ò nò occurre conoçimiento de cauſa, ò ſi occurre, es ſuperfiçialmente, ſe podria taxar el Jus ſententiæ en la midad, y que lo miſmo ſe podria hazer en quanto à los decretos de aprovaçiòn de empleos hechos, o para darſe con dinero vinculado, y ſobre eſtos dos caſos antes de tomar yo reſoluçion, he tenido por bien encargaros (como hago) me informeis con vueſtro pareçer de lo que ſe os ofreçiere en eſta razon, haviendo oydo al Preſidente del S.C.

Attenti li quali ordini Reali, e Prammatiche, tal dritto non può eſiggerſi da qualunque ſorte, e ſpecie de' Decreti, ſe non che ſolamente dalle ſentenze, e Decreti diffinitivi, e che abbiano ottenuta l'eſecuzione nel medeſimo S.C. nel tempo dell'eſecuzione, e per quella parte, che abbiano l'eſſecuzione ſudetta, nè tampoco può eſiggerſi quando ſe haze el depueſito del preçio, o Arrendamiento del Patrimonio, ſino quando ſe libra preçediendo conoſcimiento de cauſa.

E perche anche dopo gl'ordini Reali ſudetti nella Città ſi ſono inteſe doglianze de littiganti, che la prattica ſia diverſa, nè ridonda al decoro di Magiſtrato così ſupremo l'eſazzione ſudetta nella forma, che ſi fà, e per altro per tal via, quaſi mai vengono ad avere li docati quattro cento l'anno aumentatili.

Perciò ſupplicano inſtantiſſimamente à compiacerſi di ſupplire, come più volte a ſuppliche della Città ſi è pratticato da Sereniſſimi Rè di queſto Regno, ed in ſpecie dalla glor.

mem.

mem. del Rè Filippo Secondo delle Regali rendite di questo Regno, ora esentàto di molte spese continue, che prima si portavano col pagamento di detti annui ducati 400., effettivi per ciascheduno de Regj Consiglieri del S.C. di S.Chiara, acciò abbiano dalla Regia Corte l'intiero pagamento del soldo di docati mille per ciascheduno, giusta il Capit. 32. del Rè Ferdinando de' 26. Ottobre 1496., e 53. del Gran Capitano di quei de 15. Maggio 1503., ed il Cap.63. del Rè Cattolico de' 30. Gennaro 1507., e si toglie à litiganti questo peso pur troppo gravoso dell'uno, e mezzo per cento, lo che riuscirà di grandissimo consuolo non meno del Pubblico, che dell'istessi Ministri, e pendente l'assignamento da farsegli dalla Regia Corte del detto supplemento di soldo in luogo dell'uno, e mezzo per cento; ordinare, e dichiarare, che debbiano inviolabilmente osservare li sudetti ordini Reali, contenuti nella sudetta Prammatica 79. de officio S. R. C., e nella Prammatica 13. de official., & his quæ eis prohibentur; ed il tenore di detto §. 7. della Pramm. 21. de Vectigalibus, seu del memoriale del fedelissimo Popolo, giusta la loro serie, continenza, e tenore, senza ammettersi spiegazione, interpretazione, ò esenzione veruna in pregiudizio di quelli, con restare dichiarato il punto dell'esazione per la sola metà del deritto, e non altrimente per li decreti dell'interposizione dell'autorità a' contrahenti non abili, abbonamenti di compre, di dichiarazione, di utile, & espediente, alcun'atto, ò contratto, licenza di spedirsi, ò consignarsi copia, ò fede del preambolo della G. C. della Vicaria, ed il farsi l'esazzione del deritto, non altrimente quando si faccia il deposito, ò l'affitto, mà quando siegue la liberazione, precedendo cognizione di causa, attenta la forma della sudetta risulta di visita, e facendosi il contrario, possano essere astretti alla restituzione dell'indebito esatto, una coll' interessi, & anco debbiano esser tenuti nella Regia visita generale.

E se bene tutto ciò fusse sufficiente, acciò in avvenire venghi à pagarsi il deritto sudetto nelli soli casi di sentenze, e Decreti diffinitivi, & in tempo della loro esecuziene, e non prima, ch'è uniforme alli detti ordini Reali, e Regie Prammatiche, sopra ciò emanate, nientedimeno, acciò qualunque abbuso introdotto per l'autorità di detti Regj Ministri, e per la subordinazione de' littiganti, resti totalmente abbolito, si supplica à dichiarare, che per decreto diffinitivo s'intenda quello, dato termino ordinario, & non summario, com'è di ragione, non potendosi mai dire decreti diffinitivi, interposti in termino summario, dovendo poi susseguire li decreti diffinitivi, dato termino ordinario, che pongono fine al negozio, come sono tutti li decreti interposti in causa di possessorio, ed altri simili, dove poi deve nascere il decreto diffinitivo nel petitorio, che molte volte s'interpone contrario à chi hà ottenuto nel possessorio, e con ciò in una causa si pagherebbero due deritti, e successivamente per maggior spiegazione dichiararci, che non possa esiggersi detto deritto, quantunque dal S.C. s'interpone decreto, che la Vicaria consegni copia, ò fede di preambolo da quella interposto, e che veniva impedita la consegna per inhibizione fattali dal S.C. e così quando s'interpone qualunque decreto ordinante il pagamento, ò sia liberazione dell'effetti del debitore in via esecutiva, e dal deposito fatto in Conseglio una volta esatto detto deritto nelli casi, che li viene permesso di esiggerlo da sentenza, o decreto diffinitivo, come sopra per qualunque altro littigio, che accadesse sopra il medesimo deposito, non possa esiggersi altro deritto, che in tutti li Patrimonj dedotti nel S. C. ad istanza de' Creditori, ò casi simili non possa esiggersi detto deritto, quando si presenta il deposito, che perviene dalli frutti, e prezzo della robba venduta dal debitore, mà si debbia esiggere à tempo se ne fa la liberazione al Creditore, e dalla summa che si libera, e non prima, intendendosi di quel Creditore, che hà avuto bisogno per acclarazione del suo Credito di sentenza, ò decreto diffinitivo dato termino ordinario, mà non di quello, che teneva la via esecutiva, che per tutte le cause frà le parti transatte prima di venirsi alla sentenza, ò decreto diffinitivo, non possa pretendersi detto deritto, anche se poi per esecuzione di detta transazione si venisse in Consiglio per la liberazione di qualche denaro, che per occasione di detta lite si ritrovasse depositato, e così anco debba protticarsi nelli decreti, che s' interpongono per l'abonazioni di compre, di essere espediente ò di fare qualche transazzione, ò altro contratto, che vi necessita l'autorità del Giudice, mentre questi ne meno sono decreti diffinitivi, e ciò non ostante, che nella sudetta risulta di visita si fusse rappresentato alla glor. mem. del Rè Carlo II., che entrando nell'interposizione de decreti qualche volta picciola cognizione di causa, potesse esiggersi detto deritto per metà, atteso questo non fà che resti adempito all'antichi ordini Reali speditì à tempo fu stabilito detto deritto, che ebbe il suo fondamento sul riflesso, che detto Jus sententiæ fosse premio della vittoria, che ottiene ciascuno de littiganti, tanto che si soccumbe, quando dovesse pagare le spese, non è tenuto di rifare detto jus sententiæ alla parte, che hà guadagnato per essere premio della vittoria di detta causa, se non quando nasce la sentenza, o decreto diffinitivo dato termino ordinario, che non aspetta dopò che altra sentenza, o decreto diffinitivo, e facendosi lo contrario nelli casi sudetti, ò altri simili, che potessero accadere, possano essere astretti alla restituzione dell'indebito esatto; così per il ricorso, che possa farsi al Presidente del S. C. Giudice destinato in caso d'aggravio, come anco restino tenuti alla visita generale. *Curabit Sua Cæsarea, & Catholica Majestas, quamprimum providere, ut Regnum ab exactione in Capitulo enunciata, sublevetur, & prò nunc mandat inviolabiliter observari ordines per Serenis-*

renissimos Prædecessores datos, non solum circa eandem, sed etiam circa omnes sportulas, aliaque arbitria, quæ exiguntur à Præsidentibus Regiæ Cameræ Summariæ.

XXVII.

Che le cause introdotte, debbiano proseguirsi, e terminarsi.

Che intorno all'accessi s'osservino le Prammatiche, nè basti il consenso delle parti, ò domanda del Procuratore ad lites, ma del principale, e ne' Patrimonij, si ricerchi il consenso di due, o trè parti delli Creditori.

Item, perche sommamente conferisce al servigio di V.M., e beneficio del Pubblico, che le liti abbiano celere spedizioni, nè siano immortali, così è accaduto per la perfidia, e malizia de' littiganti, à quale effetto à suppliche di questa fedelissima Città, e Regno si sono ordinate più salutari providenze. Si supplica però la M. V. della loro puntuale osservanza, e specialmente di eseguirsi esattamente l'ordine prescritto nella Prammatica 10. §.8. 9. 10. & 12. de offic. S.R.C. intorno à disbrigarsi le cause pria conchiuse, ed osservarsi tutti gl'ordini contenuti in detti §§., e poi rivocati, e migliorati nella Pramm. 72. sotto l'istesso titolo, e nella Pramm. 15. de ordin. judic., e di più, che inalterabilmente si osservino le Prammatiche 12. 70., e 27. de offic. S.R.C., e Pramm. 8. §.8. de dilationibus, nella quale si comanda, che le cause introdotte abbiano da proseguirsi, e terminare, nè à patto alcuno possano impedirsi coll'introduzione d'altre cause, quali ordini, e Prammatiche debbano pienamente osservarsi, abbolita ogni qualunque osservanza, prattica, e consuetudine in contrario, senza l'obbligo però di dare la nota delle cause all' Illustre Vicerè, prefissa nella Prammatica 10. §.11. de offic. S.R.C., ed altre Prammatiche, come quella, che caggionarebbe maggior dilazione, che disbrigo; e perche la prattica degl'accessi de' Regj Ministri nel luogo della controversia nelle cause civili, ò de' delitti nelli criminali, quantunque talora necessaria per chiarezza del vero, si è resa quasi perniciosa per la malizia delle parti, da chi molte volte si dimanda l'accesso, ò per tirare a lungo la causa, che stà prossimo à terminarsi, o per accattivarsi la benevolenza del Commissario, da chi anco tal volta si constituiscono in necessità i littiganti, o loro Avvocati, e Procuratori di domandarlo senza bisogno, donde avviene, che per lo più i beni dedotti in patrimonio si apprezzano più volte, quantunque non vi sia compratore, nè speranza di vendita, nè lo stato del patrimonio permette potersi fare la vendita, anco essendovi il Compratore. Si supplica perciò V.M. ordinare, che intorno agl'accessi, ciecamente si osservino tutte le Prammatiche, ed altri ordini proferiti, e di vantaggio, che ove dalla Ruota non si stimi necessario, ò opportuno l'accesso, non basti il consenso delle parti, come sospetto di frode, ò compiacenza, e che riputandosi opportuno, ò necessario non basti il consenso, o domanda del Procuratore ad lites, ma si richiegga dal principale, ò dal procuratore con specialissimo mandato, e ne' Patrimonj, che non possono giammai farsi l'accessi, se non si sia intieramente con decreto passato in cosa giudicata, discussa la relazione, ò sia graduazione de' Creditori, ò pure i Creditori concordemente s'abbiano trà loro diviso il prezzo, per modo che non vi sia bisogno di discussione; in ciascuno delli quali casi debba concorrere necessariamente l' esistenza del Compratore, acciò col tratto del tempo l'accesso non si renda inutile; ed oltre à ciò, che non sia sufficiente l'istanza, ò consenso del Curatore, e Procuratore, anche nomine omnium, ma si ricerchi l'istanza, ò consenso di due, o di tre parti delli Creditori, ò loro Procuratori con specialissimo mandato, con riguardarsi la somma de Crediti, e non il numero de' Creditori, e sopra tutto abbiano da sentirsi i Creditori posteriori à danno di chi ridonda tutta la spesa, proibendosi perciò a' Regj Ministri sotto rigorosissime pene, che nè per loro stessi, nè per mezzo d'altri possano procurare, e sollecitare l'accesso. *Placet.*

XXVIII.

Che non si possano dar tormĕti senza decreto ne' Tribunali Collegiati, nè prattiare altra specie di tormenti.

Che non possa procedersi a carcerazione di fatto, senza precedente informazione, e concorso degl'indizj sufficienti.

Che non si debbiano trapazzare li carcerati con lunghe carcerazioni, e particolarmĕte li Testimonj, oltre il tempo prescritto ne' Capitoli, e Gra-

Item, perche se bene colle leggi del Regno, e con li Capitoli, e Grazie concedute à questa fedelissima Città, e Regno da Serenissimi Rè proceduti, Ferdinando Primo, da Federico, dal Gran Capitano, dal Rè Cattolico, dall'Imperatore Carlo V. di sempre felice memoria, dal Rè Filippo Secondo, e confirmati da Serenissimi Rè succeduti in appresso, siasi provveduto à varj abusi da tempo in tempo introdotti nella Vicaria criminale, e nell' altre Corti del Regno, e precisamente di non inferirsi tormenti senza decreto per Ruota ne' Tribunali Collegiati, come si hà nella Prammatica 1. de quæstionibus dell'Imperator Carlo V. & ver. 1. cap. fol. 8. 22. Maii 1577. di non potere pratticare alcune altre specie di tormenti, siccome nell'altre Prammatiche sotto la medesima rubrica de quæstionibus si legge, di non procedere à carcerazione di fatto, senza precedente informazione, & il concorso degl'indizj sufficienti, siccome nel cap. del Regno del Rè Ferdinando inserito nella Prammatica 1. de Custodia Reorum, di non trapazzare li carcerati con lunghe carcerazioni, ed in specie li Testimonj, oltre il tempo prescritto in detti Capitoli, e Grazie di non potersi asportare, o detenere li carcerati d'ordine della G.C. della Vicaria, o del S.R.C. praesertim per cause criminali in altre carceri, che a quella di detta G.C. si hà nella Prammatica 6. de carcerarijs, e nella Prammatica 15. circa l'istesso titolo, ed in altre emanate appresso, e molto meno poterli tormentare, ò siano li Rei, ò li testimonj fuori di dette carceri della Vicaria, come anco con speciale Biglietto si ritrova ordinato, con tutto ciò da tempo in tempo non solo si sono andati di nuovo introducendo gli abusi sudetti, ma vie più maggior-

gior-

giormente aumentandosi in disservizio di Dio, e della Giustizia, e con trapazzo de' fedelissimi Vassalli di S.M. (che Dio guardi) vedendosi da Ministri particolari in casa, ò in luoghi privati, à tale effetto da essi designati, ò in altre carceri fuori della G.C. della Vicaria, ò nell'istessa G.C. da per se soli, senza decreto, ò Ruote à far bastonare, e pratticare altri strazj, e tormenti, così a' Rei, come a' Testimonj, estorquendo per tal via le confessioni, che poi portano per spontanee, e le deposizioni de' testimonj con pregiudizio della Giustizia, & onore de vassalli, pratticandosi tormenti inauditi, nè mai praticati, e procedendosi de facto à carcerazioni, e quelle dilatandosi non solo ne' Rei, mà anco ne' testimonj, oltre li tempi prescritti in detti Capitoli, e Grazie. Perciò si supplica non solo generalmente, e specialmente servirsi di confirmare tutte le sudette leggi, e li sudetti Capitoli, e Grazie sopra le cose sudette, e ciascheduna d'esse fin ora proferite, e concedute, mà anco espressamente ordinare gli abolimenti di tutti gli abbusi sudetti, sotto le più rigorose pene, anco di sospensione, e privazione dell'officio, ed ogn'altra, e più rigorosa, che parerà per consuolo de' suoi fedelissimi vassalli, oltre d'esser tenuti nel sindicato, e nella visita respettivamente. *Placet*.

Grazie, nè di poterli asportare, o detenere d'ordine dalla G. G. della Vicaria, o del S. R. C. per cause criminali in altre carceri, che à quella di detta G. C., nè dagli tormenti fuori di dette carceri della Vicaria, nè da per se soli li Giodici possano tormentarli senza decreto, o Ruote.

XXIX.

Item, perche se bene per ogni deritto di ragione, ed espressa disposizione, così di legge commune, come nel Regno, e specialmente dell'Imperator Carlo V. nella Pramm.6. de Actuar., e nella Pramm.4. §.4. de Offic. Magistr. Justit. nella Pramm. 19. §.27. nella Pramm. 27. §.50. sotto l'istesso titolo de Offic. magistr. Justit. nel cap. 12. del Sig. Duca d'Ossuna allora Vicerè dell'anno 1584. e delle Grazie concedute à questo fedelissimo Pubblico da Serenissimi Rè preceduti, li testimonj nell'informativo, che si fabrica pro fisco, non può farsi à meno di riceversi, ancora che depongono pro Reo contra fiscum, nè stendersi le loro deposizioni diminute, scrivendo quello, che depongono pro fisco, e tralasciando di scrivere tutto ciò, che deponeno pro Reo, dicendo, che tocca al Reo di portarlo nelle difese, con tutto ciò non si tralascia da' Tribunali della Città, e Regno, & anco da Giudici inferiori, così Regj, come Baronali di praticare il contrario con evidente pregiudizio della Giustizia, e quello, ch'è peggio, quando da Rei si vogliono portare altre difese, l'istessi testimonj fiscali esaminati nell'informativo, si repugna di prenderne le deposizioni; lo che anco notabilmente pregiudica alla Giustizia. Per tanto si supplica degnarsi di ordinare sotto rigorose pene così alli Scrivani, Attuarj, o altri Esaminatori, come a Ministri di qualunque ordine, e Gerarchia, così inferiori, come superiori, così Regj, come Baronali, ed in specie della privazione del loro officio, e perpetua inabilitazione, che in avvenire non pratichino, ne possano pratticarsi simili abusi, mà le deposizioni debbano scriversi intieramente senza diminuzione alcuna, ò siano pro fisco, ò a favore del Reo, nè posano mai ricusarsi di ricevere pro Reo li stessi Testimonj prodotti pro fisco nell'informativo. *Placet*.

Che le deposizioni de' Testimonj nell'informativo, debbiano scriversi intieramente, e senza diminuzione alcuna, o siano pro Fisco, ò a favor del Reo, nè possano ricusarsi pro Reo li stessi Testimonj prodotti pro Fisco.

XXX.

Item, perche la pratica introdotta di mandare li Rei recto tramite in Galera loco depositi dall' Ill. Vicerè senza informazione precedente, ne sentenze de Tribonali, Juris ordine servato, giusta le leggi comuni, e municipali à questo pubblico concedute, ridonda in somma afflizzione de fedelissimi vassalli di S. M. (che Dio guardi.) Perciò si supplica à degnarsi ordinare, che tal prattica si abbolisca, e ciascheduno, ò sia pena, ò castigo abbia ad affliggersi Juris ordine servato, secondo le leggi, Riti, e Prammatiche, e Costituzioni del Regno, col processo, e sentenza per la via de' Tribunali, e de' Giudici, dove s'appartiene, confermando, e per quanto sia di bisogno di nuovo concedendo tutti li Capitoli, e grazie sù tali materie conceduti da Serenissimi Rè predecessori, ed in particolare nell'anno 1672. nel cap.4. della Sereniss. Regina D.Marianna d'Austria, Madre, Tutrice, e Governatore del Rè Carlo II. di felice mem. rinovati dalla medesima nell'anni 1674., e 1675. *Placet observari ordines à Serenissimis Retroregibus datos, & Pragm. 4. de Visitatione, & Retentione Reorum.*

Che non si possano mandare li Rei recto tramite in Galera loco depositi dagl' Illustri Vicerè, senza precedente informazione, nè sentenza de' Tribunali.

XXXI.

Item, perche quantunque non siano giammai state, ne siano nella loro osservanza l'antichissime Prammatiche 7. & 10. de Aleatoribus, ove si privileggiano le pruove, e s'impone la pena ne' delitti di Baratteria, ò cose di giuochi proibiti, nondimeno perche nell' anno   da D. Lopez di Bustamant, allora Auditore Generale dell'Esercito, si proferì banno per esecuzion delle sudette Prammatiche, adverso del quale la Deputazione de Capitoli ne propose le querele, per togliere una cosa di tanto scandalo, e trapazzo alli poveri Cittadini, e Regnicoli. Perciò si supplica V. M. abbolire affatto, e rendere di niun vigore l'avvisate Prammatiche, e Banno, e ridurre la cosa alli termini della legge comune, ordinando perciò richiedersi di tal delitto la piena pruova e, e la fraganza. *Sua Caesarea, & Catholica Majestas dabit ordines, ne probationes ab Illustribus Proregibus privilegientur, nisi*

Che per li delitti di Baratteria, e cose di giuochi proibiti, nõ abbiano luogo le Prammatiche, sopra di ciò emanate.

in

in casibus pracisè necessariis, pracedente tamen voto Collateralis Consilii.

XXXII.

Che la G.C. della Vicaria, e Regie Audienze, nõ possano torturare ex processu informativo, se non concorrendovi li trè requisiti, copulativamente, della mala vita, fama, e qualità del Reo, precedente inquisizione, e nota d'infamia, atrocità del delitto, ed urgenza d'indizj.

Item, perche l'arbitrio, e preeminenza, che tiene la G.C. della Vicaria di torturare ex processu informativo, comunicata alle Regie Audienze del Regno, li fù conceduta nell'anno 1317. dal Rè Roberto nel cap. sicut sceleratis; il quale espressamente parla nelli delitti atrocissimi, come rattori di strada, ladri famosi, e persone diffamate, concorrendovi l'indizj urgentissimi, e di quella specie, che non potessero purgarsi, nè con la difesa, nè con la tortura, onde per potersi pratticare l'arbitrio di dare al Reo simile tortura, è necessario, che concorrano copulativamente li detti tre requisiti, cioè delitto atrocissimo, indizj urgentissimi, e la mala vita, e fama nel reo per precedenti delitti commessi, siccome fù ricevuta la disposizione del detto capitolo da nostri Dottori Regnicoli. E perche la detta G. C., e le Regie Audienze molte volte si sono abusate di tale arbitrio, avendo sottoposti alla tortura ex processu informativo i Rei, contro de' quali non concorrea la mala vita, fama, e qualità ricercate dal detto Capitolo, & altre volte hanno arbitrato per indizj urgentissimi quelli, che erano, ò remoti, overo se prossimi, non già del grado ricercato, mà di quelli, che bene colle difese potevano eludersi, e parimente alle volte si sono valuti di tale arbitrio contro dell'accusati de' delitti, che non erano della gravezza, per la quale fù dal detto Rè Roberto simile arbitrio conceduto, di poter dar tormenti senza publicarsi il processo, anzi per togliere affatto ogni modo di difesa, molte volte si vieta all'Avvocato del Reo il poter parlare con il suo principale per sapere li motivi della difesa, come ancora se gli niega la copia della deposizione del medesimo inquisito, cosa che non deve negarsi, per esser la deposizione del Reo separata dal processo informativo; che perciò affine di rimediare a simili abusi, tanto pregiudiziali. Supplicano V. M. voglia concederli per special Grazia, che la d. G. C., e Regie Audienze non possano pratticare l'arbitrio sudetto, se non concorrendovi li tre requisiti copulativamente della mala vita, fama, e qualità del Reo precedente inquisizione, e nota d'infamia, atrocità del delitto, ed urgenza d'indizj di quelle specie, che hanno li nostri Regnicoli considerato su detto capitolo, che non possa prima di venirsi alla prolazione di tal decreto proibirsi all'Avvocato del Reo il parlargli, & insieme al medesimo si dia la copia della deposizione del principal carcerato, e che proferito che sia il decreto sudetto non possa eseguirsi, senza che prima se ne faccia relazione nel Reg. Collateral Consiglio, se si procederà ex delegatione, ò nel S. R. C. se si procederà via ordinaria, acciò possa vedersi se contro il Reo, che deve soggiacere a detta tortura concorrono copulativamente li detti trè requisiti. *Placet, quod observetur capitulum Regis Roberti, & quod rei torqueri non possint, nisi duobus primis requisitis pracedentibus, & quo ad tertium requisitum, quod observetur solitum, & exempla rerum, usque adhuc judicatarum.*

XXXIII.

Che la G.Corte della Vicaria, & altri Tribunali non possano procedere contro de' fidejussori, se non allora, che sia cõdannato il principale a pena ordinaria, e li fidejussori siano obligati comparire per Procuratore, ed allegare juris ordine servato le loro ragioni.

Item, perche nella detta G.C. della Vicaria criminale si è introdotto, che quando accade qualche omicidio, delitto, ò altra offesa, & il delitto si pretendesse commesso da persona, che prima aveva data pleggiaria di non offendere, nè fare offendere quello, che poi ha ricevuta l'offesa, nell'istesso tempo che si cita per il delitto l'inquisito, vengono citati li pleggi a dir la causa, perche non devono pagar la pena contenuta nelle pleggerie, o obligo, & à quelli non si permette comparire per procuratorem, à solo fine di tenerli, ò sub mandato, o carcerati, dal che nasce, che quello, per esimersi dal travaglio delle carceri, ò delli mandati, vengono à transiggersi con il Regio Fisco, e vengono à pagare quello, che non si dovrebbe, atteso non si dovriano citare prima della sentenza contro del principale delinquente, con la quale viene à dichiararsi, che abbia quello commesso il maleficio per quella causa, per la quale hà dato la cautela de non offendendo, ch'è la base della ragione fiscale, contro de fidejussori, e citati questi devono essere intesi per procuratorem, trattandosi di mera causa pecuniaria; Che perciò per togliere detto abuso, si supplica V. M. voglia degnarsi ordinare, che la detta G. C., ed altri Tribunali Collegiati ne' casi sopradetti, non possano procedere contro de fidejussori, se non allora, che sia condannato il principale delinguente à pena ordinaria, e che il delitto sia stato commesso per quella prima causa per la quale erasi data la cautela di non offendere, e che in tal caso possano li detti fidejussori, ed altri obbligati comparire per Procuratorem, & juris ordine servato allegare le loro ragioni. *Placet, ne fidejussores conveniantur ante sententiam condemnatoriam principalis, sive antè incusatas contra eosdem contumacias. Placet insuper, quod fidejussores audiantur per Procuratores.*

XXXIV.

Item, perche nella G.C. della Vicaria criminale, si à incrodotto un abuso di non potersi dal Reo allegare suspetto con giuramento lo Scrivano, che piglia l'informazione, mà

solo

solo si permette poterlo allegar sospetto quando si fanno dall' Inquisiti le difese, quali fatte di nuovo, torna ad attitarsi la causa dal primo Scrivano, che hà presa l'informazione, dal che nasce spesse volte, che l'informazione delli delitti si pigliano da Scrivani, o poco bene affetti all'inquisito, o parteggiani del querelante, quali difficilmente vengono allegati sospetti nelle difese per non renderli più odiosi, dovendosi di nuovo da quelli attitare le cause: Onde per ovviare à simili abbusi, & acciò l'informazioni, che si pigliano de' delitti, non siano sospette, supplicano V. M. degnarsi ordinare che li Scrivani fiscali in ogni tempo possano allegarsi sospetti solo col giuramento del Reo, e che una volta ricusati, non possano più essere ammessi ad attitare quella causa, nella quale sono stati allegati sospetti. *Placet, ne allegata, probataque causa suspicionis; Scribæ fiscales completis defensionibus, queant iterum actitare.*

Che li Scrivani fiscali in ogni tēpo possano allegarsi sospetti, solo col giuramento del Reo, e che una volta ricusati, nō possano più essere ammessi ad attitar la medesima causa.

XXXV.

Item supplicano, che l'elezzione de' dieci Consultoti della Piazza del fedelissimo Popolo debbia inalterabilmente farsi dalli medesimi due Procuratori eletti da ciascheduna Ottina per l'elezzione dell'Eletto del fedelissimo Popolo; e nell'istesso tempo, che si fà dà' medesimi l'elezzione dell'Eletto nella forma, che fù stabilito ne' Capitoli 19., e 20. di detta fedelissima Piazza dell'anno 1522. di D.Carlo della Noya allora Vicerè, togliendo, e proibendo l'abuso qualche volta practicato in preggiudizio di detta fedelissima Piazza, e di tutto il ceto di eligersi per viglietto, o di far continuare li medesimi senza procedere à nuova elezzione. *Placet.*

Elezzione de' dieci Consultori della piazza del fedelissimo Popolo, debba farsi dalli medesimi due Procuratori eletti dall'Ottine, e non per viglietti.

XXXVI.

Item supplicano, che l'elezione de' Capitani delle 29. Ottine, e di ciascheduno d'essi in ogni caso di vacanza, e specialmente nel tempo siegue l'elezione dell'Eletto del fedelissimo Popolo, debbia inalterabilmente farsi dall'Ottina convocata nella forma solita, e consueta eligenda, com'è solita, li sei delli quali poi n'elegge uno l'Ill. Vicerè pro tempore, creando quello Capitano, nè mai possa tal elezione farsi per viglietto independentemente dalla nomina dell'Ottina, come per abuso si è veduto spesse volte practicare con pregiudizio del fedelissimo Popolo. *Placet.*

Elezzione de' Capitani delle 29. Ottine, debba farsi dall' ottina convocata nella forma solita.

XXXVII.

Item, che li detti Capitani, e Consultori, sempre che non accade farsi mutazione della Piazza, non possano in particolare essere ammossi da' loro posti con semplice biglietto, mà ciò quando occorre, debba farsi con cognizione di causa, inteso, e discuso quello si penserà doversi rimuovere, acciò il loro voto nelle cose della Piazza si renda libero per lo servizio di Dio, e di V.M., e beneficio di questo fedelissimo Pubblico, e fuori d'ogni timore. *Placet.*

Che li Capitani, e Consultori, non possano esse re ammossi da' loro posti con semplice biglietto, ma cō cognizion di causa.

XXXVII.

Item, che qualunque nagozio, che occora trattarsi di qualsisia specie, ancorche sia elezione de' Governi, o altro qualsivoglia nella Piazza del fedelissimo Popolo, debbia trattarsi sempre indispensabilmente, e conchiudere coll' elezione precedente a sorte di quattro per la Banca, ed à voti segreti colla bussola, nè mai à voti publici, ancorche fusse à viva voce, & nemine discrepante, accioche possa ciascheduno liberamente, e senza alcun timore operare col dettame della propria conscienza per magior servigio di Dio, e di V.M., e beneficio de' suoi fedelissimi vassalli. *Placet observari solitum, verum quod vota exigantur per scrutinium secretum.*

Che li negozj, che si trattano nella piazza del fedelissimo Popolo, debbano trattarsi, e conchiudersi a voti segreti colla bussola.

XXXIX.

Item, perche la Piazza del fedelissimo Popolo, frà li Privileggj, e Grazie, che tiene concessili nel dì 18. Maggio 1507. dal Rè Cattolico, vi fù quella dell'estrazzione di carra ducento di Grani, e di farsi fare nelle saline di Puglia carra ducento di Sale, e questa Grazia li venne conceduta per potere con il ritratto di dette estrazzioni di grani, e sali sovvenire a' poveri Cittadini, e per mantenimento del suo Regimento, come in effetto nel tempo, che si godeva, faceva diverse opere pie, elemosine a' Poveri, Maritaggi à Vergini impotenti di casarsi, delle quali Grazie ne stiedero in possesso pacifico per lungo tempo, essendoli poi stata confirmata da D.Carlo della Noy Vicerè di questo Regno in tempo della felice memoria dell'Imperador Carlo Quinto a 22. Ottobre 1522., e durò detto possesso successivamente per molto tempo. Poi li venne ristretta a soli docati mille, e cinquecento di tratte annui, per la quale restrizzione, non solo hà detta fedelissima

Che sieno confermate le Grazie, e Privileggj, che tiene la Piazza del fedelissimo popolo dell' estrazzione del grano, e sale nella summa di docati 3000. per le spese, che fosse la medesima.

Piazza mancato a tante opere pie, mà non ha ancora possuto sodisfare a' pesi forzosi, che tiene, siche essendosi quelli adempiti dall'Eletti, che pro tempore sono stati del fedelissimo Popolo, la maggior parte d'essi sono rimasti Creditori di essa fedelissima Piazza, anzi in tempo fù eletto Domenico Petrone, per soddisfazione di quello se li doveva per le spese fatte per servigio d'essa fedelissima Piazza, fù di bisogno, che la medesima vendesse al medesimo Petrone l'Officio di Guardiano del Porto con il patto di ricomprarlo, e questo officio era l'unico preggio di detta fedelissima Piazza, atteso ogn'anno ne conferiva la carica ad uno onorato Cittadino; Che perciò, affine possano rimettersi le pie opere sudette d'elemosine, maritaggi, & altro, & acciò possa detta fedelissima Piazza ricomprarsi dett' officio, e sovvenire alle spese, che necessitano per mantenimento del suo Regimento. Si supplica V.M. voglia degnarsi, oltre della conferma già fattali de' suoi Privilegj, alla quale non s'intenda in alcun modo pregiudicato per questa special supplica, ordinare, che inviolabilmente s'osservi la Grazia conceduta dalla felice memoria del Rè Ferdinando il Cattolico, con esserli permesso ogn'anno estraere da questa fedelissima Città, e Regno carra ducento di grano, e farsi fare carra ducento di Sale dalle saline di Puglia, overo pigliarseli dall'Appaltatore di esse con pagarne assolutamente le spese occorse della fattura di quello, con facoltà di poterlo vendere à chi meglio gli parerà, così in questa fedelissima Città, come per tutto il Regno. *Placet ut annuatim concedantur extractiones frumentorum prò summa ducatorum termille quolibet anno, dummodò cum effectu post necessarias impensas, adimpleantur pia opera contenta in capitulo prædicto, non aliter, nec alio modo.*

XXXX.

Che a' Napoletani non si possa imporre pena di publicazione, ò confiscazione de' beni, se non ne' casi eccettuati.

Item, fra le principali Grazie concedute da' Serenissimi Rè precedenti, vi è l'essersi tolta à riguardo de' Napoletani la pena della pubblicazione de' loro beni, la quale può aver luogo solamente nel caso di delitto di lesa Maestà umana in primo capite, mentre à rispetto de' delitti di lesa Maestà Divina la pena della confiscazione de' beni, fù espressamente rimessa à Napoletani col Breve del sommo Pontefice Giulio Terzo ne' 7. Aprile 1554. diretto al Cardinal Pacecco, allora Vicerè nel Regno, spedito ad istanza dell' Augustissimo Imperatore Carlo Quinto di glor. memoria per mezzo del suo Ambasciadore in Roma, non ostante la qual grazia d'essersi rimessa la detta confiscazione, perche dalli Giudici della G.C. della Vicaria, e dagl'altri Tribunali del Regno erasi introdotto farsi mandati penali a' Napoletani, con imporre anco la pena pecuniaria, per lo qual mezzo si faceva indirettamente luogo alla publicazione de' beni. Quindi fù, che per maggior chiarezza, e per togliere tale abuso, più volte questa fedelissima Città n'ebbe ricorso al Serenissimo Filippo Secondo, e dall'Ill. Duca d'Osuna Vicerè del Regno nel cap. 21., e nel cap. 11. frà quei dell' anno 1583. nel Parlamento generale da chi essendosi spedito rescritto relativo alle precedenti Grazie, e Capitoli, ne è avvenuto, che i Tribunali non siansi astenuti dal fare tali mandati sù la credenza di non essersi conceduta tal grazia, anzi da poco tempo si sono i Tribunali avanzati ad aggiungere l'obligo, e plegiaria, acciò in questi casi l'esazione della pena nascesse dal contratto, non già dal delitto; Si supplica la M.V. à confermare tal grazia, e dichiarare, e vietare, che non posano per l'avvenire farsi tali mandati, nè imporsi la pena pecuniaria, o l'obbligo, o pleggieria, non ostante ogni qualsisia decisione, osservanza, stile, ò prattica in contrario, e facendosi, siano ipso jure nulli, & invalidi, essendo tal sorte di mandati, ed esazione di pena repugnanti, e violando la disposizione della grazià conceduta, di cui si vive nel pacifico possesso, la quale diverrebbe poco meno, che frustratoria. *Placet ut observentur Constitutiones, & Capitula Regni.*

XXXXI.

Che non si possano dagl' Ill. Vicerè, destinare le compagnie a castigo ne' feudi per qualsiuoglia delitto, che i lor Baroni commettessero.

Item, poiche gl'Ill. Vicerè, quando alcun Barone, hà commesso qualche delitto, non ostante il disposto ne' sudetti Capitoli, e Grazie concesse da' Serenissimi Rè della confiscazione de' beni, han soluto inviare ne' loro feudi uno, o più Compagnie à castigo, con tassarsi da essi il soldo da pagarsi per lo tal Barone a ciascuno officiale, e soldato, la qual providenza penale, ancorche sia principalmente drizzata contro del Barone delinquente, nulladimeno ne riportano danni gravissimi, non meno quelle Università, per cui passano le Compagnie, commettendosi da' soldati quell'estorsioni, ed angarie, che sono proprie della licenza militare, dalle quali rimangono danneggiati i Vassalli innocenti. Si supplica per tanto V.M. a degnarsi di ordinare, e proibire agl'Illustri Vicerè, che per qualsivoglia delitto, benche gravissimo, che forse si commettesse da alcun Barone, non possano destinare, ne' loro feudi una, o più compagnie à castigo, non ostante qualsivoglia ordine, o pure osservanza in contrario, che talora vi fusse. *Placet, ut prò gravissimis excessibus tantum liceat Illustribus Proregibus, cum voto Collateralis Consilii, mittere milites in feuda, aut bona Baronum, aut potentiorum delinquentium, debeatque*

ferò-

ſtriò invigilare, ut ab iiſdem copiis tam tranſeundo, quam permanendo communitatibus, aut privatis, vel minimum offeratur detrimentum. Ideoque præcipitur, ut prò militum itinere ſubminiſtretur à Regia Camera Summaria expenſa neceſſaria eorum Duci; qui cautionem præſtabit de quolibet damno, aut pauperie; quibus evenientibus ab ejus ſalario, quod par eſt detineatur. Exigat tamen eadem Regia Camera Summaria, illicò, & præcipuè totum id, quod prò militum itinere, & eorum ſubſtentationi erogaverit, à redditibus, & effectibus Baronum, aut potentiorum inquiſitorum; verum prudentiæ ejuſdem prò tempore Pro Regum relinquitur deſtinare prò tutiori exequutione expreſſorum cum militibus aliquem Commiſſ. qui pro parte ejuſdem Regiæ Cameræ poſſit invigilare, & ſupradictos ſumptus erogare.

XIXXXII.

Che ſiano confermati tutti li Capitoli, e Grazie intorno al ſindicato de' Miniſtri, ed officiali; e che il Viſitatore debba determinare nel Regno per termini di giuſtizia tutte le cauſe, e non per compoſizione, nè poſſano i proceſſi eſtraerſi dal Regno.

Item, perche alla retta amminiſtrazione della giuſtizia contribuiſce ne' Regj Miniſtri il timore della Viſita, o Sindicato reſpettivamente, del quale in queſta fedeliſſima Città ſi vive in poſſeſſo, che ſoggiacciono ſolamente lo Spettabile Regente, e Giudici della G.C. della Vicaria, e Giudici, e Conſultori della Bagliva, anco perpetui, ſervata la forma de' Capitoli, e Grazie à queſta Città conferiti dalli Rè paſſati, & è diſuſato ſtar ſottopoſti al Giudice del Gran Almirante, giuſta il Capitolo del Rè Ferninando Primo nell'anno 1476. confirmato dagl'altri Rè ſucceſſori. Li Maſtrod'atti, Attuarj, Subattuarj, e Scrivani della G. C. della Vicaria per lo Capitolo dell'iſteſſo Ferdinando Primo tra que' dell'anno 1459. per lo Capitolo 13. del Rè Ferdinando Secondo à 27. Gennaro 1495. & il Capitolo 16. di Federico in data de' 26. Ottobre 1496., e parimente Maſtrod'atti, e Scrivani della Corte, e Bagliva volgarmente chiamata di S.Paolo, ſecondo il cap.42. degli accennati di Federico, gl'Algozini, e Famigli, giuſta il Capitolo 17. di Ferdinando Primo. Tutti li quali Capitoli, e Grazie ſono ſtati confirmati dall' Imperator Carlo Quinto, e dagl'altri Rè ſucceſſori. Si ſupplica perciò V. M. confirmarli ſpecificatamente con ordinare la perpetua loro oſſervanza, di ſorte che debbiano dar ſindicato non ſolo il ſudetto Spettabile Regente, e Giudici della G.C. della Vicaria, come attualmente lo danno, ma inoltre tutte l'avviſate perſone Regie ne' Capitoli predetti. E di più tutti li Scrivani, e Maſtrod'atti del S.C., e ſcrivani, e ſubattuarii della Regia Camera, non oſtante qualſivoglia prattica, ſtile, oſſervanza, e conſuetudine negativa in contrario, ed à riſpetto della viſita Generale de' Regij Miniſtri, eſſendo queſta riuſcita più toſto gravoſa, che profittevole al Pubblico, mentre dopò eſſerſi preſa l'informazione dal Viſitatore de' Regij Miniſtri imperfetta, ò compita, ſi è traſmeſſa in Spagna, ove i Regij Miniſtri, e loro Eredi ſono ſtati compoſti di pena pecuniaria, ſenza proferirſi giudicatura, onde ſi ſono congionati varj pregiudizij à queſto Pubblico, così di non porſi in chiaro l'innocenza de' buoni à torto calunniata, & eſſere i medeſimi coſtretti à ſoffrire la compoſizione à guiſa de' Rei, così di non riportare li Rei la dovuta pena per eſſerſi ridotta in compoſizione pecuniaria, come ancora perche con tal mezzo ſi ſono eſtratte, & avvocate dal Regno le cauſe in pregiudizio delle di lui Grazie, e Privilegij, e cent'altri pregiudizj ſimili. Si ſupplica perciò V.M. ordinare, che accadendo deſtinarſi quivi Viſitatore, debba coſtui determinare nel Regno per termine di giuſtizia diffinitivamente, non già per mezzo di compoſizione tutte le cauſe, nè poſſano i Proceſſi eſtraerſi dal Regno, per ſententiarſi altrove, ſe nõ nel caſo di mancanza di Giuriſdizione preſſo il Regio Viſitatore, ò altro gravamẽ dal di lui decreto, ciò ch'è parimente uniforme alla diſpoſizione dell'Imperator Carlo Quinto del cap. 36. de 29. Luglio 1537. in Ratisbona. *Placet ut Viſitatores ad nullam deveniant tranſactionem, abſque expreſſo Suæ Cæſareæ, & Catholicæ Majeſtatis permiſſu. Et pro reliquis in hoc capitulo ſupplicatis; Placet ut obſervetur, quod uſque modò obſervatum fuit juxta Regni leges, & Pragmaticas, ac quod Officiales in dicto capitulo memorati, non poſſint exercitium eorum officiorum, etiam confirmatorum continuare niſi priùs fuerint ſindicati. Curabit Sua Cæſarea, & Catholica Majeſtas, quod horum delicta ſeveriſſimè puniantur, cum caſus occurrerint.*

XXXXIII.

Che tutti li decreti della G. C. della Vicaria, ſi debbano regiſtrare, altrimente nõ abbiano forza di di decreto di Tribunale. E che li Conſultori della Città non poſſano ritularſi col ſolo giuramento.

Item, perche li Giudici della G.C. della Vicaria per ſottrarſi dal ſindicato nelle querele di non aver amminiſtrato giuſtizia; fanno apparire d'eſſerſi proferito il Decreto nel Tribunale facto verbo, non eſſendoli difficile il ritrovare altro Giudice, che accompagni la loro ſottoſcrizzione, anche con altradata, onde per evitare queſta, & altre fraudi, & in particolare quelle di carcerarnoſi i Rei ordine M. C. V. non regiſtrato l'appuntamento ne' libri del Segretario. Si ſupplica V. M. ordinare la perpetua oſſervanza intorno à ciò di tutte le Prammatiche, od ordini Reali, e che tutti li Decreti della G.C. della Vicaria Civile, e Criminale debbiano regiſtrarſi irremiſſibilmente, in maniera che il Decreto, che comparirà facto verbo, e non ſi trova regiſtrato, non abbia forza di decreto di Tribunale, mà ſemplicemente d'un ſolo Giudice, il quale poſſa eſſerne accuſato, e debba darne

ne conto nel sindicato, contro del quale, e della Giurisdizione spettante à questa fedelissima Città, essendosi modernamente introdotto l'abuso di ricusarsi col giuramento la maggior parte de' Consultori, de' quali ella suole avvalersi in tempo, che i magnifici Scrivani di mandamento, & Attuarj del S.R.C. devono ricusarsi, anche con legitima causa, e di più di ammettersi il gravame al Reg. Coll. Conf. d'ogni qualsisia incidente, & in tal forma avvocare la causa principale del sindicato, o fare, che con tali modi sia scorso il tempo prescritto al sindicato, donde la Giurisdizione del sindicato presso questa fedelissima Città si è resa inutile, e spregievole. Si supplica perciò V. M. ordinare, che gl'odierni Consultori d'essa non passano ricusarsi col solo giuramento, mà vi si ricerchi legitima causa di riconoscersi per li medesimi Eletti col voto d'altro loro Consultore senza darsi luogo à gravame, ò appellazione veruna, appunto come si prattica nelle cause di sospezione de' Regij Ministri, e che pendente tal eccezione, ò altra questione, sino che non sia destinato certo Giudice, ò Consultore, non corra il termine del sindicato, e che di tutti l'incidenti, che si tratteranno in tal sorte di cause, non si ammetta gravame, o appellazione veruna, e parendo à V.M., che debbano ammettersi, che fra tanto non corra il tempo del sindicato, e debba in ogni caso attendersi, e proferir il decreto diffinitivo d'essa fedelissima Città, e poi ricorrersi nel Collaterale. *Placet, quod registrentur decreta Magnæ Curiæ, alioque non registrata non habeant vim decretorum M. C. respectu vero aliorum in capitulo contentorum, quod serventur leges, Consuetudines, Capitula Regni, suspiciones tamen Consultorum Civitatis, quod militent, etiam causa non probata. Verum, Collateralis Consilii erit refrenare litigantium licentiam, quando in sindicatu plusquam quatuor recusationes proponantur.*

XXXXIV.

Che siano confermati a' Notai tutti li lor privileggj, onori, e prerogative, e si confermino le Prammat che, & ordini antich sopra l' elezzione de' medesimi, e le visite de' protocolli si debbano cõmettere a personeabili.

Item, perche l'officio di publico Notaro quanto è nobile, utile, e necessario precisamente in questa Città, tanto per la malizia, ò trascuragine d'alcuni d' essi suol divenire perniciosissimo alla Republica, e se bene à suppliche di questa Città si fossero date provvidenze dal Rè Ferdinando Primo nel cap. 46. del Rè Federico, e de' 26. Ottobre 1496. nel cap. 77. del Rè Cattolico fra quei del 1505., e moltissime nelle Costituzioni, e Capitoli del Regno, e nelle Regie Prammatiche sotto la rubrica de Notariis, in ogni modo per la mala osservanza delle leggi sudette, non solo non s'è riparato all' inconvenienti, mà si sperimentano sempre vie più quelli crescere alla giornata con gravissimo pregiudizio del pubblico, e de' Privati, e dell'officio medesimo, Perciò si supplica non solo ad essi confirmare tutti li Privileggj, loro onori, e prorogative, & in specie circa la nobiltà del loro officio, mà nel medesimo tempo stabilire, che la creazione d'essi debbia farsi precedente diligente notizia dell'idoneità, e probità del creando, e precedente l'esame giurata da due Notari destinandi ogni anno dallo Spettabile Presidente del S.R.C. i più esperti, e più probi della Città, se l'eligendo risiede nella Città, e per tutta la Terra di lavoro, e della Città capitale, ove risiede l'Audienza Provinciale nelle Provincie del Regno della bontà, ed idoneità dell' eligendo, precedente anco la perquisizione delle Banche di non essere stato mai inquisito d'alcun delitto, & signanter, che pregiudichi alla puntualità, & all'officio sudetto, come si costuma, nè possa mai dispensarsi all' età prescritta d'anni 24. compliti, togliendo all'Illustri Vicerè, & al Reg. Coll. Conf. la facolta di far dette dispense. Secondo che inviolabilmente debbiano osservare il far de' Protocolli ogn'anno nella forma prescritta nella Pramm. 2., e 13. de Notariis, come anco passare fra li giorni otto dal dì del rogito, l'istromenti, e scritture in Protocollo servata la forma della Pramm. 3. & 13. e della Costituzione del Regno Bajulos omnes, nè possano le scritture, ò fedi de' Notari estraersi dal luogo, Terre, ò Città, ove siano state fatte, & abbia il Notaro predefonto esercitato il suo officio, nè conservarsi in mano de' Privati, nè di luoghi pij, giusta la forma prescritta nella Prammatica 9. 11. 12. & 13. ad istanza di questa Fedelissima Città, con pratticarsi inalterabilmente le visite anno per anno de' loro Protocolli, giusta l'ordinato in detta Prammatica 13. il tutto sotto le pene in dette Prammatiche prescritte, e perche il tralasciamiento dell'osservanza delle leggi sudette tanto utili, e necessarie alla fede publica, & al mantenimento del pubblico commercio, nasce, & è nato, perche la visita de' protocolli nella Citta si trascura fare con quel rigore, che conviene, e nel Regno non solo si trascura, mà si riduce più tosto ad estorsione, commettendosi le visite sudette per lo più à persone di pochissimo rilievo, che altro non curano, che proprie convenienze, niente badando al servigio publico, ed à compire alle commissioni lor date. Perciò si supplica ordinarsi, che nella Città la visita s'osservi con tutto rigore, sotto pene più rigorose all' arbitrio di V. M., e nel Regno debba dallo Spettabile Viceprotonotario cõmettersi la visita alli Governatori del luogo, alli quali debbiano asportarsi li protocolli da ciascuno Notaro, senza però gravar li Notari dell'altro peso di pagamento per la visita, e decreto più di quello è stabilito, & è solito pagarsi al Viceprotonotario per dritto al medesimo spettante, acciò non vengano con tali espedienti maggiormente gravati, con doversi subito da coloro, da' quali si farà la recognizione

sudet-

sudetta nella Città, e nel Regno farsi relazione allo Spettabile Viceprotonotario delle mancanze di ciascheduno in osservare tutto ciò sono in obbligo, e gli viene dalle leggi del Regno prescritto, affine di darsi le debite providenze, & in oltre, che il Notaro, e Giudice a contratto una volta convinto, e condannato per falsità resti perpetuamente inabilitato all'esercitare gl'uffic j sudetti, nè in ciò possa essere mai abilitato, nè dispensato, togliendo all'Ill. Vicerè, ed ad ogn'altro la facoltà di poter fare simili dispense tanto perniciose all'umano commercio. *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, ut inviolabiliter observentur ordines, Pragmatica, Constitutionesque Regni, curabitque vice Prothonotarius, ut visitationes committantur personis abilibus: Verum Notarii convincti, aut condemnati pro eorum muneris defectibus, non sint amplius capaces, & ad eadem munera inhabilitati.*

XXXXV.

Item, in esecuzione delli Capitoli secondo d'Alfonso d'Aragona, 27. del Gran Capitano de' 15. Maggio 1503., e 32. del Rè Cattolico, a 5. Ottobre 1505., e cap.8. della Serenissima Regina Marianna Regnante nell'anno 1672. Si supplica V.M. ordinare, che nè gl'Illustri Vicerè, e suo Regio Collateral Conseglio, nè altro qualsisia Tribunale possa imporre nuova Gabella, o Dazio, Jusprohibendi, o altro peso simile temporale, o perpetuo per niuna causa anco urgente, & urgentissima, etiam se fusse prò statu Reipublicæ, & totius Regni, & Conservatione ipsius. *Placet observari Capitula Regno concessa.*

Che dagl'Illustri Vicere, e suo R.Coll.Cons. non si possano imporre nuove Gabelle, Dazj, ò altro peso temporale, ò perpetuo per qualunque causa.

XXXXVI.

Item supplicano V.M., che trà le Grazie concedute da' Serenissimi Rè predecessori a questa Città, e Regno vi sono il non poterlisi per la Regia Corte cercar denaro, nè pure à titolo di mutuo per qualsisia urgente bisogno, anco della Città, e Regno, nè imporre, ò esiggere giammai Terzi, Quinti, Decime, Vigesime, & altre simili imposizioni sopra le loro rendite, e della Città, Baronaggio, e Regno, e de' Particolari, così Burgensatici, come feudali, e specialmente sopra gl'Arrendamenti, Fiscali, ed Adohe, quantunque gli si promettesse, ò volesse darlisi la rifezione dagl'altri effetti della Regia Corte, come espressamente si legge nella Grazia del Parlamento Generale dell'anno 1636. frà le contenute nel Real Privilegio de' 26. Febraro 1638., spedito in Madrid, e prima di questa nel cap.21. dell'Imperador Carlo Quinto conceduto in Madrid nell'anno 1540. quali tutti non solo sono stati confermati da' Serenissimi Rè successori, mà in oltre con particolar attenzione n'è stata incaricata la loro puntuale osservanza, di sorte che la fel.mem. del Serenissimo Carlo Secondo con sua Real Cedola degl' 8. Agosto 1690., spedito in Madrid ad istanza de' Deputati de' Capitoli di questa fedelissima Città, dopò aver comandata l'inalterabile loro esecuzione, chiaramente ordinò, che in qualsisia caso di bisogno, anco premuroso della Regia Corte, non ponesse giammai in uso tal espediente, anco per la ragione, che devonsi adempire i Contratti, e le compre di tali effetti, acciò i Compratori ritraggano il frutto del lor denaro, come ancora tiene replicati Capitoli, e Privileggi di non poterlisi imporre donativo veruno, oltre à quello, che soffre sotto nome di Adoha, come nel cap. 32. del Rè Cattolico à 5. Ottobre 1505. ratificato da tutti i Serenissimi Rè successori. E perche non ostantino le sudette, & altre Grazie, e Privilegj in ciascuna urgenza, ò necessità della Regia Corte, hà introdotto questa, di valersi del Terzo, Quinto, Decima, ò Vigesima, intiero mandato, ò altra somma degl'Arrendamenti; Adohe, e Fiscali ceduti, ò non ceduti insolutum per la loro più facile, e pronta esazione, e di più obliga i Baroni à nuovo peso d'Adoha, oltre a quelle che pagano alla Regia Corte, e suoi assignatarj, ed alle volte ad anticipato pagamento, ciò che ripugna alla giustizia, ed alle infinite Grazie, e Capitoli ottenuti, di sopra accennati. Si supplica per tanto V.M. degnarsi confermare ad unguem tutti li mentovati Capitoli, e che si osservino inviolabilmente colle spieghe sudette, e di vantaggio, che ove mai per le necessità della Città, e Regno accadesse, che volontariamente si supplica s'imponessero questo, ò altro peso, sempre s'intenda fatto senza pregiudizio de' Capitoli, e Grazie, & in ciascun caso d'essi sempre il danaro abbia da pervenire in potere di essa Città, e Deputati per tal effetto destinandi, e da essi introitarsi, e spendere limitatamente in servizio della Città, e Regno, e non in altro uso ancorche utile, e necessario. *Placet observari Capitula Regno concessa.*

Che dalla Regia Corte, per qualsivoglia urgente bisogno, nō si possa esiggere Terzi, Quinti, Decime, ed altre simili imposizioni, e specialmente sopra gli Arrendamenti Fiscali, & adohe, anco per via d'imprestanza.

XXXXVII.

Item, perche fra gli'altri Capitoli, è Grazie concedute à questa fedelissima Città, suoi Cittadini, ed Abitanti in essa, vi è quella dell' immunità dell' alloggio de' Soldati, intorno al quale punto furono in specie dal Gran Capitano, ne' Capitoli de' 15. Maggio 1503. spediti l'infrascritti cap.31. e 32. Item supplicano si degni per la quiete, ed onesto vivere delli Gentiluomini Cittadini, ed Abitanti in detta Città di Napoli, che non abbiano

Che gl' Cittadini Napoletani sia osservata l'immunità dell' alloggio de' soldati; come ancora a' Regnicoli, ed Università a proprie spese.

no de cætero ad alloggiare alle loro case tanto dentro detta Città, quanto fora per tutto lo distretto d'essa Città Forastieri, ò Soldati tanto ad piede, come ad Cavallo, nè de altra condizione, mà che abbiano quelli tali ad alloggiare ad le ostarie ad loro spese, nè altramente siano aggravati, nè in beni, nè in danari, atteso che mai furono stati soliti di alloggiare, e per la dignità di detta Città, altramente ridonnaria in detrimento, è diminuzione delle Gabelle della Regia Corte. *Placet præfato Illustrissimo Domino Locumtenenti Generali*: Item, considerando, che molti Gentiluomini, e Cittadini di detta Città hanno Case, Massarie, Ville, e Castelle, etiam fora del distretto di detta Città; Si supplica si degni V. Illustrissima Signoria ordinare, che in le stanzie, Case, Castelle, fortellezze, e Ville, dove teneno loro robbe, e famiglie non si debbia alloggiare, e per nissuna condizione di tempo. *Placet præfato Illustrissimo Domino Locumtenenti Generali*. Quali Grazie, e Capitoli sono stati sempre successivamente confermati da' Serenissimi Rè in appresso, & in specie dal Rè Cattolico nel cap. 15., e 16. de' 5. Ottobre 1505., e dell'Imperator Carlo Quinto nel cap. 7. nel 1550, della quale esenzione han parimente goduto, e godono i Regnicoli, come quelli, che soggiacciono al pagamento de' fiscali, Collette, Bonatenenza, e sopportano altri pesi. Per tanto si supplica anche quelli specificatamente confirmare a beneficio della Città, e Regno di Napoli, come anche tutti gl'altri conceduti al Regno, così in genere, come in specie sù tali materie, mentre nel caso contrario, oltre all'inosservanza di tali Capitoli, e Grazie, ne deriva il danno del suo Real Patrimonio non potendo quell'Università, che soggiace all'alloggi pagare, e sopportare li pesi universali à beneficio della Regia Corte, dalla quale si bonifica la spesa in qualche parte, e perciò li si tralascia d'esigere ciò che li si deve, e di più ne nasce il danno irreparabile de' Creditori fiscalarij, & istromentarij dell'Università, à cui si rende impossibile sofferire tanti pesi, & in tanto i poveri Creditori sudetti rimangono privi dell'annualità da essi comprata. *Placet ut observentur Capitula Regno concessa.*

XXXXVIII.

Che per la Scala franca si confermino le Prammatiche, e Banni emanati; E che la negoziazione nò apporti pregiudizio alla Nobiltà.

Item, perche l'abbondanza, ricchezza, e publico beneficio di questa Città, e Regno deriva dalla libertà del traffico, commercio, e negoziazione, come quella per mezzo della quale s'introducono robbe, e mercanzie forastiere, si cagiona il concorso de' generi stranieri, e si smaltiscono quelle cose, di cui il Regno è doviziοso, & immettono quantità eccessive di danaro à commodo così de' privati, come del Patrimonio Reale, e si bassano i cambij, che da molti anni sono avvanzati a gravissime somme per la restrizione del commercio. Si supplica perciò V.M. degnarsi confirmare espressamente le Prammatiche, ordini, e Banni intorno alla Scala franca pubblicati negl'anni 1633., 1648., e 1692, giusta la loro serie, continenza, e tenore registrati nella Prammatica 8., e 49. de Vectigal., e nella Pramm. 5. §. 5. de Abolit., maggiormente, che nel cap. 5. dell'Editto Imperiale de' 31 Agosto 1701. sottoscritto, & approvato dalla M.V. si assicura, e promette à questa fedelissima Città, e Regno la libertà del traffico nelle forme più espedienti all'utilità del Pubblico, & all'opulenza del Regno, ed affinche ogni ordine di persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione con più ardente stimolo, e senza ritegno veruno possa allettarsi alla negoziazione. Supplicano V. M. ordinare, che ad essempio delle più celebri Città, e Regni del Mondo, la medesima non apporti macchia, pregiudizio, ò taccia à qualunque sorte di nobiltà, e chiarezza di sangue. *Placet*.

XXXXIX.

Che i denunciati di detta falsitate, & calunnia, debbano castigarsi, e punirsi secondo le Costituzioni, Capitoli, Prammatiche, e Riti del Regno.

Item, perche quanto è giusto, e dovuto, e conviene al bene pubblico il premio de' buoni, altretanto conviene il castigo de' Reprobi; & in particolare dell'accusatori, Delatori, e Denuncianti, che per calunnia falsamente accusano, differiscono, querelano, e denunciano, come spesso avviene precisamente nel Tribunale della Regia Camera, nella G. C. della Vicaria Criminale, e nelle Regie Audienze del Regno, li quali anche detecta falsitate, & calumnia, si veggono lasciare impuniti col pretesto, che convenga quelli coltivare per serviggio del Regio Fisco, e perche questo è un abuso contrario alla ragione, & a tutte le leggi anche municipali di questo Regno. Supplicano V. M. servirsi d'ordinare, che detecta falsitate, & calumnia debbano ex officio, & anco senz'istanza, ò querela delle parti severamente castigarsi, e punirsi colle pene prescritte giusta le Costituzioni, e Capitoli, Prammatiche, e Riti di questa Città, e Regno, e facendo il contrario ne restino i Ministri respettivamente tenuti nel sindicato, e nella visita. *Placet*.

L.

Che gli Ecclesiastici in questa Città, e Regno non possano far nuovi acquisti di stabili, ed altro.

Item, perche trà li Capitoli, e Grazie, supplicate da questa fedelissima Città, Baronaggio, e Regno alla glor. mem. del Rè Filippo IV. nell'anno 1644., spedite nell'anno 1666. in tempo del gloriosissimo Carlo II. sotto il governo della Serenissima Regina Madre

dre, Tutrice, e Gubernatrice, esequtoriate nel Regno nell'anno 1668. si legge nel cap. 4 del tenor seguente. Representa a V.M. la Ciudad, que el numero tan eccessivo que hay de Ecclesiasticos han destruido las Universidades del Reyno, por haverse preso todos los bienes muobles, y Estables en causa de lo que lo son, con lo qual le carga que se haya de repartir entre muchos, la llevan muy pocos, y los demas probres, que es de notable daño al Patrimonio Real, y a los asintatarios de los fiscales, y con esto se destruien los pueblos, y se hagan los Citadinos por no poder suplir tanta carga, y ser los Ecclesiasticos los mas ricos, y poderosos. Supplicando a V.M se sirva de poner en esto el opportuno remedio: Sù della quale supplica in quel tempo s'ottenne il seguente rescritto. *Sua Majestas in re tanti ponderis congrue se provisuram respondit*. Qual provvidenza poi mai più si è data, onde l'accennato disordine s'è notabilmente avvanzato, essendo da quel tempo gli Ecclesiastici multiplicati in maggior numero, così parimente li Monasterij, e le Chiese, e gl'altri luoghi Ecclesiastici, e Pii, e ridottisi quasi tutti li stabili, effetti, e rendite precisamente nella Città, e suoi distretti, & anco nel Regno in mano de' medesimi. Perciò si supplica à dare sù materie di tanta importanza colla maggior celerità possibile tutte le providenze più opportune, con interporre ancora la Real Autorità presso Sua Santità, ed ovunque bisogna, acciò con effetto la grazia supplicata si consegua, che riuscirà certamente in servizio di Dio, di S.M., e di grandissimo beneficio di questo Pubblico. *Placet Sua Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, ejusque cura erit, ut Regni idemnitati providebatur.*

LI.

Item, per osservanza del cap. 63. del Gran Capitano spedito a 15. Maggio dell' anno 1503. del cap. 79. del Rè Cattolico de' 5. Ottobre dell' anno 1505. del cap. 50. del Rè Ferdinando Primo nel penultimo Febraro 1486., e del cap. 26. dell'Imperador Carlo V. dell'ultimo Decembre 1554. Si supplica V.M. comandare a tutti l'Ill. Viceré, e Tribunali del Regno, ed officiali maggiori, e minori, che ad unquem debbiano osservare, e far osservare tutte le Grazie sudette, ed altre, che questa fedelissima Città, e Regno tiene concedute da' Serenissimi Rè predecessori, ed in avvenire otterrà, togliendoli da mezzo ogni sinistra interpetrazione, e che nelli casi dubbj, l' interpretazione sempre debbia seguire a favore di questa fedelissima Città, e Regno, sotto pena d'incorrere nell' indegnazione di V. M. perdita dell'officio, e pena di docati 10. m. da applicarsi a beneficio del Fisco di V.M., con doversi esiggere irremissibilmente da ciascheduno controverrà. *Placet Sua Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, ut Capitula ad præsens, aliaque per retrò Reges concessa inviolabiliter observentur, juxta explicationes factas, non aliter, nec alio modo.*

Che sieno osservate tutte le Grazie concedute da' Serenissimi Rè predecessori, e quelle, che in avvenire saranno concedute, togliendosi da mezzo ogni sinistra interpetrazione.

NUOVE GRAZIE,

Che si supplicano alla Maestà del Rè nostro Signore (che Dio guardi) dalla fedelissima Città, e Regno di Napoli.

I.

Item supplicano V.M., che la squadra delle Galere, o Vascelli destinata, e da destinarsi per custodia, o Presidio del Regno, dal giorno primo d'Aprile per tutto il mese d' Ottobre d'ogni anno debba uscire dal Porto, e scorrere le marine del Regno per maggior sicurezza del medesimo, e parimente per tener libero il mare dall'incursione de' Corsari, li quali impediscono la libertà del Traffico. *Sua Cæsarea Majestas, nec non Catholica providebit custodia marium, & litorum Regni.*

Che la squadra delle Galere debba custodire le marine del Regno.

II.

Item supplicano, che questa fedelissima Città nelle persone dell'Eletti, e Deputati congregati almeno in numero di quattro Piazze, che formino, e rappresentino Città, e quella rappresentano ch'è la Capitale di questo fedelissimo Regno, attenta la fedeltà sempre pratticata con i Serenissimi Rè, e specialmente coll' Augustissima Casa d' Austria,

Che gli Eletti della Città, e Deputati in numero di quattro Piazze, possano godere l' onore del Grandato di Spagna.

ftria, e maggiormente nella presente congiontura verso la Maestà Vostra, conseguia l'onore della Grazia del Grandato delle Spagne, che in atto si stà godendo da molti figli di questa Patria, e da molte altre Città, per mentre si ritrovano godendo l'Officio sudetto, e questo anco in perpetuo attestato dell'inalterabile fedeltà verso l'Augustissima Casa d'Austria. *Jam provisum.*

III.

Che s'abbolisca la Ruota del Cedolario nel Tribunale della Regia Camera; che in tutte le cause appartenenti ad esso si proceda juris ordine servato, e si debbiano trattare nella Ruota grande del medesimo Tribunale.

Item si supplica, che nelli tempi passati fù eretta nel Tribunale della Regia Camera un altra Ruota, chiamata del Cedolario per emendare gli errori fatti in danno del Real Patrimonio, e per reintegrare alla Regia Corte tutto quello le fusse stato occupato, ò meno tassato, ò meno pagato per Adohe, Relevj, & in ogn'altra causa, e con questo pretesto i Possessori de' Feudi, Officij, ed altre Regalie, sono stati, e sono molestati di continuo ad istanza del Regio Fisco, non ostante anche la possessione centenaria, che allegassero, anzi nè anco sono stati sicuri colla possessione immemorabile, per causa, che si fusse prodotto, ò costasse il titolo vizioso. Perciò si supplica degnarsi abolire detta Ruota del Cedolario, ed ordinare di più, che si possessori presenti di detti Feudi, Officij, e Regalie, ed ogn'altra specie de' beni, ragioni, & azzioni, ove il fisco possa avere pretenzione, ragione, ò azione veruna, da oggi avanti non siano molestati da detto Regio Fisco per qualunque delle cause spettanti, e solite conoscersi da detta Ruota del Cedolario, ò sia di nuova tassa d'Adoa, così decorse, come decorrende, e di Rilevj non pagati, ò di mancanza di titolo, ò di devoluzione, occupazione, ò usurpazione, ò altra qualsivoglia causa, ma giovi loro bastantemente lo stato della sola possessione, ò quasi, nella quale di presente si ritrovano di godere, ò possedere, aver goduto, e posseduto, essi, e li possessori, da chi essi abbiano causa per lo spazio d'anni dieci avanti, che si promovesse in giudizio la pretenzione fiscale, e che la presente Grazia comprenda anche le cause pendenti, o decise anco per sententiam, che non si sono realmente osservate, esatte, ò incorporate à beneficio del Regio Fisco, e tutto ciò anche per ogni risulta formata, ò che si potesse mai formare per dette, e qualsivoglia altra causa, tanto maggiormente, che spesse volte li Signori restano privi della loro difesa per le scritture disperse, e bruggiate in varie occasioni, & ultimamente nel 1701., e da oggi avanti tutte le cause, che aurebbero appartenere alla detta Ruota picciola del Cedolario, ò introdotte, ò non introdotte nella medesima, debbiano trattarsi nella Ruota piena della Regia Camera, & Juris ordine servato, con restare stabilito, che contro il Fisco, la Possessione di trenta anni, da decorrere dal giorno, che dal Regio Fisco si è acquistata la ragione di qualunque specie de' crediti, beni Burgensatici, e feudali, Regalie, Officj, Giurisdizioni, ragioni, & azzioni, giovi a' Possessori, & abbi forza di titolo, concessione, sentenza, e privilegio, di sorte che provata la possessione sudetta di trenta anni continui, niuno possessore possa venire inquietato, ò molestato, nè de jure, nè de facto ad istanza del Regio Fisco, nec in petitorio, per qualunque ragione, azzione, e pretenzioni, ancorche chiara, & indubitata, se bene la possessione fusse præter, ultra, vel contra titulum, ò di titolo manifestamente vizioso, ò avesse espressa, ò notoria resistenza di legge. E di più, che non possa dal Regio Fisco, dopò trent'anni continui dal giorno, che li si è acquistata la ragione muovergli lite, ò controversia veruna contro qualsisia possessore de' Feudi, Officj, Regalie, & altre cose simili per niuna causa. *Sua Majestàs Cæsarea, & Catholica reservat sibi deliberationem.*

IV.

Che le cause fiscali una volta transatte dalla Regia Camera, non possano mai più risvegliarsi.

Item, che le cause fiscali una volta transatte dalla Regia Camera audito Fisco, e la transazzione approvata, & esecuta, non possano mai più riceversi, ne risvegliarsi, nè per capo di lesione, benche enorme, & enormissima, nè per via di nullità, nè di qualunque remedio ordinario, ò straordinario, etiam di restituzione in integrum; ma coloro, che si ritroveranno aver transatto, e loro eredi, e successori universali, e particolari, debbiano essere perpetuamente sicuri della puntuale osservanza dell'una volta stabilito, convenuto, e transatto, senza poter mai più venirne molestato, nè di fatto, nè di ragione. *Placet ut observentur leges.*

V.

Che ciascuno possa fabricare dentro, e fuori della Città, e suoi Borghi, eccetto che ne' luoghi stabiliti dalle Prammatiche, e Banni.

Item, poiche con più ordini Reali, Prammatiche, e Banni registrati nel corpo delle Prammatiche del Regno, e sotto il titolo de Edificiis prohibitis, si ritrova ordinato non potersi fabricare in varii luoghi dentro, e fuori questa fedelissima Città, e suoi Borghi, nella montagna di S.Martino, ed in altri luoghi, se non da certo spazio, e colla distanza ivi prescritta, essendo nel corso del tempo affatto cessata la ragione, per cui si publicorono tali prohibizioni, non si è perciò mai più invigilato alla loro osservanza, & dempimento,

mento, ma si bene v'è avvenuto, e si è introdotto un'abuso, che ciascuno che voglia fabricare di nuovo, ò pure di fare, ò migliorare gl'antichi edificij, debbia cercare la licenza alla Regia Camera, la quale esigge il diece, e cinque per cento respettivamente per causa di tal licenza, con sommo travaglio de' Cittadini, li quali sono angariati dalli Ministri subalterni di tal Tribunale, da chi si commettono non poche estorsioni. Supplicano per tanto la M.V. a degnarsi ordinare, ch'essendo mancata la causa di tali divieti, debba parimente cessare il loro effetto, perche restino quelli di niuna efficacia, e valore, e sieno ipso jure abboliti, e successivamente sia lecito ad ogn'uno fare nuovi Edificij, overo migliorare, e rifare gl'antichi in qualsisia luogo di questa fedelissima Città, e suoi Borghi, senza bisogno d'otteneme licenza veruna dalla Regia Camera, e conseguentemente senza l'obbligo di pagare somma alcuna alla Regia Corte. *Placet respectu locorum in Regiis Pragm. probibitorum, salvo jure tertii, exceptis tamen locis non solum circum circa Castrum Sancti Elmi, sed etiam circum circa reliqua Castra, & Regia Præsidia, in quibus semper denegetur licentia noviter edificandi, quæ verò permictatur, & concedatur gratis in eo tantum casu, cum ex causa cognitione constiterit, quod ex novis edificiis Regia Castra, & Præsidia, neque pati possint offensam, & neque eorum defensioni impedimentum irrogetur. Quod si à Regia Curia super tali negotio concedendi licentias in locis probibitis reperiatur aliquod officium constitutum, & venditum, teneatur Civitas justum prætium emptori restituere, quo soluto aut extincto officio prædicto tunc, & non prius præmissa executione demandentur.*

VI.

Item si supplica à degnarsi di togliere l'abuso intrcdotto nella Vicaria Criminale, e nell'altri Tribunali del Regno, che quando inquisiti più socij, e partecipi d'un delitto, & uno de' Rei è carcerato, e gl'altri sono assenti, non si spedisce la causa del Reo carcerato presente, se non si vede l'esito della contumacia, e forgiudica de' Rei assenti, onde il Carcerato si ritiene per molti, e molti anni, senza che si spedisca, e molte volte avviene, che li Rei assenti si forgindicano con una medesima informazione, e medesimi testimonj del Reo carcerato per falsi, e perciò è assoluto, dōde risulta manifesto assurdo alla retta amministrazione della giustizia, che per una istessa causa, e per gli stessi atti, e processi uno resti condannato, e l'altro assoluto, tanto più che lo stile sudetto, non hà altro fondamento, che l'abuso della dottrina di Bartolo, nella legge. Non id circo ff. de judiciis, che dice tutto il contrario, che nō si differisca la spedizione della causa del Reo carcerato per l'assenza, e contumacia del consocio, ò partecipe assente. *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Mejestati, mandatque, ut Illustres Proreges cum casus acciderint, accedente voto Collateralis Consilii dent ordines, nè partes graventur.*

Che le cause dei Rei carcerati, non si differiscano le spedizioni per l'assenza, e contumacia de' consocj, ò partecipi assenti.

VII.

Item, perche uno de' maggiori pregiudizj della Giustizia nelle cause Fiscali, così criminali, come di Hazienda, & ovunque intervenga Fiscale, nasce dal parlare l'Avvocato Fiscale in segreto, senza intendersi dalle parti, nè da' loro Avvocati, che molte volte potrebbero, ò per fatto, ò per legge adequatamente risolvere li motivi fiscali, lo che non si fà, nè si può fare per non sapersi dalle parti, nè da' loro Avvocati, nè pure dall' Avvocato de' poveri destinatogli da V.M. per loro difesa. Perciò si supplica à servirsi d'ordinare, che tanto nel Tribunale della Regia Camera, quanto nella G.C. della Vicaria, nelle Regie Audienze, ed in qualunque Tribunale, ove intervanga Fiscale, che debbia il Fiscale parlare in pubblico, in forma, che si senta dalle parti, e loro Avvocato, a Procuratore, respettivamente, ò sia dell'Avvocato de' poveri, ò altro destinato per loro difesa, come quasi in tutti gl'altri Paesi, e Nazioni si prattica, acciò non si tolga alle parti la difesa; e che siccome nel votare assiste l'Avvocato Fiscale, così parimente debba assistere l' Avvocato de' poveri, ove egli ne sostiene la difesa. *Placet Suæ Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, ut instantiæ fiscales in causis civilibus fiant in scriptis, illarumque partes, quorum interest, notitiam habeant, & in criminalibus quatenus conveniat.*

Che gli Avvocati Fiscali in qualunque Tribunale, debbano parlare in pubblico; e nel votare debba assistere ancora l' Avvocato de' Poveri.

VIII.

Item supplicano, che tutti i Notai, e Giudici a contratti creati, e fatti in questa Città, e Regno in tempo del Serenissimo Duca d' Angiò siano confirmati, e parimente confirmati i Privileggj loro conceduti, e tutti i contratti, testamenti, rogiti, e cautele pubbliche, o private celebrate nel tempo sudetto, non meno per mezzo di essi, che per mano d'altri Notari, e Giudici à contratti creati in tempo de' Serenissimi Monarchi Austriaci, abbiano quella forza, vigore, e fermezza in giudizio, e fuori, e da per tutto, come se fussero fatti, e seguiti sotto il suo glorioso Dominio, della quale approvazione, e conferma sia bastevole cautela ad essi, ed alle parti interessate la presente Grazia, e senza bisogno d'altra cosa veruna. E di più à magior cautela, che tutti gli atti, Processi, Decreti, ò

Che tutti i Notai, e Giudici a contratti creati nel tempo del Serenissimo Duca d'Angiò, siano confirmati, e tutti gli atti, e contratti da essi fatti siano validi, e fermi.

N n

ti, ò sentenze, e Transazioni, & altre qualsivogliano fatte ne' Tribunali, legitimi, e fondamentali, di questa Città, e Regno, ò avanti ogni Giudice, e Magistrato maggiore, o minore, Regio, ò Baronale de' negozj, e littigj frà privati, o frà privati e'l Regio Fisco, purche siano seguiti inter presentes, e non siano stati fabricati, proferiti in odium Principis, & personarum, e nè tampoco siansi fatti in cause di supposta ribellione, ò contumacia, ò di cause à queste annesse, connesse, emergenti, dipendenti, e conseguenti, restino validi, e fermi, come se fussero stati fatti in tempo di Rè, e Principe legitimo, altrimente ne seguirebbe uno straordinario sconcerto, e sconvolgimento, che aprirebbe largo campo ad infiniti litigj. *Placet Sua Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, reservatque tantummodò sibi deliberationem respectu contractuum inter fiscum, & partes.*

IX.

Che tutte l'alienazioni de' Feudi, Officj, Giurisdizioni, & ipotecazioni fatte in tempo del Sereniss. Duca d'Angiò, debbano rimanere stabili, e ferme.

Item si supplica V.M., che tutte l'alienazioni de' Feudi, Officj, e Giurisdizioni, & Ipotecazioni de' medesimi fatte dal Serenissimo Duca d'Angiò, ò da chi sostenea le sue veci nel Regno, ò dal Fisco, ò col loro assenso fatte da privati; così presenti, come che si trovavano assenti dal Regno a beneficio de' Cittadini Napoletani, e Regnicoli, Abitanti, debbano per sempre rimanare stabili, e fermi, acciò coloro, che con ciascuno d'essi han contratto non rimangano defraudati, il che abbia luogo anco nel caso, che alcuno d'essi fra il tempo stabilito non siasi sottoposto all'ubidienza di V.M., e che tutti i Napoletani, abitanti, e Regnicoli, che in qualunque modo per titolo onoroso fussero già divenuti, ò divenissero mediate, ò immediatamente diretto, ò indirettamente creditori del Regio Fisco in tempo del Serenissimo Duca d'Angiò, ò per l'avvenire per evizione patita, o da patirsi à riguardo de' beni alienati per titolo oneroso, ò ipotecati anco per atti fatti nel tempo del predetto Serenissimo Duca, debbano essere pagati, e sodisfatti dalla Regia Corte, e Fisco di V.M. come se avessero contratto, o fussero creditori del suo Regio Fisco. *Explicatis casibus particularibus providebitur.*

X.

Che li Cittadini, e Regnicoli carcerati, e trasportati altrove per auer aderito alle parti di V.M. siano posti in libertà.

Item convenga, che nel tempo del Serenissimo Duca d'Angiò molti Cittadini, e Regnicoli Nobili, e del ceto civile, e popolare per aver aderito alle parti di V. M. condennati, e non condennati, sono stati carcerati, e trasportati in Francia, Spagna, & altri luoghi, si raccomandano perciò efficacissimamente alla protezzione di V. M. à chi si supplica, che col suo potente braccio, si degni farli conseguire la libertà, si che possano far ritorno alle loro Patrie, e Case, e vivere sotto il Dominio della M.V. *Placet.*

XI.

Che per la retta amministrazione della giustizia, si diano gli ordini opportuni.

Item, perche la conservazione de' Regni, e la quiete, e l'amore de' popoli verso del loro Sovrano dipende dalla retta amministrazione della Giustizia, che si distribuisce dalli Ministri, che si deputano da V. M. in questo Regno. Perciò si supplica la M.V., che si compiaccia dare tutti quegli ordini, che la sua Real Clemenza, & alta comprensione stimerà più confacevoli, e giudicherà più opportuni per far godere à questi suoi umilissimi vassalli colla retta amministrazione della Giustizia i frutti, che sopra questa materia si sperano sotto il suo Reale, e soave Dominio, affinche i Ministri complicano alla loro obligazione, e quelli che mancheranno al lor debito, siano puniti juris ordine servato. *Placet Sua Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, ejusque curæ erit revocare ordines jam datos prò recta, atque exacta administratione justitiæ.*

XII.

Che le Truppe, e milizie destinate per la custodia del Regno, debbano aver soldo, lucri, ed emolumenti nella conformità, che si è vissuto per lo passato.

Item, perche una delle maggiori spese del Patrimonio si è, il mantenimento, e soldo delle truppe, che risiedono nella Città, e Regno, per Presidio del medesimo, e di vantaggio stante l'Erario Reg. si ritrova in qualche strettezza, e questa Città, e Regno si trovano esausti per le vicende accadute per la calamità de' tempi, onde conviene al servizio di Vostra Maestà, ed all'utile pubblico di minuire le spese per sollevar il suo Real Patrimonio, e gravare quanto meno sia possibile questa Città, e Regno. Perciò si supplica efficacissimamente la Maestà Vostra ordinare, che quelle Truppe, e milizie, le quali stimerà mantenere nella Città, e Regno per la di lui custodia, debbano aver il soldo, ed altri lucri, emolumenti, e Franchizie à misura di quella pianta, con la quale si è vissuto per tutto il tempo de' Serenissimi Monarchi Austriaci, e ciò s'intenda così a rispetto della fantaria, e cavalleria, come de' Comandanti, Officiali, e Capi, benche supremi, così di Terra, come di Mare, poiche in altro caso non è abile questa Città, e Regno à soffrire tanto peso. *Sua Cæsarea, & Catholica Majestas dabit ordines opportunos, & suo Imperiali, & Reali servitio convenientes.*

Item

XIII.

Item, che nel caso di non osservanza di detti Privileggj, Grazie, e Capitoli, e delle nuove Grazie, che si sperano, come si supplica da qualsivoglia Giudice, e Tribunale anche supremo, e dell'istessi Illustri Vicerè prò tempore, si possa aver ricorso alla M.V. immediatamente, & à dirittura, senza richiederne licenza all' Ill. Vicerè di questo Regno, lo che si supplica à magior cautela, e senza pregiudizio dell'altre Grazie, e Capitoli sopra di ciò conceduti, e di più che à ciascuno Cittadino, e Regnicolo, sia permesso ricorrere personalmente, e per mezzo altrui alli piedi di V.M. senza ottener pria licenza dagl'Ill. Vicere, ò qualsivoglia Tribunale, e Ministro di questa Città, e Regno. *Placet Sua Cæsareæ, & Catholicæ Majestati, ut observentur leges, ordinesque per retrò Reges datos, illosque mandat Illustribus Proregibus inviolabiliter observari.*

Che per l'inosservanza de' Privilegj, Grazie, e Capitoli, si possa auer ricorso alla M.V. senza licenza degl'Ill Vicere, e sia lecito à ciascuno Cittadino, ò Regnicolo di ricorrere a' piedi di V.M.

XIV.

Item, poiche V.M. con suo Real dispaccio spedito à 30. Settembre 1707. si è servita dichiarare di niun vigore tutte le future successioni d'ufficj, ò impieghi concedute dal Serenissimo Rè Carlo II. suo Zio di glor.mem. le quali ebbero il suo adempimento, & effetto doppo l'intrusione del Serenissimo Duca d'Angiò, e parimente quelle, che ritrovansi pur oggi nella stessa qualità di future, per non essere l' impieghi divenuti veramente vacanti, ad oggetto d'esaminare i mezzi, e le ragioni, per cui tai Grazie sono state conferite, ed investigare le persone che l'hanno ottenute; la qual providenza siccome è santa, e giustissima a riguardo degl'Officj, ed impieghi, che portano seco amministrazione di Giustizia, così per contrario inferisce non ordinario, disconsuolo à questa sua fedelissima Città, e Regno, in cui v'hanno molte, e molte persone, le quali, ò per prezzo pagato in tempo della Maestà del Rè Carlo II., ò ricompensa de' servigj rilevanti prestiti a' Serenissimi Monarchi Austriaci suoi predecessori, ò pure per atto di Real Generosità, avendo conseguito ampliazioni d'ufficj, ed impieghi, e loro future, che contengono amministrazione di giustizia, in virtù dell'accennato Dispaccio di V.M. rimangono privi del godimento della cosa côprata legitimamête, defraudate nel premio de' loro servigj, e spogliate degl'effetti della magnanimità de' suoi Serenissimi Predecessori, di cui ella è degna Erede. Si supplica perciò V. M. a voler confirmare tutte le future, ed ampliazioni d'Officj, ed impieghi, che non racchiudono amministrazione di Giustizia, concedute, ò per titolo oneroso di compra, overò in remuneratione de' servigj fatti ò finalmente per generosa liberalità de' suoi Serenissimi Predecessori, essendo ciò di niun pregiudizio alla retta distribuzione della giustizia, e di sommo beneficio a questo Pubblico. *Explicatis casibus particularibus magna cum benignitate providebitur. Tenore igitur præsentium ex certa scientia, Regiaque, ac Cæsarea authoritate nostra deliberatè, & consultò, ac ex gratia speciali, atque nostræ potestatis plenitudine, & matura Sacri supremi nostri Hispaniarum Consilii, accedente deliberatione, atque omnibus meliori modo, via, jure, & causa, ac forma, quibus melius, validius, & efficacius fieri potest, præmissa omnia indulta, privilegia, gratias, immunitates, exemptiones, libertates, jurisdictiones, & alia quæcumque in supra expressis placitis contenta, & prout in desuper scriptis nostris Regiis decretationibus continetur à prima linea usque ad ultimam, prout jacent de verbo ad verbum in perpetuum concedimus, & alargimur memoratis Metropoli, Baronatui, & Regno nostro citerioris Siciliæ hujusque nostri diplomatis muniminè, seu præsidio roboramus, volentes, & decernentes expressè, quod prædicta omnia placita superius expressa, omniaque, & singula in eis contenta, juxta tenorem ipsarum nostrarum Regalium decretationum, sint, & esse debeant semper stabilia, valida, atque firma, nullumque in judiciis, aut extra sentiant dubietatis, vel impugnationis objectum, defectus incommodum, aut noxe alterius cujuslibet detrimentum, sed in suo semper robore, & firmitate persistant, supplentes omnes, & quoscumque defectus, tam juris, quam facti, & sollemnitatum omissionis, si qui, vel si quæ fortè in præmissis intervenissent, aut allegari quocumque modo poterunt: Non obstantibus in omnibus, & singulis supradictis quibuscumque legibus, Pragmaticis, Sanctionibus, consuetudinibus præfati nostri Regni, aliisque in contrarium forsan facientibus, etiam si talia essent, de quibus expressa de verbo ad verbum mentio fieri debuisset, quibus omnibus, & singulis hoc in casu derogamus, & derogatum esse volumus. Et ut præscripta, quem volumus, sortiantur effectum; Illustribus propterea Spectabilibus, Nobilibus, magnificis dilectis Consiliariis, & fidelibus nostris, Proregi, Locumtenenti, & Capitaneo Generali nostro, Magnoque Camerario, Prothonotario, Magistro Justitiario, eorum Locumtenentibus, Castri nostri Capuanæ Consilio, Præsidentibus, & Rationalibus Cameræ nostræ Summariæ, Regenti, & Judicibus M.C.V. Scribæ Portionum, Thesaurario nostro generali, seu id officium Regenti, Advocatis quoque, & Procuratoribus fiscalibus, cæterisque demum universis, & singulis officialibus, & subditis nostris majoribus, & minoribus, quocumque nomine nuncupatis titulo, officio, authoritate, & potestate fungentibus, tam præsentibus, quam futuris in dicto Regno nostro con-*

Si supplica per la conferma di tutte le future, ed ampliazioni d'officj ottenute dal Serenissimo Duca d'Angiò.

constitutis, & constituendis, dicimus, pracipimus, & jubemus, ut omnia; & singula in superioribus placitis juxtà formam dictorum Regnorum, Pragmaticarum, decretationum contenta, & expressa, prasensque nostrum privilegium teneant firmiter, & observent, teneri que, & observari faciant, nullatenus contrarium tentaturi, ex ulla ratione, seu causa, si gratiam nostram charam habent; ac prater iram, & indignationis nostra incursum pœnam ducatorum auri mille nostris inferendorum Ærariis evitare cupiunt. In cujus rei testimonium præsentes fieri jussimus nostro magno negotiorum præfati citerioris nostri Siciliæ Regni sigillo impendenti munitas. Datum Viennæ die vigesima tertia Januarii millesimo septingentesimo decimo septimo, Imperii nostri Romani Sexto, Regnorum autem nostrorum, videlicet, Castellæ Legionis, Aragonum, &c. Decimo quarto Hungariæ, & Bohemiæ Sexto.

YO EL REY.

Vidit Fr. Ant. Archiep. Valent. Præs.
Vidit Marchio Rofrani Cons.
Vidit Comes de Stella Cons.
Vidit Marchio de Erendazù Cons.
Vidit Marchio de Villafor Cons.
Vidit Aguirre Reg.
Vidit Bolaño Reg.
Vidit Positanus Reg.
Vidit Belcredi Reg.

Dominus Rex mandavit mihi D. Jo: Ant. de Alvarado, & Colomo.

In diversf. 15. fol. 141. adest Sigillum, & sumarium in forma.

Supplicatum propterea nobis extitit prò parte hujus Illustris. & fidelis. Civitatis, quatenus de dicto præinserto privilegio Reg. exequutoriales literas sibi expediri facere benignius dignaremur. Nos itaque volentes, ut tenemur Regiis obedire mandatis. Tenore præsentium præcipimus, & mandamus omnibus supradictis, & eorum cuilibet insolidum, quatenus attenta per eos forma, & tenore dicti præsenti Privilegii illam, & illum præfatæ nostræ illustris. & fidelis. Civitatis, ut supra ad unguem, & inviolabiliter observent, & exequantur, ac exequi, & observari faciant per quoscumque, juxtà sui seriem continentiam, & tenorem; & contrarium non faciant prò quanto gratiam præfatæ Majestatis charam habeant, pœnamque in dicto præinserto Regio Privilegio præappositam cupiunt evitare; In quorum fidem has præsentes fieri fecimus magno præfatæ Majestatis sigillo pendenti munitas. Datum Neap. in Regio Palatio die 24. mensis Aprilis millesimo septingentesimo decimo septimo.

EL PRINCIPE CONDE DE DAUN.

Vidit Gaeta Reg.
Vidit Mazzaccara Reg.
Vidit Alvarez Reg.
Vidit Miro Reg.
Vidit Giovene Reg.

Illustriss. & Excellentiss. Dominus Vicerex mandavit mihi D. Franciscus Antonius Lanarius Secretarius.

Solvit tarenos duodecim Imparatus Taxator.

In Privilegiorum 22. fol. 175. Marianus Mastellonus Reg. à mandatis Scriba.

Solvit ducatos quatuor.

Ruffus.

Esequtoria di Real Privilegio, con il quale S.C. & Cattolica Maestà concede l'infrascritte Grazie al Regno di Napoli: In forma Regiæ Cancellariæ.

IL FINE.

Lettera scritta alla Maestà del Rè Carlo III. dagli Eletti della Fedelis. Città di Napoli in Barzellona.

SIGNORE.

Lettera degli Eletti, scritta alla Maestà del Rè Carlo III. per lo felicissimo ingresso delle armi Cesaree in questa Città.

LA divozione, e fedeltà, che sempre ha professato questa sua Fedelissima Città, e Regno in molti secoli all'Augustissima Casa d'Austria, vivendo sotto il suo fedelissimo Dominio, vengono di presente per nostro sommo consuolo, e tutti gli Ordini di quella con infinità di benedizioni verso la Real Persona di vostra Maestà con somma fortezza d'animo rinovate; accertandola, che siccome per l'addietro non si è lasciato di contribuire à prò del Real serviggio e'l sangue, e gl'averi, oggi più che mai siamo prontissimi, quello in tutte le congiunture sino all'ultima goccia spargere, e questi a proporzione delle nostre forze impiegare. Sperandosi certamente da Noi, che la M.V. voglia degnarsi di farci sperimentare il pieno conseguimento di quel peterno Amore, & affetto, che largamente, e con tanta begnità ci hà insinuato questo Illustre Conte Martinitz Plenipotenziario di Sua Maestà Cesarea con facoltà, & onore di questa Città, e Regno di V.M. Queste nostre dunque riverenti, e divote espressioni del nostro ossequio, che saranno a voce viva maggiormente rappresentate dal Marchese di Rofrano nostro Patrizio, con certa fiducia crediamo, che si riceveranno dalla sua Real munificenza per un testimonio della nostra incontrastabile fedeltà; Non lasciando in tanto di porgere incessanti voti al Signore per la salute di V.M. & a tutta l'Augustissima Sua Casa per un'infinità d'anni, conforme a tutti Noi fà di bisogno. Napoli da S.Lorenzo li 7. Luglio 1707.

Di Vostra Maestà,

Umilissimi, Divotissimi, e Fedelissimi Vassalli, che à suoi Reali piedi s'umiliano

Gli Eletti della Fedelissima Città di Napoli.
Carlo Brancaccio per Nido.
Cesare Sanfelice per Montagna.
Alfonzo di Dura Duca d'Erce per Porto.
Mario Loffredo Prencipe di Cardito per Capoana.
Bartolomeo de Majo per Montagna.
Domenico di Liguoro di Giuseppe per Portanova.
Luca Puoto per lo Fedelissimo Popolo.

A los Illustres Amados, y Fieles nuostros, los Electos de nuestra fidelissima Ciudad de Napoles.

EL REY.

Risposta data da S.M. agli Eletti, confermando li Privilegj della Città, e Regno.

Illustres Amados, y fieles nuestros. El Marques de Rufrano puso en mis Reales manos vuestra carta de 7. Jullio, revalidando las expressiones, que me hazeis de vuestra immutable fidelidad, y amor a mi Real Persona, las quales son mui conformes a la firmeza, con que en todos tiempos servisteis a los Reyes mis Predecesores, como llenamente lo haveis acreditado en las publicas acclamaçiones, que hiçisteis de mi Real Nombre al avistarse las Tropas Imperiales, que auxiliaban mi justa causa, y vuestra libertad, manifestando el comun regozijo de veros restituidos a mi suabe Dominio; Y en las ferverosas exiviçiones que me haçeis, accreditais con nuebos realzes los quilates de vuestra exemplar constançia, a que corrisponde mi Real gratitud, y Paternal afecto copiosamente, asecurandoos la mas benigna proteçcion, y que conservare inviolables vuestras Leyes, y Privilegios, procurando florezca la Justiçia, y se augmente la combeniençia, y esplendor de tan leales vassallos, siguiendo gustoso el exemplo de mis Gloriosos Predeçesores en la propension a favorezeros, que adelantare en las Onrras, que desseo dispensaros, y tiene tan mereçidas vuestra loable, y constante fineza. De Barzelona a 2. de Agosto de 1707.

YO EL REY.

D.Joan.Antonio Romeo y Anderaz.

In Litter. 1. Suæ Majestatis fol. 1. Imparatus.

ECCELLENTISS. SIGNORE.

Eletti della Città sono trattati con nuovo titolo da S.M.

Gli Eletti di questa fedelissima Città riverentemente espongono a V.E. come essendosi ricevuta da Sua Maestà (che Dio guardi) D. Carlo III. l'acchiusa lettera in risposta d'un'altra scrittale da questa fedelissima Città di congratulamento, nell' essere ritornata sotto il suo Dominio, e dell'Augustissima Casa d'Austria: E come che Sua Maestà con tanta benignità si è degnata onorarla con nuovo titolo, come da detta lettera si scorge; Per tanto supplica V.E. si degni ordinare, che detta lettera con detto nuovo titolo, sia registrata, così nella Segretaria del Regno, come in quella di Guerra, e di Giustizia, affinchè restino intese della detta grazia di Sua Maestà, di dove se ne possano estraere copie autentiche, e con esserli anche lecito di farla ponere in stampa; ed il tutto riceveranno a grazia, ut Deus.

Lecto supradicto memoriali Excell. Domino in Regio Collaterali Consilio Die 9. mensis Septembris 1707.Neap.

Illustriss.& Excellentiss. Dominus Vicerex providet, decernit, atque mandat, quod registretur ubi oporteat hoc suum.

Gascon Reg. *Ulloa Reg.*
Spectab.Reg.Andreas impeditus.

Mastellonus.



IN-

INDICE.

A

. I N D I C E.

Cit-

INDICE.

D.

E.

Del

F

Ca-

I N D I C E.

G.

Memo-

.N.

Del

O.

Offi-

P.

Se-

Q.

R.

S.

I N D I C E.

T.

V.

a per-

INDICE.

FINE.

